CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE

QUADERNI DI STUDI E LEGISLAZIONE

IL DIRITTO DEI PARTITI IN ITALIA (1945-1970)

CAMERA DEI DEPUTATI
16-SET-1971
BIBLIOTECA

SERVIZIO STUDI LEGISLAZIONE E INCHIESTE PARLAMENTARI

Le pubblicazioni della Camera dei Deputati sono dirette dal Segretario Generale.

La presente ricerca è stata coordinata dal Consigliere prof. Paolo Ungari.

Hanno collaborato il Primo Referendario dott. Gaetano Mosca e i Referendari dott.ssa Vincenza Boccia, dott. Fortunato Cocco, dott. Giuseppe Troccoli e dott. Mauro Zampini; nonché, per la parte editoriale, i Vicereferendari dott. Giovanni Gala e dott. Elio Berarducci.

PREFAZIONE

Questa ricerca che il Servizio Studi della Camera dedica alla complessa materia del « diritto dei partiti » (cioè alla giurisprudenza costruita dagli organi giudiziari nel decorso venticinquennio, alla dinamica statutaria, ai regolamenti dei gruppi parlamentari ed ai rapporti tra essi e gli organi dei partiti, alla dottrina maturatasi) traccia quasi l'abbozzo d'un bilancio dell'esperienza d'azione politica e pubblica degli Italiani nel quadro della rinata democrazia, fotografando come si sono modulati, in tutti i loro aspetti, positivi e meno positivi, i partiti politici quali istituzioni della partecipazione popolare alla gestione della pubblica cosa.

Letta con l'occhio del politico e del democratico, questa silloge documentaria veramente assume l'implicito significato di una rivendicazione del ruolo dei partiti nella vita politica del paese, che non sapremmo concepire senza il loro apporto quotidiano e militante.

I partiti, è stato detto, sono « la democrazia che si organizza », proponendosi come storica e operante mediazione tra il suffragio universale e gli istituti della vita parlamentare e del governo.

Più di un quarto di secolo di vita democratica non è passato invano. L'eredità di lotte, il patrimonio di esperienze, l'operosità anche tecnica della intelligenza politica hanno lasciato la loro impronta nel diritto dei partiti italiani. Documentando questa realtà, la presente ricerca ha, dunque, non soltanto reso un servizio agli studiosi, che si trovano a disporre d'ora innanzi di una nuova e più larga base per le loro esplorazioni e ricostruzioni, ma ha bene meritato del dibattito pubblico, che non può non giovarsi di una precisa conoscenza delle vere regole

di vita dei partiti e dei gruppi parlamentari, sostituendole alle generiche raffigurazioni dettate dalla necessità polemica dell'offesa e della difesa.

Conoscere per deliberare non significa in questo caso, o non significa necessariamente, studiare questi istituti, questa giurisprudenza, queste proposte e soluzioni italiane e straniere quali premesse ad una riforma, sia essa riforma di leggi o riforma di statuti o di organizzazioni. Significa anzitutto, e comunque, una possibilità di muovere all'azione politica con intera consapevolezza del quadro giuridico-organizzativo, e in ultima analisi delle premesse di pubblico costume entro le quali essa si svolge. Il « diritto dei partiti », dunque, non configura un foro privilegiato, un corpus separatum, *ma una parte essenziale e vitale dell'ordinamento politico e giuridico della vita della nostra Repubblica.*

SANDRO PERTINI

PRESENTAZIONE

Il presente volume, curato dal Servizio Studi, Legislazione e Inchieste parlamentari *della Camera, riunisce, con sobri commenti, elementi di studio sulla vita dei partiti politici italiani durante il quarto di secolo, ormai, che ci separa dal 1945.*

Si è inteso, così, offrire agli studiosi che, in numero crescente e muovendo da varie provenienze disciplinari, rivolgono la loro attenzione a questa materia, una nuova e più ampia base documentaria per le loro ricostruzioni scientifiche.

Nel dibattito svoltosi in Italia dopo il periodo post-bellico intorno al diritto dei partiti *è stata più volte avanzata la proposta di emanare norme regolatrici della loro vita; è parso così opportuno — senza ovviamente entrare nel merito degli argomenti che possano militare a favore di tali innovazioni, né delle pregiudiziali di ordine costituzionale o politico da taluno sollevate al riguardo — far seguire ai progetti legislativi italiani alcuni tipici e noti modelli stranieri.*

Il lettore troverà, dunque, raccolto qui, dopo una introduzione del Capo del Servizio Studi, prof. Guglielmo Negri, sul ruolo dei partiti nel nostro ordinamento costituzionale e sull'attenzione che il tema ha riscosso nella dottrina italiana di diritto pubblico, un materiale informativo suddiviso in cinque sezioni. La prima contiene gli statuti dei partiti rappresentati da proprî parlamentari nelle Camere, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1970 (nonché i regolamenti dei rispettivi gruppi parlamentari). In confronto alle precedenti raccolte, come quelle d'Antonio-Negri del 1959 e Bassani-Italia-Traverso del 1966, questa sezione offre, nello stesso tempo, un aggiornamento sul diritto statutario dei partiti, in rapidissima evoluzione, e un termine di raffronto per lo studio delle modificazioni nel frattempo intervenute.

La seconda sezione riunisce la giurisprudenza riferibile ai partiti politici nell'arco di tempo dal 25 aprile 1945 al 25 aprile 1970, della quale mancava sinora un organico riepilogo. La terza sezione è dedicata ai progetti di legislazione sui partiti, o sul loro finanziamento pubblico presentati in sede parlamentare o proposti in sede pubblicistica e politica nello stesso periodo. La quarta, come si è detto, pone a riscontro di tali progetti le regolamentazioni che caratterizzano l'esperienza di alcune grandi democrazie contemporanee. La quinta sezione, infine, offre una bibliografia selettiva della letteratura italiana post-bellica che, in qualsiasi campo di studi, presenti un interesse ai fini dell'inquadramento del diritto dei partiti.

Lungo il trascorso venticinquennio, la proposta di nuova vita democratica e di nuovo costume pubblico si è tradotta — attraverso contrasti politici e giuridici, lotte statutarie e ricerche di nuovi modelli di organizzazione e di azione collettiva — in una trama di istituti positivi che i documenti qui raccolti variamente illustrano. In essi si riflette la presente civiltà democratica italiana, nelle sue molteplici e ricche articolazioni offrendo l'occasione di un bilancio che può essere, ad un tempo, incentivo a raffronti con il passato e prossimo e remoto, nonché a meditazioni per le prospettive del futuro.

FRANCESCO COSENTINO

INDICE GENERALE

Prefazione VII

Presentazione IX

I - INTRODUZIONE

PER UNO STUDIO GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI (di G. Negri) 3

II - SUL DIRITTO DEI PARTITI 19

STATUTI DEI PARTITI ITALIANI:

Democrazia Cristiana 29

Movimento Sociale Italiano 71

Partito Comunista Italiano 91

Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica . . . 121

(Regolamento annesso) 140

Partito Liberale Italiano 143

(Regolamento annesso) 164

Partito Repubblicano Italiano 165

(Mozioni annesse) 189

Partito Socialista Democratico Italiano (già PSU) . . . 191

Partito Socialista Italiano 211

Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria 229

Südtiroler Volkspartei 241

REGOLAMENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA E DEL SENATO.

Regolamento interno del Gruppo parlamentare della D.C. nella Camera dei Deputati 271

Regolamento del Collegio dei probiviri del Gruppo parlamentare della D.C. nella Camera dei Deputati. 275

Mozione approvata dal Gruppo dei Deputati della D.C. nelle sedute del 28 ottobre e 24 novembre 1949. 277

Regolamento interno del Gruppo parlamentare della D.C. nel Senato della Repubblica 279

Regolamento interno del Gruppo parlamentare del M.S.I. nella Camera dei Deputati 283

Regolamento interno del Gruppo parlamentare del M.S.I. nel Senato della Repubblica 287

Regolamento interno del Gruppo parlamentare del P.D.I. U.M. nella Camera dei Deputati 289

Regolamento unico dei Gruppi parlamentari del P.L.I. nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica . 293

Regolamento interno (provvisorio) del Gruppo del P.S.D.I. (già P.S.U.) nella Camera dei Deputati 299

III - GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI PARTITI 305

Massimario dal 1945 al 1970 331

Indice analitico 365

IV - PROPOSTE PER UNA REGOLAZIONE 369

PROGETTI E SCHEMI NORMATIVI:

Progetto Mortati [1945] 385

Proposta di legge Sturzo [1958] poi D'Ambrosio [1961] 391

Schema della Commissione di studi costituzionali del P.R.I. [1965] 395

Schema del Club Turati [1968] 399

Schema del Movimento di Opinione Pubblica [1970] . 403

V - GLI ORDINAMENTI STRANIERI 415

TESTI NORMATIVI:

Repubblica Federale Tedesca: Legge fondamentale [1945] 423

Repubblica Federale Tedesca: Norme sui partiti politici [1967-1969] 425

Finlandia: Norme sui partiti politici [1969] 445

Finlandia: Norme sulle sovvenzioni ai partiti politici [1969] 449

Svezia: Concessione di un contributo finanziario dello Stato ai partiti politici [1965-1966] 451

Venezuela: Norme sui partiti politici e sulle riunioni e manifestazioni pubbliche [1964] 465

Stati Uniti d'America (Massachussetts): Norme per le « primarie di partito » 475

Stati Uniti d'America (Utah): Norme per le « primarie di partito » 531

VI - NOTA BIBLIOGRAFICA 563

BIBLIOGRAFIA METODICA:

Fonti 593

Convegni, congressi, assise di partito, dibattiti, seminari, tavole rotonde, fascicoli speciali di riviste 593

Studi generali e di teoria generale 599

Partiti, Parlamento e gruppi parlamentari 604

Apparati di partito 606

Studi sugli statuti, il diritto interno e la vigente disciplina giuridica (elettorale, civile e penale) dei partiti . . . 607

Organizzazione, democrazia interna e correnti di partito . 609

Istituzionalizzazione, personalità giuridica, finanziamento dei partiti 611

Rapporti con altre organizzazioni (sindacati, enti locali, pubblica amministrazione) 613

Alcuni contributi di diritto comparato 614

Principali contributi di carattere politico e sociologico . 615

I - INTRODUZIONE

PER UNO STUDIO GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI

La Costituzione della nostra Repubblica manifesta almeno due aspetti — che sono al tempo stesso principî generali, segno esterno di accadimenti storici e ragione immediata di precise forme di istituzionalizzazione giuridica — i quali dovrebbero suggerire al giurista l'opportunità di uno spettro d'analisi del dato giuridico più ampio di quanto non sia quello proposto e concluso dalla norma ed altresì l'utilità di apprezzare le nuove o rinnovate categorie conoscitive e strumentali.

Da un lato — come agli inizi di questo decennio notava il giovane e compianto SICA in sede di premessa alle sue *Associazioni nella Costituzione italiana* (e si rilegga anche la monografia che all'inizio del decennio precedente, segnò una vera e propria svolta d'impostazione nella materia: il *Soggetto privato nella Costituzione italiana* del BARILE) — la figura e la rilevanza attiva delle « formazioni sociali » nell'ordinamento italiano non sono fenomeno estraneo alla linea di evoluzione dallo Stato di diritto al cosiddetto Stato sociale, sono, anzi, un secondo e necessario stadio di tale evoluzione.

> « La sovrapposizione tra sfere private e statale — leggiamo — importa la validità reale dei centri espressi direttamente dalla comunità. La relazione tra ordine sociale e struttura giuridica diventa diretta ed immediata; la fenomenologia della prima è assunta e tradotta nel sistema giuridico. La saldatura non avviene solo al vertice dell'ordinamento ma si effettua su tutti i piani, è garantita in tutti i settori ».

D'altro canto, l'introduzione nel nostro ordinamento del sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi, nonché dei giudizi di competenza nei conflitti di attribuzioni, avviando il nostro diritto

costituzionale verso una evoluzione che si delinea — se non esclusivamente, certo assai largamente — incentrata sull'accoglimento di larghe caratteristiche giurisprudenziali, invita l'interprete alla ricerca sempre più vigile della corrispondenza tra comando normativo e fattispecie concreta. Ciò coglieva già prima che fosse attivata la Corte il CAPPELLETTI, nella sua *Giustizia costituzionale in Italia,* e ce lo ha da poco confermato uno studioso straniero della nostra esperienza giuridica, il MERRYMAN, nel dettare le pagine di *The Italian Style.* Per l'interprete del diritto costituzionale un tale impegno potrebbe definirsi « istituzionale », data l'utilità — presumibilmente più immediata che in altri rami del diritto — derivabile da tale sistematica « comparazione » non soltanto ai fini di un adattamento dei comandi vigenti alle fattispecie concrete, ma anche per l'avviamento più razionale alla formulazione di nuovi comandi giuridici, ove necessari.

Tra i temi di maggiore impegno per gli studi di diritto costituzionale nel dopoguerra è stato ed è quello dei partiti politici, inaugurato nel 1948 dalla grande e, sotto più aspetti, tuttora insuperata trattazione d'insieme del VIRGA, sul *Partito nell'ordinamento giuridico.* Si tratta, invero, di un argomento la cui corretta trattazione postula l'interpretazione globale del sistema. Non solo e non tanto per i riflessi diretti e indiretti dell'istituzione, e in genere del fenomeno partitico, su principî e meccanismi tradizionali del sistema parlamentare: quanto e soprattutto per essere quel fenomeno ed istituto elemento reale e sicura manifestazione giuridica della effettiva rilevanza di quelle « formazioni sociali » che si è detto sopra essere uno degli elementi di maggiore caratterizzazione del vigente sistema. Un tema, questo dei partiti politici, che postula, altresì, non soltanto la formazione di una nuova tipologia (che è, per così dire, *in re ipsa*), ma anche il ricorso a tecniche conoscitive diverse da quelle più comunemente (e, spesso, esclusivamente) applicate, per essere, in questo caso, la realtà giuridica da valutare in base alle norme ovvero da regolare con nuova normativa, immediatamente e compiutamente espressa dall'ordine sociale, anzi addirittura dalla comunità statuale. Lo confermava, anni addietro, il CRISAFULLI nei suoi acutissimi *Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia,* dove si insiste sulla rilevanza dei

> « mutamenti verificatisi nella struttura e nelle forme di azione dei partiti, derivati a loro volta dalle profonde modificazioni intervenute, con il nuovo secolo, nella struttura sostanziale della società politica. La quale, da omo-

genea qual'era — per il suffragio elettorale ristretto, come in Inghilterra e in Italia, ed in ogni caso per l'insufficiente grado di sviluppo politico delle classi popolari, praticamente ai margini della classe politica, come ad esempio in Francia — si è venuta progressivamente allargando, fino alla trasformazione del regime, inizialmente oligarchico, in regime democratico. I più profondi antagonismi di classe, un tempo relegati nella società civile, si trasferiscono in tal modo, con tutto il loro peso, nell'ambito della società politica, sia pure attraverso la mediazione dei partiti, ormai, per ciò stesso, fortemente differenziatisi, fattisi portatori di interessi, programmi e ideologie nettamente contrapposti ».

Il dibattito dottrinale sui partiti politici iniziò con la Costituzione stessa, ritrasferendo in sede di esegesi dell'art. 49 le polemiche assembleari che avevano accompagnato la formulazione della norma. Sicché da taluni si suggerì una interpretazione prudente e restrittiva, da altri una interpretazione più o meno contenutistica, ma non tutte e sempre riguardose della circostanza che i partiti politici, al di là della lettera normativa e persino della logica del sistema, sono « formazioni sociali » dotate di forza propria, che sul piano più propriamente giuridico ripropongono in termini non più soltanto teoretici e dottrinari, ma di operante realtà, la tematica della pluralità degli ordinamenti e dei reciproci rapporti.

Soltanto la dottrina più accorta e matura, partendo dalla constatazione che i partiti sono, nella Carta costituzionale, regolati nella loro configurazione soggettiva e nei loro estremi oggettivi, quali associazioni attive nell'ordine politico, ha tratto il convincimento che ciò rappresenti la risultante di un procedimento di coordinazione e di qualificazione dei partiti nell'intero sistema giuridico. Insegna pertanto, ancora, il SICA:

« partiti (e sindacati) sono, prima che associazioni rilevanti ed attive, organizzazioni, istituzioni e pertanto ordinamenti particolari e indipendenti ».

Le conclusioni dottrinali più recenti, insieme a non poche di quelle pubblicistiche stimolate anni addietro dalle polemiche in favore o contro la cosiddetta partitocrazia (che prima ancora il CROCE aveva, anzi, definito « partitomania ») sembrano intuire nitidamente tale realtà. Non tanto quando postulano un intervento legislativo per l'attuazione della norma costituzionale in materia

di partiti politici, quanto là dove mettono i propri strumenti analitici al servizio della effettiva precisazione della rilevanza soggettiva e attiva ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Tale prevalente atteggiamento della dottrina può, certamente, anche muovere da un implicito giudizio di inadeguatezza dell'ordinamento statale nei confronti dei partiti, giudizio che, tuttavia, va verificato non soltanto sull'atteggiamento dei partiti nei confronti dell'ordinamento statale, ma anche sull'effettivo svolgersi di rapporti giuridici tra i partiti e i « cittadini », la cui valorizzazione individuale e collettiva è, in definitiva, la ragione di essere della rilevanza costituzionale delle « formazioni sociali ». Ma i risultati intellettuali cui pervenga lungo tale itinerario hanno validità indipendente da quella premessa, nell'accertamento dell'effettivo *jus quo utimur*. In ogni caso, proprio una tale verifica rende oltre che utile, *necessario,* il ricorso ad atteggiamenti mentali e strumenti di ricerca diversi da quelli della mera organizzazione concettuale ed esegetica del puro sistema delle norme statali: un campo quest'ultimo, dove la dottrina giuridica sui partiti politici ha, del resto, raggiunto, come si è accennato, risultati di rilievo e, probabilmente, definitivi.

Quello dei partiti è un fenomeno della realtà sociale, ora emerso anche al livello del sistema giuridico. Anche per ciò il distacco dalla esegetica e dalla dommatica pura comporta — e nello studio dei partiti politici in misura naturalmente maggiore — il pericolo di suggestioni non tanto extragiuridiche, quanto in genere extrascientifiche. Ma occorre qui richiamare il presupposto, esattamente a suo tempo sottolineato, fra gli altri, dallo JAEGER, che studiare un comando giuridico significa non soltanto intendere: *a*) chi abbia pronunciato il comando, *b*) in qual modo lo abbia pronunciato, *c*) nei confronti di quali destinatari: ma anche *d*) con quali ripercussioni rispetto alla situazione di costoro o di altri, nonché *e*) con quali probabilità che il comando sia osservato dal momento che:

> « la condotta degli uomini è sì regolata dai comandi giuridici, ma non soltanto da questi, e vi sono casi in cui altri stimoli, dai più elevati ai più volgari, operano con maggiore o minore successo in senso contrario. Né il giurista può ignorarlo ».

Per una esatta riflessione del fenomeno giuridico occorre, insomma, rivolgersi, oltre che alla norma, e più in generale ai comandi del diritto ancorché considerati in sistema, all'oggetto di questi

comandi, alle situazioni che formano l'oggetto della disciplina giuridica, in una parola ai « casi » disciplinati giuridicamente o comunque suscettibili di una disciplina propria e distinta, alla materia stessa che condiziona la « vigenza » sociale del diritto.

Certo, si ripete, esiste, per lo studio dei partiti politici, il rischio che le suggestioni metagiuridiche o metascientifiche cui sopra si è accennato, influenzino anche la individuazione di somiglianze e dissimiglianze tra i « casi ». È, tuttavia, questo un rischio da correre: anche perché, in termini generali, proprio dallo studio delle categorie di « casi » (che formano, hanno formato o possono formare oggetto di disciplina differenziata) può scaturire una fruttuosa critica — più tecnica che politica — degli istituti vigenti, allorché si sostenga che sono stati sottoposti a disciplina comune casi distinti o viceversa.

Per i partiti politici, poi, la circostanza che la dottrina giuspubblicistica sia pressoché unanimemente (seppure poi con scarse o divergenti precisazioni di indirizzo) pervenuta alla *richiesta di intervento legislativo,* mentre la dottrina privatistica, nei cui schemi rientra in larga misura il regime attuale dei partiti indica autorevolmente la *sufficienza, oltre che l'opportunità in via di* « *principio* », *di tale regime,* suggerisce l'ipotesi che il problema consista tutto — almeno in linea teorica — nella valutazione del sistema di interessi preso in considerazione dall'ordinamento statuale per regolare le associazioni private (nel cui regime rientrano oggi, secondo quanto si preciserà in seguito, i partiti politici) rispetto al sistema d'interessi che ha effettiva preminenza nell'istituto partitico. Ciò nel presupposto che l'adozione di una data disciplina giuridica per un caso importa l'attribuzione di una situazione di prevalenza ad un interesse — o, più spesso, ad un sistema di interessi, rispetto ad altri sistemi di interessi appartenenti allo stesso soggetto o, più frequentemente, a soggetti diversi. Orbene se un nuovo caso viene sottoposto ad una disciplina già in vigore, può accadere di riscontrare, per i casi già regolati e per il nuovo, conseguenze analoghe, ossia prevalenza e subordinazione di interessi della stessa natura; ma può anche accadere di dover registrare conseguenze diverse o antitetiche, direttamente o indirettamente indotte. D'altra parte, nello studio giuridico dei partiti che, nella fattispecie sono — occorre non dimenticarlo — *politici,* vale l'osservazione dello JAEGER che:

> « anche una critica d'ordine politico, specie se dichiaratamente tale, può costituire un sussidio per lo studio diretto *a parte obiecti,* nel senso che può contribuire a porre in

> evidenza i caratteri di certi tipi di casi che il diritto vigente ha disciplinato congiuntamente ad altri intrinsecamente diversi e che sarebbero suscettibili ed eventualmente meritevoli di una disciplina propria e distinta ».

Le considerazioni che precedono valgono, più che per una introduzione, per una prima e non secondaria annotazione in margine all'esame di statuti, normazioni e giurisprudenza in tema di partiti politici cui potranno offrire spunti le successive sezioni del presente volume. Sembra, infatti, ad esempio, che l'analisi della giurisprudenza — intesa nel suo significato ristretto e ormai corrente di produzione del giudice — costituisca la via più ovvia per accostare il giurista allo studio comparativo dei casi, proposto come strumento di avanzamento delle conoscenze giuridiche sul fenomeno partitico. Ed è altresì, l'approccio giurisprudenziale, una sorta di garanzia affinché sia ben precisato che nel concetto di « caso » regolato o regolabile giuridicamente rientra anche, come si è autorevolmente affermato, il « comando », in quanto il diritto ne regoli i presupposti e gli elementi e gli attribuisca o gli neghi, a seconda della presenza o della mancanza di certi requisiti, efficacia e garanzia di probabile osservanza nell'ambito dell'ordinamento. Analoghe considerazioni valgono per gli statuti ed altre regolamentazioni interne, nonché se fosse — come allo stato non è — estesamente documentabile per la « giurisprudenza » probivirale o comunque interna.

Documentazioni come quella qui raccolta consentono, dunque, di riproporre, per lo studio di un istituto centrale e problematico del diritto interno, il metodo comparativo nella sua non arbitraria significazione di « comparazione interna », consistente nel raffronto, essenzialmente attraverso lo studio dei casi, ma anche, necessariamente, fra norme, che, in diversi rami del diritto interno, disciplinano la medesima fattispecie giuridica. Senza poi contare che, per quanto riguarda i partiti politici, sembra assumere un preciso significato la comparazione fra i loro stessi statuti e le regolamentazioni che ne discendono, posto che, come si è accennato, e verrà precisato in seguito, è dato ritenere che i partiti medesimi costituiscano e conchiudano in sé ben determinati ordinamenti giuridici. Nel quadro, comunque, della comparazione attraverso lo studio dei casi, giurisprudenza e scienza giuridica, lungi dell'elidersi o dal contrastare, trovano esatta collocazione come elementi di completamento ed arricchimento nello studio delle fonti normative, sia di un determinato ordinamento (comparazione interna) sia nel raffronto-rapporto fra ordinamenti diversi.

Ed infatti, per quanto riguarda la giurisprudenza, occorre rammentare che la vita del diritto è fatta di particolari che si generalizzano attraverso una propria tecnica, sicché lo studio dei « casi » e della tecnica mercé la quale sono formulati e risolti, è, in realtà, lo studio della essenza e delle forme proprie del diritto. Per quanto, poi, ha tratto all'argomento specifico di queste note, occorre altresì ricordare, ricollegandosi a quanto sopra accennato in ordine alla dinamica degli interessi o dei gruppi d'interessi nelle fattispecie normative, che nel nostro ordinamento l'operato del giudice si qualifica, appunto, come « giurisprudenza d'interessi » ossia come valutazione evolutiva degli interessi operanti in ogni fattispecie. La volontà legislativa, assoluta nelle codificazioni, si relativizza nella pratica, sicché alla giurisprudenza, che nel lungo periodo tende a consolidarsi, e dovrebbe riflettere la conformità del volere del giudice a quello del legislatore, *spetta in definitiva il compito, attraverso la comparazione e il ripetersi dei casi, di assicurare il passaggio da una ad altra volontà.* Questo procedimento, al quale non è certamente estranea la cultura del giudice — nel che risiede l'intimo collegamento tra giurisprudenza e scienza giuridica — si svolge nell'ordinamento italiano, come normalmente in quelli a diritto codificato, per il fatto che i supremi organi giudiziari non sono vincolati dai precedenti, così come le corti inferiori non hanno obbligo di uniformarsi ai supremi giudizi. Per intendere anche la ragione sostanziale, al di là di quelle metodiche, del proposto richiamo delle giurisprudenze (di corti statali o di organi della « giustizia » interna ai partiti) per lo studio giuridico dei partiti politici occorre muovere dall'idea generale che lo *jus conditum,* in principio, assoluto e intangibile, sente la necessità di una giurisprudenza. Di una attività a carattere organico, cioè, che valga a seguire lo svolgimento costante dei fatti attraverso una interpretazione evolutiva che, staccando il testo dalla intenzione del legislatore, indichi quantomeno ad esso la necessità (o non) di quei mutamenti che, suggeriti vuoi dalla dottrina vuoi dalla pratica, si presentano inattuabili senza nuove formule normative e la cui mancanza può, nel frattempo, impedire di pronunciarsi secondo il diffuso senso di giustizia, che, del resto, viene anche esso segnalato al legislatore. Si rilegga, al riguardo, la pagina dell'intepretazione evolutiva dettata nei suoi *Frammenti di un dizionario giuridico* dal principe stesso dei dommatici italiani, SANTI ROMANO.

Si è detto sopra che lo studio dei casi e delle tecniche di indagine ad essi relative, costituisce l'analisi della essenza e delle forme fondamentali del diritto. Ed in realtà, come è stato ribadito

dal POUND, al momento applicativo del diritto precedono quello del rinvenimento o accertamento della norma da applicare e quello della interpretazione della norma così individuata. È del tutto evidente che non per ogni caso esiste una previsione normativa: ritenere che ciò sia, significa avallare una logica deduttiva e sillogistica, rivelatrice di una concezione primitiva del diritto e di una visione assolutamente rigida di esso. Ma se applicare vuol dire rinvenire la norma onde interpretarla (ossia giustificare la scelta della norma da applicare), il momento interpretativo sconfina nel momento produttivo del diritto, giacché, in assenza di interpretazione normativa autentica, il giudice può chiamare la norma a dire ciò che in realtà essa probabilmente non ha inteso dire.

In sostanza, la filosofia del diritto ha individuato un aspetto di quella che i costituzionalisti chiamano *coordinazione tra i poteri* e che essa, forse più esattamente, qualifica già come *convergenza*: nella specie, convergenza fra funzione giurisdizionale e funzione legislativa.

Si rileva, quindi, per altra via l'utilità e la necessità di uno studio giurisprudenziale dei « casi »: quando il giudice, cioè, applichi a fattispecie nuove una norma esistente e ciò faccia in ossequio ad una logica giuridica intesa solo tecnicamente, ovvero, al contrario, azionando il potere, che egli in fatto può esercitare, di dare forza giuridica alle sue idee puramente morali, allora certamente l'intervento del legislatore si ravvisa come necessario correttivo alla attività del giudice, reintegrando, per così dire, la funzione legislativa nella sua collocazione istituzionale. Lo storico ALDO GAROSCI, nella sua introduzione ad un libro famoso, *Processo alla giustizia* di ACHILLE BATTAGLIA, ha scolpito plasticamente questa necessaria dialettica del diritto:

> « chi segua la descrizione, di grande importanza teorica, che BATTAGLIA ci dà della dialettica che s'instaura fra la legge e la sentenza, chi sappia intendere la finezza con cui egli fa percepire lo sforzo dei due poteri per dominarsi a vicenda (il potere legislativo che cerca d'impedire al giudice il rifiuto della sua legge, arrivando quasi, attraverso l'interpretazione autentica, a trasformarlo in sentenza; e il giudice arrivando, a forza d'ingegno e di sofisma, a trasformare la sentenza in legge), capisce di trovarsi di fronte a qualcuno per cui le categorie giuridiche non sono vane parole, ma concetti di enorme conseguenza, per intendere e mutare il reale ».

Per quanto poi riguarda la scienza o dottrina giuridica, non occorre, qui, ad evitare inutili ridondanze, dilungarsi nel ricordare che essa ha reso storici servigi al vivere civile quando i *responsa prudentium* crearono la grande giurisprudenza classica e portarono anzi alla formazione di un diritto della giurisprudenza e quando, in epoche successive, ha consentito a giudici e legislatori di inserirsi nella dinamica della vita. Insomma la scienza giuridica ha svolto storicamente la vera funzione che è sua quando, distaccandosi dalla « intangibilità » dei testi senza disconoscere il valore normativo, trasse da essi quanto utilizzabile ai fini della regolazione dei rapporti nuovi: *a*) comparando ciò che è con ciò che deve o può essere e legando la propria attività a quella del magistrato; *b*) mostrando come i « casi », particolarità della pratica, potessero essere ricondotti alla generalità di principî comuni, ma anche come da questi potessero derivarne altri. Giacché la dottrina deve, come in passato, porsi in posizione critica di fronte alla legislazione e vedere la soluzione dei suoi problemi di vita concreta, non in astratte formule legislative, ma nella comparazione pratica fra le norme, oltre che con le dottrine costruite sulla storia degli istituti. Si tratta, come ben si vede, di valorizzare lo strumento della « comparazione interna », ossia, in ultima analisi e senza smentire quanto sopra si è detto, della comparazione tra ciò che viene imposto come « dover essere » e ciò che viene sentito come « essere ».

Sono, dunque, le ragioni che emergono più o meno distintamente da quanto fin qui si è detto — ragioni teoriche e pratiche, di sostanza e di metodo — che spingono ad individuare, per il proposto oggetto di studio, ma in una generale prospettiva sistematica sul diritto costituzionale, possibilità di concreto avanzamento, sul piano formale non meno che pratico, nell'analisi comparativa dei casi giurisprudenziali. Trattasi, del resto, di una strada che i cultori del diritto privato e di alcuni rami del diritto pubblico hanno percorso e percorrono con utile consuetudine e può ben aprirsi — per le ragioni indicate all'inizio di queste note — anche al diritto costituzionale.

Non è qui il caso di discutere e valutare la possibilità, anni fa autorevolmente prospettata, di inquadrare direttamente il regime dei partiti politici nello schema procedurale già esistente o, più probabilmente, in altro, innovato e allargato, di giustizia costituzionale, facente capo alla Corte Costituzionale. Semmai la valutazione, qui preclusa, della convenienza o inconvenienza di simili soluzioni potrà scaturire più nitida e immediata, proprio dalla pro-

posta comparazione dei casi, così come sono stati valutati e collocati dal giudice ordinario.

Uno schema di sistematica giurisprudenziale, che valga a confermare la validità dell'affidamento fatto al giudice per la definizione giuridica dei « casi », non già in guisa astratta e statica, ma con consapevole apprezzamento della sottintesa realtà sociale e, quindi, in maniera utile per una produttiva comparazione, è da delineare per i partiti politici, venuti ad impegnare nel nostro ordinamento, secondo quanto sopra accennato, ed almeno per quanto riguarda la loro realtà ed operatività interna al livello dei soggetti privati, fattispecie generali tuttora assolutamente valide (tanto da essere riconfermate o ricostruite nelle nostre codificazioni senza che vi fosse o vi potesse essere la previsione storica della funzione politica, sociale e — salvo le necessarie precisazioni — costituzionale che i partiti hanno oggi assunto).

Dopo qualche iniziale incertezza, dovuta probabilmente alle difficoltà del trapasso dal vecchio al nuovo regime costituzionale, la giurisprudenza, dopo il 1948, si è costantemente pronunciata per la attribuzione ai partiti, allo stato attuale della legislazione, della configurazione giuridica di « associazioni di fatto ». Da questa configurazione sono discese interessanti determinazioni, alcune delle quali hanno condotto il giudice ad apprezzare da vicino la « socialità » dei partiti, sul piano operativo interno ed esterno come su quello più propriamente strutturale. Così è stato affermato che è da escludere l'illecità penale delle offese arrecate alla reputazione di un socio da parte di altri soci, nell'ambito del partito, in relazione immediata o mediata all'esercizio dei poteri disciplinari *previsti dall'ordinamento* del partito, trattandosi dell'esercizio di un diritto: sempreché, naturalmente, non si formulino espressioni offensive non necessarie al contenuto e alla portata dell'atto o del provvedimento emesso dai competenti organi del partito. Ancora è stato giudicato, con significativo ondeggiamento, da un lato che le federazioni, i nuclei, le sezioni e i gruppi di partiti sono loro organi, ai quali le direzioni riconoscono autonomia amministrativa, ma non la proprietà dei beni, anche se costituiti soltanto dai contributi degli associati; dall'altro che la sezione locale ha natura di associazione di fatto, con conseguente sua responsabilità autonoma per le assunte obbligazioni, dovendosi peraltro intendere coobbligate anche la direzione centrale del partito per gli impegni che la sezione locale abbia assunto per una finalità comune ad essa ed alla associazione nazionale.

Per quanto poi concerne un aspetto che può senz'altro considerarsi centrale, quello della rappresentanza processuale del partito, accanto alla affermazione ritenuta di generale applicazione, ma che può valutarsi soltanto come generica, per cui la sezione del partito è rappresentata dal suo segretario, in presenza dello statuto di un determinato partito che ignora la figura del segretario politico di sezione e la cui direzione è affidata ad un « comitato direttivo », si è in una circostanza affermato che quest'ultimo è l'organo che rappresenta la sezione e, in altra circostanza, che la sezione di quel partito è rappresentata in giudizio dal segretario nazionale.

Rinviando all'apposita sezione del presente volume più specifici sviluppi, va qui anticipato come la giurisprudenza più acuta e coerente, muovendo dalla constatazione che il partito politico è, allo stato attuale, un'associazione di fatto, abbia derivato come inevitabile postulato, il valore primario dell'ordinamento giuridico dei partiti, profilando altresì il problema dei limiti ad essi imposti dall'ordinamento statale e la cui violazione dovrebbe coinvolgere la qualifica di illegittimità delle norme statutarie. Come è stato esattamente notato, le regole di organizzazione, di struttura, di gerarchia che il partito si dà e che tutti gli iscritti accettano nel momento in cui lo costituiscono o vi aderiscono, sono le sole a cui fare ricorso per la risoluzione dei problemi, di cui sopra si è data una rapida esemplificazione. Esistono indubbiamente — e questa constatazione è anche merito della casistica giurisprudenziale — talune costanti statutarie nei partiti; ma queste costanti costituiscono allo stato delle cose soltanto elementi di conoscenza del fatto « partito » o, se si voglia, necessarie premesse ad ogni sua eventuale regolamentazione giuridica. Ma qui preme rilevare proprio lo sforzo inespresso, ma costante, del giudice che tenta di rinvenire una disciplina interna del partito a carattere generale, per la sentita esigenza di far corrispondere ad una realtà sociale unitaria ed organica una condizione ed un rilievo formale altrettanto unitari ed organici.

Per quanto riguarda la funzione politica del partito, la giurisprudenza l'ha indicata, significativamente echeggiando la norma costituzionale, nella trasformazione della massa indifferenziata del popolo in organismo capace di volontà consapevole, per dare, con metodo democratico, precisi indirizzi all'attività dello Stato.

Il « metodo democratico » ha costituito motivo di notevole dibattito giurisprudenziale, talché, mentre si è riconfermato, con ampiezza di riferimenti al diritto positivo, il limite della democrazia nella istituzionalità esterna del partito, per quanto concerne vice-

versa la democrazia interna, si è affermata l'impossibilità, non soltanto per mancanza attuale di strumenti, ma anche in linea di principio, di diretti controlli esterni sul partito, in via amministrativa o giudiziale. Sicché il rispetto del principio democratico di organizzazione dev'essere affidato — presumibilmente secondo regole precisate e da precisare sul piano statutario — agli organi interni del partito.

Come è noto, un problema che ha investito ed investe tuttora la problematica del diritto costituzionale nell'era contemporanea è quello della sopravvivenza effettiva del divieto di mandato imperativo per i rappresentanti parlamentari, espresso nella nostra Costituzione dall'art. 67, sovente giudicato prodotto di automatica sedimentazione storica e priva, per contro, di effettiva validità. È ovvio che questo problema si inquadra in quello più vasto della posizione e funzione costituzionale dei partiti politici, nelle loro strumentazioni e articolazioni, giuridiche o meramente sociologico-esistenziali esse siano. In particolare esso investe la posizione dei gruppi parlamentari, talora emergente anche in sede giurisprudenziale.

È stato in proposito affermato che i gruppi parlamentari sono organi interni delle Camere, sforniti di personalità giuridica, istituiti con lo scopo di rendere più funzionale l'attività delle Camere e di consentire ai partiti politici di essere tutti proporzionalmente rappresentati nelle commissioni legislative. Pertanto i gruppi parlamentari, difettando di legittimazione passiva, non possono dar vita a rapporti giuridici né di diritto pubblico né di diritto privato, svolgendo solo attività politica. Il gruppo parlamentare non può essere considerato alla stregua delle associazioni non riconosciute, in quanto la disciplina dettata dal codice civile opera soltanto se l'associazione di persona *non rientri in alcuna delle tipiche forme ipotizzate nel diritto pubblico o privato,* mentre i gruppi hanno la natura di organi interni delle Camere e sono, quindi, organi dello Stato.

Una diversa giurisprudenza, pur confermando ai gruppi parlamentari il carattere di organi interni dello Stato, sia sotto l'aspetto strutturale, in quanto sono parte organica di ciascuna di esse, sia sotto l'aspetto funzionale, perché, attraverso l'attività concorrente dei gruppi, ciascuna Camera assolve alle sue funzioni istituzionali, ha tuttavia affermato che la autonomia organizzativa e quella patrimoniale e contabile concorrono a conferire ai gruppi parlamentari anche il carattere di pluralità di soggetti — gli aderenti — legati fra loro da una comunanza di interessi e di finalità politiche, con

una stabile organizzazione interna e con un fondo comune, onde essi si configurano come associazioni di fatto non riconosciute.

Siamo però giunti,in questo modo, al delicatissimo punto di confluenza fra il diritto dei partiti e il diritto parlamentare generale, che considera il tema dei gruppi sotto una diversa e particolarissima ottica, che è quella degli organi interni delle Camere. Per il quale profilo non si può che far qui rinvio alla letteratura specializzata indicata nella VI sezione di questo volume.

G. N.

II - SUL DIRITTO DEI PARTITI

Il presupposto primo per uno studio del ruolo delle istituzioni partitarie nel sistema politico e statale italiano sarebbe in una teoria giuridica del partito politico, che fosse guida a sicuramente identificare quali dei suoi congegni interni spiegano una efficace azione sul funzionamento dei meccanismi istituzionali, e in quale misura, di contro, l'ordinamento costituzionale (dalle leggi elettorali all'intero complesso del diritto parlamentare scritto e consuetudinario, per tacere dell'organizzazione governativa) retroagisca sulla cangiante e sfuggente configurazione istituzionale del partito. Il primo, rapido e non frequentemente imitato tentativo del genere, fatto all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione italiana dall'Elia (*I partiti italiani visti attraverso i loro statuti*: cfr. per questo e altri studî l'apposita sezione dell'Appendice bibliografica) segnalava l'importanza, nel primo senso, delle norme sulla disciplina interna di partito e sulle designazioni a cariche pubbliche. Il secondo profilo, dopo la letteratura che discende dal Duverger, è più noto: ma basti qui ricordare la giurisprudenza parlamentare in tema di accettazione delle dimissioni occasionate da uscita o radiazioni dal partito, e il *cursus honorum* definito con regole consuetudinarie, ma spesso assai rigide, a livello di gruppi per la designazione dei proprî membri a determinati ruoli parlamentari o governativi.

L'altro presupposto di una corretta impostazione del problema è nella precisa conoscenza della storia statutaria dei partiti italiani. Il « progettismo » astratto che ha eccitato le fantasie nel corso del dibattito sugli apparati nasce da inconsapevolezza storica di quelle battaglie per la « democrazia interna » che sono state impegnate, e più di una volta anche vinte, nel secondo dopoguerra, per ristabilire i probiviri e per sottrarre le misure disciplinari agli organi politici. È necessario portarsi su questo terreno di esperienze: dove non s'incontrano solo modelli e soluzioni tecniche di cui tener conto, ma decisive lezioni storico-politiche da assimilare.

Nel 1945, Nenni parlava dei partiti come « la democrazia che si organizza », colmando il vuoto dell'astratto costituzionalismo li-

berale: eppure proprio nei grandi partiti si rivela più acuta la difficoltà delle classi dirigenti democratiche nel dopoguerra a fondare e vivere una salda legalità di partito. Le obiezioni scettiche al riguardo sembrano poco concludenti: anche a tenersi al solo punto di vista dell'efficienza, e non ancora della libertà, la potenza di un partito è ben legata al suo patrimonio di costume giuridico, al radicarsi, cioè, nella pratica collettiva, della metodologia della sua azione politica. Furono di moda, negli anni Cinquanta, stucchevoli variazioni sul tema gramsciano del partito, protagonista di storia e « moderno Principe »: ma non si dà autentica volontà di politica senza incisività giuridica; e alla fondazione ideale dello Stato moderno sono pur necessari e Machiavelli e Bodin...

A rileggere quali fonti di storia contemporanea le raccolte di statuti curate da Negri e D'Antonio, da Bassani, Italia e Traverso e in questa sezione ci si può fare un quadro, parziale, ma assai più illuminante che non si immagini, della vita interna dei nostri partiti; deducendone altresì elementi che valgono a precisarne la fisionomia ideologica concreta (si pensi al principio nonocratico che signoreggia lo statuto del M.S.I., o alla figura del « rivoluzionario di professione » in quello del PCI). Ma a riandare i testi del primo decennio, tornano alla mente le allibite espressioni dei giuristi della Rinascenza di fronte alla *feudistica farrago,* il caos della giurisprudenza feudale. Ci si avvede con meraviglia che gli statuti in questione sono redatti, si direbbe, ora da callidi giuristi, ma inesperti delle moderne dimensioni della « politica »: (sociologia, tecniche di organizzazione, pensiero e prassi costituzionali), ora da politici e organizzatori sprezzanti del diritto e della precisione tecnica del suo linguaggio: che è poi, in radice, chiara coscienza della situazione storica. Su un esile schema privatistico, ricalcato sul Codice civile, si vennero stratificando residui dell'eredità prefascista, essa stessa in parte già arcaica rispetto alle prime esperienze proporzionalistiche (non va dimenticato che i partiti sono, sotto un certo profilo, una creazione delle leggi elettorali). Su questo sfondo, risaltano poi, come incastonati, elementi moderni, e caratteristici, che riflettono le esperienze di quegli anni. Ma si trattò nella maggior parte dei casi (si conceda, qui, una certa generalizzazione) di modificazioni frammentarie, dettate da necessità più che sorrette da un pensiero organico: sottintendono nuove concezioni giuridiche, o piuttosto vi alludono, anziché svolgerle in un disegno compiuto. Allo stesso Candido il paese dei partiti si offriva, nel primo decennio post-bellico ed oltre, « più ricco di giusti che di giuristi ».

Considerando l'attuale crisi del diritto dei partiti, giova ricordare le parole di Leopoldo Piccardi sulle responsabilità dei giuristi italiani. Una delle ragioni delle insufficienze ordinative è anche, in effetti, nel venir meno del lavoro di riflessione da parte di coloro che saprebbero e potrebbero riconoscere le linee dominanti dei mutamenti in corso, sceverare quel che nella prassi merita di venire trasmesso e generalizzato, fissare i « casi » maggiormente significativi in un ordinato sistema di precedenti, estrarne i principî generali comuni. Con tanti prologhi in cielo sulle filosofie dell'esperienza giuridica, e sulla cosidetta « pluralità degli ordinamenti giuridici » (cioè, sulla vigenza sociale di un diritto non posto direttamente dallo Stato), la nostra cultura non possiede alcuna ricostruzione d'insieme del diritto dei partiti dovuta all'opera dei giuristi e fondata sugli strumenti concettuali della scienza giuridica: come fu invece fatto, ad esempio, dal Cesarini-Sforza per il « diritto sportivo » e da Calamandrei per le regole cavalleresche in quanto diritto della « comunità dei gentiluomini ». Proprio i giuristi che vivono la vita delle grandi organizzazioni politiche sembrano colpiti da una singolare scissione della personalità: pensiero giuridico e pensiero politico, anche quando moderni entrambi, non giungono a fondersi.

Una zona ricchissima di esperienze giuridiche vive così abbandonata alla labile fluidità della memoria collettiva (la *escoulourjante mémoire* di Beaumanoir: e il compito di raccogliere le regole più delicate e decisive, quelle che forma, ora per ora, la prassi e si conservano nella tradizione non scritta di un partito, richiama invero l'opera dei primi compilatori delle consuetudini feudali). Regole e principî direttivi vengono così di continuo smarriti, e faticosamente recuperati: e la vita giuridica dei partiti manca di organicità vera, è tutta un seguito di lacerazioni violente e neppure necessarie, là dove il plastico mutare di una *juris prudentia* accompagnerebbe naturalmente, senza rotture di continuità, l'evoluzione del costume politico.

L'opera di un pensiero giuridico attento, creativo è tanto più necessaria, in quanto da un lato una disciplina di legge non potrebbe andar oltre alcuni principî essenziali di ordine pubblico (ed oggi è ancora questione *du prémier pas qui coûte*), e da un altro lato gli statuti non possono codificare che una parte, né sempre la più ampia, del diritto vivo di un'associazione politica. Gli articoli dello statuto albertino, insegnava Santi Romano e si può ripetere qui, « somigliano a delle semplici intestazioni di libri, le cui pagine sono state lasciate bianche, e che vengono a poco a poco

riempite con i materiali che forniscono i nostri usi e costumi, le nostre incipienti tradizioni, in una parola l'evoluzione della nostra vita pubblica ». Solo dei giuristi potrebbero in effetti collegare in un discorso ragionato e coerente le regole che nella vita di partito corrispondono a quelle della cosiddetta « correttezza costituzionale » nel diritto pubblico, con altre che si possono ricavare dagli statuti e da altre regolamentazioni interne, dai precedenti, dalla comparazione, dalle stesse leggi dello Stato (e gli studi del Rescigno e del Galgano mostrano quali inattesi orizzonti possa offrire lo studio della giurisprudenza civile in tema di partiti). Si verrebbero per questa via formando quegli schemi concettuali di inquadramento della materia, che rappresentano l'indispensabile premessa a che il giurista possa fornire l'autentico suo contributo nel trapasso dalle istanze generiche della « democrazia interna », dell'organizzazione, della disciplina alla istituzionalità politica concreta. Ogni « scienza » del diritto è, nell'atto stesso, volontà e instaurazione (non solo ideale) di ordine: lo studio attento del diritto dei partiti politici porrebbe anche le premesse intellettuali della sua riforma, che anticipa e in certo modo prefigura.

L'elaborazione, su materiale di esperienza, di un « diritto comune » dei partiti in democrazia potrebbe andar soggetta a più di una obiezione preliminare. Di quelle di ordine politico va contestato con fermezza il carattere cinico o scettico (*Quid mores sine legibus ?*). Si tratta di garantire equilibri politici reali, non di creare nel vuoto; le minoranze sono forze in lotta per affermare la legalità, che nell'opera dei giuristi debbono poter trovare una teoria, delle armi critiche, una « giurisprudenza » alla quale attingere. Non è questione di simpatia per i deboli, ma del principio fondamentale che, dagli apici dello Stato rappresentativo, si riverbera nella vita di tutte le associazioni democratiche: la collaborazione delle minoranze alla decisione sulle direttive dell'azione comune, la formazione dialettica della « verità » politica. Come in ogni costruzione giuridica, anche nella teoria del diritto dei partiti è insito un elemento di ideologia; solo che si tratterà di un « punto di vista » oggettivo, quello della Costituzione, della volontà nazionale, e non di uno soggettivistico e astrattamente razionalistico.

Le altre obiezioni sono di ordine scientifico, e non tutte si possono considerare già implicitamente risolte nell'antico dibattito sull'idea di una teoria costituzionale da costruire sopra i singoli ordinamenti positivi, quale « diritto pubblico generale » dello Stato moderno. Nei limiti in cui si possa parlare di una comune civiltà politica, venuta formandosi nel secondo dopoguerra italiano, l'affi-

nità tra gli ordinamenti dei diversi partiti (che in caso diverso non sarebbe dato studiare se non isolatamente, ciascuno secondo lo spirito politico suo proprio) è sicuramente più stretta di quel che la lettura degli statuti parrebbe suggerire. Quelle che qua sono regole formali e codificate, vigono altrove come norme non scritte del costume politico; le vicende statutarie salienti degli uni hanno indirette ripercussioni nella vita interna degli altri, dove valgono come precedenti; anche la formazione più autoritaria finirà per tributare, nella facciata democratica, l'*hommage du vice à la vertu.* Restano, senza dubbio, elementi irriducibili, piani di divergenze: qui l'interprete potrà solo segnalare le deviazioni dalla normalità come un problema per i politici, o un compito dell'ulteriore ricerca. Ma la pratica corrente indica essa stessa la linea di una ricostruzione unitaria, quando, ad esempio, in difetto di una specifica disciplina della procedura consiliare o congressuale, fa rinvio, in quanto applicabili, ai regolamenti delle due Camere (più comunemente a quello del Senato). Non fosse che per ragioni tecniche, si dovrà pur sempre procedere poggiando sul diritto comune e sui principî generali del nostro diritto pubblico, istituendo un raccordo logico che non mancherebbe di spiegare una positiva influenza dal punto di vista democratico.

Non si tratta, del resto, di creare alcunché di nuovo: ma di continuare con maggiore organicità il lavorio interpretativo che già si svolge nei partiti, ascoltando (come ammoniva Vivante) « la voce del diritto, che vien su dalle cose ». Ogni giorno, nelle polemiche delle correnti, si possono raccogliere analogie illuminanti con il diritto costituzionale, penale, commerciale persino, o se ne vede riproporre inconsapevolmente la problematica viva. Le riviste di cultura specializzate dovrebbero fermare la loro attenzione su queste vicende, fissandone gli insegnamenti di valore generale. Compiendo poi, rispetto a questo, un lavoro di secondo grado, i giuristi non farebbero che ripercorrere il cammino creativo di tutte le grandi elaborazioni moderne del diritto comune. Fissare i punti-cardine di un diritto dei grandi centri di azione politica collettiva — e non solo dei partiti, ma della costellazione di associazioni politiche, « partiti » sotto un certo aspetto esse stesse, che fan loro corona — significherebbe arrecare un contributo sostanziale al consolidamento del costume democratico.

Mentre si discute tra i giuristi della questione pregiudiziale la pratica, per le sue vie, già ha mosso impetuosi passi in avanti. Non a caso abbiamo parlato sopra di « funzione esecutiva ». La verità è che il partito politico, tanto più limpidamente quanto più

rilevanti ne risultano i progressi sulla via di un'intima compenetrazione con il nostro sistema costituzionale, viene rappresentato e vissuto nella coscienza collettiva come un piccolo Stato, con analoghi problemi vivi di garanzie dei diritti individuali, di articolazione delle funzioni, di primato della legalità obiettiva sull'arbitraria « ragion di fazione ». A misura che il partito si arroga l'esercizio di prerogative proprie della sovranità, gli uomini chiedono ad esso di accettarne le responsabilità indivisibili, e ne ottengono in qualche modo (in via di « equità » per ora, se non di certa legge) giustizia. A misura che le strutture dei partiti si fanno più complesse, e la mente sintetica di un uomo o di un gruppo di uomini si palesa inadeguata a reggerne l'intera vita, l'esigenza di una regola obiettiva per l'azione di grandi masse umane non trova altro appropriato paradigma istituzionale se non nello Stato moderno.

Accade così che si senta invocare il principio, non scritto in alcuno statuto, della « sovranità » dei congressi (a parlar propriamente; competenza della competenza, se non si inclini ad una inaccettabile configurazione come ordinamento originario, indifferente a quello generale dello Stato); si definisce una certa qual forma di « divisione dei poteri », nel fissare una precisa ripartizione di competenze tra gli organi deliberativi ed esecutivi, e nell'attribuire in ogni caso ad una terza e distinta serie di organi le misure disciplinari e i controlli statutarî: tende insomma, faticosamente, a precisarsi uno statuto della burocrazia interna, che ne assicuri il lealismo verso il partito nel suo complesso, anziché verso la sola maggioranza. Si potrebbe seguitare, analizzando regole più delicate e minute, e all'apparenza meramente tecniche, dove tuttavia la tendenza immanente alla « costituzionalizzazione » della vita dei partiti emerge con tutta evidenza. Essa culmina nella richiesta di statuti « rigidi », irevocabili e immodificabili cioè a semplice maggioranza (più ancora che contro riforme non largamente condivise, ciò garantisce contro abusi che abbiano per sé la certezza della successiva sanatoria da parte di una maggioranza politica. Si intende, che il naturale corollario di uno statuto siffatto è allora in una Corte statutaria. Si reclama la sottrazione di prerogative come quella di convocare i congressi e i comitati centrali agli immediati organi politici, per deferirle a presidenze che, per autorità morale o per modo di elezione, appaiano più svincolate dal gioco delle correnti. A chi sprezza simili « particolari », andrebbe pur ricordato che metà della storia del costituzionalismo moderno, in Inghilterra come in Francia, si aggira attorno al diritto di autoconvocazione delle assemblee rappresentative di fronte agli organi del potere statale. E

più d'una volta, al giurista che studi con animo non frigido il diritto dei partiti, parrà quasi di ripercorrere la via genetica del diritto dello Stato moderno, e d'intendere più limpidamente, per strette e suasive analogie, molti dei suoi principî e istituti. Come insensibilmente, la materia gli si verrà ordinando e modellando tra le mani su schemi di diritto costituzionale.

Vi è un vasto terreno che va dissodato, se si vuole dar mano a irrobustire, non solo tecnicamente, l'organismo politico dei nostri partiti, a farli più democratici e insieme più efficienti. Resta da sceverare, attraverso lo studio comparato degli statuti, e molto più della prassi viva (ma qui la raccolta di quanto più o meno, nello studio di un istituto del diritto positivo, corrisponda alla « giurisprudenza », si presenta ben diversamente ardua), ciò che ha vero e proprio valore giuridico dal confuso ammasso dell'ideologia, un tecnicismo razionale da stratificazioni normative incongruenti. Usando di una figura familiare ai giuristi, diremo che il diritto dei partiti attende ancora il suo Domat e il suo Pothier: e, aggiungeremo, il Domat del « Droit public », non solo quello delle «Loix civiles ». Né ci si potrà appagare della distinzione intellettualistica (e metodologicamente, malgrado qualche apparenza in contrario, non corretta) tra un « piano » del diritto « originario » di essi partiti. La *juris prudentia,* come il giurista romano dice del diritto, *semper in infinitum decurrit*: è volontà e coscienza di situazioni storiche in processo, mobile punto di equilibrio tra la piena aderenza al dato reale e l'apertura problematica al futuro. Non la morta adiacenza, ma l'intima progressiva compenetrazione dei due piani del discorso giuridico sarà qui il suo fine: non per ridurre artificialmente l'uno all'altro, ma per ricondurre via via il diritto dei partiti in un ampliato alveo costituzionale. La scissione tra lo spirito della Costituzione e le tendenze oligarchiche che vènano gli statuti non sarà, in altre parole, il dato di partenza rigido, la pregiudiziale insuperabile di una teoria giuridica dei partiti politici: ma piuttosto il suo problema, e insieme il suo compito infinito. Quanti passi si faranno sulla via di questa risoluzione e riconciliazione, di tanto ci si sarà anche avvicinati alla riforma.

Intorno a questa sarà da tenere, su altra base di osservazioni concrete, più lungo discorso. Qui intanto, sono da segnare tre punti di speciale interesse per i partiti italiani.

Il primo è il criterio della rappresentanza congressuale, sotto il profilo di prevenire inflazioni nel tesseramento, e di rispecchiare con maggiore aderenza il reale equilibrio interno di una formazione politica. Indicazioni utili vengono a questo proposito da tutto un

gruppo di nuovi statuti: e si potrebbe ulteriormente affinarle, adottando per ogni federazione provinciale, o regionale, una media ponderata tra il numero degli iscritti, i voti riportati nelle elezioni e la popolazione adulta del territorio, che rappresenta il limite astratto, ideale, dell'espansione del partito.

Vi è poi il sistema delle anzianità, in uso specialmente presso i partiti operai per le diverse cariche e candidature, ma che corrisponde bene così all'idea di partito che si viene ovunque affermando, non convergere instabile di opinioni politiche, ma quasi « ordine militante », come a esigenze obiettive di sincerità democratica contro gli improvvisi colpi di mano, l'inquinamento delle funzioni di controllo, e simili. In certo modo, esso si presenta come il correlato naturale della tutela statutaria delle minoranze.

Vi è, infine, il sistema delle incompatibilità, che mira a garantire lo svolgersi obiettivo delle diverse funzioni del partito, senza che interferiscano l'una sull'altra, o vi incidano valutazioni inerenti a organismi e interessi esterni: le cariche politiche sono volta a volta incompatibili con il funzionarismo di partito, con date posizioni nel mondo economico, con dati incarichi negli enti locali e persino nelle organizzazioni collaterali. I partiti italiani, in passato riluttanti ad un ampio sistema di incompatibilità parlamentari, ne attuano non solo in pratica, ma spesso negli statuti, quando si tratta di proteggere la propria autonomia e funzionalità strutturale, uno ben più complesso ed efficiente. Così (senza rammentare la « incompatibilità » dei sindacati) un segretario provinciale D.C. non potrà essere deputato, né senatore, né sindaco o assessore del capoluogo, né presidente o assessore della provincia, né consigliere regionale, né direttore o redattore capo del quotidiano provinciale o regionale, né segretario di sezioni o di comitati comunali o di zona, né segretario o presidente provinciale delle organizzazioni « aderenti all'idea sociale cristiana » rappresentate nel Consiglio nazionale del partito. E continuamente dai contrasti delle correnti sorgono esigenze vive di legalità democratica, e i partiti vengono rivivendo o assimilando esperienze tipiche del costituzionalismo moderno. È un lavorio di ogni giorno, una lotta incessante che chiede un ordine intellettuale che la sorregga.

Ecco dei punti che politici e giuristi potrebbero non inutilmente considerare. E più ancora quelle minoranze democratiche, che, dopo aver sofferto nella carne viva le conseguenze del disordine, ancora fanno risiedere ogni saggezza, in materia, nell'irridere all'opera dei giuristi dai balconi di una sprezzante *Realpolitik*.

P. U.

STATUTI DEI PARTITI ITALIANI

Gli statuti che seguono, e le eventuali regolamentazioni accessorie che, nelle pubblicazioni dei rispettivi partiti, vengono ad integrarli (esse sono, in realtà, assai più numerose e varie, né riconducibili ad una qualsiasi uniforme tipologia) sono qui riprodotti nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1970.

Si dà conto in qualche caso, ma in nota, di modificazioni successive, anche non definitivamente deliberate o in corso alla data di stampa del presente volume: testimonianza ulteriore dell'incessante evoluzione della materia.

STATUTO DELLA D.C.

TITOLO I
I SOCI

Capo I - Ammissione al Partito

Art. 1.
Requisiti per l'ammissione al Partito.

Possono essere iscritti al Partito i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano di incensurabile condotta morale e politica.

Art. 2.
Impegni connessi alla domanda di ammissione.

La domanda di ammissione comporta l'adesione all'ideologia ed al programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive stabilite dai Congressi e dagli altri organi competenti.

Art. 3.
Modalità per la presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione, compilata per iscritto e controfirmata da due soci, deve essere presentata personalmente, oppure inviata, per posta, al Segretario della Sezione territorialmente competente.

Una seconda copia della domanda, egualmente controfirmata dai due soci presentatori, deve invece essere inviata, per posta, al Comitato Provinciale o al Comitato Comunale se il Comune ha più di 100.000 abitanti.

È territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.

Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento di ufficio dell'iscrizione alla Sezione di nuova competenza.

Si può derogare alla regola, secondo modalità determinate dal Regolamento, per gli iscritti che ricoprono cariche pubbliche, e al fine di consentirne la partecipazione all'attività del Partito nelle sedi di emigrazione, per gli emigrati fuori provincia.

Art. 4.

Deliberazione della Sezione sulla domanda di ammissione. Interventi della Commissione per il controllo del tesseramento. Ricorsi.

La Direzione Sezionale deve deliberare sulla domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla sua presentazione e darne immediata comunicazione alla competente Commissione per il controllo del tesseramento.

Se la Direzione Sezionale non si pronuncia entro 30 giorni dalla data di presentazione, risultante o da prova postale o da ricevuta che il presentatore può richiedere alla Sezione, la domanda stessa deve essere presa in esame dalla competente Commissione per il tesseramento. La Commissione deve decidere entro i successivi 30 giorni.

Qualora quest'ultima non abbia provveduto nel termine prescritto, la domanda si intende accolta. Della avvenuta iscrizione la Commissione dà comunicazione alla Direzione Sezionale competente; la stessa comunicazione può essere fatta dall'interessato.

Qualora una Sezione non provveda su più di 10 domande, la competente Commissione per il tesseramento nomina un Commissario al tesseramento per l'anno in corso. Questi risponde del proprio operato alla Commissione stessa ed ha il compito di decidere circa le nuove domande di iscrizione.

Il Commissario ha l'obbligo di informare la Direzione Sezionale delle domande presentate. La Direzione Sezionale ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Contro l'iscrizione di un nuovo socio è ammesso il ricorso da parte di qualsiasi socio della stessa Sezione. Tale ricorso deve essere presentato alla competente Commissione entro 30 giorni dalla avvenuta iscrizione.

Contro il rigetto della domanda di iscrizione deliberata dalla Direzione Sezionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato alla competente Commissione, da presentarsi entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

La competente Commissione per il tesseramento deve decidere entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso. I termini previsti non sono prorogabili in alcun modo, neppure per ulteriore istruttoria.

Ove la competente Commissione non decida sul ricorso entro il termine previsto, esso si intende accolto.

Contro la decisione della competente Commissione periferica è ammesso ricorso alla Commissione Centrale sia da parte dell'interessato che da parte della Direzione Sezionale.

La Direzione Sezionale e la Commissione competente periferica hanno facoltà di proporre ricorso alla Commissione Centrale contro l'iscrizione avvenuta ai sensi del terzo comma del presente articolo.

In entrambi i casi il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento o, nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, dalla comunicazione effettuata dalla Commissione competente, o dall'interessato, alla Direzione Sezionale.

Art. 5.

Commissioni provinciali e comunali per il controllo del tesseramento: costituzione e compiti.

È costituita presso ogni Comitato Provinciale, e presso ogni Comitato comunale di Comuni con più di 100.000 abitanti, la Commissione per il controllo del tesseramento nominata dai rispettivi Comitati nella loro prima seduta e composta di 8 membri. Quattro membri sono designati dalla maggioranza, e quattro dal gruppo o dai gruppi di minoranza facenti parte o meno del Comitato, le cui liste abbiano ottenuto nell'ultimo Congresso ordinario provinciale o comunale almeno il 10% dei voti.

Fanno parte di diritto della Commissione con voto consultivo, i Delegati provinciali dei Movimenti Femminile e Giovanile.

Non possono far parte delle Commissioni provinciali e comunali rispettivamente il Segretario Provinciale ed il Dirigente Organizzativo provinciale ed il Segretario Comunale ed il Dirigente Organizzativo Comunale.

Il Segretario Provinciale e il Segretario del Comitato Comunale nominano il Presidente della rispettiva Commissione, scegliendolo fra gli otto membri aventi voto deliberativo.

Le Commissioni per il controllo del tesseramento hanno poteri decisori nelle materie di loro competenza.

Le Commissioni sono competenti a:

a) provvedere sulle domande di iscrizione in mancanza della decisione della Direzione Sezionale, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente;

b) autorizzare le deroghe previste dall'ultimo comma dell'art. 3;

c) promuovere ispezioni alle Sezioni sullo svolgimento del tesseramento;

d) definire i ricorsi e i reclami inerenti al tesseramento;

e) nominare i Commissari al tesseramento nel caso previsto dall'art. 4;

f) deferire al Collegio dei Probiviri i colpevoli di attività dolose in materia di tesseramento;

g) compilare le liste degli aventi diritto al voto per le elezioni sezionali;

h) fare proposte al Comitato Provinciale, o al Comitato Comunale, in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

La Commissione decide a maggioranza semplice e la decisione è valida se sono presenti almeno la metà più o meno dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le questioni di cui ai punti *d*) ed *e*) debbono essere decise a maggioranza dei tre quarti dei presenti alla riunione.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, le altre questioni non decise entro 90 giorni dalla Commissione periferica, sono devolute automaticamente alla competenza della Commissione Centrale.

Art. 6.

Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e compiti.

È costituita presso la Direzione del Partito la Commissione Centrale per il controllo del tesseramento nominata dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta e composta di 8 membri. Quattro membri sono designati dalla maggioranza, e quattro dal Gruppo o dai Gruppi di minoranza facenti parte o meno del Consiglio Nazionale, le cui liste abbiano ottenuto nell'ultimo Congresso Nazionale almeno il 5% dei voti.

Fanno parte di diritto della Commissione, con voto consultivo, i Delegati nazionali dei Movimenti Femminile e Giovanile.

Il Segretario Politico nomina il Presidente della Commissione Centrale scegliendolo fra gli otto membri aventi voto deliberativo.

La Commissione Centrale per il controllo del tesseramento ha poteri decisori nelle materie di sua competenza.

La Commissione è competente a:

a) definire i ricorsi e i reclami avverso le decisioni delle Commissioni provinciali o comunali del tesseramento, quelli previsti dall'art. 4 e quelli devoluti a norma dell'art. 5;

b) decidere sui ricorsi riguardanti le deroghe di cui all'ultimo comma dell'art. 3;

c) promuovere ispezioni ai Comitati Provinciali e alle Sezioni sullo svolgimento del tesseramento;

d) deferire al competente Collegio dei Probiviri i colpevoli di attività dolose in materia di tesseramento;

e) fare proposte alla Direzione Centrale in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

Art. 7.

Cause ostative all'ammissione al Partito.

Non possono essere ammessi nel Partito e, se ammessi, non possono permanervi, coloro che siano iscritti o si iscrivano ad altra associazione o movimento, di natura anche parzialmente politica, aventi finalità contrastanti con quelle del Partito.

Nei casi dubbi spetta alla Direzione Centrale il giudizio sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

La Direzione Centrale può, con motivazione politica, escludere dall'iscrizione cittadini appartenenti a determinati gruppi o categorie ed in ogni caso avocare a sé la decisione sull'iscrizione di singoli cittadini.

ART. 8.

Rilascio della tessera del Partito. Importo.

La tessera è rilasciata all'iscritto dalla Segreteria sezionale che la consegna al socio il quale firma per ricevuta.

Ogni socio deve versare l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

ART. 9.

Diritto al rinnovo annuale della tessera.

In occasione del rinnovo annuale della tessera, al socio spetta di diritto il rilascio della medesima previo versamento dell'importo stabilito dalla Direzione Centrale da effettuarsi entro il termine di chiusura del tesseramento.

ART. 10.

Pubblicità dell'elenco degli iscritti.

La pubblicità dell'elenco degli iscritti delle Sezioni è obbligatoria all'interno del Partito. Ogni socio ha diritto di consultare il libro dei soci della propria Sezione.

Ogni Dirigente di Partito o membro di Organi collegiali, ha diritto di consultare e fare copia del libro soci delle Sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'Organo del quale egli fa parte.

ART. 11.

Libro soci.

Il Comitato Provinciale fornisce ad ogni Sezione il libro soci, nel modello predisposto dalla Direzione Centrale, con pagine numerate e vidimate dal Segretario Provinciale o da un suo delegato.

ART. 12.

Modalità e termini per il tesseramento.

La Direzione del Partito fissa le date di apertura e chiusura del tesseramento ed emana le istruzioni relative alla sua attuazione.

CAPO II - CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE

ART. 13.

Criteri per la rappresentanza al Congresso Nazionale.

La rappresentanza, nel Congresso Nazionale, è determinata per metà sulla base degli iscritti e per metà sulla base dei voti ufficiali conseguiti dal Partito nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

ART. 14.

Determinazione delle rappresentanze regionali al Congresso Nazionale e delle rappresentanze provinciali al Congresso Regionale.

Ai fini della rappresentanza dei voti si procede come segue:

a) si moltiplica, in ogni regione, il numero dei voti ufficiali conseguiti dal Partito per la percentuale dei voti stessi sul totale dei voti validi;

b) si sommano tutti i prodotti di cui alla lettera *a*);

c) si calcola il « quoziente voti » dividendo il totale di cui alla lettera *b*) per la metà nazionale degli iscritti;

d) si determina la rappresentanza di ciascuna regione in relazione ai voti, dividendo il prodotto di cui alla lettera *a*) per il « quoziente voti ».

La rappresentanza complessiva di ciascuna regione si ottiene aggiungendo alla rappresentanza di cui alla lettera *d*) la metà degli iscritti della regione.

Ai fini della determinazione della rappresentanza delle province al Congresso regionale si applicano per analogia le norme di cui sopra.

ART. 15.

Esclusione dalla rappresentanza congressuale degli iscritti eccedenti il 20% dei voti.

Ai soli fini congressuali non si tiene conto nelle singole regioni e province degli iscritti eccedenti il 20% dei voti conseguiti dal Partito.

ART. 16.

Determinazione della rappresentanza delle Sezioni ai Congressi provinciali.

Il procedimento di cui ai precedenti articoli si applica, oltre che per il Congresso Nazionale, anche per i Congressi provinciali.

Il numero dei delegati sezionali si ottiene dividendo la rappresentanza complessiva di ciascuna Sezione per il rapporto di rappresentanza di cui al successivo art. 49. Ai quozienti interi corrispondono delegati rappresentanti un numero di iscritti pari al rapporto di rappresentanza; i resti sono portati, per il loro valore, da un delegato in più.

Ogni Sezione è rappresentata da almeno un delegato.

CAPO III - Diritti e doveri dei soci

ART. 17.

Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri, che essi sono chiamati ad esercitare e ad assolvere per la formazione e l'attuazione della politica del Partito.

Ogni iscritto partecipa attivamente alla vita ed al lavoro del Partito assolvendo i compiti e gli incarichi affidatigli, svolgendo una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera e contribuendo, secondo le sue possibilità, a sostenere economicamente il Partito.

ART. 18.

Segretezza del voto. Anzianità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Esclusione dagli incarichi per i soci con rapporto d'impiego col Partito.

Tutte le elezioni alle cariche sociali si effettuano con votazione segreta.

Non possono assumere cariche sociali e non possono partecipare alle votazioni relative, i soci che non abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione.

Non possono assumere incarichi elettivi nel Partito i soci che hanno con esso un rapporto di impiego.

ART. 19.

Modalità e termine per il versamento dell'importo della tessera.

Ogni socio deve versare al momento dell'iscrizione, ed entro il termine fissato per il rinnovo annuale, l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Centrale.

ART. 20.

Durata in carica degli Organi del Partito e delle gestioni commissariali. O.d.g. di sfiducia.

Gli organi del Partito si rinnovano ogni due anni, ad eccezione delle Direzioni sezionali che si rinnovano ogni anno. La durata in carica dei singoli organi può essere prorogata della metà del periodo per cui sono eletti, con deliberazione motivata della Direzione Centrale. Superato tale termine gli organi decadono automaticamente.

In caso di scioglimento anticipato di detti organi la durata della gestione commissariale non può eccedere i sei mesi.

Da ogni carica si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, espresso, su apposito o.d.g., dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto all'elezione.

L'o.d.g. di sfiducia deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo competente a decidere, che deve riunirsi non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

La votazione sulla sfiducia avviene sempre per appello nominale.

ART. 21.

Contributo dei Soci alla vita del Partito. Disciplina interna.

Gli iscritti contribuiscono alla determinazione degli orientamenti programmatici e politici del Partito, in forme che non contrastino con

la sua unità morale e politica. Essi sono tenuti alla disciplinata accettazione delle decisioni degli organi competenti ed al rispetto assoluto della personalità di tutti gli iscritti.

Non è consentito costituire in seno al Partito gruppi o frazioni organizzate.

TITOLO II

LE SEZIONI E I COMITATI COMUNALI

Capo I - La Sezione

Art. 22.

Sezione: costituzione e compiti.

La Sezione è l'unità organica fondamentale del Partito. La sua costituzione viene approvata dal Comitato provinciale. Nei Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, invece, viene approvata dal Comitato comunale.

Alla Sezione compete effettuare il tesseramento dei soci ed esprimerne la rappresentanza nei Congressi provinciali.

Art. 23.

Articolazione della Sezione in nuclei.

La Sezione può articolarsi in nuclei, sulla base dei seggi elettorali compresi nel territorio di propria competenza, e sulla base di unità territoriali o ambientali diverse dai seggi elettorali.

Art. 24.

Nuclei: composizione e compiti.

Il nucleo coordina l'azione di tutti gli iscritti appartenenti ad un medesimo seggio elettorale o alla medesima unità territoriale o ambientale all'interno dei quali esso opera.

Ad ogni nucleo è preposto un Responsabile nominato dalla Direzione sezionale e coadiuvato da una Incaricata femminile e da un Incaricato giovanile designati dai rispettivi Delegati d'intesa con il Responsabile del nucleo.

Art. 25.

Organi della Sezione.

Organi della Sezione sono:

a) l'Assemblea;

b) la Direzione;

c) il Segretario.

ART. 26.

Compiti dell'Assemblea sezionale.
Sistema di elezione per la Direzione sezionale.

L'Assemblea sezionale discute e delibera sulla linea della Sezione in materia politica, amministrativa e organizzativa.

In particolare spetta all'Assemblea:

a) eleggere la Direzione sezionale con voto limitato ai 2/3 del numero dei componenti la Direzione. Le liste dei candidati debbono comprendere non più di 2/3 e non meno di 1/3 dei membri da eleggere. È ammesso il *panachage*. Per la validità dell'elezione della Direzione è necessario il voto di almeno il 30% degli iscritti alla Sezione;

b) approvare la relazione annuale della Direzione sezionale;

c) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori o dalla Direzione sezionale;

d) discutere e deliberare sui temi posti all'o.d.g. dei Congressi provinciali e provvedere all'elezione dei delegati ai Congressi stessi;

e) fare proposte al Comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali.

L'Assemblea deve riunirsi, quando almeno un terzo degli iscritti lo richieda, non meno di dieci e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

ART. 27.

Compiti della Direzione sezionale.

La Direzione sezionale coordina e sviluppa l'attività della Sezione e dei suoi soci secondo le direttive fissate dall'Assemblea.

In particolare spetta alla Direzione sezionale:

a) promuovere e dirigere l'attività dei nuclei e le iniziative di ambiente e di categoria;

b) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori o da iscritti.

La Direzione deve riunirsi entro un termine massimo di 10 giorni quando un terzo dei suoi membri lo richieda indicando l'argomento da porre all'o.d.g.

ART. 28.

Composizione della Direzione sezionale.

La Direzione sezionale è composta da un numero di iscritti alla Sezione, determinato dall'Assemblea, non inferiore a 3 e non superiore a 15.

Nelle Sezioni con più di 1.000 iscritti la Direzione può essere composta da 21 membri.

Della Direzione fanno parte di diritto, con voto deliberativo, la Delegata del Movimento Femminile, il Delegato del Movimento giovanile, e, con voto consultivo, il Delegato del Gruppo Reduci.

Possono partecipare, sempre con voto consultivo, i Consiglieri nazionali, i Parlamentari ed il Sindaco del Comune iscritti alla Sezione.

Art. 29.

Elezione del Segretario di Sezione, del Segretario amministrativo e nomina dei Dirigenti sezionali.

La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario della Sezione e il Segretario Amministrativo; su proposta del Segretario nomina poi uno o più vice segretari ed i dirigenti dei vari settori.

Art. 30.

Compiti del Segretario di Sezione. Incompatibilità con altre cariche.

Il Segretario rappresenta la Sezione; convoca e presiede la Direzione; promuove e coordina l'attività dei singoli dirigenti.

La carica di Segretario di Sezione è incompatibile con quella di Sindaco.

Capo II - Sezioni comunali

Art. 31.

Costituzione delle Sezioni comunali.

In ogni Comune può essere costituita una Sezione, purché il numero dei soci non sia inferiore a 12 o superiore a 1.100.

La Sezione costituita con competenza territoriale sull'intero Comune, è Sezione comunale ed è regolata dalle norme di cui agli articoli 33, 37, 38 e 39.

Non si possono costituire Sezioni intercomunali.

Capo III - Sezioni comunali e Comitati comunali

Art. 32.

Costituzione delle Sezioni frazionali e rionali.

In un Comune possono essere costituite più Sezioni in relazione alle sue caratteristiche topografiche, politiche, sociali, economiche ed ambientali.

Ciascuna Sezione deve avere una competenza territoriale che comprenda per intero uno o più seggi elettorali.

Le Sezioni non possono essere costituite con meno di 25 iscritti; questo limite è ridotto a 12 per le Sezioni costituite nelle frazioni comunali; in tutti i casi non possono essere superati i 1.100 iscritti.

La costituzione di Sezioni frazionali e rionali è deliberata ai sensi dell'art. 22, primo comma, dal Comitato provinciale e dal Comitato comunale nei Centri con oltre 300 mila abitanti, su proposta della Direzione della Sezione comunale o del Comitato comunale o di almeno 25 soci che risiedano nel territorio della costituenda Sezione o della Giunta Esecutiva provinciale.

Negli ultimi due casi deve essere sentita previamente la Sezione interessata.

Per la validità della deliberazione del Comitato provinciale è richiesto il parere favorevole dell'Assemblea dei soci che risiedono nel territorio della costituenda Sezione appositamente convocata.

Contro la costituzione o la negata costituzione di Sezioni non comunali, è ammesso ricorso alla Direzione centrale.

In ogni Comune con più Sezioni deve essere costituito il Comitato comunale.

ART. 33.

Il Comitato comunale: compiti e convocazione.

Il Comitato comunale unifica ed esprime gli indirizzi politici ed amministrativi delle Sezioni, in ordine ai problemi di interesse generale del Comune.

In particolare spetta al Comitato comunale:

a) approvare la relazione annuale della Direzione comunale;

b) deliberare sulle questioni politico-amministrative che ad esso venissero sottoposte dalla Direzione comunale e dagli organi superiori o dai membri del Comitato comunale;

c) approvare i programmi relativi all'Amministrazione comunale sulla base del programma generale del Partito;

d) eleggere i membri della Commissione elettorale che dovrà scegliere i candidati per le elezioni amministrative comunali e proclamare i candidati per le elezioni stesse;

e) fare proposte al Comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali.

Il Comitato comunale è convocato in Assemblea ordinaria non meno di tre volte l'anno e deve riunirsi entro un termine massimo di 20 giorni quando almeno 1/5 dei suoi membri aventi diritto al voto lo richieda, indicando l'argomento da porre all'ordine del giorno.

ART. 34.

Composizione del Comitato comunale.

Il Comitato comunale è composto da:

a) i Segretari di Sezione;

b) i Delegati comunali dei Movimenti giovanile e femminile;

c) i membri eletti dall'Assemblea comunale costituita a norma dell'art. 35 in numero superiore di 1/3 a quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo. L'elezione avviene con voto limitato a 2/3, su liste comunali comprendenti non più di due terzi e non meno di un terzo dei membri da eleggere. È ammesso il *panachage*.

Partecipano, inoltre, al Comitato comunale con voto consultivo:

a) il Sindaco in carica iscritto al Partito; nel caso che il Sindaco in carica non sia iscritto al Partito partecipa il Vice Sindaco o, se neppure questo è iscritto, un Assessore designato dagli Assessori DC. Partecipano, inoltre, il Capo Gruppo consiliare, nonché, nei Comuni capoluogo, il Segretario Provinciale;

b) i Delegati dei Gruppi di impegno politico, ove il numero dei GIP non sia superiore a 5, oppure rappresentanti da essi eletti in rapporto di uno ogni 5 GIP ove il numero dei Gruppi sia superiore a 5;

c) i Delegati comunali del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo *Libertas*.

Possono partecipare, sempre con voto consultivo, i Consiglieri nazionali ed i Parlamentari iscritti in una Sezione del Comitato comunale.

Art. 35.

Costituzione dell'Assemblea comunale.

L'Assemblea comunale è costituita dai delegati eletti dalle rispettive Sezioni secondo il seguente rapporto:

a) per i Comuni sino a 300 iscritti: 1 delegato ogni 5 soci;

b) per i Comuni sino a 1.000 iscritti: 1 delegato ogni 10 soci;

c) per i Comuni sino a 2.500 iscritti: 1 delegato ogni 25 soci;

d) per i Comuni con più di 2.500 iscritti: 1 delegato ogni 50 soci.

Ogni Sezione ha comunque diritto a tre delegati. Ogni delegato ha assegnato un numero di voti pari al numero di soci che rappresenta.

I delegati all'Assemblea comunale vengono eletti dalle Assemblee sezionali con il sistema elettorale di cui all'art. 34.

Art. 36.

Elezione del Segretario e della Direzione del Comitato comunale.

Il Comitato comunale, entro 15 giorni dalla data della sua elezione, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario del Comitato comunale.

Elegge successivamente col sistema proporzionale, la Direzione comunale, composta da un numero di componenti, determinato dal Comitato, non inferiore a 8 e non superiore a 20.

Per la validità dell'elezione del Segretario e della Direzione, è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 30% dei membri del Comitato comunale.

Della Direzione comunale fanno parte di diritto, con voto consultivo, il Delegato comunale del Movimento giovanile e la Delegata comunale del Movimento femminile, del gruppo Reduci e del Centro Sportivo *Libertas*.

Alle riunioni della Direzione del Comitato comunale del capoluogo partecipa, con voto consultivo, il Segretario provinciale.

Art. 37.

Compiti della Direzione comunale.

Alla Direzione compete l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale.

In particolare spetta alla Direzione:

a) promuovere e coordinare l'attività delle Sezioni costituite nel territorio del Comune, secondo le norme regolamentari sull'organizzazione e l'attività del Partito approvate dal Comitato provinciale;

b) fare al Comitato provinciale o al Comitato comunale nei Comuni con più di 300.000 abitanti, proposte motivate per la costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni nell'ambito del Comune;

c) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dagli organi superiori, dalle Direzioni sezionali e dai membri della Direzione comunale;

d) elaborare e concretare le direttive riguardanti l'azione di ambiente;

e) promuovere o approvare la costituzione dei GIP;

f) concordare con il Gruppo consiliare comunale le modalità e verificare l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato comunale, secondo quanto previsto nell'art. 33, punti *b*) e *c*);

g) proporre i rappresentanti negli Enti pubblici e negli organismi comunali a carattere non elettivo;

h) fissare i criteri generali per le nomine a carattere elettivo di competenza del Gruppo consiliare comunale.

Art. 38.

Elezione del Segretario amministrativo e nomina dei Dirigenti del Comitato comunale.

Spetta alla Direzione:

a) eleggere nel proprio seno il Segretario Amministrativo e su proposta del Segretario, nominare uno o più Vice Segretari nonché i dirigenti dei vari settori;

b) disporre l'ordinamento degli uffici e delle ripartizioni di lavoro del Comitato comunale;

c) attuare le direttive politico-organizzative ed amministrative del Comitato comunale.

ART. 39.

Compiti del Segretario del Comitato comunale.
Incompatibilità con altre cariche.

Il Segretario del Comitato comunale presiede i lavori dello stesso nonché quelli della Direzione.

Spetta al Segretario del Comitato comunale tenere i contatti con i Segretari delle Sezioni del Comune, con i membri del Gruppo consiliare DC dell'Amministrazione comunale e promuovere riunioni congiunte di questi con il Comitato e con la Direzione comunale per la trattazione di questioni di comune interesse.

La carica di Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quelle di Sindaco e Assessore comunale.

ART. 40.

Compiti esclusivi dei Comitati comunali dei centri con oltre 300 mila abitanti.

Ai Comitati comunali dei centri urbani con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, oltre i poteri e le competenze spettanti ai Comitati dei Comuni inferiori è demandato di approvare la costituzione, la suddivisione, la fusione o la soppressione delle sezioni rionali o frazionali, secondo le norme previste per i Comitati provinciali.

Contro le deliberazioni relative alla costituzione o alla negata costituzione di Sezioni di competenza dei Comitati provinciali è ammesso ricorso alla Direzione Centrale.

CAPO IV - GRUPPI DI IMPEGNO POLITICO

ART. 41.

I gruppi di impegno politico.

I Gruppi di impegno politico sono costituiti nell'ambito del Comitato comunale o nell'ambito della Sezione comunale e raccolgono tutti i cittadini, iscritti o simpatizzanti, di una categoria o di un gruppo sociale, che liberamente decidano di aderirvi, per dare il loro apporto al dibattito e all'azione politica della DC.

ART. 42.

Costituzione del Gruppo di impegno politico.

La costituzione del Gruppo di impegno politico può essere promossa da ogni iscritto o gruppo di iscritti abitante nel Comune — nonché dalle Sezioni del Comune stesso — con l'approvazione del Comitato comunale.

Con apposito regolamento sono stabiliti i compiti spettanti ai Gruppi di impegno politico nonché le norme per la loro costituzione e per il loro funzionamento.

TITOLO III

LE ZONE

ART. 43.

Criteri per la suddivisione del territorio provinciale in Zone.

Il Comitato provinciale allo scopo di coordinare e dare impulso alla vita e all'iniziativa delle Sezioni e dei Comitati comunali, propone al Comitato Regionale la suddivisione del territorio provinciale in Zone tenendo presenti i seguenti criteri:

a) le circoscrizioni dei collegi provinciali;

b) la delimitazione dei comprensori previsti dai programmi di assetto territoriale o economico;

c) l'individuazione di « comprensorî organici » secondo le caratteristiche geografiche, politiche, storiche ed economiche del territorio.

ART. 44.

Composizione del Comitato di Zona.

Ad ogni Zona è proposto un Comitato di Zona composto:

a) dai Segretari delle Sezioni e dai Segretari dei Comitati comunali;

b) dai Sindaci in carica iscritti al Partito; nel caso di Sindaci non iscritti partecipa il vice Sindaco o, se neppure questo è iscritto, un Assessore designato dagli Assessori DC del Comune;

c) dai Capi gruppo consiliari DC;

d) dai Consiglieri provinciali della Zona;

e) dai membri eletti del Comitato provinciale iscritti nelle Sezioni della Zona;

f) da un numero di soci, particolarmente esperti in problemi della Zona, eletti dai membri di cui alla lettera *a*) in numero variabile da 5 a 10 da essi stabilito.

Fanno parte, inoltre, del Comitato i Delegati di Zona del Movimento femminile e giovanile nonché con voto consultivo, i Delegati di Zona del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo *Libertas*.

ART. 45.

Elezione del Segretario di Zona. Incompatibilità con altre cariche.

I membri di cui ai punti *a*) e *f*) del precedente articolo eleggono nel proprio seno il Segretario di Zona. La carica di Segretario di Zona è incompatibile con quella di Consigliere provinciale della Zona.

Il Segretario di Zona può essere coadiuvato da uno o più membri da lui scelti nell'ambito del Comitato.

ART. 46.

Compiti del Comitato di Zona.

Il Comitato di Zona:

a) promuove, e coordina d'intesa con il Comitato provinciale, le attività delle Sezioni e dei Comitati comunali;

b) studia i problemi e le iniziative per lo sviluppo politico, sociale ed economico con particolare riferimento alla programmazione;

c) coordina l'attività degli Amministratori DC per inserire le comunità locali nel processo di sviluppo zonale e provinciale.

ART. 47.

Compiti del Segretario di Zona.

Il Segretario di Zona convoca e presiede il Comitato di Zona e ne attua le decisioni.

TITOLO IV

CONGRESSI E COMITATI PROVINCIALI

CAPO I - IL CONGRESSO PROVINCIALE

ART. 48.

Congresso provinciale ordinario e straordinario: compiti e convocazione.

Il Congresso provinciale è l'Assemblea plenaria dei delegati di tutte le Sezioni.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni:

a) per discutere la relazione del Comitato provinciale;

b) per determinare i programmi e definire la linea politica del Partito nella Provincia;

c) per procedere al rinnovo delle cariche.

Il Congresso straordinario si riunisce:

a) per delibera della Direzione centrale;

b) per delibera del Comitato provinciale;

c) per delibera della Direzione centrale quando la convocazione sia richiesta, attraverso apposite assemblee, da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un terzo degli iscritti della Provincia.

La convocazione deve aver luogo entro 60 giorni, quando la richiesta sia stata espressa, sempre in apposite Assemblee, dalla maggioranza assoluta degli iscritti della Provincia.

Il Congresso straordinario:

a) esprime gli orientamenti sui problemi posti all'ordine del giorno;

b) elegge i Delegati al Congresso regionale, in preparazione del Congresso nazionale;

c) delibera su problemi politici o amministrativi di particolare importanza per la Provincia;

d) elegge il Comitato provinciale quando il Congresso straordinario sia convocato per procedere al rinnovo delle cariche.

ART. 49.

Rappresentanza delle Sezioni nei Congressi provinciali. Modalità per l'elezione dei Delegati.

Nei Congressi provinciali ogni Sezione è rappresentata da un numero di delegati determinato secondo le procedure previste negli articoli 13 e seguenti. Il rapporto tra delegati e iscritti è così stabilito:

a) nei Comitati provinciali aventi sino a 5.000 iscritti: 1 delegato ogni 25 iscritti;

b) nei Comitati provinciali aventi da 5.001 a 20.000 iscritti: 1 delegato ogni 50 iscritti;

c) nei Comitati provinciali aventi oltre 20.000 iscritti, è lasciata ai Comitati provinciali la facoltà di fissare il rapporto di rappresentanza.

L'elezione dei delegati deve effettuarsi nelle Assemblee sezionali appositamente convocate almeno 5 giorni prima, con specifica menzione dell'ordine del giorno.

I delegati sezionali al Congresso provinciale sono eletti con voto segreto mediante liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai 2/3 e non inferiore a 1/3 dei delegati da eleggere.

È ammesso il *panachage*.

Nelle Sezioni con più di 200 voti rappresentati, qualora siano presentate più di due liste, i delegati al Congresso provinciale sono eletti con voto segreto attribuito a liste rigide concorrenti, mediante riparto proporzionale dei seggi tra le liste che abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% degli iscritti.

Per la validità dell'elezione dei delegati è necessario il voto di almeno il 30% degli iscritti alla Sezione.

Il trasferimento di delega è ammesso nell'ambito di ciascuna Sezione ad altro Delegato della stessa lista e, in mancanza, al primo dei non eletti della lista medesima. È ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

ART. 50.

Norme per la elezione dei Delegati provinciali al Congresso regionale. Trasferimento di delega. Partecipanti al Congresso provinciale.

L'elezione dei Delegati provinciali si effettua con voto segreto attribuito a liste concorrenti, mediante riparto proporzionale della rappresentanza provinciale.

Sono escluse dal riparto le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 3% dei voti espressi dai Delegati sezionali.

Sono ammesse preferenze esclusivamente per candidati della lista votata in numero non superiore ad 1/5 dei candidati della lista stessa, arrotondato all'unità superiore qualora l'eventuale parte decimale di detto numero sia uguale o maggiore di cinque.

Il trasferimento di delega per la partecipazione al Congresso regionale è ammesso nell'ambito di ciascuna Provincia ad altro Delegato della stessa lista, e, in mancanza, al primo dei non eletti della lista medesima. È ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

Oltre ai Delegati partecipano al Congresso provinciale, con solo diritto di parola, i Segretari di Sezione ed i membri del Comitato provinciale di cui agli articoli 54 e 55.

ART. 51.

Decisioni del Congresso provinciale.

Le decisioni del Congresso provinciale sono vincolanti per il Comitato provinciale che deve ad esse ispirare la sua azione e deve curarne l'adempimento.

CAPO II - IL COMITATO PROVINCIALE

ART. 52.

Compiti del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale promuove e coordina l'attività delle Sezioni e dei Comitati comunali, costituiti nel territorio della Provincia e determina l'orientamento del Partito in ordine all'attività degli Enti pubblici operanti nella Provincia.

ART. 53.

Sede del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale ha sede nella città capoluogo.

ART. 54.

Composizione del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale è composto:

a) da un numero di membri eletti variabile a seconda della popolazione della Provincia risultante dall'ultimo censimento ufficiale, stabilito come segue:

1) 51 nelle Province con popolazione residente superiore a 2 milioni di abitanti;

2) 45 nelle Province con popolazione residente superiore a 1 milione e 500 mila abitanti;

3) 42 nelle Province con popolazione residente superiore a 1 milione di abitanti;

4) 36 nelle Province con popolazione residente superiore a 600 mila abitanti;

5) 30 nelle Province con popolazione residente fino a 600 mila abitanti.

Sono ammessi voti di preferenza per un numero di candidati non superiore a 4 quando il numero dei componenti del Comitato provinciale da eleggere è di 30; non superiore a 5 quando il numero dei componenti da eleggere è di 36; non superiore a 6 quando il numero dei componenti da eleggere è di 42 o di 45; non superiore a 7 quando il numero dei componenti da eleggere è di 51. Il delegato può manifestare le preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Per le liste con un numero di candidati inferiore al doppio delle preferenze ammesse, il numero delle preferenze consentito non può superare la metà del numero dei candidati della lista stessa; tale metà si arrotonda all'unità superiore qualora contenga una parte frazionale.

Per tutto quanto non disposto nei precedenti due comma, si applicano le norme della legge elettorale per la Camera in quanto compatibili.

Sono escluse dal riparto le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti esprimibili dai delegati sezionali;

b) dai Delegati provinciali del Movimento femminile e del Movimento giovanile;

c) dal Segretario del Comitato comunale del capoluogo.

Il Segretario del Comitato comunale del capoluogo non partecipa alla elezione del Segretario provinciale, del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale.

ART. 55.

Membri del Comitato provinciale aventi voto consultivo.

Fanno parte inoltre del Comitato provinciale, con voto consultivo, quando già non vi appartengano ad altro titolo:

a) i soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario provinciale per almeno due anni;

b) i Consiglieri nazionali del Partito, iscritti ad una Sezione della Provincia;

c) i Deputati eletti nella Circoscrizione ed i Senatori eletti nella Provincia;

d) i Consiglieri Regionali iscritti ad una Sezione della Provincia;

e) i Segretari di Zona;

f) il Presidente della Amministrazione provinciale in carica iscritto al Partito; nel caso che il Presidente non sia iscritto al Partito partecipa il vice Presidente o, se neppure questo è iscritto, un Assessore designato dagli Assessori DC.;

g) il Capo del gruppo consiliare provinciale;

h) i Delegati provinciali del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo *Libertas*.

Il Comitato Provinciale invita a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito rappresentanti delle organizzazioni che svolgono nella Provincia un'attività ispirata ai principî cristiano-sociali.

Art. 56.

Richiesta di convocazione straordinaria del Comitato provinciale.

Quando almeno 1/5 dei membri aventi diritto al voto, richiede la convocazione del Comitato provinciale indicando l'argomento da porre all'o.d.g., il Comitato deve essere riunito non meno di 10 e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Art. 57.

Altri compiti del Comitato provinciale.

Spetta al Comitato provinciale:

a) promuovere e curare l'esecuzione dei deliberati dei Congressi provinciali;

b) deliberare le direttive sull'organizzazione e l'attività del Partito nella Provincia;

c) deliberare sulla costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle Sezioni, dei Comitati comunali e proporre al Comitato regionale il riordino del territorio in zone, secondo le procedure stabilite agli articoli 32 e 43 salvo i casi previsti dall'art. 22;

d) coordinare l'azione di tutto il Partito in occasione delle competizioni elettorali ed in particolare approvare i programmi amministrativi deliberati dai Comitati comunali o dalle Sezioni comunali e le liste dei candidati per le elezioni amministrative prima della relativa proclamazione;

e) approvare il programma e proclamare i candidati per le elezioni provinciali;

f) decidere la convocazione, l'o.d.g. e le modalità dei Congressi provinciali ordinari e straordinari;

g) fare proposte agli organi centrali;

h) procedere allo scioglimento di organi locali e alla nomina di reggenze commissariali e predisporre le Assemblee per la designazione dei nuovi organi;

i) adottare i provvedimenti previsti dai successivi articoli 105 e 107.

Art. 58.

Elezione del Segretario provinciale, del Segretario amministrativo e della Direzione provinciale. Nomina dei Vice-segretari e dei Dirigenti provinciali. Composizione della Giunta esecutiva provinciale.

Il Comitato provinciale entro 15 giorni dalla data della sua elezione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario provinciale e il Segretario amministrativo. Elegge successivamente col sistema proporzionale, la Direzione provinciale composta da non meno di 8 e non più di 20 membri.

Su proposta del Segretario, nomina poi uno o più vice Segretari nonché i dirigenti dei vari uffici.

Ai lavori della Direzione provinciale partecipano, con voto consultivo, i Consiglieri nazionali iscritti ad una Sezione della Provincia, i Parlamentari della Provincia, i Delegati provinciali del Movimento femminile, del Movimento giovanile e il Segretario del Comitato comunale del capoluogo.

La Direzione provinciale esprime nel proprio seno la Giunta Esecutiva provinciale che è composta oltre che dal Segretario e dagli eventuali vice Segretari, dal Segretario amministrativo e dai dirigenti dei principali uffici.

Capo III - Direzione provinciale, Giunta esecutiva e Segretario provinciale

Art. 59.

Compiti della Direzione provinciale.

Spetta alla Direzione provinciale:

a) eseguire le deliberazioni del Comitato provinciale;

b) proporre i rappresentanti negli Enti pubblici e negli organismi provinciali a carattere non elettivo;

CAMERA DEI DEPUTATI BIBLIOTECA

c) fissare i criteri generali per le nomine a carattere elettivo di competenza del Gruppo consiliare provinciale;

d) concordare con i rispettivi Comitati comunali, le designazioni negli Enti pubblici e negli organismi di non esclusiva competenza del Comune;

e) verificare l'attuazione da parte del Gruppo consiliare provinciale DC degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale secondo quanto stabilito dall'art. 57 lettera *d*);

f) ordinare inchieste e ispezioni;

g) provvedere direttamente, nei casi di richiesta di convocazione straordinaria degli organi sezionali, comunali e zonali, qualora i rispettivi organi competenti non vi abbiano provveduto nei termini stabiliti.

Nel caso che, per eccezionali motivi di urgenza, la Direzione dovesse esercitare poteri del Comitato provinciale, le relative deliberazioni sono comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro 30 giorni dal Comitato provinciale stesso.

I provvedimenti di cui all'art. 57 lettera *h*) sono privi di ogni effetto ove non siano approvati entro 15 giorni dal Comitato provinciale.

Art. 60.

Compiti della Giunta esecutiva provinciale.

La Giunta esecutiva adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Direzione provinciale.

Art. 61.

Compiti del Segretario provinciale.

Il Segretario provinciale rappresenta il Partito nella Provincia. Convoca e presiede il Comitato provinciale e la Direzione provinciale; è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione provinciale e dei rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici della Provincia; promuove e coordina l'attività del Partito nella Provincia.

Il Segretario provinciale può partecipare alle riunioni di qualsiasi organo del Partito istituito nell'ambito della Provincia.

Art. 62.

Incompatibilità con la carica di Segretario provinciale.

La carica di Segretario provinciale è incompatibile con quella di Deputato, di Senatore, di Presidente di Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore regionale, di Sindaco del capoluogo, di Presidente della Provincia, di Segretario di Sezione, di Comitato comunale o di zona, di Segretario o Presidente provinciale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 89.

La carica è anche incompatibile con quella di Assessore provinciale e di Assessore comunale del capoluogo di Provincia, salvo autorizzazione, nei casi eccezionali da parte della Direzione centrale del Partito.

Le incompatibilità possono essere rimosse per un periodo non superiore ad un anno, con decisione motivata della Direzione centrale, su richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Comitato provinciale.

Art. 63.

Decadenza dalla carica del Segretario provinciale. Sua sostituzione.

Il Segretario provinciale, se incluso nella lista dei candidati al Parlamento, decade dalla carica con l'approvazione della lista e il Comitato provinciale provvede alla sua sostituzione entro 10 giorni.

Capo IV - Commissioni e Gruppi di lavoro provinciali

Art. 64.

Commissioni e Gruppi di lavoro.

Il Comitato provinciale può costituire Commissioni o Gruppi di lavoro per materie o per problemi particolari.

Art. 65.

Revisori dei conti. Rendiconto finanziario annuale.

L'attività amministrativa del Comitato provinciale è controllata da tre revisori dei conti nominati dal Comitato stesso di cui uno con funzioni di Presidente.

Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che viene esaminato con la partecipazione del Segretario amministrativo provinciale e di un membro della Commissione amministrativa centrale di cui all'art. 95.

TITOLO V

I COMITATI REGIONALI

Art. 66.

Compiti del Comitato regionale.

Il Comitato regionale esprime e delibera gli indirizzi generali della politica regionale del Partito.

ART. 67.

Altri compiti del Comitato regionale.

Il Comitato regionale:

a) coordina l'azione dei Comitati provinciali e ne fissa gli orientamenti di carattere generale ai fini della politica regionale del Partito;

b) coordina l'azione del Partito in occasione delle competizioni elettorali regionali ed approva i relativi programmi;

c) determina su proposta dei Comitati provinciali, la suddivisione del territorio provinciale in zone sulla base dei criteri indicati all'art. 43.

ART. 68.

Termini per la convocazione del Comitato regionale.

Il Comitato regionale deve riunirsi entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati del Congresso per l'elezione degli organi statutari.

In caso di crisi della Giunta regionale il Comitato regionale deve essere convocato entro 30 giorni dalla soluzione per deliberare sull'operato della Direzione e del Gruppo consiliare regionale durante la crisi.

Il Comitato regionale si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e entro 10 giorni ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti con voto deliberativo.

ART. 69.

Composizione del Comitato regionale.

Il Comitato regionale è composto:

a) dai Segretari provinciali;

b) da un numero di membri eletti dal Congresso regionale con liste rigide proporzionali concorrenti, stabilito secondo il seguente prospetto:

1) 30 per le Regioni sino ad 1 milione di abitanti;
2) 40 per le Regioni sino a 2 milioni di abitanti;
3) 50 per le Regioni sino a 4 milioni di abitanti;
4) 60 per le Regioni con oltre 4 milioni di abitanti.

Sono escluse dal riparto le liste che hanno ottenuto un numero di voti inferiori al 3% dei voti espressi;

c) dai Delegati regionali dei Movimenti femminile e giovanile;

d) dal Presidente DC della Giunta regionale (nel caso che il Presidente non sia iscritto al Partito, partecipa il vice Presidente o, se neppure questo è iscritto, un Assessore regionale designato dagli Assessori DC) e dal Capo del Gruppo consiliare regionale.

Il Presidente della Giunta regionale e il Capo gruppo consiliare non partecipano all'elezione del Segretario regionale, del Segretario amministrativo e della Direzione regionale.

Partecipano inoltre al Comitato regionale con voto consultivo, i Consiglieri nazionali del Partito iscritti nella Regione, i Parlamentari della Regione, i Consiglieri regionali, i soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario regionale per almeno due anni, i Delegati regionali del Gruppo Reduci del Centro Sportivo *Libertas*.

Il Comitato regionale può invitare di volta in volta a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito rappresentanti di organizzazioni che svolgono nella Regione un'attività ispirata ai principî cristiano-sociali e i Dirigenti di Enti e organismi economici e sociali della Regione.

Art. 70.

Elezione del Segretario regionale, del Segretario amministrativo e della Direzione regionale. Nomina dei vice Segretari e dei Dirigenti regionali.

Il Comitato regionale elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario regionale ed il Segretario amministrativo; elegge successivamente, col sistema proporzionale, la Direzione regionale composta da non meno di 8 e non più di 20 membri.

Su proposta del Segretario, nomina poi uno o più vice Segretari, nonché i Dirigenti dei vari uffici.

Fa parte, con voto deliberativo, della Direzione regionale, il Capo Gruppo consiliare regionale.

Ai lavori della Direzione regionale partecipano, con voto consultivo, il Presidente della Giunta regionale e i Delegati regionali del Movimento femminile e del Movimento giovanile.

Art. 71.

Composizione della Giunta esecutiva regionale.

Il Segretario regionale è coadiuvato da una Giunta esecutiva espressa dalla Direzione regionale; di essa fanno parte oltre al Segretario, il Segretario amministrativo, gli eventuali vice Segretari ed i Dirigenti dei principali uffici a norma dell'art. 92, ultimo comma, dello Statuto.

Partecipa ai lavori della Giunta il Capo del Gruppo consiliare regionale.

Art. 72.

Incompatibilità con la carica di Segretario regionale.

La carica di Segretario regionale è incompatibile con quella di Deputato, di Senatore, di Segretario provinciale del Partito, di Presidente del Consiglio regionale, di Capo gruppo dell'Assemblea regionale, di Presidente o Assessore della Giunta regionale, di Presidente di amministrazione provinciale, di Segretario o Presidente provinciale o regionale delle organizzazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 89.

ART. 73.

Decadenza dalla carica del Segretario regionale. Sua sostituzione.

Il Segretario regionale, se incluso nella lista dei candidati al Parlamento, decade dalla carica con l'approvazione della lista e il Comitato regionale provvede alla sua sostituzione entro 10 giorni.

ART. 74.

Compiti della Direzione regionale.

La Direzione regionale:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato regionale;

b) approva, in occasione delle competizioni elettorali regionali, le liste dei candidati che vengono ratificate dalla Direzione centrale;

c) adotta le sue deliberazioni in ordine alla soluzione delle crisi regionali d'accordo con il Direttivo del Gruppo consiliare regionale;

d) verifica l'attuazione da parte del Gruppo consiliare regionale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato regionale;

e) nomina particolari Commissioni di studio per l'esame dei problemi regionali e per la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato regionale;

f) propone i rappresentanti negli Enti pubblici e negli organismi regionali a carattere non elettivo e segue la loro attività secondo gli indirizzi del Partito;

g) fissa i criteri generali per le nomine a carattere elettivo di competenza del Gruppo consiliare regionale;

h) segue l'attività dei Comitati provinciali e segnala alla Direzione centrale eventuali gravi deficienze dei Comitati stessi, di cui può proporre lo scioglimento alla Direzione centrale;

i) esegue ogni altro compito ad essa delegato dalla Direzione centrale.

ART. 75.

Compiti della Giunta esecutiva regionale.

La Giunta esecutiva adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della Direzione regionale.

ART. 76.

Compiti del Segretario regionale.

Il Segretario regionale rappresenta il Partito nella Regione. Convoca e presiede il Comitato regionale e la Direzione regionale; è responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato regionale e della Di-

rezione regionale e dei rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici della Regione.

Il Segretario regionale può partecipare alle riunioni di tutti i Comitati provinciali.

Art. 77.

Commissioni e Gruppi di lavoro.

Il Comitato regionale può costituire Commissioni e Gruppi di lavoro per materie o per problemi particolari.

Art. 78.

Revisori dei conti. Rendiconto finanziario.

L'attività amministrativa del Comitato regionale è controllata da tre Revisori dei conti nominati dal Comitato stesso di cui uno con funzioni di Presidente.

Ogni anno i Revisori compilano un rendiconto finanziario che viene esaminato con la partecipazione del Segretario amministrativo regionale e di un membro della Commissione amministrativa centrale di cui all'articolo 95.

Art. 79.

Disposizione particolare per la Valle d'Aosta.

Per la Regione della Valle d'Aosta sono organi regionali il Comitato regionale, la Direzione regionale, la Giunta esecutiva e il Segretario regionale.

La costituzione e le competenze degli organi regionali sono disciplinate dalle norme previste dal titolo IV.

Agli organi regionali sono demandate altresì le competenze previste dal titolo V in quanto applicabili.

TITOLO VI

GLI ORGANI NAZIONALI DEL PARTITO

Capo I - Il Congresso nazionale

Art. 80.

Organi nazionali del Partito.

Gli Organi nazionali del Partito sono:

a) il Congresso nazionale;

b) il Consiglio nazionale;

c) il Segretario politico;

d) la Direzione centrale;

e) i Gruppi parlamentari.

Art. 81.

Compiti del Congresso nazionale.

Il Congresso nazionale delibera gli indirizzi generali della politica del Partito ed elegge il Consiglio nazionale.

Art. 82.

Periodicità del Congresso nazionale.

Il Congresso nazionale si svolge ogni due anni.

Il Consiglio nazionale ne delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno, le relative norme di attuazione ed il rapporto Delegati-iscritti.

Art. 83.

Norme per la elezione dei Delegati regionali al Congresso nazionale. Trasferimento di delega. Partecipanti al Congresso regionale.

L'elezione dei Delegati regionali si effettua con voto segreto attribuito a liste concorrenti, mediante riparto proporzionale della rappresentanza regionale.

Sono escluse dal riparto le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 3% dei voti espressi dai delegati provinciali.

Sono ammesse preferenze esclusivamente per candidati della lista votata in numero non superiore ad 1/5 dei candidati della lista stessa, arrotondato all'unità superiore qualora l'eventuale parte decimale di detto numero sia uguale o maggiore di cinque.

Il trasferimento di delega per la partecipazione al Congresso nazionale è ammesso nell'ambito di ciascuna regione ad altro delegato della stessa lista, e, in mancanza, al primo dei non eletti della lista medesima. È ammesso il cumulo di una sola delega oltre la propria.

Oltre ai delegati, partecipano al Congresso regionale con solo diritto di parola, i membri del Comitato regionale di cui all'art. 69.

Art. 84.

Partecipanti al Congresso nazionale.

Al Congresso nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi regionali. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Parlamentari, i Consiglieri nazionali, i Segretari provinciali del Partito, nonché i soci che sono stati membri della Direzione del Partito e che hanno ricoperto la carica di Ministro o di Sottosegretario.

Capo II - Il Consiglio nazionale

Art. 85.

Funzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale del Partito è, subordinatamente al Congresso ed entro la linea da questo fissata, il massimo organo deliberativo del Partito. Esso guida e controlla l'attività del Partito in tutti i campi.

Art. 86.

Il Presidente del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza semplice.

Il Presidente vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e provvede a convocare il Consiglio stesso, almeno una volta ogni tre mesi, o quando la sua riunione sia richiesta da almeno un quinto dei suoi membri.

Art. 87.

Termini di convocazione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale deve riunirsi entro 20 giorni dalla conclusione del Congresso nazionale ed entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche.

In caso di crisi governativa il Consiglio nazionale deve essere convocato entro 30 giorni dalla soluzione, per deliberare sull'operato della Direzione Centrale e dei Gruppi parlamentari durante la crisi.

Art. 88.

Composizione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale è composto:

a) da 60 parlamentari delle Assemblee legislative nazionali e da 60 non parlamentari eletti tra gli iscritti dal Congresso in Assemblea plenaria con voto segreto attribuito a liste concorrenti contenenti non più di 60 candidati parlamentari e non più di 60 candidati non parlamentari mediante riparto proporzionale dei seggi. Sono ammesse preferenze esclusivamente per candidati della lista votata in numero non superiore ad 8 quando i candidati della lista sono sino a 30, non superiore a 15 quando i candidati sono sino a 45 e non superiore a 18 quando i candidati sono più di 45. Se i candidati sono meno di 15, il numero delle preferenze non può superare la metà dei candidati della lista; tale metà si arrotonda all'unità superiore qualora contenga una parte decimale;

b) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari DC del Senato e della Camera;

c) dai Segretari regionali del Partito;

d) da 24 rappresentanti dei Gruppi parlamentari eletti dai rispettivi Gruppi in occasione del Congresso nazionale in ragione di 12 per il Gruppo della Camera dei Deputati e di 12 per il Gruppo del Senato. La rappresentanza viene rinnovata in caso di elezioni politiche tra un Congresso e l'altro;

e) da sei Sindaci e tre Presidenti di amministrazione provinciale cooptati dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta con voto limitato ai 2/3 dei membri da eleggere;

f) dalla Delegata nazionale del Movimento femminile;

g) dal Delegato nazionale del Movimento giovanile;

h) dal Delegato nazionale del Gruppo Reduci;

i) dal Delegato nazionale del Centro Sportivo *Libertas*;

l) dai soci che hanno ricoperto la carica di Segretario politico del Partito o hanno ricoperto o ricoprono la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri;

m) dal Direttore del quotidiano ufficiale del Partito, eletto dal Consiglio nazionale.

Art. 89.

Membri del Consiglio nazionale aventi voto consultivo.

Partecipano al Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che ricoprono la carica di:

a) Presidente di Assemblea legislativa nazionale;

b) Ministro e Sottosegretario;

c) Presidente di Giunta Regionale.

Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che svolgono, a livello nazionale, un'attività ispirata ai principi cristiano-sociali.

Capo III - La Direzione centrale, la Giunta esecutiva, il Segretario politico

Art. 90.

Compiti della Direzione centrale.

La Direzione centrale attua la politica del Partito secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale.

ART. 91.

Composizione della Direzione centrale ed elezione del Segretario amministrativo.

La Direzione centrale è composta:

a) dal Segretario politico che la presiede;

b) da 29 membri eletti dal Consiglio nazionale, nel proprio ambito, con voto limitato ai 2/3 dei membri da eleggere;

c) dal Presidente del Consiglio nazionale;

d) dai Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera e del Senato;

e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

f) dai soci che hanno ricoperto la carica di Segretario politico del Partito;

g) dal Segretario amministrativo del Partito, eletto dal Consiglio nazionale fra i suoi componenti, a maggioranza semplice.

ART. 92.

Membri della Direzione centrale aventi voto consultivo. Nomina dei vice Segretari e dei Dirigenti centrali. Composizione della Giunta esecutiva.

Alla Direzione centrale partecipano con voto consultivo i Delegati nazionali del Movimento giovanile, del Movimento femminile, del Gruppo Reduci e del Centro Sportivo *Libertas*.

La Direzione centrale e il Segretario politico possono invitare a partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione centrale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, alcuni o tutti i Ministri e Sottosegretari di Stato.

La Direzione centrale nomina fra i suoi componenti uno o più vice Segretari e i Dirigenti degli Uffici centrali.

Il Segretario politico è coadiuvato da una giunta esecutiva composta dallo stesso Segretario politico, dai vice Segretari, dal Segretario amministrativo e dai Dirigenti degli uffici Organizzativo, SPES, Enti locali e Programma.

ART. 93.

Elezione e funzioni del Segretario politico nazionale.

Il Segretario politico, eletto dal Consiglio nazionale nel proprio ambito a maggioranza semplice, rappresenta il Partito, cura l'esecuzione delle decisioni politiche della Direzione centrale, mantiene i contatti con il Governo, con i Gruppi parlamentari e con gli altri organismi politici e sociali, e promuove e coordina l'attività politica e organizzativa del Partito.

ART. 94.

Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli.

Ai fini degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, la rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti degli Organi centrali al Segretario amministrativo centrale, per gli atti dei Comitati regionali al Segretario amministrativo regionale, per gli atti dei Comitati provinciali al Segretario amministrativo provinciale, per gli atti delle Sezioni e dei Comitati comunali, rispettivamente al Segretario di Sezione e di Comitato comunale.

ART. 95.

Compiti del Segretario amministrativo, del vice Segretario e della Commissione amministrativa centrale. Revisori dei conti.

Il Segretario amministrativo è coadiuvato da un vice Segretario amministrativo e da una Commissione amministrativa nominata dalla Direzione centrale che collabora con il Segretario amministrativo nel coordinamento e nella vigilanza sulle gestioni regionali e provinciali.

Il Segretario compila, entro l'ultimo trimestre dell'anno, un bilancio preventivo, che sottopone all'esame della Direzione centrale.

L'attività amministrativa centrale è controllata da due Revisori dei conti, nominati dalla Direzione centrale.

All'approvazione della Direzione centrale è sottoposto anche il bilancio consuntivo.

ART. 96.

Deliberazione della Direzione centrale in caso di crisi governativa.

In caso di crisi governativa la Direzione centrale adotta le sue deliberazioni in ordine alla soluzione della crisi, d'accordo con le Direzioni dei Gruppi parlamentari.

CAPO IV - I GRUPPI PARLAMENTARI

ART. 97.

Costituzione dei Gruppi parlamentari. Loro regolamento.

I membri democratici cristiani del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si costituiscono in gruppi.

I Gruppi parlamentari e ogni loro membro, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso e alle direttive del Consiglio nazionale e della Direzione centrale, che quell'indirizzo rispettivamente interpretano e applicano.

I Gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio nazionale.

Le norme suddette si applicano, per analogia, ai rappresentanti democratici cristiani nell'ambito delle Assemblee rappresentative regionali ed ai gruppi che essi costituiscono. I regolamenti interni, da questi adottati, sono approvati dai rispettivi Comitati regionali.

TITOLO VII

I MOVIMENTI

ART. 98.

Costituzione e compiti dei Movimenti femminile e giovanile. Loro regolamenti.

Allo scopo di assicurare la più ampia ed efficace presenza del Partito fra le donne e i giovani, sono costituiti il Movimento femminile ed il Movimento giovanile.

I regolamenti che essi si danno devono essere approvati dal Consiglio nazionale del Partito.

In particolare è loro compito:

a) svolgere attività di formazione politica;

b) allargare i consensi al Partito fra le donne e i giovani;

c) approfondire i problemi del mondo femminile e giovanile e proporre le loro possibili soluzioni ai competenti organi del Partito.

CAPO I - IL MOVIMENTO FEMMINILE E IL MOVIMENTO GIOVANILE

ART. 99.

Movimento femminile.

Il Movimento femminile riunisce le donne iscritte al Partito.

ART. 100.

Movimento giovanile.

Il Movimento giovanile riunisce i giovani iscritti al Partito di età fra i 18 e i 25 anni.

I dirigenti, se rieletti senza interruzione, ne fanno parte fino a 27 anni. Essi restano in carica fino al compimento del mandato per il quale furono eletti.

Al Movimento giovanile possono aderire, in qualità di soci aggregati, i giovani di età fra i 15 e i 18 anni.

ART. 101.

Elezione e durata in carica degli organi direttivi dei Movimenti. Ricorsi in caso di violazione dei regolamenti. Incompatibilità con le cariche di Delegato.

Ciascun Movimento, secondo il rispettivo regolamento, elegge i propri organi direttivi.

L'elezione dei Delegati viene ratificata dagli organi di Partito territorialmente competenti.

Tutte le cariche si rinnovano almeno ogni due anni, ad eccezione di quelle sezionali che si rinnovano ogni anno.

Per la violazione dei regolamenti dei Movimento è ammesso ricorso da parte degli appartenenti ai Movimenti e da parte degli organi del Partito territorialmente corrispondenti, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti ed in ultima istanza, alla Direzione centrale del Partito secondo le modalità dell'art. 108.

Le cariche di Delegata e Delegato sono incompatibili con quelle di componente eletto di un organo esecutivo del Partito allo stesso livello.

Capo II - Il Gruppo Reduci ed il Centro Sportivo « Libertas »

Art. 102.

Gruppo Reduci di guerra.

Per affermare gli ideali della DC nell'ambito degli ex combattenti e reduci, gli iscritti che abbiano tale qualifica, possono costituire i Gruppi Reduci di guerra.

Art. 103.

Centro Sportivo Libertas.

Il Centro sportivo *Libertas* promuove e diffonde la pratica degli sports e dell'educazione fisica tra gli iscritti ed i simpatizzanti del Partito, segue i programmi relativi alle realizzazioni sportive nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, stimola il libero associazionismo attraverso la costituzione di Polisportive e Società *Libertas* secondo i suoi indirizzi e sotto il suo controllo.

TITOLO VIII

NORME PER LE CANDIDATURE

Art. 104.

Candidature alle cariche pubbliche elettive.

I candidati ai Consigli comunali, provinciali, regionali, e alle Assemblee legislative sono designati dalle Commissioni elettorali nominate dagli organi direttivi del Partito corrispondenti territorialmente.

I membri delle Commissioni incaricate della designazione non possono essere candidati.

La scelta dei candidati è disciplinata da apposite norme approvate dal Consiglio nazionale.

TITOLO IX

GARANZIE STATUTARIE

ART. 105.

Decisioni del Comitato provinciale sulle violazioni dello Statuto e sulle controversie tra gli organi inferiori del Partito.
Impugnazione delle decisioni avanti alla Direzione centrale.

Il Comitato provinciale decide in prima istanza per violazioni dello Statuto e dei regolamenti:

a) sui ricorsi di singoli iscritti o di Sezioni contro i provvedimenti di Sezioni o di Comitati comunali o zonali;

b) per le elezioni dei Comitati comunali e delle Direzioni comunali, e di quelle sezionali.

Il Comitato provinciale è inoltre competente per tutti i conflitti tra gli organi inferiori del Partito nonché per le controversie relative alla formazione di liste, alla costituzione delle Amministrazioni comunali e provinciali, alle attività dei Gruppi consiliari democratici cristiani.

Le decisioni dei Comitati provinciali possono essere impugnate avanti alla Direzione centrale.

ART. 106.

Decisioni della Direzione centrale sui ricorsi contro le deliberazioni dei Comitati provinciali.
Impugnazione delle decisioni avanti al Consiglio nazionale.

La Direzione centrale decide:

a) sui ricorsi dei singoli iscritti o di organi del Partito contro i provvedimenti dei Comitati provinciali;

b) sulle pronunce dei Comitati provinciali, prese ai sensi del precedente articolo.

Le decisioni della Direzione centrale possono essere impugnate innanzi al Consiglio nazionale solo per violazioni dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 107.

Termine per l'inoltro dei ricorsi al Comitato provinciale e per la loro decisione.

I ricorsi previsti dall'art. 105 debbono essere inoltrati entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il Comitato provinciale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deve decidere i ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione; in mancanza, il ricorso è devoluto all'organo dell'istanza superiore.

Art. 108.

Termine per l'inoltro dei ricorsi alla Direzione centrale e per la loro decisione.

I ricorsi previsti dall'art. 106 debbono essere inoltrati entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

La Direzione del Partito, o una Commissione da essa delegata, decide entro 90 giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Il termine previsto non è prorogabile in alcun modo neppure per ulteriore istruttoria.

In mancanza di decisione nel termine stabilito, il ricorso si considera accolto.

Art. 109.

Termine per l'inoltro dei ricorsi al Consiglio nazionale.

Contro le decisioni della Direzione centrale, prese ai sensi dell'articolo 106, ultimo comma, il ricorso al Consiglio nazionale deve essere proposto entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Consiglio nazionale, o una Commissione eletta nel suo seno con voto limitato a due terzi, deciderà entro due mesi dalla presentazione dei ricorsi.

Art. 110.

Esecutività dei provvedimenti organizzativi.

I provvedimenti organizzativi sono esecutivi nonostante ricorso.

L'organo che ha competenza sul ricorso può sospendere l'esecutorietà del provvedimento.

Art. 111.

Misure disciplinari.

Sono misure disciplinari:

a) il richiamo;

b) la deplorazione;

c) la sospensione fino a 12 mesi. La sospensione superiore a tre mesi ha come effetto la decadenza dalle cariche di Partito. Il Collegio centrale dei probiviri può, su ricorso, sospendere questo effetto;

d) l'espulsione, che può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante, è comunicata alle Sezioni e al Comitato provinciale e da questo alla Direzione centrale. Le decisioni comminanti le espulsioni importano la decadenza immediata da ogni carica e da ogni altra attività di Partito.

ART. 112.

Organi disciplinari. Sospensione degli iscritti da parte della Direzione centrale e delle Giunte provinciali.

Le misure disciplinari non possono essere comminate che dai Collegi Regionali e Centrali dei probiviri, salvo quanto disposto per l'attività in sede parlamentare dai regolamenti dei Gruppi DC della Camera e del Senato di cui all'art. 97.

Spetta alla Direzione centrale decidere su atti di indisciplina che comportano gravi conseguenze politiche, nei casi in cui ciò sia richiesto da urgenti necessità di carattere operativo. In tali casi la Direzione può disporre, a titolo cautelativo, la sospensione dell'iscritto e deve deferire il caso al giudizio del Collegio centrale dei probiviri, ove non abbia provveduto, appena cessato il motivo di urgenza, alla revoca della sospensione stessa.

Contro le decisioni disciplinari della Direzione, l'interessato può ricorrere alla seconda Sezione del Collegio centrale dei probiviri di cui all'art. 120.

La Direzione centrale dichiara la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli della Democrazia Cristiana o comunque non approvati dagli organi competenti del Partito.

Le Giunte provinciali possono dichiarare la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste e collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti. I provvedimenti della Giunta provinciale sono sottoposti alla convalida del Comitato provinciale.

ART. 113.

Decisioni dei Collegi di prima istanza.

Le decisioni dei Collegi di prima istanza non sono esecutive fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 129.

Qualora ricorrano gravi motivi, il Collegio regionale dei Probiviri, con decisione motivata, può dichiarare esecutiva la decisione.

Avverso l'esecutorietà della decisione stessa, può essere proposto ricorso, unitamente al merito, o separatamente, al Collegio centrale dei probiviri, che può decidere sulla domanda di sospensione prima di pronunciarsi sul merito.

ART. 114.

Domanda di riammissione al Partito degli espulsi.

Le domande di riammissione al Partito di espulsi per indisciplina o indegnità morale, possono essere esaminate a giudizio favorevole dell'organo che ha comminato l'espulsione.

La riammissione del socio espulso non potrà avvenire in ogni caso, se non con decorrenza di un anno dalla pronuncia di espulsione.

Il socio espulso e riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito, se non dopo sei mesi dalla sua riammissione.

ART. 115.

Composizione e durata in carica dei Collegi regionali e del Collegio centrale dei Probiviri.

Sono costituiti i Collegi regionali ed il Collegio centrale dei Probiviri.

Ciascun Collegio è formato da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le procedure previste negli articoli 116 e seguenti.

I Collegi durano in carica due anni.

ART. 116.

Albi regionali per la nomina dei Probiviri regionali. Requisiti per l'eleggibilità.

Per la nomina dei Probiviri regionali è formato in ogni Regione un albo dei candidati Probiviri, con il numero di iscritti non inferiore a 12 e non superiore a 24. Il numero degli iscritti all'albo è stabilito ogni quadriennio dal Comitato regionale interessato.

I candidati probiviri, chiamati a far parte dell'albo, sono eletti dal Comitato regionale ad una maggioranza non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti.

Dell'albo deve far parte almeno un iscritto per ogni Provincia.

L'albo ha una validità di quattro anni.

I candidati probiviri inclusi nell'albo debbono avere un'età non inferiore ai 35 anni ed un'anzianità di iscrizione ininterrotta al Partito di almeno 10 anni; essi debbono inoltre essere di specchiata condotta morale e politica.

ART. 117.

Costituzione dei Collegi regionali. Divieto di assunzione di cariche incompatibili. Decadenza dall'albo.

Il Collegio regionale dei probiviri è formato per la durata di un biennio mediante l'estrazione a sorte di quattro giudici effettivi e di due supplenti tra gli iscritti all'albo regionale dei candidati Probiviri.

Per le operazioni di estrazione a sorte, l'albo deve essere sempre al completo procedendosi tempestivamente alle integrazioni necessarie in caso di avvenuta decadenza di taluni suoi membri.

Ove il Comitato regionale non provveda entro tre mesi dalla sua costituzione alla formazione dell'albo, vi provvede la Direzione centrale; se entro i 30 giorni successivi alla formazione dell'albo non si procede all'estrazione a sorte dei Probiviri, vi procede il Presidente del Collegio centrale dei Probiviri.

Gli iscritti nell'albo eleggono a maggioranza assoluta dei presenti il Presidente del Collegio.

La nomina a Probiviro regionale comporta, per i due anni di durata dell'incarico, il divieto di assumere ogni altra carica di Partito, quelle di

Sindaco, di Presidente di Amministrazione regionale e provinciale e di Assessore regionale, di Parlamentare regionale o nazionale nonché le candidature relative a questi uffici.

L'accettazione da parte del candidato Probiviro delle cariche o candidature, considerate incompatibili nel comma precedente, comporta la sua decadenza dall'albo.

Presso ogni Collegio regionale il Collegio centrale dei Probiviri nomina un Segretario laureato in giurisprudenza, il quale dipende funzionalmente dal Collegio Regionale stesso e, per gli altri aspetti del suo rapporto di lavoro, dalla Direzione centrale del Partito.

Art. 118.

Albo nazionale dei Probiviri centrali.
Costituzione del Collegio centrale.

Per la nomina dei probiviri centrali è formato un albo di 24 candidati Probiviri eletti a maggioranza di tre quarti dal Consiglio nazionale tra iscritti che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall'art. 116.

Il Collegio centrale dei Probiviri è formato per la durata di un biennio mediante l'estrazione a sorte di quattro giudici effettivi e di due supplenti tra gli iscritti all'albo centrale dei candidati Probiviri.

Gli iscritti all'albo centrale eleggono a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente del Collegio centrale.

Per l'albo e per i membri del Collegio e dell'albo si applicano le norme contenute rispettivamente nei comma secondo, quinto e sesto dell'art. 117.

Art. 119.

Giurisdizione del Collegio regionale dei Probiviri.

Il Collegio regionale dei Probiviri ha giurisdizione sugli iscritti della Regione e decide:

a) sui casi di indisciplina e indegnità morale;

b) sulle questioni di indole personale tra soci.

Art. 120.

Avocazione al Collegio centrale di casi di particolare rilevanza.
Nomina della seconda Sezione del Collegio centrale: sua competenza.

La Direzione centrale può deliberare l'avocazione al Collegio centrale dei probiviri di casi di particolare rilevanza.

Contro le decisioni del Collegio centrale dei Probiviri è ammesso ricorso, in ultima istanza, alla seconda Sezione del Collegio centrale dei Probiviri composta da sette membri che non abbiano partecipato alla decisione impugnata, nominati con le stesse modalità. Questa Sezione decide inoltre, in ultima istanza, su casi previsti dagli articoli 125 e 128.

Art. 121.

Gradi di giurisdizione del Collegio centrale dei Probiviri.

Il Collegio centrale dei Probiviri decide:

a) in prima istanza, su casi ad esso avocati dalla Direzione centrale;

b) in seconda istanza, sulle questioni decise in prima istanza dal Collegio regionale.

Art. 122.

Promozione del procedimento disciplinare.

I Collegi dei probiviri decidono su ricorso o su denuncia di qualsiasi iscritto al Partito, e possono anche procedere d'ufficio.

Art. 123.

Quorum *per la validità delle decisioni dei Collegi dei Probiviri.*

Per la validità delle decisioni dei Collegi regionali e di quello centrale, è necessaria la presenza di almeno tre membri e di cinque per la seconda Sezione del Collegio centrale.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 124.

Modalità e termine per la comunicazione delle decisioni agli interessati e agli organi competenti del Partito.

La decisione dei Collegi deve essere motivata e così comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati, nonché agli organi competenti del Partito, nel termine di 10 giorni dall'adozione.

Art. 125.

Caso in cui il Collegio centrale dei Probiviri decide in prima istanza.

Durante le more per gli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 117, il Collegio centrale dei Probiviri è competente a decidere in prima istanza su eventuali controversie disciplinari. Nel caso di mancata funzionalità di un Collegio regionale, il Presidente del Consiglio nazionale scioglie il Collegio stesso e fino alla sua ricostituzione demanda le controversie disciplinari alla competenza del Collegio centrale dei Probiviri che decide in prima istanza.

ART. 126.

Garanzie per la difesa del socio.
Contestazione addebiti. Notifica.

È garantita la difesa del socio sulla base del principio del contraddittorio.

A tal fine, il Presidente del Collegio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procede alla contestazione degli addebiti e alla comunicazione della denuncia o del ricorso a tutti gli interessati.

ART. 127.

Termine di decisione dei Collegi dei Probiviri
ed eventuale proroga.

I Collegi dei Probiviri emettono la decisione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della denuncia o del ricorso, sentiti, se necessario, e in ogni caso quando lo richiedono, il ricorrente e gli altri diretti interessati. Per la sua decisione il Collegio centrale può sentire il Presidente del Collegio regionale che ha emesso la decisione.

Qualora il Collegio, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati, e al Collegio centrale; la durata di tale proroga non può eccedere i 15 giorni.

Il Collegio è competente a conoscere in via incidentale e, ai soli fini del giudizio in corso, la validità degli atti che costituiscono il presupposto della violazione disciplinare.

ART. 128.

Mancate decisioni nei termini: devoluzione al Collegio centrale.

In caso di mancata decisione entro i termini di cui al precedente articolo, la denuncia è devoluta al Collegio centrale dei Probiviri, che decide in prima istanza.

ART. 129.

Termine per le impugnazioni e comunicazione ai controinteressati

Le impugnazioni delle decisioni vanno, a pena di decadenza, proposte nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 124.

La Segreteria del Collegio dei Probiviri provvederà a dare comunicazione dell'impugnazione ai controinteressati.

ART. 130.

Esclusività delle decisioni in caso di mancato ricorso.

Il mancato ricorso contro la decisione dei Collegi di prima istanza, nei termini previsti, rende esecutiva la decisione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Referendum *tra gli iscritti.*

Su richiesta avanzata dai due terzi del Consiglio nazionale o dai quattro quinti della Direzione centrale o quando lo richiedano almeno un quinto dei tesserati, il Consiglio nazionale può indire *referendum* tra gli iscritti su questioni sulle quali poi il Consiglio nazionale decide in via definitiva.

Il Consiglio nazionale nell'indire il *referendum* detta il regolamento per il suo svolgimento.

II

Adesione della DC italiana alla U.E.D.C.

Al fine di dare il massimo contributo all'affermazione nel mondo degli ideali democratici cristiani, la DC italiana aderisce alla U.E.D.C. ed eventualmente ad altri organismi a carattere internazionale i cui obiettivi siano pienamente compatibili con gli obiettivi politici che essa persegue.

III

Termine di presentazione e di aggiornamento dei regolamenti interni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto dovranno essere presentati i regolamenti previsti, e aggiornati quelli in vigore, allo scopo di consentire la concreta e completa attuazione delle norme introdotte; i tempi di attuazione delle norme già operanti dovranno essere fissati da apposite circolari approvate, nella loro impostazione generale, dalla Direzione centrale.

IV

Disposizione per i GAD.

In attesa dell'attuazione degli articoli 41 e 42 che prevedono l'istituzione ed il funzionamento dei GIP e dell'insediamento dei GAD nella nuova struttura, i GAD continuano ad assolvere i compiti di presenza del Partito negli ambienti di lavoro.

I dirigenti dell'organizzazione dei GAD partecipano con voto consultivo nei corrispondenti organi, mentre il delegato nazionale conserva il voto deliberativo in Consiglio nazionale fino a che l'attività dei GIP non sarà assicurata secondo le norme statutarie e regolamentari.

STATUTO DEL M.S.I.

(Aggiornato con le variazioni approvate dal Comitato Centrale nelle riunioni del 16 gennaio 1966 e del 15 febbraio 1970).

PREMESSA

Il Movimento Sociale Italiano è un'organizzazione politica, ispirata ad una concezione etica della vita, che ha lo scopo di difendere la dignità e gli interessi del popolo italiano e di attuare l'Idea Sociale nella ininterrotta continuità storica e nella inscindibile unità della Nazione italiana.

Il M.S.I. si propone la realizzazione dello Stato Nazionale del Lavoro e considera il reggimento repubblicano dello Stato la sola forma istituzionale atta alla realizzazione di tale postulato.

CAPO I.

DEGLI ISCRITTI

ART. 1.

Possono essere iscritti al M.S.I. coloro che entro l'anno compiano il 14° anno di età e non rientrano nei casi di indegnità e di incompatibilità previsti dagli articoli seguenti.

ART. 2.

Sono indegni di appartenere al M.S.I.:

a) coloro che abbiano tradito la Patria venendo meno ai loro doveri di cittadini e di soldati;

b) coloro che comprovatamente abbiano od abbiano avuto una pubblica condotta immorale o abbiano dimostrato incoerenza politica.

ART. 3.

È incompatibile l'iscrizione al M.S.I. con la contemporanea adesione o iscrizione:

a) ad altri partiti, movimenti politici ed organizzazioni similari, qualunque ne siano la natura ed i programmi;

b) ad associazioni segrete, tra cui la massoneria;

c) ad associazioni, organizzazioni, gruppi — anche se non di natura politica — aventi scopi inconciliabili con le finalità ed i programmi del M.S.I.

Art. 4.

La domanda di iscrizione deve essere diretta al Segretario della Sezione del luogo di residenza del richiedente e deve essere controfirmata, per presentazione, da due iscritti al M.S.I.

Il Segretario Sezionale provvede sulla domanda, in base alla deliberazione motivata emessa dalla Commissione Sezionale di Accettazione; contro le deliberazioni di detta Commissione è ammesso ricorso. Le norme in materia di accettazione sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 5.

Decade dalla qualità di iscritto chiunque risulti essere incorso in uno dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Art. 6.

Nessuno può essere iscritto a più di una Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra viene richiesto, a domanda dell'interessato, alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale l'iscritto si è trasferito.

Capo II.

DIRITTI E DOVERI DELL'ISCRITTO

Art. 7.

Tutti gli iscritti hanno uguali doveri e diritti nei limiti stabiliti dallo Statuto.

Art. 8.

Ogni iscritto accetta i principi, il programma politico e lo Statuto del Movimento e si impegna in particolare:

a) ad osservare le norme regolamentari e le direttive stabilite dagli organi competenti;

b) a diffondere i principi ed il programma del Movimento;

c) a partecipare alle attività politiche ed organizzative del Movimento;

d) a contribuire alle necessità economiche del Movimento in ragione delle sue possibilità.

ART. 9.

Ogni iscritto viene giudicato, in caso di mancanza disciplinare dagli organi competenti ed ha diritto di difesa.

ART. 10.

Ogni iscritto che abbia compiuto il 18° anno di età elegge i componenti degli organi del Movimento secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti e può ricoprire, sempreché abbia sei mesi di anzianità di iscrizione tutte le cariche elettive e di nomina presso le Sezioni e le Federazioni ad eccezione delle cariche di Segretario Sezionale e Provinciale, di Segretario Amministrativo della Federazione e di Presidente della Commissione Federale di Vigilanza.

A queste cariche, ed a quelle negli organi centrali, può essere eletto o nominato solo l'iscritto che abbia compiuto il 21° anno di età e che abbia almeno sei mesi di anzianità di iscrizione.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE DEL MOVIMENTO

ART. 11.

Il Movimento è organizzato territorialmente in Sezioni Comunali e Rionali e in Federazioni Provinciali. Gli iscritti all'estero sono organizzati in Delegazioni.

ART. 12.

Gli organi del Movimento sono di natura politica, disciplinare ed amministrativa.

1) Sono organi politici:

a) nella Sezione: l'Assemblea, la Direzione, il Segretario Sezionale;

b) nella Federazione: il Congresso Provinciale, la Direzione, il Segretario Provinciale;

c) nell'organizzazione centrale: il Congresso Nazionale, il Comitato Centrale, la Direzione Nazionale, l'Esecutivo, il Segretario Nazionale, il Presidente.

2) Sono organi disciplinari:

a) nella Sezione: la Commissione di Accettazione (limitatamente agli accertamenti istruttori ad essa deferiti);

b) nella Federazione: la Commissione Federale di Vigilanza;

c) nell'organizzazione centrale: la Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina, il Comitato Centrale (riunito in Corte Centrale di Disciplina).

3) Sono organi amministrativi:

a) nella Sezione: il Segretario Amministrativo Sezionale;

b) nella Federazione: il Segretario Amministrativo Provinciale, la Commissione Provinciale di Finanza, la Commissione Federale di Vigilanza;

c) nell'organizzazione centrale: il Segretario Amministrativo Nazionale, la Commissione Centrale di Finanza, il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti.

La composizione e il funzionamento degli organi predetti sono stabiliti, nei limiti fissati dallo Statuto, da appositi regolamenti.

Art. 13.

L'emblema del M.S.I. è una piramide tronca sormontata da una fiamma tricolore (verde, bianco e rosso) e recante su un lato la sigla « M.S.I. » in giallo oro su fondo rosso.

Capo IV.

SEZIONI COMUNALI

Art. 14.

L'unità organica fondamentale del Movimento è la Sezione Comunale che riunisce tutti gli iscritti residenti nel Comune.

Nei Capoluoghi di Provincia possono essere istituite Sezioni Rionali equiparate alle Sezioni Comunali. La costituzione di una Sezione deve essere approvata dalla Direzione Provinciale, può istituire sottosezioni affidandone la reggenza ad un fiduciario.

Art. 15.

Tutti gli iscritti alla Sezione presenziano all'Assemblea Sezionale. Partecipano alle votazioni quanti fra essi abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 16.

L'Assemblea si pronuncia sull'attività del Segretario e della Direzione Sezionale, elegge il Segretario Sezionale e la Commissione di Accettazione, nonché i delegati al Congresso Provinciale.

L'Assemblea Sezionale si riunisce normalmente ogni due anni e in via straordinaria, su convocazione del Segretario Sezionale o su richiesta di due terzi degli iscritti.

ART. 17.

Il Segretario Sezionale rappresenta la Sezione e ne dirige e indirizza le attività in conformità delle direttive della Direzione Provinciale.

ART. 18.

La Direzione Sezionale è composta dai cinque membri fra cui il Segretario Sezionale.

Il Segretario, entro otto giorni dalla sua elezione, nomina i quattro membri della Direzione, fra i quali debbono essere compresi: il Segretario Amministrativo, il Segretario del Nucleo Giovanile ed una rappresentante femminile. Il Segretario del Nucleo Giovanile viene nominato dal Segretario Provinciale Giovanile a norma del successivo art. 64.

La rappresentante femminile viene scelta dal Segretario di Sezione in una terna presentata dalla Dirigente Provinciale Femminile.

Le nomine e le eventuali revoche effettuate dal Segretario Sezionale debbono essere ratificate dal Segretario Provinciale sentita la Direzione Provinciale.

ART. 19.

La Direzione Sezionale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina le attività della Sezione, designa, salvo ratifica della Direzione Provinciale, i candidati alle elezioni amministrative locali, stabilisce le direttive per i Consiglieri eletti nell'amministrazione comunale in armonia alle direttive della Direzione Provinciale.

Nei capoluoghi di provincia, ove esistono Sezioni Rionali, la designazione di candidati al Consiglio Comunale è fatta dalla Direzione Provinciale, sentite le Direzioni Rionali.

La Direzione Sezionale compila il bilancio preventivo e consuntivo della gestione amministrativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

La Direzione Sezionale è convocata in via ordinaria almeno una volta la settimana dal Segretario Sezionale. Di ogni seduta deve essere redatto verbale su apposito registro.

ART. 20.

La carica di Segretario Sezionale e di membro della Direzione Sezionale è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi periferici o centrali del Movimento, salva la eccezione di cui all'art. 35. La carica di Segretario Sezionale del capoluogo non è incompatibile con la carica di Segretario Provinciale.

I componenti della Commissione di accettazione non possono ricoprire altre cariche nel Movimento.

Capo V.

FEDERAZIONI PROVINCIALI

Art. 21.

La Federazione Provinciale comprende le Sezioni e le Sottosezioni di una provincia.

Art. 22.

Partecipano al Congresso Provinciale i delegati eletti dalle Assemblee Sezionali ai sensi del precedente art. 16. Vi partecipano altresì di diritto:

1) il Segretario o Commissario Provinciale;

2) i membri della Direzione Provinciale;

3) i collaboratori del Commissario Straordinario, purché alla data del Congresso siano in carica da almeno 45 giorni, in numero non superiore a 7 aumentabile a 11 per le Federazioni di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Trieste;

4) i Segretari delle Sezioni Comunali e Rionali, nonché i Commissari di dette Sezioni, questi ultimi purché in carica da almeno 45 giorni alla data del Congresso;

5) il Presidente ed i membri della Commissione Federale di Vigilanza;

6) i componenti la Giunta Provinciale Giovanile, purché siano in carica da almeno 45 giorni;

7) il Segretario dell'Unione della CISNAL, purché iscritto al M.S.I.;

8) i Consiglieri Comunali del capoluogo e i Sindaci della provincia iscritti al M.S.I.;

9) i Consiglieri Provinciali iscritti al M.S.I.;

10) i membri del Comitato Centrale, i membri del Parlamento Nazionale, i Deputati e i Consiglieri Regionali nella Federazione presso cui sono iscritti;

11) i membri della Giunta Nazionale Giovanile nelle Federazioni presso cui sono iscritti.

Art. 23.

Il Congresso Provinciale si pronuncia sull'attività del Segretario e della Direzione Provinciale, elegge il Segretario Provinciale, la Commissione Federale di Vigilanza. Il Congresso elegge altresì i delegati al Congresso Nazionale.

Il Congresso Provinciale si riunisce normalmente ogni due anni e, in via straordinaria, su convocazione del Segretario Provinciale o su richiesta di due terzi dei Segretari di Sezione.

ART. 24.

Il Segretario Provinciale rappresenta la Federazione e ne dirige e indirizza le attività in conformità delle direttive della Direzione Nazionale.

Il Vice Segretario Provinciale sostituisce il Segretario Provinciale nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 25.

La Direzione Provinciale è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, tra cui il Segretario Provinciale. Con decisione motivata dell'Esecutivo Nazionale, su proposta del Capo Settore competente, tale numero può essere elevato a 15.

Il Segretario Provinciale, entro otto giorni dalla sua elezione, nomina i membri della Direzione, fra i quali debbono essere compresi il Vice Segretario Provinciale, il Segretario Amministrativo, il Segretario del Gruppo Giovanile e la Dirigente Provinciale Femminile.

Il Segretario del Gruppo Giovanile viene nominato dal Dirigente Nazionale Giovanile secondo il disposto del successivo art. 63.

La nomina e le eventuali revoche effettuate dal Segretario Provinciale debbono essere ratificate dall'Esecutivo Nazionale.

La maggioranza dei componenti la Direzione Provinciale deve risiedere nel capoluogo.

ART. 26.

La Direzione Provinciale coadiuva il Segretario Provinciale nell'esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina le attività della Federazione in conformità delle direttive del Segretario Provinciale, nomina la Commissione Provinciale di Finanza, designa i candidati per le elezioni provinciali, salvo approvazione della Direzione Nazionale, stabilisce le direttive per i Consiglieri Comunali e per i Consiglieri Provinciali.

La Direzione Provinciale compila il bilancio preventivo e consuntivo della gestione amministrativa e lo sottopone all'approvazione del Congresso Provinciale.

La Direzione Provinciale è convocata in via ordinaria almeno una volta la settimana dal Segretario Provinciale. Di ogni seduta deve essere redatto verbale su apposito registro.

ART. 26-*bis*.

La Commissione Federale di Vigilanza è composta di 5 membri da eleggersi tra gli iscritti, anche non delegati al Congresso, di riconosciuta qualificazione morale e personale, che abbiano compiuto il 35° anno di età. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e svolge le funzioni di cui agli articoli 55-56.

ART. 27.

Il Segretario Provinciale, quando ricorrano fondati motivi ha facoltà di sciogliere — sentita la Direzione Provinciale — le Direzioni Sezionali. Adottato questo provvedimento, nomina un Commissario Straordinario per la reggenza temporanea della Sezione.

Il Commissario risponde direttamente alla Direzione Provinciale del suo operato e ha l'obbligo di convocare, entro due mesi dalla sua nomina, l'Assemblea Sezionale per l'elezione del nuovo Segretario Sezionale.

ART. 28.

Per il coordinamento dell'attività delle Sezioni dipendenti, il Segretario Provinciale, si può valere di Ispettori di zona.

Tale incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica centrale o periferica del Movimento, salvo la carica di membro del Comitato Centrale.

ART. 29.

La carica di Segretario Provinciale o di membro della Direzione Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica degli organi periferici o centrali del Movimento, salvo le eccezioni di cui agli articoli 20 e 35.

I membri della Commissione Federale di Vigilanza non possono ricoprire nessuna altra carica nel Movimento.

CAPO VI.

COORDINAMENTO REGIONALE

ART. 30.

Modifiche allo Statuto approvate dal Comitato Centrale nella riunione del 14 giugno 1970.

L'art. 30 dello Statuto è sostituito dal seguente:

In ogni regione sono costituiti un Comitato Regionale di Coordinamento ed un Centro di Studi.

Il Comitato Regionale è composto:

a) dai componenti dell'Esecutivo Nazionale e della Direzione Nazionale della regione;

b) dai Segretari Provinciali o Commissari Straordinari delle Federazioni della regione;

c) dai Deputati, dai Senatori e dai Consiglieri Regionali eletti nella regione o nella circoscrizione di cui la regione fa parte;

d) dal Presidente del Centro Studi.

I componenti del Comitato Regionale nella prima riunione designano uno di loro quale delegato regionale: la designazione deve essere ratificata dall'Esecutivo Nazionale.

Il Centro di Studi è composto dai componenti del Comitato Centrale della regione: elegge tra i suoi componenti il Presidente. Iscritti e non iscritti di chiara fama della regione che siano competenti in materia economica e sociale possono essere cooptati con riferimento alle categorie della cultura, della produzione e del lavoro di preminente interesse nella regione. Possono altresì essere cooptati rappresentanti del sindacalismo nazionale.

Il Comitato Regionale:

— si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del delegato;

— esamina la situazione politica, sociale ed economica della regione riferendone, a mezzo del delegato, all'Esecutivo Nazionale;

— elabora, secondo le deliberazioni degli organi centrali del Partito, le direttive per l'azione dei Consiglieri Regionali e ne controlla l'esecuzione;

— vigila sul coordinamento dell'azione dei Consiglieri regionali con quella dei Consiglieri comunali e provinciali e di ogni altro rappresentante del Partito negli Enti o Uffici della regione;

— promuove il coordinamento dell'attività dei Deputati e dei Senatori con quella dei Consiglieri Regionali sulla base dei lavori del Centro di Studi;

— esegue ogni altro compito ad esso delegato dall'Esecutivo e dalla Direzione Nazionale del Partito.

Il Delegato Regionale è responsabile nei confronti dell'Esecutivo Nazionale dell'adempimento delle funzioni devolute al Comitato Regionale ed al Centro di Studi: quando ricorrano fondati motivi può essere rimosso dall'incarico su proposta del Segretario Nazionale, con deliberazione dell'Esecutivo.

Il Centro di Studi, su iniziativa del Delegato Regionale d'intesa con il Presidente:

— elabora le soluzioni dei problemi economici, sociali, sindacali e amministrativi interessanti la regione nel quadro dei principî programmatici del Partito e dell'azione politica deliberata dagli organi centrali del M.S.I.;

— svolge ogni altro compito di indagine e di rilevamento che può essergli assegnato dal Comitato o Delegato Regionale.

Il Comitato Regionale, il Delegato Regionale, il Centro di Studi ed il suo Presidente non hanno alcuna competenza in materia organizzativa e amministrativa.

Capo VII.

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 31.

Il Congresso Nazionale fissa gli orientamenti politici generali, emana lo Statuto, elegge il Comitato Centrale.

Art. 32.

Il Congresso Nazionale è convocato normalmente ogni due anni dal Comitato Centrale. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta di due terzi dei componenti il Comitato Centrale o due terzi dei Segretari Provinciali.

Art. 33.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi Provinciali ai sensi del precedente art. 23. Vi partecipano altresì di diritto:

1) il Presidente del Movimento;

2) i membri del Comitato Centrale;

3) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale del Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori, purché in carica da almeno sei mesi;

4) il Presidente ed i membri della Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina;

5) i Segretari Provinciali o Commissari Straordinari delle Federazioni Provinciali, questi ultimi purché in carica da almeno 45 giorni, nonché i Segretari delle Delegazioni all'Estero;

6) i componenti della Consulta delle Delegazioni all'Estero e quelli della Consulta Nazionale Femminile, purché in carica da almeno 6 mesi;

7) le Medaglie d'Oro al V.M. iscritte al M.S.I.;

8) i membri del Parlamento Nazionale, dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Regionali iscritti al M.S.I.;

9) il Presidente, il Segretario Generale o 5 membri della Segreteria Generale della CISNAL, che siano iscritti al M.S.I.;

10) i Sindaci dei capoluoghi di provincia iscritti al M.S.I.;

11) le Dirigenti Provinciali Femminili delle Federazioni con almeno 3 delegati.

Capo VIII.
IL COMITATO CENTRALE

Art. 34.

Il Comitato Centrale è composto da:

a) 150 eletti dal *plenum* del Congresso Nazionale;

b) 60 membri che il Comitato Centrale può nominare fra i delegati al Congresso Nazionale mediante cooptazione per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti in Comitato; in via eccezionale potranno essere cooptati, sempre con la stessa maggioranza, altri 5 membri da scegliersi tra coloro che abbiano dato o possono dare un particolare contributo di attività e di competenza alla vita del Movimento e che siano qualificati nei vari settori del lavoro, della tecnica, della produzione e delle arti. I membri del Comitato Centrale restano in carica per tutta la sua durata. Nel Comitato Centrale devono essere comprese almeno 12 donne.

Art. 35.

Qualora chi già sia stato eletto membro del Comitato Centrale dal *plenum* del Congresso Nazionale, venga rieletto sotto altro titolo, deve optare per questo ultimo titolo ed è sostituito nella primitiva lista da chi lo segue nella graduatoria.

I membri del Comitato Centrale, qualunque sia il titolo per il quale sono chiamati a farne parte e per il periodo di carica, hanno le stesse facoltà.

La carica di componente del Comitato Centrale è compatibile con le cariche politiche periferiche.

Art. 36.

I componenti del Comitato Centrale hanno facoltà di intervenire con diritto di parola a tutte le riunioni comunali, provinciali ed interprovinciali del Movimento; partecipano con pienezza di diritti ai Congressi Provinciali delle Federazioni presso le quali sono iscritti.

Art. 37.

Il Comitato Centrale delibera in Assemblea plenaria e in riunioni di Commissioni giusta le norme previste nel Regolamento del Comitato stesso delle quali saranno chiamati a far parte, secondo le specifiche competenze, i membri di cui al comma *b*) dell'art. 34. L'Assemblea plenaria deve essere convocata dall'Esecutivo Nazionale di regola al massimo ogni quattro mesi e può autoconvocarsi in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di dimissioni della Direzione Nazionale o del Segretario del Movimento il Comitato Centrale deve essere convocato entro 10 giorni.

ART. 38.

Il Comitato Centrale determina, in base alle decisioni prese dal Congresso Nazionale, le linee dell'attività politica del M.S.I.; studia e concreta i successivi orientamenti programmatici; emana i Regolamenti; approva il bilancio preventivo e consuntivo della gestione amministrativa che sottopone alla ratifica del Congresso Nazionale; stabilisce le linee generali dei programmi elettorali; ratifica le liste per le elezioni al Senato e alla Camera dei Deputati.

Il Comitato Centrale è competente altresì a giudicare in secondo grado i ricorsi contro le decisioni prese in primo grado dalla Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina.

ART. 39.

Il Comitato Centrale elegge nel proprio seno la Direzione Nazionale del Movimento col sistema delle liste bloccate. Le modalità di elezione sono previste dal Regolamento del Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale nomina i componenti la Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina, la Commissione Centrale di Finanza, il Collegio dei Revisori dei Conti e ne approva i rispettivi Regolamenti.

CAPO IX.

LA DIREZIONE NAZIONALE

ART. 40.

La Direzione Nazionale è composta di 45 membri compreso il Segretario Nazionale.

Ne fanno parte inoltre due donne.

ART. 41.

La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale almeno una volta al mese. Può autoconvocarsi su richiesta di due terzi dei suoi membri.

ART. 42.

La Direzione Nazionale delibera sull'attività politica, organizzativa e finanziaria del Movimento rispondendone al Comitato Centrale. Predispone i programmi elettorali e designa i candidati per le liste nelle elezioni per la Camera dei Deputati e al Senato da sottoporre alla ratifica del Comitato Centrale. Ratifica le liste dei candidati per le elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Regionali. Stabilisce le direttive per i Gruppi Parlamentari alla Camera e al Senato e per i Deputati e Consiglieri Regionali. Ratifica la nomina dei Commissari Straordinari effettuata dall'Esecutivo Nazionale. Ratifica la nomina dei Dirigenti la stampa ufficiale del Movimento.

ART. 43.

La Direzione Nazionale elegge nel suo seno il Segretario Nazionale e, su proposta di questi, l'Esecutivo Nazionale.

Il Segretario del Movimento distribuisce tra i componenti della Direzione Nazionale gli incarichi di Dirigenti i Settori, fra cui almeno un Vice Segretario, il Segretario Amministrativo e la Dirigente del Settore Femminile. L'incarico di Vice Segretario può essere conferito esclusivamente a membri dell'Esecutivo.

Nel nominare l'Esecutivo, la Direzione Nazionale designa, fra i nove membri che compongono l'Esecutivo stesso, il Segretario del Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori.

La Dirigente Nazionale Femminile è coadiuvata da una Consulta Nazionale Femminile composta di sette donne a ciascuna delle quali è assegnato un Settore di attività.

Il Dirigente del Settore Esteri è coadiuvato, per quanto riguarda gli iscritti del M.S.I. all'Estero, da una Consulta delle Delegazioni all'Estero composta di cinque membri in rappresentanza delle Delegazioni stesse.

La Consulta Nazionale Femminile e la Consulta delle Delegazioni all'Estero, sono nominate dalla Direzione Nazionale su proposta del Dirigente il rispettivo Settore.

Le dimissioni del Segretario Nazionale comportano in ogni caso le dimissioni della Direzione Nazionale.

ART. 44.

Alle riunioni della Direzione Nazionale partecipano i Presidenti dei Gruppi Parlamentari al Senato e alla Camera dei Deputati.

Qualora in dette riunioni debbano essere trattati argomenti di competenza dell'Assemblea Regionale Siciliana o di Consigli Regionali, il Segretario Nazionale potrà invitare ad assistervi un rappresentante dei Deputati o dei Consiglieri della Regione interessata.

ART. 45.

La carica di membro della Direzione Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica.

CAPO X.

L'ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 46.

L'Esecutivo Nazionale è composto di 9 membri, oltre il Segretario Nazionale ed i Vice Segretari Nazionali.

Questi coadiuvano il Segretario Nazionale, possono essere chiamati a sovraintendere a gruppi di Settori di attività, e, tra essi, il Segretario Nazionale designa di volta in volta, in caso di assenza o impedimento il Vice Segretario che lo sostituisce.

ART. 47.

L'Esecutivo Nazionale attua la politica del M.S.I., dà l'indirizzo alla stampa del Movimento, ne nomina i Dirigenti e ne indica gli amministratori che ad esso rispondono del loro operato; approva e modifica le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali dei capoluoghi.

Quando ricorrano fondati motivi, l'Esecutivo può sciogliere, su proposta del Segretario Nazionale una Direzione federale e nominare un Commissario Straordinario per la temporanea reggenza della Federazione. Questi ha i poteri e gli obblighi del Segretario Federale risponde del suo operato all'Esecutivo ed è tenuto a convocare, entro tre mesi dalla sua nomina il Congresso Provinciale per l'elezione del Segretario Federale.

ART. 48.

L'Esecutivo Nazionale convoca periodicamente in Assemblea plenaria, salvo ratifica della Direzione Nazionale, tutti i Segretari o Commissari Provinciali, unitamente al Comitato Centrale, alla Giunta Nazionale del Raggruppamento Giovanile e alla Consulta Nazionale Femminile.

Tale Assemblea assume la denominazione di Consiglio Nazionale del Movimento ed ha solo carattere consultivo per le materie organizzative ed amministrativa.

ART. 49.

Alle riunioni dell'Esecutivo assistono i Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati, nonché il Segretario Amministrativo e la Dirigente Nazionale del Settore Femminile, quando tali incarichi siano affidati a membri della Direzione Nazionale non facenti parte dell'Esecutivo.

CAPO XI.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

ART. 50.

Il Segretario Nazionale rappresenta il Movimento, ne promuove e dirige l'azione politica e le attività organizzative, coadiuvato nell'espletamento dei conseguenti compiti da una Segreteria costituita dai Vice Segretari e da quattro componenti dell'Esecutivo.

Ha il potere di deferire, in caso di mancanza disciplinare, l'iscritto ai competenti organi, sospendendolo da ogni attività politica.

Provvede alla convocazione degli organi direttivi e consultivi centrali.

La carica di Segretario del Movimento è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo Parlamentare.

Capo XII.

IL PRESIDENTE

Art. 51.

Il Comitato Centrale ha facoltà di nominare nel suo seno il Presidente del M.S.I. Tale nomina può essere effettuata per acclamazione.

Il Presidente del M.S.I.:

a) presiede il Comitato Centrale e, per ogni riunione, ne designa i Vice Presidenti;

b) partecipa, con pienezza di diritti, alle riunioni degli organi centrali;

c) cura il coordinamento con i Gruppi del M.S.I. alla Camera dei Deputati e al Senato per l'attuazione delle direttive emanate dagli organi competenti;

d) ha facoltà di proporre al Comitato Centrale — di intesa con il Segretario Nazionale — il deferimento alla Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina dei membri del Comitato Centrale e dei Parlamentari del M.S.I., nei casi in cui essi siano venuti meno a fondamentali doveri inerenti la propria funzione;

e) ha facoltà di convocare — d'intesa con il Segretario Nazionale del M.S.I. — il Comitato Centrale nel caso si renda necessario un coordinamento in ordine a problemi di particolare importanza;

f) ha facoltà di convocare — d'intesa con il Segretario Nazionale del M.S.I. — il Consiglio Nazionale.

Capo XIII.

I PARLAMENTARI

Art. 52.

I Senatori e i Deputati del Movimento, nell'esercizio della loro azione parlamentare, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso Nazionale e alle direttive del Comitato Centrale e della Direzione Nazionale del Movimento.

Sui principali argomenti all'ordine del giorno delle Camere i parlamentari debbono chiedere il parere delle apposite Commissioni costituite in seno al Comitato Centrale.

Capo XIV.

ORGANI E SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 53.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina.

Il deferimento è di competenza del Segretario Federale e del Segretario Nazionale, salvo l'autorizzazione del Comitato Centrale per i suoi componenti e per i membri del Parlamento Nazionale e delle Assemblee Regionali.

Gli organi competenti al deferimento possono disporre, in ogni caso, la sospensione degli iscritti da essi deferiti da ogni attività politica del Movimento, e tale sospensione, che comprende anche il divieto di frequentare le sedi del Movimento, dura fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Contro la sospensione l'interessato può produrre appello alla Commissione Centrale di Disciplina che deve decidere entro due mesi.

Art. 54.

La Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina è costituita da un Presidente, quattro Vice Presidenti e ventotto membri e si suddivide in quattro sezioni.

Le Sezioni sono competenti a giudicare sui deferimenti disposti dal Segretario Nazionale e dai Segretari delle Federazioni o Commissari Straordinari.

La Commissione in riunione plenaria — costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due membri per ciascuna Sezione — è competente a giudicare in grado d'appello. L'appello può essere richiesto dagli organi deferenti o dall'iscritto colpito da sanzione.

Art. 55.

La Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina istruisce direttamente i deferimenti disposti dal Segretario Nazionale.

Le istruttorie sui deferimenti disposti dal Segretario Federale o dal Commissario Straordinario sono effettuate dalla Commissione Federale di Vigilanza eletta ai sensi del precedente art. 27-*bis* che trasmette gli atti e le conclusioni al Presidente della Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina entro il termine massimo di 30 giorni dal deferimento, salvo la facoltà di avocazione e di indagini supplementari dirette da parte della Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina.

La Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina può su proposta motivata dal Segretario Federale o di ufficio, dichiarare decaduti o sostituire i componenti di una Commissione Federale di Vigilanza.

La Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina può, su proposta del Segretario Federale, avocare a sé quei giudizi di primo grado

di competenza delle Commissioni Federali di Vigilanza che, senza giustificato motivo, non siano stati definiti dalle Commissioni stesse entro i termini prescritti.

Contro le decisioni prese in primo grado dalla Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina, è competente a giudicare in sede di appello il Comitato Centrale riunito in Corte Centrale di Disciplina.

Art. 56.

Le punizioni disciplinari sono:

a) la censura;

b) la sospensione a tempo determinato (da 1 a 12 mesi);

c) la sospensione a tempo indeterminato;

d) la radiazione;

e) l'espulsione.

Art. 57.

I componenti della Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina, non possono coprire alcun'altra carica nel Movimento, sono inamovibili e rimangono in carica per tutta la durata del Comitato Centrale che li ha nominati.

Il Presidente della Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina partecipa alle sedute del Comitato Centrale senza diritto di voto.

Capo XV.

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 58.

I Segretari Amministrativi curano l'amministrazione del patrimonio del Movimento nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 59.

Le Commissioni di Finanza hanno il compito di assicurare i mezzi finanziari.

Art. 60.

Il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti esamina la gestione amministrativa del Movimento.

I suoi componenti non possono ricoprire altre cariche.

Per le Federazioni l'esame delle situazioni amministrative è affidato alle Commissioni Federali di Vigilanza.

CAPO XVI.

ORGANIZZAZIONI GIOVANILI

ART. 61.

L'organizzazione giovanile ha il compito di formare la coscienza politica dei giovani diffondendo tra di essi gli ideali ed i programmi del M.S.I.

L'Organizzazione giovanile si articola nel Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori e nell'Associazione Studentesca di Azione Nazionale (A.S.A.N.) « Giovane Italia » costituita dagli studenti delle scuole medie.

L'Organizzazione giovanile inquadra gli iscritti al M.S.I. fino al 21° anno di età. Il limite di età è di 26 anni per gli studenti universitari, per i laureati e diplomati, per i Segretari di nucleo e di gruppo, per i componenti la Giunta nazionale del Raggruppamento. Per il Segretario Nazionale Giovanile e per il Presidente Nazionale dell'A.S.A.N. non si applica alcun limite di età.

Il Fronte Universitario di Azione Nazionale (F.U.A.N.) svolge la sua azione fra gli studenti universitari, al fine di formare e indirizzare la coscienza politica degli studenti nell'ambito delle tradizioni e delle idealità rappresentate dal M.S.I.

ART. 62.

L'Organizzazione giovanile è diretta dal Segretario Nazionale Giovanile che è nominato dal Segretario Nazionale del M.S.I. facendo parte dell'Esecutivo.

Il Segretario Nazionale Giovanile dirige il Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori con facoltà di suddividerlo in vari settori; e, sentito il Segretario Nazionale del M.S.I., nomina:

a) la Giunta Nazionale Giovanile del Raggruppamento composta da un massimo di 25 membri;

b) nell'ambito della Giunta Nazionale Giovanile, l'Esecutivo Nazionale Giovanile che egli stesso presiede;

c) i Segretari Provinciali di Gruppo giovanile, sentiti, in questo caso, i Segretari provinciali o Commissari straordinari delle Federazioni del M.S.I.: in caso di contrasto decide il Segretario Nazionale del M.S.I.;

d) il Presidente Nazionale dell'A.S.A.N. « Giovane Italia ».

ART. 63.

(*Soppresso*).

ART. 64.

I nuclei comunali e rionali nonché i gruppi federali sono diretti rispettivamente dai Segretari di nucleo giovanile e dai Segretari di gruppo giovanile i quali sono membri delle rispettive Direzioni Sezionali e Federali.

I Segretari di nucleo giovanile sono nominati dal Segretario di gruppo giovanile e sono coadiuvati da una Giunta giovanile di nucleo composta di 5 membri nominati dal Segretario di nucleo, salvo ratifica del Segretario di gruppo giovanile: delle giunte di nucleo comunale fanno parte i dirigenti delle associazioni giovanili.

I Segretari di gruppo giovanile federali sono coadiuvati da una giunta giovanile di gruppo composta di 9 membri da loro stessi nominati, salvo ratifica del Segretario Nazionale Giovanile: ne fanno parte i dirigenti delle associazioni giovanili.

Art. 65.

I Dirigenti centrali e periferici del Raggruppamento e delle Associazioni giovanili possono essere convocati, una volta l'anno, in Conferenza nazionale per la discussione dei problemi giovanili.

La convocazione è disposta dall'Esecutivo Nazionale Giovanile, d'intesa con il Segretario Nazionale del M.S.I.

Capo XVII.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 66.

Le Commissioni Federali di Accettazione e Disciplina nonché i Collegi Federali dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino all'effettuazione dei rispettivi Congressi Federali che provvederanno alla elezione delle Commissioni Federali di Vigilanza: sino ai Congressi le funzioni disciplinari proprie delle Commissioni Federali di Vigilanza sono assunte dalle attuali Commissioni di Disciplina.

Capo XVIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 67.

È incompatibile l'appartenenza alle Assemblee Legislative nazionali o regionali con la carica di Consigliere Provinciale o di Consigliere di Comune capoluogo di provincia, salvo deroghe da disporsi da parte dell'Esecutivo.

Art. 68.

È incompatibile la carica di Consigliere di Comune capoluogo di provincia con quella di Consigliere Provinciale, salvo deroghe da disporsi da parte dell'Esecutivo.

Art. 69.

Salvo quanto disposto dall'art. 34 del presente Statuto per i membri del Comitato Centrale, tutte le cariche elette hanno la durata di due anni, eccettuati i casi di decadenza, revoca o dimissioni.

Le votazioni che riguardano le cariche sociali debbono avvenire a scrutinio segreto. Le cariche elettive, che dovessero rendersi vacanti per qualsiasi motivo, saranno coperte in base alla graduatoria dei candidati risultante dall'ultima elezione.

Il Comitato Centrale con deliberazione motivata ed approvata con maggioranza di due terzi, in casi eccezionali, può autorizzare la deroga delle incompatibilità di carica previste dal presente Statuto.

Art. 70.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee e dei Congressi, nonché il funzionamento degli organi previsti dal presente Statuto, sono disciplinati da appositi regolamenti emanati dal Comitato Centrale.

Per la validità delle riunioni degli organi collegiali è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti.

In tutte le Assemblee Sezionali, nei Congressi Provinciali e nel Congresso Nazionale non è ammesso l'uso della delega per nessuna votazione.

Art. 71.

Il Presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso Nazionale.

STATUTO DEL P.C.I.

PREAMBOLO

Il Partito comunista italiano è l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutti i lavoratori, i quali, nello spirito della Resistenza e dell'internazionalismo proletario e nella realtà della lotta di classe, lottano per l'indipendenza e la libertà del paese, per l'edificazione di un regime democratico e progressivo, per la eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per la libertà e la valorizzazione della personalità umana, per la pace tra i popoli: per il socialismo.

Il Partito comunista italiano si costituì nel 1921, al Congresso di Livorno, sulla base delle esperienze del movimento operaio italiano, degli insegnamenti di Marx e di Lenin e con l'impulso dato al movimento operaio mondiale dalla Rivoluzione d'Ottobre. Esso raggruppò nelle proprie file la parte più avanzata del Partito socialista italiano, di cui raccolse le migliori tradizioni. Con la sua costituzione il Partito comunista italiano diede ai lavoratori, agli uomini di pensiero, alle masse degli sfruttati, una guida ideale, politica ed organizzativa nella lotta per la libertà e per il socialismo. Il Partito comunista italiano, animato e guidato dagli insegnamenti e dall'esempio di Antonio Gramsci e di Palmiro Togliatti, ha resistito coraggiosamente alla criminale tirannia fascista, l'ha combattuta in tutti i modi all'interno del paese e sui campi di battaglia, dove il fascismo portava il suo attacco alla libertà e alla indipendenza dei popoli; ha promosso contro il fascismo e l'invasore hitleriano la unità popolare antifascista e nazionale, ha partecipato in modo decisivo alla direzione e alla vittoria della Guerra di liberazione.

Liberato il paese e liquidato il regime fascista, il Partito comunista italiano è stato ed è alla testa delle masse popolari per rinnovare gli istituti politici, economici e sociali dell'Italia. Si è battuto perché la nuova Costituzione repubblicana si ispirasse ai principî della Resistenza.

Spezzata, per iniziativa della reazione italiana e straniera, l'unità delle forze popolari e patriottiche che avevano assicurato la vittoria contro il fascismo e lo straniero, il Partito comunista italiano non ha mai cessato di agire per realizzare la più ampia unità e collaborazione tra tutti i lavoratori e i democratici, per salvaguardare i valori della Resistenza e attuare i principî della Costituzione, per difendere la pace, la libertà e i diritti del lavoro.

Il Partito comunista italiano vive, lotta e si sviluppa mantenendo in modo permanente ed allargando il contatto politico ed organizzativo con la classe operaia, con gli intellettuali, con i lavoratori dei campi, con gli artigiani, i piccoli e medi commercianti e imprenditori, con i professionisti, gli impiegati e i tecnici, con i giovani e con le donne, con tutte le forze progressive della società. Il Partito comunista italiano interpreta ed esprime, assieme agli interessi concreti ed immediati, le aspirazioni politiche e ideali della grande maggioranza del popolo ad una società nuova, liberata dallo sfruttamento e che avanzi, nella libertà e nella giustizia sociale, verso il socialismo. Esso, mentre avanza su una via autonoma e nazionale — la via italiana al socialismo —, attinge alla ricca e multiforme esperienza del movimento operaio internazionale, dell'Unione sovietica, della Cina popolare e di tutti i paesi di nuova democrazia e partecipa allo scambio di esperienze con i partiti comunisti e operai di tutto il mondo.

Il Partito comunista si batte per la pace e la pacifica coesistenza, su una base di libertà e di uguaglianza, tra tutti i popoli.

Chi entra nelle file del Partito comunista italiano si assume l'impegno di partecipare a questa grande e nobile azione diretta ad emancipare il popolo italiano e l'umanità dallo sfruttamento capitalistico, dalla servitù dei signori della terra e dall'oppressione nazionale. Per operare efficacemente a questo scopo sono indispensabili unità di sforzi, fermezza di direzione, spirito di abnegazione e di sacrificio, consapevolezza, combattività. L'organizzazione del Partito comunista italiano è concepita in modo da poter soddisfare al massimo queste esigenze. Essa è volontaria, unitaria, basata sul fondamentale principio del centralismo democratico. Tutti i suoi membri sono impegnati alla lotta per gli ideali e per l'applicazione della linea politica fissata dai congressi e dagli organismi dirigenti del partito.

Lo Statuto regola la vita interna del partito, il buon funzionamento di ogni sua istanza, il modo di lavoro e di collaborazione di tutti i suoi militanti. Rispettando e facendo rispettare lo Statuto, si contribuisce a fare di milioni di singoli militanti una grande forza, unita e democratica, combattiva, una forza che si muove sicura per realizzare gli obiettivi e il programma del partito.

Conoscere, rispettare e far rispettare lo Statuto è dovere imprescindibile di ogni iscritto e di ogni organizzazione del partito.

I - DEL PARTITO

ART. 1.

Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali di avanguardia italiani che operano in modo conseguente per il rinnovamento socialista della società italiana formano una organizzazione di lotta, volontaria e democratica: il Partito comunista italiano.

ART. 2.

La domanda di iscrizione.

Possono iscriversi al Partito comunista italiano i cittadini che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che — indipendentemente dalla razza, dalla fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche — accettino il programma politico del partito e si impegnino: a operare per realizzarlo, ad osservare lo Statuto, a lavorare in una organizzazione di partito, a pagare regolarmente la tessera e le quote, a versare il proprio contributo per la stampa del partito.

Il cittadino che vuole iscriversi al Partito comunista italiano ne fa domanda al Comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro dove è occupato, o al Comitato direttivo dell'organizzazione di partito del territorio dove egli abita. Il richiedente deve essere presentato da un iscritto che ne garantisca l'onestà politica e morale. I giovani appartenenti alla Federazione giovanile comunista che entrano nel partito sono presentati dal Comitato direttivo del proprio Circolo o Gruppo giovanile comunista o da un iscritto al partito.

ART. 3.

L'ammissione al partito.

L'ammissione al partito è decisa dall'assemblea della cellula o della sezione a cui la domanda di iscrizione è rivolta o dai rispettivi Comitati direttivi. A chi chiede la iscrizione il Comitato direttivo della cellula o della sezione provvede a spiegare il programma e lo Statuto del partito. Il Comitato direttivo della sezione rilascia al nuovo iscritto

la tessera assieme ad una copia del programma e dello Statuto del partito.

Per l'ammissione di coloro che hanno avuto cariche direttive importanti in altri partiti è necessario il parere del Comitato federale o, se si tratta di personalità di rilievo nazionale, del Comitato centrale. Per la riammissione di persona che sia già stata espulsa è necessario il parere favorevole della Commissione di controllo federale o centrale, a seconda dell'importanza del caso. Per coloro, invece, che siano stati radiati, è necessario il parere della organizzazione che decise la radiazione.

Art. 4.

Il trasferimento da un'organizzazione all'altra.

Il militante del partito che cambia residenza deve darne comunicazione alla sezione della località dove si trasferisce e al Comitato direttivo della sezione in cui è iscritto. Questo provvede ad informare il Comitato direttivo della sezione di nuova residenza, a dare comunicazione dell'avvenuto trasferimento al proprio Comitato federale, e a rilasciare al compagno trasferito un documento di presentazione.

II - DEI DOVERI E DIRITTI DEL MILITANTE

Art. 5.

I doveri.

Ogni iscritto al partito ha il dovere di:

a) partecipare regolarmente alle riunioni e alle assemblee; essere attivo nella sua organizzazione di base; realizzare, nel proprio campo di attività, la politica del partito e le decisioni degli organismi dirigenti; dare il massimo contributo alla elaborazione politica, alle iniziative e al lavoro del partito.

b) accrescere continuamente la propria conoscenza della linea politica del partito e la propria capacità di lavorare per realizzarla; leggere, sostenere e diffondere il giornale e le pubblicazioni del partito; acquisire e approfondire (salve restando le disposizioni dell'articolo 2) la conoscenza del marxismo-leninismo e applicarne gli insegnamenti nella soluzione delle questioni concrete; essere attivo nelle organizzazioni di massa; conquistare nuove adesioni al programma e all'azione del partito; fare, con la parola e con l'esempio, opera continua di orientamento ideologico e politico e contribuire con una azione permanente alla conquista di nuovi militanti;

c) osservare la disciplina di partito. Ogni compagno ha il diritto di sostenere presso gli organismi del partito le proprie opinioni, anche se divergenti da quelle contenute nelle direttive di orientamento

e di lavoro. Deve però, intanto, realizzare le direttive regolarmente adottate secondo il principio di subordinazione della minoranza alla maggioranza, del singolo alla organizzazione, dell'organizzazione inferiore alla superiore, principio che assicura l'assoluta unità nell'azione;

d) essere franco con il partito; leale e fraterno con i compagni e i lavoratori; coerente con le opinioni, i principî, gli ideali professati; cittadino esemplare;

e) esercitare la critica e l'autocritica per migliorare l'attività propria e del partito; lottare, nelle istanze del partito, contro le deficienze, le violazioni della democrazia e delle norme statutarie, le manifestazioni di burocratismo e di qualsiasi altra deviazione nell'orientamento politico e nel costume; far pervenire le proprie osservazioni critiche e proposte agli organismi direttivi di ogni grado, che sono tenuti a prenderle in considerazione;

f) difendere il partito da ogni attacco; non divulgare le questioni riservate di partito;

g) i membri del partito devono essere iscritti alle organizzazioni di fabbrica e di categoria rispondenti alle proprie attività professionali. I membri del partito che militano nelle organizzazioni sindacali, cooperative, combattentistiche, sportive, culturali, ricreative, ecc., le donne comuniste che militano nelle organizzazioni femminili democratiche, devono essere d'esempio a tutti gli altri associati, nella lotta per il raggiungimento degli obbiettivi delle organizzazioni stesse; devono rispettare e difendere l'autonomia e la democrazia interna delle organizzazioni di massa.

ART. 6.

I diritti.

Ogni iscritto al partito ha il diritto di:

a) eleggere gli organismi dirigenti di partito ed esservi eletto se in possesso dei requisiti richiesti;

b) contribuire alla elaborazione della linea politica e delle decisioni del partito e della propria organizzazione, partecipando alle discussioni nelle assemblee, esercitando il diritto di voto e intervenendo nei dibattiti aperti sulla stampa di partito;

c) conoscere i rilievi, le critiche e gli addebiti che vengono mossi alla sua attività e alla sua condotta e far valere le proprie ragioni, appellarsi all'assemblea della organizzazione e alle istanze superiori di partito, in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;

d) rivolgere critiche, nelle istanze di partito, a qualsiasi dirigente ed a qualsiasi organizzazione di partito, per deficienze, errori, episodi di malcostume riscontrati e segnalare i casi più gravi agli organismi superiori;

e) esercitare liberamente attività di ricerca filosofica, scientifica, artistica e culturale;

f) uscire dal partito presentando le dimissioni. In questo caso il segretario della organizzazione cui appartiene il dimissionario deve tentare un chiarimento con il compagno in questione. Se le dimissioni sono mantenute, esse devono essere comunicate all'assemblea dell'organizzazione; questa può accettarle o respingerle. In caso di motivi particolari di indegnità politica o morale, la presentazione delle dimissioni non esclude l'adozione di provvedimenti di espulsione.

III - CELLULE, SEZIONI, FEDERAZIONI

Art. 7.

Il partito è organizzato in cellule, sezioni e federazioni.

Art. 8.

L'Assemblea.

L'Assemblea di cellula e, dove la sezione non è suddivisa in cellule, l'Assemblea di sezione, è l'istanza fondamentale dove il militante comunista esercita i suoi diritti e assume i suoi impegni di lavoro e di lotta.

Art. 9.

La Cellula.

La cellula è l'organizzazione di base del partito. Essa comprende al minimo cinque iscritti ed è costituita, d'intesa con il Comitato direttivo di sezione, sul luogo di lavoro, nei centri di vita culturale e associata, oppure su basi territoriali. Può essere ammessa, previo consenso della federazione, la costituzione di cellule di categoria.

Nei luoghi di lavoro, nei quali il numero degli iscritti al partito è elevato, si possono costituire più cellule.

I membri del partito hanno il compito preminente di partecipare all'attività della cellula del proprio luogo di lavoro. Essi sono anche tenuti a contribuire all'attività della organizzazione del proprio luogo di abitazione, in qualità di membri aggregati.

La cellula costituita su basi territoriali comprende i comunisti che non sono iscritti in cellule di luogo di lavoro o di centri di vita culturale e associata.

Le donne iscritte al partito sono organizzate in cellule miste tanto sul luogo di lavoro o di centro di vita culturale o associata che su base territoriale.

Solo in casi eccezionali è ammessa la costituzione di cellule femminili.

ART. 10.

Il Comitato politico di fabbrica o di azienda.

Nei luoghi di lavoro, nelle aziende e negli istituti dove esistono più cellule, non inquadrate nelle sezioni di azienda, ma facenti capo alla sezione territoriale, un Comitato politico, eletto dai Comitati direttivi delle cellule, promuove e dirige la iniziativa e la attività del partito in tutta la fabbrica, azienda o istituto.

ART. 11.

La Sezione.

L'organizzazione di partito immediatamente superiore alla cellula è la Sezione, la quale può essere territoriale e di azienda. Essa è costituita dalle cellule esistenti nella sua giurisdizione. La Sezione deve tendere ad avere una sede permanente, la quale deve essere luogo di riunione e di attività dei comunisti e centro di vita politica, culturale, educativa, ricreativa e assistenziale per tutti i lavoratori della località.

Essa deve promuovere, dirigere e coordinare la attività dei comunisti in ogni campo dell'azione politica di massa nei centri della vita produttiva, culturale e associativa che esistono nell'ambito della sua giurisdizione.

ART. 12.

La Federazione.

La Federazione è costituita da tutte le cellule e sezioni esistenti nel suo territorio. Di regola la Federazione è provinciale. Il Comitato centrale può promuovere o autorizzare la costituzione e la fusione di Federazioni la cui circoscrizione non coincide con la provincia. Il Comitato centrale può inoltre autorizzare la costituzione di Federazioni del partito tra i lavoratori italiani emigrati all'estero.

IV - I COMITATI COMUNALI, CITTADINI E DI ZONA

ART. 13.

Compiti degli organismi decentrati.

Nell'ambito delle federazioni i Comitati comunali, i Comitati cittadini e i Comitati di zona hanno compiti di elaborazione, di stimolo e di direzione dell'iniziativa politica nel comune, nella città o nella zona, sotto la direzione del Comitato federale, nel quadro della politica generale del partito. Essi rispondono dinnanzi alle assemblee che li eleggono e al Comitato federale dell'attuazione della linea politica del partito.

ART. 14.

Il Comitato comunale.

Nei comuni e nelle città dove esistono più sezioni, si costituisce un Comitato comunale o cittadino eletto di norma annualmente dalla assemblea dei delegati dei congressi delle sezioni, e da delegazioni nominate dalle sezioni in rapporto al numero degli iscritti.

Eccezioni e deroghe a questa norma sono decise dai Comitati federali. Per le città che siano sede di Comitato federale, sono ammesse solo con l'autorizzazione della Direzione del partito.

ART. 15.

Comitati di zona (o di settore).

Nelle zone di provincia comprendenti più comuni e di città dove esistono più sezioni e dove ci sono le necessarie condizioni si costituiscono i Comitati di zona.

Il Comitato di zona viene eletto di norma annualmente dall'assemblea dei rappresentanti o dei delegati delle organizzazioni di base esistenti nella zona, secondo le norme fissate dal Comitato federale.

V - IL COMITATO REGIONALE

ART. 16.

Compiti dei Comitati regionali.

I Comitati regionali hanno il compito di attuare, nella regione, la linea generale del partito, e in questo quadro di elaborare la politica del partito a livello regionale, esercitando a tutti gli effetti la direzione e il controllo sulla sua attuazione. Essi costituiscono il tramite principale attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le organizzazioni periferiche e le dirigono, ferma restando la necessità di collegamenti diretti del Centro nazionale con le Federazioni.

I Comitati regionali congiungono in sé la duplice funzione e caratteristica di organi decentrati della Direzione nazionale e di organi democraticamente espressi dalle organizzazioni della regione.

Il Comitato regionale elegge il segretario e un organo esecutivo.

ART. 17.

Elezioni dei Comitati regionali.

I Comitati regionali sono eletti da conferenze regionali, di norma biennali, la cui composizione deve rispecchiare le proporzioni degli iscritti alle varie Federazioni. I delegati sono nominati dai Comitati federali e dalle Commissioni federali di controllo in seduta comune secondo norme concordate con la Direzione del partito.

In casi particolari, previa l'approvazione della Direzione del partito, la preparazione delle conferenze regionali e la nomina dei delegati può avvenire attraverso congressi o conferenze federali.

I Comitati regionali delle regioni a statuto speciale sono eletti da appositi congressi o conferenze regionali, secondo le norme concordate con la Direzione del partito.

VI - I GIOVANI COMUNISTI

Art. 18.

La Federazione giovanile comunista italiana.

I giovani comunisti si organizzano nella Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI). Questa provvede alla propria direzione eleggendo democraticamente a tutte le istanze i propri organismi di direzione e di controllo.

La FGCI provvede a coordinare la propria attività con quella del partito. Questo nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi direttivi della Federazione giovanile comunista, ed accoglie nei propri i rappresentanti di essa.

VII - DELLA VITA INTERNA E DELLA DEMOCRAZIA DEL PARTITO

Art. 19.

Il centralismo democratico.

La vita interna del Partito comunista è retta dai principî del centralismo democratico. Questo significa che:

a) ogni istanza di partito, nello svolgere la propria attività, deve rispettare la democrazia di partito, cioè favorire l'attività e l'iniziativa di tutti i militanti; mantenere vivo e permanente il legame tra gli organismi dirigenti e la base, fra le istanze superiori e quelle inferiori;

b) tutti gli organismi dirigenti devono essere eletti democraticamente e funzionare e decidere in modo collegiale, fermo restando che la direzione collegiale non annulla la responsabilità individuale;

c) gli organismi dirigenti sono responsabili verso l'assemblea o istanza che li ha eletti e a queste devono rendere conto periodicamente della loro attività; gli organismi dirigenti sono convocati dalla Segreteria o a richiesta di un terzo dei loro membri;

d) i singoli componenti degli organismi dirigenti di sezione, di federazione e centrali sono revocabili per decisione dell'assemblea comune dell'organo dirigente di cui fanno parte e del corrispondente organo di controllo;

e) la minoranza deve accettare e applicare le decisioni della maggioranza;

f) le decisioni degli organismi superiori sono obbligatorie per gli organismi inferiori;

g) non sono ammesse azioni che violano la linea politica e le norme dello Statuto, non è tollerata l'attività frazionistica né alcuna azione che possa rompere o minacciare l'unità e la disciplina del partito.

Art. 20.

La partecipazione dei militanti all'attività di direzione del partito.

Ogni organizzazione del partito deve mantenere il più stretto legame con le masse popolari; deve studiare le esperienze delle masse, raccoglierne le molteplici aspirazioni, studiarle ed elaborarle e quindi tradurle in iniziativa e azione politica unitaria di massa.

A questo scopo ogni organizzazione deve:

a) discutere e risolvere, nello spirito della linea politica del partito, le questioni che ad essa si presentano o che le sono poste dagli organismi dirigenti;

b) studiare le questioni del movimento operaio nazionale e internazionale;

c) interessare a queste discussioni e a questo studio tutti i propri militanti.

Art. 21.

Le discussioni e consultazioni particolari.

Tutte le questioni di partito debbono essere dibattute e risolte nell'ambito dell'organizzazione di partito: assemblee di cellula e di sezione, riunioni degli organismi dirigenti, riunioni di attivisti, congressi e conferenze.

Su determinate questioni di particolare importanza, ogni Comitato federale, il Comitato centrale, prima di prendere una decisione deve cercare di avere la collaborazione e conoscere l'opinione di una cerchia più larga di compagni. A questo scopo si può aprire una discussione pubblica sulla stampa di partito o interpellare, nei modi che si riterranno più appropriati, le organizzazioni e i compagni che più possono contribuire a chiarire la questione. Sui risultati di queste discussioni e consultazioni dovrà essere riferito al Comitato federale o al Comitato centrale, prima che sia presa una decisione definitiva sulla questione posta in discussione.

Art. 22.

Le commissioni di studio, di iniziativa e di lavoro.

Allo scopo di assicurare la più larga partecipazione dei militanti all'elaborazione delle questioni di partito e alla realizzazione della sua

attività, i vari organismi dirigenti devono costituire, ogni volta che sia necessario o in modo permanente, Commissioni di studio, di iniziativa e di lavoro, a cui devono essere chiamati anche compagni non facenti parte degli organismi dirigenti e che siano particolarmente competenti per le questioni cui devono dedicarsi. Queste Commissioni devono lavorare sotto la responsabilità degli organismi che le nominano.

Art. 23.

I funzionari di partito.

Il carattere di massa del partito e la complessità delle funzioni che esso è chiamato ad assolvere, l'esperienza storica che ha reso evidente l'utilità e l'importanza del rivoluzionario professionale, esigono che un certo numero di compagni dedichino tutta la loro attività al lavoro di partito in qualità di funzionari.

La scelta e la nomina, come pure la revoca di compagni funzionari, sono di competenza del Comitato di partito in cui essi lavorano. Il Comitato dirigente è responsabile dell'orientamento e del lavoro dell'apparato, il quale non deve sostituirsi ai regolari organismi dirigenti e non deve limitare l'iniziativa e la partecipazione di tutti i militanti al lavoro del partito.

Art. 24.

Il metodo di elezione degli organismi dirigenti e di controllo.

Gli organismi dirigenti e di controllo di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto, nominativo, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l'assemblea. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea.

Art. 25.

La Commissione elettorale.

Nei congressi di sezione, di federazione e nazionali viene eletta una Commissione elettorale. Ad essa ogni delegato può far pervenire motivate proposte. La Commissione elettorale propone al congresso le modalità di votazione e quindi sottopone alla discussione del congresso la lista da essa elaborata, motivando i criteri seguiti nella selezione delle candidature. Successivamente, vagliate tutte le osservazioni dell'assemblea, illustra la lista definitiva da sottoporre al voto del congresso.

I componenti la Commissione elettorale dovranno avere indiscussa serietà politica e provato attaccamento al partito.

VIII - DEGLI ORGANISMI DI DIREZIONE

ART. 26.

Il Comitato di cellula.

L'assemblea di cellula elegge il Comitato e il segretario. Il Comitato di cellula è composto da tre o più membri che restano in carica un anno. Il Comitato dirige collegialmente il lavoro della cellula; controlla l'applicazione della linea politica del partito e l'esecuzione delle decisioni della assemblea di cellula e degli organismi superiori. Il Comitato di cellula risponde della sua attività all'assemblea della cellula e agli organismi superiori.

ART. 27.

Il congresso e il Comitato direttivo di sezione.

Il congresso di sezione è formato dai delegati eletti dalle cellule in misura proporzionale al numero degli iscritti, secondo le norme stabilite dal Comitato federale. Per le sezioni non ancora divise in cellule il congresso è sostituito dall'assemblea generale degli iscritti.

I membri del Comitato direttivo uscente e del Collegio dei probiviri uscenti, qualora non siano delegati, partecipano al congresso, possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

Il congresso viene convocato dal Comitato direttivo di sezione almeno una volta all'anno per discutere il rapporto sull'attività del Comitato direttivo e del Collegio dei probiviri della sezione, i compiti di lavoro e le altre questioni poste all'ordine del giorno; può essere convocato in via straordinaria per decisione del Comitato federale o su richiesta motivata di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il Comitato direttivo e il Collegio dei probiviri della sezione. Il Comitato direttivo di sezione comprende cinque o più membri. Esso elegge nel proprio seno il segretario politico, distribuisce i compiti, funziona collegialmente ed è responsabile dell'orientamento e del lavoro dei comunisti della sezione. Controlla l'attività delle cellule e dei Comitati di fabbrica o di azienda, l'esecuzione delle decisioni del congresso e degli organismi superiori alle quali ispira le proprie decisioni e la propria attività. Il Comitato direttivo di sezione risponde del suo lavoro al congresso di sezione e al Comitato federale.

Durante il congresso la presidenza esercita le funzioni del Comitato direttivo di sezione.

ART. 28.

Il congresso della federazione e il Comitato federale.

Il congresso della federazione è costituito dai delegati eletti dai congressi delle sezioni in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato federale. Il congresso della

federazione si riunisce almeno ogni tre anni. Viene convocato dal Comitato federale per discutere il rapporto sull'attività del Comitato stesso e della Commissione federale di controllo e le altre questioni poste all'ordine del giorno. La Direzione del partito può decidere che all'ordine del giorno del congresso federale siano posti determinati argomenti.

I componenti del Comitato federale e della Commissione federale di controllo uscenti, qualora non siano delegati al congresso della federazione, vi partecipano, hanno diritto di parola, ma non di voto.

Durante il congresso la presidenza esercita le funzioni del Comitato federale.

Congressi straordinari di federazione possono essere convocati per decisione del Comitato centrale o della Direzione del partito, o su richiesta motivata di un terzo delle sezioni o delle cellule della federazione che raggruppino almeno un terzo degli iscritti, oppure per decisione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo previo consenso della Direzione del partito.

Il congresso della federazione elegge il Comitato federale e la Commissione federale di controllo.

Il Comitato federale è l'organo di direzione dell'attività della federazione. Il Comitato direttivo, il segretario e la segreteria della federazione sono eletti dal Comitato federale e dalla Commissione federale di controllo riuniti in seduta comune. Sono eleggibili a tali funzioni i membri del Comitato federale. Il Comitato direttivo dirige la federazione nell'intervallo tra le riunioni del Comitato federale. La segreteria assicura la continuità del lavoro, l'esecuzione delle decisioni del Comitato federale e del Comitato direttivo e il disbrigo delle pratiche correnti. Il Comitato federale può non eleggere il Comitato direttivo laddove il numero dei suoi componenti permetta al Comitato federale stesso di esercitare la propria direzione ricorrendo ad una segreteria adeguata, nel numero e nella composizione, ai compiti di direzione operativa. Il segretario della F.G.C.I. fa parte di diritto del Comitato federale.

Il Comitato federale, la segreteria e l'eventuale Comitato direttivo funzionano ciascuno collegialmente.

Il Comitato federale è responsabile verso il Comitato centrale e verso il congresso della federazione della attuazione delle decisioni del congresso e della linea politica del partito nella propria organizzazione. Esso dirige la stampa locale, della quale nomina i direttori e i redattori; controlla l'attività di tutti gli organismi inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro, designandone i responsabili e i componenti e controllandone la attività. Almeno una volta all'anno il Comitato federale deve sentire e discutere un rapporto sulla attività degli eletti comunisti alle cariche pubbliche. Il Comitato federale deve riunirsi almeno una volta al mese.

I membri del Comitato federale sono considerati decaduti dopo cinque assenze consecutive ingiustificate dalle sedute del Comitato federale.

ART. 29.

Il Congresso nazionale.

L'istanza suprema del partito è il Congresso nazionale. Esso è convocato dal Comitato centrale ogni tre anni e comprende i delegati di tutte le federazioni eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

I membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo uscenti, qualora non siano delegati al Congresso nazionale, vi partecipano, possono prendervi la parola ma non hanno diritto di voto.

Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta motivata di almeno un terzo delle federazioni del partito, o per deliberazione del Comitato centrale.

Il Congresso discute il rapporto sull'attività del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci e le altre questioni poste all'ordine del giorno; fissa la linea politica del partito; giudica l'attività degli organi di direzione centrale e di tutto il partito; elegge il Comitato centrale, la Commissione centrale di controllo e il Collegio centrale dei sindaci.

Durante il Congresso nazionale, la presidenza esercita le funzioni ed ha i poteri del Comitato centrale.

ART. 30.

Il Comitato centrale.

Il Comitato centrale è eletto dal Congresso nazionale conformemente agli articoli 24 e 25 dello Statuto. Esso dirige il partito nel periodo tra due congressi, si riunisce in sessione plenaria, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Esso è responsabile collegialmente dell'applicazione della linea politica fissata dal Congresso nazionale. Il segretario nazionale della F.G.C.I. è membro di diritto del Comitato centrale.

Il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in seduta comune eleggono il Segretario generale e la Direzione del partito. Possono eleggere uno o più vice segretari. A tali funzioni sono eleggibili i membri del Comitato centrale.

Il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in seduta comune eleggono l'Ufficio politico e l'Ufficio di segreteria. A tali funzioni sono eleggibili i membri della Direzione.

Il Comitato centrale costituisce le proprie Sezioni di lavoro e ne designa i responsabili; dirige gli organi centrali di stampa e gli organismi editoriali di cui designa i direttori.

Il Comitato centrale provvede a costituire nel suo seno Commissioni permanenti che hanno il compito di elaborare la posizione del partito su particolari problemi della sua politica.

Le Commissioni sono composte da membri del Comitato centrale ognuno dei quali viene assegnato ad una Commissione. La composizione delle Commissioni viene decisa dal Comitato centrale. Le Commissioni provvedono ad eleggere nel proprio seno un presidente. La convocazione

delle Commissioni è decisa dal Comitato centrale o dalla Direzione del partito. Le Commissioni elaborano sulle questioni loro sottoposte orientamenti, indicazioni, decisioni in nome del Comitato centrale alla cui esecuzione provvedono gli organi esecutivi del Comitato centrale stesso. Su proposta delle Commissioni o anche della Direzione, quando lo ritengano necessario, può esser chiesta al Comitato centrale la ratifica o l'esame delle conclusioni delle Commissioni.

Tutti i membri del Comitato centrale possono prendere conoscenza dei verbali e dei materiali elaborati dalle Commissioni.

Art. 31.

La Direzione.

La Direzione dirige il partito nell'intervallo tra le riunioni del Comitato centrale ed è presieduta dal Segretario generale che la convoca e ne fissa l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio politico o l'Ufficio di segreteria. La Direzione esamina e decide su tutte le questioni più importanti della politica del partito nell'intervallo tra le sessioni del Comitato centrale, controlla e dirige l'esecuzione delle direttive fissate dal Comitato centrale, controlla e dirige l'Ufficio politico e l'Ufficio di segreteria ai quali demanda la trattazione e la decisione di singole questioni.

La Direzione, inoltre, discute e approva il bilancio generale del partito, ratifica l'elezione dei Segretari regionali, ascolta — di regola almeno ogni tre mesi — un rapporto sui problemi organizzativi e d'inquadramento delle federazioni e della F.G.C.I., esamina e decide sulle questioni che le vengono sottoposte dall'Ufficio politico o dall'Ufficio di segreteria.

Art. 32.

L'Ufficio politico.

L'Ufficio politico è presieduto dal Segretario generale, decide sulle questioni politiche correnti e sulle altre questioni politiche che gli vengono demandate dalla Direzione del partito, controlla l'indirizzo de *l'Unità* e degli altri organi di stampa del partito e l'attività dei gruppi parlamentari. Può emettere comunicati nell'intervallo tra le riunioni della Direzione. Risponde della sua attività alla Direzione del partito.

Art. 33.

L'Ufficio di segreteria.

L'Ufficio di segreteria è presieduto dal Segretario generale, assicura il collegamento degli organismi centrali con i Comitati regionali e con le federazioni, coordina le Sezioni di lavoro del Comitato centrale, assicura la realizzazione delle direttive politiche della Direzione e dell'Ufficio politico.

L'Ufficio di segreteria assicura il collegamento con gli organismi editoriali e con i compagni che dirigono organizzazioni di massa, costituisce e assicura il funzionamento dell'apparato del Comitato centrale e segue le questioni amministrative attraverso una apposita commissione.

Risponde della sua attività alla Direzione del partito.

Art. 34.

L'anzianità di partito per i componenti degli organismi dirigenti.

Possono essere eletti membri del Comitato direttivo di sezione i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di un anno; probiviri di sezione i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di due anni; membri del Comitato federale i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di due anni; membri della Commissione federale di controllo i compagni che abbiano di norma una anzianità di partito di quattro anni; membri del Comitato centrale i compagni che abbiano di norma un'anzianità di partito di otto anni; membri del Collegio centrale dei sindaci i compagni che abbiano una anzianità di partito di otto anni; membri della Commissione centrale di controllo i compagni che abbiano una anzianità di partito di dieci anni. Per i compagni provenienti dalla Federazione giovanile comunista, nel calcolo di anzianità di partito vanno inclusi gli anni di appartenenza alla gioventù comunista.

Art. 35.

Le cooptazioni.

Nei casi in cui si rendano vacanti dei posti negli organismi dirigenti di sezione, di federazione e centrali e non sia possibile attendere il Congresso per nuove elezioni, o in casi di esigenza particolari, nuovi compagni possono essere chiamati a far parte di un organismo dirigente di partito (Comitato direttivo di sezione, Collegio dei probiviri, Comitato federale o Commissione federale di controllo, Comitato centrale o Commissione centrale di controllo, o Collegio nazionale dei sindaci), mediante cooptazione decisa dall'assemblea comune dell'organismo di direzione con quello di controllo.

In ogni organismo dirigente non può essere cooptato più di un terzo del numero dei suoi componenti. Ogni cooptazione deve essere decisa da un'assemblea alla quale partecipino almeno i due terzi dei membri di entrambi gli organismi.

Art. 36.

Il Consiglio provinciale del partito.

In ogni provincia può essere costituito il Consiglio provinciale del partito. Esso ha poteri consultivi e deve essere riunito su decisione del Comitato federale per discutere:

a) il programma elettorale per ogni elezione generale, politica e amministrativa;

b) le campagne nazionali come il mese della stampa, il tesseramento, ecc.;

c) questioni importanti di ordine generale e locale.

Il Consiglio provinciale dura in carica quanto il Comitato federale. Esso è nominato dal Comitato federale.

ART. 37.

Il Consiglio nazionale del partito.

Nell'intervallo tra i due Congressi nazionali, il Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale allo scopo di consultare il partito sulle seguenti questioni:

a) campagne elettorali nazionali;

b) problemi generali di orientamento politico e di azione;

c) questioni importanti di ordine generale.

Il Consiglio nazionale è formato dai membri del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci, dai segretari federali, dai presidenti delle Commissioni federali di controllo, dai Comitati direttivi dei gruppi parlamentari e da una delegazione del Comitato centrale della F.G.C.I. Al Consiglio nazionale inoltre possono essere invitati dal Comitato centrale compagni che abbiano funzioni dirigenti nelle federazioni, che coprano cariche pubbliche importanti o abbiano funzioni di rilievo nel movimento operaio e democratico.

ART. 38.

La Conferenza di federazione.

La Conferenza di federazione è la riunione dei rappresentanti delle sezioni esistenti nel territorio della federazione, designati dai Comitati direttivi delle sezioni stesse secondo le norme stabilite dal Comitato federale.

L'ordine del giorno della conferenza di federazioni è deciso dal Comitato federale. Alla conferenza di federazione partecipano di diritto i membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo. La conferenza ha funzione consultiva. Solo in casi eccezionali e su richiesta del Comitato federale e per decisione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, la conferenza ha facoltà di eleggere gli organismi dirigenti della federazione.

ART. 39.

La Conferenza nazionale.

La Conferenza nazionale è la riunione dei rappresentanti delle federazioni provinciali del partito, designati dai Comitati federali, secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

Alla Conferenza nazionale partecipano di diritto i membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo.

L'ordine del giorno della Conferenza nazionale è deciso dal Comitato centrale. La Conferenza nazionale ha funzione consultiva.

IX - DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 40.

Gli organismi di controllo del partito sono:

a) la Commissione centrale di controllo;

b) la Commissione federale di controllo;

c) il Collegio dei probiviri di sezione;

d) il Collegio centrale dei sindaci.

Art. 41.

I Probiviri di sezione.

Ogni sezione deve avere un Collegio di almeno tre probiviri eletti dal Congresso di sezione che durano in carica quanto il Comitato direttivo e rispondono della loro attività al successivo Congresso di sezione. Il Collegio dei probiviri sceglie nel suo seno un presidente che provvederà al coordinamento del lavoro degli altri probiviri, alla convocazione delle riunioni e al collegamento con il Comitato direttivo della sezione, del quale entra a far parte di diritto. I probiviri hanno i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte del Comitato di sezione, dei Comitati di cellula e dei singoli compagni;

b) esaminare le questioni che vengono loro sottoposte dal Comitato direttivo di sezione, dal Comitato direttivo di cellula e dai singoli compagni, al fine di trasmettere i risultati di tali esami agli organismi che hanno competenza di prendere le decisioni del caso; esaminare e risolvere i ricorsi che siano loro rivolti contro le misure disciplinari di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 52, prese nell'ambito della giurisdizione sezionale;

c) controllare i bilanci preventivo e consuntivo e la loro rispondenza alle possibilità economiche reali della sezione; verificare ogni mese la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le decisioni amministrative del Comitato direttivo, segnalando a questo le eventuali irregolarità.

In qualsiasi momento i probiviri hanno il diritto, anche individualmente, di chiedere informazioni al responsabile amministrativo sulla situazione della contabilità e della cassa e fare gli eventuali rilievi.

ART. 42.

La Commissione federale di controllo.

La Commissione federale di controllo è eletta dal congresso della federazione, dura in carica quanto il Comitato federale e risponde della sua attività al successivo congresso federale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore, di norma, ad un terzo dei componenti il Comitato federale. Essa elegge nel suo seno un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice-presidente ed un segretario se la Commissione ha non più di dieci componenti; da un presidente, due vice-presidenti e due segretari, se ha più di dieci componenti. Designa nel suo seno un Collegio dei sindaci di tre o cinque membri che esercita le funzioni di cui alla lettera *d*) e risponde alla Commissione di controllo. La Commissione federale di controllo ha i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte degli organismi di partito e dei singoli compagni. Essa presenta su questa materia almeno una volta all'anno un rapporto scritto al Comitato federale;

b) collaborare col Comitato federale all'attività di educazione ideologica del partito;

c) esaminare le questioni che le vengono sottoposte dal Comitato federale, dai Comitati direttivi di sezione e dai singoli compagni, e trasmettere i risultati dell'esame agli organismi di partito competenti a prendere le decisioni del caso; esaminare e risolvere i ricorsi che le siano rivolti da organismi di partito o da singoli compagni contro decisioni disciplinari già prese nell'ambito della giurisdizione federale;

d) controllare i bilanci preventivo e consuntivo e la loro rispondenza alle possibilità economiche reali della federazione; verificare ogni mese la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le assegnazioni del bilancio e con le decisioni del Comitato federale; segnalare a quest'ultimo le eventuali irregolarità; vigilare inoltre, sulla saggia conservazione del patrimonio del partito e sulla serietà delle iniziative economiche. In qualsiasi momento i membri del Collegio dei sindaci hanno diritto, anche individualmente, di chiedere informazioni al responsabile amministrativo sulla situazione della contabilità e della cassa e di fare gli eventuali rilievi. A fine anno la Commissione federale di controllo deve presentare al Comitato federale una propria relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione.

Nei casi previsti dallo Statuto la Commissione federale di controllo si riunisce assieme al Comitato federale per le decisioni di competenza comune. I componenti l'ufficio di presidenza della Commissione federale di controllo fanno parte di diritto del Comitato federale. Il presidente fa parte di diritto del Comitato direttivo federale.

Art. 43.

La Commissione centrale di controllo.

La Commissione centrale di controllo è eletta dal congresso nazionale, dura in carica quanto il Comitato centrale e risponde della sua attività al successivo congresso nazionale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore ad un terzo dei componenti il Comitato centrale. Essa elegge nel suo seno un presidente, due vice-presidenti e due segretari che ne costituiscono l'ufficio di presidenza e ne assicurano la continuità del lavoro.

La Commissione centrale di controllo ha i compiti seguenti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia e dell'unità nella vita interna del partito, della disciplina da parte di tutte le istanze di partito e dei singoli iscritti;

b) esaminare le questioni che le vengono sottoposte dal Comitato centrale, dai Comitati federali e dai singoli compagni e trasmettere i risultati dell'esame agli organismi di partito competenti;

c) esaminare e risolvere, con giudizio definitivo, i ricorsi ad essa rivolti da organismi di partito o da singoli compagni;

d) esaminare e risolvere, previo accordo con la Direzione del partito, le accuse portate contro la onorabilità personale e la condotta dei membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, dei segretari di federazione, dei deputati e senatori in carica e dei compagni che hanno cariche pubbliche nazionali;

e) collaborare col Comitato centrale per fissare l'orientamento generale delle scuole di partito centrali, regionali e locali;

f) collaborare col Comitato centrale alla educazione ideologica, allo sviluppo, all'impiego dei quadri del partito;

g) esaminare le proposte di modificazione parziale dello Statuto del partito, elaborarle e presentarle al congresso nazionale;

h) assistere, con consigli e proposte, il lavoro delle Commissioni federali di controllo senza, però, interferire nel loro funzionamento.

La Commissione centrale di controllo, sulla base di particolari studi e rapporti, deve esaminare periodicamente in riunioni plenarie le varie questioni relative alla democrazia, all'unità e alla disciplina del partito. Nei casi previsti dallo Statuto, la Commissione centrale di controllo si riunisce assieme al Comitato centrale per le decisioni di competenza comune. I componenti l'ufficio di presidenza della Commissione centrale di controllo fanno parte di diritto del Comitato centrale. Il presidente fa parte di diritto della Direzione del partito. Il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo (e, rispettivamente, i Comitati federali e le Commissioni federali di controllo) volta a volta, e per le varie questioni, concordano fra loro i modi e le forme più opportune per organizzare e attuare la collaborazione, il reciproco scambio delle informazioni, le eventuali riunioni comuni, oltre i casi previsti dallo Statuto,

o l'eventuale partecipazione di membri del Comitato centrale (o del Comitato federale) ai lavori della Commissione centrale di controllo (o delle Commissioni federali di controllo).

ART. 44.

Il Collegio centrale dei sindaci.

Il Collegio centrale dei sindaci è composto di tre o cinque membri, viene eletto dal congresso nazionale e risponde della propria attività al successivo congresso del partito.

Il Collegio centrale dei sindaci elegge nel suo seno un presidente.

Compiti del Collegio centrale dei sindaci sono:

a) controllare l'amministrazione centrale del partito, accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese con le assegnazioni di bilancio e con le decisioni degli organismi dirigenti;

b) controllare le iniziative economiche, la gestione dei beni del partito e l'attività finanziaria delle sue aziende.

Il Collegio centrale dei sindaci deve controllare, almeno ogni trimestre, la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le reali possibilità finanziarie, e segnalare alla Direzione del partito le eventuali situazioni che richiedono un interessamento particolare. A fine anno il Collegio centrale dei sindaci deve presentare alla Direzione del partito una propria relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione centrale.

I membri del Collegio centrale dei sindaci possono richiedere in qualsiasi momento all'amministrazione centrale informazioni sulla situazione finanziaria. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni della Commissione di amministrazione.

X - DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

ART. 45.

I Consiglieri comunali, provinciali e regionali, i deputati regionali, i deputati e i senatori.

Ogni iscritto al partito può essere candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato, purché abbia le qualità politiche e morali che lo rendano degno di rappresentare il popolo nelle cariche pubbliche elettive.

L'accettazione della candidatura a consigliere comunale, provinciale, regionale, a deputato regionale e a deputato e senatore impegna il compagno candidato a svolgere la campagna elettorale secondo le direttive del partito, in modo onesto e leale verso i compagni di lista.

Il compagno candidato a consigliere o deputato regionale, deputato e senatore è tenuto — se eletto — a mettersi a completa disposizione

del partito e a mantenere un continuo contatto con il corpo elettorale e tutti i cittadini, nonché a rendere conto periodicamente della sua attività politica e dell'attuazione del programma elettorale agli organismi del partito ed ai suoi elettori.

Art. 46.

I consiglieri comunali e provinciali.

La scelta dei candidati comunisti alle elezioni amministrative sarà fatta ogni volta secondo le norme e i criteri stabiliti dal Comitato centrale.

I candidati all'amministrazione di un comune in cui esiste una sola sezione di partito vengono designati dall'assemblea generale della sezione su proposta del Comitato direttivo. L'approvazione dei candidati deve essere fatta nominativamente per ogni candidato. La lista deve essere sottoposta alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo riuniti in sessione comune.

Nei Comuni dove vi siano più sezioni le proposte per i candidati per la lista elettorale vengono concordate in un'assemblea dei Comitati direttivi di sezione e dei Collegi dei probiviri, indetta dal Comitato comunale o, qualora questo non esista, dal Comitato federale e quindi sottoposte alle assemblee di sezione.

Il Comitato comunale compila quindi, sulla base delle osservazioni e proposte fatte dalle assemblee di sezione, la lista definitiva dei candidati da sottoporre alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo in sessione comune.

La lista dei candidati al Consiglio provinciale viene decisa dal Comitato federale in seduta congiunta con la Commissione federale di controllo sulla base delle proposte avanzate per ogni singolo Collegio dalle riunioni indette dal Comitato federale, dei Direttivi e dei Collegi dei probiviri delle sezioni di partito esistenti in ogni Collegio elettorale. La lista deve essere ratificata dal Comitato regionale.

I consiglieri comunali e provinciali e gli altri comunisti investiti di cariche amministrative per mandato del partito, sono tenuti a versare al partito una quota degli eventuali emolumenti percepiti secondo le decisioni del Comitato federale. Il Comitato federale e la Commissione federale di controllo in caso di inadempienza sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

Art. 47.

I consiglieri e i deputati regionali.

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione provinciale o nella federazione può proporre candidature per l'elezione dei consiglieri e dei deputati regionali.

Il Comitato federale deve sollecitare l'esercizio di questo diritto.

Il Comitato federale sceglie tra le proposte fatte e designa assieme alla Commissione federale di controllo i candidati per la circoscrizione.

La lista dei candidati alle assemblee regionali, approvata dal Comitato regionale, deve essere ratificata dalla Direzione del partito.

I compagni consiglieri e deputati regionali sono tenuti a versare al Comitato regionale una quota mensile, secondo le disposizioni fissate dal Comitato regionale o dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, gli organismi dirigenti e di controllo competenti sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

ART. 48.

I deputati e i senatori.

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione o Collegio elettorale per l'elezione dei deputati o senatori, può proporre candidature. I Comitati federali scelgono tra le proposte fatte e designano assieme alle Commissioni federali di controllo i candidati per la provincia. La compilazione definitiva delle liste dei candidati al Senato e alla Camera dei deputati per le varie circoscrizioni delle regioni viene fatta dai Comitati regionali. La lista dei candidati così designati viene ratificata dal Comitato centrale assieme alla Commissione centrale di controllo.

I compagni deputati e senatori sono tenuti a versare una quota mensile da ripartirsi tra gli organismi centrali e provinciali del partito, secondo le disposizioni fissate dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

ART. 49.

I gruppi parlamentari comunisti.

I senatori e i deputati comunisti devono costituirsi in gruppo comunista per il relativo ramo del Parlamento.

I gruppi parlamentari comunisti hanno il compito di elaborare, sulla base della linea politica generale del partito, la propria attività e le proprie iniziative intervenendo nelle discussioni parlamentari, nella elaborazione delle leggi, nella formazione dei governi, in difesa della libertà e degli interessi dei lavoratori e del popolo. È dovere di ogni parlamentare comunista partecipare attivamente ai lavori della Camera e del Senato e alle diverse Commissioni e di informare regolarmente della propria attività e della attività del Parlamento il corpo elettorale che lo ha eletto. Della propria attività parlamentare, i deputati e i senatori comunisti rispondono, anche sul piano disciplinare, in primo luogo, al rispettivo gruppo parlamentare.

Ogni gruppo parlamentare elegge nel proprio seno il presidente, un Comitato direttivo e una Segreteria per il coordinamento e la disciplina dell'attività dei parlamentari. Ogni Comitato direttivo partecipa di diritto alla riunione del Consiglio nazionale del partito in rappresentanza del gruppo rispettivo.

ART. 50.

I comunisti negli Enti locali.

I comunisti eletti nei Consigli comunali, provinciali e regionali si devono costituire in gruppo, e devono eleggere nel proprio seno gli organi direttivi.

I consiglieri comunali, provinciali, regionali e i deputati regionali comunisti e tutti gli iscritti al partito che rivestono cariche pubbliche sono tenuti a far valere gli interessi del popolo lavoratore del Comune, della Provincia e della Regione applicando la linea politica stabilita dagli organismi centrali e locali del partito e riferendo periodicamente agli elettori.

Un comunista che ricopre una carica pubblica deve evitare che sorgano incompatibilità tra la sua attività privata e la sua carica.

XI - DELLA DISCIPLINA E DEL COSTUME DI PARTITO

ART. 51.

La disciplina di partito.

La disciplina è fattore fondamentale della compattezza, della forza e del prestigio del Partito comunista. Senza di essa il partito non potrebbe condurre con efficacia la sua lotta in difesa dei lavoratori, per la libertà, la pace e il socialismo.

La disciplina è obbligatoria per tutti i membri del partito, indipendentemente dal posto che ciascuno di essi occupa nella organizzazione e dalle cariche elettive o rappresentative che ricopre.

La base della disciplina è l'accettazione cosciente del programma e dei compiti del partito. Ciò presuppone una intensa vita democratica in tutte le istanze del partito e una lotta continua per la conquista di tutti i militanti alla linea e al lavoro del partito.

La sanzione disciplinare deve essere la misura estrema a cui si ricorre per richiamare il militante all'adempimento dei suoi doveri di comunista. Prima di prendere una sanzione disciplinare si deve fare sempre opera di persuasione ispirandosi al concetto che nessuno può essere esente da difetti e che ogni compagno, il quale lavori attivamente per il partito, può sbagliare. Anche quando sia indispensabile ricorrere alla sanzione disciplinare, deve essere continuata l'azione verso il compagno colpito per persuaderlo dell'errore compiuto e della necessità della disciplina.

ART. 52.

Le sanzioni disciplinari.

1. Le misure e le sanzioni previste per i casi in cui il comunista manca ai propri doveri verso il partito sono:

a) il richiamo orale;

b) il biasimo scritto;

c) la destituzione dalla carica;

d) la sospensione dal partito da uno a sei mesi;

e) la radiazione dal partito;

f) l'espulsione dal partito.

Il richiamo orale e il biasimo scritto sono decisi dall'organismo dirigente dell'organizzazione a cui appartiene il compagno da richiamare o biasimare.

Le altre sanzioni, di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), sono decise dall'assemblea dell'organizzazione di base a cui è iscritto — salvo i casi previsti dal punto III — il compagno sottoposto a sanzioni, e sono confermate dal Comitato direttivo della organizzazione superiore. Le sanzioni decise dalle cellule e dalle sezioni divengono esecutive dopo che sono state comunicate alla Commissione federale di controllo che, in ogni caso, deve accertare che siano state osservate le norme di cui al successivo paragrafo 2.

In casi particolari, la Commissione federale di controllo, o la Commissione centrale di controllo, d'intesa rispettivamente col Comitato federale o col Comitato centrale, può avocare a sé l'esame di una questione disciplinare e prendere la decisione in merito.

2. Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di conoscere, dall'organo che esamina la sua posizione, gli addebiti che gli vengono fatti, e di giustificarsi; ha diritto di essere presente all'assemblea di cellula o di sezione nella quale si esamina la sua questione. Egli può ricorrere, entro un termine di sei mesi, contro la decisione presa, alla Commissione federale di controllo e, successivamente, alla Commissione centrale di controllo.

3. I membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo (o del Comitato centrale e della Commissione centrale) per le sanzioni disciplinari di cui ai punti *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 52, devono essere giudicati dalla sessione comune del Comitato federale e della Commissione federale di controllo (e, rispettivamente, del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo) alla presenza di almeno i due terzi dei membri dei due rispettivi organismi.

4. La sospensione dall'attività politica o dalla partecipazione alla vita di partito è una misura che può essere presa dagli organismi dirigenti e di controllo della istanza di partito, allo scopo di portare a compimento una indagine, o in attesa dei risultati di un'inchiesta. Gli organismi dirigenti e di controllo fissano le modalità di tale sospensione, che ha carattere cautelativo, non è una sanzione disciplinare, e può prolungarsi fino a due mesi, prorogabili a quattro in caso di comprovata necessità.

ART. 53.

Lo scioglimento di organizzazioni.

In caso di estrema necessità il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo riuniti in Assemblea comune, possono sciogliere un Comitato federale. Analogamente possono procedere i Comitati federali

e le Commissioni federali di controllo nei confronti di un Comitato di sezione o di cellula. La decisione del Comitato federale e della Commissione federale di controllo deve essere ratificata dalla Direzione e dalla Presidenza della Commissione centrale di controllo. Il Comitato centrale in caso di scioglimento di Comitato federale, il Comitato federale in caso di scioglimento di direttivi di sezione, procederanno alla nomina di un Comitato provvisorio incaricato di dirigere l'organizzazione e di tenere entro sei mesi il congresso straordinario.

In caso di estrema necessità il Comitato federale, d'accordo con la Commissione federale di controllo, può anche sciogliere cellule e sezioni di partito. La decisione, prima di diventare esecutiva, deve essere approvata dal Comitato centrale e dalla Commissione centrale di controllo, o, in caso di urgenza, a loro nome, dalla Direzione del partito e dalla Presidenza della Commissione centrale di controllo. Il compito di ricostituirle dovrà essere affidato ad un Comitato provvisorio nominato dal Comitato federale, in accordo col Comitato di zona o di settore o col Comitato comunale interessati.

Detto Comitato provvisorio deve provvedere alla ricostituzione della cellula o della sezione non più tardi di tre mesi dalla data dello scioglimento. Nessuna organizzazione può essere sciolta dopo che sia stato indetto il congresso federale.

Art. 54.

La pubblicità dei dibattiti e delle decisioni di partito.

Le discussioni concernenti l'attività di partito e le decisioni degli organismi dirigenti e di controllo riguardano la vita interna del partito: pertanto, spetta agli stessi organismi dirigenti e di controllo stabilire se, quando e come renderne pubblico il contenuto.

Chiunque violi questa norma, comunichi ad estranei o alla stampa non di partito informazioni o documenti riservati di partito è passibile — indipendentemente dalla carica che ricopre — di sanzioni disciplinari.

Art. 55.

Il costume di partito.

Ogni membro del Partito comunista deve comprendere che a lui guardano i compagni di lavoro e di studio, i vicini di casa, i conoscenti e i parenti, come ad un combattente per un mondo migliore, per una società più giusta e più sana. Egli deve perciò preoccuparsi costantemente di essere di esempio con la sua vita privata, con la condotta verso la propria famiglia, i vicini, i compagni di lavoro, con il comportamento morale, l'onestà, lo spirito di solidarietà umana e sociale di cui dà prova. Ciò è tanto più necessario quanto più il compagno è conosciuto per l'attività che svolge e per le cariche che ricopre nel partito e nella vita sociale e politica.

Art. 56.

La formazione e scelta dei quadri.

La scelta, la cura e l'educazione politica e ideologica dei quadri è un compito permanente del partito.

L'impiego dei quadri deve avvenire sulla base di un giudizio obiettivo e collegiale, che tenga conto di tutti gli elementi caratteristici e che permetta di affidare ai compagni quei compiti nei quali possano dare il massimo contributo al lavoro del partito.

Nella scelta dei dirigenti e dei collaboratori ogni compagno deve basarsi non sulle amicizie personali o sulle simpatie paesane, ma sull'orientamento politico e sulle capacità del militante cui si devono affidare determinati compiti, sul suo attaccamento al partito e sul suo spirito di sacrificio.

Si deve evitare di affidare ad un singolo compagno un numero di cariche superiori alle sue capacità e possibilità. In caso contrario, si nuoce alla vita dell'organizzazione e alla realizzazione dei suoi compiti che consistono nell'attirare al lavoro della direzione del partito il maggior numero possibile di compagni per formarli nell'attività e nella esperienza quotidiana.

XII - DELLA STAMPA DI PARTITO

Art. 57.

La stampa nazionale del partito è diretta dal Comitato centrale; quella locale dal rispettivo Comitato federale.

Gli organi centrali di stampa del partito devono conformarsi alla linea stabilita dal congresso nazionale e dal Comitato centrale e devono diffondere costantemente i principi del marxismo-leninismo, sostenere tutte le lotte delle masse popolari in difesa dei loro interessi, informare esaurientemente sui problemi e sui successi dei movimenti operai e progressivi di tutti i paesi e in particolare sui problemi e le conquiste dei paesi socialisti. Il Comitato federale è responsabile della linea politica del giornale e delle altre pubblicazioni della federazione, che devono essere coerenti con la linea politica di tutto il partito e con le decisioni della federazione.

Almeno una volta tra un congresso e l'altro, sia il Comitato centrale che il Comitato federale devono sentire e discutere un rapporto sugli organi di stampa da essi controllati.

L'organizzazione della diffusione del quotidiano del partito e degli altri organi di stampa è uno dei compiti più importanti e permanenti dei Comitati direttivi di cellula, dei Comitati direttivi di sezione e dei Comitati federali.

XIII - DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

ART. 58.

I mezzi finanziari del partito sono costituiti dai proventi delle tessere e dalle quote di partito, da sottoscrizioni e oblazioni volontarie, dai proventi di feste, ecc.

Il prezzo della tessera è stabiito dalla Direzione del partito la quale fissa pure l'ammontare delle quote e della percentuale spettante alle varie istanze del partito.

La quota che ogni iscritto deve pagare deve essere adeguata alle sue reali possibilità economiche.

All'inizio di ogni anno, l'amministrazione centrale del partito predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente che, vistati dal Collegio centrale dei sindaci, sono sottoposti alla approvazione della Direzione del partito.

Le cellule, le sezioni, le federazioni, hanno, ciascuna, una propria distinta amministrazione, che deve essere tenuta con cura e in modo regolare. Le federazioni declinano ogni responsabilità legale per le attività amministrative delle sezioni e delle cellule.

La Direzione del partito declina ogni responsabilità legale per le attività amministrative delle organizzazioni di partito.

All'inizio di ogni anno devono essere preparati il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente e redatto l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà delle singole organizzazioni. I bilanci sono predisposti dalla Commissione di amministrazione (là dove esiste), dall'amministratore negli altri casi, e sono approvati dai rispettivi organi di direzione (Comitati direttivi di sezione, Comitati federali, Direzione del partito). Il Collegio dei sindaci controlla il bilancio, verifica la regolare tenuta dell'inventario ed è responsabile della buona conservazione del patrimonio del partito. Ad ogni rinnovo delle cariche il Comitato uscente deve consegnare a quello entrante l'inventario patrimoniale. Le aziende economiche (quotidiani, case editrici, librerie, centri diffusione stampa, ecc.) devono avere una propria amministrazione autonoma retta da un proprio consiglio di amministrazione e controllata da un Collegio di sindaci.

XIV - DELLA TESSERA E DEI SIMBOLI DEL PARTITO

ART. 59.

La tessera.

La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione del compagno al partito.

La tessera impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i comunisti verso il compagno titolare di essa e di questi verso tutti i

comunisti. La tessera esprime il legame che unisce tutti i comunisti e l'impegno di ognuno ad agire per il bene di tutti e di tutti ad agire per il bene di ognuno.

La tessera è il documento di partito più prezioso: ogni comunista deve accuratamente custodirla, continuamente portarla con sé, presentarla e mostrarla con fierezza a tutti i lavoratori.

ART. 60.

I simboli.

La bandiera del partito comunista italiano è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nell'angolo superiore sinistro essa reca, in colore oro, la stella d'Italia a cinque punte, simbolo dell'unità e dell'indipendenza della Patria, e la falce e il martello, simboli del lavoro. Sotto questi simboli, sono ricamate orizzontalmente le lettere « PCI ». Legato all'asta della bandiera è un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso.

Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze, la bandiera del partito deve essere portata, o esposta, insieme con la bandiera nazionale.

Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono: l'« Internazionale », l'« Inno dei lavoratori », l'« Inno di Mameli » e « Bandiera Rossa ».

STATUTO DEL P.D.I.U.M.

TITOLO I

GLI ISCRITTI

Capo I.

L'ammissione al Partito.

Art. 1.

Possono chiedere l'iscrizione al Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica tutti i cittadini italiani, di ambo i sessi ovunque residenti, che abbiano compiuto i 21 anni di età.

Art. 2.

L'iscrizione al Partito comporta la adesione alla sua ideologia ed al suo programma, nonché l'osservanza dello Statuto e delle direttive emanate dagli organi competenti.

Art. 3.

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Sezione del Comune di abituale residenza. Il cambiamento di residenza importa il trasferimento dell'iscrizione. Tuttavia è consentito alla Giunta Esecutiva del Partito di ammettere deroghe a tale disposizione, quando ciò sia reso opportuno da ragioni particolari di carattere organizzativo ambientale. In tal caso la decisione sull'ammissione verrà presa sentito il parere della Sezione di residenza.

Art. 4.

Non possono far parte del Partito coloro che siano iscritti o si iscrivano ad associazioni o movimenti politici di cui le idee, i programmi, gli statuti e l'azione politica siano in contrasto con quelli propri del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica. Eventuali precisazioni al riguardo sono di competenza del Consiglio Nazionale.

ART. 5.

Sulle domande di ammissione, previa pubblicità delle stesse, decide la Direzione della Sezione, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Contro la decisione o la mancata decisione è ammesso ricorso al Comitato Provinciale, sia da parte dell'interessato, sia da parte di qualsiasi iscritto alla Sezione.

ART. 6.

Le dimissioni per essere valide, devono essere presentate per iscritto ed accettate dalla Direzione della Sezione. Per i componenti degli organi direttivi centrali e periferici, le dimissioni devono essere accettate dagli organi, di cui il dimissionario fa parte.

CAPO II.

Diritti e doveri degli iscritti.

ART. 7.

I gruppi, le tendenze e le frazioni possono svolgere la loro attività esclusivamente nell'ambito del Partito e senza arrecare pregiudizio alla sua unità.

ART. 8.

Tuttti gli iscritti, ove non ostino le leggi dello Stato, possono essere designati quali candidati alle elezioni per le cariche pubbliche e per quelle del Partito, salvo le incompatibilità previste dal presente Statuto.

La effettiva candidatura potrà essere annunciata soltanto dopo l'accettazione scritta da parte dell'interessato.

I candidati alle elezioni delle Pubbliche Assemblee sono designati da Commissioni Elettorali costituite a norma di apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e le candidature sono soggette a ratifica della Direzione del Partito.

I componenti delle Commissioni Elettorali, composte come sopra, non possono essere candidati.

ART. 9.

Tutte le cariche del Partito possono essere revocate con un voto di sfiducia, su apposito ordine del giorno, deliberato a maggioranza dall'organo da cui l'elezione deriva.

Per il Presidente, il Segretario Nazionale, e la Direzione del Partito, la mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale e deve essere approvata a maggioranza assoluta.

ART. 10.

Ogni iscritto ha voto deliberativo soltanto nella Sezione nella quale è iscritto e nell'organo direttivo del quale sia componente.

ART. 11.

Ogni iscritto deve pagare, all'atto dell'iscrizione, l'importo della tessera stabilito dalla Direzione Nazionale.

Ogni versamento, anche se facoltativo, dovrà risultare da regolare quietanza.

L'iscrizione scade normalmente entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'anno solare al quale si riferisce, salvo diversa disposizione della Direzione Nazionale del Partito.

ART. 12.

L'iscritto che fosse moroso oltre il termine di quattro mesi sopra indicato, non potrà partecipare ad assemblee, non avrà diritto di voto, non potrà essere eletto, decadrà dalle cariche che eventualmente ricopre, se non avrà prima rinnovata la sua iscrizione.

TITOLO II

LE SEZIONI

CAPO I.

Le Sezioni Comunali.

ART. 13.

La Sezione è l'unità base del Partito.

Compito fondamentale della Sezione è svolgere opera di propaganda per l'adesione al Partito, provvedere al tesseramento, promuovere riunioni frequenti e l'affiatamento fra gli iscritti, interessare gli iscritti alla vita politica dello Stato ed alla vita amministrativa del Comune di residenza e della Provincia, informandoli dei relativi problemi e facendoli partecipare attivamente a libere discussioni, intese alla ricerca delle soluzioni più pratiche e più idonee al bene comune.

La Sezione deve realizzare *in loco* l'azione politica del Partito e concorrere alla impostazione di questa con l'intervento dei delegati al Congresso Provinciale e Nazionale del Partito.

Le Sezione Comunali dipendono dal Comitato Provinciale e sono costituite come tali nei Comuni dove vi siano almeno 20 iscritti.

La costituzione è deliberata o ratificata dalla Federazione Provinciale territoriale competente.

Nei Comuni, dove vi sia un numero inferiore di iscritti, possono essere costituite delegazioni, nuclei o recapiti facenti capo direttamente al Comitato Provinciale.

ART. 14.

La Sezione Comunale esplica la sua competenza sull'intero territorio del Comune. È, tuttavia, consentita l'organizzazione di più Sezioni nel territorio dello stesso Comune quando ciò si rendesse necessario in conseguenza del notevole numero di iscritti o della particolare estensione del territorio comunale o del frazionamento urbano. In tal caso, spetta alla Federazione decidere in merito al numero delle sezioni da costituire e determinare i limiti di competenza di ognuna delle sezioni stesse.

ART. 15.

Nelle Sezioni sono costituiti i gruppi del Movimento Femminile e quelli della Gioventù Monarchica. La loro struttura è disciplinata dal presente Statuto agli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

ART. 16.

Organi costituzionali delle Sezioni sono: l'Assemblea; la Direzione; il Segretario.

ART. 17.

L'Assemblea sezionale è l'organo deliberativo della Sezione. È composta da tutti gli iscritti alla Sezione da almeno un mese, regolarmente convocati almeno otto giorni prima. Spetta all'Assemblea:

1) discutere e deliberare sulla condotta politica e organizzativa del Partito nell'ambito del Comune, secondo l'indirizzo fissato dal Congresso Nazionale e seguendo le direttive del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva e della Federazione Provinciale;

2) approvare la relazione annuale politica, organizzativa, finanziaria della Direzione della Sezione, e deliberare sulle proposte fatte dalla Direzione e dagli iscritti;

3) deliberare sulle questioni ad essa sottoposte dalla Giunta Esecutiva e dalla Federazione Provinciale; discutere e deliberare preventivamente sui temi posti all'ordine del giorno dei congressi del Partito ed eleggere i delegati della Sezione ai medesimi congressi;

4) eleggere la Direzione.

L'Assemblea di Sezione è convocata dalla Direzione della Sezione almeno una volta all'anno e quando lo richieda il Comitato Provinciale od un numero di iscritti non inferiore ad un terzo.

CAPO II.

La Direzione.

ART. 18.

La Direzione è composta da cinque iscritti. Per le Sezioni che abbiano oltre 250 iscritti tale numero aumenterà in ragione di due componenti per ogni 100 iscritti in più, o frazione, fino ad un massimo di quindici.

I componenti della Direzione di Sezione vengono eletti a scrutinio segreto, a maggioranza di voti, dall'Assemblea di Sezione e con voto limitato ai due terzi degli eligendi. Oltre agli eletti fanno parte di diritto della Direzione con voto deliberativo, la Delegata del Movimento Femminile e il Delegato della Gioventù Monarchica.

ART. 19.

Nei Comuni che non siano sede di Federazione provinciale fa anche parte della Direzione un rappresentante del Gruppo consiliare del Comune.

La Direzione, a scrutinio segreto, elegge nel suo seno il Segretario della Sezione ed il Segretario Amministrativo.

CAPO III.

Il Segretario.

ART. 20.

Il Segretario della Sezione è l'organo esecutivo permanente delle decisioni della Direzione sezionale. Nella sua opera è coadiuvato da un Vice Segretario da lui scelto fra i componenti della Direzione sezionale.

TITOLO III

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI

CAPO I.

Il Comitato Provinciale.

ART. 21.

La Federazione Provinciale risiede di regola nella città capoluogo di provincia e presiede tutta l'attività del Partito, nell'ambito provinciale. Risponde delle obbligazioni contratte dai suoi organi e dai suoi dirigenti. Ha giurisdizione disciplinare sulle sezioni costituite nell'ambito federale, ne indirizza e coordina l'azione politica di propaganda e la funzionalità organizzativa ed amministrativa. La Federazione Provinciale è istituita con deliberazione della Direzione del Partito.

ART. 22.

La Federazione Provinciale è retta da un Comitato Provinciale composto:

a) da tredici componenti per le Federazioni aventi un numero di iscritti non superiore a mille. Da diciannove componenti per le Federazioni aventi un numero di iscritti fino a tremila; da venticinque componenti per le Federazioni che hanno oltre tremila iscritti.

Essi vengono eletti dal Congresso Provinciale a scrutinio segreto, a maggioranza di voti e con voto limitato a due terzi degli eligendi;

b) dai delegati provinciali rispettivamente del Movimento Femminile e della Gioventù Monarchica.

I componenti del Comitato Provinciale rimangono in carica due anni.

Fanno inoltre parte del Comitato Provinciale, con voto consultivo, quando già non vi appartengono a titolo elettivo e di diritto:

— i parlamentari, i deputati regionali, un rappresentante dei consiglieri provinciali ed i consiglieri nazionali del Partito residenti nella provincia;

— un rappresentante del gruppo consiliare del Consiglio Comunale del capoluogo.

ART. 23.

Il Comitato Provinciale eletto dal Congresso Provinciale, entro dieci giorni dalla sua elezione, viene convocato dal componente più anziano (primo eletto della lista di maggioranza) — che ne presiederà la prima seduta — ed elegge nel suo seno con votazione segreta a semplice maggioranza, il Segretario Provinciale, il Segretario Amministrativo e la Direzione Provinciale, formata complessivamente da non meno di quattro e non più di otto componenti oltre il Segretario Provinciale e i Delegati del Movimento Femminile e della Gioventù Monarchica.

ART. 24.

Compiti del Comitato Provinciale sono:

1) provvedere alla costituzione, suddivisione, fusione o soppressione delle Sezioni;

2) svolgere azioni elettorali nell'intera provincia, approvare i programmi, gli orientamenti e le liste dei candidati per le elezioni amministrative, definire, sulla base del lavoro effettuato dalle Commissioni elettorali, le candidature per le elezioni provinciali;

3) decidere la convocazione, l'ordine del giorno e l'organizzazione dei Congressi provinciali, ordinari e straordinari;

4) definire i criteri dell'organizzazione e dell'attività del Partito nella provincia;

5) amministrare le disponibilità finanziarie ed in genere adottare ogni provvedimento relativo, nell'ambito delle direttive emanate dagli Organi Nazionali;

6) inoltrare proposte agli Organi Nazionali del Partito;

7) adottare provvedimenti a carico di dirigenti delle Sezioni, procedere alla nomina di reggenze commissariali nelle Sezioni medesime e predisporre entro tre mesi dal provvedimento l'assemblea sezionale per la elezione di nuovi dirigenti.

Art. 25.

Ogni Comitato Provinciale costituirà una commissione finanziaria incaricata di provvedere ai mezzi per la vita del Partito nella provincia.

Il Comitato Provinciale nominerà due Revisori dei Conti ai quali sarà demandato il controllo dell'attività amministrativa.

Art. 26.

Il Comitato Provinciale deve riunirsi almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiedano o un terzo dei suoi componenti o un numero di sezioni rappresentanti almeno la metà degli iscritti della Federazione.

Capo II.

La Direzione Provinciale.

Art. 27.

La Direzione Provinciale deve dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso e del Comitato Provinciale e provvede alle decisioni di carattere urgente e di ordinaria amministrazione.

Compiti specifici della Direzione sono:

a) coadiuvare nel lavoro la Segreteria Provinciale e ripartirne il carico;

b) disporre l'ordinamento dei vari uffici distribuendone la responsabilità tra i suoi componenti;

c) designare uno o due Vice Segretari Provinciali su proposta del Segretario Provinciale;

d) procedere ad inchieste ed ispezioni, e trasmettere agli Organi Nazionali competenti periodiche relazioni sull'attività svolta;

e) autorizzare il Segretario Provinciale perché d'intesa con quello Amministrativo assuma il personale occorrente all'espletamento dei servizi federali, previa ratifica della Segreteria Amministrativa del Partito.

Capo III.

Il Segretario Provinciale.

Art. 28.

Il Segretario Provinciale provvede alla esecuzione dei deliberati del Comitato Provinciale. In particolare coordina e stimola l'attività del Partito, delle Sezioni e degli iscritti nell'intera provincia e convoca il Comitato Provinciale e la Direzione Provinciale.

ART. 29.

La carica di Segretario Provinciale è incompatibile con quelle di Deputato Nazionale e Regionale, di Senatore, di Consigliere Regionale, di Sindaco e Vice Sindaco del capoluogo, di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Provinciale.

ART. 30.

I Segretari Provinciali che venissero inclusi nelle liste quali candidati alle cariche pubbliche di cui all'articolo precedente, dovranno lasciare la carica almeno tre mesi prima dei termini costituzionali previsti, e, in caso di anticipo su tali termini, il giorno stesso in cui ne viene dato l'annuncio.

CAPO IV.

Il Congresso Provinciale.

ART. 31.

Il Congresso Provinciale è l'assemblea plenaria dei rappresentanti di tutte le Sezioni. Le sue decisioni sono obbligatorie per il Comitato Provinciale che deve curarne la esecuzione.

ART. 32.

Il Congresso ordinario e straordinario è convocato con ordine del giorno comunicato almeno 10 giorni prima alle Sezioni.

ART. 33.

Il Congresso Provinciale ordinario si riunisce almeno una volta ogni anno per discutere la relazione politica, organizzativa e finanziaria e per procedere — ogni due anni almeno — al rinnovo delle cariche.

ART. 34.

Il Congresso straordinario si convoca su richiesta della Direzione Nazionale o del Comitato Provinciale, ma in questo secondo caso quando sia pervenuta richiesta da un numero di Sezioni che rappresenti almeno un terzo degli iscritti della Provincia.

ART. 35.

È particolare compito del Congresso Provinciale:

a) determinare la condotta politica del Partito nell'ambito della Provincia, secondo l'indirizzo fissato dal Congresso Nazionale e la deliberazione del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;

b) determinare l'atteggiamento e l'indirizzo dei delegati della Provincia al Congresso Nazionale.

ART. 36.

Nei Congressi Provinciali ogni Sezione è rappresentata da un numero di delegati in proporzione degli iscritti in regola con la tessera.

Tale proporzione deve essere stabilita dalla Direzione Nazionale, tenendo conto del numero complessivo degli iscritti delle Sezioni meno numerose secondo un rapporto variabile tra un delegato ogni 25 iscritti o frazione ed un delegato ogni 100 iscritti o frazione.

Ogni delegato ha un numero di voti pari al numero degli iscritti che rappresenta.

TITOLO IV
ISPETTORI

CAPO I.
Gli Ispettori Centrali.

ART. 37.

La Direzione Nazionale del Partito, e per essa il Segretario del Partito, dispone per la funzione ispettiva alla organizzazione periferica, di Ispettori Centrali nominati dalla Direzione stessa.

ART. 38.

Il compito degli Ispettori Centrali viene fissato di volta in volta, sia per quanto riguarda la materia che per l'ampiezza e la durata dell'ispezione da svolgere.

CAPO II.
Organi Regionali.

ART. 39.

Nelle Regioni a statuto speciale, sono costituiti organi collegiali la cui composizione e funzione saranno stabilite da opposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, allo scopo di indirizzare e coordinare anche l'azione dei rappresentanti del Partito nei Parlamenti e nei governi locali.

TITOLO V
GLI ORGANI NAZIONALI

ART. 40.

Sono organi Nazionali del Partito:
— il Congresso Nazionale;
— il Consiglio Nazionale;

— la Direzione Nazionale;
— il Presidente del Partito;
— il Segretario Nazionale del Partito;
— la Giunta Esecutiva;
— il Segretario Amministrativo del Partito;
— la Commissione di Disciplina.

Capo I.

Il Congresso Nazionale.

Art. 41.

Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito. Esso si riunisce in via ordinaria almeno ogni due anni a conclusione dei Congressi Provinciali e dopo che abbiano avuto luogo il Convegno Nazionale Femminile e il Congresso Nazionale Giovanile ed in via straordinaria:

a) su richiesta di tante Federazioni Provinciali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti al Partito;

b) su richiesta di almeno la metà dei componenti il Consiglio Nazionale;

La data, la sede, il regolamento, l'ordine del giorno del Congresso Nazionale sono stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Art. 42.

Il Congresso Nazionale:

a) discute e vota la relazione politica del Segretario del Partito;

b) discute e delibera il programma e lo Statuto del Partito;

c) definisce l'indirizzo politico del Partito;

d) elegge 93 componenti del Consiglio Nazionale con attribuzione di due terzi alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e di un terzo alle altre liste ripartite in misura proporzionale al numero dei voti riportati da ciascuna di dette liste.

È ineleggibile alla carica di consigliere nazionale chi è retribuito con stipendio alle dipendenze del Partito.

Art. 43.

Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti dai Congressi provinciali secondo il regolamento stabilito dal Consiglio Nazionale.

Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto personale di voto, i deputati, i senatori, i componenti delle assemblee regionali ed i sindaci dei capoluoghi di provincia iscritti al Partito, nonché i membri del Consiglio Nazionale ed i Segretari Provinciali del Partito.

Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza di voti.

Capo II.

Il Consiglio Nazionale.

Art. 44.

Il Consiglio Nazionale del Partito fissa la linea politica ed il criterio organizzativo del Partito in conformità del programma e dello Statuto approvati dal Congresso Nazionale e ne garantisce l'assoluto rispetto; delibera la convocazione del Congresso; ne fissa la sede, l'ordine del giorno e ne approva il regolamento.

Art. 45.

In caso di crisi governativa, il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro 20 giorni dalla soluzione di essa per esaminare l'operato degli organi direttivi e dei gruppi parlamentari durante la crisi.

Il Consiglio Nazionale deve radunarsi entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni politiche per prendere in esame la situazione determinatasi con le elezioni.

Art. 46.

Il Consiglio Nazionale è composto:

a) dai 93 eletti dal Congresso del Partito;

b) da due rappresentanti del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati, da un rappresentante del Gruppo Parlamentare del Senato, da un rappresentante del Gruppo dell'Assemblea Regionale Siciliana e da un rappresentante del Consiglio Regionale Sardo;

c) dalla Dirigente Nazionale e dalla Vice Dirigente del Movimento Femminile;

d) dal Segretario Nazionale e dal Vice Segretario Nazionale della Gioventù Monarchica Italiana;

e) dal Presidente della Corte di Disciplina del Partito;

f) da quattro esperti sindacali e di problemi sociali eletti per cooptazione dallo stesso Consiglio Nazionale;

g) da due rappresentanti rispettivamente dei Mutilati e dei Combattenti;

h) da due delegati per i rapporti con l'Unione Monarchica Italiana;

i) da due rappresentanti degli enti locali e degli organi di tutela;

l) da un rappresentente dei Decorati al V. M.;

m) da un rappresentante dei Profughi;

n) da un rappresentante della Stampa Monarchica.

ART. 47.

Il Consiglio Nazionale sarà convocato entro venti giorni dalla chiusura del Congresso Nazionale, dal Consigliere Nazionale anziano (primo eletto nella lista che avrà conseguito il maggior numero di voti) che ne presiederà la prima seduta.

In tale prima riunione il Consiglio Nazionale eleggerà:

1) il Presidente del Partito, Presidente del Consiglio Nazionale;

2) il Segretario Nazionale del Partito;

3) due Vice Presidenti del Consiglio Nazionale;

4) quattro Vice Segretari Nazionali;

5) il Segretario Amministrativo del Partito;

6) un Vice Segretario Amministrativo;

7) quindici componenti della Direzione Nazionale del Partito;

8) cinque componenti effettivi e due supplenti della Corte di Disciplina;

9) due Revisori dei Conti.

Le relative elezioni si svolgeranno con votazione segreta a semplice maggioranza di voti.

CAPO III.

La Direzione Nazionale.

ART. 48.

La Direzione Nazionale svolge l'azione politica ed organizzativa, secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

ART. 49.

La Direzione Nazionale è composta:

a) dal Segretario Nazionale che la presiede;

b) dai quattro Vice Segretari Nazionali;

c) dal Segretario Amministrativo;

d) dal Vice Segretario Amministrativo;

e) dalla Dirigente Nazionale del Movimento Femminile;

f) dal Segretario Nazionale della Gioventù Monarchica Italiana;

g) dai quindici componenti eletti dal Consiglio Nazionale.

ART. 50.

La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale del Partito e si riunisce almeno una volta al mese.

Capo IV.

Il Presidente del Partito.

Art. 51.

Il Presidente del Partito:

a) convoca il Consiglio Nazionale almeno una volta ogni quattro mesi, in seduta ordinaria, oppure, straordinariamente, quando la convocazione sia richiesta dalla Direzione del Partito o da almeno un quinto dei Consiglieri Nazionali o da almeno venti Federazioni Provinciali;

b) presiede il Consiglio Nazionale, ne fissa l'ordine del giorno, d'accordo con la Direzione del Partito, ne garantisce le prerogative e vigila sulla esecuzione delle sue deliberazioni.

Capo V.

Il Segretario Nazionale.

Art. 52.

Il Segretario Nazionale del Partito assicura l'assoluto rispetto delle deliberazioni degli organi centrali del Partito.

Art. 53.

Il Segretario Nazionale del Partito:

a) dirige e coordina la esecuzione delle decisioni politiche e organizzative della Direzione Nazionale;

b) sorveglia sulla disciplina degli organi e degli iscritti del Partito, adottando, ove occorra, provvedimenti disciplinari urgenti (eccettuata l'espulsione) e promuove la relativa azione disciplinare dinanzi agli organi competenti;

c) promuove, stimola e coordina l'attività degli organi del Partito, secondo le norme statutarie, nonché l'attività degli Enti, delle Associazioni, dei Sodalizi e dei Comitati che, pur non facendo parte dell'organizzazione diretta del Partito, ne fiancheggiano l'attività e concorrono alla divulgazione dei suoi postulati programmatici;

d) scioglie, nei casi di urgenza, qualsiasi organo direttivo, provinciale o comunale, che non abbia dato prova di fattività politica o organizzativa o si sia reso indegno di rappresentare il Partito, provvedendo alla nomina di Commissari, riservando alla prima riunione della Giunta Esecutiva la ratifica del provvedimento;

e) rappresenta il Partito nei confronti delle Alte Cariche dello Stato, del Governo, dei Gruppi Parlamentari e degli altri Partiti.

Capo VI.

La Giunta Esecutiva.

Art. 54.

La Giunta Esecutiva è organo esecutivo delle deliberazioni della Direzione del Partito e di coordinamento dell'attività esercitata dalle cariche esecutive.

Adotta tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e disciplinare ogni qualvolta sia necessario.

Promuove tutte quelle iniziative che, nell'ambito degli orientamenti fissati dalla Direzione del Partito, servano ad assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione organizzativa e politica.

Art. 55.

La Giunta Esecutiva Nazionale è, per il disposto dell'articolo precedente, composta:

1) dal Segretario Nazionale del Partito, che la convoca e la presiede;

2) dai quattro Vice Segretari Nazionali;

3) dal Segretario Amministrativo del Partito;

4) dalla Dirigente Nazionale del Movimento Femminile;

5) dal Segretario Nazionale della Gioventù Monarchica.

Capo VII.

Il Segretario Amministrativo.

Art. 56.

Il Segretario Amministrativo sovraintende all'amministrazione del Partito, nei suoi organi centrali e periferici, nessuno escluso.

Il Segretario Amministrativo provvede, d'intesa col Presidente e col Segretario Nazionale, al reperimento dei mezzi necessari al Partito per il raggiungimento delle finalità che gli sono proprie, sul piano propagandistico ed elettorale. In ordine a tale suo specifico compito il Segretario Amministrativo riferisce mensilmente alla Direzione del Partito.

Competono al Segretario Amministrativo:

a) la compilazione dei bilanci preventivi (ordinari, per la normale gestione, e straordinari per le campagne elettorali);

b) la gestione dei fondi a disposizione del Partito;

c) la verifica dei rendiconti di tutti gli organi centrali e periferici del Partito;

d) la redazione dei rendiconti (ordinari e straordinari);

e) la nomina dei funzionari e l'assunzione del personale per gli uffici e servizi della sede centrale del Partito, determinandone il trattamento economico.

I compiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) sono espletati d'intesa con il Segretario Nazionale del Partito.

I compiti di cui alle lettere *a*) e *d*) sono soggetti, rispettivamente a discussione e ratifica della Direzione Nazionale del Partito.

Art. 57.

Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice Segretario Amministrativo che lo sostituisce negli Organi direttivi in caso di impedimento e da tre ispettori amministrativi nominati, questi ultimi, su sua proposta, dalla Direzione del Partito.

L'attività amministrativa centrale è soggetta al controllo di due revisori dei conti, nominati dal Consiglio Nazionale (art. 47, numero 9) che sono tenuti a presentare relazione annuale scritta alla Direzione del Partito.

TITOLO VI

I GRUPPI PARLAMENTARI

Art. 58.

I Gruppi Parlamentari ed ogni loro componente svolgono l'azione politico-legislativa del Partito, attenendosi all'indirizzo generale fissato dal Congresso ed alle direttive del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale del Partito, che quell'indirizzo interpretano ed applicano.

Ogni Gruppo Parlamentare è rappresentato e diretto dal suo Presidente, o Vice Presidente, coadiuvato da un Segretario, eletti dai componenti del gruppo stesso. Essi durano in carica per la durata di un anno e possono essere rieletti.

Ogni Gruppo Parlamentare si dà un proprio regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale; ed ogni parlamentare dovrà osservare le relative norme.

Le norme suddette si applicano per analogia ai rappresentanti regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.

TITOLO VII

MOVIMENTO FEMMINILE

Art. 59.

Le donne iscritte al Partito partecipano all'attività politica ed organizzativa di questo con eguali diritti e doveri degli altri iscritti.

ART. 60.

Per meglio sviluppare la organizazzione e l'attività del Partito nel settore femminile, tutte le iscritte fanno parte dell'organizzazione denominata « Movimento Femminile » che è però parte integrante della organizzazione generale del Partito.

Essa gode di particolari autonomie, regolate da apposito regolamento ratificato dal Consiglio Nazionale.

Nelle Sezioni di cui al Titolo II del presente Statuto, le donne vengono riunite in Gruppi che hanno una propria struttura organizzativa per consentire loro la realizzazione dei compiti di cui sopra.

In tutti gli organi direttivi e disciplinari, sia centrali che periferici, le particolari esigenze del settore femminile devono essere sempre rappresentate da apposita delegata che ne deve far parte di diritto e con l'esercizio di voto.

Le modalità per la designazione e la nomina di queste delegate (elettive o commissariali) saranno fissate dal rispettivo regolamento suddetto.

Alla elezione delle cariche dovrà, comunque, provvedersi almeno due mesi prima della celebrazione del Congresso Nazionale del Partito.

TITOLO VIII

GIOVENTÙ MONARCHICA

ART. 61.

È costituito all'interno del Partito il settore giovanile con la denominazione di Gioventù Monarchica Italiana (G.M.I.).

ART. 62.

La Gioventù Monarchica Italiana costituisce un settore autonomo sul piano organizzativo. Sul piano politico la Gioventù Monarchica Italiana contribuisce attraverso i suoi Organi direttivi ad elaborare la linea politica ed il programma del Partito, in relazione ai problemi specifici della gioventù.

ART. 63.

L'attività della Gioventù Monarchica Italiana è disciplinata da un apposito Statuto, approvato dal Congresso Nazionale della G.M.I. e ratificato dal Consiglio Nazionale del Partito. La G.M.I. è promossa e diretta dai suoi Organi Direttivi Nazionali, Regionali e Provinciali.

ART. 64.

Della Gioventù Monarchica Italiana fanno parte i giovani di ambo i sessi, dai 14 ai 25 anni di età. Per gli Universitari e i Dirigenti il limite di età è elevato fino al compimento del 28° anno.

ART. 65.

I giovani che hanno compiuto il 21° anno di età partecipano comunque con eguali diritti e doveri degli altri iscritti alla vita del Partito.

TITOLO IX

COMMISSIONI DI DISCIPLINA

ART. 66.

Ogni Comitato Provinciale elegge, a scrutinio segreto, una Commissione Provinciale di Disciplina composta di cinque membri effettivi e di tre supplenti scelti fra gli iscritti adatti ed autorevoli per tale incarico.

ART. 67.

Nella prima riunione, che sarà convocata dal Segretario Provinciale, la Commissione Provinciale di Disciplina elegge, con votazione segreta, a semplice maggioranza, il suo Presidente ed il suo Segretario.

ART. 68.

Gli iscritti i quali compiano atti in contrasto con la disciplina e con le leggi della morale o con le norme del programma e dello Statuto, possono essere denunciati alla Direzione della Sezione o, direttamente, alla Commissione Provinciale di Disciplina.

Questa esamina la denuncia; la natifica all'interessato, che avrà diritto di far pervenire alla Commissione stessa la propria difesa; la istruisce, e, se del caso, stabilisce la misura disciplinare.

I provvedimenti disciplinari adottati di urgenza come previsto dall'art. 53, lettera *b*), sono soggetti a ratifica della Corte Centrale di Disciplina.

ART. 69.

La Commissione Provinciale di Disciplina, entro un mese dall'avvenuta denuncia, deve emettere le proprie conclusioni. Contro le decisioni della Commissione Provinciale di Disciplina, gli interessati, entro 15 giorni dalla notifica, possono proporre appello alla Corte di Disciplina la quale deve pronunciarsi entro due mesi dalla notifica del ricorso.

La Commissione Provinciale di Disciplina, in caso di appello alla Corte Centrale di Disciplina, ha la facoltà di infliggere all'appellante la sospensione da ogni attività di Partito in attesa della pronuncia definitiva della Corte Centrale di Disciplina medesima.

Nei casi particolarmente gravi ed urgenti, la Commissione di Disciplina può disporre la sospensione di cui sopra, dall'atto in cui riceve la comunicazione del deferimento alla propria competenza.

ART. 70.

Le misure disciplinari sono:

a) richiamo;

b) la deplorazione;

c) la sospensione della attività politica da tre a dodici mesi, che importa la decadenza dalle eventuali cariche ricoperte nel Partito;

d) l'espulsione, che deve essere in ogni caso deliberata dalla Corte Centrale di Disciplina direttamente o su proposta della Commissione Provinciale di Disciplina. Tale misura disciplinare deve essere resa pubblica dal Segretario Nazionale e comunicata alla Sezione ed alla Federazione Provinciale.

La pubblicità della misura disciplinare deve essere effettuata anche sugli organi ufficiali di stampa del Partito.

ART. 71.

Gli espulsi per disciplina possono essere riammessi nel Partito soltanto dopo la dimostrazione dell'avvenuta riparazione dei fatti che determinarono l'espulsione, previo parere favorevole della Commissione Provinciale alla Corte Centrale di Disciplina.

Gli espulsi per indegnità non possono essere riammessi nel Partito.

La Commissione Provinciale di Disciplina decide:

a) i casi di indisciplina o di indegnità morale degli iscritti alla sezioni della provincia;

b) le questioni di indole personale fra gli iscritti, che abbiano riferimento alla loro attività politica;

c) i ricorsi contro il rifiuto e l'accettazione di domanda di iscrizione al Partito;

d) i ricorsi di singoli iscritti o di sezioni contro decisioni del Comitato Provinciale considerate in contrasto con le norme dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 72.

Presso la Giunta Esecutiva è costituita una Corte di Disciplina. Essa è eletta dal Consiglio Nazionale e si compone di 5 membri effettivi e di due supplenti; i primi, a maggioranza di voti, eleggono il Presidente e il Segretario, nella prima seduta, convocata dal segretario del Partito.

ART. 73.

La Corte Centrale di Disciplina ha l'iniziativa disciplinare nei confronti degli Organi Centrali del Partito salvo, per essi, l'appello al Consiglio Nazionale. La Corte decide, inoltre, in seconda istanza, sui casi di indisciplina o di indegnità morale e sulle questioni giudicate in prima istanza dalle Commissioni Provinciali.

TITOLO X

COMMISSIONI PER GLI STUDI ECONOMICI, SOCIALI E LEGISLATIVI

Art. 74.

Le Commissioni per gli Studi Economici, Sociali e Legislativi sono un centro di Studi e di Consultazioni a disposizione dei singoli componenti degli Organi del Partito e dei Parlamentari.

Esse si compongono, di norma, di un Presidente e sei membri designati dalla Giunta Esecutiva del Partito; nonché di due Deputati e due Senatori designati dai rispettivi Gruppi Parlamentari secondo le loro specifiche competenze; e di un Segretario.

TITOLO XI

RAPPORTI DI IMPIEGO ED IMPEGNI FINANZIARI

Art. 75.

La funzione di dirigente comunale, provinciale e nazionale in nessun modo comporta rapporto di impiego e di lavoro col Partito.

Art. 76.

Delle obbligazioni nei confronti di terzi rispondono i singoli organi del Partito che abbiano contratto le relative obbligazioni. Nessun impegno di carattere finanziario obbliga il Partito ed i singoli dirigenti nazionali, se non sia stato contratto per iscritto dal Segretario Nazionale del Partito, con la firma congiunta del Segretario Amministrativo Nazionale.

ANNESSO ALLO STATUTO DEL P.D.I.U.M.

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIANO

Art. 1.

In ottemperanza all'art. 39 dello Statuto del Partito, ed in considerazione dello Statuto speciale che attribuisce ampi poteri legislativi all'Assemblea elettiva della Regione Siciliana, è istituito il Comitato Regionale per la Sicilia del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica.

Art. 2.

Il Comitato Regionale per la Sicilia è composto:

a) dai nove Segretari o Commissari Provinciali delle Federazioni dell'Isola;

b) dai Deputati del Partito eletti nell'Isola;

c) dai Senatori del Partito eletti nell'Isola;

d) dai Deputati del Partito eletti all'Assemblea Regionale Siciliana;

e) dagli ex parlamentari nazionali e regionali della Sicilia iscritti al Partito;

f) dai Consiglieri Nazionali del Partito residenti in Sicilia;

g) dal Segretario Regionale della Gioventù Monarchica;

h) dalla Delegata Regionale delle Donne Monarchiche;

i) da tre membri eletti dal Comitato nella sua prima seduta.

Art. 3.

Sono compiti del Comitato Regionale:

a) il coordinamento, l'impulso ed il potenziamento dell'attività delle Federazioni Provinciali dell'Isola;

b) l'indirizzo politico e il coordinamento dell'azione da svolgere nelle rispettive assemblee amministrative dai Deputati Regionali e dai Consiglieri Comunali e Provinciali, sempre sulla base delle direttive fissate dalla Direzione Nazionale del Partito;

c) la designazione degli iscritti al Partito da proporre per la nomina a pubblici incarichi;

d) il controllo dell'attività di tutti gli iscritti, comunque investiti di pubbliche funzioni, e l'esame delle relazioni scritte che gli stessi dovranno periodicamente trasmettere al Comitato sull'opera svolta nell'espletamento dell'incarico;

e) lo studio e la impostazione delle questioni e dei problemi di maggior momento interessanti la vita politica, economica e sociale dell'Isola;

f) la predisposizione dei programmi elettorali nel quadro delle situazioni locali;

g) la sovraintendenza e tutta l'organizzazione elettorale nei periodi di elezioni politiche, regionali e amministrative;

h) la predisposizione di eventuali accordi per intese politiche o elettorali e le proposte da inoltrare alla Direzione Nazionale del Partito, competente per le finali decisioni;

i) l'ispezione alle Federazioni Provinciali e le segnalazioni alla Giunta Esecutiva Nazionale delle eventuali deficienze, con la proposta, nei casi più gravi, dei provvedimenti previsti dall'art. 54, lettera *d*), dello Statuto del Partito.

Nell'assolvimento degli enumerati compiti il Comitato Regionale agirà sempre sulla base delle direttive fissate dalla Direzione Nazionale del Partito e d'intesa con la Giunta Esecutiva Nazionale.

ART. 4.

Il Comitato Regionale, nella sua prima riunione, presieduta dal componente più anziano d'età, procede alla elezione, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice di voti, del Presidente, di due Vice Presidenti e del Segretario Regionale.

ART. 5.

Il Presidente del Comitato Regionale:

a) congiuntamente con il Segretario Regionale, rappresenta il Partito nei confronti delle autorità regionali, provinciali e comunali;

b) convoca il Comitato Regionale, in sessione ordinaria, di regola ogni due mesi, entro gli otto giorni dall'apertura di una crisi del governo regionale ed entro quindici giorni dalla sua risoluzione;

c) convoca il Comitato Regionale, in sessione straordinaria, ogni volta che ne faccia specifica richiesta il Segretario Nazionale del Partito, quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti il Comitato medesimo o quando la convocazione sia richiesta dai Comitati Provinciali di almeno quattro Federazioni, mediante approvazione di ordini del giorno motivati;

d) mantiene i rapporti con la Direzione Centrale del Partito, alle cui riunioni è invitato a partecipare insieme con il Segretario regionale tutte le volte che all'ordine del giorno figurino questioni interessanti la Sicilia.

ART. 6.

Il Comitato Regionale elegge, nel proprio seno, una Giunta Regionale Esecutiva dei sei membri, ciascuno dei quali competente e responsabile per uno dei seguenti settori:

1) organizzazione;
2) enti locali;
3) sindacale;
4) stampa e propaganda;
5) attività giovanili, sportive e ricreative;
6) attività femminili e assistenziali.

ART. 7.

La Giunta Regionale Esecutiva è presieduta dal Segretario Regionale e si riunisce almeno una volta al mese.

Il Segretario Regionale ne effettua la convocazione ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. Egli è coadiuvato da due Vice Segretari regionali da lui scelti nell'ambito dei componenti della Giunta Regionale Esecutiva.

ART. 8.

Sono compiti della Giunta Regionale:

a) l'attuazione dei deliberati del Comitato Regionale;

b) il collegamento organizzativo e propagandistico con la Giunta Esecutiva Nazionale;

c) il coordinamento dell'attività dei settori di cui all'art. 6 del presente Regolamento;

d) la sovraintendenza sull'attività e sul funzionamento del citato art. 6;

e) l'invio alla Giunta Esecutiva Nazionale, entro i quindici giorni successivi, dei verbali di ogni seduta del Consiglio [Comitato] Regionale;

f) l'invio di relazione scritta mensile, alla Segreteria Nazionale del Partito, sull'azione svolta dal Comitato Regionale, dalla Giunta Regionale Esecutiva e dalle Federazioni Provinciali.

L'attività del Segretario Regionale deve svolgersi nell'ambito degli orientamenti stabiliti dal Comitato Regionale e sempre d'intesa con la Giunta Esecutiva Nazionale del Partito.

Il Segretario Regionale rimane in carica un anno e può essere rieletto.

STATUTO DEL P.L.I.

Art. 1.

Costituzione e fini.

Il Partito Liberale Italiano è un'associazione di cittadini, che si propongono di far valere nella vita politica il principio della libertà, quale supremo regolatore di ogni attività pubblica e privata.

Il P.L.I. intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e si impegna ad attenersi alle decisioni della maggioranza, purché esse non ledano il principio della libertà.

Art. 2.

Iscrizione.

La domanda di iscrizione al P.L.I. importa per l'iscritto l'adesione ai principî ed al programma del partito, e l'impegno ad osservarne lo statuto, a seguire le direttive stabilite dagli organi competenti e a dedicare ad esso tutta l'attività che gli è possibile secondo le proprie capacità ed attitudini.

Art. 3.

Modalità per l'iscrizione.

Possono chiedere l'iscrizione al P.L.I. presso la sezione del luogo in cui hanno residenza tutti i cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto i 16 anni di età. L'attività degli iscritti fra i 16 ed i 21 anni è regolata dall'art. 39 dello statuto.

L'iscrizione può essere richiesta anche a una sezione diversa da quella di residenza. In tal caso, la decisione sull'ammissione verrà presa sentito il parere della sezione di residenza.

Sulle domande di ammissione, previa pubblicità delle stesse, decide, entro 30 giorni dalla data di presentazione, il comitato direttivo di sezione. L'iscrizione ha effetto dal giorno in cui il comitato direttivo di sezione ha deliberato l'accoglimento della domanda. Contro la deci-

---

([1]) Il Congresso P.L.I. della primavera 1971 ha introdotto alcune modifiche statutarie; il Consiglio nazionale del 27 giugno 1971 sarà chiamato ad arrecarne altre, per delega congressuale, coordinandole con le prime.

sione, o la mancata decisione, è ammesso ricorso alla direzione provinciale, sia da parte dell'interessato, sia da parte di un iscritto.

È richiesta una decisione favorevole dalla direzione centrale per l'ammissione di cittadini che siano stati già oggetto di un provvedimento di espulsione dal partito. Sull'ammissione di cittadini che abbiano svolto attività politica di rilievo, decide, sentito il parere della sezione di residenza e della rispettiva direzione provinciale, la direzione centrale del partito.

ART. 4.

Dimissioni.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto e accettate dal comitato direttivo di sezione. Per i membri degli organi direttivi centrali e periferici, le dimissioni debbono essere accettate dall'organo di cui il dimissionario fa parte.

L'organo che accetta le dimissioni ha facoltà di stabilire che ne venga pubblicata la notizia.

ART. 5.

Elezioni.

In tutti i casi di elezione di organi collegiali e di delegati alle assemblee provinciali e al congresso nazionale previsti dal presente statuto, la votazione avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ai 4/5 degli eligendi. Se tale frazione non corrisponde ad un numero intero, il voto si intende limitato al numero intero immediatamente inferiore ai 4/5. Se il numero degli eligendi è inferiore a 5, un posto è riservato alle minoranze.

Vengono proclamati eletti coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, il più anziano di iscrizione; a parità di iscrizione, il più anziano di età.

Qualora in sede di elezioni vengano presentate liste orientative, esse non debbono contenere più dei 4/5 dei nomi da eleggere, fermo restando il diritto di ogni elettore di liberamente cancellare, sostituire ed integrare con nomi di iscritti di suo gradimento.

In ogni caso di vacanza di un membro elettivo di organi collegiali, subentra automaticamente colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Nell'ipotesi che in una o più volte le vacanze man mano colmate con il subentro automatico previsto dal comma precedente raggiungano il terzo dei membri elettivi, si procede a nuove elezioni per tutto l'organo collegiale.

ART. 6.

Ineleggibilità e incompatibilità con le cariche di dirigente nazionale e periferico.

La condizione di dipendente dal partito comporta la ineleggibilità alle cariche del partito e la incompatibilità con le cariche stesse.

ART. 7.

Congresso nazionale.

Il congresso nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del partito. Ad esso esclusivamente compete il diritto di definire l'indirizzo politico del partito, nonché di modificare il presente statuto con le modalità previste nell'art. 52. Il congresso nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni due anni, nella città ed alla data stabilita dal consiglio nazionale.

Qualora lo richieda almeno 1/3 dei consiglieri nazionali, il presidente convoca in via straordinaria il congresso entro 90 giorni dalla richiesta.

ART. 8.

Preparazione del congresso nazionale.

Almeno 60 giorni prima dell'inizio del congresso nazionale, la direzione centrale del partito, su proposta del presidente, nomina, scegliendoli fra i consiglieri nazionali, una commissione di 7 membri, di cui 2 per le minoranze, per la preparazione del congresso stesso. La commissione, almeno un mese prima dell'inizio del congresso, accerta per ogni provincia il numero degli iscritti e dei delegati ai sensi dell'art. 9 e rende pubblici i suoi accertamenti.

ART. 9.

Composizione del congresso nazionale.

Il congresso nazionale è costituito dai delegati eletti dalle assemblee provinciali, appositamente convocate in conformità all'art. 25.

Ciascuna di queste è rappresentata:

1. da un delegato eletto, quale che sia il numero degli iscritti nella provincia stessa;

2. da un numero di delegati eletti che si computa in base ad una media ponderata fra il numero degli iscritti ed il numero dei voti raccolti nella provincia dalla lista liberale nelle elezioni per la Camera dei Deputati immediatamente precedenti. Fa eccezione la Valle d'Aosta per la quale si considera il numero dei voti ottenuti nella Valle dalla lista liberale nelle elezioni per il consiglio regionale immediatamente precedenti il congresso.

Tale media si ottiene:

a) calcolando il numero dei delegati che risulterebbe dall'attribuzione di 1 delegato per ogni 300 iscritti (o frazione superiore a 150);

b) calcolando il numero dei delegati che risulterebbe dall'attribuzione di 1 delegato per ogni 4.000 voti elettorali (o frazione superiore a 2.000) raccolti, dopo deduzione del numero totale degli iscritti dal numero totale dei voti;

c) sommando i due risultati precedenti e dividendo il totale per due. Qualora il risultato di tale operazione non sia un numero intero, la frazione viene arrotondata all'unità superiore.

In tutte le operazioni elettorali per il congresso sono considerati iscritti coloro che appartengono al partito da almeno 4 mesi prima della data deliberata per la convocazione del congresso stesso e che sono in regola con il pagamento del contributo.

Il rinvio della data del congresso per un tempo complessivamente non superiore a tre mesi non comporta la rinnovazione delle operazioni elettorali effettuate per il congresso stesso.

Art. 10.

Poteri dei delegati.

Ciascun delegato al congresso ha diritto a un voto. I delegati non possono ricevere alcun mandato imperativo.

Ciascun delegato può ricevere sino a tre deleghe da altri delegati.

Art. 11.

Partecipanti di diritto al congresso nazionale.

Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del congresso nazionale, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola, ma senza diritto di voto, gli iscritti al partito che siano:

a) membri del governo;

b) membri della direzione centrale;

c) senatori e deputati nazionali e delle regioni a statuto speciale.

Art. 12.

Inviti al congresso nazionale.

La direzione centrale può invitare al congresso nazionale, purché siano iscritti al P.L.I., personalità politiche, elementi tecnici ed ex parlamentari in numero non superiore a 20 con facoltà di prendere la parola.

Art. 13.

Consiglio nazionale.

Il consiglio nazionale del partito è l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del partito secondo l'indirizzo fissato dal congresso nazionale e resta in carica fino alla riunione del successivo congresso.

Il consiglio nazionale è composto da:

a) il presidente del partito;

b) i vice presidenti del partito;

c) il segretario generale;

d) il presidente del collegio nazionale dei probiviri;

e) 136 non parlamentari, eletti dal congresso nazionale tra gli iscritti al partito;

f) gli iscritti al partito che all'atto del congresso o successivamente siano membri del parlamento nazionale o delle assemblee regionali a statuto speciale;

g) 6 rappresentanti della Gioventù Liberale Italiana da essa designati, rispettivamente, due per il nord, due per il centro, due per il Mezzogiorno e le isole.

I 6 componenti del consiglio nazionale eletti dal congresso nazionale della G.L.I., all'atto dello scadere dei limiti di età di appartenenza alla G.L.I., permangono consiglieri nazionali del P.L.I. sino al congresso nazionale della G.L.I. immediatamente successivo.

I consiglieri nazionali eletti e di diritto che non partecipino per due volte al voto finale del consiglio nazionale, decadono dalla carica, salvo grave impedimento giustificato la cui valutazione è di competenza del collegio nazionale dei probiviri.

ART. 14.

Partecipanti di diritto al consiglio nazionale.

Partecipa di diritto alle riunioni del consiglio nazionale, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola e di presentare ordini del giorno, un rappresentante iscritto al P.L.I. di ciascuna delle organizzazioni a carattere nazionale aderenti al partito, scelto dalla direzione centrale in una terna designata da parte di ciascuna delle organizzazioni stesse.

ART. 15.

Il presidente.

Il presidente rappresenta il partito e ne presiede le assemblee. Egli è eletto a scrutinio segreto dal consiglio nazionale nella sua prima seduta successiva al congresso.

Il presidente dura in carica fino alla riunione del congresso successivo e può essere rieletto.

Il consiglio nazionale elegge ugualmente a scrutinio segreto due vice presidenti, i quali restano in carica fino alla riunione del congresso successivo e sono rieleggibili.

Qualora il presidente sia dimissionario, il consiglio nazionale provvede alla sua sostituzione. Nel frattempo, le sue mansioni sono esplicate

dal vice presidente che ha ricevuto il maggior numero di voti, o, a parità di voti, da quello più anziano di età.

In caso di dimissioni di un vice presidente, il consiglio nazionale provvede alla sua sostituzione.

Art. 16.

Direzione centrale.

La direzione centrale determina la linea politica del partito, secondo i criteri fissati dal consiglio nazionale, di cui attua le deliberazioni, indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e coordina l'attività dei gruppi parlamentari.

La direzione centrale è composta da:

— il presidente del partito;

— i vice presidenti;

— il segretario generale;

— i presidenti o, in loro assenza, i vice presidenti dei gruppi parlamentari;

— il segretario nazionale della Gioventù Liberale Italiana;

— 15 membri, tra cui non più di 5 parlamentari e almeno una donna, eletti dai componenti del consiglio nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua costituzione.

I membri della direzione centrale chiamati a far parte del governo, come ministri, sottosegretari o alti commissari, decadono dalla loro carica. In tal caso, il consiglio nazionale procederà alla loro immediata sostituzione.

Art. 17.

Convocazione del consiglio nazionale da parte della direzione centrale.

La direzione centrale è tenuta a convocare in Roma il consiglio nazionale del partito ogni sei mesi.

La convocazione in sede diversa deve essere approvata da 2/3 dei consiglieri in carica e deve essere stata deliberata dalla precedente tornata del consiglio nazionale.

La direzione può invitare alle riunioni gli iscritti che essa ritenga opportuno, in numero non superiore a 10, per riferire sopra determinati argomenti.

Il consiglio nazionale può essere convocato, per discutere un ordine del giorno, a richiesta di un numero di consiglieri rappresentanti almeno 1/4 dei componenti.

La richiesta è diretta al presidente del partito, che provvede al più presto possibile e non oltre 20 giorni.

Art. 18.

Deliberazioni della direzione centrale.

La direzione centrale è convocata dal segretario generale che ne fissa l'ordine del giorno ed è presieduta dal presidente del partito o, in sua assenza, dal vice presidente più anziano. Qualora il presidente del partito ed i vice presidenti siano assenti, le riunioni della direzione vengono presiedute dal membro più anziano.

Le deliberazioni della direzione centrale sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Alle riunioni della direzione partecipano di diritto, senza diritto al voto, qualora non ne siano membri, i vice segretari generali aggiunti del partito.

Alle riunioni della direzione il segretario generale può invitare a partecipare, senza diritto di voto, i liberali che fanno parte del governo, i presidenti dei gruppi assembleari delle regioni a statuto speciale e, per le materie di loro competenza, gli ispettori nazionali e gli incaricati del partito.

Qualora lo ritenga opportuno, il segretario generale può convocare, unitamente alla direzione centrale, i gruppi parlamentari o i loro comitati direttivi: in tal caso, anche i senatori e i deputati hanno diritto al voto deliberativo.

Art. 19.

Segretario generale.

Il segretario generale è l'organo esecutivo del partito. Egli è eletto dal consiglio nazionale fra gli iscritti al partito a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.

Il vice segretario generale è nominato dalla direzione centrale fra i suoi membri, su designazione del segretario generale e coadiuva questo ultimo nelle sue funzioni, sostituendolo temporaneamente in caso di suo impedimento o di vacanza.

La direzione centrale può inoltre nominare fra gli iscritti al partito, su designazione del segretario generale, da uno a tre vice segretari aggiunti.

Il segretario generale dura in carica fino alla prima seduta del consiglio nazionale nuovamente eletto dal congresso ed è rieleggibile.

Il vice segretario generale e gli eventuali vice segretari aggiunti durano in carica fino a che duri la direzione centrale che li ha nominati e sono rieleggibili.

Art. 20.

Ispettori nazionali.

La direzione centrale, su designazione del segretario generale, può nominare tra gli iscritti al partito da uno a sei ispettori nazionali. Essi restano in carica un anno e possono essere rinominati.

Art. 21.

Uffici dipendenti dalla segreteria generale.

Dal segretario generale dipendono gli uffici della sede centrale del partito e le eventuali commissioni di studio e di lavoro.

Art. 22.

Commissioni di studio e incaricati.

La direzione centrale può nominare commissioni di studio o di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività (commissione legislativa, commissione finanziaria, commissione sindacale, ecc.).

Su designazione del segretario generale, la direzione centrale può nominare fra gli iscritti al partito da 1 a 6 incaricati che seguano lo svolgimento dell'attività delle suddette commissioni. Essi durano in carica un anno e possono essere rinominati.

Art. 23.

Comitato regionale e circoscrizionale.

Per il coordinamento dell'azione periferica del partito in materia politica, organizzativa ed elettorale, sono costituiti, anche per iniziativa della direzione centrale, i comitati regionali o i comitati circoscrizionali, secondo l'estensione e le necessità delle diverse zone. Essi hanno sede nel capoluogo di regione o rispettivamente nel capoluogo più importante di ciascuna circoscrizione elettorale per la Camera dei Deputati.

Le riunioni dei comitati regionali o circoscrizionali possono svolgersi, su decisione dei comitati stessi, anche in altri comuni della regione o circoscrizione.

Ciascun comitato è composto dai presidenti e dai segretari provinciali delle province comprese nella sua zona; esso nomina, di anno in anno, un presidente ed un segretario, che sono scelti fra gli iscritti della regione o circoscrizione.

Partecipano alle riunioni come membri di diritto, con voto deliberativo, i deputati e i senatori della regione o della circoscrizione e i membri delle assemblee regionali a statuto speciale. Partecipa inoltre, con voto deliberativo: per i comitati regionali, una rappresentanza di non più di 4 consiglieri nazionali della regione e, per i comitati circoscrizionali, una rappresentanza di non più di 2 consiglieri nazionali della circoscrizione, nonché il segretario dell'organo corrispondente della Gioventù Liberale Italiana.

I comitati circoscrizionali appartenenti alla medesima regione possono riunirsi periodicamente in sedute congiunte; per tali riunioni essi possono nominare un presidente e un segretario scelti al di fuori dei propri membri.

Alle riunioni dei comitati regionali partecipa di diritto il segretario generale o un iscritto da lui designato, senza diritto di voto.

ART. 24.

Designazione di candidati.

La designazione dei candidati comunali è di competenza del comitato direttivo sezionale, sentita l'assemblea sezionale. La designazione dei candidati provinciali è di competenza della direzione provinciale, sentita l'assemblea provinciale.

Per le candidature di carattere nazionale o regionale, ogni direzione provinciale, sentita l'assemblea provinciale, formula le sue proposte in seno al comitato circoscrizionale o regionale competente, che redige gli elenchi definitivi dei candidati.

I comitati direttivi sezionali e le direzioni provinciali possono affidare i compiti suddetti ad apposite commissioni elettorali, nominate nel loro seno con rappresentanza delle minoranze.

La direzione centrale o apposita commissione elettorale centrale, da essa nominata e presieduta dal segretario generale, è competente a dirimere le controversie che sorgessero al riguardo in sede locale.

In ogni caso, un'aliquota del 10% dei posti è riservata per eventuali designazioni da parte della direzione centrale o della commissione elettorale centrale.

ART. 25.

Assemblea provinciale.

L'assemblea provinciale determina la condotta politica del partito nell'ambito della provincia, secondo l'indirizzo fissato dal congresso nazionale e le deliberazioni del consiglio nazionale e della direzione centrale; elegge i delegati della provincia al congresso nazionale.

Essa è costituita dai delegati delle sezioni comprese nel territorio della provincia, ciascuna delle quali è rappresentata da un delegato di diritto, più un delegato ogni 30 iscritti, trascurandosi le frazioni.

I deputati, i senatori, i consiglieri delle regioni a statuto speciale, i consiglieri nazionali e i membri dei consigli delle amministrazioni provinciali, sono di diritto invitati a parteciparvi senza però diritto di voto qualora non siano delegati.

Pure senza diritto di voto partecipano all'assemblea provinciale i responsabili delle delegazioni della provincia.

Le riunioni dell'assemblea provinciale sono valide qualora sia presente almeno la metà dei delegati eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun delegato può ricevere due deleghe.

L'assemblea provinciale è convocata dalla direzione provinciale, la quale è tenuta a convocarla almeno due volte l'anno, con regolare preavviso di otto giorni, o tutte le volte che lo richiedano almeno 1/3 delle sezioni dipendenti o 1/3 dei componenti.

I delegati all'assemblea provinciale conservano tale loro qualità anche dopo l'avvenuta elezione della direzione provinciale e fino a che non viene convocata la normale assemblea per procedere alla nomina di una nuova direzione provinciale. In caso di vacanza durante questo periodo il delegato cessato dalla carica è sostituito da colui che, nell'appo-

sita assemblea sezionale, riportò, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. In ogni caso deve procedersi integralmente al rinnovo dell'assemblea provinciale quando la stessa è convocata per l'elezione dei delegati al congresso.

L'assemblea provinciale per le elezioni della direzione provinciale deve essere convocata ogni due anni.

Art. 26.

Direzione provinciale.

La direzione provinciale è composta da un numero di membri variabile in proporzione al numero degli iscritti con un minimo di 7 o un massimo di 29, oltre quelli di diritto.

L'assemblea convocata per l'elezione della direzione provinciale è validamente costituita con l'intervento dei delegati che rappresentino almeno i 2/3 degli iscritti.

I membri della direzione provinciale rimangono in carica due anni. Di essi almeno 1/3 deve essere eletto fra gli iscritti della sezione del capoluogo di provincia e almeno 1/3 fra gli iscritti delle sezioni della provincia diverse dal capoluogo.

Fanno parte della direzione provinciale, con diritto a voto, una rappresentanza di consiglieri nazionali, iscritti a sezioni della provincia, composta da non più di 4 membri ed i parlamentari nazionali e regionali iscritti alle sezioni della provincia.

Fa parte della direzione provinciale un rappresentante dei consiglieri provinciali. Tale rappresentante viene designato dal gruppo consiliare della provincia, salvo che un consigliere provinciale già faccia parte della direzione provinciale ad altro titolo.

Partecipano, con diritto a voto, alle sedute della direzione provinciale il presidente ed il segretario della sezione capoluogo di provincia. Vi partecipa con diritto a voto anche il segretario provinciale della G.L.I.

La direzione provinciale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario e, se lo ritiene, uno o due vice segretari. Essa può costituire una giunta esecutiva composta da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri con rappresentanza delle minoranze.

Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'organizzazione provinciale del partito. In caso di dimissioni del presidente, la direzione provinciale provvede alla sua sostituzione: nel frattempo, le sue mansioni sono esplicate dal vice presidente.

Art. 27.

Riunioni della direzione provinciale.

La direzione provinciale è convocata dal segretario provinciale e si riunisce almeno una volta al mese, ed è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Qualora il presidente ed il vice presidente siano assenti, le riunioni vengono presiedute dal membro più anziano.

La convocazione della direzione provinciale è obbligatoria qualora la richieda 1/3 dei suoi membri.

Il segretario è l'esecutore delle deliberazioni della direzione provinciale.

Dal segretario provinciale dipendono gli uffici della sede provinciale del partito e le eventuali commissioni di studio e di lavoro. Il segretario provinciale, qualora siano presi in esame problemi relativi all'amministrazione provinciale, deve invitare a partecipare ai lavori della direzione provinciale i consiglieri provinciali in carica.

ART. 28.

Sezioni comunali.

Le sezioni comunali dipendono dalla direzione provinciale e sono costituite nei comuni dove vi siano almeno 10 iscritti.

ART. 29.

Delegazioni comunali.

Nei comuni o nelle altre località aventi un numero di iscritti inferiore a 10, possono essere costituite delle delegazioni con provvedimento della direzione provinciale.

Il responsabile della delegazione è nominato dalla direzione provinciale, su designazione degli iscritti della delegazione.

Ai soli fini delle elezioni dei delegati per l'assemblea provinciale, gli iscritti votano con gli iscritti della sezione comunale da loro designata o, in mancanza di designazione, con gli iscritti della sezione indicata dalla direzione provinciale.

ART. 30.

Assemblea di sezione comunale.

La condotta politica del partito nell'ambito del comune è determinata dall'assemblea di sezione, secondo l'indirizzo fissato dal congresso nazionale e le deliberazioni del consiglio nazionale e delle direzioni centrale e provinciale.

ART. 31.

Modalità per l'assemblea di sezione.

L'assemblea di sezione elegge i delegati all'assemblea provinciale. Essa è composta da tutti coloro che alla data in cui viene deliberata la convocazione dell'assemblea stessa sono iscritti alla sezione da almeno un mese, regolarmente convocati almeno 8 giorni prima con comunicazione personale contenente l'ordine del giorno dei lavori: non sono ammesse deleghe o rappresentanze.

Le riunioni dell'assemblea comunale sono valide quando sia presente almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti. La seconda riunione può avere luogo

nello stesso giorno e la convocazione può essere fatta con lo stesso avviso.

L'anzianità di iscrizione è elevata ad almeno 4 mesi prima della data del congresso per la valida partecipazione all'assemblea di sezione, quando essa debba eleggere i delegati alle assemblee provinciali appositamente costituite per la convocazione del congresso, secondo il disposto dell'art. 9.

L'assemblea di sezione è convocata dal comitato direttivo di sezione, il quale è tenuto a convocarla almeno tre volte l'anno e quando lo richieda la direzione provinciale o un numero di iscritti non inferiore ad un quinto.

L'assemblea di sezione per l'elezione del comitato direttivo di sezione deve aver luogo ogni due anni.

Art. 32.

Comitato direttivo di sezione.

Ogni sezione è diretta da un comitato direttivo composto da un numero di membri variabile in proporzione al numero degli iscritti, con un minimo di 3 membri ed un massimo di 29 oltre i membri di diritto.

Le sezioni con meno di 20 iscritti eleggono in regolare assemblea soltanto un segretario responsabile della sezione.

I membri del comitato direttivo di sezione rimangono in carica due anni.

L'assemblea convocata per l'elezione del comitato direttivo è validamente costituita con l'intervento di almeno metà degli iscritti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Fanno parte del comitato direttivo di sezione con diritto a voto, i parlamentari e i consiglieri delle regioni a statuto speciale iscritti alla sezione, una rappresentanza dei consiglieri nazionali iscritti alla sezione, composta di non più di 4 membri ed i consiglieri dell'amministrazione provinciale in carica iscritti alla sezione.

Fa parte del comitato direttivo di sezione una rappresentanza dei consiglieri comunali composta da non più di tre membri; tale rappresentanza è designata dal rispettivo gruppo consiliare, salvo nel caso in cui consiglieri comunali in carica facciano già parte ad altro titolo del comitato direttivo di sezione: in tale circostanza la designazione avverrà fino al raggiungimento del numero sopra indicato. Partecipa alle sedute, con diritto a voto, il segretario della sezione comunale della GLI.

Alle sedute del comitato direttivo delle sezioni del capoluogo di provincia partecipano, con diritto a voto, il presidente ed il segretario della direzione provinciale competente.

Il comitato direttivo di sezione elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario e, se lo ritiene, uno o due vice segretari. Esso può costituire una giunta esecutiva, composta da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, con rappresentanza delle minoranze.

Nelle sezioni dove sono costituite delle sottosezioni, a norma dell'art. 34, i segretari delle sottosezioni fanno parte di diritto del comitato direttivo di sezione, con voto consultivo.

ART. 33.

Riunioni del comitato direttivo di sezione.

Il comitato direttivo di sezione è convocato dal segretario di sezione almeno una volta al mese ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Qualora il presidente ed il vice presidente siano assenti, le riunioni vengono presiedute dal membro più anziano.

La convocazione del comitato direttivo di sezione è obbligatoria qualora la richieda 1/3 dei suoi membri.

Al presidente spetta la rappresentanza legale della sezione. In caso di dimissioni del presidente, il comitato direttivo di sezione provvede alla sua sostituzione: nel frattempo le sue mansioni sono esplicate dal vice presidente.

Il segretario è l'esecutore delle deliberazioni del comitato direttivo di sezione.

Dal segretario di sezione dipendono gli uffici della sede sezionale di partito e le eventuali commissioni di studio e di lavoro. Il segretario di sezione, qualora siano presi in esame problemi relativi all'amministrazione comunale, deve invitare ai lavori del comitato direttivo di sezione, i consiglieri comunali in carica.

ART. 34.

Sottosezione.

Nei comuni ove ciò sia consigliato da particolari condizioni, d'accordo con la segreteria generale e sentita la direzione provinciale, possono essere costituite, su delibera del comitato direttivo sezionale, una o più sottosezioni, ciascuna delle quali deve essere costituita da almeno 20 iscritti. Gli iscritti alla sottosezione, pur partecipando di pieno diritto all'assemblea sezionale ed all'elezione del comitato direttivo della sezione dalla quale la sottosezione dipende, eleggono nel loro seno un segretario responsabile della stessa.

ART. 35.

Ricorsi ai collegi provinciali e al collegio nazionale dei probiviri.

I ricorsi per nullità delle assemblee sezionali e delle riunioni dei comitati direttivi per difetto di osservanza delle norme del presente statuto, devono essere inoltrati alla segreteria provinciale, sotto pena di decadenza, entro il termine di 10 giorni dalla data delle assemblee o riunioni stesse.

Il segretario provinciale prende i provvedimenti temporanei del caso e sottopone senza ritardo il ricorso al collegio provinciale dei probiviri che decide nei dieci giorni successivi.

I ricorsi per nullità delle assemblee provinciali e delle riunioni delle direzioni provinciali debbono essere inoltrati alla segreteria generale sotto pena di decadenza entro il termine di 20 giorni dalla data della riunione.

Il segretario generale prende i provvedimenti temporanei del caso e sottopone senza ritardo il ricorso al collegio nazionale dei probiviri, che decide nei 30 giorni successivi.

Il segretario provinciale nel caso di assemblee e comitati sezionali ed il segretario generale in ogni caso possono denunciare di ufficio le nullità al collegio provinciale o nazionale dei probiviri, a seconda della competenza.

In tutte le riunioni collegiali è prescritta la redazione di un verbale sottoscritto dal presidente dell'organo collegiale o dal segretario dello stesso, se esiste. La mancanza o il difetto di sottoscrizione del verbale sono causa di nullità.

Art. 36.

Gruppi parlamentari, assembleari e consiliari.

I senatori e i deputati liberali, indipendentemente dal loro numero, debbono costituirsi in gruppo.

Ciascun gruppo parlamentare, in base ad uno schema predisposto d'intesa con la direzione centrale, si dà un regolamento per l'organizzazione e la disciplina unitaria interna e nell'assemblea a cui appartiene e nomina un comitato direttivo composto da un presidente, un vice presidente, un segretario e da un numero di membri non inferiore a 2 e non superiore a 9. Quando il gruppo della Camera dei Deputati non superi i 20 iscritti, o rispettivamente il gruppo del Senato i 10 iscritti, si nomina solamente il presidente, il vice presidente e il segretario.

In tutte le questioni di rilevanza politica, i gruppi debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal congresso ed alle direttive del consiglio nazionale e della direzione centrale; alle riunioni dei comitati direttivi ed alle assemblee di gruppo ha facoltà di intervenire il segretario generale o il vice segretario generale o un membro della direzione da lui designato.

Quando il segretario generale è parlamentare, egli è membro di diritto del direttivo del gruppo a cui appartiene.

I consiglieri liberali nelle assemblee regionali a statuto speciale e nei consigli comunali e provinciali debbono procedere analogamente, tenuto conto del loro numero e delle circostanze locali. Alle riunioni di tali gruppi regionali, provinciali e comunali ha facoltà di intervenire il segretario generale o un iscritto da lui designato, senza diritto di voto. Alle riunioni dei gruppi assembleari regionali hanno facoltà di intervenire anche il presidente e il segretario del comitato regionale.

Alle riunioni dei gruppi consiliari provinciali e comunali hanno diritto di intervenire il presidente e il segretario, rispettivamente provinciale e comunale.

Art. 37.

Designazioni ad incarichi governativi, nazionali e locali.

Alla designazione dei candidati per gli incarichi di ministro, di sottosegretario e di alto commissario provvedono, a scrutinio segreto, la direzione e i gruppi parlamentari in seduta comune con l'intervento

complessivo di 2/3 dei propri componenti e a maggioranza qualificata di due terzi.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

Per la designazione ad altre cariche di carattere nazionale, provvede la direzione centrale con l'intervento di 2/3 dei propri componenti ed a maggioranza qualificata di 2/3.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

Per le designazioni alle cariche regionali, provinciali e comunali si procede analogamente, in seduta congiunta fra il gruppo assembleare ed il comitato direttivo competente.

In maniera analoga si procede per le designazioni dei rappresentanti di partito in seno ad organismi di qualsivoglia natura a carattere regionale, provinciale o comunale

Art. 38.

Divieto di raggruppamenti non autorizzati.

Non è consentito costituire in seno al partito correnti organizzate e pubblicare giornali o riviste che ne siano espressione.

La direzione centrale cura che gli organi di stampa del partito seguano un indirizzo politico generale conforme a quello del partito.

L'assunzione di iniziative a carattere politico e l'adesione a movimenti, enti, associazioni od organizzazioni aventi fini politici è subordinata alla decisione della direzione centrale.

Art. 39.

Organizzazione giovanile.

È costituita in seno al partito, per perseguire gli stessi scopi, in conformità con la sua linea politica, una organizzazione giovanile, che ai sensi dell'art. 50 si dà un proprio regolamento interno, denominata Gioventù Liberale Italiana (G.L.I.), col compito di:

1. diffondere l'idea liberale e partecipare all'opera di organizzazione e propaganda del partito;

2. interessare i giovani alla vita politica e sollecitarli a partecipare efficacemente all'attività del partito;

3. promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori;

4. organizzare e favorire opere di solidarietà umana e sociale, attività culturali, competizioni sportive.

Fanno parte della G.L.I. gli iscritti dai 16 ai 26 anni compiuti.

Gli iscritti di età inferiore ai 18 anni compiuti partecipano di pieno diritto alla G.L.I., ma non hanno diritto di voto nelle assemblee del partito.

Gli iscritti appartenenti alla G.L.I. dal 18° al 21° anno di età, pur partecipando alle assemblee del partito, non possono essere eletti alle

cariche del partito, né partecipare alle elezioni di tali cariche, né alle designazioni di candidati di cui all'art. 24, né dare voti di fiducia o di sfiducia agli organi direttivi.

I comitati direttivi di sezione, le direzioni provinciali e la sede centrale del partito forniscono ai corrispondenti organi della G.L.I., nel quadro delle rispettive possibilità, i mezzi adeguati alla loro attività.

Art. 40.

Attività dell'organizzazione giovanile.

Gli organi centrali e periferici della Gioventù Liberale Italiana debbono svolgere la loro azione in conformità con le direttive politiche stabilite dal congresso e dal consiglio nazionale, e applicate dagli organi periferici del partito. Essi non possono pronunciarsi pubblicamente in maniera autonoma sull'indirizzo politico del partito.

Nel caso in cui si contravvenga al disposto del comma precedente interviene la giunta nazionale della G.L.I.

Art. 41.

Organizzazioni culturali e di categoria.

Con deliberazione della direzione centrale possono essere costituite organizzazioni culturali, di categoria, cooperativistiche, sportive, ecc.

Possono far parte di tali organizzazioni anche i non iscritti al partito liberale.

Art. 42.

Contributi finanziari.

Ogni iscritto versa un contributo annuale, fissato per tutti dalla direzione centrale, per la tessera del partito.

I comitati direttivi di sezione, di concerto con la direzione provinciale, possono deliberare inoltre l'imposizione di un contributo annuale obbligatorio per tutti gli iscritti, anche in base a criteri e a quote variabili, tenuto conto delle situazioni locali e personali.

L'importo è devoluto per metà alle sezioni comunali, per un quarto alla direzione provinciale competente e per un quarto alla sede centrale del partito.

Gli iscritti che non versino i contributi possono essere radiati per morosità su decisione della direzione provinciale.

Art. 43.

Rendiconto finanziario.

Di tutte le attività patrimoniali del partito deve essere redatto e aggiornato un inventario a cura degli organi centrali e periferici competenti.

Alla direzione centrale spetta la facoltà di controllo amministrativo su tutte le organizzazioni dipendenti e su tutti gli organi periferici.

I comitati direttivi di sezione, le direzioni provinciali e la direzione centrale rendono conto, annualmente, dei fondi loro affidati, a collegi di revisori dei conti, eletti dalle assemblee competenti.

ART. 44.

Infrazioni disciplinari.

Le infrazioni di carattere disciplinare e gli atti lesivi dell'integrità morale o politica commessi da iscritti al partito sono giudicati dal collegio provinciale dei probiviri o, nei casi contemplati dal presente statuto, dal collegio nazionale dei probiviri.

La denuncia per le infrazioni e gli atti lesivi di cui al comma precedente può essere presentata in forma scritta e motivata da un iscritto, o dal comitato direttivo della sezione cui appartiene il denunciato, o dalla direzione provinciale territorialmente competente, o dalla direzione centrale del partito.

Quando la denuncia è presentata da un iscritto, essa deve venire trasmessa al collegio provinciale o al collegio nazionale per tramite rispettivamente della direzione provinciale competente o della direzione centrale, che devono accompagnare la denuncia con il loro parere.

Delle denuncie trasmesse ai collegi provinciali, le direzioni provinciali danno comunicazione alla direzione centrale.

ART. 45.

Misure disciplinari.

Le misure disciplinari sono:

— il richiamo;

— la deplorazione;

— la sospensione da ogni attività di partito per un periodo da tre a dodici mesi: essa importa le dimissioni dalle cariche ricoperte nel partito e su designazione del partito;

— l'espulsione dal partito.

Il richiamo e la deplorazione possono essere inflitti per fatti di non grave entità; la sospensione, per attività contrastanti con le direttive politiche degli organi competenti del partito, o per grave mancanza, o per recidiva in fatti che già provocarono il richiamo o la deplorazione; l'espulsione per gravi infrazioni alla disciplina del partito o per indegnità morale o politica.

Il provvedimento definitivo di espulsione viene sempre reso di pubblica ragione.

ART. 46.

Collegio provinciale dei probiviri.

Il collegio provinciale dei probiviri è composto di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall'assemblea provinciale a scrutinio segreto, e per un periodo di due anni, fra gli iscritti alle sezioni della provincia che abbiano particolare esperienza politica, amministrativa e giuridica e che abbiano almeno 40 anni di età.

Esso elegge nel suo seno un presidente e un segretario e delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno tre membri, fra effettivi e supplenti.

Il collegio provinciale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni commesse dagli iscritti alle sezioni della provincia. Esso è anche competente a giudicare sui ricorsi relativi alle assemblee o alle riunioni dei comitati direttivi sezionali, ai sensi dell'art. 35.

Contro le decisioni del collegio provinciale, come pure in caso di mancata decisione in un congruo termine, è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri che giudica in ultima istanza. Il ricorso contro le decisioni va proposto non oltre 20 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse all'interessato. In pendenza del ricorso la decisione dei probiviri provinciali è esecutiva, ma è in facoltà del segretario generale sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di natura disciplinare fino alla conclusione del giudizio di appello.

La direzione centrale può interporre appello presso il collegio nazionale che giudica in ultima istanza, avverso qualsiasi giudizio di un collegio provinciale.

ART. 47.

Collegio nazionale dei probiviri.

Il collegio nazionale dei probiviri è composto di 11 membri effettivi e di 7 supplenti eletti dal consiglio nazionale a scrutinio segreto e per un periodo di due anni, fra gli iscritti al partito che abbiano particolare esperienza politica, amministrativa e giuridica e che abbiano almeno 40 anni di età e non facciano parte della direzione centrale.

Esso elegge nel suo seno il presidente e il segretario e delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno 7 membri tra effettivi e supplenti.

Il collegio nazionale è competente a giudicare le infrazioni commesse dagli iscritti che ricoprano cariche nazionali oppure siano presidenti o segretari dei comitati regionali o circoscrizionali, presidenti o segretari provinciali, parlamentari, consiglieri delle regioni a Statuto speciale, consiglieri provinciali o consiglieri comunali nei comuni capoluoghi di provincia, nonché tutte le infrazioni agli articoli 38 e 40.

In caso di provvedimenti di espulsione contro un iscritto che rientra nelle categorie sopra indicate è ammesso appello al consiglio nazionale che giudica inappellabilmente nella seduta immediatamente successiva.

Il collegio nazionale è pure competente a giudicare sugli eventuali conflitti fra gli organi del partito e sui ricorsi avverso le decisioni della

commissione di preparazione del congresso circa le liste degli iscritti al partito presentate dalle direzioni provinciali per il congresso nazionale.

Il collegio nazionale giudica anche sulle questioni di nullità delle assemblee provinciali o delle riunioni della direzione provinciale ai sensi dell'art. 35 e sulla valutazione della gravità dell'impedimento dei consiglieri nazionali a partecipare al voto finale del consiglio nazionale.

Il collegio nazionale funge infine da organo di appello avverso le decisioni dei collegi provinciali.

Art. 48.

Sospensione dell'attività di partito.

La direzione centrale può, a suo giudizio insindacabile, sospendere dalla attività di partito, fino alla conclusione del giudizio, l'iscritto nei confronti del quale sia pendente denuncia presso il collegio nazionale o presso un collegio provinciale dei probiviri. In tal caso il giudizio dei probiviri dovrà essere emesso entro due mesi dalla sospensione.

Art. 49.

Nomina di commissari.

La direzione centrale, in casi gravi, può, con provvedimento motivato, e previa contestazione dei motivi, sciogliere la direzione di qualsiasi organo costituito in seno al partito, e sostituirla con un commissario o con altri organi straordinari.

Gli stessi poteri, e con le stesse modalità, hanno le direzioni provinciali nei confronti dei comitati direttivi comunali, previa notifica al segretario generale che potrà sospendere il provvedimento intervenendo entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Nei casi urgenti, la nomina di commissari o di organi straordinari potrà avvenire a iniziativa del segretario generale, che dovrà sottoporla alla direzione centrale nella riunione immediatamente successiva al provvedimento.

Gli organi commissariali o straordinari nominati a norma dei comma precedenti restano in carica non più di 6 mesi, prorogabili di altri 3 in casi di assoluta necessità. Entro tale termine deve essere ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Art. 50.

Approvazione degli statuti o regolamenti delle organizzazioni dipendenti dal partito.

Gli statuti o regolamenti delle organizzazioni dipendenti o aderenti, debbono essere approvati e possono essere modificati dal consiglio nazionale su proposta della direzione centrale.

ART. 51.

Potere regolamentare.

Il consiglio nazionale, su proposta della direzione centrale, provvede all'emanazione dei regolamenti e delle altre norme necessarie per l'esecuzione del presente statuto.

ART. 52.

Modifiche allo statuto.

Il presente statuto può essere modificato soltanto dal congresso nazionale del partito, previa iscrizione all'ordine del giorno e con maggioranza qualificata di 3/5 dei componenti il congresso.

ANNESSO ALLO STATUTO DEL P.L.I.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 23 SUI COMITATI REGIONALI

(ai sensi dell'art. 51 dello statuto stesso)

1) Tanto nelle regioni autonome quanto nelle regioni ordinarie il comitato regionale, composto nel modo previsto dall'art. 23 dello statuto, esercita le funzioni di coordinamento previste dall'articolo stesso curando il costante collegamento fra le direzioni provinciali della propria regione, i consiglieri regionali liberali, la direzione centrale e il segretario generale del partito.

Il comitato regionale esercita tali funzioni secondo l'indirizzo fissato dal congresso nazionale e le deliberazioni del consiglio nazionale e della direzione centrale, ferme restando le attribuzioni statutarie di tali organi e i diretti rapporti politici, organizzativi ed elettorali esistenti tra gli organi stessi, il segretario generale e le direzioni provinciali.

2) il comitato regionale è convocato dal presidente o dal segretario regionale e si riunisce almeno tre volte l'anno od ogni qualvolta lo richieda 1/3 delle province della regione o il segretario generale del partito. Le sue riunioni sono presiedute dal presidente. Qualora il presidente sia assente, le riunioni vengono presiedute dal membro più anziano di età. Le deliberazioni del comitato regionale sono valide se partecipa al voto almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3) Ai lavori di ogni comitato regionale partecipano con diritto di voto, in analogia con quanto avviene per le regioni a statuto speciale, i membri dei rispettivi consigli regionali.

4) La rappresentanza dei consiglieri nazionali nei comitati regionali sarà eletta dai consiglieri nazionali della regione appositamente convocati dal segretario generale o dal presidente regionale o dal segretario regionale.

Gli eletti partecipano assieme a tutti i membri di diritto del comitato regionale alla elezione del presidente, del segretario e degli altri membri elettivi della giunta esecutiva.

5) Il segretario regionale è l'esecutore delle deliberazioni del comitato regionale.

6) Per l'esecuzione delle direttive fissate dal comitato regionale e il disbrigo degli affari correnti, ogni comitato regionale che sia composto da più di venti membri, deve costituire nel suo seno una giunta esecutiva, che si riunisce almeno sei volte all'anno.

La giunta esecutiva è composta da:

— il presidente regionale;

— il segretario regionale;

— il capogruppo del consiglio regionale;

— il segretario regionale della G.L.I.;

— da tre a cinque membri, eletti dal comitato regionale.

7) In caso di urgenza la giunta esecutiva potrà essere convocata anche telefonicamente e potrà riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, fissata presso il capoluogo della Regione.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono valide se partecipa al voto almeno la metà più uno dei suoi componenti.

8) I comitati regionali, per i quali a norma del comma 5) non è prevista la istituzione di una giunta esecutiva, si riuniscono almeno sei volte all'anno.

9) Per la Valle d'Aosta, la direzione provinciale assume anche le funzioni di comitato regionale.

10) I verbali delle riunioni dei comitati regionali e delle giunte esecutive sono inviati immediatamente: *a*) a tutti gli aventi diritto a partecipare alle riunioni; *b*) al segretario generale.

11) Il segretario regionale dà tempestiva comunicazione al segretario generale della convocazione del comitato regionale e del relativo ordine del giorno affinché il segretario generale possa delegare un iscritto a partecipare alle riunioni stesse secondo l'art. 23 dello statuto.

12) Quando la direzione centrale debba deliberare su problemi politici o legislativi che interessino specificamente una o più regioni, il segretario generale raccoglie tempestivamente il parere dei comitati regionali competenti e, in casi di particolare importanza, invita i relativi segretari regionali e capigruppo consiliari ad essere presenti nella riunione della direzione centrale in cui si trattano i problemi in parola.

Quando d'altra parte un comitato regionale debba deliberare su problemi politici o legislativi suscettibili di avere ripercussioni importanti sulla politica nazionale o su quella di altre regioni, il segretario regionale ne informa tempestivamente il segretario generale affinché questi faccia il necessario anche presso la direzione centrale e gli altri comitati regionali interessati per giungere a soluzioni di soddisfazione comune.

13) Ogni qualvolta sia opportuno, e almeno due volte all'anno, il segretario generale convoca una riunione dei capigruppo consiliari o dei consiglieri regionali e dei segretari regionali allo scopo di mantenere e migliorare costantemente i collegamenti delle regioni fra loro e con gli organi centrali del partito.

(Roma, 30 giugno 1970).

STATUTO DEL P.R.I.

Elaborato dal Consiglio Nazionale e approvato il 15 luglio 1969 con referendum *dagli iscritti al Partito sulla base dell'apposita delega del XXX Congresso Nazionale di Milano del 7-10 Novembre 1968.*

TITOLO I

DEI SOCI

ART. 1.

Ammissione al partito.

Il Partito Repubblicano Italiano è aperto a tutti i cittadini i quali, avendo età superiore a 18 anni, incensurabile condotta morale, civile e politica desiderano, nel rispetto della disciplina fissata dal presente statuto, contribuire alla attività del Partito.

Gli iscritti hanno nel partito uguali diritti e doveri. Sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali, salvo i casi di incompatibilità previsti dal presente statuto.

Essi sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni, delle direttive e dei regolamenti approvati dalle assemblee e dai Congressi e dagli altri organi statutariamente competenti.

Ogni iscritto ha il dovere di partecipare alla vita del Partito, di ritirarne annualmente la tessera e di sostenerlo finanziariamente.

ART. 2.

Presentazione della domanda.

L'iscrizione al Partito è individuale e si chiede presentando domanda sottoscritta da due soci, alla sezione territorialmente competente della zona ove il richiedente ha la residenza abituale, o il posto di lavoro, oppure in mancanza alla sezione più vicina. Copia della domanda dev'essere inviata per conoscenza alla Consociazione locale competente o alla Unione comunale, ove esista.

ART. 3.

Decisione sulla domanda.

La domanda è esposta fino alla prima assemblea della sezione, e comunque per la durata di almeno otto giorni, nell'albo della sezione medesima ed in quello dell'Unione comunale. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comitato direttivo della Sezione, tenuto

conto delle informazioni e delle osservazioni espresse da qualunque socio o dagli organi del Partito, e sentiti i presentatori, può respingerla oppure accettarla, sottoponendola alla ratifica dell'assemblea della sezione, la quale delibera all'inizio della sua prima adunanza, a maggioranza assoluta dei presenti.

La decisione negativa del Comitato direttivo o la decisione dell'assemblea è immediatamente comunicata alla Consociazione locale o all'Unione comunale, ove esista.

Trascorsi trenta giorni senza che sia intervenuta la decisione del direttivo sezionale, l'Esecutivo della Consociazione locale o dell'Unione comunale, ove essa esiste, si sostituisce nella deliberazione. Le decisioni dell'organo che si sostituisce devono essere ratificate dalla assemblea sezionale nella sua prima riunione.

Art. 4.

Ammissione in casi particolari.

Quando si tratti di ex iscritti al Partito dimissionari o di ex dirigenti o esponenti di altri partiti politici, l'ammissione deliberata dagli organi sezionali non è definitiva senza la ratifica della Direzione regionale o, quando si tratti di personalità di rilievo nazionale, della Direzione nazionale.

La riammissione di ex iscritti già espulsi avviene con la procedura prevista dal comma precedente, sentito il Collegio dei Probiviri che ha preso l'ultimo provvedimento di merito per l'espulsione.

Art. 5.

Dimissioni.

Le dimissioni dal Partito si presentano per iscritto e individualmente alla Sezione.

L'assemblea della sezione, nella sua prima adunanza, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere del Comitato direttivo. Il socio dimissionario deve restituire la tessera dell'anno in corso

Art. 6.

Ricorsi.

Contro tutte le decisioni di competenza degli organi sezionali e territoriali, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Consociazione locale da parte dell'interessato o di qualsiasi socio della sezione o di un organo direttivo o esecutivo del Partito, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 7.

Trasferimento.

L'iscritto che cambia residenza abituale o luogo di lavoro, chiede il trasferimento alla sezione divenuta competente, presentando la tessera dell'anno in corso. La sezione divenuta competente notifica il trasferi-

mento alla sezione di provenienza. Esso avviene di diritto salvo opposizione motivata da parte della sezione di provenienza sulla quale decide il Collegio dei Probiviri dell'Unione comunale ove esista, o della Consociazione.

Anche per il trasferimento da una sezione all'altra dello stesso comune si adotta analoga procedura.

Non sono ammesse iscrizioni contemporanee a più sezioni.

ART. 8.

Tesseramento.

La Direzione nazionale del Partito rilascia ogni anno agli iscritti la tessera che è il solo documento di apparteneza al PRI. Essa è intestata e consegnata all'iscritto dagli organi direttivi della sezione.

Il socio che, decorso il mese di agosto, avendone fatto richiesta per iscritto, non ha ricevuto la tessera dalla sezione competente, può richiedere alla Unione comunale, od in sua mancanza, alla Consociazione locale, la regolarizzazione della posizione.

Il socio che, richiestone per iscritto dagli organi direttivi della sezione, non ritira la tessera entro novembre, può essere dichiarato decaduto dall'assemblea della sezione a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni socio deve versare l'importo della tessera, che è stabilito dal Consiglio nazionale. Ogni socio ha diritto di consultare il registro dei soci della sezione alla quale è iscritto.

La Direzione nazionale specifica le modalità per il tesseramento ed emana le relative istruzioni.

TITOLO II

DELLE ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE

ART. 9.

Struttura periferica.

La struttura periferica del Partito è articolata in sezioni, Unioni comunali, Consociazioni locali e Federazioni regionali.

Ad ogni ente autarchico territoriale di origine elettiva deve corrispondere, con compiti di controllo democratico e di comune rappresentanza politica delle consociazioni e sezioni interessate — nonché con funzioni di coordinamento organizzativo nelle zone ove non esistano una Unione comunale o una Consociazione — un organo, la cui struttura è definita dal Congresso regionale nello statuto della Federazione.

Le Consociazioni locali si formano ad iniziativa delle sezioni interessate o dell'esecutivo regionale e debbono essere sempre ratificate a maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla Direzione regionale, che ne dà comunicazione alla Direzione nazionale.

La determinazione dell'ambito territoriale delle Consociazioni va fatta tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche, storico-amministrative e geografiche dei comprensori o dei circondari, dei programmi e dei piani di sviluppo economico e di riassetto territoriale, delle tradizioni politiche repubblicane nella regione, nonché delle esigenze organizzative, propagandistiche ed elettorali del Partito.

Art. 10.

Competenze delle organizzazioni territoriali.

I poteri e i compiti degli organi deliberativi, direttivi ed esecutivi delle sezioni, delle Unioni, delle Consociazioni, delle Federazioni, sono fissati dai rispettivi statuti in analogia ai poteri ed ai compiti dei corrispondenti organi nazionali del Partito.

Spetta in ogni caso ad esse fornire agli iscritti ed, eventualmente, ai simpatizzanti ogni opportuna assistenza nella loro attività politica e nell'espletamento di funzioni pubbliche, svolte in rappresentanza o su designazione del Partito.

A) Della sezione.

Art. 11.

Compiti.

La sezione costituisce l'unità organica di base per l'azione politica repubblicana e rappresenta il Partito nel territorio di sua competenza.

La sezione partecipa alla vita politica ed amministrativa locale; decide in ordine ai problemi che rientrano nella sua sfera di competenza territoriale, nell'ambito dell'indirizzo politico generale del Partito; contribuisce, nei modi previsti dallo statuto, alla determinazione dell'indirizzo politico stesso. Essa promuove l'attività di dibattito e di formazione per gli iscritti e propaganda la dottrina, il programma e la linea politica del Partito.

Con la sua attività e con strumenti organizzativi adeguati, la sezione promuove l'incontro e la collaborazione con le diverse istanze che si ricollegano alla cultura, alle ispirazioni politiche e sociali, alle tradizioni sindacali della democrazia laica e, almeno una volta all'anno, indice un'assemblea aperta a tutti i cittadini residenti nel suo territorio.

Art. 12.

Costituzione.

L'ambito della sezione coincide, di norma, con quello del comune, salvo i casi previsti dagli articoli 19, 20 e 21.

La sezione del PRI può essere costituita con un numero di soci non inferiore a quindici. Nei comuni ove già esiste una sezione del Partito, tale numero è elevato a trenta e la nuova sezione deve disporre

di sede propria ed essere costituita nell'ambito delle ripartizioni zonali stabilite dall'Unione comunale competente.

Per la costituzione di una sezione i promotori dovranno redigere un verbale da trasmettere, salvo i disposti dell'art. 20, alla competente Consociazione locale. Soltanto dopo che la Direzione di questa, assunte le necessarie informazioni, avrà dato il suo benestare, la sezione si intenderà riconosciuta e costituita.

Contro il rifiuto di riconoscimento di una sezione i promotori potranno ricorrere al Direttivo dell'organizzazione competente per l'ambito territoriale immediatamente più ampio a quello che avrà emanato il provvedimento impugnato.

È altresì ammesso il ricorso dei promotori se l'organo direttivo competente in prima istanza non avrà deciso, entro due mesi dalla presentazione, sulla proposta di costituzione della sezione.

Art. 13.

Organizzazioni affiliate.

Possono collegarsi con il Partito, mediante affiliazione collettiva, e quindi partecipare all'attività politica della sezione secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, circoli su base culturale, professionale, cooperativistica e ricreativa, movimenti e giornali di opinione, organizzazioni tecniche e di studio che svolgono una loro autonoma attività la quale si ricollega alle ispirazioni ideali e all'iniziativa politica del PRI.

Le modalità generali relative all'affiliazione sono fissate dal Consiglio nazionale su proposta della Direzione nazionale. Tale regolamento può prevedere altresì, a titolo di esperimento, forme originali di partecipazione che, nel rispetto delle norme fondamentali dello statuto e dei diritti di decisione riservati agli iscritti consentano un più diretto contatto con l'opinione pubblica.

L'approvazione delle eventuali proposte di rendere permanenti, ove se ne sia sperimentata l'utilità, tali forme di partecipazione avviene secondo le modalità previste per l'approvazione degli Statuti delle organizzazioni periferiche e con la ratifica del Consiglio nazionale del Partito.

Art. 14.

Assemblea.

Il massimo organo della sezione è l'assemblea generale, che ne approva lo statuto e ne fissa la denominazione.

Gli iscritti vi partecipano con voto deliberativo. Non sono ammesse deleghe. I rappresentanti delle organizzazioni affiliate hanno diritto a voto consultivo. Delegati della sezione partecipano a loro volta, con voto consultivo, alle assemblee delle organizzazioni affiliate.

L'assemblea generale è sovrana in materia di attività e di orientamento della sezione, elegge il Comitato direttivo e i delegati delle sezioni ai Congressi. Le votazioni devono seguire immediatamente alle discussioni.

Art. 15.

Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo della sezione dura in carica un anno e ne fanno parte, con voto consultivo, anche i presidenti (o segretari) delle organizzazioni affiliate, nonché i consiglieri comunali repubblicani iscritti alla sezione.

Il Comitato direttivo promuove e cura l'attività politica ed organizzativa della sezione nell'ambito degli indirizzi generali del Partito e secondo le direttive dell'assemblea; coordina la attività e le iniziative delle organizzazioni e dei circoli affiliati; convoca l'assemblea; elegge nel suo seno il Segretario (ed eventualmente un Vicesegretario) che rappresenta la sezione, ed affida ai suoi componenti incarichi specifici di lavoro e la responsabilità di particolari settori.

La convocazione del Comitato direttivo è di competenza del Segretario. Esso si riunisce, altresì, entro il termine massimo di dieci giorni, quando ne faccia richiesta motivata, con l'indicazione di uno specifico ordine del giorno, almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 16.

Gruppi.

Quando in una località si abbia un numero di soci inferiore a quindici ma non inferiore a tre, essi si costituiscono in gruppo, con le modalità previste per la costituzione della sezione.

Ai fini delle rappresentanze congressuali e del coordinamento dell'attività, il gruppo deve essere aggregato ad una sezione vicina, con decisione della Consociazione locale, sentito il gruppo stesso. Gli iscritti del gruppo designano ogni anno un delegato che li rappresenta e ne coordina l'attività ed è membro di diritto, con voto consultivo, del direttivo della sezione a cui il gruppo è aggregato.

Un gruppo, regolarmente costituito, quando raggiunga i quindici iscritti, si costituisce in sezione.

Art. 17.

Nuclei.

Allo scopo di meglio coordinare l'azione di penetrazione e di propaganda del Partito nell'ambito cittadino, nuclei operanti a livello territoriale più ristretto o di entità urbanistiche ben definite, o di singoli settori sociali, o sui posti di lavoro, possono essere costituiti per deliberazione dell'assemblea della sezione, ove se ne presenti l'utilità.

All'attività dei nuclei sono ammessi anche i simpatizzanti. I nuclei eleggono un delegato che ne assicura il coordinamento con gli organi della sezione, o delle sezioni interessate, e vengono consultati per i problemi relativi al loro ambito di attività.

Art. 18.

Scioglimento.

In casi di atti implicanti incompatibilità morale o di rilevanti deviazioni dai fondamentali principî del Partito o di gravi e ripetute violazioni statutarie, una sezione può essere sciolta per deliberazione della Direzione Regionale la quale delibera a maggioranza di due terzi dei componenti, sentito il parere della Consociazione competente. Essa nomina altresì un consegnatario dei beni e degli archivi che provvede alla sua ricostituzione.

Contro il provvedimento di scioglimento, sia la sezione sia la Consociazione locale interessate possono ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, alla Direzione nazionale del Partito che decide in via definitiva, entro due mesi dal ricorso. Scaduto tale termine senza una decisione il provvedimento si intende annullato e rivivono gli organi disciolti.

B) Dell'Unione comunale.

Art. 19.

Costituzione.

Nei comuni ove esistono più sezioni deve comunque essere costituita l'Unione comunale.

Le modalità per la prima costituzione dei suoi organi, qualora le sezioni interessate non provvedano direttamente, sono fissate dalla Consociazione locale.

Art. 20.

Compiti.

Compiti dell'Unione Comunale sono:

la rappresentanza del Partito e la propaganda a livello del comune;

la determinazione dell'indirizzo repubblicano sulle questioni di interesse locale di competenza del Consiglio comunale o connesse con l'attività di questo;

la decisione prevista dall'art. 12 in materia di costituzione di nuove sezioni nei limiti del comune;

ogni altro compito di carattere organizzativo ad essa delegato da altri organi del Partito.

L'assemblea (o congresso) generale dell'Unione ne approva lo statuto. Essa è competente ad approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, la riunificazione delle sezioni, sentiti i loro segretari.

ART. 21.

Organi.

Sono organi dell'Unione comunale: l'assemblea generale degli iscritti (o il Congresso) e la Direzione.

Il Congresso è formato dai delegati eletti dalle sezioni, secondo criteri fissati dallo statuto dell'Unione in aderenza al principio di cui all'art. 36 del presente statuto.

Partecipano altresì ai lavori dell'assemblea o del Congresso con voto consultivo, rappresentanze delle organizzazioni affiliate direttamente all'Unione comunale.

L'assemblea o il Congresso elegge una Direzione e questa, nel proprio seno, il segretario, il Comitato esecutivo ed eventualmente il presidente.

Sono membri di diritto della Direzione dell'Unione comunale, con voto consultivo, i consiglieri comunali, i membri dei consigli di quartiere, i consiglieri repubblicani della provincia e della regione, i parlamentari e i membri del Consiglio nazionale del Partito iscritti in una sezione del comune, i presidenti (o segretari) delle organizzazioni affiliate direttamente all'Unione comunale.

La Direzione può nominare delle commissioni di studio per materie o gruppi di lavori per problemi particolari, anche con la partecipazione di simpatizzanti.

Le commissioni hanno carattere consultivo e rispondono del loro operato agli organi deliberativi dell'Unione comunale.

Tanto l'assemblea che la Direzione dell'Unione hanno facoltà di invitare alle proprie riunioni, con diritto di parola, per specifici punti all'ordine del giorno, iscritti al partito e simpatizzanti.

Il Congresso (o l'assemblea) dell'Unione comunale è convocato ordinariamente dalla Direzione ogni due anni e, straordinariamente, quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto delle sezioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti all'Unione comunale.

Per la convocazione del Direttivo dell'Unione si applica il disposto dell'art. 15, terzo comma.

C) DELLA CONSOCIAZIONE LOCALE.

ART. 22.

Costituzione.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9, secondo comma, le Consociazioni locali potranno essere costituite sulla base delle ripartizioni stabilite dalla Federazione regionale nel proprio statuto con competenza territoriale a livello provinciale o subprovinciale o intercomunale. Nel

caso di consociazioni territorialmente comprese nell'ambito di una consociazione a livello provinciale, i rapporti fra le stesse saranno stabiliti dagli statuti regionali.

ART. 23.

Compiti.

Compiti della Consociazione locale sono:

a) la rappresentanza del Partito nell'ambito territoriale di sua competenza con l'impegno di promuovere attività politiche, organizzative e di propaganda, nonché studi ed iniziative intese allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

b) il coordinamento, lo stimolo e il controllo politico e amministrativo delle attività delle sezioni e il loro collegamento costante con gli organi regionali e nazionali del Partito;

c) il riconoscimento di nuove sezioni, salvo quanto disposto dall'art. 20.

ART. 24.

Organizzazioni affiliate.

Possono affiliarsi direttamente alla Consociazione e partecipare alle sue attività, secondo le norme previste per le sezioni e le Unioni comunali, organizzazioni culturali, associazioni professionali, centri studi, movimenti e giornali di opinione la cui attività si svolga in una scala territoriale più vasta dell'ambito comunale.

ART. 25.

Organi.

Il Congresso della Consociazione elegge la Direzione la quale a sua volta elegge nel proprio seno il segretario, che la rappresenta, e gli altri componenti del Comitato esecutivo e nomina, eventualmente, il presidente, le commissioni consultive di studio per materie, o i gruppi di lavoro per problemi particolari.

Per la convocazione della Direzione della Consociazione si applica il disposto dell'art. 15, terzo comma.

L'esecutivo sceglie fra i propri membri i responsabili dei settori di lavoro.

I parlamentari e i consiglieri regionali e provinciali eletti nell'ambito territoriale di competenza della Consociazione, il Sindaco del comune capoluogo o dei comuni con oltre 20.000 abitanti iscritti al PRI, i membri del Consiglio Nazionale del Partito iscritti in una sezione appartenente al territorio, sono membri di diritto della Direzione con voto consultivo.

Partecipano altresì, con voto consultivo, i presidenti (o segretari) delle organizzazioni affiliate e su invito, di volta in volta, per singoli punti dell'ordine del giorno, gli iscritti e i simpatizzanti di cui all'art. 21, ottavo comma.

ART. 26.

Congresso.

Il Congresso della Consociazione è convocato ordinariamente dalla Direzione ogni due anni, e straordinariamente, quando la stessa Direzione lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un quarto delle sezioni, che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti al Partito nell'ambito della Consociazione locale.

Il Congresso approva lo statuto della Consociazione.

Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso nazionale, da specificare nello statuto stesso.

Partecipano al Congresso, con voto consultivo, rappresentanze delle organizzazioni affiliate e, su invito, gli iscritti e i simpatizzanti di cui all'art. 21, ottavo comma.

D) DELLA FEDERAZIONE REGIONALE.

ART. 27.

Compiti.

Compiti della Federazione regionale sono:

a) la rappresentanza del Partito nella regione;

b) la determinazione dell'atteggiamento repubblicano sulle questioni riguardanti l'attività dei Consigli regionali e i problemi con questa connessi, e, in particolare, degli indirizzi di politica regionale per le organizzazioni del Partito operanti nel suo ambito territoriale e per gli iscritti investiti di cariche negli organi elettivi o negli Enti della regione, il coordinamento, ai fini della politica regionale e della presenza propagandistica ed organizzativa del Partito, dell'attività delle Consociazioni locali ed eventuali iniziative integrative.

ART. 28.

Competenza territoriale.

Le Federazioni regionali possono raggruppare, in via eccezionale, anche organizzazioni non appartenenti al territorio della regione, d'accordo con la Federazione interessata.

Le relative deliberazioni debbono essere notificate dalla Direzione nazionale. Entro il termine di due mesi la Direzione nazionale può fare opposizione, sulla quale si pronuncerà il Consiglio nazionale.

Art. 29.

Associazione di movimenti e gruppi politici.

Le Federazioni regionali possono stabilire particolari forme di associazione politica con movimenti e gruppi politici a carattere regionale, i cui principî e le cui finalità convergano con l'ispirazione fondamentale, ideale e politica, del' PRI.

Le forme di associazione e le modalità della collaborazione deliberate dal Congresso regionale diventano definitive qualora il primo Consiglio nazionale successivo non neghi in modo motivato la sua ratifica.

Art. 30.

Organi.

Organi della Federazione regionale sono il Congresso regionale e la Direzione regionale, eletta dal Congresso.

La Direzione regionale elegge il segretario regionale, cui compete la rappresentanza del Partito nella regione, un esecutivo, ed eventualmente, un Presidente e commissioni di studio e gruppi di lavoro per problemi di carattere regionale. L'Esecutivo regionale può affidare a propri componenti la responsabilità dei settori di lavoro. Per la convocazione della Direzione regionale si applica il disposto dell'art. 15, terzo comma.

Sono membri di diritto della Direzione regionale, con voto consultivo, i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nella regione; i membri del Consiglio nazionale del Partito iscritti in una sezione della regione; i sindaci repubblicani di comuni capoluogo di provincia o con oltre 20.000 abitanti; i segretari delle Consociazioni locali, i rappresentanti dei movimenti politici associati.

Art. 31.

Congresso.

Il Congresso regionale è convocato, ordinariamente, ogni due anni dalla Direzione e, straordinariamente, quando questa lo ritenga opportuno, oppure venga richiesto da almeno un quarto delle Consociazioni locali rappresentanti almeno un quinto degli iscritti alle sezioni nell'ambito della Federazione regionale.

Gli statuti regionali fissano le norme di svolgimento dei congressi e di scelta dei delegati. Ai fini della determinazione della rappresentanza si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Congresso nazionale, da specificare nello statuto regionale.

TITOLO III — DEGLI ORGANI NAZIONALI

ART. 32.

Organi nazionali.

Sono organi nazionali del Partito: il Congresso nazionale, il Consiglio nazionale, la Direzione nazionale, il Segretario politico.

A) CONGRESSO NAZIONALE.

ART. 33.

Competenze.

Il Congresso nazionale è l'organo sovrano del Partito, il quale delibera sugli indirizzi generali della politica repubblicana.

Il Congresso esamina l'attività politica, organizzativa ed amministrativa svolta dagli organi nazionali del Partito, delibera sui programmi e sull'organizzazione generale del Partito, sui provvedimenti amministrativi e finanziari, elegge il Consiglio nazionale, adotta le delibere statutarie di cui all'art. 68.

ART. 34.

Convocazione e ordine del giorno.

Il Congresso nazionale è convocato ordinariamente ogni due anni, nella località fissata dal Consiglio nazionale.

Il Congresso dovrà essere convocato, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno cinque Direzioni regionali, o le Direzioni di tante Consociazioni che rappresentino comunque almeno un quinto degli iscritti. Può essere altresì convocato straordinariamente con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio nazionale anche se la convocazione non figura all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno e il regolamento dei lavori sono stabiliti dal Consiglio nazionale del Partito su proposta della Direzione nazionale. Dovranno essere inseriti nell'ordine del giorno anche gli argomenti concordemente proposti da almeno cinque Direzioni regionali o dalle Direzioni di tante Consociazioni che rappresentino almeno un quinto degli iscritti. Tali proposte debbono pervenire alla Direzione nazionale prima della pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'annuncio di convocazione del Congresso ordinario deve essere dato almeno due mesi prima della data fissata per il suo svolgimento, e le relazioni debbono essere inviate alle sezioni, insieme con l'ordine del giorno, almeno un mese prima.

Al Congresso può essere decisa dalla maggioranza dei delegati anche la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Congresso sarà presieduto da un ufficio di Presidenza, eletto all'inizio dei lavori, che avrà cura di far redigere, sotto la sua responsabilità, il verbale con la trascrizione integrale delle deliberazioni.

ART. 35.

Delegati.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti dalle assemblee sezionali, con voto segreto attribuito a liste concorrenti, secondo il metodo proporzionale.

Le sezioni potranno essere rappresentate anche da iscritti di altre sezioni della stessa federazione regionale. Un delegato può rappresentare anche più sezioni di una stessa regione, purché la sua rappresentanza non superi complessivamente i trecento voti congressuali. Il Congresso può autorizzare il trasferimento di delega, dopo che questa sia stata ritirata, ad altro delegato della stessa regione. Nessun delegato può comunque, rappresentare per trasferimento più di trecento voti congressuali.

ART. 36.

Criteri di rappresentanza.

Ogni sezione ha diritto a tanti voti congressuali quanti corrispondono al numero dei suoi iscritti sommato ad un decimo dei voti conseguiti, nell'ambito del Comune dove la sezione ha sede, dalle liste dell'Edera nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati.

Ove esista l'Unione comunale, il decimo dei voti conseguiti nell'ambito del Comune viene ripartito tra le singole sezioni proporzionalmente ai rispettivi iscritti.

Le sezioni possono inviare un delegato per ogni cento iscritti o frazione. Nessun delegato può comunque — salvo che sia unico delegato di una sezione con meno di cento iscritti — rappresentare più di trecento voti congressuali, fatta salva l'ipotesi di trasferimento di cui all'articolo precedente.

Nelle sezioni con meno di cento iscritti, qualora una eventuale mozione di minoranza raccolga il venti per cento dei voti validi, viene eletto un secondo delegato ed i voti congressuali sono ripartiti con metodo proporzionale.

ART. 37.

Membri a titolo consultivo.

Partecipano al Congresso con un proprio rappresentante e con diritto di voto consultivo, i movimenti e i gruppi associati di cui all'articolo 29.

Il Consiglio nazionale può altresì invitare, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno, iscritti e simpatizzanti di particolare qualificazione culturale, tecnica e professionale nonché rappresentanze di organizzazioni affiliate, anche con voto consultivo.

Qualora non siano delegati partecipano di diritto, con voto consultivo, i membri a qualsiasi titolo del Consiglio nazionale del Partito, gli iscritti ai gruppi parlamentari repubblicani, gli iscritti che siano stati segretari del Partito o membri del Governo.

ART. 38.

Computo delle tessere.

Agli effetti del Congresso nazionale, dei Congressi regionali, di Consociazione locale e di Unione comunale, il tesseramento è calcolato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, se il Congresso ha luogo nel primo semestre dell'anno; alla data del 30 giugno se ha luogo nel secondo semestre dell'anno.

Il tesseramento che fa testo è quello che risulta dai tagliandi di controllo pervenuti dalle sezioni alle date sopraddette alla Direzione nazionale del Partito, la quale entro un mese ne rilascia ricevuta alle sezioni, trasmettendo entro il 15 gennaio ed il 15 luglio un riepilogo numerico alle Federazioni regionali ed alle Consociazioni territoriali.

B) CONSIGLIO NAZIONALE.

ART. 39.

Competenze.

Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberativo del Partito, tra un Congresso nazionale ed il successivo. Propone l'attività politica e organizzativa del Partito, in conformità all'indirizzo politico e ai deliberati del Congresso nazionale.

Elegge con votazioni separate ed a scrutinio segreto il Segretario del Partito e la Direzione nazionale.

Nomina la Commissione statuto, di cui all'art. 66. Convoca il Congresso nazionale.

ART. 40.

Composizione.

Il Consiglio nazionale si compone:

a) di 90 membri eletti dal Congresso nazionale, secondo il disposto dell'art. 42.

b) dei Presidenti dei gruppi parlamentari repubblicani.

Sono membri di diritto, con voto consultivo, del Consiglio nazionale, qualora non ne facciano parte a titolo elettivo:

a) i segretari delle Federazioni regionali;

b) i deputati e i senatori iscritti ai gruppi parlamentari repubblicani;

c) i consiglieri regionali repubblicani;

d) il direttore del giornale ufficiale del Partito;

e) tre rappresentanti della organizzazione collaterale per la assistenza e il tempo libero;

f) tre rappresentanti della organizzazione giovanile collaterale;

g) tre rappresentanti della organizzazione femminile collaterale.

ART. 41.

Partecipazioni eventuali.

Il Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale, ha facoltà di invitare movimenti politici associati di cui all'art. 29 a designare da uno a tre propri rappresentanti quali membri del Consiglio, con voto consultivo.

Il Consiglio nazionale, su proposta della Direzione nazionale, ha altresì facoltà di invitare a partecipare ai lavori, per singoli specifici punti dell'ordine del giorno, iscritti o simpatizzanti del Partito che, per la loro qualificazione culturale e professionale, o per l'attività svolta nelle organizzazioni affiliate siano in grado di portare un elevato contributo alla conoscenza e alle risoluzioni dei problemi in discussione.

ART. 42.

Mozioni e liste.

Per l'elezione dei 90 membri elettivi del Consiglio nazionale, il Congresso nazionale vota su liste concorrenti, presentate da non meno di 30 delegati, complessivamente rappresentanti non meno di duemila voti congressuali.

Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del Congresso.

Ogni lista non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere. Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

Ogni delegato vota la mozione e la lista collegata apportando ad esse tanti voti quanti ne rappresenta.

I posti elettivi del Consiglio nazionale vengono ripartiti fra liste concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna. In caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verranno comunque attribuiti non meno di 50 posti.

Ogni votante può esprimere fino a 50 preferenze, sette delle quali potranno riferirsi a nominativi non compresi nella lista prescelta. Tali voti di preferenza determinano la graduatoria dei candidati ai fini dell'assegnazione dei posti spettanti alla rispettiva lista.

ART. 43.

Convocazioni.

Il Consiglio nazionale si riunisce ordinariamente una volta ogni quattro mesi, e, straordinariamente, quando lo ritenga necessario la Direzione nazionale, ovvero lo richiedano un quarto dei componenti elettivi del Consiglio, ovvero non meno di cinque federazioni regionali, che rappresentino, comunque, almeno un quinto degli iscritti al Partito. In tali casi il Consiglio dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta, da chi ne ha presieduto l'ultima seduta.

ART. 44.

Presidenza e regolamento interno.

Il Consiglio nazionale si dà un proprio regolamento interno e può eleggere un proprio presidente.

C) DIREZIONE NAZIONALE.

ART. 45.

Competenze.

La Direzione nazionale attua le decisioni del Consiglio nazionale ed in conformità ad esse cura e dirige l'attività politica, organizzativa ed amministrativa del Partito; cura l'esatta osservanza dello statuto; coordina e stimola l'attività delle organizzazioni periferiche; costituisce gli uffici centrali del Partito incaricando suoi componenti della direzione di essi; determina particolari settori di elaborazione programmatica affidandone a propri componenti la responsabilità.

In particolare la Direzione nazionale, a mezzo dell'ufficio stampa, ha il compito di coordinare, stimolare e controllare l'attività della stampa periodica nazionale del Partito, e di redigerne il bollettino ufficiale interno.

Il giornale ufficiale del Partito è *La Voce Repubblicana,* il cui direttore è nominato dalla Direzione del Partito, verso la quale egli è responsabile.

Le pubblicazioni nazionali, edite a nome e a cura delle organizzazioni del Partito, debbono essere autorizzate dalla Direzione nazionale.

ART. 46.

Composizione.

La Direzione nazionale è composta di 20 membri, oltre al Segretario del Partito. Viene eletta dal Consiglio nazionale fra i propri componenti aventi voto deliberativo. Ogni componente del Consiglio nazionale vota tanti nomi quanti sono i membri da eleggere.

Sono membri di diritto della Direzione nazionale, con voto consultivo, se non ne fanno parte a titolo elettivo, i rappresentanti dei gruppi parlamentari repubblicani e il direttore del giornale ufficiale del Partito.

È facoltà della Direzione nazionale invitare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di specifici argomenti e con voto consultivo, i parlamentari iscritti ai gruppi repubblicani, che non ne facciano parte a titolo elettivo, nonché i presidenti o i vice presidenti delle Commissioni e gruppi di studio.

Art. 47.
Commissioni e gruppi di studio.

Presso la direzione nazionale sono costituite, con attribuzioni consultive, Commissioni di studio per materie e possono essere formati gruppi di studio transitori per singoli problemi. Possono essere chiamati a farne parte iscritti e simpatizzanti di particolare esperienza e competenza.

Le Commissioni sono nominate dopo ogni congresso dalla Direzione nazionale e sottoposte per conferma al primo Consiglio nazionale successivo alla nomina. Esse inviano pareri, anche di propria iniziativa, alla Direzione nazionale che può invitarle a riferire direttamente al Consiglio nazionale.

Le Commissioni possono essere successivamente integrate con la stessa procedura, nei limiti di un quarto dei loro componenti, dalla Direzione nazionale. Eleggono nei proprio seno un presidente e un vicepresidente. Esse fanno capo ad un membro della Direzione del Partito, da questa appositamente designato, che interviene alle loro riunioni.

Art. 48.
Adunanze.

La Direzione nazionale si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Segretario politico o, straordinariamente, per decisione dello stesso, su richiesta di almeno cinque membri. In questo caso la riunione della Direzione deve aver luogo entro 48 ore dalla formulazione della richiesta.

D) Segretario politico.

Art. 49.
Competenze.

Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del partito, convoca e di norma presiede la Direzione nazionale, dà esecuzione ai deliberati di questa, mantiene i contatti con i gruppi parlamentari, cura il disbrigo degli affari correnti, sovraintende e coordina l'attività degli uffici centrali ed a tale scopo riunisce settimanalmente, sotto la sua presidenza, i responsabili degli uffici centrali del Partito.

TITOLO IV
DEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI COLLATERALI

Art. 50.
Movimento Femminile Repubblicano.

A fianco di ogni organizzazione del Partito o collegandosi nell'ambito territoriale di ogni Consociazione, donne iscritte al PRI e simpatizzanti, purché il numero delle aderenti non sia inferiore a venti,

possono costituire circoli autonomi associati al PRI. Tali organismi hanno il diritto di collegarsi e di designare una loro rappresentante, con voto consultivo, presso gli organi direttivi del Partito competenti per territorio. I circoli femminili eleggono un organismo di collegamento nazionale.

Il Movimento Femminile Repubblicano sviluppa studi e iniziative democratiche per la emancipazione femminile e sui temi che le sono connessi. Esso designa, altresì, le rappresentanti di cui alla lettera *g*) dell'art. 40 del presente statuto ed una sua rappresentante, con voto consultivo, nella Direzione nazionale del Partito.

Art. 51.

Circoli giovanili repubblicani.

Il Partito stimola i giovani ad avvicinarsi alla attività politica ed a raggiungere la consapevolezza dei problemi della società.

Allo scopo di sviluppare l'attività di preparazione politica e di diffusione fra i giovani delle dottrine e del programma repubblicano, esso facilita in tutti i modi possibili la costituzione e l'attività di circoli giovanili che abbiano l'obiettivo di dibattere i problemi dei giovani e i problemi politici e sociali.

Il Partito riconosce ai circoli giovanili piena autonomia di discussione e di decisione, nonché di associazione e di strutturazione organizzativa, attraverso propri statuti. In base a tali statuti, il Consiglio nazionale del Partito stabilisce i modi della rappresentanza consultiva delle organizzazioni giovanili negli organi deliberativi e direttivi del Partito, e quella reciproca del Partito nei circoli e negli organi giovanili.

Gli statuti dei circoli giovanili dovranno prevedere un limite di età per l'iscrizione, che non potrà essere superiore ai 21 anni, salvo il caso di eventuali deroghe fino ai 25 anni per i dirigenti.

TITOLO V

DELLE FINANZE DEL PARTITO

Art. 52.

Mezzi finanziari.

I mezzi finanziari per l'attività del Partito possono essere ordinari e straordinari.

Il contributo ordinario dei soci a favore del Partito è costituito dalla quota di tesseramento, che sarà fissata anno per anno dal Consiglio nazionale, il quale ne determina altresì i criteri di ripartizione fra le singole organizzazioni del Partito.

Le Direzioni regionali, di Consociazione, di Unione comunale e le assemblee di sezione potranno fissare un contributo aggiuntivo sulla tessera, per le loro necessità finanziarie.

I mezzi straordinari derivano da sottoscrizioni, oblazioni e dai proventi di iniziative varie attuate dagli organi direttivi del Partito.

Le organizzazioni territoriali del Partito hanno amministrazioni separate e autonome.

ART. 53.

Revisori dei conti.

Le organizzazioni territoriali e il Consiglio nazionale del Partito nominano ogni anno, con voto limitato, i revisori dei conti, i quali controllano l'andamento amministrativo, verificandone la regolarità.

I revisori, alla chiusura dell'anno finanziario ed in occasione delle convocazioni ordinarie del rispettivo Congresso, o assemblea o Consiglio nazionale, compilano una relazione sul bilancio. I Congressi, nelle loro riunioni ordinarie, e le assemblee, almeno una volta all'anno, esaminano i rendiconti finanziari a mezzo di una Commissione da essi eletta, con voto limitato, la cui relazione è sottoposta alla approvazione dell'assemblea plenaria.

TITOLO VI

DELLE CANDIDATURE ELETTORALI E DELLE CARICHE PUBBLICHE

ART. 54.

Gruppi parlamentari e consiliari.

I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali e in genere coloro che ricoprono cariche pubbliche, iscritti al PRI, sono tenuti come singoli, ad osservare la disciplina del Partito e devono pertanto uniformare la loro condotta al suo indirizzo generale e alle deliberazioni degli organi competenti.

I gruppi parlamentari, e quelli consiliari degli enti locali elettivi, devono mantenere un costante collegamento con gli organi corrispondenti del Partito, in modo da armonizzare l'indirizzo politico.

ART. 55.

Comitati elettorali.

Le liste dei candidati per le elezioni politiche sono formate, sentite le sezioni interessate e d'intesa con la Direzione nazionale, da appositi Comitati elettorali composti da rappresentanti delle Direzioni regionali e di tutte le Consociazioni locali e Unioni comunali interessate, secondo criteri generali fissati dal Consiglio Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Chi abbia accettato di far parte dei Comitati elettorali non può essere candidato.

TITOLO VII

DELLE INCOMPATIBILITÀ

ART. 56.

Incompatibilità.

La carica di Segretario del Partito è incompatibile con quelle di ministro con portafoglio, di sottosegretario di Stato, di Presidente, di Vice-presidente e di Consigliere di Amministrazione di Enti pubblici a carattere nazionale.

Le cariche di Segretario regionale, di consociazione e di unione comunale sono comunque incompatibili con quelle di presidente della regione e assessore regionale, di presidente del consiglio provinciale e di assessore provinciale, di sindaco e di assessore comunale. Vi è altresì incompatibilità tra le suddette cariche di partito e la carica di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione di Enti pubblici, nominati da organi del Governo e dell'amministrazione locale. La carica di segretario di Unione comunale o di sezione unica di un comune è incompatibile con la carica di sindaco o di assessore comunale. I membri della Direzione nazionale non possono ricoprire la carica di segretario regionale.

Nessun iscritto può far parte, contemporaneamente, di più di due organi direttivi del partito e di più di un organo escutivo.

ART. 57.

Reggenze.

I Segretari regionali, di Consociazione locale e di Unione comunale, se inclusi nelle liste dei candidati al Parlamento, all'atto della accettazione della candidatura sono sostituiti ad ogni effetto da uno o più reggenti elettivi. La stessa norma si applica ai segretari regionali, di Consociazione e Unione comunale che siano inclusi nelle liste per le elezioni dei Consigli territorialmente corrispondenti.

TITOLO VIII

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEI PROBIVIRI

ART. 58.

Sanzioni.

Ai soci possono essere inflitte le seguenti sanzioni: il richiamo, la deplorazione, la sospensione dell'attività nel Partito per un periodo di tempo fino a sei mesi, l'espulsione dal Partito.

La sospensione può essere comminata per attività contrastanti con le direttive politiche dei competenti organi del Partito o per grave mancanza o per recidiva in fatti che già provocarono il richiamo e la deplorazione; la espulsione per ripetute e gravi infrazioni alla disciplina del Partito e per indegnità morale e politica.

ART. 59.

Collegi.

Le assemblee di sezione ogni anno e i Congressi di Unione comunale, di Consociazione, regionali e nazionali ogni due anni, eleggono i rispettivi Collegi dei Probiviri, ciascuno di cinque membri eletti con voto limitato a due nominativi.

I Collegi dei Probiviri hanno il compito di giudicare sui casi di indegnità morale, politica e di indisciplina degli iscritti, e di dirimere le vertenze personali fra gli iscritti. I Probiviri non possono ricoprire cariche nelle corrispondenti organizzazioni del Partito o cariche pubbliche allo stesso livello.

ART. 60.

Procedimento.

La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa sia dal Direttivo della Sezione competente o della Consociazione, sia di iniziativa e dietro denuncia documentata di un iscritto al Partito. In casi di particolare gravità, i direttivi della Sezione, della Unione o della Consociazione, deliberando a maggioranza assoluta dei loro componenti, possono sospendere dalla attività di partito l'iscritto deferito al Collegio dei Probiviri per non oltre sessanta giorni.

Tale facoltà nei quattro mesi precedenti l'assemblea ordinaria della Sezione può essere esercitata solo con la maggioranza di tre quarti dei componenti degli organi.

ART. 61.

Competenze.

Ai Collegi sezionali sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti alla Sezione stessa, salvo quanto disposto qui di seguito.

Ai Collegi delle Consociazioni locali sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti degli organi direttivi territoriali o consiglieri provinciali, per fatti inerenti alle funzioni esercitate, nonché le vertenze fra iscritti di diverse sezioni del territorio, i ricorsi previsti dall'art. 4 e quelli contro le decisioni dei Collegi sezionali, presentati dagli interessati o dal Comitato direttivo sezionale o dall'organo del Partito competente per un ambito territoriale più ampio.

Ai Collegi regionali sono deferiti i casi riguardanti gli iscritti che siano componenti degli organi direttivi regionali o consiglieri regionali, per fatti inerenti le funzioni esercitate, nonché le vertenze tra gli iscritti di diverse Consociazioni locali della regione.

Quando i Collegi di Consociazione siano stati giudici di secondo grado, il ricorso ai Collegi regionali è ammesso solo per motivi riferentisi alla competenza e al rispetto delle norme statutarie relative alla contestazione degli addebiti, ai termini, alla difesa.

Al Collegio nazionale sono deferiti i casi riguardanti iscritti che siano componenti degli organi direttivi nazionali o parlamentari, per fatti inerenti alle funzioni esercitate, nonché le vertenze fra iscritti a diverse Federazioni regionali e i ricorsi contro le decisioni dei collegi regionali. Quanto questi ultimi siano stati giudici di secondo grado, il ricorso è ammesso solo per i motivi indicati nel comma precedente.

Contro le decisioni dei Collegi probivirali ai vari livelli è ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.

Sui ricorsi predetti, i Collegi di Consociazione, regionali e nazionale, decideranno di regola entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso. I ricorsi hanno effetto sospensivo.

La Direzione nazionale può rimettere la cognizione di qualsiasi specie e la decisione su qualsiasi ricorso, per casi di rilevante complessità o gravità, al Collegio Nazionale dei Probiviri. La stessa facoltà spetta ai Comitati esecutivi regionali e di Consociazione nei riguardi dei rispettivi Collegi.

Art. 62.

Diritto di difesa.

Prima che siano prese in esame proposte o ricorsi che possano dar luogo ad applicazioni di sanzioni, all'interessato devono essere contestati, a cura del Collegio competente, gli addebiti e i rilievi, con l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine ragionevole.

Il Collegio può delegare ad uno dei suoi componenti sia le indagini preliminari necessarie per la formulazione degli addebiti da contestare, sia l'esecuzione dei singoli atti istruttori.

L'interessato, nel procedimento davanti a qualsiasi Collegio, deve essere posto in grado di svolgere la propria difesa oralmente e per iscritto e deve essere invitato, con preavviso di almeno 10 giorni, a comparire davanti al Collegio.

Art. 63.

Scioglimento di organi.

I comitati direttivi delle organizzazioni del Partito nei vari gradi sono sottoposti alla vigilanza degli organi competenti per l'ambito territoriale più ampio e possono essere sciolti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, da questi ultimi in caso di gravi e ripetute violazioni statutarie, di grave ed insuperabile contrasto con l'azione politica del Partito o di assoluta disfunzione. L'organo che ha emanato il provvedimento procede alla nomina di un Commissario o di una Commissione straordinaria, ed indìce l'assemblea o il Congresso per l'elezione del nuovo Comitato direttivo, entro il termine massimo

di tre mesi dalla data dello scioglimento, prorogabili di altri tre mesi con il benestare della Direzione nazionale. Decorsi tali termini essi decadono di diritto, e rivivono automaticamente gli organi elettivi disciolti. Il Commissario (o la Commissione straordinaria) esercita le funzioni dei Comitati direttivi, e deve sottoporre le domande di nuove iscrizioni alle assemblee sezionali competenti.

In caso di carenza dell'organo territorialmente competente, può sostituirsi a questo ultimo, dopo averlo inutilmente invitato a provvedere, la Direzione nazionale del Partito.

TITOLO IX

DEGLI STATUTI E DEI CONGRESSI

Art. 64.

Convocazione dei congressi.

La convocazione dei Congressi delle Federazioni regionali, delle Consociazioni locali e delle Unioni comunali deve avvenire almeno un mese prima della data fissata e deve essere comunicata anche agli organi direttivi competenti per l'ambito territoriale immediatamente più ampio. È facoltà della Direzione nazionale convocare direttamente i Congressi delle Federazioni, delle Consociazioni e delle Unioni, quando siano scaduti i termini statutari e quando l'organo direttivo competente non provveda neppure dopo essere stato formalmente richiesto dalla Segreteria nazionale del Partito. Analoga facoltà spetta alle Direzioni di Consociazioni nei riguardi delle sezioni.

Art. 65.

Potestà statutaria.

I Congressi delle Federazioni, delle Consociazioni, delle Unioni e le assemblee delle sezioni approvano gli statuti delle organizzazioni stesse. Tali statuti e relative regolamentazioni, non potranno essere in contrasto con il presente statuto. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto Nazionale.

Gli statuti e i regolamenti non entrano in vigore finché non siano depositati presso la Commissione Statuto del Partito.

I controlli di rispondenza, di cui al secondo comma, sono promossi dalla Direzione nazionale, che ne investe la Commissione per lo statuto, entro 60 giorni dal deposito di cui sopra per le eventuali deliberazioni del Consiglio nazionale.

Art. 66.

Commissione Statuto.

Il Consiglio nazionale elegge, con voto limitato a tre nomi tra i suoi componenti, la Commissione per lo statuto del Partito, composta di sette membri.

La Commissione statuto esprime pareri agli organi del Partito su tutte le questioni attinenti agli statuti e ai regolamenti; prepara schemi di statuti e di regolamenti per le organizzazioni del Partito; suggerisce le modifiche che ritiene necessarie. Elegge nel proprio seno un Segretario.

Art. 67.

Referendum nazionale.

In circostanze eccezionali e per questioni di particolare interesse, il Consiglio nazionale del Partito può indire il *referendum* delle Federazioni, delle Sezioni o degli iscritti al Partito, a seconda dei casi, dell'urgenza e dell'importanza dell'argomento.

Art. 68.

Modifiche statutarie.

Lo statuto può essere modificato dal Congresso nazionale. È in facoltà del Congresso delegare al Consiglio nazionale il compito di elaborare modifiche allo statuto, sulla base di indicazioni e direttive precise e motivate.

In tal caso le sezioni potranno, entro il termine di un mese dalla chiusura del Congresso, inviare al Consiglio nazionale proposte circostanziate di modifiche, formulate sulla base di principi contenuti nella mozione delega congressuale. Le proposte dovranno essere valutate e coordinate dal Consiglio nazionale. Le modifiche statutarie assumeranno validità ed efficacia solo dopo che siano state approvate, mediante *referendum*, fra tutte le sezioni del Partito.

La maggioranza verrà determinata computando i voti positivi e i voti negativi espressi in sede nazionale. Il *referendum* deve essere indetto entro sei mesi dalla chiusura del Congresso delegante, ed essere concluso entro i successivi due mesi. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determina automaticamente la decadenza della delega.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69.

Periodo transitorio.

L'integrale attuazione delle norme sulle incompatibilità avrà luogo entro il termine di due anni dall'entrata in vigore delle modificazioni al presente statuto. Fino ad allora, eventuali deroghe potranno essere autorizzate con deliberazione dell'organo direttivo competente, adottata a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

ANNESSO ALLO STATUTO DEL P.R.I.

DELEGA PER LA RIFORMA DELLO STATUTO APPROVATA DAL XXX CONGRESSO NAZIONALE E MOZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

« Il XXX Congresso Nazionale del P.R.I., riunito a Milano nei giorni 7, 8, 9 e 10 novembre 1968,

considerata l'esigenza di una stretta connessione tra funzione politica e struttura e quindi fra l'azione politica di un partito e il suo ordinamento istituzionale;

consapevole della necessità, suggerita dall'evolvere della condizione del Paese, della più ampia apertura alle forze civili ed ai problemi di una società in rapida trasformazione;

consapevole altresì della urgenza di adeguare la struttura organizzativa dei partiti alla nuova realtà, onde saldare la frattura che si va delineando fra società civile e forze politiche e che — aggravata dalla degenerazione burocratica e corporativa delle organizzazioni politiche di massa — provoca un preoccupante fenomeno di rifiuto della politica e di malessere soprattutto nei giovani, nelle nuove leve della cultura, della tecnica, del mondo del lavoro;

ritiene che sia compito del P.R.I., forza di avanguardia nella vita politica italiana, attuare un rinnovamento delle proprie strutture organizzative che, oltre a farne un efficiente e moderno strumento di azione politica, soddisfi l'esigenza — largamente sentita nel Paese — di una più vasta ed effettiva partecipazione al processo di decisione interno ai partiti e quindi alla vita delle pubbliche istituzioni.

Il Congresso Nazionale del P.R.I. delega pertanto ai sensi dell'art. 44 dello Statuto il nuovo Consiglio Nazionale a formulare, in una visione organica ispirata a tali esigenze, le necessarie riforme dello Statuto del partito, soprattutto negli istituti che devono garantire l'adeguamento della struttura organizzativa alla nuova funzione del partito nella società e nella vita politica italiana.

Il Congresso Nazionale del P.R.I. indica nei seguenti punti il complesso delle modifiche che il Consiglio Nazionale è delegato ad attuare, ed i principî cui esse devono corrispondere:

a) Riforma delle strutture di base del partito, sì da farne organi sempre più qualificati di dibattito e di decisione politica, nonché strumento di contatto con la opinione pubblica e la società civile attraverso la partecipazione di iscritti e di gruppi culturali e professionali e di organizzazioni autonome.

b) Conseguente e razionale adeguamento della struttura degli uffici centrali del Partito e delle Commissioni di studio.

c) Riforma del Movimento Femminile Repubblicano e revisione dei rapporti con la Federazione Giovanile Repubblicana in armonia con i principî della riforma della struttura di base del Partito e con le esigenze di una più articolata e dinamica presenza repubblicana sui problemi che interessano specificamente le donne e il mondo giovanile.

d) Riforma del sistema di elezione delle rappresentanze nei Congressi Nazionali, regionali e provinciali e nelle assemblee, in modo da tener conto, ai fini del voto congressuale ed assembleare, del rapporto col voto espresso dal corpo elettorale e quindi degli orientamenti della pubblica opinione. Ciò anche allo scopo di stimolare l'attività periferica del partito.

e) Allargamento delle norme sulle incompatibilità tra cariche interne al partito — onde favorire la formazione di nuovi quadri dirigenti — e tra cariche di partito e cariche di Enti pubblici, nonché tra cariche di partito e candidature elettorali.

Il Congresso Nazionale del P.R.I. delega infine il Consiglio Nazionale a coordinare con le modifiche introdotte nei punti esposti le altre norme dello Statuto, e fissa in sei mesi il termine entro il quale la riforma statutaria deve essere approvata ».

Il Consiglio Nazionale Repubblicano del 24 e 25 giugno 1969, nell'approvare su delega del Congresso di Milano lo Statuto, che venne poi ratificato mediante *referendum* fra tutti gli iscritti al Partito, votò altresì le due mozioni che seguono, la prima delle quali fornirà materia di deliberazione al Congresso annunciato per l'autunno 1971:

I.

« Il Consiglio Nazionale dà incarico alla Commissione Statuto di predisporre uno schema di ineleggibilità e incompatibilità da sottoporre al prossimo Congresso Nazionale del Partito, sulla base anche degli ultimi tre comma della nota all'art. 54 del testo di Statuto proposto dalla Commissione stessa e dal gruppo di lavoro della Direzione » [essi recavano: « I dipendenti a qualsiasi titolo degli Uffici centrali del Partito del quotidiano e degli altri organi di stampa ufficiali, sono ineleggibili negli organi esecutivi e direttivi nazionali del Partito. Tale disposizione non si applica al direttore e all'eventuale condirettore del quotidiano ufficiale.

« I dipendenti a qualsiasi titolo anche a tempo parziale, ma con continuità nel rapporto di lavoro presso le Federazioni regionali, le Consociazioni, le Unioni comunali e le Sezioni, sono ineleggibili nei rispettivi organi direttivi ed esecutivi. Se delegati ai Congressi, non possono ricevere deleghe da altri delegati »].

II.

« Il Consiglio Nazionale esprime il voto che nei futuri Congressi Nazionali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Partito, le spese minime di viaggio e di soggiorno per tutti i delegati facciano carico al bilancio del Congresso, in modo da sottrarre le libere scelte politiche delle assemblee di base a considerazioni di carattere censitario ».

STATUTO DEL P.S.D.I. [1]

DICHIARAZIONE DI PRINCIPÎ DEL SOCIALISMO DEMOCRATICO

Il Socialismo democratico propugna la giustizia sociale, il benessere, la libertà e la pace.

Il Socialismo democratico lotta per liberare l'individuo dalla paura e dalla soggezione originate da tutte le forme di incertezza e di coercizione economica e politica, sviluppando l'elevazione spirituale degli uomini, il senso delle loro responsabilità e la formazione culturale e civile della personalità umana.

Il Socialismo democratico si attua attraverso l'impegno consapevole dei lavoratori e, contrariamente ai sistemi totalitari, che li condannano ad un ruolo passivo, li rende protagonisti del loro avvenire, realizzando così un sistema di autentica democrazia.

Avverso ad ogni dogmatismo, il PSU ripudia e combatte tutte le dittature e respinge ogni filosofia e dottrina dogmatica. Affonda le sue radici nell'umanesimo socialista, basato sull'affermazione del superiore valore della ragione e sulla visione laica della società, riconoscendo la più ampia libertà di pensiero ai propri aderenti nel rispetto per le fedi religiose e le convinzioni morali.

Il PSU è internazionalista, convinto che nessun popolo può conseguire da solo, nella libertà e nella pace, un reale progresso economico e civile. In questa visione si colloca l'azione che il PSU decisamente svolge per la costruzione di un'Europa unita che, superando gli schemi nazionali, realizzi una comunità democratica di popoli liberi.

In coerenza con il proprio antidogmatismo, il PSU rifiuta l'identità tra socialismo critico e marxismo dogmatico, pur valutando l'apporto positivo che la metodologia critica marxista ha dato alle ideologie dei movimenti politici democratici ispirati agli interessi dei lavoratori.

Il comunismo non può richiamarsi alla tradizione socialista, perché il suo sistema totalitario e la sua prassi politica sono ad essa antitetici.

I regimi comunisti hanno infatti sacrificato brutalmente la libera espressione della personalità umana ed il sistema democratico senza peraltro riuscire a raggiungere un ritmo di sviluppo economico equilibrato e diffuso e senza garantire una soddisfacente ed equa distribuzione del reddito ai lavoratori.

La società neo-capitalista con il proprio modello formalistico, socialmente inadeguato ed economicamente squilibrato, e con il proprio mec-

---

([1]) Già P.S.U.

canismo consumistico, non è in grado di dare una risposta valida e risolutiva alla sempre crescente domanda di partecipazione popolare, di giustizia sociale e di più equa distribuzione della ricchezza.

Lo sviluppo della scienza e della tecnica può portare gli uomini alla distruzione o aumentare progressivamente il loro benessere. Soltanto il socialismo democratico dà agli uomini la certezza che il progresso tecnico e scientifico sarà guidato a misura umana e sarà in grado di assicurare un più elevato livello di istruzione ed una maggiore diffusione della cultura. La programmazione è lo strumento per conseguire questi obiettivi, nel quadro di scelte non lasciate al libero gioco delle forze economiche, ma determinate dalla volontà di realizzare la crescita democratica nell'interesse dei lavoratori.

Il Partito Socialista Unitario, che continua la tradizione riformista del socialismo italiano ed è sorto in coerenza con gli ideali di democrazia politica ed economica coraggiosamente difesi nei momenti più difficili della storia nazionale, affronta i problemi del mondo contemporaneo senza illusioni miracolistiche e senza presuntuosi apriorismi teorici, ma sorretto da valori che gli sono propri e convinto che la via del progresso è quella del confronto dialettico con le idee altrui e della continua sperimentazione.

La difesa della libertà da ogni attacco aperto e insidioso è il primo impegno del PSU; la libertà è, insieme, fine e condizione per lo sviluppo democratico e socialista, secondo il contributo positivo dato da ciascuno con il lavoro, con l'intelligenza, con l'iniziativa.

Il PSU è un partito popolare che interpreta gli interessi delle masse lavoratrici per esprimerli come esigenze generali del Paese nella sua articolazione pluralistica, capace di conciliare la libertà individuale con le esigenze collettive e di rimuovere gli ostacoli ancora frapposti al pieno sviluppo della personalità umana.

ART. 1.

Simbolo del Partito.

Il Partito ha per simbolo il sole nascente dal mare con la scritta « Socialismo ».

La sua bandiera è di colore rosso con al centro il simbolo del Partito e con le scritte Partito Socialista Unitario [Partito Socialista Democratico Italiano], Sezione della Internazionale Socialista.

ART. 2.

Internazionale Socialista.

Il Partito persegue, con finalità, metodo e strutture democratiche, in campo internazionale l'unità e la solidarietà dei lavoratori. Per il raggiungimento di questi fini aderisce all'Internazionale Socialista di cui è membro.

Art. 3.

Gli iscritti nei rapporti col Partito.

Il Partito organizza tutti coloro che, indipendentemente dalla propria concezione filosofica e religiosa, ne condividono gli obiettivi e i metodi.

Gli iscritti al Partito partecipano alla elaborazione della linea politica, allo sviluppo della organizzazione, alla elezione dei dirigenti e al controllo del loro operato. Si impegnano a dare il contributo della propria attività per l'attuazione della politica del Partito e ad attenersi alle decisioni democraticamente prese.

Ogni membro del Partito ha il diritto-dovere di partecipare alle Assemblee dell'organizzazione cui è iscritto, di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitarvi la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni e le elezioni che vi hanno luogo.

Ogni membro del Partito partecipa alle Assemblee e all'attività del Partito ovunque si trovi, ma ha il diritto di voto soltanto nella sezione nella quale è iscritto.

Fermi restando gli obblighi di cui al presente articolo, è garantita ad ogni iscritto libertà di espressione.

Art. 4.

Iscrizione al Partito.

Possono iscriversi al Partito tutti gli uomini e le donne che hanno compiuto il 16° anno di età.

La domanda di ammissione è individuale ed implica l'accettazione dello Statuto e del programma politico del Partito.

Art. 5.

Procedimento di ammissione.

La domanda di ammissione al Partito è presentata al Comitato Direttivo della Sezione più vicina al luogo di abitazione del richiedente. La domanda di iscrizione deve essere affissa in sezione affinché tutti gli iscritti possano prenderne visione.

Il Comitato Direttivo deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale periodo, in mancanza di decisione del Comitato Direttivo, la domanda s'intende accolta, con il diritto dell'iscritto a partecipare a tutte le attività del Partito.

L'adesione dei nuovi iscritti deve essere comunicata e ratificata nella prima assemblea successiva alla ammissione.

Avverso la deliberazione del Comitato Direttivo che rigetta la domanda l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

L'interessato ed ogni iscritto alla Sezione possono proporre ricorso al Comitato Direttivo dela Federazione avverso le predette deliberazioni.

La domanda di ammissione al Partito di persone che abbiano ricoperto incarichi in altri Partiti, e le domande di riammissione di persone che in precedenza siano state espulse o che, uscite dal Partito, abbiano aderito nel frattempo ad altri Partiti, devono essere inoltrate

al Comitato Direttivo della Federazione, cui spetta la decisione pregiudiziale.

L'anzianità di appartenenza al Partito decorre, di norma, dalla data di presentazione della domanda.

Alla richiesta di trasferimento dell'iscritto si dà corso con la presentazione della tessera alla segreteria della Sezione più vicina al nuovo luogo di abitazione dell'iscritto. Questa provvede a comunicare l'avvenuta accettazione alla Sezione ed alla Federazione di provenienza dell'iscritto.

ART. 6.

Adesione delle Associazioni.

Possono aderire al Partito le Associazioni che non siano vietate dalla legge e non perseguano fini in contrasto con quelli del Partito, mediante domanda sottoscritta dal legale rappresentante e presentata alla Direzione Nazionale, al Comitato Regionale o al Comitato Direttivo provinciale a seconda dell'ambito territoriale nel quale l'associazione opera.

Sulla domanda di ammissione i predetti organi debbono pronunciarsi entro 2 mesi dalla data di presentazione e con la maggioranza qualificata dei 2/3.

ART. 7.

Partecipazione alla vita del Partito dei dirigenti di Associazioni.

I dirigenti delle Associazioni aderenti al Partito, anche se non iscritti personalmente, possono partecipare alla vita del Partito, secondo un regolamento emanato dalla Direzione del Partito.

ART. 8.

Eleggibilità nella organizzazione del Partito.

Ogni iscritto può essere eletto a far parte degli organi del Partito ed essere designato a ricoprire cariche o incarichi esterni al Partito.

Per essere eletti a far parte degli organi statutari, occorre essere iscritti al Partito:

a) da 3 anni per la Direzione del Partito;

b) da 1 anno per il Comitato Direttivo della Federazione.

La Direzione del Partito è autorizzata a provvedere in deroga alla disposizioni di cui al comma precedente per gruppi politici organizzati o per singoli iscritti.

ART. 9.

Il voto nelle organizzazioni del Partito.

In ogni istanza del Partito ciascun iscritto ha uguale diritto di voto.

Nel congresso della federazione e nel congresso nazionale ogni delegato è portatore di voti secondo le norme previste dall'art. 26 del presente statuto.

L'elezione di tutti gli Organi del Partito si effettua sempre a scrutinio segreto su lista aperta con voto limitato ai 2/3.

Il voto sugli indirizzi politici è segreto nelle assemblee di sezione, mentre è palese nei congressi provinciali e nazionali.

Il voto è segreto in tutti i casi in cui ha per oggetto persone.

Art. 10.

La Sezione.

La sezione è l'organizzazione primaria per l'elaborazione e la realizzazione della politica del Partito.

La sezione può essere riconosciuta quando conti almeno 10 iscritti. La sezione non può superare i 600 iscritti.

La costituzione della sezione deve essere riconosciuta dalla federazione provinciale.

La circoscrizione territoriale della sezione coincide, di norma con quella del Comune.

Nei centri urbani, il Comitato Direttivo della federazione può deliberare la costituzione di più sezioni cittadine.

Ogni sezione cittadina opera nell'ambito del proprio territorio; i criteri della ripartizione territoriale devono essere stabiliti dal Comitato Direttivo della federazione.

Se entro due mesi non avviene il riconoscimento, o esso viene negato, è ammesso ricorso alla Direzione del Partito.

Art. 11.

L'Assemblea della Sezione.

Il massimo organo deliberante della sezione è l'Assemblea degli iscritti.

L'Assemblea provvede ogni anno ad eleggere il Comitato Direttivo della sezione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata dal segretario della sezione con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, che deve essere inviato almeno 7 giorni prima a tutti gli iscritti ed alla federazione, e che è affisso in ogni caso nei locali della sezione.

L'Assemblea si convoca anche quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli iscritti o per iniziativa della federazione.

L'Assembea di sezione è convocata in via ordinaria almeno ogni tre mesi.

Art. 12.

Il Comitato Direttivo della Sezione.

La Sezione è retta da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti.

Il Comitato Direttivo della Sezione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.

Quando per dimissioni o per altra causa risulti ridotto il numero dei componenti il direttivo, subentrano in sostituzione, ove ci siano, i candidati che seguono nell'ordine di preferenza della lista.

In ogni caso, il Comitato ha funzione legittima fino a quando resta in carica più della metà dei componenti eletti nella votazione originaria. In mancanza di ciò il Comitato Direttivo decade e deve procedersi a nuova elezione.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti elettivi.

Il Comitato Direttivo della sezione nomina nel proprio seno il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario. Nomina altresì, il Segretario Amministrativo.

Il Comitato Direttivo assegna ai propri componenti incarichi specifici; può nominare commissioni di lavoro che ad esso rispondono del loro operato.

Art. 13.

Gruppo aziendale lavoratori socialisti.

In ogni luogo di lavoro in cui prestino la loro opera almeno 5 iscritti al Partito si costituisce il G.A.L.S. (Gruppo aziendale lavoratori socialisti).

Se più sono i luoghi di lavoro della stessa Azienda o di una stessa categoria, debbono essere costituiti più G.A.L.S., il cui coordinamento è realizzato da una commissione formata dai responsabili dei G.A.L.S.

Art. 14.

Compiti e attività del G.A.L.S.

Il G.A.L.S. ha il compito di promuovere, dirigere e sviluppare l'azione politica e organizzativa del Partito sui luoghi di lavoro, ma non può assumere le funzioni o esercitare i poteri delle sezioni.

Gli iscritti al G.A.L.S. partecipano all'attività della sezione del luogo ove abitano, ed in questa sede esercitano il diritto di voto sia per la determinazione della linea politica del Partito sia per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale.

L'Assemblea del G.A.L.S. elegge un responsabile ed un Comitato Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Esso svolge la propria attività in piena autonomia, e informa la federazione sulle iniziative assunte.

La federazione provvede attraverso un apposito ufficio al coordinamento e all'indirizzo dell'attività dei G.A.L.S., nel rispetto da parte di questi delle direttive generali della politica del Partito.

Art. 15.

La Unione comunale di coordinamento.

Nei Comuni nei quali esistono più sezioni, queste debbono costituire fra loro la unione comunale di coordinamento per una comune elaborazione degli indirizzi di politica amministrativa in sede locale.

Alla federazione spetta il compito di coordinare e di definire le alleanze a livello comunale.

I criteri di rappresentanza delle sezioni nella unione comunale devono essere fissati dal Comitato Direttivo della federazione.

La unione comunale elegge un segretario e un comitato esecutivo.

La carica di segretario della unione comunale è incompatibile con quella di segretario di sezione e di consigliere comunale.

ART. 16.

I Comitati di zona.

Qualora particolari esigenze lo consiglino, possono essere costituiti, d'iniziativa della federazione, comitati di zona tra più sezioni. Essi hanno funzioni consultive in ordine ai problemi sociali, economici, amministrativi, organizzativi della zona.

La proposta di costituzione del comitato dovrà indicare i motivi che la giustificano, i criteri di rappresentanza, gli strumenti organizzativi per la sua funzionalità e dovrà essere approvata dal Comitato Direttivo della federazione.

Nel comitato di zona dovranno essere rappresentate tutte le sezioni interessate. Esso elegge un responsabile ed eventualmente una commissione di coordinamento.

ART. 17.

La Federazione.

La federazione organizza e coordina le attività delle sezioni esistenti nella provincia.

Nelle provincie dove già operano più federazioni deve essere costituito un comitato di coordinamento provinciale, sulla base di modalità stabilite dalla Direzione del Partito, per il coordinamento e la elaborazione della politica comune in ordine ai problemi di indirizzo politico e amministrativo provinciali.

ART. 18.

Il Congresso della Federazione.

Il Congresso è il massimo organo della federazione.

Esso è costituito dai delegati eletti dalle assemblee delle sezioni secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento, emanato dalla Direzione del Partito.

Il Congresso è convocato dal Comitato Direttivo della federazione in via ordinaria e in relazione alla data del Congresso nazionale.

Il Congresso elegge il Comitato Direttivo della federazione, i Probiviri provinciali, i Revisori dei conti secondo la norma prevista dall'art. 9 del presente statuto.

L'avviso deve essere inviato a tutte le sezioni almeno 30 giorni prima della data del Congresso e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo della federazione o qualora la convocazione sia richiesta da almeno un terzo delle sezioni aderenti, per delibera delle rispettive assemblee, che rappresentino almeno la metà degli iscritti alla federazione. In caso di gestione commissariale, la data del Congresso viene fissata dalla Direzione del Partito su proposta del Commissario.

La rappresentanza delle federazioni al Congresso nazionale è fissata in eguale proporzione per rapporto agli iscritti ed ai voti espressi nelle elezioni politiche ed è calcolata in base ai criteri stabiliti dall'art. 26 dello statuto.

Art. 19.

Elezione del Comitato direttivo.

Il Congresso provinciale elegge il Comitato direttivo della federazione.

L'elezione dei componenti il Comitato direttivo si effettua con voto segreto su lista aperta e voto limitato ai 2/3 dei membri da eleggere.

Art. 20.

Il Comitato direttivo della Federazione.

La federazione è retta da un Comitato direttivo eletto dal Congresso provinciale.

Il Comitato direttivo è composto:

a) da 21 componenti per le federazioni fino a 2.000 iscritti;

b) da 31 per quelle fino a 4.000 iscritti;

c) da 41 per quelle oltre i 4.000 iscritti;

I membri del Parlamento, delle Assemblee regionali e del Consiglio nazionale fanno parte di diritto, con voto consultivo, del Comitato direttivo della federazione alla quale sono iscritti.

I membri del Parlamento partecipano ai Comitati direttivi delle federazioni appartenenti alla circoscrizione in cui sono eletti.

Quando per dimissioni o per altra causa risulti ridotto il numero dei componenti del Comitato direttivo della federazione, subentrano in sostituzione i candidati che eventualmente seguono nell'ordine di preferenza della lista.

Il Comitato esercita le proprie funzioni fino a quando resta in carica più della metà dei componenti eletti nella votazione originaria. In mancanza, decade, e deve procedersi a nuova elezione.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti elettivi.

Il Comitato direttivo elegge il Segretario, uno o due Vice Segretari, l'Esecutivo della federazione. Può revocarli o sostituirli. Il Comitato direttivo nomina altresì il Segretario Amministrativo della federazione anche al di fuori del Comitato direttivo.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Segretario della federazione. Si riunisce di regola ogni due mesi, ogni volta che la situazione generale o locale lo richieda, o qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Il Comitato direttivo uniforma la propria attività e le proprie deliberazioni alla linea stabilita dal Congresso nazionale e alle decisioni assunte dalla Direzione del Partito.

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipano, con voto consultivo:

— il responsabile della Commissione giovanile;
— la responsabile della Commissione femminile;
— il presidente del Collegio dei Probiviri;
— il presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
— il segretario amministrativo, qualora non ne faccia già parte;
— il capo gruppo del Consiglio provinciale;
— il capo gruppo del Consiglio comunale del capoluogo.

Art. 21.

Il Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo della federazione attua le deliberazioni del Comitato direttivo.

È composto, compresa la Segreteria (Segretario, uno o due Vice Segretari), da:

7 membri per i C.D. di 21 membri;

9 membri per i C.D. di 31 membri;

11 membri per i C.D. di 41 membri.

Il Comitato esecutivo provvede all'organizzazione del proprio lavoro assegnando gli incarichi e le responsabilità relative su proposta del Segretario della federazione.

Del Comitato esecutivo fanno parte, con voto consultivo, il Segretario amministrativo della federazione, il responsabile della Commissione giovanile e la responsabile della Commissione femminile.

Art. 22.

Il Segretario della Federazione.

Il Segretario rappresenta e dirige la federazione.

La candidatura del Segretario della federazione alle elezioni politiche nazionali comporta le dimissioni dalla carica all'atto di accettazione della candidatura.

ART. 23.

Il Consiglio provinciale.

Il Consiglio provinciale è convocato dal Comitato direttivo di federazione per raccogliere gli orientamenti e le indicazioni delle rappresentanze del Partito.

Il Consiglio provinciale è convocato in via ordinaria due volte l'anno.

Fanno parte del Consiglio provinciale:

— i membri del Comitato direttivo provinciale;

— i segretari delle sezioni;

— i responsabili dei Gruppi aziendali lavoratori socialisti;

— i capi gruppo consiliari comunali;

— i Sindaci e Vice sindaci;

— gli assessori del comune capoluogo;

— i Consiglieri provinciali;

— i Presidenti di Associazioni provinciali aderenti al Partito;

— i rappresentanti del Partito negli Enti Pubblici provinciali e del Comune capoluogo sulla base di criteri stabiliti dal Comitato direttivo provinciale.

ART. 24.

Il Comitato Regionale.

Le federazioni esistenti in una Regione debbono costituire tra loro un Comitato Regionale per il coordinamento delle attività relative ai problemi politici, economici, sociali e amministrativi della regione.

Il Comitato Regionale esprime e delibera gli indirizzi generali della politica regionale del Partito.

Il Comitato Regionale è formato dai Segretari di federazione e dai rappresentanti delle federazioni in proporzione agli iscritti ed agli elettori.

Il Comitato Regionale è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 51 membri a seconda del numero delle province e degli abitanti della regione sulla base di un regolamento emanato dalla Direzione.

I rappresentanti delle federazioni, fermo restando il criterio di cui al comma successivo, sono eletti — dai Comitati Direttivi delle federazioni — in ragione proporzionale agli iscritti ed ai voti elettorali conseguiti nelle singole provincie, secondo le norme indicate dal presente statuto per la rappresentanza del Congresso Nazionale.

Nessuna provincia può essere rappresentata nel Comitato Regionale da meno di 3 membri.

Nessuna provincia può avere la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Regionale nelle Regioni con più di 2 provincie.

Il Comitato Regionale opera in conformità ai deliberati del Congresso Nazionale e della Direzione del Partito. Esso elegge un Segretario ed una Segreteria.

La carica di Segretario regionale è incompatibile con quella di Segretario di federazione.

Alle riunioni del Comitato Regionale partecipano, con voto consultivo, qualora non ne facciano parte:

— i parlamentari eletti nella regione;

— i consiglieri regionali;

— i membri della Direzione;

— il rappresentante regionale della Commissione giovanile;

— la rappresentante regionale della Commissione femminile.

La Direzione ha il potere di annullare decisioni dei Comitati direttivi che siano in contrasto con le deliberazioni del Congresso Nazionale e che costituiscano una grave violazione dello statuto.

Art. 25.

Il Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del Partito.

Le sue deliberazioni sono impegnative per tutti gli organi del Partito e per tutti gli iscritti.

Il Congresso stabilisce la linea politica del Partito, esamina le attività svolte da tutte le istanze ed elegge la Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale si convoca in via ordinaria ogni due anni per discutere la relazione della Direzione del Partito e gli altri argomenti posti all'ordine del giorno. In via straordinaria il Congresso Nazionale si convoca per deliberazione della Direzione, adottata per iniziativa propria o per richiesta dei Comitati direttivi di almeno 40 federazioni o per decisione a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio Nazionale in base all'art. 30 dello Statuto.

L'ordine del giorno, la data, la sede del Congresso sono fissati dalla Direzione. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati alle federazioni almeno due mesi prima per il Congresso ordinario e un mese prima per il Congresso straordinario.

La Direzione fissa le norme dei Congressi delle federazioni e prima dell'inizio di questi trasmette la relazione e gli altri atti congressuali.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai congressi delle federazioni secondo le norme previste nell'art. 26.

Il Congresso Nazionale elegge preliminarmente la sua presidenza, la Commissione delle Risoluzioni, la Commissione per la Verifica dei Poteri, l'Ufficio di Segreteria e i componenti del Seggio Elettorale.

ART. 26.

La rappresentanza nel Congresso Nazionale.

La rappresentanza, nel Congresso Nazionale, è determinata per metà sulla base degli iscritti e per metà sulla base dei voti ufficiali conseguiti dal Partito nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

In via transitoria sulla base delle ultime elezioni regionali e provinciali.

Ai fini della rappresentanza dei voti si procede come segue:

a) si divide il numero totale dei voti conseguiti dal Partito per il numero totale degli iscritti e si ottiene così il quoziente voti-iscritti;

b) per ogni Federazione si divide il numero totale dei voti conseguiti per il quoziente di cui alla lettera *a*);

c) la cifra ottenuta con l'operazione di cui alla lettera *b*) costituisce la quota spettante come rappresentanza dei voti.

La rappresentanza complessiva di ciascuna federazione si ottiene aggiungendo alla cifra di cui alla lettera *c*) la cifra degli iscritti.

Ferma restando la rappresentatività, nessuna federazione può avere un numero di delegati inferiore a tre.

ART. 27.

Elezione della Direzione.

Il Congresso a conclusione della propria sessione elegge la Direzione del Partito.

La Direzione è costituita da 31 membri ed ha la responsabilità dell'attività del Partito per la realizzazione della linea politica indicata dal Congresso.

La Direzione elegge nel proprio seno il Segretario, il Vice Segretario del Partito e un Comitato di Segreteria.

La Direzione, inoltre, nomina il Segretario Amministrativo e i responsabili degli uffici.

ART. 28.

Il Segretario del Partito.

Il Segretario rappresenta e dirige il Partito nella sua unità. Convoca e presiede la Direzione del Partito e ne coordina il lavoro. Ha la rappresentanza legale del Partito.

Il Vice Segretario del Partito coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di necessità.

ART. 29.

Elezione del Collegio dei Probiviri.

Presso ogni federazione è costituito un Collegio dei Probiviri composto di 5 membri.

Il Collegio nazionale dei Probiviri si compone di 7 membri.

I Probiviri sono eletti rispettivamente dai Congressi provinciali e dal Congresso Nazionale a voto diretto e segreto. L'elezione avviene con la stessa procedura, con le stesse modalità e con lo stesso criterio valido per le elezioni rispettivamente dei Comitati direttivi delle federazioni e della Direzione del Partito.

Per essere membro del Collegio Nazionale e provinciale bisogna avere rispettivamente una anzianità di iscrizione al Partito di anni 5 e di anni 3.

La carica di probiviro nazionale è incompatibile con la carica di membro della Direzione del Partito, quella di probiviro provinciale con la carica di membro del Comitato direttivo.

Art. 30.

Il Consiglio Nazionale.

È istituito il Consiglio Nazionale del Partito. Esso dovrà riunirsi due volte all'anno in sessione ordinaria per discutere la situazione politica del Partito.

Potrà essere convocato in sessione straordinaria per deliberazione della Direzione del Partito o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale potrà deliberare a maggioranza assoluta la convocazione del Congresso straordinario.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

a) i Membri della Direzione;

b) i Membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;

c) i Deputati e i Senatori del Parlamento della Repubblica;

d) i Segretari regionali;

e) i Segretari di federazione e un rappresentante della Federazione, eletto dal C.D. di Federazione, ogni 50.000 voti elettorali conseguiti nella provincia;

f) i rappresentanti delle Associazioni aderenti al Partito o promosse dal Partito;

g) 11 rappresentanti degli Amministratori delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti e Aziende pubbliche;

h) 7 compagni particolarmente qualificati del mondo della cultura, della tecnica, della economia, del lavoro;

i) 5 rappresentanti della Commissione giovanile;

l) 5 rappresentanti della Commissione femminile.

Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno il suo Presidente fra i membri della Direzione.

Art. 31.

Procedimenti disciplinari.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è competente a promuovere direttamente e a conoscere ogni procedimento disciplinare e ad adottare le relative sanzioni nei confronti degli iscritti alle sezioni che fanno parte della federazione fatta eccezione dei membri della Direzione, dei parlamentari nazionali e dei probiviri nazionali.

La procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa su denuncia del Comitato di sezione di appartenenza o della sezione dove i fatti sono avvenuti o del Comitato direttivo di federazione.

La procedura può iniziarsi anche su denuncia di un iscritto, salvo che il Collegio non ritenga la denuncia stessa manifestamente infondata.

La denuncia deve essere scritta, motivata e documentata.

L'interessato deve essere chiamato e sentito. Deve conoscere le motivazioni dell'accusa prima di essere convocato. In caso di rifiuto o di assenza ingiustificata il Collegio delibera in sua assenza.

La pronuncia del Collegio deve essere emessa entro il termine massimo di due mesi dalla data del deferimento del caso al Collegio. Trascorso tale termine, gli interessati possono chiedere che il Collegio si pronunci improrogabilmente nei trenta giorni successivi: trascorso inutilmente anche questo termine, sulla denuncia, ove vi sia espressa richiesta degli interessati, decide il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Avverso il giudizio espresso dal Collegio Provinciale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Qualora il Collegio Nazionale dei Probiviri si sia pronunciato in prima istanza ai sensi di quanto disposto dal comma quinto, seconda parte del presente articolo, gli interessati avverso la pronuncia possono inoltrare ricorso al Comitato di Segreteria previsto dall'art. 27, terzo comma.

È facoltà del Collegio provinciale di sospendere cautelativamente da ogni attività di Partito, per non oltre due mesi, l'iscritto nei confronti del quale sia pendente un giudizio. Questa facoltà decade due mesi prima della data di convocazione del Congresso di federazione.

La facoltà di ricorso deve essere esercitata entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia all'interessato, alla sezione di appartenenza e alla federazione. Hanno facoltà di ricorso l'interessato, la sezione o la federazione.

Il Collegio Nazionale è competente a promuovere e a conoscere ogni procedimento disciplinare e ad adottare le relative sanzioni nei confronti dei membri della Direzione, dei parlamentari e dei Membri del Collegio Nazionale secondo le norme valide per il Collegio della federazione.

Inoltre, il Collegio Nazionale è competente a decidere in seconda istanza su ricorsi presentati contro le pronunce emesse dal Collegio della federazione a norma dei comma precedenti.

Il Collegio Nazionale è tenuto ad emettere la pronuncia entro un termine massimo di 2 mesi dalla data di ricorso sulla base dei documenti relativi ai procedimenti di 1° grado, nonché di un'eventuale nuova istruttoria; trascorso tale termine, gli interessati possono chiedere che il Collegio si pronunci improrogabilmente nei trenta giorni successivi;

trascorso inutilmente anche questo termine, sul ricorso, ove vi sia espressa richiesta degli interessati, si pronuncia il Comitato di Segreteria di cui all'art. 27, terzo comma.

Deve essere comunque ascoltato l'interessato. La facoltà di sospensione provvisoria da ogni attività del Partito per non oltre 2 mesi, nei confronti dei membri della Direzione, dei parlamentari e dei Probiviri Nazionali, soggetti a procedimenti disciplinari, spetta alla Direzione. Tale facoltà decade nei tre mesi precedenti il Congresso Nazionale. Contro la decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri nei confronti delle categorie di cui al comma precedente, in prima istanza, è prevista, sia per gli organi deferenti, sia per l'iscritto deferito facoltà di ricorso alla Direzione che, udito l'interessato, emette la pronuncia definitiva.

Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento salvo i casi di sospensione cautelativa.

ART. 32.

Sanzioni disciplinari.

Il compagno che venga meno ai propri doveri politici e morali di membro del Partito è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità del caso:

a) il richiamo;

b) la deplorazione;

c) la rimozione dagli incarichi di Partito;

d) l'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte per designazione del Partito;

e) la sospensione;

f) l'espulsione.

Di tali provvedimenti potrà essere deliberata la pubblicazione attraverso la stampa del Partito.

ART. 33.

Disciplina delle organizzazioni.

Qualora in una federazione ricorrano gravi e comprovati motivi di irregolarità organizzativa e amministrativa, ovvero ricorrano gravi violazioni dello statuto, la Direzione del Partito ha facoltà di deliberare lo scioglimento degli organi direttivi della federazione e nominare uno o più commissari.

La Direzione fisserà la data del Congresso provinciale che comunque dovrà essere tenuto entro il termine massimo di 4 mesi dalla data di scioglimento. Le medesime facoltà competono ai Comitati direttivi delle federazioni nei riguardi dei Comitati direttivi delle sezioni. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 2 mesi.

Può, altresì, essere deliberato dal Comitato direttivo della federazione lo scioglimento di una sezione con mandato ad uno o più commissari di procedere nel più breve tempo alla ricostituzione.

Avverso la decisione di scioglimento di una sezione da parte della federazione, la sezione può ricorrere, entro 15 giorni, alla Direzione del Partito.

In tali casi sarà del pari stabilita nel termine di 2 mesi la convocazione dell'assemblea della sezione.

Art. 34.

Designazione dei candidati.

Per essere candidati al Parlamento occorrono tre anni di iscrizione; un anno per le candidature regionali.

Eventuali eccezioni richiedono l'autorizzazione della Direzione per le candidature al Parlamento e alle Assemblee regionali e del Comitato direttivo di federazione.

Condizione per l'inclusione di candidati indipendenti nelle liste socialiste è che essi accettino il programma e la disciplina di gruppo in caso di elezione.

La Direzione ha facoltà di riservarsi una aliquota di candidati nelle liste per il Parlamento ed indica i criteri per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche generali.

La designazione dei candidati spetta alle assemblee di sezione. Per le elezioni comunali le liste sono formate direttamente dalla sezione.

Quando si tratta di comuni con più sezioni la unione comunale forma la lista sulla base delle indicazioni delle sezioni.

Nel contrasto di decisioni la unione comunale rimette la decisione al Comitato direttivo della federazione.

Per le elezioni provinciali e regionali, per le elezioni politiche, il direttivo di federazione forma la lista secondo le indicazioni delle sezioni. Se vi è disaccordo il Comitato direttivo di federazione rimette la decisione alla Direzione.

In ogni caso spettano alla Direzione la ratifica delle liste per le elezioni politiche e la decisione circa l'ordine di iscrizione nella lista.

L'approvazione delle candidature ai consigli regionali spetta ai Comitati Direttivi regionali e la loro ratifica alla Direzione del Partito.

In ogni caso spettano al Comitato direttivo della federazione la ratifica delle liste e delle candidature per le elezioni comunali e la decisione circa l'ordine di iscrizione nella lista.

Nella formazione delle liste occorre sempre rispettare, secondo criteri proporzionali, i diritti delle minoranze.

Art. 35.

Incarichi pubblici.

La designazione ad incarichi pubblici spetta:

1. *a*) quando si tratta di incarichi comunali al Comitato direttivo di sezione, qualora esista una sola sezione;

b) alla unione comunale di coordinamento, quando esistano più sezioni, salvo ratifica del Comitato direttivo della federazione.

2. Al Comitato direttivo provinciale quando si tratta di incarichi provinciali o del comune capoluogo.

3. Al Comitato Regionale, quando si tratta di incarichi regionali.

4. Alla Direzione del Partito per incarichi nazionali.

Art. 36.

Designazione dei Ministri e dei Sottosegretari.

La designazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato è fatta dalla Direzione scegliendo fra i nomi indicati a scrutinio segreto da ciascun gruppo parlamentare, in misura doppia rispetto al numero dei Ministri e dei Sottosegretari spettanti alla delegazione al Governo.

Art. 37.

Designazione di Sindaci, Vice Sindaci, Presidenti e Vice Presidenti di Amministrazioni Provinciali e Regionali, di Assessori.

La designazione degli Assessori Comunali, del Sindaco e del Vice Sindaco è decisa:

1. dal Comitato direttivo della federazione e dal Capo Gruppo consiliare per il Comune capoluogo;

2. dal Direttivo della sezione o dalla unione comunale insieme con il Capo Gruppo consiliare per gli altri Comuni.

La designazione degli Assessori, del Vice Presidente e del Presidente provinciale è fatta dal Comitato direttivo di federazione insieme al Presidente del Gruppo consiliare.

La designazione degli Assessori, del Presidente e del Vice Presidente regionale è fatta dal Comitato Regionale insieme al Presidente del Gruppo.

Art. 38.

Incompatibilità e cumulo delle cariche.

La carica di Segretario di federazione è incompatibile con quella di parlamentare, Segretario regionale, Assessore regionale, Assessore provinciale, Assessore del Comune capoluogo, Presidente di Ente Provinciale, Regionale o Nazionale.

Le incompatibilità di cui al comma precedente si estendono anche alla carica di Segretario regionale.

La carica di parlamentare, oltre alle incompatibilità previste dalla legge, è incompatibile con quelle di:

— Assessore dell'Amministrazione Provinciale;

— Assessore di Comune capoluogo di provincia.

È vietato il cumulo di due o più cariche in Enti pubblici di rilevanza nazionale, regionale o di nomina governativa quando queste sono conferite su designazione del Partito.

ART. 39.

I Gruppi parlamentari.

I Gruppi parlamentari socialisti traducono sul piano parlamentare la politica del Partito; eleggono i Comitati direttivi ed il Presidente che rispondono alla Direzione del Partito del loro operato.

I parlamentari che non siano iscritti al Partito possono iscriversi al Gruppo parlamentare del Partito su decisione dell'Assemblea del Gruppo.

ART. 40.

L'attività femminile.

La Direzione del Partito e i Comitati direttivi delle federazioni nominano la Commissione Nazionale e le Commissioni provinciali femminili per guidare l'attività del Partito in ordine ai problemi della donna nella società.

La Commissione Nazionale è composta da 30 componenti. Elegge nel proprio seno la Commissione esecutiva composta da un massimo di 7 ed una Segreteria di 3.

La Commissione provinciale è costituita da 11 componenti ed elegge nel proprio seno una responsabile.

È istituito il Consiglio Nazionale composto da una rappresentante per federazione.

ART. 41.

L'attività giovanile.

I giovani partecipano di pieno diritto alla vita del Partito.

La Direzione del Partito nomina la Commissione Nazionale Giovanile.

La Commissione Nazionale Giovanile è composta di 30 membri, dei quali 20 saranno designati ciascuno per ogni Regione ed i rimanenti saranno designati dalla Direzione del Partito.

Il limite massimo di età per i membri della Commissione Nazionale Giovanile non deve superare i 25 anni.

Il Comitato Direttivo di federazione nomina la Commissione Provinciale Giovanile composta da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri.

La Commissione provinciale elegge nel proprio seno un responsabile.

Il coordinamento delle attività della Commissione Nazionale Giovanile è affidato alla Segreteria del Partito.

ART. 42.

Le Consulte degli amministratori.

Gli amministratori costituiscono presso ogni federazione una propria consulta con il compito di attuare la politica del Partito nel campo amministrativo.

La consulta elegge una Commissione esecutiva composta da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri che affianchi l'opera del Presidente.

Il responsabile degli Enti locali della federazione sarà il Presidente della consulta.

L'Assemblea generale della consulta si riunirà almeno due volte l'anno e in tutte le occasioni che lo rendessero necessario.

Le consulte potranno formulare particolari regolamenti, purché non siano in contrasto con la presente norma.

Presso la Direzione del Partito si costituisce la consulta nazionale degli amministratori. Il Presidente sarà il responsabile dell'Ufficio Enti locali della Direzione.

ART. 43.

Organizzazioni specifiche.

La Direzione del Partito promuove organizzazioni specifiche tra le diverse categorie sociali e nei diversi campi di attività, attraverso le quali si esprime e si articola la presenza socialista nella società.

ART. 44.

Il patrimonio.

Il patrimonio del Partito è costituito dai beni immobili ovunque si trovino, acquistati, provenienti da Associazioni, donati da chiunque o comunque legittimamente pervenuti, e da ogni altro bene che potesse comunque ed a qualsiasi titolo appartenere o pervenire al Partito.

Il patrimonio è unico indivisibile ed ha carattere nazionale.

La espulsione, la dimissione di singoli iscritti o di gruppi, lo scioglimento di federazioni e di sezioni non dà alcun diritto a quote, né alla divisione del patrimonio che resta unitariamente, sempre di esclusiva proprietà del Partito.

ART. 45.

L'amministrazione del Partito.

Le entrate delle sezioni, delle federazioni e della Direzione del Partito sono costituite:

a) dall'importo delle tessere e dai contributi degli iscritti;

b) da sottoscrizioni e oblazioni volontarie.

La Direzione del Partito fissa, anno per anno, l'importo delle tessere, comprensivo dei contributi. Ogni organizzazione di Partito ha l'obbligo di tenere una regolare amministrazione dei propri fondi ed è tenuta a presentare ai Congressi o alle Assemblee il rendiconto della propria attività.

Presso le sezioni e le federazioni è istituito un Collegio di Revisori dei conti, composto di 3 membri.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è composto da 5 membri.

I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea della sezione, dal Congresso provinciale, dal Congresso nazionale secondo le norme previste dal presente Statuto per l'elezione degli organi del Partito.

Per le incompatibilità valgono le norme stabilite dal presente Statuto per i Probiviri.

Art. 46.

La stampa del Partito.

La stampa del Partito è sottoposta al controllo degli organi di Partito di cui è emanazione.

I Direttori dei giornali, dei periodici e delle riviste ufficiali del Partito sono nominati dalla Direzione.

La Direzione politica del quotidiano è affidata ad un membro della Direzione del Partito.

Le attività editoriali sono sottoposte al controllo della Direzione del Partito che nomina il Presidente della Casa Editrice.

Art. 47.

Delle organizzazioni all'estero.

Le sezioni costituite fuori del territorio dello Stato fra gli italiani residenti all'Estero e gli iscritti in dette sezioni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri delle sezioni costituite in Italia e degli iscritti nelle sezioni operanti nel territorio nazionale.

Dette sezioni devono unirsi in federazioni con le altre sezioni costituite nel territorio dello Stato estero.

Le federazioni del Partito all'estero ed i loro dirigenti hanno uguali compiti, doveri, diritti e funzionamento delle federazioni e dei dirigenti delle federazioni costituite nel territorio nazionale.

Le federazioni all'estero mantengono costanti rapporti con la Direzione del Partito Socialista Unitario [Partito Socialista Democratico Italiano] e col Partito Socialista aderente all'Internazionale Socialista dello Stato nel quale esse operano.

Art. 48.

Modifiche dello statuto.

Lo statuto del Partito può essere modificato soltanto per deliberazione del Congresso Nazionale del Partito.

STATUTO DEL P.S.I. ([1])

Art. 1.

Finalità del Partito.

(dalla « Dichiarazione sui principî: l'azione politica e l'organizzazione del Partito »)

Il Partito Socialista che è sorto dalla unificazione del PSI e del PSDI prende posto nell'azione politica come una forza nuova al servizio dei lavoratori e della vita civile della nazione e per dare risposta e soluzioni ai problemi nuovi della società e dello Stato.

Il Partito (PSI) continua la tradizione del movimento socialista italiano organizzatosi in Partito fin dal Congresso di Genova del 1892.

Esso ne raccoglie, come proprio patrimonio, le esperienze dottrinarie, a cominciare da quella fondamentale del marxismo, e le esperienze politiche maturate in tre quarti di secolo di lotte di classe sempre dure e sovente sanguinose.

Nella linea di fedeltà a tale tradizione esso vive e si sviluppa nel continuo adeguamento della dottrina e dell'azione alla evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali, caratterizzati dall'incidenza sempre maggiore dei lavoratori nella vita democratica del Paese.

Il Partito non chiede ai suoi militanti l'adesione ad un credo filosofico o religioso ed accoglie, con pari diritto di cittadinanza, tutte le correnti di pensiero che accettano i principî etici e i postulati politici e sociali ispirati agli ideali di giustizia, di eguaglianza e di pace che il Partito pone a fondamento del proprio programma.

Il Partito ha il fine di creare una società liberata dalle contraddizioni e dalle coercizioni derivanti dalla divisione in classi prodotta dal sistema capitalistico e nella quale il libero sviluppo di ciascuno sia la condizione del libero sviluppo di tutti.

La dimensione delle forze produttive dell'età contemporanea, la nascita della moderna società industriale di massa, le immense possibilità aperte dalle nuove conquiste del genere umano pongono in forme sempre più complesse i problemi della libertà e della condizione umana del lavoratore.

([1]) A cura della Commissione nazionale per la riforma dello Statuto, sono state pubblicate nell'*Avanti!* del 7 marzo 1971, nonché in separato opuscolo a cura della Sezione stampa propaganda P.S.I., analitiche *Proposte per la riforma dello Statuto del Partito,* insieme con una lettera del Segretario politico on. Mancini, in ordine alla competenza del prossimo Congresso nazionale ad approvare in via definitiva ogni modifica. Il testo che segue, tuttora in vigore a titolo provvisorio, è quello dello Statuto del P.S.I. ancora unificato.

Il Partito, mentre dà, giorno per giorno la propria risposta a questi problemi con l'azione incisivamente riformatrice, non smarrisce mai il senso della propria ispirazione originaria fondata sui valori perenni della libertà.

Il Socialismo è inseparabile dalla democrazia e dalla libertà, da tutte le libertà, politiche, civili e religiose, tra loro strettamente solidali e indivisibili, e come esso non può essere realizzato che nella libertà e con la democrazia, così la democrazia non può essere attuata integralmente se non col socialismo.

La esperienza storica insegna, e con particolare eloquenza nel nostro Paese, che tendenze alla involuzione autoritaria e dittatoriale sono sempre presenti nel regime capitalistico e che anche dove esso rispetta formalmente le regole del gioco democratico, mantiene come suo tratto caratteristico lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo causa di antiche e nuove forme di alienazione della persona umana e di compressione della sua libertà.

La storia dell'ultimo mezzo secolo insegna, inoltre, che le rivoluzioni proletarie, che pure hanno portato alla abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio, degenerano in dispotismo di Partito e di Stato quando venga soffocato il soffio della vita libera e democratica individuale e collettiva.

Il Partito promuove l'organizzazione politica dei lavoratori e dei cittadini facendosi interprete delle esigenze di autonomia e di progresso del popolo lavoratore e rifiutando di attribuirsi prerogative di egemonia, di guida crismatica, di tutela paternalistica.

Il Partito conduce la lotta contro il sistema capitalistico e le ideologie che esso esprime, per superarle e costruire una società nuova, autenticamente democratica.

Coi lavoratori e con tutte le forze di progresso continua la lunga marcia per l'avvento dei lavoratori alla direzione dello Stato, che decenni di lotte democratiche ed operaie hanno trasformato, e vanno sempre più trasformando, da strumento di oppressione al servizio del capitalismo, a potenziale strumento di liberazione dei lavoratori, nella misura in cui essi partecipano alla gestione del potere pubblico.

Nato un secolo fa come movimento di protesta e divenuto ormai un fattore potente della politica nazionale e mondiale, il Socialismo, inteso come opera collettiva e cosciente, faticosa e graduale, di una civiltà da costruire passo per passo nella democrazia e nella libertà, è la grande realtà del presente.

La evoluzione democratica dal capitalismo al socialismo comporta un periodo di transizione che ha il suo naturale quadro istituzionale nella democrazia repubblicana e la sua caratteristica nelle riforme di struttura della società e dello Stato.

Rispetto al quadro istituzionale, il Partito è impegnato senza riserve nella difesa e nel consolidamento della Repubblica democratica e laica espressa dalla Resistenza antifascista e nella attuazione integrale della Costituzione repubblicana.

Rispetto alle riforme di struttura, il Partito afferma che esse debbono corrispondere ad un fine sociale generale e creare condizioni più

avanzate, tali da permettere di conseguire nella libertà nuove forme di vita associata ed individuale, modificando a favore dei lavoratori i rapporti di potere tra le classi e realizzando una effettiva partecipazione di tutti alla direzione della società e dello Stato.

ART. 2.

Internazionale Socialista.

Il Partito è la Sezione Italiana della Internazionale Socialista con finalità, metodo e strutture democratici ed assolutamente indipendente da qualsiasi Governo. Come tale, lotta per la unità della classe lavoratrice anche nel campo internazionale e persegue la solidarietà dei lavoratori di tutto il mondo.

ART. 3.

I compagni nei rapporti col Partito.

Il Partito organizza tutti coloro che, indipendentemente dalla loro concezione filosofica e religiosa, ne condividono gli obiettivi e i metodi.

Il Partito richiede da tutti i propri membri la partecipazione alla elaborazione della sua linea politica, allo sviluppo della sua organizzazione, alle elezioni dei suoi quadri dirigenti e al controllo del loro operato.

Gli iscritti al Partito sono impegnati a dare all'attuazione della politica del Partito il contributo della loro attività e ad attenersi alle decisioni democraticamente prese dalla maggioranza, in ogni loro attività pubblica.

Ogni membro del Partito ha il diritto-dovere di partecipare alle assemblee dell'organizzazione cui è iscritto, di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione, di esercitarvi la propria critica, di prendere parte a tutte le votazioni e le elezioni che vi hanno luogo.

Ogni membro del Partito partecipa alle assemblee e alla attività del Partito ovunque si trovi, ma ha il diritto di voto soltanto nella sezione nella quale è iscritto.

Fermi restando gli obblighi di cui al presente articolo, è garantita ad ogni iscritto piena libertà di espressione all'interno ed all'esterno del Partito ed il diritto a partecipare, a titolo strettamente personale, a iniziative esterne al Partito, rappresentandovi posizioni non difformi da quelle sostenute all'interno del Partito stesso.

ART. 4.

Iscrizione al Partito.

Possono iscriversi al Partito tutti gli uomini e le donne che, avendo compiuto il 18° anno di età, si impegnano all'adempimento dei doveri derivanti dalla appartenenza al Partito.

La domanda di ammissione al Partito è individuale; deve essere scritta e contenere notizie sulla posizione professionale e politica, attuale e antecedente, del richiedente.

La domanda di ammissione implica accettazione dello statuto del Partito.

Art. 5.

Procedimento di ammissione.

La domanda di ammissione al Partito è presentata al Comitato Direttivo della Sezione ove il richiedente è domiciliato o al Comitato Direttivo del NAS del corrispondente luogo di lavoro. La domanda di iscrizione sarà affissa in Sezione per 15 giorni in modo che tutti gli iscritti possano prenderne visione.

Il C.D. deve pronunciarsi entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale periodo, e in mancanza di decisione del C.D., l'iscrizione diventa esecutiva.

Le iscrizioni debbono essere ratificate dall'assemblea di Sezione successiva e comunque non oltre 5 mesi dalla data di presentazione.

In caso di mancata ratifica nel termine previsto, esse diventano definitive. Avverso la deliberazione del Comitato Direttivo che rigetta la domanda l'interessato può ricorrere all'assemblea.

L'interessato ed ogni iscritto alla Sezione possono proporre ricorso al C.D. della Federazione avverso la deliberazione dell'assemblea.

La domanda di ammissione al Partito di persone che abbiano ricoperto incarichi direttivi in altri Partiti, e le domande di riammissione di persone che in precedenza siano state espulse e che, uscite dal Partito, abbiano aderito nel frattempo ad altri Partiti, devono essere inoltrate al Comitato Direttivo della Federazione, cui spetta la decisione pregiudiziale.

L'anzianità di appartenenza al Partito decorre, di norma dalla data di presentazione della domanda, e le eventuali eccezioni saranno decise dal Comitato Direttivo della Federazione o dalla Direzione (a seconda che si tratti di casi provinciali o nazionali).

Le richieste di iscrizione per trasferimento ad altra Sezione devono essere corredate da nulla osta della Sezione o della Federazione di provenienza.

Art. 6.

Eleggibilità nella organizzazione del Partito.

Ogni compagno può essere eletto a far parte degli organi del Partito e essere designato a ricoprire cariche o incarichi esterni al Partito.

Per essere eletto a far parte degli organi statutari, occorre essere iscritto al Partito:

a) da 5 anni per gli organi nazionali;

b) da 2 anni per il Comitato Direttivo della Federazione;

c) da 1 anno per il Comitato Direttivo della Sezione.

La Direzione del Partito è autorizzata a provvedere in deroga alla disposizione di cui al comma precedente per gruppi politici organizzati o per singoli iscritti.

Art. 7.

Il voto delle organizzazioni del Partito.

Nelle assemblee delle Sezioni, ciascun compagno ivi iscritto ha uguale diritto di voto.

Nel Congresso della Federazione o nel Congresso Nazionale ogni delegato vota per il numero di voti rappresentati.

Il voto sugli indirizzi politici è palese. Il voto è segreto in tutti i casi in cui ha per oggetto persone. In via transitoria nelle assemblee di sezione il voto sui documenti politici congressuali è segreto fino al Congresso successivo a quello del 1968.

Art. 8.

La Sezione.

La Sezione è l'organizzazione primaria per la elaborazione e la realizzazione della politica del Partito. La Sezione ha il compito di istituire NAS nei luoghi di lavoro e di coordinare e dirigere quelli esistenti, nell'ambito del suo territorio.

La circoscrizione territoriale della Sezione coincide, di norma, con quella del Comune.

Qualora particolari condizioni ambientali lo consiglino, e previa autorizzazione della Federazione, la Sezione può organizzare altresì nuclei territoriali.

Nei centri urbani, il Comitato Direttivo della Federazione può deliberare la costituzione di due o più sezioni cittadine.

Per la costituzione di nuove sezioni devono essere richiesti alla Federazione la preventiva autorizzazione ed il riconoscimento.

Se entro due mesi non avviene il riconoscimento o esso viene negato, è ammesso ricorso alla Direzione del Partito.

La Sezione può essere riconosciuta quando conti almeno dieci iscritti.

Art. 9.

L'assemblea della Sezione.

Il massimo organo deliberante della Sezione è l'assemblea degli iscritti.

L'assemblea provvede ogni anno ad eleggere il Comitato Direttivo della Sezione e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea è convocata dal Segretario della Sezione con avviso contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire per iscritto almeno 5 giorni prima a tutti gli iscritti ed alla Federazione, e che è affisso in ogni caso nei locali della Sezione.

L'assemblea della Sezione è convocata ogni qualvolta la situazione politica e l'attività del Partito lo richiedano.

È inoltre convocata per richiesta di un terzo degli iscritti o per iniziativa del Direttivo della Federazione.

L'assemblea di Sezione è convocata in via ordinaria almeno ogni tre mesi.

Art. 10.

Il Comitato Direttivo della Sezione.

La Sezione è retta da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea degli iscritti.

Il Comitato Direttivo della Sezione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.

Quando per dimissioni o per altra causa risulti ridotto il numero dei componenti, subentrano in sostituzione, ed ove ci siano, i candidati che seguono nell'ordine di preferenza delle rispettive liste.

In ogni caso, il Comitato ha funzione legittima fino a quando resta in carica più della metà dei componenti eletti nella votazione originaria. In mancanza, decade di diritto e deve procedersi a nuova elezione.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti elettivi.

Il Comitato Direttivo della Sezione nomina nel suo seno il Segretario ed eventualmente un Vice Segretario. Nomina altresì l'Amministratore della Sezione. Il Comitato Direttivo assegna ai suoi componenti incarichi specifici. Può nominare infine commissioni di lavoro che ad esso rispondono del loro operato.

Art. 11.

Nucleo aziendale socialista.

In ogni luogo di lavoro in cui siano almeno cinque compagni si costituisce il NAS. Ove esista il NAS, ad esso devono iscriversi tutti i compagni che lavorano nel luogo in cui il NAS opera.

Il NAS ha il compito di dirigere l'attività politica ed organizzativa dei socialisti sui luoghi di lavoro.

Risponde alla Sezione nell'ambito della quale opera. Se più sono i luoghi di lavoro della stessa azienda o di una stessa categoria, devono essere costituiti più NAS. Per il coordinamento di più NAS di una stessa azienda o categoria è costituita una commissione aziendale (o interNAS) formata dai responsabili dei diversi NAS con la Sezione della quale fa parte.

L'assemblea del NAS elegge un Comitato Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Il Comitato Direttivo del NAS elegge un responsabile che entrerà a far parte con voto consultivo (qualora non fosse stato eletto a farne parte dall'assemblea della Sezione).

I compagni iscritti al NAS partecipano alla attività della Sezione del luogo dove abitano.

I NAS non possono assumere funzioni e poteri propri delle Sezioni.

Art. 12.

La Commissione comunale di coordinamento.

Nei Comuni che non siano sede di Federazione e nei quali esistano più Sezioni, queste debbono costituire tra loro una Commissione comunale di coordinamento e di comune elaborazione in ordine ai problemi locali.

I criteri per la rappresentanza delle Sezioni in detta Commissione saranno fissati dal Comitato Direttivo della Federazione.

Nei Comuni sede di Federazione, assolve tali compiti la Federazione provinciale, affiancata da apposita Commissione comunale. I criteri di rappresentanza delle Sezioni saranno fissati dal Comitato Direttivo della Federazione.

La Commissione può eleggere un Comitato Esecutivo e un Segretario.

Art. 13.

I Comitati di zona.

Qualora particolari esigenze lo consiglino, possono essere costituiti, d'iniziativa della Federazione o della Sezione, Comitati di zona tra più Sezioni, in ordine ai problemi economici, amministrativi, organizzativi della zona stessa.

La proposta di costituzione del Comitato dovrà indicare i motivi che la giustificano, i criteri di rappresentanza, gli strumenti organizzativi per la sua permanente funzionalità e dovrà essere approvata dal Comitato Direttivo della Federazione.

Al Comitato Direttivo della Federazione spetta altresì la facoltà di indicare un responsabile del Comitato di zona o di assegnare al Comitato stesso il compito di eleggerlo. Del Comitato di zona dovranno comunque far parte i Segretari delle Sezioni interessate.

Art. 14.

La Federazione.

La Federazione organizza e dirige le Sezioni esistenti nella provincia.

Ove particolari condizioni lo consiglino, la Direzione del Partito può autorizzare la divisione di una stessa provincia in più Federazioni, determinandone l'ambito territoriale.

Art. 15.

Il Congresso della Federazione.

Il Congresso è il massimo organo della Federazione. Esso è costituito dai delegati eletti dalle assemblee delle Sezioni in ragione del numero degli iscritti, secondo le norme della Direzione del Partito e del Comitato Direttivo della Federazione.

Il Congresso è convocato dal Comitato Direttivo della Federazione in via ordinaria e in relazione alla data del Congresso Nazionale.

L'avviso deve pervenire a tutte le Sezioni almeno 30 giorni prima della data del Congresso e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione adottata a maggioranza dal Comitato Direttivo della Federazione o qualora la convocazione sia richiesta da almeno un terzo delle Sezioni aderenti e che rappresentino almeno un terzo degli iscritti alla Federazione. In caso di gestione commissariale, la data del Congresso viene fissata dalla Direzione del Partito su proposta del Commissario.

Il Congresso elegge il Comitato Direttivo della Federazione, i Probiviri provinciali, i Revisori dei Conti.

Art. 16.

Elezione del Comitato Direttivo della Federazione.

Il Congresso provinciale, a conclusione della sua sessione ordinaria, elegge il Comitato Direttivo della Federazione.

Le mozioni, alle quali devono essere collegate le liste dei candidati, vengono votate per appello nominale.

L'elezione dei componenti il Comitato Direttivo si effettua mediante voto segreto e con tante liste quante sono le mozioni.

Non si può essere candidati in più di una lista. I seggi sono assegnati con il sistema dello scrutinio di lista, del quoziente, della proporzionale e della utilizzazione dei maggiori resti.

Art. 17.

Il Comitato Direttivo della Federazione.

La Federazione è retta da un Comitato Direttivo eletto dal Congresso provinciale.

Il Comitato Direttivo è composto:

a) da 31 componenti per le Federazioni fino a 10.000 iscritti;

b) da 41 per quelle fino a 20.000 iscritti;

c) da 51 per quelle fino a 30.000 iscritti;

d) da 61 per quelle che abbiano oltre 30.000 iscritti.

I membri del Parlamento e delle Assemblee Regionali e del Comitato Centrale fanno parte di diritto, con voto consultivo, del Comitato Direttivo della Federazione a cui sono iscritti.

Quando per dimissioni o per altra causa risulti ridotto il numero dei componenti del Comitato Direttivo della Federazione, subentrano in sostituzione i candidati che eventualmente seguono nell'ordine di preferenza delle rispettive liste.

Il Comitato esercita le sue funzioni fino a quando resta in carica più della metà dei componenti eletti nella votazione originaria. In mancanza, decade di diritto e deve procedersi a nuova elezione.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti elettivi.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario, uno o due Vice segretari, l'Esecutivo della Federazione. Può revocarli e sostituirli. Il Comitato Direttivo nomina altresì l'Amministratore della Federazione. Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Segretario della Federazione. Si riunisce di regola ogni due mesi, ogni volta che la situazione generale o locale lo richieda, o qualora ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo informa la sua attività e le sue deliberazioni alla linea stabilita dal Congresso Nazionale e alle decisioni assunte dalla Direzione del Partito.

Il Comitato Esecutivo della Federazione attua le deliberazioni del Comitato Direttivo. È composto da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, in rapporto al numero dei componenti del Comitato Direttivo.

Esso provvede all'organizzazione del proprio lavoro assegnando gli incarichi e le responsabilità relative.

Art. 18.

La Conferenza dei Segretari di Sezione.

La Conferenza dei Segretari di Sezione è convocata dal Comitato Direttivo di Federazione per raccogliere gli orientamenti e le indicazioni della base del Partito prima di adottare le deliberazioni di maggior rilievo e di impegno politico. Alla Conferenza partecipano i componenti del Comitato Direttivo della Federazione. La Conferenza è comunque convocata in via ordinaria ogni tre mesi.

Art. 19.

Il Segretario della Federazione.

Il Segretario rappresenta e dirige la Federazione.

La candidatura del Segretario della Federazione alle elezioni politiche nazionali comporta le dimissioni dalla carica all'atto di accettazione della candidatura.

Art. 20.

I Comitati Regionali.

Le Federazioni esistenti in una medesima regione debbono costituire tra loro un Comitato Regionale per il coordinamento dei problemi politici, economici, amministrativi della regione stessa.

Il Comitato Regionale è costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 31 membri, secondo il regolamento approvato dalla Direzione del Partito.

La rappresentanza delle Federazioni sarà eletta dai Comitati Direttivi in proporzione agli iscritti alla data dell'ultimo Congresso. Nelle singole rappresentanze si dovrà tenere conto proporzionalmente delle eventuali minoranze.

Il Comitato Regionale elegge un Segretario ed una Segreteria. I Comitati Regionali rispondono del loro operato alla Direzione del Partito.

Il Segretario Regionale convoca i rappresentanti delle consulte provinciali di cui all'art. 39.

Il Comitato Centrale è delegato ad emendare il presente articolo all'atto della costituzione delle Regioni a statuto ordinario.

Art. 21.

Il Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del Partito.

Le sue deliberazioni sono impegnative per tutti gli organi del Partito e per tutti gli iscritti.

Il Congresso stabilisce la linea politica del Partito, esamina le attività svolte da tutte le istanze ed elegge il Comitato Centrale.

Il Congresso Nazionale si convoca in via ordinaria ogni due anni per discutere la relazione della Direzione del Partito e gli altri argomenti posti all'ordine del giorno. In via straordinaria, il Congresso Nazionale si convoca per deliberazione della Direzione, adottata per iniziativa propria o per richiesta dei Comitati Direttivi di almeno 40 Federazioni (anche a maggioranza).

L'ordine del giorno, la data, la sede del Congresso sono fissati dalla Direzione. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati alle Federazioni almeno un mese prima.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni, in ragione del numero degli iscritti.

La Direzione ne stabilisce la proporzione e fissa le norme dei Congressi delle Federazioni. Prima dell'inizio dei loro Congressi sono trasmessi alle Federazioni la relazione della Direzione del Partito e gli altri atti congressuali. Il Congresso Nazionale elegge preliminarmente la sua presidenza, la Commissione per la Verifica dei Poteri e l'Ufficio di Segreteria.

Art. 22.

Elezione del Comitato Centrale.

Il Congresso a conclusione della sua sessione ordinaria, elegge il Comitato Centrale del Partito.

Il Comitato Centrale si compone di 121 membri. Le mozioni, alle quali devono essere collegate le liste dei candidati, vengono votate per appello nominale. L'elezione dei componenti il Comitato Centrale si effettua mediante voto segreto e con tante liste quante sono le mozioni.

Non si può essere candidati in più di una lista.

I seggi sono assegnati con il sistema dello scrutinio di lista, del quoziente, della proporzionale e della utilizzazione dei maggiori resti e vengono ripartiti tra le sole liste che abbiano ricevuto almeno il 10 per cento dei voti validi, o il 5 per cento, purché abbiano ottenuto delegati al Congresso Nazionale in almeno 10 Federazioni.

Art. 23.

Il Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale interpreta ed attua i deliberati del Congresso Nazionale.

È convocato dalla Direzione per propria iniziativa o a seguito di richiesta di un terzo dei membri del Comitato Centrale stesso. Il Comitato Centrale elegge nel suo seno il Presidente del Partito, che presiede il Comitato Centrale e fa parte di diritto, con voto deliberativo, della Direzione del Partito.

Il Comitato Centrale elegge altresì nel suo seno la Direzione del Partito. Ha poteri di revoca e di sostituzione. In caso di dimissioni o di mancanza per altre cause di un membro del Comitato Centrale, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista.

Non più della metà del Comitato Centrale può essere composta da parlamentari.

I membri del Direttivo dei Gruppi Parlamentari, partecipano, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato Centrale.

I membri del Comitato Centrale posson partecipare alle riunioni di ogni Comitato Direttivo di Federazione.

Art. 24.

La Direzione del Partito.

La Direzione del Partito è costituita da un minimo di 15 a un massimo di 21 membri ed ha la responsabilità dell'attività del Partito per la realizzazione della linea politica indicata dal Congresso e dal Comitato Centrale. La Direzione elegge nel suo seno il Segretario del Partito ed uno o due Vice segretari.

Nomina le Commissioni Nazionali di Lavoro che ad essa debbono sottoporre le loro decisioni.

La Direzione costituisce le Sezioni di Lavoro del Partito, ne stabilisce i compiti e ne nomina il Responsabile. La Sezione di Lavoro dirige e coordina uno o più uffici che la compongono.

Alle riunioni della Direzione possono partecipare, con voto consultivo: il Capo della Delegazione al Governo, i Presidenti dei Gruppi Parlamentari ed il Direttore dell'*Avanti !*

La carica di membro della Direzione è incompatibile con cariche di Governo Nazionale e regionale ed incarichi amministrativi in Enti a carattere nazionale o regionale.

Art. 25.

Il Segretario del Partito.

Il Segretario del Partito rappresenta politicamente il Partito nella sua unità. Convoca e presiede la Direzione del Partito e ne coordina il lavoro. Ha la rappresentanza legale del Partito nella sua personalità unitaria.

Il Vice segretario (o i Vice segretari) del Partito coadiuvano il Segretario e lo sostituiscono in caso di necessità.

ART. 26.

Elezione del Collegio dei Probiviri.

Presso ogni Federazione è costituito un Collegio dei Probiviri composto di 7 membri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 9 membri.

I Probiviri sono eletti rispettivamente dai Congressi Provinciali o dal Congresso Nazionale a voto diretto e segreto. La elezione avviene con la stessa procedura, con le stesse modalità e con lo stesso criterio valido per le elezioni rispettivamente dei Comitati Direttivi delle Federazioni e della Direzione del Partito.

Per essere membro del Collegio Nazionale e Provinciale bisogna avere rispettivamente una anzianità di iscrizione al Partito di 7 e 5 anni.

I Probiviri non possono ricoprire cariche né direttive ne amministrative nelle organizzazioni del Partito.

I Collegi dei Probiviri eleggono nel loro seno un Presidente.

ART. 27.

Procedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è competente a conoscere ogni procedimento disciplinare e ad adottare le relative sanzioni nei confronti degli iscritti alle Sezioni che fanno parte della Federazione fatta eccezione dei membri della Direzione e di Parlamentari nazionali e dei Probiviri Nazionali.

La procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri è promossa dal Comitato di Sezione di appartenanza o della Sezione dove i fatti sono avvenuti, dal Comitato Direttivo di Federazione, di iniziativa o su denuncia di qualsiasi iscritto al Partito. Le denunce devono essere motivate e documentate.

Il Comitato di Sezione o di Federazione deve accompagnare il deferimento al Collegio dei Probiviri con propria motivazione. L'interesse deve essere chiamato per essere sentito. In caso di rifiuto o di assenza ingiustificata, il Collegio delibera in sua assenza.

La pronuncia del Collegio deve essere emessa entro il termine massimo di due mesi dalla data del deferimento del caso al Collegio.

È facoltà del Comitato di Sezione o del Comitato di Federazione di sospendere da ogni attività di Partito per non oltre tre mesi l'iscritto nei confronti del quale sia pendente un giudizio davanti al Collegio dei Probiviri. Questa facoltà decade per la durata di tre mesi prima del Congresso di Federazione.

Avverso il giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. La facoltà di ricorso deve essere esercitata entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia all'interessato, alla Sezione di appartenenza e alla Federazione. Hanno facoltà di ricorso tanto l'interessato quanto la Sezione o la Federazione.

Il Collegio Nazionale è competente a conoscere ogni procedimento disciplinare e ad adottare le relative sanzioni nei confronti dei membri della Direzione, dei Parlamentari e dei membri del Collegio Nazionale, secondo le norme valide per il Collegio della Federazione.

Inoltre il Collegio Nazionale è competente a decidere in seconda istanza su ricorsi presentati contro le pronunce emesse dal Collegio della Federazione a norma dei comma precedenti. Il Collegio Nazionale è tenuto ad emettere la pronuncia entro un termine massimo di due mesi dalla data di ricorso sulla base dei documenti relativi ai procedimenti di primo grado, nonché di una eventuale nuova istruttoria. Deve essere comunque ascoltato l'interessato. La facoltà di sospensione provvisoria da ogni attività del Partito per non oltre tre mesi nei confronti dei membri della Direzione e dei Parlamentari e dei Probiviri nazionali, soggetti a procedimenti disciplinari, spetta alla Direzione. Tale facoltà decade nei tre mesi precedenti il Congresso Nazionale. Contro le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri nei confronti delle categorie di cui al comma precedente, in prima istanza, è prevista, sia per gli organi deferenti, sia per l'iscritto deferito, facoltà di ricorso alla Direzione, che, eventualmente in una Commissione, e udito l'interessato, emette la pronuncia definitiva.

Per l'espulsione in prima istanza si richiede la maggioranza qualificata e cioè di cinque su sette. Qualora non si raggiunga tale maggioranza si rimette il caso al Collegio Nazionale.

Ogni altra sanzione è decisa a maggioranza dei componenti del Collegio. Il Collegio Nazionale decide sempre, e in ogni caso, a maggioranza dei suoi componenti.

Il ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento.

Art. 28.

Sanzioni disciplinari.

Il compagno che venga meno ai suoi doveri politici e morali di membro del Partito è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità del caso:

a) il richiamo;

b) la deplorazione;

c) la rimozione dagli incarichi di partito e l'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte per designazione del Partito;

d) la sospensione;

e) l'espulsione.

Di tali provvedimenti potrà essere deliberata la pubblicazione attraverso la stampa del Partito.

Art. 29.

Disciplina delle organizzazioni.

Qualora gli organi direttivi di una Federazione non adempiano alle loro funzioni, ovvero non si attengano alle decisioni degli organi centrali, la Direzione del Partito ha facoltà di deliberare lo scioglimento e nominare uno o più commissari.

La Direzione fisserà la data del Congresso Provinciale che comunque dovrà essere tenuto entro sei mesi dalla data di scioglimento.

Le medesime facoltà competono ai Comitati Direttivi delle Federazioni nei riguardi dei Comitati Direttivi delle Sezioni e dei NAS. Ma l'assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi.

Può altresì essere deliberato dal Comitato Direttivo della Federazione lo scioglimento di una Sezione con mandato ad uno o più commissari di procedere nel più breve tempo alla ricostituzione.

La decisione della Federazione diventa esecutiva dopo la ratifica della Direzione del Partito.

In tali casi sarà del pari stabilita nel termine di tre mesi la convocazione del Congresso della Sezione.

Art. 30.

Disciplina della propaganda elettorale.

La propaganda elettorale di iniziativa del singolo candidato, nelle elezioni ammministrative e politiche, è vietata.

Art. 31.

Designazioni dei candidati.

Per essere candidati al Parlamento occorrono 5 anni di iscrizione; 2 anni per le candidature regionali; 2 anni per le candidature alle Amministrazioni provinciali e per i Comuni.

Eventuali eccezioni richiedono l'autorizzazione della Direzione per le candidature al Parlamento e alle assemblee regionali e del Comitato Direttivo di Federazione per le candidature ai Consigli comunali e provinciali.

Condizione per l'inclusione di candidati indipendenti nelle liste socialiste è che essi accettino il programma e la disciplina di gruppo in caso di elezione.

La Direzione ha facoltà di riservarsi una aliquota di candidati nelle liste per il Parlamento.

La designazione dei candidati spetta alle assemblee di Sezione. Per le elezioni comunali le liste sono formate direttamente dalla Sezione. Quando si tratta di comuni con più Sezioni la Commissione comunale forma la lista sulla base delle indicazioni delle Sezioni. Se non è d'accordo con le decisioni delle Sezioni rimette la decisione al Comitato Direttivo della Federazione.

Per le elezioni comunali nei comuni sedi delle Federazioni, per le elezioni provinciali, per le elezioni politiche il Direttivo di Federazione forma la lista secondo le indicazioni delle Sezioni della circoscrizione.

Se il Direttivo della Federazione non è d'accordo con le indicazioni delle Sezioni rimette la decisione alla Direzione.

In ogni caso spettano al Comitato Centrale la ratifica delle liste per le elezioni politiche e la decisione circa l'ordine di iscrizione nella lista. Analoga attribuzione spetta alla Direzione per le liste regionali. Nella formazione delle liste occorre sempre rispettare, secondo criteri proporzionali, i diritti delle minoranze.

ART. 32.

Incarichi pubblici.

La designazione di incarichi pubblici spetta:

a) al Comitato Direttivo della Sezione, quando esiste una sola Sezione; alla Commissione comunale di coordinamento quando esistano più Sezioni; al Comitato Direttivo, quando si tratti di Comune sede di Federazione;

b) al Comitato Direttivo provinciale, quando si tratti di incarichi provinciali;

c) al Comitato Regionale, con ratifica della Direzione, se si tratta di incarichi regionali;

d) alla Direzione del Partito per incarichi a carattere nazionale.

ART. 33.

Designazione dei Ministri e dei Sottosegretari.

La designazione dei Ministri e dei Sottosegretari è fatta dai membri effettivi della Direzione insieme ai Presidenti dei due Gruppi parlamentari scegliendo fra i nomi indicati a scrutinio segreto dai due Gruppi, in misura doppia rispetto al numero dei Ministri e Sottosegretari spettanti alla delegazione socialista.

ART. 34.

Designazione di Assessori, Sindaci, Vice sindaci, Presidenti e Vice presidenti di Amministrazione provinciale e regionale.

La designazione degli Assessori comunali, del Sindaco e del Vice sindaco è fatta dal Direttivo della Sezione o dalla Commissione comunale insieme al Presidente del Gruppo scegliendo tra i nomi indicati dal Gruppo in misura doppia rispetto al numero di posti da ricoprire.

La designazione degli Assessori, del Vice presidente e del Presidente provinciale è fatta dal Direttivo di Federazione insieme al Presidente del Gruppo, scegliendo fra i nomi indicati dal Gruppo con le modalità del comma precedente.

La designazione degli Assessori, del Presidente e del Vice presidente regionali è fatta dal Comitato Regionale insieme al Presidente del Gruppo, scegliendo tra i nomi indicati dal Gruppo con le modalità previste dai commi precedenti.

ART. 35.

Incompatibilità e cumulo delle cariche.

La carica di Segretario di Sezione o di Commissione comunale, di Segretario o Vice segretario di Federazione o di Comitato regionale, di membro di Esecutivo di Federazione, è incompatibile con la carica di Sindaco, Presidente di Amministrazione, provinciale o regionale, Assessore comunale, provinciale o regionale, Presidente, Vice presidente o

membro del Consiglio di Amministrazione di un ente pubblico di nomina del potere esecutivo, di istituto di credito di diritto pubblico, di Casse di Risparmio, Presidente o Vice presidente di Azienda Municipalizzata o di enti ospedalieri.

Queste incompatibilità non si applicano nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ad eccezione per la norma che concerne l'incompatibilità tra Segretario di Sezione e Sindaco. Inoltre l'incompatibilità tra la carica di membro di Esecutivo di Federazione e la carica di Sindaco o di Assessore comunale non si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Ferme restando le disposizioni precedenti, nei comuni sedi di Federazione ai Segretari di Sezione o di Commissione comunale, ai Segretari e Vice segretari di Federazione e di Comitato Regionale, ai membri dell'Esecutivo di Federazione, si può assegnare un solo incarico con indennità di nomina degli Enti locali, purché tale incarico non rientri tra quelli elencati al primo comma.

La carica di parlamentare è incompatibile con quella di Segretario di Federazione, con quella di Presidente e di Assessore provinciale e con quella di Sindaco ed Assessore comunale nei comuni con più di 20.000 abitanti, ed è incompatibile con ogni incarico pubblico retribuito. La carica di parlamentare è inoltre incompatibile con quella di consigliere comunale nei comuni con più di 500.000 abitanti. La carica di Ministro e di Sottosegretario è incompatibile con tutte le cariche esecutive del Partito.

È vietato il cumulo di due o più cariche direttive in Enti pubblici di rilevanza nazionale o regionale o di nomina governativa, sempre che si tratti di cariche conferite su designazione del Partito.

Le incompatibilità applicabili sono solo quelle previste dal presente Statuto.

Art. 36.

I Gruppi parlamentari.

I Gruppi parlamentari socialisti traducono sul piano parlamentare la politica del Partito; eleggono i propri Comitati Direttivi ed il Presidente, che rispondono alla Direzione del Partito del loro operato.

I parlamentari che non siano iscritti al Partito possono iscriversi al Gruppo parlamentare socialista su decisione dell'Assemblea dei Gruppi.

Art. 37.

L'attività femminile.

La Direzione del Partito e i Comitati Direttivi delle Federazioni nominano la Commissione Nazionale e le Commissioni provinciali femminili per guidare l'attività del Partito in ordine ai problemi della donna nella società.

ART. 38.

L'attività giovanile.

La FGSI è l'organizzazione giovanile del Partito.

La FGSI, nell'ambito della linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dalle deliberazioni degli organi centrali, sviluppa autonomamente l'iniziativa e l'azione fra i giovani.

Possono essere iscritti alla FGSI i giovani fino al 25° anno.

Con il 18° anno il giovane acquisisce, altresì la qualifica di membro del Partito; ma la sua iscrizione deve essere ratificata dal Comitato Direttivo della Sezione alla quale appartiene.

Gli organi di Partito hanno nei confronti delle organizzazioni giovanili e dei singoli le stesse competenze disciplinari che per le altre istanze di Partito: ma sono tenuti a consultare gli organi giovanili competenti. Su tutto quanto non contemplato nel presente articolo vale lo statuto della FGSI, salvo che per le parti che risultino in contrasto con lo statuto del Partito.

ART. 39.

Le Consulte degli amministratori.

Gli amministratori socialisti, i rappresentanti socialisti degli Enti locali provinciali, costituiscono presso ogni Federazione la Consulta degli amministratori socialisti, con il compito di attuare la politica del Partito in campo amministrativo.

L'assemblea generale della Consulta si riunirà almeno due volte l'anno e in tutte le occasioni che lo rendessero necessario.

Il responsabile degli Enti locali sarà il Presidente della Consulta.

La Consulta elegge una Commissione Esecutiva composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri che affianchi l'opera del Presidente.

Le Consulte potranno formulare particolari regolamenti, purché non siano in contrasto con la presente norma.

Presso la Direzione del Partito si costituisce la Consulta Nazionale degli amministratori. Il Presidente sarà il Responsabile della Sezione Enti locali della Direzione.

ART. 40.

Organizzazioni specifiche.

La Direzione del Partito ispira a promuovere organizzazioni specifiche tra le diverse categorie sociali e nei diversi campi di attività, attraverso le quali si esprime e si articola la presenza socialista nella società.

ART. 41.

Il Patrimonio.

Il Patrimonio del Partito è costituito dai beni immobili ovunque si trovino, acquistati, provenienti da associazioni o Partiti unificati nel Partito socialista, donati da chiunque, o comunque legittimamente per-

altro bene che potesse comunque ed a qualsiasi titolo appartenere o pervenire al Partito.

Il Patrimonio è unico, indivisibile ed ha carattere nazionale. La espulsione, la radiazione, la dimissione di singoli iscritti o di gruppi, lo scioglimento di Federazioni o di Sezioni non dà alcun diritto a quote né alla divisione del Patrimonio che resta unitariamente, sempre di esclusiva proprietà del Partito.

Art. 42.

L'amministrazione del Partito.

Le entrate delle Sezioni, delle Federazioni e della Direzione del Partito sono costituite:

a) dall'importo delle tessere e dai contributi degli iscritti;

b) dalle sottoscrizioni e oblazioni volontarie.

La Direzione del Partito fissa, anno per anno, l'importo delle tessere, comprensivo dei contributi.

Ogni organizzazione di Partito ha l'obbligo di tenere una regolare amministrazione dei propri fondi ed è tenuta a presentare ai congressi o alle assemblee il rendiconto della propria attività.

Presso le Sezioni e le Federazioni è istituito un Collegio di Revisori dei Conti, composto di 3 membri.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri. I Revisori dei Conti vengono eletti dalla Assemblea della Sezione, dal Congresso Provinciale, dal Congresso Nazionale. L'elezione avviene con la stessa procedura richiamata per l'elezione del Collegio dei Probiviri. Anche per le incompatibilità valgono le norme stabilite dal presente statuto per i Probiviri.

Art. 43.

La stampa del Partito.

La stampa del Partito è sottoposta al controllo degli organi di Partito di cui è emanazione.

I Direttori dei giornali, dei periodici e delle riviste ufficiali del Partito sono nominati dalla Direzione del Partito.

La Direzione politica del quotidiano è affidata ad un membro della Direzione.

Le attività editoriali sono sottoposte al controllo della Direzione del Partito, che nomina il Presidente della Casa Editrice.

Art. 44.

Modifiche dello Statuto.

Lo Statuto del Partito può essere modificato soltanto per deliberazione del Congresso Nazionale del Partito.

STATUTO DEL P.S.I.U.P.

Art. 1.

Il Partito.

Il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, organizzazione di lotta della classe lavoratrice, continua la tradizione classista e internazionalista del socialismo italiano aperta dal congresso di Genova del 1892 nell'impegno dell'unità di classe; coordina, indirizza e guida la lotta per estendere le posizioni di potere dei lavoratori, per elevare le proprie condizioni di lavoro e di vita, per edificare una società socialista; combatte, unitamente ai lavoratori di tutti i paesi, contro l'imperialismo, per la pace e l'emancipazione politica ed economica dei popoli; fonda la propria azione sull'analisi marxista degli attuali rapporti di classe e sulle esperienze delle lotte di classe in Italia e nel mondo.

Il PSIUP organizza quanti, indipendentemente dai convincimenti filosofici o religiosi, vogliono partecipare alle lotte per questi fini e accettano le norme e i principî fissati dal presente statuto.

Art. 2.

L'attività di Partito.

Tutti gli iscritti al Partito partecipano all'elaborazione e all'attuazione della linea politica, al rafforzamento ed all'estensione dell'organizzazione in tutte le località e in tutte le sedi di lavoro e di lotta, all'elezione degli organi dirigenti e al controllo democratico del loro operato.

L'unità del Partito e il conseguente rifiuto di qualsiasi attività frazionistica, trovano il loro fondamento nella consapevole partecipazione democratica di tutti gli iscritti alla vita del Partito.

L'iscritto partecipa all'attività del Partito e alle assemblee e in ciascuna di esse ha diritto di prendere la parola e di avanzare proposte. Ogni iscritto è eleggibile a ogni carica e designazione di Partito.

Art. 3.

I socialisti unitari nelle organizzazioni di massa.

Gli iscritti al Partito aderiscono all'organizzazione sindacale e professionale unitaria della propria categoria e alle altre organizzazioni di massa e associazioni che siano indicate dal Partito.

I socialisti unitari portano nella CGIL, nelle cooperative e in tutte le altre organizzazioni di massa il loro impegno unitario di lotta per la tutela degli interessi dei lavoratori, ispirandosi all'indirizzo del Partito.

La loro attiva partecipazione si svolge nel pieno rispetto della disciplina delle organizzazioni e tende al loro rafforzamento organizzativo, allo sviluppo della loro vita democratica e alla difesa della loro autonomia e del loro carattere unitario.

Art. 4.

Il simbolo del Partito.

Il simbolo consiste in un cerchio contenente nella parte inferiore la sigla P.S.I.U.P. a caratteri maiuscoli su una linea orizzontale e al di sopra di essa la raffigurazione del mondo, contraddistinto dalle linee dell'equatore, di quattro paralleli e di cinque meridiani, e disegnati al suo interno una falce e un martello, incrociati, con l'estremo del manico leggermente sporgente al di sotto della linea mediana, rispettivamente a sinistra e a destra.

La bandiera del Partito è un drappo rosso con al centro il simbolo.

Art. 5.

Stampa di Partito e Mondo Nuovo.

La stampa di Partito esprime la linea politica del Partito stesso. *Mondo Nuovo* è l'organo ufficiale del PSIUP. Il direttore di *Mondo Nuovo* è nominato dalla Direzione del Partito e risponde verso di essa della redazione del giornale. Le Sezioni si abbonano e ne curano la diffusione.

Ogni istanza di Partito che intenda pubblicare un proprio organo di stampa deve sottoporre la propria decisione alla ratifica della Direzione del Partito ed assumere il controllo e la responsabilità della redazione.

Art. 6.

La struttura del P.S.I.U.P.

La struttura del PSIUP prevede: il nucleo, la Sezione, il comitato di zona, il comitato comunale, la Federazione, il comitato regionale, la direzione, il comitato centrale.

Tutte le organizzazioni del Partito esercitano la loro attività nell'ambito della linea politica generale deliberata dal Congresso e dotandosi degli strumenti atti a realizzare un costante rapporto con il movimento.

Art. 7.

Il Nucleo.

Il Nucleo è l'organizzazione dei Socialisti Unitari nei luoghi di lavoro, in tutte le sedi e in tutti i centri della vita sociale in cui si svolge la lotta di classe.

Il Nucleo ha compito di elaborazione e realizzazione della politica del Partito mediante l'orientamento e l'attivazione degli iscritti. L'elabo-

razione e l'azione del Nucleo si svolgono ricercando la più ampia partecipazione dei lavoratori, anche non iscritti.

Quando è costituito nel luogo di lavoro, il Nucleo aziendale organizza tutti i Socialisti Unitari, anche quelli che sono tesserati nelle Sezioni territoriali. Il Nucleo partecipa all'attività della Sezione territoriale nel cui ambito opera, con la quale stabilisce rapporti politici unitari anche attraverso i propri rappresentanti eletti nel Comitato di Sezione.

Unica sede deliberante del Nucleo è l'Assemblea che elegge il Segretario, il Comitato Direttivo e che ha poteri di revoca e sostituzione quando sia stata convocata a tal fine. La richiesta può essere avanzata da 1/5 degli iscritti e deve essere posta all'ordine del giorno di una Assemblea da convocarsi a cura del Comitato entro un mese. Può aversi deliberazione di revoca o sostituzione nel corso di una qualsiasi Assemblea, purché presa a maggioranza assoluta degli iscritti.

Promotori della revoca possono essere, con gli stessi termini di tempo, sia il Comitato della Sezione territoriale sia il Comitato direttivo della Federazione.

Il Nucleo territoriale organizza i Socialisti Unitari di una stessa zona nell'ambito della giurisdizione della Sezione territoriale, ed è organizzazione elementare di articolazione della Sezione per l'orientamento e la mobilitazione dei Socialisti Unitari di una stessa zona per la presenza capillare del Partito in tutte le località; è regolato dalle stesse norme stabilite per il Nucleo aziendale. Il Comitato del Nucleo territoriale può essere sciolto dalla Sezione, con deliberazione del suo Comitato, quando esso dia luogo ad una situazione di crisi e di inefficienza che pregiudichi l'interesse e il prestigio del Partito.

ART. 8.

La Sezione.

La Sezione territoriale è sede di elaborazione ed è strumento dell'azione politica, propagandistica ed organizzativa del Partito nell'ambito di sua competenza; deve articolarne all'esterno la presenza in ogni momento della vita politica e sociale, contribuire alla formazione politica e ideologica dei lavoratori, collegare la sua azione alla realtà economica, sociale e politica nella quale opera.

La sua articolazione in Nuclei e, quando ne esistano le condizioni, il suo coordinamento con le altre Sezioni eventualmente esistenti nel territorio comunale, ha lo scopo di elevarne la funzionalità e di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita del Partito e alle lotte dei lavoratori.

La Sezione è diretta da un Comitato di un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti, tra i quali il Comitato stesso nomina il Segretario e uno o due vicesegretari e affida singole responsabilità di lavoro.

Il Comitato è eletto dall'Assemblea generale degli iscritti, appositamente convocata, e dura in carica un anno.

I Nuclei esistenti nell'ambito territoriale partecipano all'Assemblea direttamente e debbono essere rappresentati nel Comitato sezionale.

L'Assemblea di Sezione si convoca mediante avviso tempestivamente inviato agli iscritti, su deliberazione del suo Comitato o su

richiesta di 1/5 degli iscritti o del Comitato Esecutivo della Federazione.

L'Assemblea di Sezione, quando è appositamente convocata, ha facoltà di revoca e sostituzione di tutti i singoli membri del Comitato, anche prima della scadenza dell'anno di durata del mandato. Per la revoca, la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di un'Assemblea da convocarsi entro un mese, a cura del Comitato in carica o in caso di rifiuto a cura dell'Esecutivo di Federazione, può essere avanzata da 1/5 degli iscritti.

Il Comitato di Sezione può essere sciolto dal Comitato Direttivo di Federazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, quando esso dia luogo ad una situazione di crisi e di inefficienza della Sezione che pregiudichi l'interesse e il prestigio del Partito, o se si rifiuti di convocare l'Assemblea generale degli iscritti che sia stata richiesta dal Comitato Direttivo di Federazione, o di adeguare la propria azione alla politica del Partito e alle deliberazioni degli organi della Federazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea per la ricostituzione degli organi normali deve essere convocata entro 30 giorni a cura di un reggente nominato dal Comitato Direttivo di Federazione.

La Sezione aziendale si costituisce, con le stesse funzioni delle Sezioni territoriali, in seguito a deliberazione del Comitato Direttivo della Federazione. Questa deliberazione può essere presa autonomamente o su proposta della Sezione territoriale quando si determinano adeguate condizioni politiche e organizzative.

Il Segretario della Sezione aziendale partecipa con voto deliberativo al Comitato Direttivo della Sezione nel cui territorio si trova l'azienda.

Per il resto valgono le norme della Sezione territoriale.

ART. 9.

Il Comitato di zona.

Le Sezioni territoriali e aziendali di una medesima zona della Provincia o di grandi città, aventi caratteristiche e problemi politici economici sociali comuni, possono costituire un Comitato di coordinamento di zona, le cui modalità di formazione e funzionamento sono stabilite d'intesa con il Comitato Direttivo di Federazione.

ART. 10.

Il Comitato comunale.

Il Comitato comunale è organo di coordinamento e di promozione delle iniziative delle Sezioni territoriali e aziendali di un medesimo Comune. Della sua attività risponde politicamente al Comitato Direttivo della Federazione. Nel suo seno elegge un Segretario ed affida specifiche responsabilità.

I Comitati comunali sono costituiti nei Comuni della Provincia per deliberazione del Comitato Direttivo di Federazione o su richiesta di un terzo delle organizzazioni interessate. Il Comitato Direttivo di

Federazione delibera i criteri di costituzione e di funzionamento del Comitato comunale e regola i rapporti di collaborazione fra Comitato comunale e Comitato esecutivo di Federazione, fatte salve le attribuzioni delle singole Sezioni e i rapporti delle Sezioni con la Federazione.

Il Comitato comunale è sempre costituito nel Comune capoluogo; quando per qualsiasi motivo non è possibile la sua costituzione, assolve ai suoi compiti l'esecutivo di Federazione allargato ai Segretari delle Sezioni territoriali e aziendali del Comune.

Qualora l'attività del Comitato comunale contrasti con le decisioni del Comitato Direttivo della Federazione, il Comitato Direttivo provvede allo scioglimento del Comitato comunale, rimette una relazione alle Assemblee delle Sezioni interessate, appositamente riunite, e procede entro due mesi alla sua ricostituzione.

Art. 11.

La Federazione.

La Federazione è il massimo organo di elaborazione e di attuazione della politica del Partito in sede provinciale ed è il centro di elaborazione della politica generale. Ha la responsabilità della organizzazione del Partito nella Provincia e coordina e dirige il complesso delle organizzazioni del Partito esistenti nell'ambito provinciale. In casi eccezionali la Direzione, previa deliberazione del Comitato Centrale, può istituire più Federazioni in una stessa Provincia, determinandone l'ambito territoriale.

La Federazione è diretta da un Comitato Direttivo eletto dal Congresso della Federazione che ne stabilisce il numero dei componenti in rapporto alle esigenze di funzionalità e di effettiva capacità di direzione della Federazione. Il Congresso di Federazione può eleggere inoltre i membri supplenti in numero non superiore a un quinto degli effettivi per l'eventuale sostituzione dei membri del Comitato Direttivo che vengano a mancare per qualsiasi motivo. I membri supplenti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

I membri venuti a mancare per qualsiasi causa, qualora non possano essere sostituiti con membri supplenti, vengono sostituiti mediante cooptazione, purché non si superi la metà del totale dei componenti, nel qual caso dovrà essere eletto un nuovo Comitato Direttivo mediante congresso straordinario.

Il Comitato Direttivo è l'organo deliberante della Federazione e ha competenza politica su tutta l'attività del Partito nella Provincia. Elegge fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, per l'espletamento del lavoro operativo della Federazione.

Il Comitato Direttivo, nell'ambito dell'Esecutivo, affida specifiche responsabilità, elegge il Segretario di Federazione e, qualora lo ritenga necessario, uno o due vicesegretari o membri della segreteria che espletano collegialmente e in collaborazione con il Segretario i compiti comuni della segreteria.

Il Comitato Direttivo provvede, inoltre, alla costituzione di Commissioni di lavoro in rapporto a specifici problemi riguardanti l'attività

della Federazione. Il Segretario di Federazione rappresenta politicamente la Federazione, presiede il Comitato Direttivo, il Comitato Esecutivo e ne coordina il lavoro.

Il Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può in qualsiasi momento revocare e sostituire tutti i singoli componenti dell'Esecutivo.

Il Comitato Direttivo della Federazione si riunisce normalmente una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che lo richiedono la situazione politica e organizzativa; si riunisce inoltre quando ne avanzi richiesta 1/5 dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo, in occasione della promozione di iniziative particolarmente importanti, provvede alla convocazione di riunioni allargate ai Segretari di Sezione, ai Segretari dei Nuclei aziendali e territoriali, ai membri delle Commissioni di lavoro ed ai compagni impegnati nelle organizzazioni di massa e negli enti locali.

L'attivo del Partito, così costituito, in ogni caso non è una sede deliberante.

Al Comitato Direttivo spetta di fissare le norme per lo svolgimento del Congresso provinciale, in conformità a quelle deliberate dal Comitato centrale per il Congresso nazionale.

Il Congresso è il massimo organo deliberante della Federazione in tutte le materie che sono di sua competenza, ed è l'assise dei delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni e dei Nuclei in ragione del numero degli iscritti. Elegge il Comitato Direttivo della Federazione e i Revisori dei conti. Si convoca normalmente, in preparazione del Congresso nazionale del Partito, e straordinariamente, su deliberazione del Comitato Direttivo di Federazione per la sopraggiunta mancanza — per dimissioni o altre cause — della metà dei suoi componenti; per ricostituire la direzione normale al termine di una fase commissariale.

Il Comitato Direttivo della Federazione, quando con la sua azione pregiudichi politicamente l'interesse e il prestigio del Partito, e quando nonostante i richiami della Direzione del Partito, continui a violare le deliberazioni del Comitato centrale o del Congresso, può essere sciolto dal Comitato centrale, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il quale affida alla Direzione del Partito di dirigere con un proprio Commissario la Federazione e di convocare entro un termine stabilito non superiore a sei mesi, il Congresso straordinario.

Art. 12.

I Comitati Regionali.

Il Comitato Regionale è organo di coordinamento delle iniziative promosse dalle Federazioni di una medesima Regione. Esso elabora e promuove iniziative su problemi di interesse regionale.

Il Comitato Regionale è costituito dai compagni eletti dai Comitati Direttivi delle Federazioni in proporzione agli iscritti e dai compagni della Regione membri del Comitato centrale.

Il Comitato Regionale provvede alla costituzione di un esecutivo del quale debbono far parte i Segretari di tutte le Federazioni, e nomina un Segretario ed eventualmente una Segreteria collegiale.

Il Comitato Regionale assume la responsabilità della politica del Partito nelle Assemblee e nei Consigli Regionali e ne risponde alla Direzione del Partito.

I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni.

I Comitati Regionali non possono in nessun caso costituire un diaframma fra le Federazioni e la Direzione del Partito i cui rapporti si svolgono direttamente. Essi rispondono del loro operato al Comitato centrale, attraverso la Direzione del Partito.

Allo scopo di realizzare un effettivo coordinamento dell'attività dei Comitati Regionali, la Direzione del Partito convoca riunioni periodiche dei Responsabili.

Art. 13.

Il Congresso del Partito.

Il Congresso nazionale è l'assise suprema del Partito e le sue deliberazioni sono impegnative per tutti gli organi del Partito e per tutti gli iscritti.

Il Congresso stabilisce la linea politica del Partito, discute e delibera sulle attività svolte dal Comitato centrale e da tutte le istanze, sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, elegge il Comitato centrale, approva lo Statuto.

Il Congresso nazionale si convoca in via ordinaria ogni due anni; in via straordinaria, per deliberazione del Comitato centrale, adottate per iniziativa propria o per richiesta di un terzo delle Federazioni, con deliberazione presa dai rispettivi Comitati Direttivi.

L'ordine del giorno, la data e la sede del Congresso sono fissate dal Comitato centrale. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati alle Federazioni almeno due mesi prima salvo i minori termini, comunque non inferiori ad un mese, per ragioni di urgenza, in caso di convocazione straordinaria.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni in ragione del numero degli iscritti. Qualora nel corso delle Assembee sezionali e dei Congressi provinciali si manifestassero divergenze di opinioni sui punti all'ordine del giorno, le minoranze che ottenessero almeno il quindici per cento dei voti espressi hanno diritto ad ottenere una propria rappresentanza proporzionale fra i delegati designati rispettivamente ai Congressi provinciali o nazionale.

Il dibattito precongressuale si svolge anche attraverso la stampa del Partito. Il Congresso nazionale elegge preliminarmente la sua presidenza, la Commissione per la verifica dei poteri e l'Ufficio di Segreteria.

Art. 14.

Il Comitato Centrale.

Il Comitato centrale elabora, interpreta ed attua la politica del Partito fissata nei suoi Congressi. Esso è il massimo organo dirigente del Partito e assume la piena responsabilità dell'attuazione della politica

del Partito, da un Congresso all'altro. Si riunisce ogni qual volta la situazione lo richieda ed è convocato dalla Direzione del Partito di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti.

Il Comitato centrale elegge il Segretario — il quale rappresenta politicamente e legalmente il Partito —, la Direzione ed ogni altro opportuno organo centrale, e nomina le Commissioni centrali di lavoro.

Al Comitato centrale spetta di decidere, per l'assolvimento dei suoi compiti, sulla struttura degli organi esecutivi centrali del Partito a tutti i livelli e sull'organizzazione della propria attività.

Nell'ambito dell'organizzazione della propria attività, il Comitato centrale provvede a stabilire un rapporto di consultazione e di lavoro che impegni tutti i Comitati Direttivi delle Federazioni.

Il numero dei membri del Comitato centrale è fissato dal Congresso.

Art. 15.

I giovani.

I giovani partecipano a tutti gli effetti alla vita del Partito.

Art. 16.

L'iscrizione al Partito.

L'ammissione al Partito è deliberata dal Comitato della Sezione o del Nucleo ove il richiedente abita o lavora.

Le domande di coloro che, essendo stati iscritti ad altri partiti vi abbiano ricoperte cariche interne o esterne, debbono essere sottoposte al preventivo parere del Comitato Direttivo di Federazione, che è altresì l'organo a cui possono ricorrere gli interessati e tutti i compagni contro le deliberazioni delle Sezioni in materia di iscrizione al Partito.

Quando l'iscrizione avviene in un Nucleo o direttamente nella Sezione nel cui ambito territoriale l'interessato lavora, se ne deve dare comunicazione anche alla Sezione nel cui ambito territoriale l'interessato è domiciliato.

L'iscritto, quando nel suo luogo di lavoro esiste l'organizzazione di Partito, è tenuto a farne parte e, in mancanza, a promuoverla.

L'iscritto è tenuto a pagare l'importo della tessera e i contributi periodici e straordinari deliberati dalle istanze di Partito secondo criteri generali che tengano conto delle condizioni economiche dei singoli.

Art. 17.

Le votazioni di Partito.

Tutti i compagni hanno diritto di partecipare e di prendere la parola in tutte le Assemblee di Partito.

Hanno diritto al voto gli iscritti alla Sezione o Nucleo.

Il voto è sempre palese quando si tratta di indirizzo politico. Può procedersi a voto segreto per le elezioni delle cariche del Partito, se

lo richiedono 1/5 dei compagni presenti alle Assemblee o delegati rappresentanti 1/5 del totale dei voti congressuali, o 1/10 dei componenti dell'organo di Partito in cui si svolgono le elezioni.

Nei Congressi ogni delegato vota per il numero dei voti rappresentati, e per le elezioni delle cariche può esprimere un numero di preferenze pari ai 3/4 dei membri da eleggere.

ART. 18.

Eleggibilità alle cariche di Partito.

Per essere eletti nel Comitato Direttivo di Federazione è necessaria una anzianità di iscrizione al Partito non inferiore a un anno; l'anzianità deve essere almeno di due anni per l'elezione a membro del Comitato centrale.

ART. 19.

Designazione dei canditati e disciplina degli eletti.

I candidati del Partito in ogni ordine di elezione sono proposti dalle organizzazioni del Partito competenti per territorio, in conformità alle norme generali del Comitato centrale e sono sottoposti a ratifica:

— del Comitato Direttivo di Federazione per le elezioni comunali e provinciali;

— del Comitato centrale per le elezioni regionali e nazionali.

Per le candidature alle elezioni regionali è richiesta anche l'approvazione del Comitato Regionale.

I Segretari Provinciali di Federazione e Regionali, non possono accettare candidature politiche senza autorizzazione della Direzione del Partito.

Gli eletti e i designati a incarichi pubblici rispondono al Partito del loro operato e debbono agire conformemente alle deliberazioni dei corrispondenti organi di Partito.

I gruppi parlamentari rispondono del loro operato al Comitato centrale, attraverso la Direzione del Partito.

ART. 20.

Incompatibilità.

Allo scopo di assicurare la piena funzionalità delle istanze di Partito a tutti i livelli e la migliore utilizzazione dei quadri, il Comitato centrale è chiamato ad esaminare ed a risolvere i casi nei quali l'assunzione di più incarichi risulti funzionalmente incompatibile, in particolare l'incarico di parlamentare con quello di Segretario di Federazione, di Segretario Regionale e di Responsabile di Commissioni centrali di lavoro.

Art. 21.

Sanzioni disciplinari.

Il compagno che venga meno ai suoi doveri politici e morali di socialista e all'obbligo di disciplina e lealtà verso il Partito è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari a seconda della gravità del caso:

a) deplorazione;

b) la rimozione dagli incarichi di Partito e l'invito a dimettersi dalle cariche ricoperte per designazione del Partito;

c) la sospensione da un mese a sei mesi;

d) l'espulsione.

Dell'espulsione dovrà darsi comunicazione pubblica.

Il rifiuto di osservare il provvedimento del punto *b*) comporta la comminazione dei provvedimenti dei punti *c*) e *d*) secondo la gravità del caso; l'espulsione è adottata quando l'attività dell'iscritto sia incompatibile con la sua appartenenza al Partito.

Le sanzioni sono deliberate dall'Assemblea di Sezione, su proposta del Comitato di Sezione, del Comitato Direttivo di Federazione o di qualsiasi organo di Partito, a maggioranza assoluta degli iscritti. L'interessato deve ricevere almeno 10 giorni prima contestazione scritta degli addebiti.

All'Assemblea di Sezione deve essere invitato, con diritto di parola, il compagno sottoposto alla procedura disciplinare.

I provvedimenti dei punti *b*), *c*), *d*), debbono essere ratificati dal Comitato Direttivo della Federazione, sulla base di una relazione del Segretario della Sezione.

La ratifica del Comitato Direttivo rende esecutiva la delibera del provvedimento disciplinare.

In caso di mancata ratifica da parte del Comitato Direttivo della Federazione, è necessaria una nuova delibera dell'Assemblea di Sezione, che è esecutiva.

Nei casi di particolare gravità che trascendono l'ambito della Sezione, il Comitato Direttivo della Federazione avoca a sé la decisione, attenendosi alle procedure sopraindicate.

La decisione del Comitato Direttivo della Federazione deve essere rimessa all'Assemblea della Sezione per la ratifica. In caso di mancata ratifica è necessaria una nuova deliberazione del Comitato Direttivo della Federazione, che è esecutiva.

Contro ogni provvedimento disciplinare, entro 10 giorni dalla avvenuta ratifica, è ammesso ricorso al Comitato centrale, sia da parte dei compagni colpiti da sanzioni disciplinari che degli organi di Partito, che delibera inappellabilmente nella sessione successiva a quella del ricevimento.

Nessuno può essere colpito da sanzione quando si sia dimesso dal Partito con regolare comunicazione.

ART. 22.

L'amministrazione del Partito.

Le entrate delle Sezioni, delle Federazioni e della Direzione del Partito sono costituite:

a) dall'importo delle tessere;

b) dall'importo delle quote mensili e dei contributi sostenitori;

c) dalle sottoscrizioni e oblazioni volontarie.

La Direzione fissa ogni anno l'importo della tessera la cui consegna non può essere subordinata al pagamento di alcun altro contributo.

Le altre quote e contributi sono applicati dalle Federazioni secondo il principio che ognuno deve contribuire in rapporto alle proprie condizioni economiche.

Ogni organizzazione del Partito deve tenere una regolare amministrazione, nominare i Revisori dei conti e presentare i resoconti ai Congressi o alle Assemblee.

Le Federazioni sono finanziariamente autonome e rispondono delle obbligazioni da loro assunte.

I compagni che hanno cariche pubbliche remunerate debbono versare un contributo fisso al Partito, secondo criteri stabiliti dalla Direzione per gli incarichi nazionali, e dalle Federazioni per gli incarichi regionali, provinciali e comunali.

Tali criteri debbono tenere conto dell'esigenza di uniformare le condizioni dei compagni responsabilizzati dal Partito a tutti i livelli.

ART. 23.

Modifiche allo Statuto.

Ogni organizzazione del Partito può proporre al Comitato centrale modifiche allo Statuto da proporre al Congresso nazionale.

STATUTO DELLA *SÜDTIROLER VOLKSPARTEI*

PREAMBOLO PROGRAMMATICO [1]

La Südtiroler Volkspartei *si pone come scopo, nell'ambito dello Stato italiano, di assicurare e di incrementare, nella sua peculiarità, la vita etnica, economica e culturale delle genti dell'Alto Adige, e di ricostruire o creare i necessari presupposti.*

Esso invita tutte le genti dell'Alto Adige a mettere da parte ogni divisione di fronte a questo alto scopo.

Per il raggiungimento dello stesso (il partito), svolgerà la sua attività secondo i seguenti principî fondamentali:

a) Politica generale, Costituzione e Amministrazione.

1) La *Südtiroler Volkspartei* collaborerà attivamente affinché l'accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946 sia applicato nel suo spirito e nella sua lettera e raggiunga lo scopo, da una parte, di garantire le caratteristiche della vita delle popolazioni dell'Alto Adige, dall'altra parte, di avviare e di realizzare una pacifica coesistenza dei diversi gruppi etnici, di costruire un ponte tra l'Italia e l'Austria e di servire allo spirito della riconciliazione dei popoli.

2) Imprescindibile premessa di ciò è la concessione di una vera autonomia per la zona dell'Alto Adige dal Brennero sino a Salorno, in quei confini che sono stati stabiliti nell'accordo del 5 settembre 1946.

Oltre a ciò, noi chiediamo che Ampezzo e Buchenstein in riguardo alla loro secolare unione, della quale furono per la prima volta separate dal fascismo, e in corrispondenza alla loro volontà, siano di nuovo unite con l'Alto Adige.

L'autonomia per l'Alto Adige, dovrà — nel senso dell'accordo del 5 settembre 1946 — comprendere il potere legislativo e il potere esecutivo sempre che non si tratti di quei confini che devono rimanere riservati allo Stato.

Le linee generali del contenuto dell'autonomia nei singoli casi, sono contenute in un progetto separato.

([1]) Approvato nell'assemblea provinciale dell'11 febbraio 1947. Nella traduzione, le denominazioni « Sud-Tirolo » « sudtirolese » sono state rese con le corrispondenti nell'ordinamento costituzionale e amministrativo italiano, e cioè « Alto Adige » ed « altoatesino ».

3) Il problema della cittadinanza degli optanti va regolato, dopo la consultazione con il governo austriaco, prevista nell'accordo 5 settembre 1946, con la massima sollecitudine.

Tale regolamento deve avvenire sulla base del riconoscimento della nullità dell'accordo Hitler-Mussolini del 23 giugno 1939 e in modo che sia reso possibile il ritorno in patria agli optanti emigrati.

4) La *Südtiroler Volkspartei* riconosce una piena completa libertà di coscienza e di religione. Nello stesso tempo riconosce nella tradizionale fede cattolica delle nostre popolazioni alto-atesine — alla quale la maggior parte di esse è legata — l'elemento più prezioso della loro vita spirituale e il più prezioso retaggio dei padri.

La *Südtiroler Volkspartei* si adopererà in ogni tempo per la protezione e il potenziamento dei valori religiosi delle genti dell'Alto Adige, nella misura in cui si appalesi necessario sul terreno politico.

Nella convinzione che la famiglia cristiana è la cellula di ogni sano ordine sociale, la *Südtiroler Volkspartei* difenderà quei diritti e libertà e li proteggerà contro le usurpazioni anche se esse dovessero venire dallo Stato, e difenderà in pieno i diritti dei genitori per l'educazione dei figli.

5) L'organizzazione di tutta la vita pubblica deve essere realizzata in base ai principî della democrazia e della piena libertà personale dei singoli, trovandosi i limiti di quest'ultima nelle prescrizioni del diritto e della morale.

Saranno perciò rifiutati tutti quei sistemi politici che portano alla soppressione di questa libertà e all'arbitrio dello Stato e dei suoi organi. Tutti i residui di questi sistemi e metodi di forza devono perciò essere eliminati, incluso in particolare l'uso della forza di polizia come mezzo di persecuzione politica.

Tali misure nell'ambito della vita pubblica, ed in particolare nell'ambito dell'amministrazione statale e comunale, che dal tempo della assunzione fascista al potere nell'anno 1922 sono state applicate in danno delle nostre popolazioni, sono da sottoporre ad un riesame e, per quanto possibile, vi dovrà essere una riparazione.

Ciò vale in particolare per l'allontanamento dei funzionari, degli impiegati e lavoratori indigeni, che è stato realizzato dal fascismo.

6) Tutte le pubbliche amministrazioni vanno ordinate in modo che siano assicurate la maggiore economia, semplicità e rapidità dei procedimenti, e che la vita economica non sia intralciata, ma sia incrementata dalla amministrazione.

7) La *Südtiroler Volkspartei* attende dalla Repubblica italiana la migliore protezione della stabilità e dello sviluppo della vita pubblica su base democratica e la più efficace difesa contro il militarismo e il nazionalismo, che portano inevitabilmente a nuove guerre e perciò devono essere combattuti nel modo più risoluto.

8) Il reclutamento degli altoatesini per il servizio militare, se del caso, non deve in alcun caso assumere proporzioni maggiori del rapporto che esiste fra la popolazione e la forza consentita dell'esercito.

Al di fuori del caso di guerra, tutti coloro che hanno prestato nella recente guerra un qualsiasi servizio militare, devono rimanere liberi da chiamate.

Gli altoatesini devono essere autorizzati a svolgere il loro servizio militare in Alto Adige e a svolgerlo anche nella forma del servizio presso una formazione di polizia locale.

9) Tutti gli sforzi devono essere intrapresi per effettuare il più rapido ritorno in patria di quegli altoatesini che ancora si trovano in stato di prigionia di guerra.

Le vittime della guerra e i loro parenti hanno diritto ad una conveniente assistenza e perciò, al pari degli emigranti, in quanto siano capaci di lavorare, hanno diritto all'assegnazione di una corrispondente occupazione.

b) POLITICA SOCIALE.

10) La maggior parte della popolazione dell'Alto Adige fonda la sua esistenza sul proprio lavoro, spirituale e materiale.

La protezione e la corrispondente valorizzazione del lavoro nelle sue diverse forme, sono perciò precipui compiti del legislatore nel campo economico e sociale.

A chiunque lavora deve essere assicurato un corrispondente provento del suo lavoro attraverso salario, stipendio, partecipazione o in altro modo, il cui minimo è indicato dal bisogno per condurre una esistenza degna di un essere umano.

Le condizioni generali di lavoro debbono essere stabilite in modo che la sanità e l'incolumità della persona dei lavoratori siano protette ed a questi, attraverso una corrispondente articolazione del tempo di lavoro, sia garantito il necessario ristoro e la possibilità di un ulteriore sviluppo della loro personalità e del progresso.

I lavoratori e le loro famiglie sono da tutelare e da proteggere nella loro esistenza contro le conseguenze di malattie, disgrazie, incapacità di lavoro, mancanza di lavoro e vecchiaia, attraverso una corrispondente assicurazione.

In particolare ciò vale per i pensionati che hanno dedicato durante la vita la loro capacità di lavoro al servizio pubblico.

Per tutte le assicurazioni deve valere il principio che esse devono essere realizzate con un minimo di costi amministrativi e garantire la più rapida distribuzione delle prestazioni agli assicurati.

11) La *Südtiroler Volkspartei* propugna il principio dell'iniziativa privata nell'economia.

La proprietà privata non deve tuttavia essere usata con arbitrio, ma in accordo con il bene comune.

L'assunzione di attività o di istituzioni economiche da parte di soggetti pubblici può risultare necessaria o opportuna nell'interesse generale.

Se esistano le premesse per tali misure, andrà verificato nel singolo caso, in connessione con lo sviluppo generale dell'economia.

c) Educazione e cultura.

12) La scuola e l'educazione in tutte le loro forme devono essere oggetto della più grande cura.

L'educazione religiosa della gioventù deve essere assicurata nell'ambito dell'attività ecclesiastica.

Le scuole elementari e medie, nonché i gradi intermedi di esse, sono di competenza della provincia: nelle scuole di questo tipo deve essere garantito, sia agli alunni del gruppo etnico tedesco come a quelli del gruppo etnico italiano, l'insegnamento nella lingua materna.

Altrettanto vale per le scuole elementari del territorio ladino, in quanto questo gruppo etnico le desideri.

La posizione giuridica ed economica del personale insegnante va assicurata in considerazione dell'importanza del suo rilevante compito.

Sono ammessi scuole private e istituti privati di educazione.

Devono essere partificati, in quanto corrispondono ai requisiti di scuole pubbliche.

13) Una particolare attenzione devese essere dedicata allo sviluppo e al perfezionamento di scuole professionali e di scuole e di corsi di perfezionamento (scuole agricole, manifatturiere, commerciali).

14) La sport e l'educazione fisica devono essere considerati materie di interesse pubblico e perciò vanno assistiti e coltivati.

15) La tutela della patria nel suo significato più lato, la conservazione del paesaggio, il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi locali di costruzione delle case, dei nostri monumenti storici e culturali, il mantenimento e la cura del folklore tirolese, sono un impegno non solo della iniziativa privata ma anche dell'autorità pubblica.

Sono da aituare tutte le iniziative di stampa, di letteratura, di pubblica rappresentazione, di radiodiffusione, di esposizioni di libri o di pubbliche collezioni che servono a questi scopi.

d) Economia.

16) La situazione dei contadini e l'agricoltura sono, data la natura del nostro territorio, le più importanti basi della sua economia.

È necessario dedicare alla loro conservazione ed al loro sviluppo particolare attenzione.

Occorre prendere misure per il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di un sano e produttivo elemento contadino, tra l'altro anche attraverso la introduzione dei masi (poderi indivisibili), la protezione contro l'indebitamento dei contadini attraverso appositi crediti agricoli. In particolar modo vanno assistiti i coltivatori delle montagne, nella loro dura lotta per la vita, attraverso misure speciali.

17) La proprietà fondiaria deve essere protetta contro i pericoli di alluvioni ed altri fatti naturali con un forte arginamento dei torrenti. Il miglioramento del suolo è da sviluppore, l'economia delle Alpi e dei pascoli è da curare e da migliorare.

Attraverso una legislazione ed una amministrazione lungimiranti deve essere mantenuta e aumentata la sostanza dei nostri boschi, vanno superate le conseguenze del depredamento e delle devastazioni degli ultimi anni.

Questi sono da impedire per l'avvenire e così va assicurato il rendimento durevole dei nostri boschi.

18) La più grande importanza deve essere riconosciuta alle cooperative agricole che attraverso la concentrazione di tutte le forze, garantiscono da un lato l'aumento della produzione, dall'altra parte lo smercio sicuro dei prodotti gricoli, senza con ciò escludere il commercio normale.

19) Sul piano del commercio, occorre provvedere affinché quest'ultimo possa svilupparsi in tutta la libertà che è possibile in modo tale da evitare gli abusi che derivano da un'attività commerciale sregolata e svolta da elementi disadatti.

L'esportazione dei nostri prodotti territoriali e ogni tentativo in questo senso meritano la più fervida promozione, quando il bisogno interno sarà soddisfatto.

A questo proposito bisogna far sì che il nostro territorio approfitti del compenso della nostra esportazione in merci ed in valute.

20) Le piccole imprese e l'artigianato devono essere protetti quali importanti fattori sociali per il mantenimento e la ricostruzione di un sano ceto medio. L'artigianato locale e l'industria a domicilio (ad esempio gli intagli gardenesi) in quanto fattore importante per la conservazione del nostro carattere culturale, meritano un'assistenza particolare. È nell'interesse generale che per l'esercizio di queste professioni venga richiesta una corrispondente istruzione professionale.

21) Nella misura in cui le industrie posseggono nel nostro stesso territorio le loro basi naturali e i loro presupposti economici, esse sono da proteggere e da assistere. In armonia con l'importanza che viene riconosciuta al lavoro nello Stato contemporaneo deve essere salvaguardata ed assicurata specificamente anche la posizione dei lavoratori in queste industrie. A questo proposito occorre avere un particolare riguardo per il ceto lavoratore residente.

22) Occorre tenere in particolare considerazione nel nostro territorio lo sviluppo del turismo e delle attività che sono direttamente connesse ad esso. Nello stimolare queste ultime, non è da riguardare il loro rendimento immediato, ma gli effetti favorevoli del turismo in generale, i quali si estendono indirettamente su tutta la nostra economia. In particolare occorre tentare la ricostruzione dell'intero potenziale dell'industria turistica e alberghiera locale attraverso una appropriata politica di sovvenzioni e crediti.

23) L'energia idrica del nostro territorio costituisce una delle sue più grandi ricchezze. La valorizzazione di queste deve essere, in prima istanza, nelle mani della comunità, ovvero essere conseguita sotto il controllo di questa. La competenza per il detto controllo spetta alla provincia autonoma. L'energia idrica non deve essere solo l'oggetto dello

sfruttamento a favore d'interessi capitalistici privati e dei loro desideri di guadagno, particolare difesa e aiuto meritano, nel nostro territorio, il mantenimento e il perfezionamento di un sistema razionale di irrigazione.

24) Per la tutela degli interessi dei singoli gruppi economici occorre istituire organi autonomi e potenziare quelli esistenti, i quali amministrano su base democratica gli interessi di questi gruppi economici (camera di commercio agricolo, camera per l'industria e l'artigianato).

Per la tutela degli interessi dei singoli gruppi professionali sono competenti le loro organizzazioni e rappresentanze professionali (camera del lavoro, ecc.) alle quali deve essere garantita la più ampia libertà nella loro organizzazione e nella loro attività.

Agli associati altoatesini, deve essere, in questo ambito, garantita una rappresentanza corrispondente al loro numero.

TESTO DELLO STATUTO (1)

I - NATURA DELLA *SÜDTIROLER VOLKSPARTEI*

ART. 1.

La *Südtiroler Volkspartei* è l'associazione politica di tutti gli altoatesini fedeli alla loro terra, uniti allo scopo di rappresentare gli interessi generali e particolari degli altoatesini con tutti i mezzi legali, conformemente ad un programma basato su principî cristiani. Esso determina, in forma democratica, l'indirizzo della politica degli altoatesini.

È dovere di ogni associato dedicarsi al servizio della propria terra ed al bene della popolazione altoatesina in modo disinteressato.

ART. 2.

La *Südtiroler Volkspartei* è, giuridicamente, un Partito ai sensi dell'art. 49 della Costituzione. I suoi associati si impegnano ad osservare il presente Statuto.

Bolzano è la sede della *Südtiroler Volkspartei.* Il Presidente rappresenta il Partito verso i terzi.

II - DEGLI ASSOCIATI

ART. 3.

La *Südtiroler Volkspartei* è un Partito di concentrazione. Ogni altoatesino ha il diritto di diventarne membro con il compimento del diciassettesimo anno di età. Si diventa membro del Partito con il rilascio della tessera da parte dell'incaricato del Comitato locale. Nei casi controversi, decide l'organo locale responsabile per l'ammissione dei membri. L'iscrizione al Partito deve essere rinnovata annualmente mediante versamento della quota. La ricevuta di versamento della quota annuale ha valore di tessera e dà diritto di partecipare all'elezione del Comitato locale con elettorato attivo, nonché, al compimento del diciottesimo anno di età, di essere eletto (elettorato passivo).

---

(1) Approvato dalla riunione straordinaria dell'assemblea provinciale in data 22 febbraio 1964, e da ultimo riformato, nella stessa sede, il 28 novembre 1970.

ART. 4.

Diritti e doveri dei membri.

Ogni membro, a partire dal ventesimo giorno dopo l'iscrizione ha i seguenti diritti e doveri:

a) diritto elettorale attivo e passivo nell'ambito del Gruppo locale;

b) diritto elettorale passivo per essere delegato presso organi superiori del Partito;

c) diritto di partecipare alla formazione dell'indirizzo del Partito attraverso la presentazione di istanze, nonché di formulare suggerimenti ai vari organi del Partito.

ART. 5.

Doveri dei membri.

I doveri degli associati sono:

a) contribuire al perseguimento degli scopi del Partito;

b) essere disposti a collaborare;

c) acquisizione di nuovi membri;

d) puntuale pagamento dei contributi prescritti.

ART. 6.

Solo i membri del Partito possono essere nominati, eletti o proposti, sia come rappresentanti presso la Provincia ed il Parlamento sia come funzionari della *Südtiroler Volkspartei*. Lo stesso vale in genere anche per i rappresentanti nei Comuni.

ART. 7.

Nell'ambito del presente Statuto e del programma del Partito, i membri hanno diritto alla libertà d'opinione e di critica. Affinché la critica sia fruttuosa, essa deve essere esplicata nelle competenti sedi. Se in tal modo si forma un'opinione di maggioranza, questa vincola anche la minoranza. I membri del Partito sono tenuti a non danneggiarlo con parole ed atti tali da comprometterne il prestigio.

ART. 8.

In seno alla *Südtiroler Volkspartei* possono liberamente costituirsi correnti nel quadro del gioco democratico. Nelle elezioni di persone a livello locale, distrettuale e provinciale, ogni elettore ha il diritto di esprimere voti di preferenza fino ad un terzo dei candidati da eleggere; i candidati agli Organi ed ai Collegi distrettuali e provinciali non possono presenziare all'elezione ed ai dibattiti che la precedono.

Tutti gli Organi ed i Collegi del Partito devono essere convocati entro 20 giorni dai rispettivi Presidenti, su richiesta motivata di un terzo dei membri.

Le correnti non possono darsi una organizzazione autonoma.

III - IL GRUPPO LOCALE

ART. 9.

Il Gruppo locale si compone dei membri del Partito, che risiedono nel suo territorio o vi esercitano la loro principale attività.

I casi eccezionali vengono decisi entro trenta giorni, su proposta della Direzione distrettuale della Direzione del Partito; in caso contrario, si ha per approvata la proposta del Distretto.

Nessuno nel Partito può far parte di più di un gruppo locale e di più di un Comitato locale.

Nei Comuni con più frazioni, possono essere costituiti più Gruppi locali.

Nei Comuni con più Gruppi locali può essere istituito un Comitato per il coordinamento a livello locale (vedi art. 15).

La costituzione di nuovi Gruppi locali deve essere approvata dalla Direzione del Distretto.

Il Gruppo locale è la più piccola unità autonoma del Partito.

I suoi organi sono:

1) Il Presidente locale;

2) Il Comitato locale.

I membri degli organi del Gruppo locale rimangono in carica per tre anni.

In caso di dimissioni premature di un componente del Comitato locale, subentra, per il residuo periodo previsto per la carica, il primo dei non eletti con il più alto numero dei voti.

ART. 10.

Il Presidente locale.

Il Presidente e il suo sostituto vengono nominati dai componenti eletti e dai componenti di diritto del Comitato locale, con scrutini separati.

Essi possono anche essere eletti dai componenti del Gruppo locale con elezione diretta.

I componenti di diritto non possono essere nominati Presidente locale o sostituto del Presidente locale.

Il Presidente locale rappresenta il Gruppo locale all'esterno, ed è responsabile per l'attività politica e per l'amministrazione del Gruppo locale.

Egli fa parte, con diritto di voto, di tutti i Gruppi del Partito in sede locale e si occupa dell'osservanza dello Statuto e dell'esecuzione delle deliberazioni.

Almeno una volta all'anno il Presidente locale convoca l'Assemblea dei componenti e almeno ogni tre mesi convoca il Comitato locale.

In ambedue le riunioni egli assume la Presidenza.

Il Sostituto del Presidente locale assume le funzioni del Presidente titolare se questi si dimetta dall'Ufficio.

Egli cura la nuova elezione del Presidente locale.

Il Presidente del Distretto deve essere informato tempestivamente di tutte le sedute nell'ambito del Gruppo locale.

Nell'Assemblea provinciale il Presidente locale è sempre il primo delegato del suo Gruppo locale.

Art. 11.

Il Comitato locale.

Il Comitato locale è composto:

1) di componenti eletti;

2) di componenti di diritto;

3) di componenti cooptati.

1) *Componenti eletti*: l'elezione al Comitato locale avviene a scrutinio segreto.

Il numero dei componenti il Comitato deve essere, secondo la consistenza del Gruppo locale, da sei a quindici.

In casi speciali il numero può essere aumentato con l'approvazione della Direzione distrettuale.

Il Comitato locale stabilisce il numero dei componenti da eleggere e il giorno delle elezioni, rendendo nota la sua decisione venti giorni prima delle elezioni, con le modalità in uso in sede locale.

Ogni componente del Partito del Gruppo locale ha diritto, fino a dieci giorni prima delle elezioni, di indicare al Presidente locale o, attraverso gli Uffici distrettuali, al Presidente distrettuale, dei candidati, allegando una corrispondente dichiarazione di accettazione redatta per iscritto.

Questi candidati devono essere componenti del Partito conformemente all'art. 4.

Il Comitato locale dispone i nomi dei candidati in ordine alfabetico e completa, se è necessario, la lista fino al prescritto numero minimo.

La lista deve indicare un numero di candidati pari ad almeno una volta e mezzo quelli che devono essere eletti come componenti del Comitato.

Se non viene raggiunto il numero minimo di candidati prescritto, il Comitato locale può decidere di procedere ad elezione diretta senza lista.

Nella designazione dei candidati devono essere presi in particolare considerazione i rappresentanti delle associazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori d'opera e delle altre organizzazioni ed associazioni che rivestono una certa importanza in sede locale.

2) *Componenti di diritto*: è componente di diritto, qualora l'interessato non sia già componente eletto del Comitato locale:

a) il dirigente responsabile giovanile del luogo;

b) una rappresentante del Movimento femminile;

c) il componente più elevato in grado dell'amministrazione del Comune del Gruppo locale.

3) *Componenti cooptati.*

I componenti eletti del Comitato possono cooptare, come componenti di pieno diritto nel Comitato locale, i Presidenti o i delegati di associazioni, organizzazioni o unioni che hanno un particolare significato nella località, e altre persone la cui collaborazione appare importante.

I componenti di diritto e i componenti cooptati devono essere anche componenti del Gruppo locale; il numero dei componenti cooptati non può superare complessivamente un sesto dei componenti eletti.

Art. 12.

Compiti del Comitato locale.

Il Comitato locale è l'organo di formazione della volontà politica del Gruppo locale.

Esso ha il compito di occuparsi dei problemi politici, culturali, economici e sociali del luogo e risolverli nel limite del possibile, sempre mantenendo la concordia, oppure, se questi problemi superano le sue possibilità, di ottenere l'aiuto delle autorità competenti (principi di solidarietà e di sussidiarietà).

Ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) l'elezione e, in determinate circostanze, la revoca del Presidente locale e, rispettivamente, del Sostituto del Presidente locale;

b) la nomina dei relatori per le diverse materie;

c) l'elezione dei delegati per il Comitato del Distretto e per l'Assemblea provinciale e la nomina dei delegati per l'elezione dei componenti del Comitato del partito.

Ogni Gruppo locale ha, per almeno ventisei e fino a cinquanta membri, diritto ad un voto e, per gli altri cinquanta membri, o per una frazione superiore a venticinque, diritto a un voto supplementare.

I voti sono ripartiti in forma proporzionale alle diverse tendenze, se queste sono rappresentate in seno al Comitato locale.

Il Comitato locale può inviare per ogni voto un delegato; esso può anche attribuire più, o, rispettivamente, tutti i diritti di voto ad una persona.

Tutti i delegati devono essere componenti del Comitato locale.

Il primo delegato è sempre il Presidente locale, al quale compete in ogni caso, il primo diritto al voto.

Nel caso che il Gruppo locale disponga soltanto di un diritto di voto, il Presidente locale è vincolato alle decisioni della maggioranza del Comitato locale;

d) la preparazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio comunale, conformemente alle direttive fondamentali della Direzione del Distretto e della Direzione del Partito;

e) la presentazione di proposte riguardanti l'assegnazione di cariche nell'ambito dell'Amministrazione pubblica;

f) il reclutamento dei componenti e la riscossione delle quote sociali.

Per i compiti di cui ai punti *a*), *c*), *d*) e *e*) vale il principio fondamentale regolato dall'art. 8 di questo Statuto.

Il Comitato, in collaborazione con i Consigli comunali, predispone le proposte per l'elezione dei Sindaci e della Giunta comunale.

Nei casi *d*) e *e*), e comunque quando appare opportuno, i Comitati locali di un Comune si riuniscono in seduta comune.

Nel caso *e*), e comunque se i Comitati locali lo chiedono, vengono consultati anche i Consiglieri Comunali.

Art. 13.

Relatori.

Per l'attuazione dei suoi compiti, il Comitato locale può affiancare al Presidente locale dei relatori per le singole materie.

Le materie oggetto di relazione possono essere, tra le altre: scuole, cultura, assistenza sociale, potenziamento economico, sport e organizzazione.

I relatori sono responsabili davanti al Presidente locale che coordina la loro attività.

Art. 14.

Scioglimento e nuova elezione del Comitato locale.

Il Presidente distrettuale quando un Comitato è rimasto inattivo per oltre un anno, indice nuove elezioni.

Art. 15.

Comitato di coordinamento.

Nei Comuni con più Gruppi locali deve essere costituito un Comitato di coordinamento per la trattazione di questioni di comune interesse, che ha una durata di tre anni.

Di questo deve essere portata a conoscenza la Direzione del Distretto.

Nel Comitato di coordinamento fanno parte:

a) *con voto deliberativo*: il Presidente locale e per ogni cinque voti o frazioni di più di due, di un Gruppo locale, un rappresentante del Comitato locale; a Bolzano e a Merano i rappresentanti *pro tempore* di queste città nel Comitato del Partito;

b) *con voto consultivo*: il Sindaco o il suo rappresentante se sono componenti del Partito, il Capo gruppo della *Südtiroler Volkspartei* nel Consiglio comunale e un rappresentante del Comune interessato relatore per la gioventù (delegato giovanile).

I delegati e i rappresentanti di diverse Associazioni possono essere richiesti della collaborazione per consigli.

I componenti aventi diritto al voto del Comitato di coordinamento scelgono nella loro prima seduta, e fra di loro, il Presidente, che non può essere consigliere comunale, né rappresentante [cfr. articolo 36].

L'appartenenza al Comitato di coordinamento viene a cessare con la cessazione dell'ufficio, che legittima alla partecipazione al Comitato stesso.

Tutte le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei componenti presenti che hanno diritto al voto.

IV - IL DISTRETTO

ART. 16.
Suddivisione.

L'Alto Adige viene suddiviso nei seguenti Distretti:

a) Val Pusteria (mandamenti di Villabassa e Brunico);

b) Alta Valle dell'Isarco (mandamento di Vipiteno);

c) Bressanone (mandamenti di Bressanone e Chiusa, esclusa la Val Gardena);

d) Bolzano (mandamenti di Bolzano e Caldaro);

e) « Unterland » (mandamenti di Egna, compresi i Comuni di Trodena e Anterivo);

f) « Burggrafenamt » (mandanti di Merano, Nostra Signora in Senales, San Felice, Lauregno, Proves);

g) Val Venosta (mandamento di Silandro).

La Val Gardena appartiene al distretto di Bolzano; la Val Badia al distretto di Val Pusteria.

Il Comitato del Partito è autorizzato a modificare il numero e la suddivisione dei Distretti in accordo con i Comitati locali interessati.

Gli organi del Distretto sono i seguenti:

a) il Presidente distrettuale;

b) il Comitato distrettuale;

c) la Direzione distrettuale.

ART. 17.
Il Presidente distrettuale.

Il Presidente distrettuale rappresenta il Partito nel Distretto e il Distretto in seno al Comitato del Partito.

Egli è responsabile per l'attività politica e organizzativa del Distretto.

Nei confronti del Comitato distrettuale egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni e dell'attività della Direzione del Distretto.

Il Presidente distrettuale convoca la Direzione del Distretto e il Comitato distrettuale e ne assume la presidenza.

Egli dispone del personale dell'Ufficio distrettuale se egli ne ha la necessità per l'attività autonoma del Distretto.

Il Presidente del Distretto e il suo rappresentante vengono eletti ogni tre anni dai delegati del Distretto con diritto di voto.

Essi debbono essere componenti del Comitato locale del Distretto ma non possono essere membri del Parlamento o Consiglieri provinciali.

Il Presidente del Distretto ha diritto di prendere parte a tutte le sedute degli organi del Partito nell'ambito del Distretto e fa parte, con diritto di voto, di tutti i Gruppi del Partito in sede di Distretto.

Art. 18.

Il Comitato distrettuale.

Il Comitato distrettuale è l'organo di formazione della volontà politica sul piano distrettuale.

Ad esso appartengono:

a) con voto deliberativo: i Presidenti locali e i delegati dei Gruppi locali del Distretto, i componenti della Direzione del Distretto, i rappresentanti della gioventù della *Südtiroler Volkspartei,* conformemente all'art. 50 e il Sindaco o rispettivamente il vice Sindaco del Capoluogo del Distretto, se egli è componenti del Partito;

b) con voto consultivo: i parlamentari, i Consiglieri provinciali del Distretto, i Consiglieri provinciali invitati dalla Direzione del Distretto, i Sindaci del Distretto, se essi sono componenti del Partito, e determinati rappresentanti nella Direzione distrettuale di associazioni sociali, economiche e culturali.

Le sedute del Comitato distrettuale si svolgono secondo il regolamento interno approvato del Comitato del Partito.

Art. 19.

Compiti del Comitato distrettuale.

Il Comitato distrettuale ha il compito di occuparsi dei problemi culturali, economici e sociali del Distretto e di risolverli da solo se è possibile, sempre mantenendo la concordia, oppure, se i problemi superano le sue possibilità, di ottenere l'aiuto delle autorità competenti.

Oltre questo gli spettano come compiti particolari:

a) l'elezione e, in certe circostanze, la revoca del Presidente distrettuale o rispettivamente del Sostituto del Presidente distrettuale;

b) la presentazione di proposte rispettivamente per la nomina di candidati per il Parlamento e per il Consiglio provinciale;

c) la presentazione di proposte per il conferimento di cariche pubbliche a livello di Distretto;

d) l'elezione dei rappresentanti distrettuali in seno al Comitato del Partito; questi vengono eletti ogni tre anni secondo la scadenza dell'ufficio del Comitato del Partito, in modo che spetti un rappresentante per ogni 1.500 componenti del Partito o frazione di più di 750.

La scelta viene effettuata dai Presidenti locali, delegati dei Gruppi locali, e dal Presidente del Distretto.

La Direzione del Partito stabilisce, almeno 30 giorni prima, il giorno per lo svolgimento delle elezioni nel Distretto.

Ogni componente del Partito del Distretto, ha il diritto di presentare dei candidati al Presidente distrettuale fino a dieci giorni prima delle elezioni.

I candidati devono essere posti sulla lista in successione alfabetica da parte della Direzione del Distretto col presupposto che essi abbiano accettato la candidatura per iscritto e che essi siano componenti del Partito, conformemente all'art. 4.

La lista deve indicare almeno una volta e mezzo tanti candidati quanti devono essere inviati come rappresentanti nel Comitato del Partito; in caso di necessità, la direzione del Distretto completa la lista fino a raggiungere il numero minimo prescritto;

e) la determinazione del numero dei componenti da eleggere alla Direzione del Distretto e la scelta stessa;

f) la nomina di relatori per materie come organizzazione e propaganda, cultura, economia e politica sociale.

Tutte le nomine avvengono secondo il principio fondamentale conformemente all'art. 8.

Il Segretario provinciale deve essere avvertito tempestivamente di ogni riunione del Comitato distrettuale.

ART. 20.

Direzione distrettuale.

Componenti della Direzione distrettuale sono: il Presidente del Distretto e il suo supplemente, i componenti del Comitato del Partito eletti, i rappresentanti del Distretto nei Comitati economici e sociali, i rappresentanti della gioventù della *Südtiroler Volkspartei* e del Movimento femminile della *Südtiroler Volkspartei* conformemente agli articoli 49 e 50, e fino a cinque altri componenti, che vengono nominati ogni tre anni contemporaneamente al Presidente del Distretto ed al Sostituto del Presidente del Distretto.

Il Presidente del Distretto invita, con voto consultivo, i rappresentanti del Distretto alle sedute della Direzione distrettuale, e può anche invitare altri rappresentanti a prendere parte alle sedute, per riferire su determinate questioni o esprimere dei pareri.

La Direzione distrettuale discute o decide sulle questioni correnti politiche e organizzative del Distretto, se esse non sono riservate ad un altro organo.

Essa predispone le sedute del Comitato del Distretto e adempie ai compiti che le sono affidati altresì dallo Statuto.

In caso di dimissioni premature di uno dei componenti eletti della Direzione distrettuale, subentra il candidato non eletto col più alto numero di voti, per il restante periodo di mandato.

Art. 21.

Ladini.

La *Südtiroler Volkspartei* riconosce la particolare individualità etnica degli altoatesini di lingua ladina.

Per proteggere questa particolarità e per potenziarla, sono previste le seguenti disposizioni:

a) la Valle Badia forma un proprio territorio nell'ambito del Distretto della Val Pusteria, retto da un Presidente territoriale che viene eletto dai Presidenti locali della valle.

Lo stesso vale per la Valle Gardena nell'ambito del Distretto di Bolzano.

I Presidenti territoriali di ambedue le valli fanno parte, e hanno diritto di voto, nel Comitato del Partito;

b) per la trattazione dei comuni problemi, le due valli formano un Comitato di collegamento sotto la Presidenza del rappresentante del Presidente del Partito ladino al quale appartengono due Presidenti locali e due Sindaci della lista elettorale *Edelweiss* delle due valli e i rappresentanti ladini, i due Presidenti territoriali ladini e il rappresentante ladino responsabile per la gioventù del territorio;

c) per le elezioni provinciali i Ladini hanno diritto di nominare candidati scelti fra la gente ladina.

Le proposte vengono preparati dal Comitato di collegamento sotoposte ai Comitati locali delle due zone territoriali ladine, sotto la Presidenza del Sostituto del Presidente del Partito ladino, i quali decidono insieme con i Sindaci *Edelweiss*;

d) un Sostituto del Presidente del Partito deve essere ladino.

Egli deve essere confermato su proposta dei Presidenti locali di lingua ladina con il consenso del Comitato del Partito presso la assemblea provinciale.

V - ORGANI A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 22.

A) Organi deliberativi:

1) l'Assemblea provinciale;
2) il Comitato del Partito;
3) la Direzione del Partito;
4) il Presidium.

B) Organi esecutivi:

1) il Presidente e, rispettivamente, i Sostituti del Presidente;
2) il Segretario provinciale;

C) Organi consultivi:

1) per la politica scolastica e culturale;
2) per la politica economica e sociale;
3) per la politica dei Comuni.

A) - Organi deliberativi

Art. 23.

1) L'Assemblea provinciale.

L'Assemblea provinciale è l'organo supremo della formazione di volontà politica nell'ambito del Partito.

Ad essa appartengono:

a) con voto deliberativo: i delegati dei Gruppi locali, i componenti della Direzione della gioventù provinciale, se essi non hanno già diritto al voto;

b) con voto consultivo: i componenti della Direzione del Distretto; i componenti degli organi consultivi del Partito; i Sindaci, se essi sono componenti del Partito.

Art. 24.

L'Assemblea provinciale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, per chiedere agli organi a livello provinciale un rendiconto sulla loro attività durante l'anno trascorso e per emanare le direttive fondamentali per l'attività nell'anno successivo.

La convocazione è fatta dal Presidente oppure, se questi è impedito, da un rappresentante del Presidente.

Il Presidente può, se lo ritiene necessario, convocare anche delle Assemblee provinciali straordinarie.

L'Assemblea provinciale si svolge secondo il regolamento che deve essere proposto dalla direzione del Partito ed approvato dal Comitato del Partito con una maggioranza di due terzi.

Art. 25.

Compiti dell'Assemblea provinciale.

All'Assemblea provinciale sono riservati:

1) l'approvazione del programma;
2) l'approvazione degli Statuti;

3) le decisioni politiche fondamentali;

4) l'assistenza degli organi a livello provinciale;

5) l'elezione del Presidente o dei suoi sostituti;

6) la nomina degli àrbitri;

7) lo scioglimento del Partito.

L'Assemblea provinciale adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti presenti, se lo Statuto non prevede una maggioranza qualificata.

Per i punti 1, 2 e 7 è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea provinciale sono valide se è rappresentata la maggioranza degli aventi diritti al voto.

Tutte le elezioni si svolgono secondo il principio fondamentale regolato dall'art. 8.

Art. 26.

2) Il Comitato del Partito.

Il Comitato del Partito è composto da:

1) il Presidente, il Sostituto del Presidente e il Segretario provinciale;

2) i rappresentanti al Parlamento e al Consiglio provinciale;

3) i Presidenti dei Distretti;

4) i due Presidenti delle zone territoriali di lingua ladina;

5) i delegati del Distretto;

6) un rappresentante per ognuna delle città di Bolzano e di Merano;

7) un rappresentante supplementare del Distretto di « Unterland »;

8) i rappresentanti della Gioventù della *Südtiroler Volkspartei* e del Movimento Femminile della *Südtiroler Volkspartei;*

9) i Presidenti del Comitato economico e del Comitato sociale del Partito.

L'ex Presidente, gli ex Parlamentari, gli ex Consiglieri Provinciali e gli ex Presidenti distrettuali rimangono in carica nel Comitato del Partito, fino alla scadenza della loro carica nel Comitato stesso.

I rappresentanti indicato al punto 6) di questo paragrafo, vengono eletti dai Comitati locali di Bolzano e di Merano in una seduta comune, conformemente alle norme dell'art. 12, ultimo comma.

ART. 27.

Compiti del Comitato del Partito.

Il Comitato del Partito viene convocato ad intervalli più regolari possibili, almeno sei volte all'anno, da parte del Presidente del Partito il quale ne assume la Presidenza.

Al Comitato del Partito spetta di deliberare su tutte le questioni politiche che si presentano per l'attuazione del programma del Partito, a meno che esse non siano espressamente riservate all'Assemblea provinciale.

Esso nomina anche gli organi consultivi, conformemente all'art. 35.

Il Comitato del Partito elegge il Segretario provinciale, su proposta del Presidente del Partito, e prepara, conformemente agli articoli 37 e 38, le liste dei candidati definitive per il Parlamento ed il Consiglio provinciale.

Se lo Statuto non provvede diversamente, il Comitato del Partito adotta le sue decisioni a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Tutte le votazioni si svolgono secondo il principio fondamentale regolato dall'art. 8.

Se un componente del Comitato del Partito non partecipa a tre sedute consecutive senza legittimo impedimento, decade dal suo mandato.

In caso di dimissioni premature di un componente del Comitato del Partito, subentra, per il resto del periodo di durata previsto, il primo dei candidati non eletti del relativo distretto che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Le sedute del Comitato del Partito si svolgono secondo un regolamento interno da esso approvato con la maggioranza di due terzi.

ART. 28.

3) La Direzione del Partito.

La Direzione del Partito è composta da:

— il Presidente che la convoca e che ne assume la Presidenza;
— i Sostituti del Presidente;
— il Segretario provinciale;
— il portavoce dei parlamentari;
— il portavoce nel Consiglio provinciale;
— il portavoce nel Consiglio regionale;
— i Presidenti di Distretto;
— il responsabile della Gioventù provinciale.

La Direzione del Partito si riunisce almeno ogni tre settimane per discutere e per deliberare sulle questioni politiche ed organizzative correnti, se esse non sono riservate ad un altro organo.

Essa prepara le sedute del Comitato del Partito.

La Direzione del Partito invita a prendere parte alle sue sedute, con voto consultivo, i parlamentari, e può anche chiedere che alle sedute prendano parte i Consiglieri provinciali, per riferire su determinate questioni per prendere posizione in merito ad esse.

Parimenti essi hanno diritto di chiedere di poter partecipare alle sedute a questo scopo.

Tutte le votazioni che sono necessarie si svolgono secondo il principio fondamentale regolato dall'art. 8.

Art. 29.

4) Il Presidium.

Il Presidente, i Presidenti supplenti, il Segretario provinciale e un rappresentante nominato dai Presidenti del Distretto per una durata di tre anni costituiscono il *Presidium.*

Il *Presidium* può, nei casi urgenti, assumere delle decisioni che devono essere presentate per la loro ratifica alla seduta immediatamente successiva della direzione del Partito.

Le decisioni del *Presidium* sono valide se sono presenti almeno quattro componenti.

In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

Art. 30.

Tutti gli organi del Partito possono chiedere che vengano chiamati a partecipare alle sedute, con voto consultivo, componenti del Partito ed esperti per determinate questioni.

Art. 31.

Oltre gli organi previsti dallo Statuto possono essere costituiti a livello locale, a livello distrettuale e a livello provinciale, delle Commissioni di lavoro, delle Commissioni di studio o altri Comitati sia per un periodo di tempo determinato, sia permanentemente.

Tuttavia questi non sono organi autonomi, ma sono sempre responsabili nei confronti dell'organo che li ha nominati.

B) - Organi esecutivi

1. *Il Presidente e, rispettivamente, i Sostituti del Presidente.*

Art. 32.

Il Presidente è l'organo esecutivo del Partito conformemente all'art. 22.

Egli dirige il Partito e si preoccupa che il gioco delle forze democratiche fra le diverse correnti, possa svolgersi liberamente.

Egli rappresenta il Partito all'esterno.

Il Presidente del Partito cura la convocazione degli organi centrali del Partito, ne assume la Presidenza, ne dirige l'attività e sorveglia l'esecuzione delle decisioni.

A parità di voti in questi Gruppi, il suo voto prevale.

Per tutta la sua attività egli è responsabile nei confronti degli organi collegiali del Partito, a livello provinciale.

Il Presidente può delegare determinati compiti a suoi sostituti.

Il Presidente viene eletto ogni due anni dall'Assemblea provinciale ordinaria, a scrutinio segreto, con maggioranza semplice, e rimane in carica dopo il decorso del tempo previsto fino a nuove elezioni.

Egli ha il diritto di partecipare a tutte le sedute degli altri organi del Partito.

Art. 33.

Dei tre sostituti del Presidente, due vengono eletti dall'Assemblea provinciale ogni due anni a scrutinio segreto.

Per il sostituto del Presidente ladino, si devono applicare le disposizioni dell'art. 21.

Essi hanno il diritto di prendere parte alle sedute di tutti gli altri organi del Partito.

In caso di dimissioni premature di un sostituto del Presidente, subentra, per il rimanente periodo di carica, il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 34.

2) Il Segretario provinciale.

Il Segretario provinciale è, conformemente all'art. 22, organo esecutivo e funzionario del Partito.

Egli provvede, unitamente alla direzione del Partito, a curare l'organizzazione politica, l'esecuzione delle direttive fondamentali e delle deliberazioni degli organi del Partito, l'osservanza degli Statuti; cura altresì i contatti tra elettori, organi del Partito e rappresentanti politici.

Il Segretario provinciale, d'accordo col Presidente, prepara le sedute degli organi a livello provinciale e redige, per quanto è stato deciso, verbali e annotazioni.

Il Segretario provinciale dirige gli uffici provinciali del Partito.

Egli provvede che tutti i settori amministrativi del Partito vengano condotti regolarmente secondo direttive unitarie.

Il personale del Partito è sottoposto al Segretario provinciale che provvede, d'accordo con la direzione del Partito e, rispettivamente coi Presidenti del Distretto, alle relative assunzioni e ai relativi licenziamenti.

Il Segretario provinciale viene eletto ogni quattro anni da parte del Comitato del Partito, su proposta del Presidente del Partito.

Egli partecipa, con voto deliberativo, alle sedute, degli organi del Partito a livello provinciale, e ha diritto di prendere parte a tutte le sedute degli altri organi o gruppi.

Nel caso di un impedimento prolungato dal Segretario provinciale, la Direzione del Partito nomina un Sostituto facente funzioni.

La funzione di Segretario provinciale non è cumulabile con quella di Deputato al Parlamento o di Consigliere provinciale.

C) - Organi consultivi

Art. 35.

Il Comitato del Partito può nominare, in collaborazione con le componenti Autorità, Associazioni e Organizzazioni, organi consultivi per scuola e cultura, politica economica e sociale, e politica dei Comuni.

Per questi organi il Comitato del Partito emana un regolamento interno.

Gli organi consultivi possono assumere iniziative nell'ambito della loro competenza e possono proporre concrete, espressamente motivate e dettagliate proposte di soluzione, ai competenti organi del Partito.

Gli organi deliberativi ed esecutivi del Partito, possono sottoporre agli organi consultivi determinate questioni perché siano studiate o per ottenere un parere da essi.

VI - RAPPRESENTANTI

Art. 36.

Sotto l'espressione « rappresentanti » nel senso di questo Statuto, devono essere intesi i parlamentari e i consiglieri provinciali.

La designazione a rappresentante del popolo, esige da parte della persona designata il massimo senso di responsabilità e un instancabile entusiasmo.

I candidati sono scelti secondo il criterio della loro capacità.

Presentazione dei candidati al Parlamento

Art. 37.

a) Per la Camera dei Deputati deve essere proposto almeno il doppio dei candidati di quanti rappresentanti contiene la lista dei presumibili eletti.

b) Dapprima vengono raccolte le proposte dei Comitati di Distretto che, per la Camera dei Deputati, propongono non soltanto candidati per il proprio distretto, ma formulano una proposta generale, dopo una discussione ed una libera votazione preliminare.

c) Per il Senato ciascun Comitato distrettuale deve fare una duplice proposta per ogni circoscrizione elettorale senatoriale della quale fa parte.

d) Le proposte vengono presentate al Comitato del Partito che prepara la lista definitiva, per la quale i componenti del Comitato del Partito che hanno accettato una candidatura, non hanno diritto di voto e non possono essere presenti al dibattito.

Presentazione di candidati per il Consiglio provinciale

Art. 38.

a) Viene stabilito il numero completo dei candidati legalmente ammessi.

b) Ogni Distretto propone tanti candidati quanti gli spettano in base al numero degli elettori della *Südtiroler Volkspartei* nelle ultime elezioni di quel tipo.

I due terzi di queste proposte sono vincolanti per il Comitato del Partito secondo l'ordine dei voti ricevuti.

Il Comitato del Partito può modificare questa successione di nomi soltanto con una decisione motivata.

c) Associazioni culturali, economiche e sociali, possono formulare proposte di candidati; queste proposte tuttavia non sono vincolanti per il Comitato del Partito.

d) Il Comitato del Partito stabilisce la lista definitiva, per la quale i componenti del Comitato del Partito che sono candidati, non hanno diritto al voto e non possono essere presenti al dibattito.

Art. 39.

a) La ripartizione dei candidati per le circoscrizioni elettorali viene fatta da una Commissione istituita dalla Direzione del Partito che tiene conto, nel limite del possibile, dei desideri dei Comitati locali e dei candidati.

d) Ogni candidato è obbligato ad impostare la campagna elettorale in modo da non danneggiare, né il prestigio del Partito, né quello degli altri candidati del suo Partito.

Doveri dei rappresentanti nel Consiglio provinciale e al Parlamento

Art. 40.

a) I candidati sottoscrivono, con l'accettazione della candidatura, una dichiarazione con la quale riconoscono la disciplina di Partito in senso generale e i doveri elencati in questo Statuto in modo particolare.

I Consiglieri provinciali devono, se possibile, mantenere la loro residenza nella circoscrizione elettorale che essi avevano al momento dell'accettazione della candidatura.

b) I rappresentanti versano al Partito un contributo sui loro emolumenti, il cui ammontare è stabilito dalla Direzione del Partito, sentito il parere dei Gruppi.

c) I rappresentanti devono dedicarsi al mandato e limitare al massimo ogni eventuale attività privata.

d) I rappresentanti devono essere a disposizione del Partito per assemblee, udienze, incarichi di rappresentanza ecc....; essi vengono comandati per questi servizi dagli Uffici provinciali.

Gli Uffici provinciali si preoccupano anche che gli impegni di carattere politico del Partito, siano distribuiti in giusta maniera.

e) Il rappresentante può appartenere ad un solo Distretto, e precisamente a quello nel quale egli è componente del Gruppo locale.

I rappresentanti sono obbligati ad osservare le decisioni degli organi del Partito a livello provinciale; la stessa norma vale per le decisioni di carattere organizzativo nel proprio Distretto.

f) I parlamentari scelgono fra loro un portavoce che fa parte, con voto deliberativo, della Direzione del Partito, e che presenta agli organi del Partito stesso un resoconto sull'attività parlamentare del Gruppo.

g) I capigruppo al Consiglio provinciale e al Consiglio regionale, partecipano, con voto deliberativo, alle sedute della Direzione del Partito e hanno, *mutatis mutandis,* gli stessi compiti del portavoce dei parlamentari.

h) I portavoce dei rappresentanti convocano, ad intervalli di tempo regolari, i consiglieri provinciali e i parlamentari in sedute comuni, per coordinare la loro attività ai vari livelli.

VII - PATRIMONIO E FINANZA

Art. 41.

Il patrimonio del Partito è indivisibile.

Lo scioglimento di Gruppi locali o di distretto, non dà diritto ad una parte o ad una suddivisione dei beni locali.

Art. 42.

I mezzi necessari per l'espletamento dei compiti della *Südtiroler Volkspartei* vengono forniti da contributi dei componenti, contributi dei rappresentanti, offerte e redditi patrimoniali.

Art. 43.

I contributi dei componenti vengono incassati annualmente dagli incaricati dei Comitati locali.

Il giorno stabilito per accertare la consistenza numerica dei componenti, è quello del 30 aprile di ogni anno.

Ogni altoatesino, atto a diventare membro del Partito, deve essere invitato annualmente a versare il contributo e in questo modo a dare la sua adesione.

L'ammontare del contributo viene stabilito dalla Direzione del Partito.

In casi di particolare bisogno, il Presidente locale può diminuire il contributo senza che con questo sia intaccato il diritto di voto.

Il Presidente locale versa i contributi agli Uffici del Distretto.

La ricevuta del versamento è presupposto per il riconoscimento del diritto di voto.

Il Comitato locale può trattenere fino al 10 per cento dei contributi riscossi per le spese del Gruppo locale, ma deve tuttavia, sul loro impiego, presentare un rendiconto alla Direzione del Distretto.

Art. 44.

Gli Uffici provinciali predispongono entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio annuale che deve essere esaminato dalla Direzione del Partito ed approvato.

Il bilancio deve essere precedentemente sottoposto a due revisori dei conti che sono nominati dalla Direzione del Partito.

Gli Uffici del Distretto provvedono al regolamento dei conti mensilmente con gli Uffici provinciali.

Art. 45.

L'ammontare delle spese straordinarie dei Distretti e degli Uffici provinciali viene determinato dalla Direzione del Partito.

VIII - ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE ARBITRALE DEL PARTITO

Art. 46.

Costituzione.

L'Assemblea provinciale elegge ogni tre anni, su proposta del Comitato del Partito, il Tribunale arbitrale del Partito.

Esso è composto da un Presidente, quattro componenti titolari e tre componenti supplenti.

Tutti i componenti debbono fare parte del Partito ma non possono rivestire altre cariche nell'ambito del Partito stesso.

Competenza del Tribunale arbitrale

Art. 47.

Ogni componente del Partito e ogni organo del Partito è facoltizzato a rivolgersi al Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale decide:

a) sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione al Partito;

b) sui ricorsi per espulsione dal Partito;

c) sulle controversie tra i componenti, qualora queste riguardino gli interessi del Partito;

d) sulla sospensione, a tempo determinato e a tempo indeterminato, da funzioni nell'ambito del Partito.

Per le decisioni di cui al punto *a*), *b*) e *d*), il Tribunale arbitrale stabilisce la durata della sanzione.

Procedimento

Art. 48.

Le udienze davanti al Tribunale arbitrale si svolgono secondo il regolamento interno approvato dal Comitato del Partito.

Le udienze non sono pubbliche.

I ricorsi debbono essere trattati entro un termine di sessanta giorni dalla data della loro preposizione, e devono essere decisi entro un ulteriore termine di sessanta giorni.

IX - MOVIMENTO FEMMINILE E GIOVENTÙ

Il Movimento femminile altoatesino (*Südtiroler*)

Art. 49.

Allo scopo di dare alle donne altoatesine la dovuta importanza nell'ambito della vita pubblica della loro terra, il Partito incoraggia il lavoro del Movimento femminile della *Südtiroler Volkspartei.*

Questo Movimento è incorporato nel Partito e svolge la sua attività secondo un proprio regolamento interno, che è predisposto dal Movimento femminile in armonia con lo Statuto del Partito e che deve essere approvato dal Comitato del Partito.

GIOVENTÙ ALTOATESINA (*Südtiroler*)

ART. 50.

Per l'inquadramento e l'assistenza politica della gioventù altoatesina (*Südtiroler*), il Partito incoraggia la Gioventù della *Südtiroler Volkspartei*.

L'attività della Gioventù della *Südtiroler Volkspartei* si svolge secondo il regolamento approvato dal Comitato del Partito.

DISTINZIONI ONORIFICHE

SOCI ONORARI

ART. 51.

Il Comitato del Partito può conferire a collaboratori meritevoli e a sostenitori della *Südtiroler Volkspartei* all'interno e all'esterno, la qualità di soci onorari.

DISTINTIVI ONORARI

ART. 52.

Per meriti particolari verso la causa dell'Alto Adige (*Südtirol*) si può conferire il distintivo onorario su proposta del Comitato del Partito.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53.

Lo scioglimento del Partito avviene per decisione dell'Assemblea provinciale, che deve contemporaneamente regolare le questioni patrimoniali.

La decisione deve essere presa con una maggioranza di due terzi di coloro che hanno diritto al voto.

Nel caso di scioglimento indipendente dalla volontà del Partito, ha diritto sul patrimonio ogni persona che faceva parte dell'ultima Direzione del Partito.

ART. 54.

Il presente Statuto è stato approvato dalla 21ª Assemblea provinciale ordinaria del 28 novembre 1970 ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.

REGOLAMENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA E DEL SENATO

La presente sezione include tutti i regolamenti dei gruppi parlamentari che risultavano in vigore alla data del 31 dicembre 1970, nonché talune normative accessorie che ne formano parte integrante (alla data di stampa del presente volume, ad essi non erano state apportate modificazioni).

Non risultano aver adottato regolamenti specifici i gruppi « misti » della Camera e del Senato, nonché i seguenti gruppi politici: P.C.I., Camera e Senato; P.S.I.U.P., Camera e Senato; P.S.I., Camera e Senato (esistono, in atto, due progetti non definitivamente approvati, e pertanto qui non inclusi); P.S.D.I., Senato; P.R.I., Camera; Sinistra indipendente, Senato. Per essi ci si dovrà, comunque, riferire a quanto disposto dai rispettivi statuti di partito.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELLA D.C. NELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuovo testo, con le aggiunte e le modifiche approvate nelle sedute del 24 novembre e 2 dicembre 1949; del 6, 13 e 27 marzo 1952 e del 12 aprile 1962.

Art. 1.

È costituito il Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei Deputati.

Ne fanno parte i Deputati eletti nelle liste della Democrazia Cristiana.

L'eventuale ammissione di altri Deputati dovrà essere deliberata dal Comitato Direttivo del Gruppo, previa deliberazione della Direzione del Partito.

Art. 2.

Organi del Gruppo sono: l'Assemblea generale, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche del Gruppo e di Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del Gruppo, sono incompatibili con le cariche di Ministro, Sottosegretario, Commissario di Governo e di componente la Direzione del Partito.

Il candidato eletto ha facoltà di optare entro otto giorni dalla sua elezione.

Art. 3.

L'Assemblea generale, costituita da tutti i componenti del Gruppo, è l'espressione parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei Deputati. Spetta ad essa deliberare sugli atteggiamenti e sulle iniziative generali del Gruppo, in conformità all'art. 82 dello Statuto del Partito. In casi di assoluta urgenza le deliberazioni possono essere prese dal Comitato Direttivo, salvo l'obbligo di riferirne all'Assemblea generale per la ratifica nella prima riunione.

L'Assemblea generale può stabilire di volta in volta se, ed in quali limiti, nel quadro della deliberazione di maggioranza, possa riconoscersi libertà di voto agli appartenenti al Gruppo.

ART. 4.

L'Assemblea generale si riunisce per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno, in seguito a convocazione del Presidente, o dietro richiesta di almeno venti componenti il Gruppo. Nel secondo caso, la convocazione ha luogo entro tre giorni dalla richiesta se la Camera siede; entro dieci se la Camera è chiusa.

ART. 5.

L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei presenti. Su richiesta di dieci deputati, si potrà procedere alla verifica del numero legale. Nel caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea generale delibera validamente a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora dalla precedente.

Tuttavia, per le mozioni di sfiducia e per le modificazioni statutarie, è sempre necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti il Gruppo.

ART. 6.

Su richiesta di dieci deputati, la votazione ha luogo per appello nominale: è in facoltà della presidenza procedere all'appello anche mediante sottoscrizione, da apporsi nel registro della votazione entro il termine stabilito nella seduta.

ART. 7.

L'Assemblea generale elegge i deputati che dovranno rappresentare il Gruppo nel Consiglio Nazionale, in conformità dello statuto del Partito.

ART. 8.

Il Comitato Direttivo del Gruppo attua le deliberazioni dell'Assemblea generale e prende le decisioni rispondenti all'interesse del Gruppo, nell'ambito del disposto dell'art. 3.

ART. 9.

In ciascuna delle Commissioni permanenti della Camera, il Comitato Direttivo designa tra i suoi membri o tra i membri democristiani della Commissione un rappresentante, con l'incarico di curare lo studio preventivo dei provvedimenti di maggiore rilievo, di stabilire i collegamenti e di garantire l'efficienza del gruppo dei commissari democratici cristiani.

Per la trattazione di argomenti di interesse di singole commissioni il Direttivo può convocare i membri democratici cristiani delle commissioni stesse o di più commissioni riunite a norma del Regolamento della Camera. Essi deliberano con gli stessi poteri dell'Assemblea del Gruppo sulla materia affidata a ciascuna commissione in sede legislativa o referente.

ART. 10.

Il Comitato Direttivo è costituito da 19 membri, eletti dall'Assemblea generale su scheda di 13 nomi.

Esso elegge nel suo seno due Vicepresidenti del Gruppo, un Segretario, un Vicesegretario e un Segretario Amministrativo e ne determina i compiti.

ART. 11.

Il Segretario Politico del Partito, o un suo delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo.

ART. 12.

Il Presidente, coadiuvato dai Vicepresidenti e dai componenti il Comitato Direttivo, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario e disciplinato in tutta l'attività parlamentare; coordina gli interventi nelle discussioni; prende visione preventiva delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle proposte di legge e degli emendamenti che i Deputati intendono presentare alla Camera. Il Presidente, per superiori esigenze politiche, può invitare i Deputati a rinunciare alla presentazione o a modificare il testo. I proponenti possono appellarsi al Comitato Direttivo che deve, dopo averli sentiti, decidere in tempo utile, e comunque non oltre otto giorni, salvo l'obbligo di riferirne all'Assemblea.

ART. 13.

Il Presidente del Gruppo viene eletto dall'Assemblea generale.

ART. 14.

Il Presidente ed il Comitato Direttivo sono eletti entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica un anno.

Successivamente, il Presidente e il Comitato Direttivo sono eletti per la durata di un biennio. Le elezioni sono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza delle rispettive cariche.

Qualora le elezioni non siano indette nei termini di cui ai precedenti commi, il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione.

Sia il Presidente che i membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

ART. 15.

Per la disciplina delle riunioni plenarie del Gruppo si osserva, in quanto applicabile, il Regolamento della Camera.

ART. 16.

Le votazioni per l'elezione delle cariche e per la designazione di incarichi di competenza del Gruppo si fanno a scrutinio segreto.

ART. 17.

I Deputati del Gruppo hanno lo stretto dovere di essere presenti alle sedute della Camera ed a quelle delle Commissioni cui appartengono e di partecipare alle votazioni.

Le assenze devono essere preventivamente giustificate.

ART. 18.

Il Comitato Direttivo del Gruppo, per le violazioni al presente Regolamento, può prendere i seguenti provvedimenti:

1. richiamo orale o scritto;

2. richiamo scritto, con comunicazione alla Direzione del Partito;

3. comunicazione in Assemblea della deplorazione deliberata dal Comitato Direttivo;

4. sospensione dall'appartenenza al Gruppo con deferimento alla Direzione del Partito per i provvedimenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 93 dello statuto del Partito.

Il Comitato Direttivo ha pure il potere di pubblicare sui quotidiani del Partito i nomi dei deputati che, senza adeguata giustificazione, siano stanti assenti, nell'aula o nelle Commissioni, a votazioni di particolare interesse.

ART. 19.

Per le spese inerenti al funzionamento degli uffici del Gruppo, l'Assemblea generale stabilisce un contributo mensile a carico di ciascun Deputato.

ART. 20.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, da eleggersi da parte dell'Assemblea generale su scheda di due nomi.

La durata in carica e le attribuzioni dei Revisori dei conti sono determinate dall'Assemblea generale.

ART. 21.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, da eleggersi da parte dell'Assemblea generale su scheda di due nomi.

La durata in carica e le attribuzioni dei Probiviri sono determinate dall'Assemblea generale.

ANNESSO

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELLA D.C. NELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

ART. 2.

Il Collegio conosce:

a) delle questioni di indole personale fra Deputati;

b) dei casi di indegnità morale dei Deputati iscritti al Gruppo.

ART. 3.

Il Collegio può in ogni momento, in cui ne ravvisi l'opportunità, esperire un tentativo di amichevole componimento delle parti.

ART. 4.

Ogni questione sottoposta al Collegio dei Probiviri è da questo sollecitamente esaminata ed istruita. Deve essere sentito l'interessato e devono essere espletati i mezzi istruttori ritenuti opportuni.

Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro due mesi dalla data in cui la questione è stata sottoposta al suo esame.

ART. 5.

Il Collegio dei Probiviri, nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, può applicare le seguenti sanzioni:

1. il richiamo;

2. la deplorazione;

3. la proposta all'Assemblea di sospensione dal Gruppo ai sensi dell'art. 18 del Regolamento interno.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo, il Deputato potrà ricorrere, entro quindici giorni successivi alla notifica, ai Probiviri nazionali del Partito.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono comunicati alla Direzione del Partito a cura del Comitato Direttivo del Gruppo.

ANNESSO

MOZIONE APPROVATA DAL GRUPPO DEI DEPUTATI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA NELLE SEDUTE DEL 28-10 e 24-11-1949

Il Gruppo udita la relazione del suo Presidente circa il problema della migliore funzionalità del Gruppo e della Camera:

1) in ordine al problema della incompatibilità del mandato parlamentare con incarichi di carattere amministrativo presso enti statali, parastatali o controllati dallo Stato, riservandosi un più ampio esame del problema stesso:

a) prende atto che la Direzione del Partito sin dal maggio 1948 ha deciso che detti incarichi non debbano essere conferiti ai parlamentari, con riserva però di deroga in casi eccezionali;

b) ritiene necessario che in detti casi la Direzione del Partito domandi il parere del Comitato Direttivo del Gruppo;

c) delibera che per l'accettazione di incarichi conferiti elettivamente per enti economici si debba ottenere il benestare della Direzione del Partito, previo parere del Comitato Direttivo del Gruppo.

2) In ordine al migliore funzionamento del Gruppo:

a) al fine di potenziare l'azione dei singoli deputati, tenuto conto che essa deve di fatto svolgersi dentro il Gruppo cui il deputato appartiene, riafferma la necessità che essa sia armonizzata e coordinata dal Comitato Direttivo del Gruppo;

b) fa voti che vengano al più presto discusse ed approvate le modifiche proposte al Regolamento del Gruppo per ciò che concerne la disciplina dei deputati nella loro partecipazione ai lavori della Camera e delle Commissioni e per ciò che attiene la iniziativa personale nei riguardi di questioni di particolare interesse politico;

c) impegna i presidenti delle Commissioni a radunare i membri prima di ogni riunione della Commissione stessa quando è convocata in sede legislativa o in sede normale per disegni di legge di rilevante importanza.

3) Per quanto concerne il problema dei rapporti tra gruppo o governo riconferma la funzione deliberante del gruppo parlamentare in ordine alla soluzione di tutti i problemi politici; di conseguenza stabilisce che, in occasione delle crisi di governo e in ogni altra questione di fondamentale importanza, il Comitato Direttivo debba convocare il gruppo parlamentare; e che da questi vengano impartite specifiche disposizioni al Comitato Direttivo, al quale pertanto compete sia di intervenire in conformità nella soluzione della crisi, sia di rendere edotti i rappresentanti democristiani al governo delle decisioni del gruppo parlamentare.

Inoltre stabilisce:

a) di effettuare riunioni periodiche di Comitato Direttivo con la partecipazione del Presidente del Consiglio;

b) di seguire costantemente la prassi della progettazione dei disegni di legge di importanza fondamentale nella vita del Paese, sia preventivamente discussa nelle linee generali dai commissari D.C. della competente Commissione assieme ad altri membri del Gruppo che si interessano del problema e dal Comitato Direttivo del Gruppo.

4) In ordine al migliore funzionamento dell'istituto parlamentare, mentre impegna il Comitato Direttivo a promuovere una più approfondita discussione che serva di base per la partecipazione del Gruppo al convegno dei parlamentari D.C. indetto dal partito,

afferma:

a) in ordine al problema in generale:

1) la necessità di una riforma del Regolamento della Camera che valga ad adeguare il funzionamento dell'istituto parlamentare alle mutate esigenze della sua attività;

2) la necessità di un preordinato calendario dei lavori che contemperi le esigenze parlamentari con quelle politiche e private dei singoli deputati;

b) in ordine al problema legislativo particolare:

1) la necessità di una maggiore attività delle commissioni soprattutto nella sede legislativa, per modo che all'Assemblea siano riservate, solamente, le questioni di maggiore importanza, e a contenuto prevalentemente politico;

2) per quanto attiene in particolare al problema della discussione dei bilanci dà mandato al Comitato Direttivo di porre allo studio la realizzazione di una procedura più rispondente all'utilità della discussione stessa.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELLA D.C. NEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Approvato all'inizio dalla I Legislatura con le modifiche votate nella seduta dell'8 luglio 1949, nella seduta del 21 luglio 1954 e coll'interpretazione espressa a mezzo referendum *il 20 ottobre 1955.*

Art. 1.

È costituito il Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana.

Ne fanno parte i Senatori iscritti al Partito ed eletti quali candidati della Democrazia Cristiana.

Le eventuali ammissioni di altri Senatori dovranno essere deliberate dal Comitato Direttivo del Gruppo previa deliberazione della Direzione del Partito.

Art. 2.

Sono organi del Gruppo:

l'Assemblea Generale;

il Comitato Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche del Gruppo sono incompatibili con le cariche di Ministro, Sottosegretario, Commissario di Governo e di componente la Direzione del Partito.

Dal 1° al 15 ottobre di ciascun anno si procede alle elezioni per le cariche del Gruppo, quale che sia la data in cui hanno avuto luogo le precedenti elezioni. È ammessa la rielezione.

Alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa di diritto il Segretario o il Vice-Segretario del Partito.

Art. 3.

L'Assemblea è convocata dal Presidente; deve essere convocata quando un decimo dei componenti il Gruppo ovvero un terzo dei componenti il Comitato Direttivo lo richieda.

È valida quando è presente un quarto dei Senatori iscritti, salvo il disposto dell'art. 4, ultimo comma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ART. 4.

L'Assemblea Generale:

a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

b) determina le direttive da seguirsi nelle discussioni e nelle votazioni del Senato precisando, sia per le direttive da seguirsi che per le votazioni, quando ed in quali limiti siano vincolanti per tutti gli iscritti al Gruppo stesso; decide sugli atteggiamenti e sulle iniziative generali del Gruppo nonché delle Commissioni previste dall'art. 9 in conformità allo Statuto del Partito, in collaborazione cogli Organi del Partito stesso nel quadro del suo programma e delle sue direttive;

c) elegge i Senatori rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Nazionale ai sensi dello Statuto del Partito della Democrazia Cristiana;

d) fa le designazioni dei Senatori da proporre alle cariche nel Senato e nel Governo.

Per le deliberazioni in ordine ai punti *a*), *c*), *d*), è necessaria la presenza della maggioranza dei Senatori iscritti.

ART. 5.

Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente eletti separatamente con votazione diretta a maggioranza assoluta, da 6 Senatori eletti dall'Assemblea generale (con votazione di 4 nomi) e da 5 Senatori eletti dai raggruppamenti regionali (2 dai Senatori dell'Italia Settentrionale, 1 dai Senatori dell'Italia Centrale, 2 dai Senatori dell'Italia Meridionale ed Insulare).

Il Comitato Direttivo, come sopra composto, elegge nel proprio seno il Segretario ed il Vice Segretario.

ART. 6.

Il Comitato Direttivo rappresenta il Gruppo nell'attività di collaborazione con il Gruppo D.C. nella Camera dei Deputati, tiene il collegamento con gli Organi del Partito, con le Commissioni permanenti e con quelle straordinarie costituite nel Senato, nonché col Governo, con gli altri Gruppi parlamentari e con gli Uffici del Senato stesso; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Gruppo stesso; presenta all'Assemblea il bilancio preventivo delle spese e quello consuntivo.

ART. 7.

Il Presidente, coadiuvato dai componenti il Comitato Direttivo, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario e disciplinato in tutta l'attività parlamentare e coordina gli interventi nelle discussioni. Prende visione preventiva delle proposte di legge, delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, degli emendamenti e degli ordini del giorno che i Senatori iscritti al Gruppo intendono proporre.

Per superiori esigenze politiche il Presidente può invitare un Senatore a rinunciare all'iscrizione a parlare, a presentare interpellanze, mozioni, emendamenti, ordini del giorno e proposte di legge indicandone le ragioni.

L'interessato può appellarsi al Comitato Direttivo del Gruppo qualora intenda mantenere la propria iscrizione.

Il Presidente è sostituito in caso di assenza dal Vice Presidente.

ART. 8.

Il Segretario del Gruppo ne cura la convocazione, dirige l'Ufficio di Segreteria, trasmette le comunicazioni interne del Gruppo, segnala agli iscritti i fatti di rilievo nell'attività parlamentare, tiene il collegamento del Gruppo D.C. della Camera dei Deputati per l'esecuzione delle deliberazioni comuni.

Il Vice Segretario del Gruppo ha le funzioni amministrative per le emergenze di questo ordine interessanti il Gruppo stesso.

ART. 9.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Senatori eletti dal Gruppo. Ad essi sono deferite tutte le questioni disciplinari inerenti alla condotta dei membri del Gruppo in quanto tali.

ART. 10.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri eletti dal Gruppo ed ha il compito di verificare la gestione economica dei fondi destinati alle spese del Gruppo.

ART. 11.

Il Gruppo designa l'assegnazione dei Senatori iscritti alla varie Commissioni del Senato.

I componenti di ognuna delle Commissioni del Senato si costituiscono in Commissione di Studio del Gruppo ed eleggono nel loro seno un Comitato Direttivo di tre Senatori con compiti analoghi a quelli del Comitato Direttivo del Gruppo per le funzioni previste dall'art. 5 in quanto li concerne. Alle adunanze di dette Commissioni possono partecipare con voto consultivo membri di altre Commissioni.

Il Segretario di ognuna delle dette Commissioni di studio segnala al Comitato Direttivo del Gruppo i fatti di rilievo interessanti l'attività della rispettiva Commissione legislativa e cura il collegamento in ordine a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 di questo Regolamento.

ART. 12.

Ogni Senatore iscritto al Gruppo assume l'impegno di eseguire le deliberazioni prese dal Gruppo ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), di essere presente alle sedute del Senato, delle Commissioni e del Gruppo e di giustificare preventivamente le assenze.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL M.S.I. NELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato nella seduta del 20 luglio 1953.

Art. 1.

È costituito il Gruppo parlamentare del M.S.I. alla Camera dei Deputati.

Ne fanno parte i Deputati eletti nelle liste M.S.I.

L'eventuale ammissione di altri Deputati dovrà essere deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Gruppo, d'intesa con la Direzione del Movimento.

Art. 2.

Organi del Gruppo sono: l'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza, il il Presidente.

Art. 3.

L'Assemblea, costituita dai componenti del Gruppo, è l'espressione parlamentare del M.S.I. alla Camera dei Deputati. Spetta ad essa deliberare sugli atteggiamenti e sulle iniziative generali del Gruppo.

Nel caso di urgenza, le deliberazioni di tal genere possono essere prese dall'Ufficio di Presidenza, salvo l'obbligo di riferirne all'Assemblea per la ratifica nella prima riunione.

Art. 4.

L'Assemblea si riunisce per deliberare sulle materie iscritte all'o.d.g., in seguito a convocazione del Presidente e dietro richiesta allo stesso di almeno la metà più uno dei componenti del Gruppo.

Nel secondo caso, il Presidente deve convocare l'Assemblea possibilmente entro ventiquattro ore, comunque non oltre tre giorni dalla richiesta se la Camera siede; entro dieci giorni se la Camera è chiusa.

In entrambi i casi, poi, ogni Deputato ha il diritto, almeno due giorni prima della riunione, di richiedere l'inserimento all'o.d.g. di qualsiasi argomento.

ART. 5.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Per le mozioni di sfiducia e per le modificazioni regolamentari è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Gruppo.

ART. 6.

Salvo il disposto dei successivi articoli 8 e 14, le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano.

Su richiesta di cinque Deputati, la votazione ha luogo per appello nominale. È comunque in facoltà del Presidente procedere alla votazione per appello nominale in qualsiasi circostanza, tranne nei casi previsti ai già ricordati articoli 8 e 14.

ART. 7.

L'Ufficio di Presidenza del Gruppo attua le deliberazioni dell'Assemblea e prende le decisioni rispondenti all'interesse del Gruppo nell'ambito del disposto dell'art. 3.

ART. 8.

L'Ufficio di Presidenza è costituito da cinque membri: Presidente, Vice Presidente, due componenti, un Segretario.

La elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene a scrutinio segreto.

I compiti, in seno all'Ufficio di Presidenza, del Vice Presidente, dei componenti e del Segretario, vengono determinati dal Presidente.

ART. 9.

Il Segretario Nazionale del Movimento, la cui carica è compatibile (Art. 41 dello Statuto) con quella di Presidente del Gruppo parlamentare, partecipa di diritto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 10.

Il Presidente del Gruppo parlamentare cura che l'azione dei Deputati risulti coordinata con le esigenze politiche del Gruppo. A tal fine egli determina le opportune direttive.

ART. 11.

Il Presidente del Gruppo parlamentare partecipa in base all'art. 44 dello Statuto, alle riunioni della Direzione Nazionale del Movimento.

ART. 12.

Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza durano in carica un anno, decadendo di diritto qualora un mese dopo la scadenza di tale termine non vengano indette le elezioni.

Sia il Presidente che i membri dell'Ufficio di Presidenza, sono rieleggibili.

ART. 13.

Per la disciplina delle riunioni del Gruppo, si osserva, in quanto applicabile il Regolamento della Camera.

ART. 14.

Le votazioni per la designazione di incarichi di competenza del Gruppo si fanno a scrutinio segreto.

ART. 15.

I Deputati del Gruppo hanno lo stretto dovere di essere presenti alle sedute della Camera e a quelle delle Commissioni cui appartengono e di partecipare alla votazione. Le assenze devono essere giustificate: se possibile, preventivamente.

ART. 16.

L'Ufficio di Presidenza del Gruppo, per le violazioni al presente regolamento, può prendere i seguenti provvedimenti:

1) richiamo orale o scritto;

2) richiamo scritto con comunicazioni ai singoli componenti del Gruppo;

3) richiamo scritto con comunicazioni alla Direzione Nazionale del M.S.I.

L'Ufficio di Presidenza può inoltre proporre all'Assemblea, nei casi di violazione, più gravi, il seguente provvedimento:

4) sospensione dell'appartenenza al Gruppo, con deferimento alla Direzione del Movimento, per i provvedimenti di cui al Capo XIII dello statuto.

ART. 17.

Il Presidente può segnalare alla Direzione Nazionale del Movimento il nome dei Deputati abitualmente assenti ai lavori parlamentari, o assenti non giustificati in votazioni di particolare interesse politico.

Art. 18.

Il Deputato è tenuto a trasmettere copia di ogni interrogazione all'Ufficio di Presidenza, contemporaneamente alla consegna delle interrogazioni stesse alla Presidenza della Camera.

Il Deputato è tenuto a dare comunicazione preventiva di ogni interpellanza, mozione, o.d.g., emendamento all'Ufficio di Presidenza del Gruppo.

Il Deputato è tenuto a interpellare preventivamente il Presidente del Gruppo circa l'opportunità politica e tecnica della presentazione di quasiasi proposta di legge di sua iniziativa.

Nei dibattiti di maggiore importanza parlamentare e politica ogni Deputato è tenuto a prendere opportuni accordi col Presidente del Gruppo in merito ai propri interventi.

Art. 19.

Per le spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio del Gruppo, l'Assemblea stabilisce un contributo mensile a carico di ciascun Deputato.

È costituito un Collegio di Sindaci - Revisori dei Conti, composto di tre membri da eleggersi dall'Assemblea.

La durata in carica e le attribuzioni dei Sindaci sono determinate dall'Assemblea.

Art. 20.

È costituita una Commissione di tre Probiviri, da eleggersi dall'Assemblea. La durata in carica e le attribuzioni dei Probiviri sono determinate dall'Assemblea.

Alla Commissione dei Probiviri vengono sottoposte le questioni di indole personale fra i Deputati del Gruppo.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL M.S.I. NEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Approvato nella seduta del 24 giugno 1963.

ART. 1.

I senatori eletti nelle liste del M.S.I., ove raggiungano il numero minimo di componenti contemplato dall'art. 16 del Regolamento del Senato faranno parte del Gruppo parlamentare M.S.I.

ART. 2.

È consentita l'immissione nel Gruppo di Senatori eletti in liste affini per il caso in cui, per difetto di numero, non si potesse far luogo alla costituzione del Gruppo parlamentare.

ART. 3.

Il Gruppo avrà un ufficio di Presidenza costituito dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario i quali verranno eletti dall'Assemblea di Gruppo.

ART. 4.

L'ufficio di Presidenza resterà in carica per tutta la durata della legislatura.

ART. 5.

L'ufficio di Presidenza designerà i delegati del Gruppo nelle Commissioni permanenti, nelle Commissioni speciali e nelle Giunte.

ART. 6.

Il Presidente convoca l'Assemblea su ordine del giorno concordato in sede di ufficio di Presidenza. La prima convocazione dell'Assemblea di Gruppo verrà fatta dal senatore più anziano di età.

ART. 7.

Ciascun senatore avrà diritto di fare includere nell'ordine del giorno dell'Assemblea di Gruppo quegli argomenti che riterrà degni di considerazione. Su tali richieste deciderà l'ufficio di Presidenza.

ART. 8.

I senatori che non possano presenziare alle adunanze dell'Assemblea ne daranno preventiva comunicazione.

ART. 9.

Su qualsiasi argomento o materia il senatore può chiedere che si passi ai voti. La votazione avrà luogo per alzata di mano. Nel caso di parità risulterà approvato il punto in votazione suffragato dal voto di chi nelle ultime elezioni abbia conseguita la più alta cifra personale.

ART. 10.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sugli indirizzi di politica generale del Gruppo o sulle materie poste all'ordine del giorno del Senato sono vincolanti anche per coloro che non avessero preso parte all'Assemblea di Gruppo.

ART. 11.

Nessuna deliberazione sarà valida se non adottata dalla metà più uno dei componenti del Gruppo.

ART. 12.

I senatori che non possano presenziare ad una seduta di Commissione o di Aula ne daranno tempestivamente notizia al Presidente.

ART. 13.

Le questioni disciplinari verranno sottoposte all'Assemblea del Gruppo.

ART. 14.

Per il funzionamento degli Uffici del Gruppo parlamentare ciascun senatore verserà un contributo nella misura che verrà concordata nella prima adunanza dell'Assemblea.

ART. 15.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento varrà il Regolamento del Senato della Repubblica.

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DEL P.D.I.U.M. NELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È costituito il Gruppo Parlamentare del P.D.I.U.M. alla Camera dei Deputati. Ne fanno parte i deputati eletti nelle liste del P.D.I.U.M. Le eventuali ammissioni di altri deputati dovrà essere deliberata dall'Assemblea del Gruppo d'intesa con la Direzione del Partito.

Art. 2.

Organi del Gruppo sono: l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo, il Presidente.

Art. 3.

L'Assemblea Generale, costituita da tutti i componenti del Gruppo, è l'espressione parlamentare del P.D.I.U.M. alla Camera dei Deputati. Spetta ad essa deliberare sugli atteggiamenti e sulle iniziative del Gruppo. In caso di assoluta urgenza, le deliberazioni possono essere prese dal Comitato Direttivo, costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, salvo l'obbligo di riferire all'Assemblea Generale per la ratifica nella prima riunione. L'Assemblea Generale può stabilire di volta in volta se, ed in quali limiti, nel quadro della deliberazione di maggioranza, possa riconoscersi libertà di voto agli appartenenti al Gruppo.

Art. 4.

L'Assemblea Generale si riunisce per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno, in seguito a convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Gruppo. Nel secondo caso la convocazione ha luogo entro tre giorni dalla richiesta se la Camera siede, entro dieci se la Camera è chiusa.

ART. 5.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei presenti.

Nel caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea Generale delibera validamente a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora dalla precedente.

ART. 6.

Le votazione hanno luogo per appello nominale. È in facoltà della Presidenza procedere all'appello anche mediante sottoscrizione, da apporsi nel registro delle votazioni.

ART. 7.

L'Assemblea Generale elegge i deputati che dovranno rappresentare il Gruppo nel Consiglio Nazionale in conformità dello Statuto del Partito.

ART. 8.

Il Comitato Direttivo del Gruppo attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prende le decisioni rispondenti all'interesse del Gruppo nell'ambito del disposto dell'art. 3.

ART. 9.

Il Segretario Nazionale del Partito, o in sua sostituzione uno dei Vice Segretari, partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea Generale.

ART. 10.

Il Presidente, coadiuvato dal Vice Presidente e dal Segretario, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario e disciplinato in tutta l'attività parlamentare, coordina gli interventi nelle discussioni, prende visione preventiva delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno, delle proposte di legge e degli emendamenti che i deputati intendono presentare alla Camera. Il Presidente, per esigenze politiche, può invitare i deputati a rinunziare alla presentazione o a modificarne il testo. I proponenti possono appellarsi al Comitato Direttivo che deve, dopo averli sentiti, decidere in tempo utile, e comunque non oltre otto giorni, salvo l'obbligo di riferirne all'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

ART. 11.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Gruppo vengono eletti dall'Assemblea Generale.

ART. 12.

Le votazioni per le elezioni delle cariche o per la eventuale designazione di incarichi di competenza del Gruppo si fanno a scrutinio segreto.

ART. 13.

I deputati del Gruppo hanno lo stretto dovere di essere presenti alle sedute della Camera ed a quelle delle Commissioni cui appartengono e di partecipare alle votazioni. Le assenze devono essere preventivamente giustificate.

ART. 14.

Il Comitato Direttivo del Gruppo, per le violazioni al presente regolamento, può adottare i seguenti provvedimenti: 1) richiamo orale o scritto; 2) richiamo scritto con comunicazione alla Direzione del Partito; 3) comunicazione in Assemblea della deplorazione deliberata dal Comitato Direttivo; 4) sospensione dell'appartenenza al Gruppo con deferimento alla Direzione del Partito per i provvedimenti del caso.

Il Comitato Direttivo ha pure il potere di pubblicare sulla stampa del Partito i nomi dei deputati, che, senza adeguate giustificazioni, siano stati assenti, nell'Aula o nelle Commissioni, a votazioni di particolare interesse.

ART. 15.

Per le spese inerenti al funzionamento del Gruppo, l'Assemblea Generale stabilisce un contributo mensile a carico di ciascun Deputato.

ART. 16.

Per la disciplina delle riunioni e per quanto altro eventualmente non previsto nel presente regolamento, si osserva, in quanto applicabile, il Regolamento della Camera.

REGOLAMENTO UNICO DEI GRUPPI PARLAMENTARI DEL P.L.I. NELLA CAMERA DEI DEPUTATI E NEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento approvato dai Gruppi parlamentari e dalla Direzione Centrale nella seduta congiunta del 23 novembre 1962 e aggiornato in armonia con lo statuto del PLI approvato dal X Congresso Nazionale.

Art. 1.

In conformità con l'art. 36 dello statuto del PLI, sono costituiti i Gruppi parlamentari del Partito Liberale Italiano al Senato e alla Camera dei Deputati.

Ne fanno parte i senatori ed i deputati iscritti al PLI.

L'ammissione ai Gruppi di altri senatori o deputati dovrà essere deliberata dai rispettivi Comitati Direttivi dei Gruppi, d'intesa con la Direzione Centrale del Partito.

Art. 2.

Organi di ciascun Gruppo parlamentare sono: l'Assemblea generale, il Comitato direttivo, il Presidente.

Le cariche di gruppo sono incompatibili con le cariche di ministro, sottosegretario, commissario di governo.

Art. 3.

Le Assemblee generali, costituite dai componenti di ciascun Gruppo, sono l'espressione parlamentare del PLI al Senato e alla Camera dei Deputati. Spetta ad essa deliberare sugli atteggiamenti e sulle iniziative generali dei rispettivi Gruppi in conformità con l'art. 36 dello statuto del Partito.

In casi di urgenza le deliberazioni possono essere prese dai Comitati direttivi, salvo l'obbligo di riferirne alle rispettive Assemblee generali per la ratifica nella prima riunione.

Le Assemblee generali possono stabilire di volta in volta se, ed in quali limiti, nel quadro delle deliberazioni di maggioranza possa riconoscersi libertà di voto agli appartenenti ai due Gruppi. Non è applicabile, in tal caso, il secondo comma del presente articolo.

ART. 4.

Le Assemblee generali dei Gruppi parlamentari del PLI al Senato e alla Camera dei Deputati si riuniscono per deliberare sulle materie iscritte all'o.d.g., in seguito a convocazione dei rispettivi Presidenti o dietro richiesta di almeno 1/4 dei componenti i rispettivi Gruppi, o del Segretario Generale del Partito. Nel secondo caso, la convocazione ha luogo entro 3 giorni dalla richiesta se il Senato o la Camera siedono, entro 10 se il Senato e la Camera sono chiusi.

ART. 5.

Le Assemblee generali deliberano a maggioranza dei presenti. Su richiesta di 1/4 dei componenti ciascun Gruppo si potrà procedere alla verifica del numero legale, costituito dalla metà più uno dei propri rispettivi componenti. Nel caso di mancanza di numero legale, le Assemblee generali deliberano validamente a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora dalla precedente.

Tuttavia, per deliberare sulla elezione dei rispettivi Comitati direttivi e per discutere sulla fiducia agli Organi direttivi di ciascun Gruppo e su eventuali modifiche al presente regolamento, è sempre necessaria la presenza del numero legale.

ART. 6.

Salvo quanto disposto al successivo art. 11 le votazioni in ciascuna assemblea hanno luogo per alzata di mano. Su proposta dei rispettivi Comitati direttivi o su richiesta di 1/4 dei componenti il Gruppo, e sempre quando si tratti di fiducia e sfiducia o di modifiche regolamentari, la votazione ha luogo per appello nominale. È in facoltà dei presidenti procedere all'appello anche mediante sottoscrizione, da apporsi in apposito registro entro il termine stabilito nella seduta.

ART. 7.

Il Comitato direttivo di ciascun Gruppo attua le deliberazioni della rispettiva Assemblea generale e prende le decisioni rispondenti all'interesse del Gruppo nell'ambito del disposto dell'art. 3.

ART. 8.

I Comitati direttivi dei Gruppi parlamentari del P.L.I. al Senato e alla Camera dei Deputati sono rispettivamente costituiti da: un presidente, da un vice presidente, un segretario e da un numero di membri

non inferiore a due e non superiore a 9 in relazione con il numero complessivo dei componenti il Gruppo e secondo le deliberazioni che al riguardo adotterà la rispettiva Assemblea nella sua prima riunione.

Quando i Gruppi parlamentari del P.L.I. al Senato e alla Camera dei Deputati non superano rispettivamente i 10 e i 20 iscritti, vengono eletti solamente il presidente, il vice presidente e il segretario che costituiscono i Comitati direttivi insieme con il segretario generale del Partito in conformità del successivo art. 9.

Oltre ai membri elettivi, fanno parte di diritto dei Comitati direttivi del rispettivo Gruppo i parlamentari eletti negli uffici di Presidenza del Senato e della Camera (comma aggiuntivo all'art. 8, approvato dai Gruppi di intesa con la Direzione Centrale, il 21 giugno 1963).

Art. 9.

Il segretario generale del Partito, in conformità con l'art. 36 dello statuto, è membro di diritto del Comitato direttivo del Gruppo parlamentare a cui appartiene. Qualora non vi appartenga, vi partecipa di diritto. In caso di necessità, egli può farsi sostituire dal vice segretario generale o, in caso di impedimento di questo, da un membro della Direzione da lui designato.

Art. 10.

I presidenti dei Gruppi parlamentari del P.L.I. al Senato e alla Camera dei Deputati, coadiuvati dal vice presidente, dal segretario e dai componenti il Comitato direttivo del rispettivo Gruppo e di intesa con il segretario generale e con la Direzione Centrale del Partito, promuovono l'azione del Gruppo e curano che essa si svolga in modo unitario e disciplinato in tutta l'attività parlamentare; coordinano gli interventi e le discussioni; prendono visione preventiva delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno, delle mozioni, delle proposte di legge e degli emendamenti, che i senatori e i deputati intendono presentare.

I presidenti dei due gruppi, per superiori esigenze politiche, possono invitare rispettivamente i senatori e i deputati a rinunciare alla presentazione o a modificarne il testo. I proponenti possono appellarsi ai rispettivi Comitati direttivi i quali devono, dopo averli sentiti, decidere in tempo utile e comunque non oltre otto giorni, salvo l'obbligo di riferirne alle rispettive assemblee.

Art. 11.

Quando i Gruppi parlamentari del P.L.I. al Senato e alla Camera superano rispettivamente i 10 e i 20 iscritti, le relative assemblee generali eleggono i Comitati direttivi a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti e con voto limitato ai 4/5 degli eligendi.

I comitati direttivi eleggono nel proprio seno rispettivamente il Presidente, il vice presidente e il segretario a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Quando i Gruppi parlamentari al Senato e alla Camera non superano rispettivamente i 10 e i 20 iscritti, le relative assemblee generali eleggono a maggioranza di voti i presidenti, i vice presidenti e i segretari dei Gruppi parlamentari al Senato e alla Camera.

ART. 12.

I Comitati direttivi dei Gruppi durano in carica un anno, decadendo di diritto qualora entro un mese da tale termine non venissero indette le elezioni. I membri dei Comitati direttivi sono rieleggibili.

ART. 13.

Su richiesta di uno dei Comitati direttivi del Gruppo liberale del Senato o della Camera dei Deputati o su richiesta del segretario generale del Partito, i due Gruppi possono riunirsi congiuntamente.

ART. 14.

Qualora non sia possibile costituire il Gruppo parlamentare del P.L.I. in una delle due Camere, i deputati e i senatori si riuniscono congiuntamente avendo tutti il diritto di parola e di voto al fine di adottare le deliberazioni previste dall'art. 3, alle quali nelle rispettive Camere dovranno conformare il proprio atteggiamento.

ART. 15.

Per la disciplina delle assemblee generali di ciascun Gruppo si osserva, in quanto applicabile, il regolamento delle rispettive Camere.

ART. 16.

Per la designazione ad incarichi interessanti i Gruppi si procederà ai sensi dell'art. 37 dello statuto del Partito.

ART. 17.

I senatori e i deputati del Gruppo hanno lo stretto dovere di essere presenti alle sedute rispettivamente del Senato e della Camera ed a quelle delle Commissioni a cui appartengono e di partecipare alle votazioni. Le loro assenze debbono essere giustificate, se possibile, preventivamente.

ART. 18.

Per le spese inerenti al funzionamento degli uffici dei Gruppi, le assemblee generali rispettive stabiliscono un contributo mensile a carico di ciascun senatore o deputato.

ART. 19.

Per le violazioni al presente regolamento, i Comitati direttivi dei Gruppi provvederanno al deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 dello statuto del Partito, dandone comunicazione alla Direzione Centrale del Partito e fermo restando il diritto di sospensione riconosciuto a questa dall'art. 48 dello Statuto.

Nel caso in cui un senatore o un deputato iscritto al Gruppo non sia iscritto al P.L.I., dovrà egualmente sottoporsi alla giurisdizione disciplinare del P.L.I.

REGOLAMENTO INTERNO (PROVVISORIO) DEL GRUPPO P.S.D.I. (GIÀ P.S.U.) NELLA CAMERA DEI DEPUTATI [1]

ART. 1.

È costituito il Gruppo parlamentare del P.S.D.I.

ART. 2.

Quale organo del Partito il Gruppo risponde verso il Partito stesso per i fini e nei limiti dello Statuto del Partito. Il Gruppo è, cioè, vincolato all'indirizzo politico del Partito come tracciato dai congressi nazionali e interpretato dalla Direzione; ma conserva piena autonomia nell'ambito delle iniziative, della tattica e degli atteggiamenti parlamentari.

Rispetto alla Camera dei Deputati, il Gruppo collabora all'attività legislativa del Parlamento nell'ambito dei capi VI e VII del Regolamento della Camera.

ORGANI DEL GRUPPO

ART. 3.

Sono organi del Gruppo: l'Assemblea, il Presidente, il Direttivo.

ART. 4.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea del Gruppo, a scrutinio segreto, con scheda nominale e a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità.

ART. 5.

Il Direttivo è composto di due membri eletti dall'Assemblea del Gruppo per scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti presenti. Gli eletti designano tra loro il Vicepresidente e il Segretario del Gruppo.

---

[1] Si tratta del regolamento del gruppo del P.S.D.I. anteriore all'unificazione socialista adottato a titolo provvisorio dopo la scissione, e sotto riserva di coordinamento con lo statuto del partito in via di riforma, nonché con il nuovo regolamento della Camera.

ASSEMBLEA DEL GRUPPO

ART. 6.

L'Assemblea delibera sovranamente sull'indirizzo, le iniziative, la tattica e gli atteggiamenti parlamentari del Gruppo. Solo in casi straordinari e di improrogabile urgenza, quando la tempestiva convocazione del Gruppo si renda impossibile, il Direttivo può sostituire la assemblea generale; ma deve riferirne al Gruppo nel termine più breve possibile.

ART. 7.

L'Assemblea si riunisce periodicamente in un giorno e ora determinati di ciascuna settimana, mediante avviso affisso nell'apposita tabella Camera; e, quando occorra, su convocazione del Presidente, con invito personale a ciascun deputato, contenente i temi all'ordine del giorno.

ART. 8.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza degli iscritti.

ART. 9.

Nelle votazioni a scrutinio segreto le deleghe non sono ammesse. Le deliberazioni e gli atti del Gruppo saranno fatti risultare nei quaderni dei verbali, cronologicamente tenuti, sotto la diretta responsabilità del segretario.

DIRETTIVO

ART. 10.

Il Direttivo cura l'attuazione delle delibere del Gruppo, prende le iniziative nei limiti e modi dell'art. 6, collabora col Presidente nell'attività interna e parlamentare del Gruppo.

ART. 11.

Le decisioni e gli atti del Direttivo saranno fatti risultare nel quaderno dei verbali tenuto dal Segretario.

PRESIDENTE

ART. 12.

Il Presidente sovrintende all'attività politica e parlamentare del Gruppo; rappresenta il Gruppo nei rapporti con la Presidenza della Camera, con i Presidenti delle Commissioni permanenti, nei contatti con

gli altri gruppi parlamentari costituiti; e, in armonia con lo Statuto del Partito, partecipa come membro consultivo alle riunioni della Direzione del Partito.

ART. 13.

Il Presidente presiede le Assemblee del Gruppo e le riunioni del Direttivo. Forma d'accordo con questo il calendario dei lavori del Gruppo, fissa di volta in volta i temi dell'ordine del giorno.

FUNZIONAMENTO E DISCIPLINA

ART. 14.

Il Segretario politico del Partito partecipa di diritto alle Assemblee del Gruppo e alle riunioni del Direttivo.

ART. 15.

Le deliberazioni dell'Assemblea del Gruppo e le decisioni del Direttivo hanno carattere collegiale e unitario, ed impegnano ciascun deputato alla loro osservanza. Nessun deputato può pertanto votare, astenersi, disertare il voto in contrasto con l'atteggiamento deciso dalla maggioranza.

ART. 16.

Il Presidente e il Direttivo del Gruppo provvedono normalmente alle comunicazioni alla stampa con una o più note ufficiali. I deputati debbono astenersi, come singoli, da interviste e comunicazioni alla stampa quando non abbiano certezza della loro conformità con le delibere e l'atteggiamento del Gruppo.

ART. 17.

Nelle discussioni parlamentari — una volta stabilito l'orientamento del Gruppo — il Gruppo stesso o nei casi di minore rilievo il Presidente, designano uno o più colleghi perché seguano le discussioni in aula, esprimano il pensiero del Gruppo, e diano le direttive per la votazione. I deputati non designati debbono asternersi da interventi personali e particolari.

ART. 18.

Il deputato che intende presentare interpellanze o interrogazioni politiche, deve preventivamente sottoporne il testo al Direttivo, seguendone i suggerimenti.

ART. 19.

Se il deputato, nell'esercizio del voto, negli appelli nominali, nelle astensioni e negli allontanamenti dell'aula, viola le deliberazioni prese dal Gruppo o dal Direttivo, o si sottrae alle indicazioni dei colleghi

designati in aula con i compiti dell'art. 18 manifestamente assumendo atteggiamento difforme da quello stabilito, è chiamato dal Presidente che in presenza del Direttivo gli contesterà la infrazione commessa; e, a seconda della gravità del fatto, lo richiamerà alla disciplina ovvero gli infliggerà la censura orale, con decisione del Direttivo regolarmente verbalizzato; o, nei casi più gravi, la censura scritta, che dovrà essere comunicata al Segretario politico del Partito e ai Segretari delle Federazioni del Collegio del deputato.

ART. 20.

Al deputato che per più di due volte non partecipi alle riunioni del Gruppo e alle sedute della Camera, senza grave giustificato motivo, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo precedente.

ART. 21.

Nei casi di indegnità politica e morale, l'Assemblea del Gruppo, sulle risultanze dell'istruttoria preventivamente condotta dal Direttivo in contraddittorio con l'interessato, procederà alla di lui radiazione dal Gruppo. La radiazione sarà comunicata alla direzione del partito, trasmessa a tutte le sezioni del collegio del deputato, pubblicata nel giornale del Partito e comunicata alla stampa.

ART. 22.

Contro ogni provvedimento disciplinare il deputato ha diritto di ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Assemblea del Gruppo, che giudica in ultima istanza.

AMMINISTRAZIONE

ART. 23.

Il Direttivo del Gruppo, non appena insediato, sottoporrà al Gruppo un preventivo delle entrate e delle spese per il periodo di un anno; e darà mandato al Segretario di curare, sotto la sua responsabilità, l'amministrazione dei fondi.

ART. 24.

Al termine di ogni semestre il Segretario dà conto al Direttivo e al Presidente delle operazioni compiute. Ogni deputato iscritto al Gruppo può, in qualsiasi momento, prendere in esame, presso la Segreteria, la contabilità e i documenti relativi.

ART. 25.

L'originale del presente Regolamento, recante la data della approvazione e la firma del Presidente è sempre ostensibile presso la Segreteria del Gruppo.

III - GIURISPRUDENZA ITALIANA IN TEMA DI PARTITI

Al crollo del regime fascista si assistette all'affermazione dei partiti politici che, attraverso i Comitati di liberazione nazionale, si rivelarono dotati di veri e propri poteri decisionali ad ogni livello e nei vari settori della vita del paese; fu quello il momento storico in cui maturò quel riconoscimento esplicito dei partiti politici e della loro funzione che, contenuto nell'art. 49 della Costituzione repubblicana, costituisce una delle innovazioni più significative da questa introdotte ([1]).

Questo fatto nuovo, emblematico di una netta inversione di tendenza rispetto ai principî ispiratori delle costituzioni dell'epoca ancora volte a rifuggire da ogni esplicito riferimento ai partiti politici, nel particolare contesto in cui si determinò, richiamò indubbiamente l'interesse dei giuristi e degli studiosi di altre discipline sul fenomeno partitico dando il via ad una vasta letteratura la quale però, a tutt'oggi, si rivela lacunosa e carente per quanto concerne soprattutto le strutture ([2]) e l'organizzazione interna dei partiti politici oltre che i rapporti che intercorrono tra il partito e i suoi aderenti e tra questo e l'ordinamento giuridico statuale.

In questa situazione colpisce la mancanza di una raccolta di giurisprudenza che consideri sistematicamente tutti quei casi, ormai assai numerosi, in cui, nel loro effettivo svolgersi, i rapporti giuridici intercorrenti tra i partiti e gli altri soggetti del nostro ordinamento abbiano determinato il sorgere di una lite conclusasi con la pronuncia di un organo giurisdizionale. A questa mancanza intende

---

([1]) Sul collegamento tra la disposizione dell'art. 49 e la particolare situazione dei partiti italiani dell'epoca vedi CRISAFULLI V., « I partiti nella Costituzione », in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente,* Firenze, 1969, vol. II, 107 e segg. Confronta anche BASSO L., « Il partito nell'ordinamento democratico moderno », nel I tomo dell'*Indagine sul partito politico,* redatto dall'ISLE, Milano, 1966, p. 60 e segg.

([2]) È stato sostenuto che siffatta carenza « storicamente si spiega con la precedenza dell'organizzazione di partiti su base ideologica, rispetto all'organizzazione di partiti su basi tecniche » v. PERTICONE G., « Problemi politici e problemi di struttura in tema di partiti », in *Riv. Int. Fil. Dir.,* 1957, p. 732.

contribuire ad ovviare questo lavoro, nella certezza che, com'è stato chiaramente indicato nella « Introduzione » a questo Quaderno, alla quale facciamo rinvio, « l'analisi della giurisprudenza [...] costituisca la via più ovvia per accostare il giurista allo studio comparativo dei casi, proposto come strumento di avanzamento delle conoscenze giuridiche sul fenomeno partitico » ([3]).

Il gruppo più numeroso di pronunzie giurisdizionali in materia di partiti politici ha per oggetto l'individuazione della natura giuridica di questi nell'ordinamento vigente e la qualificazione dei rapporti esistenti tra le loro varie articolazioni interne, con tutte le implicazioni che, soprattutto in ordine alla spettanza dei poteri di rappresentanza e della responsabilità per le obbligazioni assunte, il diverso modo di configurare detti rapporti comporta. Più volte poi il giudice è stato chiamato a pronunziarsi sui delicati problemi conseguenti al verificarsi di una scissione nell'ambito della compagine partitica e su quelli, non meno gravi, relativi alla delimitazione dell'ambito d'esplicazione del potere disciplinare esercitato dagli organi del partito nei confronti degli iscritti. Per concludere questa prima e necessariamente sommaria elencazione dei casi giurisprudenziali in materia di partiti politici, non resta che da ricordare l'esistenza di un gruppo di sentenze che per il momento ci limitiamo ad indicare come genericamente « penali », e di un altro gruppo numericamente assai cospicuo ma che presenta ormai un interesse piuttosto relativo, nel quale si possono collocare tutte le pronunzie giurisdizionali che hanno preso in considerazione, in generale, il problema della natura giuridica del cessato PNF, la successione nei suoi beni e le conseguenze del suo scioglimento sui negozi posti in essere con esso.

Un esame puntuale della giurisprudenza in materia non può non prendere le mosse, logicamente, che dal primo gruppo di sentenze cui accennavamo sopra, quelle cioè nelle quali il giudice si è pronunziato sulla natura giuridica del partito politico. Naturalmente, dato l'oggetto specifico di questo lavoro, appare chiaro che le nostre considerazioni saranno condotte collocandoci da un punto di vista interno all'ordinamento dello Stato italiano: si tratta di una precisazione che se può apparire superflua, pure, come ha rilevato esattamente il Rescigno G. U., è necessaria in materia di partiti politici, i quali essendo delle istituzioni ([4]), « possono

---

([3]) v. NEGRI G., *Introduzione,* in questo volume, p. 8.

([4]) Su tale punto vi è un'ampia concordanza. Tra gli altri, oltre all'Autore citato *infra,* v. VIRGA P., *Il partito politico nell'ordinamento giuridico,* Milano, 1948, p. 30 e 201 e segg; MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico,* VIII ed., Padova 1969, tomo II, p. 812, 12.

essere studiati in modo radicalmente diverso se il giurista si pone dal punto di vista interno all'ordinamento del partito, o dal punto di vista interno all'ordinamento dello Stato, o dal punto di vista esterno ad ambedue gli ordinamenti » ([5]).

Passando, dopo questa precisazione, ad esaminare questo problema di fondamentale importanza nella nostra materia, si può dire che, dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ad oggi, si è formata una giurisprudenza ormai assolutamente costante che ha inquadrato il partito politico tra le « associazioni di fatto » o meglio, attenendosi alla terminologia usata nel codice civile, tra le « associazioni non riconosciute ».

In verità tra il 1947 e il 1948, in quel delicato periodo di transizione da un sistema costituzionale ad un altro assai diverso, non mancarono, anche su questo punto, incertezze, delle quali costituiscono prova evidente due sentenze — l'una del Tribunale di Milano e l'altra della Pretura di Gela ([6]) —, nella prima delle quali si affermava che il partito politico « non è persona giuridica, né ente morale né possiede il carattere di associazione regolata dal codice civile »; nella seconda che « le associazioni politiche sono società di fatto e si comportano come persone giuridiche ». Come accennavamo sopra, però, una costante giurisprudenza, ormai più che ventennale ([7]), ha cancellato queste incertezze iniziali e pertanto la collocazione, nel nostro ordinamento positivo, dei partiti politici tra le associazioni non riconosciute non sembra più soggetta a discussione ([8]).

([5]) v. RESCIGNO G. U., « Partiti politici, articolazioni interne dei partiti politici, diritto dello Stato », in *Giur. Cost.,* 1964, p. 1406. Ivi è svolta approfonditamente l'analisi delle due figure rivestite dal partito: di istituzione (e quindi di ordinamento a sé stante) e di associazione non riconosciuta.

([6]) Sono, rispettivamente: Trib. Milano, 21 novembre 1947 (6) e Pret. Gela, 18 luglio 1948 (9).

([7]) V. in particolare Trib. Padova, 26 maggio 1948 (7); Cass., 14 giugno 1949, n. 1469 (12); Trib. Genova, 26 luglio 1949 (14); Trib. Varese, 31 gennaio 1952 (23); Ass. Foggia, 5 aprile 1952 (26); Cass., 16 aprile 1952, n. 985 (27); Pret. Enna, 23 novembre 1953 (36); Cass., 30 giugno 1954, n. 2242 (38); Trib. Enna, 30 giugno 1954 (39); Cass., 14 gennaio 1955, n. 50 (45); App. Roma, 18 maggio 1955 (51); Cass., 24 marzo 1956, n. 846 (55); App. Palermo, 8 gennaio 1957 (61); App. Venezia, 26 gennaio 1957 (62); App. Palermo, 28 gennaio 1957 (63); App. Caltanissetta, 3 maggio 1957 (64); App. Torino, 22 giugno 1957 (66); App. Palermo, 24 giugno 1957 (68); App. Bologna, 14 maggio 1958 (73); App. Napoli, 19 ottobre 1959 (83); Cass., 28 ottobre 1959, n. 3138 (84); Pret. Palestrina, 14 maggio 1960 (87); Trib. Milano (ord.), 28 luglio 1960 (88); App. Roma, 13 febbraio 1961 (90); Pret. Roma, 13 maggio 1963 (98); Trib. Termini Imerese, 20 febbraio 1964 (101); App. Firenze, 23 novembre 1965 (103).

([8]) È interessante rilevare come tra le associazioni non riconosciute la giurisprudenza abbia collocato anche i Comitati di liberazione nazionale. Su questo argomento v. la massima n. 10 e RESCIGNO P., « Sindacati e partiti nel diritto privato », in *Jus,* 1956, p. 12.

Non è certo questa la sede per affrontare il tema della idoneità o meno del riconoscimento della natura di associazione non riconosciuta al partito politico a fornire una soluzione positiva ai problemi che la posizione ormai assunta da questo nella nostra società comporta, e, più in generale, per affrontare quello se tale posizione non richieda ormai, per i partiti, il ricorso ad una disciplina pubblicistica. Si tratta però di un argomento al quale vogliamo accennare per il suo interesse, perché se da un lato non si può nascondere un certo naturale disagio di fronte alla prospettiva che la vita giuridica di un grande partito di massa debba essere regolata da disposizioni sorte tenendo presente le esigenze di fenomeni associativi di ben altre dimensioni e caratteristiche, appaiono d'altro lato molto serie le argomentazioni di quanti, sia pure con sfumature e gradazioni diverse, nell'assoggettamento alla disciplina dettata dal diritto privato vedono una insostituibile garanzia di libertà per i partiti politici nei confronti di temute ingerenze statali nella loro vita interna ([9]).

Il considerare il partito politico alla stregua delle associazioni non riconosciute ([10]) comporta l'attribuzione ad esso di autonomia amministrativa e patrimoniale e — limitandoci per ora a considerare solo gli aspetti civilistici del problema — di capacità processuale attiva e passiva. Più precisamente al partito politico saranno applicabili le norme che regolano il fenomeno della associazione non riconosciuta (e cioè gli articoli 36, 37, 38, 600 e 786 del codice civile e 19, 75 comma 4, 78 e 145 comma 2 di quello di procedura civile) ([11]).

La giurisprudenza, dal canto suo, ha sempre puntualmente applicato queste norme ai partiti politici. Così, in materia di poteri di rappresentanza, ha più volte affermato che « la qualifica di segretario si identifica con quella di presidente o di direttore nelle

---

([9]) In tal senso v. in particolare RESCIGNO P., *op. ult. cit.,* p. 33 e MORTATI C., *Istituzioni, op. cit.,* tomo II, p. 814, nota 1, il quale però ritiene « che suscettibili di regolamentazione potrebbero essere alcune particolari attività di partito destinate ad avere rilievo fuori dell'ambito interno del medesimo ».

([10]) Se il partito politico, in quanto privo del riconoscimento, non ha personalità giuridica vera e propria, è però da ritenere che costituisca « una figura soggettiva », cioè uno di quei numerosi « centri di riferimento non aventi la veste formale di persone giuridiche, che hanno presenza necessaria o naturale nella collettività generale e che agiscono producendo effetti giuridici ». In tal senso, e per una vasta trattazione sulla plurisoggettività degli ordinamenti v. GIANNINI M. S., *Corso di diritto amministrativo,* I-II, Milano, 1965, p. 134 e segg.

([11]) È da ricordare che la dottrina civilistica pone tra le fonti che regolano le associazioni non riconosciute anche: le norme riguardanti le associazioni riconosciute in quanto non incompatibili; le altre norme suscettibili di applicazione analogica; i principî generali del diritto, gli usi e l'equità (limitatamente all'esecuzione al contratto associativo). (Anche la giurisprudenza ha ammesso l'applicazione analo-

associazioni non riconosciute, onde al segretario spetta la rappresentanza processuale del partito » ([12]) e che i partiti hanno capacità di essere rappresentati da « coloro ai quali, secondo gli accordi degli iscritti, è conferita la presidenza o la direzione » ([13]), con la particolarità che « la cessazione di tale rappresentanza, a differenza di quel che il codice di rito prescrive per la rappresentanza legale, non determina l'interruzione del processo » ([14]) e che « qualora la rappresentanza sia mutata durante il processo, rimane valida la costituzione del rapporto processuale nei confronti dell'originario rappresentante anche nelle fasi di gravame sino a quando non si costituisca il nuovo rappresentante » ([15]).

Anche in materia di responsabilità per le obbligazioni l'applicazione ai partiti politici delle disposizioni sulle associazioni non riconosciute non ha dato luogo a particolari problemi: la giurisprudenza ha infatti sempre affermato che a garanzia delle obbligazioni assunte da coloro che rappresentano il partito verso i terzi esiste, oltre al fondo comune ([16]), anche un'obbligazione personale e solidale

---

gica alle associazioni non riconosciute di alcune norme vigenti per le persone giuridiche: v. Cass., 30 ottobre 1956, n. 4050). In tal senso v. PERSICO G., « Associazioni non riconosciute », voce in *E.d.D.* Ivi è anche una vasta trattazione generale sull'associazione non riconosciuta con ricca bibliografia.

([12]) V. Cass., 16 aprile 1952, n. 985 (27). Conformi Cass., 8 marzo 1955, n. 679 (48), Trib. Milano (ord.), 28 luglio 1960 (88) e App. Roma, 8 ottobre 1969 (111). V. anche Trib. Caltanissetta, 1° marzo 1966, Covelli c. Ponticello.

([13]) V. Cass., 30 giugno 1954, n. 2242 (38). Conformi App. Palermo, 8 gennaio (61) e 28 gennaio 1957 (63); App. Napoli, 19 ottobre 1959 (83); Pret. Torino, 22 gennaio 1964 (100) e Trib. Termini Imerese, 20 febbraio 1964 (101). In particolare per la DC v. Pret. Palestrina, 14 maggio 1960 (87) e Cass., 13 novembre 1970, n. 2410 (112) che, applicando questo principio, in base allo statuto di quel partito, attribuiscono la rappresentanza al segretario amministrativo. V. però anche Trib. Napoli, 9 febbraio 1955 (47).

([14]) V. Cass., 30 giugno 1954, n. 2242 (38).

([15]) App. Napoli, 19 ottobre 1959 (83). Conforme Cass., 4 luglio 1962, n. 1681 (95).

([16]) Il fondo comune è composto dai contributi degli associati e dei beni con essi acquistati. V. Cass., 24 marzo 1952, n. 846 (55) nella quale, applicando rigidamente questa definizione del fondo comune, si afferma che « la elargizione di un terzo o anche di un associato, fuori dell'ambito dei contributi associativi e per uno specifico scopo di assistenza, acquista figura giuridica di donazione a norma degli artt. 679 e segg. cod. civ. ». Sulle conseguenze negative dell'adozione di una siffatta impostazione v. RESCIGNO P., « In tema di donazione indiretta ad un partito politico », *Giust. It.*, 1957, I, p. 1.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2 del 26 gennaio 1957 (60) ha affermato, anche in riferimento al diritto di associazione in partiti politici, la legittimità costituzionale dell'art. 156 T.U. leggi di P.S. e degli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, che esigono la licenza per la raccolta di fondi e determinano i casi in cui essa viene concessa. Importante è l'affermazione della Corte che « dalla esistenza delle norme costituzionali che garantiscono determinati diritti del cittadino non è dato desumere, per astrazione, la esistenza correlativa di altra norma, implicita, che consenta la libera ed incondizionata raccolta dei fondi necessari al loro esercizio », v. *Foro It.*, 1957, I, c. 511.

di quanti abbiano agito in nome e per conto del partito ([17]). Tale responsabilità, inoltre, « continua e sussiste anche dopo la cessazione dell'incarico, e quindi (chi ha assunto tale responsabilità) può essere convenuto in giudizio con l'azione *ex contractu* in via principale e diretta senza che sia necessario escutere in precedenza il fondo comune » ([18]); è stato affermato dalla Cassazione anche che « la responsabilità di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta è responsabilità di carattere fidejussorio, avente funzione di garanzia per i terzi contraenti, la quale presuppone che il rappresentante abbia agito nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli, sì da impegnare efficacemente la responsabilità dell'associazione ed il fondo comune su cui i terzi possono far valere i propri diritti » ([19]).

Nel quadro di questa precisa applicazione delle disposizioni sulle associazioni non riconosciute ai partiti politici si colloca infine un'altra pronunzia giurisdizionale che ha riconosciuto applicabile ai partiti la norma dell'art. 600 del codice civile che commina l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore degli enti non riconosciuti ([20]). Dubbi sulla correttezza del riferimento ai principî che regolano le associazioni non riconosciute nascono invece dall'esame dell'altra pronunzia che ha riconosciuto, per gli appartenenti ad un partito politico, la possibilità di essere assunti quali testimoni nelle controversie concernenti interessi del partito stesso nei confronti di terzi ([21]): infatti, molto autorevolmente, sia in dottrina che in giurisprudenza ([22]), è stata sostenuta la tesi della incapacità di testimoniare dei soci delle associazioni non riconosciute ([23]).

([17]) In tal senso v. App. Bari, 3 giugno 1949 (11); Trib. Genova, 26 luglio 1949 (14); Cass., 25 novembre 1950, n. 2643 (21); Trib. Roma, 17 luglio 1952 (28); Trib. Enna, 30 giugno 1954 (39); Cass., 14 gennaio 1955, n. 50 (45); App. Roma, 18 maggio 1955 (51); Cass., 24 marzo 1956, n. 846 (55); App. Palermo, 8 gennaio 1957 (61); App. Torino, 22 giugno 1957 (66); App. Bologna, 16 maggio 1958 (74); Cass., 27 giugno 1961, n. 1541 (91); Pret. Roma, 13 maggio 1963 (98) e App. Roma, 8 ottobre 1969 (111).

([18]) V. Cass., 25 novembre 1950, n. 2643 (21). Conformi App. Roma, 18 maggio 1955 (51), che ha affermato anche la irrilevanza, nei rapporti obbligatori esterni, della regolamentazione interna del partito che i terzi possono anche non conoscere, e App. Bologna, 16 maggio 1958 (73).

([19]) V. Cass., 27 giugno 1961, n. 1541 (91). Analogamente già App. Torino, 22 giugno 1957 (66). In particolare sulla responsabilità per le obbligazioni assunte dai comitati di organizzazioni, composti dai membri di un partito politico per lo svolgimento di una determinata attività v. Trib. Roma, 17 luglio 1952 (28).

([20]) V. App. Firenze, 23 novembre 1965 (103).

([21]) V. Pret. Roma, 27 febbraio 1953 (31).

([22]) In dottrina per tutti v. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 1952, p. 260; in giurisprudenza v. Cass., 28 luglio 1955, n. 2436, *Dir. Fall.*, 1955, II, p. 641.

([23]) Ciò perché, secondo la Cassazione, la associazione non riconosciuta è un « semplice centro di interessi collettivi » e pertanto, « essendo gli associati, quali membri della comunità organizzata, parti non soltanto del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ma anche del rapporto processuale, essi non possono

Se però l'attribuzione al partito politico della natura giuridica dell'associazione non riconosciuta non ha posto particolari problemi ed è stata ormai unanimemente accettata dai nostri organi giurisdizionali, la stessa cosa non si può affermare per quanto concerne la qualificazione dei rapporti esistenti tra il partito politico e le sue articolazioni interne. Il partito politico, infatti, non si presenta come una monolitica associazione unitaria ma come una realtà ben più varia e articolata nella quale, accanto all'associazione su base generalmente nazionale, sussistono tutta una serie di minori raggruppamenti di associati previsti e configurati diversamente dai diversi statuti, di modo che l'appartenente ad un partito politico è partecipe, al tempo stesso, sia dell'associazione periferica (sezione, federazione, cellula, ecc.) che di quella più vasta ([24]).

Peraltro se il partito politico si presenta variamente articolato, non ogni sua articolazione ha le medesime caratteristiche e rilevanza: il problema che si pone allora è quello di individuare quando le articolazioni interne del partito politico assumono autonoma rilevanza esterna al di fuori dell'ordinamento partitico stesso e quali conseguenze comporti il riconoscimento di una siffatta autonomia alle articolazioni stesse. Di questo argomento noi non ci occuperemo in generale, ma, al solito, sulla falsariga delle numerose pronunzie giurisdizionali intervenute in materia.

L'esame di tale vasta giurisprudenza evidenzia innanzi tutto come il giudice sia stato chiamato a pronunziarsi quasi esclusivamente su questioni concernenti la vita di un'articolazione di fondamentale importanza, presente nella struttura di tutti i partiti poli-

---

deporre come testi nelle cause tra l'associazione e i terzi, non tanto in applicazione diretta del divieto sancito dall'art. 246 cod. proc. civ. quanto per il fondamentale principio di incompatibilità tra la qualità di parte e quella di testimone ». Per la tesi della capacità di testare dei soci delle associazioni non riconosciute v. RESCIGNO P., « Associazione riconosciuta e capacità di testimoniare », in *Studi in onore di Francesco Messineo*, Milano, 1959, I, p. 385 e segg., il quale ritiene che « sono incapaci, perché nella causa hanno un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, soltanto coloro, soci o non soci, che hanno agito per la associazione e sono divenuti personalmente e solidamente responsabili per le obbligazioni assunte ».

([24]) È assai discusso se dell'assocazione più vasta facciano parte anche, come soggetti autonomi, le singole associazioni periferiche. In tal senso tra gli altri, PERSICO G., *Associazioni non riconosciute, op cit.*, p. 884, il quale fa notare come vi siano « organi di partiti politici composti dai rappresentanti delle sezioni o federazioni, oltre ad organi composti dai rappresentanti di tutti gli associati ». Nega invece che il partito possa essere composto di altre associazioni il RESCIGNO G. U. perché, almeno ponendosi dal punto di vista dell'ordinamento statale, non avendo l'associazione di fatto una personalità distinta da quella dei singoli associati, all'associazione maggiore partecipano i componenti l'associazione minore o direttamente come singoli o indirettamente attraverso l'associazione minore ma non i singoli e la associazione minore insieme, il che presupporrebbe l'attribuzione all'associazione di una personalità distinta dai singoli suoi membri. v. RESCIGNO G. U., « Partiti politici, articolazioni interne dei partiti politici, diritto dello Stato », *Giur. Cost.*, 1964, p. 1412.

tici: la sezione. Se infatti non sono mancate sentenze che hanno considerato i rapporti facenti capo ad articolazioni a livello provinciale dei partiti politici ([25]) o ai gruppi parlamentari degli stessi ([26]) o che si sono pronunziate in termini generali riferendosi genericamente ad « aggruppamenti territoriali » ([27]), a « cellule, sezioni, federazioni o gruppi dei partiti » ([28]), ad « organi provinciali e comunali » ([29]) o alle « sedi periferiche » dei partiti politici ([30]), in genere le pronunzie giurisprudenziali hanno fatto riferimento alle sezioni, considerate quasi come le articolazioni locali (o periferiche) per eccellenza nell'organizzazione dei vari partiti politici ([31]). Pertanto ci occuperemo soprattutto della problematica concernente la sezione del partito politico: d'altra parte quanto verremo dicendo a proposito delle sezioni può fornire la chiave per dare una soluzione agli analoghi problemi che, nei singoli partiti, possono presentarsi circa le articolazioni, a livello inferiore o superiore di quello sezionale, che presentino caratteristiche analoghe a quelle proprie delle sezioni.

Momento fondamentale in tutte le pronunzie giurisprudenziali aventi ad oggetto la sezione del partito politico è quello della individuazione e qualificazione giuridica della sua natura e del suo modo di correlarsi al partito politico: ai giudici infatti si è ogni volta posto per primo il problema se la sezione fosse da considerare un organo del partito e pertanto, in quanto tale, dotata di un certo grado di autonomia limitatamente alla sua vita amministrativa ma sprovvista di capacità, legittimazione processuale come pure di patrimonio proprio, o se invece ogni singola sezione fosse da considerare

---

([25]) V. Trib. Bologna, 19 agosto 1947 (5); Trib. Milano, 24 giugno 1949 (13); App. Venezia, 26 gennaio 1957 (62); App. Palermo, 24 giugno 1957 (68); Trib. Avellino, 3 giugno 1966 (104); Trib. Roma, 8 marzo 1968 (109). Si trattava delle federazioni provinciali del PSI, del PNM e del MSI.

([26]) V. Trib. Roma, 29 aprile 1960 (86) e App. Roma, 9 marzo 1962 (93).

([27]) V. Trib. Bologna, 19 agosto 1947 (5).

([28]) V. Pret. Valdagno, 10 maggio 1953 (32).

([29]) V. App. Venezia, 26 gennaio 1957 (62).

([30]) V. App. Caltanissetta, 3 maggio 1957 (64).

([31]) V. App. Bari, 3 giugno 1949 (11); Trib. Milano, 24 giugno 1949 (13); Trib. Varese (ord.), 23 giugno 1950 (17); Trib. Trapani, 7 luglio 1950 (18); Cass., 25 novembre 1950, n. 2643 (21); Trib. Varese, 31 gennaio 1952 (23); Cass., 16 aprile 1952, n. 985 (27); Pret. Roma, 27 febbraio 1953 (31); App. Genova, 13 giugno 1953 (33); App. Genova, 26 febbraio 1954 (37); App. Genova, 22 luglio 1954 (40); Cass., 20 agosto 1954, n. 2981 (41); Cass., 14 gennaio 1955, n. 50 (45); Trib. Napoli, 9 febbraio 1955 (47); Cass., 8 marzo 1955, n. 679 (48); Trib. Milano, 26 marzo 1956 (56); App. Palermo, 28 gennaio 1957 (63); App. Caltanissetta, 3 maggio 1957 (64); App. Palermo, 24 giugno 1957 (68); Trib. Roma, 20 agosto 1957 (69); App. Roma, 17 febbraio 1959 (77); App. Catania, 21 maggio 1959 (80); Pret. Palestrina, 16 maggio 1960 (87); Pret. Torino, 4 ottobre 1960 (89); App. Roma, 13 febbraio 1961 (90); App. Milano, 15 marzo 1962 (94); Cass., 4 luglio 1962, n. 1681 (95); App. Roma, 29 gennaio 1962 (97); Cass., 22 luglio 1963, n. 2011 (99); Trib. Termini Imerese, 20 febbraio 1964 (101); Pret. Venezia, 13 giugno 1964 (102); Trib. Roma, 8 marzo 1969 (109).

come un'associazione non riconosciuta, con la conseguente possibilità di riferimento ad essa di tutte le conclusioni della elaborazione giurisprudenziale sul partito politico nel suo complesso.

In un primo tempo, la giurisprudenza esitò tra le due opposte soluzioni: in verità, sin dalle origini dell'ordinamento repubblicano, si può definire minoritaria la tendenza a qualificare le sezioni ([32]) come « semplici organi del partito, anche se talora godono di autonomia patrimoniale, meramente amministrativa, perché questa è tale che non pregiudica l'unità dell'associazione e tanto meno poi, in mancanza in detti organi di uno scopo tipico distinto da quello del partito stesso, è consentito di raffigurare in essi delle distinte unità giuridiche sotto forma di associazioni non riconosciute » ([33]); come organi cioè legati al partito da una « stretta dipendenza gerarchica non solo sul piano politico ma anche su quello finanziario » ([34]) con la conseguenza di attribuire la loro rappresentanza in giudizio all'organo centrale ([35]), di negare l'esistenza di una loro autonomia patrimoniale ([36]) e di affermare la responsabilità dell'organo centrale per i debiti contratti dalla sede periferica ([37]).

Dopo qualche iniziale esitazione la giurisprudenza respinse tale modo di configurare il rapporto tra il partito politico e la sezione e, dal 1957 in avanti, è assolutamente costante nell'affermare che ogni singola sezione è da considerare come un'associazione noi riconosciuta; dal che consegue che il partito politico viene ad essere ricostruito come un'associazione di associazioni ([38]), espressione con la quale si vuole indicare « che accanto alla vita dell'associazione mag-

---

([32]) O la federazione provinciale (nella specie del PSI) e tutti gli altri « aggruppamenti territoriali », come si esprime una sentenza del Trib. Bologna del 19 agosto 1947 (5).

([33]) V. Pret. Valdagno, 10 maggio 1953 (32).

([34]) V. App. Venezia, 26 gennaio 1957 (62).

([35]) V. Trib. Varese (ord.), 23 giugno 1950 (17) e 31 gennaio 1952 (23).

([36]) V. l'ultima pronunzia citata nella nota precedente.

([37]) V. App. Venezia, 26 gennaio 1957 (62). L'organo periferico era, nella specie, una sede provinciale del PNM. In dottrina, favorevole a questa impostazione è il POGGESCHI R., « Sui partiti politici come associazioni », *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1952, p. 536; v. anche RIBOLZI C., « La rappresentanza processuale dei nuclei minori dei partiti politici », *Mon. Trib.*, 1952, p. 289. Nega la ammissibilità del ricorso alla figura dell'organo nella ricostruzione del rapporto sezione-partito il RESCIGNO G. U., *Partiti politici, articolazioni interne,* cit., p. 1410, con ampi riferimenti alla dottrina in materia.

([38]) Ricordiamo che — come accennavamo in precedenza — il discorso sulla sezione del partito è valido anche per quelle altre articolazioni interne del partito stesso alle quali, ricorrendo gli elementi della pluralità dei soggetti, del fondo comune, dello scopo proprio e di una normazione particolare, in base agli statuti e alla realtà fattuale sia da riconoscere la natura di associazione non riconosciuta. Per una esemplificazione condotta sulla base dell'esame degli statuti dei vari partiti, sotto l'angolo visuale limitato, però, della autonoma rappresentanza processuale v. LABRIOLA S., « Sulla rappresentanza processuale dei partiti e delle loro organizzazioni periferiche », *Rass. Dir. Pubbl.*, 1961, p. 508 e segg.

giore esiste una vita delle associazioni minori che va tenuta distinta dalla prima » ([39]).

Una volta considerata dunque la sezione del partito politico, anche essa, come un'associazione non riconosciuta, resta da occuparsi di due argomenti sui quali il giudice è stato spesso chiamato a pronunciarsi: quello della spettanza della legittimazione processuale e quello della spettanza della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dalla sezione del partito politico.

Sul primo punto, quello della rappresentanza processuale, il problema centrale da risolvere è stato quello della individuazione del soggetto al quale si deve ritenere conferita, secondo la dizione dell'art. 6 del codice civile, la presidenza o la direzione: tale soggetto la giurisprudenza ha sempre indicato — tranne in un caso sul quale ci soffermeremo subito — essere il segretario della sezione stessa. È da rilevare però come proprio in questa ricerca del soggetto cui attribuire la rappresentanza della sezione acquisti particolare evidenza una differenziazione metodologica — quasi sempre percepibile almeno allo stato tendenziale, sia nella giurisprudenza che nella dottrina esistente in materia di articolazioni interne dei partiti politici — a seconda che, teorizzando sulle strutture interne dei partiti, si sia cercato di giungere ad enunciazioni di carattere generale da ritenere valide per ogni partito politico, oppure che, rifuggendo da ogni tentativo di astrazione e di generalizzazione ed attenendosi strettamente alla interpretazione delle singole normazioni statutarie ed alla realtà concreta dell'organizzazione interna dei vari partiti, ci si sia limitati ad affermazioni da ritenere valide nei singoli casi, nei confronti cioè del partito politico di volta in volta preso in considerazione.

L'esame della giurisprudenza può forse autorizzare ad affermare che si sia verificato un certo mutamento di indirizzo in materia: se infatti in un primo tempo vediamo coesistere pronunzie nelle quali — sulla scia di una nota sentenza della Corte di Cassazione del 1952 ([40]),

---

([39]) Così il RESCIGNO G. U., *Partiti politici, articolazioni interne, cit.*, p. 1413, al quale rinviamo per una trattazione chiara sul significato della formula « associazione di associazioni ».

([40]) È la Cass., 16 aprile 1952, n. 985 (27). Al gruppo delle pronunzie « generalizzanti » sono da ascrivere anche: App. Genova, 13 giugno 1953 (33), 26 febbraio 1954 (37) e 22 luglio 1954 (40); Cass., 14 gennaio 1955, n. 50 (45) e 8 marzo 1955, n. 679 (48); Trib. Roma, 20 agosto 1957 (69). Nell'altro gruppo di pronunzie sono da classificare: Pret. Roma, 27 febbraio 1953 (31) (per il PCI); Cass., 20 agosto 1954, n. 2981 (41) (per il PSI); Trib. Napoli, 9 febbraio 1955 (47) (per la DC); App. Palermo, 28 gennaio 1957 (63) (per il PSI); App. Roma, 17 febbraio 1959 (77) (per il PCI); Pret. Torino, 4 ottobre 1960 (89) (per il PCI); App. Roma, 13 febbraio 1961 (90) (per il PCI); Cass., 4 luglio 1962, n. 1681 (95) (per il PSI); Trib. Termini Imerese, 20 febbraio 1964 (107) (per il PCI). V. anche Trib. Roma, 7 giugno 1963, Savoca c. PLI, confermata dall'App. Roma, 4 aprile 1966.

che affermava in termini generali la spettanza al segretario della rappresentanza processuale della sezione — è abbastanza chiaro il tentativo di trovare una soluzione valida una volta per tutte al problema della spettanza della rappresentanza della sezione del partito politico, con altre nelle quali è evidente la volontà di evitare le generalizzazioni nel continuo riferimento all'interpretazione puntuale delle specifiche disposizioni statutarie e della volontà manifestata dagli associati nelle sezioni stesse, nella più recente giurisprudenza questa seconda tendenza sembra ricevere maggiori suffragi.

Ci siamo soffermati su questo argomento, che a prima vista potrebbe sembrare non particolarmente rilevante, per la portata delle conseguenze pratiche che possono derivare dall'accettazione dell'uno o dell'altro atteggiamento metodologico: esso risulta chiaramente dal confronto fra due sentenze nelle quali l'identico problema della spettanza della legittimazione processuale della sezione del PCI viene risolto in modo completamente diverso. Nell'una infatti l'influenza esercitata dalle sentenze che avevano cercato di inquadrare unitariamente il problema conduce il giudice ad affermare che la « sezione del partito politico [...] costituisce un organismo a sé, legittimato a stare in giudizio in persona di colui che esercita i poteri di direzione, e cioè del segretario » ([41]); nell'altra invece, dallo scrupoloso attenersi alle norme statutarie del PCI il magistrato ha derivato la conclusione che lo statuto di tale partito « ignora la figura del segretario politico di sezione; il paragrafo 24 dello statuto stesso conferisce la direzione della sezione periferica del partito al comitato direttivo: a tale organo collegiale quindi (e non al segretario di esso), spetta la rappresentanza processuale della sezione agli effetti dell'art. 36 del codice civile » ([42]).

Passando a considerare l'altro problema concernente le sezioni dei partiti politici cui si accennava in precedenza, quello cioè della spettanza della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla sezione, è da rilevare come la maggior parte delle pronunzie giurisdizionali in materia riguardino la possibilità o meno di configurare una responsabilità patrimoniale degli organi centrali del partito politico per le obbligazioni assunte dalla sezione stessa.

([41]) V. App. Roma, 17 febbraio 1959 (77).

([42]) V. Pret. Torino, 4 ottobre 1960 (89). In dottrina, per l'enunciazione in termini generali del principio della legittimazione del segretario della sezione v. RESCIGNO P., « La sezione del partito politico », in *Studi in onore di De Francesco,* Milano, 1957, II, p. 567 e PERSICO G., « Associazioni non riconosciute », *op. cit.,* p. 691. Per la tesi contraria v. LABRIOLA S., « Sulla rappresentanza processuale dei partiti e delle loro sezioni periferiche », *op. cit.,* p. 508.

In verità, una volta riconosciuta alla sezione del partito politico la natura giuridica di associazione non riconosciuta, non ci sembra che particolari ostacoli di ordine giuridico si possano frapporre alla logica conseguenza dell'affermazione della inesistenza di una corresponsabilità degli organi centrali del partito politico (o di esso nel suo insieme) per le obbligazioni assunte per mezzo dei suoi rappresentanti dalla singola sezione periferica ([43]): e infatti nel senso della negazione della configurabilità di una siffatta responsabilità degli organi centrali si è sempre pronunziata la giurisprudenza, salvo due eccezioni clamorose.

Esse sono costituite da una sentenza del Tribunale di Milano ([44]) nella quale — a proposito della DC — si affermava che la « direzione centrale del partito deve intendersi coobbligata per quegli impegni che la sezione locale abbia assunto per una finalità comune ad essa ed all'associazione nazionale », e da una della Corte d'Appello di Venezia ([45]) che, dopo aver dichiarato che « i partiti politici costituiscono altrettante organizzazioni unitarie suddivise in organi provinciali e comunali con stretta dipendenza gerarchica non solo sul piano politico ma anche su quello finanziario », afferma — per il PNM — che « bene l'organo centrale è chiamato in giudizio per i debiti contratti da una sede provinciale ».

Non ci soffermeremo oltre su queste due sentenze in quanto, come accennavamo sopra, esse restano isolate nella giurisprudenza anche successiva in materia di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte da sezioni periferiche dei partiti politici ([46]). È il caso invece, per concludere sul tema della responsabilità per le obbligazioni, ricordare come la Cassazione — sia pure non specificamente a proposito del partito politico — ha chiarito che contraggono la responsabilità *ex* art. 38 del codice civile non coloro che hanno partecipato a formare la volontà dell'associazione ma solo quelli

---

([43]) V. App. Bari, 3 giugno 1949 (11) confermata dalla Cass., 25 novembre 1950, n. 2643 (20) (per il partito del reduce); Trib. Milano, 24 giugno 1949 (13) (per il PSI); App. Catania, 21 maggio 1959 (80) (per il PNM); Pret. Palestrina, 14 maggio 1960 (87) (per la DC); App. Roma, 13 febbraio 1961 (90) (per il PCI); Trib. Roma, 8 marzo 1969 (109) (per il MSI).

([44]) V. Trib. Milano, 29 marzo 1956 (56). Di avviso contrario fu però la Corte d'Appello di Milano nella sentenza del 15 marzo 1962 (94) che ha specificato che « il partito politico non risponde delle obbligazioni assunte dalle singole sezioni... neppure se si tratta di obbligazioni assunte dalla sezione nel perseguimento di finalità politiche generali ed in conformità delle istruzioni dalla direzione generale del partito » (nella fattispecie si trattava di obbligazioni relative alla campagna elettorale).

([45]) V. App. Venezia, 26 gennaio 1957 (62).

([46]) Per approfondimenti facciamo comunque rinvio a due scritti, entrambi fortemente critici, originati dalla sentenza del Tribunale di Milano: v. ALLORIO E., « Sulle sezioni dei partiti come associazioni di fatto », *Giur. It.*, 1956, I, p. 2 e RESCIGNO P., « La sezione del partito politico », *cit.*

che l'hanno effettivamente dichiarata nei confronti dei terzi ([47]), e come infine, sempre dalla Suprema Corte, sia stato affermato che colui che agisce in nome e per conto del partito politico risponde — anche dopo la cessazione dell'incarico — solidalmente con questo e non gode del *privilegium excussionis* ([48]).

Ci sembra opportuno occuparci a questo punto di due sentenze ([49]) che, abbastanza di recente, si sono pronunziate in modo discordante sulla delicata questione della spettanza delle responsabilità per le obbligazioni contratte dai gruppi parlamentari e della loro rappresentanza processuale.

Anche in questo caso — come abbiamo visto già per le sezioni — il primo problema che il giudice si è posto è stato quello della individuazione della natura giuridica del gruppo parlamentare ([50]) che in entrambi i casi ha risolto affermandone la natura di organo interno della Camera. Nella sentenza del Tribunale di Roma da questa prima affermazione e dalla conseguente che esso è sfornito di personalità giuridica, si è dedotto da un lato che il gruppo « non potendo dare vita a rapporti giuridici sia di diritto pubblico che privato presupponenti la personalità suddetta non ha alcuna necessità di rappresentanze legali di sorta » sia che, per la sua natura

---

([47]) V. Cass., 11 maggio 1959, n. 1382, *Giust. civ. mass.,* 1959, p. 467 e Cass., 17 dicembre 1962, n. 3384, *Giust. civ. mass.,* 1962, p. 1577.

([48]) V. Cass., 25 novembre 1950, n. 2643 (21). In dottrina, *contra* v. VIRGA P., *Il partito nell'ordinamento giuridico, cit.,* p. 76, e POGGESCHI R., *Sui partiti politici come associazioni, cit.,* p. 538. Sulla configurazione di detta responsabilità come responsabilità di carattere fidejussorio v. Cass., 27 giugno 1961, n. 1541 (91). Tale atteggiamento della Suprema Corte ha trovato di recente conferma, anche se non specificamente in materia di partiti politici nella sentenza della Cass., 17 luglio 1965, n. 1582, *Giust. civ. mass.,* 1965, p. 815.

([49]) Si tratta di quelle del Tribunale di Roma, 29 aprile 1960 (86) e della Corte d'Appello di Roma, 9 marzo 1962 (93).

([50]) È questo un punto particolarmente controverso in dottrina. Il SAVIGNANO A., *I gruppi parlamentari,* Napoli, 1965, e il CIAURRO G. F., « Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari », in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente,* Firenze, 1969, vol. IV, p. 207 e segg. hanno tra gli altri sostenuto che i gruppi parlamentari sono organi delle Camere. Il RESCIGNO P., « L'attività di diritto privato dei gruppi parlamentari », *Giur. Cost.,* 1961, p. 295 e segg., ha sostenuto invece che i gruppi sono organi dei partiti politici. Il BISCARETTI DI RUFFIA P., « I partiti politici nell'ordinamento costituzionale », *Il Politico,* XV, 1950, p. 16, parla di « unioni istituzionali fra il gruppo parlamentare organo dello Stato e il gruppo parlamentare organo del partito ». Analogamente il MORTATI C., *Istituzioni di diritto pubblico, op. cit.,* tomo II, p. 813, parla di « una specie di unione personale risultante dal conferimento alle stesse persone fisiche della titolarità di uffici appartenenti a due distinte organizzazioni ». Il TESAURO A., « I gruppi parlamentari », *Rass. Dir. Pubbl.,* 1967, I, p. 201, ritiene che essi siano delle « filiazioni dei partiti politici » aventi tutte le caratteristiche « delle associazioni in genere e delle associazioni politiche in specie ». Da ultimo il RESCIGNO G. U. nella voce « Gruppi parlamentari », nell'*E.d.D.* ha ritenuto — negando che i gruppi sono organi del partito e delle Camere — che essi siano organizzazioni collaterali dei partiti e nell'ambito delle Camere associazioni non riconosciute (salvo che i gruppi misti).

di organo interno della Camere e, perciò, di organo dello Stato, è « escluso che ad esso possa applicarsi la disciplina privatistica prevista per le associazioni non riconosciute » ([51]).

Si tratta di una sentenza che non può non lasciare perplessi, non tanto perché essa aderisce alla tesi che intende il gruppo parlamentare come organo interno delle Camere, quanto piuttosto per le ulteriori affermazioni in essa contenute che in sostanza, negando la realtà che mostra come i gruppi svolgano tutta una serie di attività nelle quali manca qualsiasi interferenza delle Camere, portano alla singolare conclusione, per dirla con il Rescigno P., che « poiché il gruppo parlamentare è organo dello Stato, esso non risponde delle obbligazioni contratte nello svolgimento di attività privata » ([52]).

Assai più soddisfacente è la soluzione che ai problemi in questione offre la successiva sentenza della Corte d'Appello di Roma che, pur partendo dal medesimo presupposto dell'altra — e cioè che i gruppi parlamentari sono organi delle Camere — ha affermato però che essi hanno anche « il carattere di una pluralità di soggetti legati fra loro da una comunanza di interessi e di finalità politiche, con una stabile organizzazione interna ed un fondo comune, onde essi si configurano come associazioni di fatto non riconosciute alle quali sono applicabili le norme stabilite negli articoli 36 e seguenti del codice civile, che disciplinano la capacità sostanziale e processuale di siffatte associazioni » ([53]): in questo modo nel caso di specie si è riconosciuto che nelle controversie di lavoro dei suoi dipendenti il gruppo parlamentare è rappresentato in giudizio dal suo presidente e che il gruppo costituito per una legislatura non risponde delle obbligazioni contratte dal gruppo costituito dallo stesso partito nella precedente legislatura.

La rassegna di casi giurisprudenziali sin qui compiuta ci consente, sulla base di quanto finora acquisito sulla natura giuridica dei partiti politici e sui rapporti esistenti all'interno di essi fra le loro varie articolazioni, di affrontare con maggiore consapevolezza l'esame delle restanti pronunzie giurisdizionali che negli ultimi 25 anni si sono avute nella materia oggetto di questo lavoro, prime fra tutte quelle occasionate dalla necessità di risolvere problemi sorti a seguito del verificarsi di scissioni, quelle relative alle modalità di esercizio della potestà disciplinare esercitata da organi del partito sugli iscritti

---

([51]) V. Trib. Roma, 29 aprile 1960 (86), *Giur. Cost.*, 1961, p. 305 e segg.

([52]) v. RESCIGNO P., « L'attività di diritto privato dei gruppi parlamentari », *scritto cit.*, p. 296.

([53]) V. App. Roma, 9 marzo 1962 (93), *Foro It.*, 1962, I, c. 1370.

ed ai suoi limiti e una recente sentenza intervenuta a definire le caratteristiche del rapporto di lavoro che si instauri con un partito politico.

Il verificarsi di una scissione nell'ambito della compagine partitica comporta il sorgere di delicatissimi problemi: tra questi però sono stati sottoposti al giudice solo quelli relativi alla tutela degli interessi patrimoniali dei gruppi dei quali il partito risulta composto in seguito alla scissione. In sostanza, di fronte ad una scissione che abbia avuto luogo per contrasti di natura ideologica ([54]), la decisione sulla sorte dei beni del partito è subordinata all'adesione all'una o all'altra delle due tesi: o si ritiene che, intervenuta la scissione, l'originaria compagine partitica sia venuta meno ed allo scioglimento del partito per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dello scopo abbia fatto seguito la nascita di due nuovi partiti; oppure si ritiene piuttosto che con la scissione si sia determinato soltanto il recesso dal partito di un gruppo più o meno consistente numericamente di associati, fatto questo però del tutto ininfluente sul permanere in vita dell'associazione originaria.

Sul piano patrimoniale nel primo caso è da ritenere che i beni dell'associazione venuta meno spettino ai tronconi in cui risulta divisa l'associazione originaria in proporzione al numero degli aderenti a ciascuno di essi; nel secondo caso invece il recesso degli associati dissidenti, indipendentemente dal loro numero, si considererà sempre come un atto individuale: in particolare, dal momento che a norma di legge, né gli associati possono, finché dura l'associazione, chiedere la divisione del fondo comune di questa, né possono, in caso di recesso, pretendere la loro quota, ne deriva che la frazione recedente non potrà accampare alcun diritto sul fondo comune.

Le pronunzie giurisprudenziali in materia non sono molte: nella prima di esse, risalente all'epoca del Congresso di Roma del 1947 e della nascita dal PSIUP dei due partiti del PSI e del PSLI, aderendo rigidamente alla tesi del recesso, una volta affermata la identificazione del PSIUP con il PSI, si è negato ogni diritto ai secessionisti del PSLI sui beni del partito ([55]).

([54]) Sulla necessità che la scissione sia determinata da motivi ideologici v. VIRGA P., *Il partito politico, cit.*, p. 80.

([55]) V. Trib. Bologna, 19 agosto 1947 (5). Nella sentenza si è sostenuta la tesi della spettanza di una mera autonomia amministrativa alle articolazioni interne del partito (nella specie le federazioni provinciali) considerate come organi di questo e pertanto della esclusiva appartenenza dei beni al partito: in essa è stata prospettata molto dubitativamente la tesi che — qualora si volessero considerare le federazioni come associazioni a sé stanti — il fondo comune di queste passerebbe al gruppo dissidente nel solo caso di recesso di tutti gli appartenenti alla federazione stessa. V. per una critica a questa sentenza PERGOLESI F., « Cenni sulla disciplina giuridica dei partiti », in *Foro Pad.*, 1947, I, p. 616.

Le altre sentenze si sono pronunziate sul particolare problema delle conseguenze giuridiche della occupazione, da parte di soci dissidenti, della sede sociale e della esclusione dall'uso di questa dei soci rimasti fedeli. Anche in questo caso la giurisprudenza ha applicato le norme sulle associazioni non riconosciute e riconoscendo ai soci dissidenti, anche quando costituissero la maggioranza, il solo diritto di recedere dall'associazione originaria, ha negato la legittimità della esclusione dall'uso della sede sociale degli altri soci: un siffatto comportamento anzi è stato configurato come uno spoglio e i suoi autori sono stati pertanto ritenuti perseguibili con l'azione di reintegrazione ([56]). Peraltro questa concordanza nel riconoscimento della esperibilità dell'azione possessoria nei confronti degli scissionisti non esclude l'esistenza di divergenze specie per quanto attiene al modo di configurare il rapporto possessorio, come è dimostrato dalle due più recenti pronunzie in materia, risalenti alla scissione dal PSI del PSIUP.

Mentre nella prima di esse, infatti, il Pretore di Torino ha ammesso la configurabilità di un possesso unitario facente capo all'associazione, la cui titolarità spetterebbe agli organi del partito, con la conseguenza che l'azione possessoria sarebbe esperibile perché gli scissionisti, escludendo dalla sede della sezione gli iscritti fedeli (al PSI), avrebbero operato « una sorta di interversione possessoria: cioè anziché usufruire con *animus* in appartenenza al partito, incominciano ad usufruire con *animus* estraneo » ([57]), nella seconda il pretore di Venezia ha affermato che, per l'assenza di personalità giuridica dell'associazione, il rapporto possessorio fa capo a tutti i singoli associati iscritti alla sezione. Pertanto il comportamento dei soci dissidenti determinerebbe « una concentrazione personale nel possesso o nella detenzione con la eliminazione di alcuni dei compossessori cui non viene più consentito l'uso dei locali »: da una impostazione siffatta consegue che « si avrebbe spoglio compossessorio non solo nel caso, come quello di specie, in cui gli scissionisti hanno estromesso dai locali gli iscritti al partito, ma anche nell'ipotesi inversa ove fossero stati estromessi i primi ».

Il tema dell'ambito e delle modalità di esercizio della potestà disciplinare che in vario modo tutti gli statuti dei partiti politici riconoscono spettare a questi nei confronti degli iscritti è uno dei meno trattati dai giuristi che si sono occupati della materia. Esso

---

([56]) V. Pret. Gela, 18 luglio 1948 (9); Pret. Torino (ord.), 22 gennaio 1964 (100); Pret. Venezia, 13 giugno 1964 (102).

([57]) Le motivazioni delle due sentenze in questione sono in *Temi,* 1965, p. 428. Ivi è anche una nota di A. MONTEL.

peraltro è estremamente delicato: basti pensare infatti da un lato alla sua stretta correlazione con il problema della protezione giurisdizionale di quei diritti dell'uomo che la Costituzione ha riconosciuto come inviolabili anche nell'ambito delle « formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » ([58]) e dall'altro alla particolare strutturazione della organizzazione della giustizia nell'ambito dei partiti politici ([59]).

Date però le caratteristiche di questo lavoro noi ci limiteremo ad occuparci sommariamente dei problemi connessi con l'esercizio del diritto di censura politica all'interno del partito dal momento che sono stati proprio questi che hanno costituito l'oggetto delle rare pronuncie giurisdizionali esistenti in materia.

Da esse sembra potersi dedurre l'indicazione di una volontà di contemperamento di due esigenze: da un lato di quella di tenere conto della necessità di tutelare l'esercizio di quei diritti indisponibili propri dei soggetti del nostro ordinamento e di difendere la sfera morale dei singoli in modo particolare nell'ambiente in cui abitualmente vivono o svolgono qualche attività, e dall'altro lato di quella di tenere conto che, in una società pluralista come quella delineata dalla Costituzione repubblicana, la necessità di garantire l'autonomia delle varie formazioni sociali nelle quali i singoli volontariamente entrano a far parte onde conseguire, in modo collettivo, la migliore realizzazione di determinati fini, non può non avere effetti notevoli sulla valutazione che il giudice penale è chiamato a fare dell'attività e dei comportamenti che gli appartenenti alle varie formazioni sociali pongono in essere reciprocamente sulla base delle norme comunemente accettate che regolano la vita delle formazioni stesse ([60]).

Nella prima di queste pronunzie il giudice istruttore del Tribunale di Roma ([61]), nell'emettere il decreto di impromovibilità dell'azione penale in una questione sorta a seguito di querela sporta da un appartenente a un partito politico contro gli appartenenti al collegio dei probiviri del partito stesso che avevano emesso una pronuncia nei suoi confronti in termini ritenuti lesivi della propria onorabilità, affermava che dal momento che « le associazioni private

---

([53]) V. art. 2 della Costituzione.

([59]) Sull'argomento v. LA CHINA S., « L'organizzazione della giustizia nell'interno dei partiti politici », in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.,* 1960, p. 184 e segg., che sottolinea come il tratto distintivo della giustizia di partito sia costituito dalla interferenza degli organi politici nell'amministrazione della giustizia.

([60]) v. ZACCARIA R., « Il diritto di censura politica all'interno e all'esterno del partito », *Foro It.,* 1967, II, c. 225 con vasti e precisi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza.

([61]) V. Trib. Roma, 14 aprile 1958 (72).

lecite sono automaticamente, e per effetto stesso della volontà dei consociati, investite di un potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti... nell'esercizio del suddetto potere disciplinare non è, di norma, ipotizzabile alcun reato, salvo che volontariamente si eccedano i limiti della discrezionalità, o nella sostanza, o nella forma, con la formulazione, ad esempio, di espressioni offensive non necessarie in relazione al contenuto e alla portata dell'atto o del provvedimento emesso dagli organi competenti » ([62]).

Mentre in una quasi contemporanea pronuncia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ([63]) — che, in un caso analogo, escluse la « illecità penale delle offese arrecate alla reputazione di un socio da parte di altri soci nell'ambito del partito, in relazione immediata, o mediata, all'esercizio dei poteri disciplinari previsto dallo statuto dello stesso » ([64]) trattandosi di esercizio di un diritto e affermò che nella fattispecie non sussisteva la materialità stessa del reato di diffamazione dal momento che colui che si riteneva offeso con la sua iscrizione al partito ne aveva accettato lo statuto sottomettendosi alle relative norme disciplinari —, la posizione dell'iscritto appare non del tutto soddisfacentemente tutelata di fronte agli organi disciplinari del partito, una recente sentenza della Cassazione ([65]) è intervenuta a tutelare in modo più adeguato i diritti indisponibili dell'iscritto di fronte ad eventuali abusi degli organi probivirali.

Essa infatti afferma che « il diritto del dirigente di una sezione di un partito politico a denunciare situazioni contrarie alla disciplina di partito e deplorare l'atteggiamento di quegli iscritti che non si siano uniformati alla direttiva impartita » va esercitato in modo da non trasmodare « nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta. In tal caso, in luogo dell'esercizio di un diritto di censura dell'operato dell'iscritto, si cade nell'abuso, che non è ovviamente consentito » ([66]).

Per concludere sull'argomento non resta che da accennare ad una precedente sentenza ([67]) che, affermando la insindacabilità dell'attività dei partiti nei confronti del singolo socio e negando che questi sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo in ordine alla regolarità o alla legalità del procedimento posto in essere dagli organi del partito, disconosce la possibilità di impugnativa, di

---

([62]) V. *Giur. Cost.*, 1959, p. 114.
([63]) V. Proc. Rep. Trib. Macerata, 27 giugno 1958 (75).
([64]) V. *Giur. Cost.*, 1959, p. 111.
([65]) V. Cass., I sez. penale, 1° aprile 1966 (106).
([66]) V. *Foro It.*, 1967, II, c. 232.
([67]) Si tratta della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, 19 ottobre 1954 (83).

fronte all'autorità giudiziaria, del provvedimento emesso nei suoi confronti anche nel caso di violazione di norme statutarie. Le affermazioni in essa contenute non possono non lasciare alquanto perplessi: occorre comunque tener conto che si tratta di un sentenza che appare ispirata ad una concezione della posizione dell'associato nei confronti dell'attività degli organi sociali che appare superata in recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia ([68]).

Di un'altra recentissima sentenza ci sembra sia questo il momento di occuparci in quanto anche in essa è affermata l'esigenza della tutela della posizione del singolo associato nei confronti del partito politico in una materia estremamente delicata come quella della remunerazione dell'attività lavorativa prestata dall'iscritto a vantaggio del partito stesso.

Si tratta di una sentenza della Corte di Appello di Bari ([69]) la quale ha riconosciuto all'iscritto al partito politico che, oltre a svolgere attività politica all'interno di questo, svolga a favore di questo anche una « attività lavorativa avente la natura di attività professionale, oggetto di un rapporto di impiego » avente le « caratteristiche tutte di quello di impiego privato, previste dagli articoli 1 e segg. regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825 e 2094 cod. civ. e costituite dalla collaborazione, dalla subordinazione e dalla onerosità » tale da non consentirgli di « svolgere alcuna attività produttiva con cui potesse provvedersi dei mezzi necessari alla sua sussistenza e alla sua vita » ([70]), il diritto all'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione ed a tutte le indennità accessorie spettanti ad ogni lavoratore subordinato, negando così che dalla iscrizione del lavoratore ad un partito politico si possa presumere che questi intenda prestare gratuitamente la propria attività lavorativa a vantaggio del partito stesso.

Per concludere questo lavoro non restano ormai da passare in rassegna altre pronunzie giurisdizionali se non quelle che abbiamo generalmente indicato come « penali » e quelle relative a rapporti giuridici facenti capo al disciolto partito nazionale fascista.

Nel primo gruppo si possono comprendere alcune sentenze intervenute in controversie nelle quali il giudice era stato chiamato

---

([68]) Oltre alla sentenza della Corte di Cassazione da ultimo citata, ricordiamo che la Suprema Corte recentemente ha affermato che « è principio di ordine generale, e, come tale, applicabile anche alle associazioni non riconosciute, che l'esercizio del potere disciplinare, del quale costituisce esplicazione anche il provvedimento di esclusione di un associato per giusta causa, presupponga necessariamente la previa contestazione del fatto addebitato all'interessato »... v. Cass., 24 ottobre 1969, n. 3490, Corradini c. Circolo Cittadino di Porto S. Elpidio, *Foro It.*, 1970, I, c. 870.

([69]) V. App. Bari, 24 febbraio 1969 (108).

([70]) V. *Foro It.*, 1969, I, c. 2697.

a pronunciarsi sul delicatissimo problema di quando la costituzione o l'appartenenza ad un partito politico costituisca reato. Si tratta di una serie di sentenze della Cassazione di Milano del 1945 nelle quali — per quanto ci interessa più da vicino — si nega che la costituzione del partito fascista repubblicano e l'appartenenza ad esso possa costituire di per sé un reato ([71]), dal momento che nell'iscrizione non si rinvengono né gli estremi del reato di associazione sovversiva, né di quello di associazione antinazionale né infine di quello di cospirazione politica mediante associazione ([72]).

Se dunque la costituzione e l'appartenenza al partito fascista repubblicano da sole non sono state ritenute integrare alcuna fattispecie criminosa, è da ricordare che una sentenza della Corte di Cassazione del 1951 ha affermato che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi in partiti politici per concorrere a determinare la politica nazionale, ma che essa stabilisce anche « nel metodo democratico il modo di esercizio » di tale diritto, in questo modo ponendo un limite « all'indiscriminato aizzamento della lotta politica » ([73]). Sulla base di siffatte considerazioni la Suprema Corte, nella fattispecie concreta, ha fatto discendere la compatibilità con la Costituzione repubblicana delle disposizioni del codice penale che configurano i reati di cospirazione politica mediante associazione, di istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato e di attentato contro la Costituzione dello Stato.

In un certo senso logicamente collegata a queste sentenze è quella nella quale, sempre statuendo in materia di limiti ai quali nel nostro ordinamento è soggetto l'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 49 della Costituzione, il Pretore di Isernia ha affermato che rientra fra i poteri dei partiti quello di scegliere liberamente l'ubicazione delle proprie sedi: essi pertanto non sono tenuti all'obbligo di ottenere una autorizzazione dell'autorità di P.S. né di comunicare ad essa alcunché, salvo il potere di quest'ultima di richiedere informazioni sull'organizzazione dei partiti stessi ([74]).

([71]) V. Cass. (Milano), 13 luglio 1945 (1).
([72]) V. Cass. (Milano), 6 agosto 1945 (3).
([73]) V. Cass., 3 aprile 1951 (22).
([74]) V. Pret. Isernia, 10 dicembre 1956 (59). Per un'ampia trattazione sui limiti che si rinvengono, in materia di libertà di associazione, nel nostro ordinamento v. BARILE P., « Associazione (Diritto di) », voce in *E.d.D.*, p. 843 e segg. Ricordiamo infine che, nella sentenza del 18 luglio 1962 (96), il Tribunale di Roma ha negato la illegittimità costituzionale del MSI. Si tratta di una pronunzia sugli episodi verificatisi a Genova del luglio 1961 in occasione del Congresso del MSI: in particolare il Tribunale di Roma ha in essa respinto la tesi volta a giustificare le violenze perpetrate in quella occasione con l'argomentazione che se è illegale il partito fascista (e il MSI che si identificherebbe con esso) la legalità può essere ristabilita con la violenza. Sul punto v. COLONNA F., « I fatti di Genova, l'illegittimità del MSI e la sovranità popolare », in *Democrazia e Diritto,* 1962, p. 505.

Le altre sentenze che abbiamo raggruppato tra quelle penali si sono occupate dei due temi della responsabilità penale dei dirigenti del partito per i reati commessi da un iscritto e della possibilità o meno che il partito politico possa essere soggetto passivo di un reato.

Sul primo punto vi è una sola sentenza: con essa la Cassazione ha affermato, per quanto ci interessa più da vicino, che « non risponde del reato commesso da un gregario il capo di una federazione di partito politico se egli non ha alcun potere di vigilanza sulla condotta di lui, specie se non è neppure a conoscenza del reato che sta per essere commesso » ([75]).

Più numerose sono le sentenze che si sono pronunziate sulla possibilità o meno, per il partito politico, di essere soggetto passivo di un reato (in tutti i casi però si trattava del reato di diffamazione). Si tratta di un problema tuttora aperto dal momento che in dottrina si discute se siano concepibili o meno i reati commessi contro le collettività in genere e le associazioni in particolare e se, più specificamente, siano configurabili reati contro l'onore di queste ultime. Dall'esame delle pronunzie giurisprudenziali che hanno affrontato questo problema limitatamente ai partiti politici è agevole riscontrare in esse tutte le incertezze e le divergenze che, come abbiamo accennato, caratterizzano la posizione della dottrina ([76]).

Infatti, in ordine cronologico, incontriamo innanzitutto una sentenza del 1947 del Tribunale di Milano nella quale si afferma che un partito politico (nella specie si trattava del MSI) « non ha veste né per querelarsi, né per costituirsi parte civile, perché nessun partito politico, come tale, è persona giuridica, né ente morale,

---

([75]) V. Cass., 17 gennaio 1953 (29). Giustamente il VIRGA P., *Il partito nell'ordinamento giuridico, op. cit.*, p. 85, nota che non può neanche influire sulla determinazione della pena la considerazione che il colpevole ha commesso l'azione quale iscritto o organo di partito. Invero l'aver agito per ordine di un gerarca di partito non può costituire causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 del cod. pen. dovendo l'ordine emanare, per escludere il reato, da una pubblica autorità... L'aver *agito per ordine di un dirigente di partito può invece porre in essere gli estremi* del concorso di reato... Né motivi di partito che hanno indotto a commettere il reato possono considerarsi motivi di particolare valore morale e sociale e quindi non è applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1 ».

([76]) Per alcune indicazioni bibliografiche rinviamo a VIRGA P., *op. ult. cit.*, p. 86, nota 140 e segg. V. anche ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale,* parte speciale, I, Milano, 1960, p. 138, il quale è favorevole alla tendenza a non rifiutare la tutela penale dell'onore anche agli enti collettivi di fatto oltre che alle persone giuridiche.

né possiede i caratteri dell'associazione regolata dal codice civile » ([77]).

Una sentenza del 1948 del Tribunale di Padova non esclude invece che in via assoluta i partiti politici possano essere soggetti passivi di reati e quindi titolari del diritto di querela, ma nel caso specifico di reati contro l'onore, nega che di questi possano essere soggetti passivi le collettività considerate come entità distinte dalle persone che le costituiscono ed afferma pertanto che solo quando la diffamazione colpisca non soltanto l'ente astratto, ma anche gli individui che lo compongono, lo rappresentano e lo amministrano, il reato può sussistere in relazione a tali persone fisiche, che avranno diritto di sporgere querela in nome e per proprio conto » ([78]).

Su posizioni assai diverse è invece la più recente delle sentenze intervenute su questo argomento: si tratta di una pronunzia della Corte di Assise di Foggia del 1952 nella quale si riconosce la possibilità per (una sezione di) un partito politico di sporgere querela per denunziare la lesione di un diritto commessa ai danni di esso e si afferma che la proposizione della querela deve avvenire da parte di chi sia stato designato dall'assemblea dei soci con uno specifico mandato a sporgere querela ([79]).

A conclusione di questa rassegna della giurisprudenza italiana degli ultimi venticinque anni sui partiti politici non ci resta che da accennare brevemente alla numerose sentenze che hanno preso in considerazione il disciolto partito nazionale fascista: di esse due sono particolarmente interessanti, dal punto di vista di questa nostra trattazione, in quanto si sono pronunziate sulla natura giuridica del partito nazionale fascista la prima e delle sue federazioni la se-

---

([77]) V. Trib. Milano, 21 novembre 1947 (6) in *Critica Penale,* 1948, p. 48. In questa sentenza (originata da una querela del segretario per l'Italia settentrionale del MSI contro l'*Unità*) che abbiamo già ricordato in precedenza in quanto paradigmatica delle incertezze esistenti, nel momento del passaggio all'ordinamento repubblicano, sulla configurazione giuridica del partito politico, si afferma anche che « il processo ai partiti politici lo fa la libera stampa e, in definitiva la storia. I partiti politici sono complessi movimenti di idee e di azione, e la critica ai loro programmi e alla loro attività non può venire chiusa nei limiti del codice penale... La causa dunque va limitata nei confronti e nei limiti dei fatti e delle accuse mosse negli articoli incriminati.... ».

([78]) V. Trib. Padova, 26 maggio 1948 (7).

([79]) V. C. Assise Foggia, 5 aprile 1952 (26). Per ulteriori considerazioni sull'argomento v. STENDARDI G. G., « Problemi del partito politico nell'ordinamento costituzionale italiano », *op. cit.,* p. 541 e segg., che è contrario all'impostazione cui si rifà questa ultima sentenza.

conda ([80]); le altre, salvo un gruppo di pronunzie che si sono occupate di pendenze contrattuali e in genere di rapporti patrimoniali facenti capo a quel partito ([81]), sono tutte relative alla devoluzione dei beni ad esso appartenenti allo Stato ([82]).

Trattandosi peraltro di materia che desta ormai limitato interesse ci sembra sufficiente, per quanto attiene a questo ultimo gruppo di sentenze, fare rinvio direttamente alle relative massime riportate nella parte documentaria insieme alle altre relative a pronunzie giurisdizionali che abbiano comunque preso in considerazione il fenomeno del partito politico nel nostro paese sin dal momento del ripristino delle libertà politiche.

G. T.

([80]) V. Trib. Bologna, 23 ottobre 1950 (20), che ha affermato essere stato il PNF un ente pubblico e App. Lecce, 21 giugno 1957 (65), che ha affermato essere state le federazioni del PNF enti pubblici posti al di fuori dell'organizzazione amministrativa statale.

([81]) V. App. Bologna, 10 gennaio 1952 (24); App. Firenze, 21 marzo 1952 (25); Cass., 11 febbraio 1958, n. 422 (71) e App. Napoli, 29 luglio 1966 (105). V. anche App. Milano, 28 maggio 1948 (8), relativa però alla validità della disposizione di beni del PNF da parte del partito fascista repubblicano.

([82]) V. Corte Conti (Sez. Controllo), 27 luglio 1945 (2); Trib. Firenze, 15 gennaio 1947 (4); App. Genova, 15 giugno 1950 (16); Trib. Firenze, 2 agosto 1950 (19); Cass., 22 gennaio 1953, n. 157 (30); App. Genova, 5 novembre 1953 (34); Cass., 17 novembre 1953, n. 3540 (35); Pret. Montevarchi, 23 agosto 1954 (42); Trib. Bologna, 25 settembre 1954 (43); Pret. Perugia, 1° dicembre 1954 (44); App. Bologna, 3 febbraio 1955 (46); Pret. Rapallo, 8 aprile 1955 (49); Trib. Firenze, 18 aprile 1955 (50); Cons. Stato (Sez. IV), 27 maggio 1955, n. 372 (52); Trib. Bologna, 13 settembre 1955 (53); App. Torino, 8 marzo 1956 (54); App. Torino, 14 maggio 1956 (57); App. Perugia, 11 luglio 1956 (58); Cass., 24 giugno 1957, n. 2410 (67); Cass., 26 ottobre 1957, n. 4141 (70); App. Firenze, 14 giugno 1958 (74); Cons. Stato (Sez. IV), 8 luglio 1958, n. 565 (76); Cass., 25 febbraio 1959, n. 532 (78); App. Venezia, 5 maggio 1959 (79); Trib. Venezia, 3 giugno 1959 (81); Cass., 27 giugno 1959, n. 2032 (82); Cass., 7 marzo 1960, n. 416 (85); Trib. Venezia, 12 febbraio 1962 (92); Cons. Stato (Sez. VI), 26 maggio 1967, n. 350 (107); Cass., Sez. Un., 9 giugno 1969, n. 2008 (110).

MASSIMARIO DAL 1945 AL 1970

Le massime di seguito riprodotte sono tratte dalle riviste specializzate indicate nel massimario. Non si è ritenuto opportuno procedere, in questa sede, ad una autonoma massimazione neanche nei casi in cui quella, in tutto o in parte riprodotta, potesse apparire opinabile alla luce del testo integrale.

MASSIME

1945

[1

I dd.ll.ll. 27 luglio 1944, n. 159 e 22 aprile 1945, n. 142, prendono in considerazione, ai fini delle sanzioni contro il fascismo, il fenomeno della repubblica sociale italiana, e circoscrivono l'applicazione delle sanzioni penali all'attività politica e militare che in quel periodo ha assunto la forma di collaborazione con il tedesco.

È esclusa, salvo quanto è stabilito nell'art. 1 del d.l.lgt. 22 aprile 1945, n. 142, ai nn. 1 e 5, la punibilità della creazione della repubblica e della organizzazione politica e militare di essa.

Non costituiscono perciò reato la costituzione del partito fascista repubblicano, l'appartenenza ad esso ed alle formazioni armate della R.S.I.

Cass. (Milano), 13 luglio 1945, Ferlito;

Cass. (Milano), 20 luglio 1945, Sassi;

Cass. (Milano), 3 agosto 1945, Vinciguerra;

Cass. (Milano), 6 agosto 1945, Caviglia;

Cass. (Milano), 17 agosto 1945, Francone;

Cass. (Milano), 24 agosto 1945, Graziano;

Cass. (Milano), 10 ottobre 1945, Mainardi;

Cass. (Milano), 17 ottobre 1945, Storni;

Cass. (Milano), 30 ottobre 1945, Della Giusta;

Cass. (Milano), 2 novembre 1945, Conconcelli; *Archivio Penale,* 1945, II, 408 (m); *Foro It..,* Rep., 1943-1945, 594.

[2

A norma dell'art. 38 d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159, contrariamente a quanto accade per il diritto comune, la devoluzione dei beni del cessato partito fascista allo Stato costituisce una fase anteriore a quella della liquidazione e pertanto la proprietà di detti beni passa allo Stato non dopo ma prima delle operazioni di liquidazione, verificandosi per tal

modo, in ordine al passaggio di proprietà di questi beni, una situazione del tutto analoga a quella che si realizza nel caso di una successione ereditaria cui lo Stato sia chiamato in mancanza di altri successibili.

La gestione di tali beni, fino a quando non sia compiuta la liquidazione, è e deve rimanere una gestione di stralcio, e non può costituire una gestione fuori bilancio, ragione per cui occorre che, riassumendosi la gestione in parola nel bilancio dello Stato, vengano istituiti appositi capitoli di bilancio in entrata e in uscita, subordinandosi ad una siffatta istituzione la emissione di mandati di pagamento.

C. Conti, 27 luglio 1945, (Sezione di controllo); *Foro It.,* Rep., 1943-1945, 1150.

[3

La iscrizione al partito fascista repubblicano non costituisce di per sé sola il reato di associazione sovversiva, né quello di associazione antinazionale, né quello di cospirazione politica mediante associazione.

Cass. (Milano), 6 agosto 1945, Caviglia, *Foro It.,* 1944-1946, II, 84.

1947

[4

L'amministrazione finanziaria dello Stato, cui furono devoluti i beni del soppresso partito fascista, è tenuta a provvedere alla liquidazione delle passività del partito stesso.

Trib. Firenze, 15 gennaio 1947, Cassa Risp. Lucca c. Finanze; *Foro It.,* Rep., 1947, 508; *Mon. trib.,* 1947, 75.

[5

Il partito socialista italiano (PSI), sorto dal Congresso nazionale di Roma del gennaio 1947, si identifica col partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP), e conserva, pertanto, la proprietà esclusiva dei beni di questo, su cui non compete alcun diritto ai secessionisti del partito.

Le Federazioni provinciali del partito, sono, come tutti gli altri aggruppamenti territoriali, suoi organi e l'autonomia loro riconosciuta dalla direzione ha carattere puramente amministrativo; essa non attribuisce, quindi, alcun diritto di proprietà sui beni, che restano di esclusiva spettanza del partito.

Trib. Bologna, 19 agosto 1947, Federaz. bolognese del PSI c. Zanardi, *Foro It.,* Rep. 1947, 157; *Foro padano,* 1947, I, 616 (n); *Giur. it,* 1948, I, 2, 110; *Rass. dir. pubblico,* 1948, 121.

[6

Nessun partito ha veste per costituirsi parte civile dato che non è persona giuridica, né ente morale, né possiede i caratteri di associazione regolata dal codice civile.

I partiti politici sono complessi movimenti di idee e di azioni e la critica ai loro programmi e alle loro attività non può venire chiusa nei limiti del codice penale.

Trib. Milano, 21 novembre 1947, Mieli, *For. It.,* Rep., 1948, 988; *Critica pen.,* 1948, 48 (n).

[7

I partiti politici, essendo attualmente sforniti di personalità giuridica, debbono considerarsi come associazioni di fatto. Ciò peraltro non esclude in via assoluta che possano essere soggetti passivi di reati e quindi titolari del diritto di querela.

Nei reati contro l'onore non possono divenire soggetti passivi gli enti morali e le collettività considerate come entità distinte dalle persone che le costituiscono, essendo l'onore un diritto personalissimo che presuppone un soggetto dotato di imputabilità morale e di autonomia fisio-psichica.

Ne consegue che soltanto quando la diffamazione colpisca non soltanto l'ente astratto, ma anche gli individui che lo compongono, lo rappresentano e lo amministrano, il reato può sussistere in relazione a tali persone fisiche, che avranno diritto di sporgere querela in nome e per proprio conto.

Trib. Padova, 26 maggio 1948, Strazzacapa, *Foro It.,* Rep., 1948, 719; *Giur. it.,* 1948, II, 315 (m).

[8

Il partito fascista repubblicano, mai riconosciuto dallo Stato italiano come soggetto di diritto, ed anzi sorto in violazione del divieto di ricostituzione del PNF, non aveva alcuna capacità di disporre dei beni già a questo appartenenti e poi devoluti allo Stato in conseguenza dello scioglimento di quel partito; e pertanto non può essere invocato un contratto di locazione conchiuso con il partito fascista repubblicano.

App. Milano, 28 maggio 1948, Finanze c. Società grandi impr. teatrali, *Foro It.,* Rep. 1948, 539; *Foro Padano,* 1948, I, 496.

[9

Le associazioni politiche sono società di fatto e si comportano come persone giuridiche.

I rapporti con i soci e i terzi sono regolati dallo statuto e, in mancanza, dalle norme dettate dal cod. civ. per le società semplici.

Per modificare il contratto sociale occorre il consenso di tutti i soci.

I soci dissidenti, anche se in maggioranza, hanno il diritto di dimettersi dall'associazione, ma non quello di impossessarsi della sede sociale e di espellerne i soci fedeli.

Se così agiscono commettono spoglio e possono essere perseguiti con l'azione di reintegrazione.

Pret. Gela, 18 luglio 1948, Raggrupp. U.Q. Gela c. Occhipinti, *Foro It.,* Rep., 1948, 144; *Giur. sic.,* 148, II, 175.

1949

[10

I Comitati di liberazione nazionale non possono considerarsi semplici comitati o associazioni private, ma sono vere e proprie persone pubbliche *de facto.*

Scioltisi i Comitati di liberazione nazionale, non può il presidente o alcuni dei suoi membri far valere in giudizio un credito già spettante al Comitato.

Il credito entrerà a far parte del patrimonio dell'ente che, con deliberazione della autorità governativa, sarà indicato quale successore del disciolto Comitato.

Trib. Alessandria, 25 maggio 1949, Com. San Salvatore Monferrato c. Buzio, *Foro It.,* Rep., 1949, 164; *Foro Padano,* 1949, I, 905.

[11

Il nuovo legislatore, a differenza di quello precedente, che non considerava le associazioni non riconosciute e i comitati, ha voluto regolare la materia in maniera particolare, dettando una serie di disposizioni intese soprattutto a disciplinare sostanzialmente e processualmente, al fine di renderli più sicuri, specie nei confronti dei terzi, i rapporti giuridici nascenti dalle attività di simili associazioni e comitati privi di personalità giuridica.

All'uopo l'art. 38 cod. civ. dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondano tali persone anche personalmente e solidalmente.

Data la costituzione organizzativa data al partito del reduce, non la direzione dello stesso, sibbene le sezioni possono essere chiamate in rivalsa dalla persona rimasta obbligata per aver contratto in nome del partito.

App. Bari, 3 giugno 1949, Pansini c. Loiodice, *Foro It.,* 1950, I, 178; *Corte Bari,* 1950, I, 14 (m).

[12

Ai fini dell'applicazione degli aumenti di fitto, stabiliti dall'art. 3, lettera *b*) del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, per club o circolo deve intendersi ogni locale nel quale una collettività svolga la sua azione; di conseguenza deve ritenersi destinato a circolo un locale in cui un partito politico svolga la sua attività associativa.

Cass., 14 giugno 1949, n. 1469, Sezione PCI Paternò c. Cutore, *Foro It.,* 1949, I, 1008 (m).

[13

La Federazione provinciale del PSI non ha la rappresentanza del partito o delle sezioni del partito in essa raggruppate, e non può quindi essere convenuta in giudizio per fatti non propri, ma di una sezione del partito.

Trib. Milano, 24 giugno 1949, Marino c. Federaz. prov. milanese PSI, *Foro It.,* Rep., 1952, 1963; *Foro Padano,* 1952, I, 81 (n).

[14

Le società politiche sono associazioni non riconosciute giuridicamente, e pertanto, anche agli effetti della responsabilità processuale sono tenute all'adempimento in solido con le società stesse le persone fisiche che le rappresentano.

Trib. Genova, 26 luglio 1949, Prezioso c. PSI Sez. Spartaco, *Foro It.,* Rep., 1950, 178; *Temi gen.,* 1950, 45.

1950

[15

Per l'articolo 9 d.l. 2 agosto 1943, lo Stato è divenuto proprietario dei beni del disciolto partito nazionale fascista, con obbligo di liquidarne le attività e passività.

Non si tratta però di successione ereditaria ma di incarico di liquidazione.

Perciò, se sorga controversia in ordine a risarcimento di danni cagionati a privati da beni già appartenenti al partito nazionale fascista, non può essere emessa condanna incondizionata a carico dello Stato, ma soltanto lo si può dichiarare tenuto a risarcire i danni in qualità di liquidatore dei beni del cessato partito.

App. Genova, 16 maggio 1950, Finanze c. Marcolongo, *Foro It.,* Rep., 1950, 747; *Foro Padano,* 1950, II 85 (m).

[16

Lo Stato italiano, ai sensi del r.d.l. 2 agosto 1943 che disponeva la soppressione del partito nazionale fascista ha assunto nei confronti degli aventi causa di detto partito la funzione di liquidatore delle attività e delle passività dello stesso, non assumendone in alcun modo la veste di successore a titolo universale.

App. Genova, 15 giugno 1950, Finanze c. Pesciallo, *Foro It.,* Rep., 1950, 747; *Temi gen.,* 1950, 443 (m).

[17

Le sezioni rionali del PCI sono organi del partito prive di personalità giuridica, per cui la loro rappresentanza processuale spetta al presidente o direttore o segretario generale del partito stesso.

Trib. Varese (ord.), 23 giugno 1950, Alessi c. Cattarin, *Foro It.,* Rep., 1952, 1963; *Foro Padano,* 1952, I, 81 (n).

[18

Le sezioni comunali dei vari partiti politici non sono organi del partito, cui aderiscono, ma associazioni di fatto, non riconosciute come persone giuridiche.

Trib. Trapani, 7 luglio 1950, Simonella c. Valvo, *Foro It.,* Rep., 1950, 178; *Foro sic.* 1950, 210.

[19

La devoluzione dei beni fascisti allo Stato è un modo di acquisto della proprietà di diritto pubblico, avente carattere simile alla confisca.

Pertanto è emanato nell'esercizio dell'attività pubblicistica l'atto con cui l'amministrazione delle finanze, in virtù dei poteri accordatili dalla legge eversiva, prende possesso di quei beni; e contro tale presa di possesso non è proponibile l'azione possessoria.

Trib. Firenze, 2 agosto 1950, Soc. operaia Pieve a Presciano c. Finanze, *Foro It.,* Rep., 1950, 747; *Giur. toscana* 1950, 289 (m).

[20

...Ciò che fu illegittimamente acquistato dal PNF attraverso atti lesivi dei diritti altrui per gli scopi tipici di tale ente, non può essere considerato di legittima pertinenza dello Stato italiano, sia perché il PNF deve rispondere, come ente pubblico, per le azioni colpose o delittuose dei propri agenti, sia perché che la pretesa natura pubblica degli interessi di questo ente costituiva la realizzazione di interessi di parte e non già dello Stato...

Trib. Bologna, 23 ottobre 1950, Mastellari c. Spa Poligrafici « Resto del Carlino », *Temi,* 1951, 169.

[21

Per le obbligazioni assunte da un rappresentante regionale di un partito politico nell'interesse delle sezioni comprese nella regione, non risponde la direzione generale del partito con i fondi suoi propri, rispondono soltanto le dette sezioni coi loro fondi comuni.

Qualora una persona abbia assunto *ope legis* verso terzi responsabilità personale per il fatto stesso di aver operato o contrattato nell'esercizio di una funzione rappresentativa e, comunque, in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, la sua responsabilità continua e sussiste anche dopo la cessazione dell'incarico, e quindi egli può essere convenuto in giudizio con la azione *ex contractu* in via principale e diretta, senza che sia necessario escutere in precedenza il fondo comune.

Cass., 25 novembre 1950, n. 2643, Loiodice c. Pansini, *Foro It.*, Rep., 1950, 178; *Foro It.*, 1951, I, 13 (n).

1951

[22

L'articolo 49 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti e a questi ultimi di concorrere a determinare la politica nazionale, ma stabilisce nel metodo democratico il modo di esercizio di detti diritti, ponendo così nel rispetto di tale metodo un limite all'indiscriminato aizzamento della lotta politica.

Non può dunque dubitarsi che gli artt. 305, 302 e 283 cod. pen., corrispondenti agli artt. 134, n. 2 e 118 del codice Zanardelli devono considerarsi tuttora in vigore anche sotto il profilo della loro compatibilità con la Costituzione, prevedendo il delitto di cospirazione diretta a mutare violentemente la Costituzione dello Stato e la forma del Governo; e poiché, inoltre, tale delitto non è stato introdotto dal fascismo a tutela delle proprie istituzioni ed organi politici, la condanna per esso riportata dal tribunale speciale per la difesa dello Stato non può essere annullata ai sensi dell'art. 1 d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159; ma può formare oggetto della speciale revisione di cui al d.l.l. 5 ottobre 1944, n. 316, concorrendone i requisiti (che, fra l'altro, abbiano influito sulla decisione motivi di evidente carattere fascista).

Cass., 3 aprile 1951, Di Vittorio, *Foro It.*, Rep., 1951, 786; *Giust. pen.*, 1951, II, 1205 (m).

1952

[23

I partiti politici, allo stato attuale della nostra legislazione, sono associazioni volontarie di fatto tra persone che perseguono determinati fini politico-sociali.

Le sezioni del PCI non hanno capacità processuale propria e devono quindi essere rappresentate in giudizio dall'organo centrale (nella specie: il segretario generale).

Trib. Varese, 31 gennaio 1952, Alessi c. Cattarin, *Foro It.*, Rep., 1952, 1963; *Mon. trib.*, 1952, 289; *Foro It.*, 1952, I, 773 (n).

[24

Non possono considerarsi illecitamente acquistati beni che, nella liquidazione dell'organismo sociale cui prima appartenevano, furono acquistati dal partito fascista, e quindi da questo venduti ad una nuova società.

App. Bologna, 10 gennaio 1952, Mastellari c. Soc. Pol. « Il Resto del Carlino », *Foro It.*, Rep., 1952, 870; *Foro Padano*, 1952, II, 440; *Temi*, 1952, 113; *Dir. fall.* 1952, II, 149; *Nuova riv. dir. comm.*, 1952, II, 87 (n).

[25

Le leggi che hanno stabilito sanzioni contro il fascismo costituiscono la condanna morale, in sede di valutazione storico-politica, di quel regime sorto e consolidatosi con la violenza e che non corrispondeva, neanche al tempo in cui fu in vigore, alla coscienza popolare.

Esse però non considerano criminosa tutta l'attività che per oltre un ventennio fu posta in essere dai fascisti, al punto che debba considerarsi retroattivamente viziato da violenza ogni negozio giuridico in cui furono parte il PNF o qualcuno dei suoi gerarchi, ma hanno circoscritto entro limiti ben precisi gli atti che devono considerarsi delittuosi e, come tali, viziati anche agli effetti civili.

Quando non si sia avuto un atto rilevante per il consolidamento del fascismo, e tale non era l'aver consentito ad un fascio periferico di disporre di una sede più ampia, occorre esaminare, caso per caso, in base alle prove fornite da chi assume di aver subìto violenza, se effettivamente il consenso fu estorto.

App. Firenze, 21 marzo 1952, Dell'Agnello c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1952, 870; *Giur. tosc.*, 1952, 458.

[26

La sede di un partito politico non è un edificio pubblico o destinato al pubblico, per la semplice ragione che nella sede stessa si riuniscono esclusivamente gli iscritti al partito per decidere e discutere delle sorti del partito stesso; per cui i non aderenti ben possono essere esclusi, inibendo loro l'ingresso.

Gli iscritti di una sezione di partito politico formano un sodalizio, così come formano un sodalizio gli iscritti ad un circolo artistico, letterario, ricreativo, sportivo, ecc.

Ora, il sodalizio per sporgere querela ha bisogno della persona fisica che lo rappresenti, e la rappresentanza allora sussiste legittima-

mente quando l'assemblea dei soci designi la persona che lo deve rappresentare e gli conferisca specifico mandato di sporgere querela per denunziare a chi di dovere la lesione di un diritto commesso in danno del sodalizio.

C. Assise Foggia, 5 aprile 1952, Cannelonga, *Foro It.,* Rep., 1953, 1965; *Corte assise,* 1952-1953, 26 (n).

[27

...Quando si tratti di partiti politici e delle loro sezioni periferiche, la qualifica di « segretario » si identifica con quella di presidente o di direttore nelle associazioni di diversa natura, onde al segretario spetta la rappresentanza processuale del partito o della sezione, ai sensi dell'art. 36, secondo comma cod. civ. richiamato dall'art. 75, ultimo comma, cod. proc. civ.

Agli effetti degli aumenti dei canoni previsti dal terzo comma lettera *b*) dell'art. 3 del decreto n. 39 del 1947 devono considerarsi adibiti a « circolo » i locali di riunione, di ritrovo e di propaganda di un partito politico.

Cass., 16 aprile 1952, n. 985, Mastracchio c. Cirulli, *Foro It.,* Rep., 1952, 1436; *Giur. it.,* 1952, I, 1, 60.

[28

Il partito politico, quale associazione non riconosciuta, risponde con il fondo comune delle obbligazioni assunte da coloro che hanno agito in nome di esso; ma questi ultimi restano solidalmente tenuti all'adempimento. I comitati di organizzazione, composti dai membri di un partito politico per lo svolgimento di una determinata attività, costituiscono emanazione del partito stesso; pertanto è ad essi applicabile, quanto alla responsabilità patrimoniale verso i terzi, l'art. 38 cod. civ.; ne consegue che, se un membro del partito abbia agito quale partecipe di detto comitato, non solo egli è direttamente obbligato, ma con lui rispondono gli altri membri del comitato e quelli del partito stesso, che hanno preordinato l'attività del primo e ratificato i risultati ottenuti.

Trib. Roma, 17 luglio 1952, Giannini c. S.a.g.a., *Foro It.,* Rep., 1953, 1695; *Temi romana,* 1953, 144 (m).

1953

[29

Non risponde del reato commesso da un gregario il capo di una federazione di partito politico se egli non ha alcun potere di vigilanza sulla condotta di lui, specie se non è neppure a conoscenza del reato che sta per essere commesso.

Non può la prova della responsabilità essere desunta dal silenzio dell'imputato, dal non avere rivelato il nome del colpevole.

Cass., 17 gennaio 1953, Garau, *Foro It.*, Rep., 1953, 1965; *Giur. Cass. pen.*, 1953, 1° bim., 264 (m).

[30

L'autorizzazione del segretario del PNF o del segretario amministrativo, in tema di acquisto di immobili da parte del PNF, aveva natura sostitutiva di quella richiesta dalla legge del 1850 sugli acquisti dei corpi morali, e come tale era di per sé sufficiente condizione di efficacia dell'atto.

Cass., 22 gennaio 1953, n. 157, Monte Paschi Siena c. Finanze, *Giust. Civ.*, 1953, 262; *Foro amm.*, 1953, II, I, 60; *Foro It.*, 1954, I, 716 (n).

[31

Le sezioni del PCI, nell'esplicazione di attività patrimoniale amministrativa ed organizzativa, devono considerarsi quali associazioni non riconosciute godenti di una propria autonomia rispetto agli organi centrali del partito e come tali possono, quindi, stare in giudizio per la tutela dei propri interessi nella persona dei rispettivi segretari, carica questa che si identifica con le cariche di presidente o di direttore di cui parla esplicitamente l'art. 36 cod. civ.

Gli appartenenti ad associazioni di fatto non riconosciute possono essere assunti quali testimoni in controversie concernenti interessi delle associazioni stesse in confronto di terzi.

Pret. Roma, 27 febbraio 1953, PCI sez. Roma Salario c. Morteo, *Giust. civ.*, 1953, 689 (m); *Foro It.*, 1953, I, 774 (n).

[32

Le cellule, sezioni, federazioni o gruppi dei partiti politici sono semplici organi del partito, anche se talora godono di una autonomia patrimoniale, meramente amministrativa, perché questa è tale che non pregiudica l'unità dell'associazione e tanto meno poi, in mancanza in detti organi di uno scopo tipico distinto da quello del partito stesso, è consentito di raffigurare in essi delle distinte unità giuridiche sotto forma di associazioni non riconosciute.

Pret. Valdagno, 10 maggio 1953, Finanze c. PSI-sez. Valdagno, *Il nuovo diritto*, 1955, 13.

[33

Gli organi locali, o « sezioni » dei partiti politici presentano, in via generale, tutte le caratteristiche essenziali delle associazioni di fatto, essendo formate da collettività di persone, riunite per il conseguimento

di determinati fini comuni, cui si provvede con fondi e patrimoni a gestione autonoma; data tale autonomia, le sezioni hanno capacità processuale propria e distinta da quella degli organi centrali del rispettivo partito, per i rapporti di diritto privato. Le sezioni dei partiti politici stanno in giudizio nella persona del segretario (argomento ex art. 36 cod. civ. in relazione all'art. 75 cod. proc. civ.), dovendo nello stesso identificarsi il dirigente responsabile.

I principî sopra indicati valgono, in ispecie, per la capacità processuale delle sezioni del PCI.

App. Genova, 13 giugno 1953, PCI - sez. T. Nischio c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1953, 1694; *Temi gen.*, 1953, 286 (m).

[34

Lo scioglimento del partito nazionale fascista e di tutte le organizzazioni dipendenti disposto dal r.d. 2 agosto 1943, n. 704 non ha avuto effetto retroattivo: pertanto tale soppressione non ha portato alla automatica ricostituzione delle associazioni o enti che preesistevano al regime fascista e che lo stesso aveva trasformato e soppresso o assorbito.

Gli enti preesistenti al fascismo che si siano ricostituiti dopo la soppressione del PNF non hanno acquistato *ope legis,* il diritto a ottenere la restituzione del proprio patrimonio originario dallo Stato, cui i beni fascisti vennero devoluti previa liquidazione.

App. Genova, 5 novembre 1953, Club Libertas c. Finanze, *Foro It.,* Rep. 1953, 887; *Temi gen.,* 1953, 380 (m).

[35

Con l'emanazione della legge 30 dicembre 1937, n. 2484, la quale stabiliva che occorresse l'autorizzazione del segretario del partito fascista (o del segretario amministrativo quando ne fosse stato delegato) per gli acquisti di beni immobili da parte dei fasci di combattimento, cessò di essere applicabile per tali acquisti la autorizzazione governativa prevista per gli enti morali, a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Cass. 17 novembre 1953, n. 3540, Comune Castiglion Fiorentino c. Finanze, *Giust. civ.,* 1953, 3514; *Rass. mens. avv. Stato,* 1954, 59.

[36

Il partito politico è un'associazione ad entrata ed uscita continua e libera, costituita da una collettività di persone legate dallo stesso ideale politico, dall'*idem sentire et velle,* non riconosciuta come persona giuridica.

Pret. Enna, 23 novembre 1953, Scandaliato c. Colianni, *Foro It.,* Rep., 1954, 1893; *Arch. ricerche giur.,* 1954, 915 (m).

1954

[37

Le sezioni locali dei partiti politici hanno capacità processuale propria e distinta da quella degli organi centrali, e stanno in giudizio nella persona del loro segretario, identificandosi in lui il dirigente responsabile.

App. Genova, 26 febbraio 1954, PCI-sez. Pieragostini c. Finanze. *Foro It.*, Rep., 1954, 1893; *Temi gen.*, 1954, 80 (m).

[38

I partiti politici, nell'attuale ordinamento, sono delle associazioni di fatto e, come tali, hanno la capacità di essere parti in giudizio nelle persone di coloro ai quali, secondo gli accordi degli iscritti, è conferita la presidenza e la direzione; la cessazione di tale rappresentanza, a differenza di quel che il codice di rito prescrive per la rappresentanza legale, non determina la interruzione del processo.

Cass., 30 giugno 1954, n. 2242, Grasso c. Ragno. *Foro It.*, Rep., 1954, 1892; *Dir. fall.*, 1954, II, 627.

[39

La norma di cui all'art. 38 cod. civ., va estesa anche ai partiti politici, essendo stati restituiti col ripristino delle istituzioni democratiche al rango delle associazioni non riconosciute.

Il rappresentante di tali partiti politici è inteso come soggetto che di fatto ha contrattato nel nome e per conto del gruppo politico e perciò il suo patrimonio non può essere escluso dalle ragioni di credito vantato dai terzi.

Trib. Enna, 30 giugno 1954, Colianni c. Scandaliato. *Foro It.*, Rep., 1954, 1893; *Arch. ricerche giur.*, 1954, 915 (m); *Foro Padano*, 1955, I, 243.

[40

Le sezioni dei partiti politici sono associazioni di fatto autonome, con legittimazione processuale propria e distinta da quella degli organi centrali dei rispettivi partiti; esse stanno in giudizio nella persona del loro segretario, nel quale deve identificarsi il dirigente responsabile.

Il principio suddetto è, in ispecie, valido per le sezioni del partito socialista italiano, alla stregua del suo statuto del 1° dicembre 1948.

App. Genova, 22 luglio 1954, PSI-sez. Cacciatore c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1954, 1893; *Temi gen.*, 1954, 396 (m).

[41

La sezione di un partito politico se ha vita sociale e amministrativa propria ed autonoma, costituisce una associazione a sé stante, la quale può stare in giudizio in persona di colui al quale è conferita la presidenza o la direzione.

Cass., 20 agosto 1954, n. 2981, PSI c. Panzeri, *Foro It.*, Rep., 1954, 1892; *Dir. fall.*, 1954, II, 631; *Giust. civ.*, 1951, I, 26; *Foro It.*, 1955, I, 1351 (n).

[42

Il privato, fuori delle ipotesi eccezionali previste dall'art. 38, secondo comma d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159, non è titolare di un diritto soggettivo perfetto a mantenere l'occupazione, concessagli per atto della pubblica amministrazione, di un immobile già appartenente al partito nazionale fascista; conseguentemente il decreto presidenziale che destini tale immobile a scopi di interesse pubblico si sovrappone *ipso jure* ad ogni pattuizione precedentemente intercorsa fra la pubblica amministrazione ed esso privato occupante.

I beni già appartenenti al partito nazionale fascista non possono essere dallo Stato ceduti a partiti politici.

Pret. Montevarchi, 23 agosto 1954, PCI-sez. Montevarchi, *Foro It.*, Rep., 1954, 1065; *Giur. tosc.*, 1954, 903; *Giust. civ.*, 1955, I, 1037.

[43

Rientra nella competenza del Presidente del Consiglio dei ministri di destinare una casa del popolo, appartenente al cessato PNF e già casa del fascio, a servizi pubblici (nella specie: caserma dei carabinieri).

Trib. Bologna, 25 settembre 1954, Pignatti, *Foro It.*, Rep., 1955, 876; *Foro It.*, 1955, II, 20 (n).

[44

L'intendenza di finanza non può disporre in via amministrativa il rilascio di beni, già appartenenti al partito nazionale fascista, occupati da terzi, che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha destinato a servizio pubblico (caserma dei carabinieri in servizio locale).

Di conseguenza il giudice può, ai sensi dell'art. 700 del cod. proc. civ., disporre la sospensione dell'esecuzione del rilascio.

Pret. Perugia, 1° dicembre 1954; sez. partito socialista, comunista, Unione donne it. c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1955, 876; *Foro It.*, 1955, I, 293 (n).

1955

[45

I partiti politici e le loro sezioni periferiche non hanno, secondo il nostro vigente ordinamento giuridico, personalità, ma, avendo un fondo comune ed essendo retti dagli accordi degli associati, devono essere considerati associazioni non riconosciute; e poiché, a norma degli accordi degli iscritti, di cui agli statuti di detti partiti, l'esercizio in concreto dei poteri di direzione di ogni sezione è attribuito a chi ha la qualifica di segretario, deve ritenersi che detti organismi stanno in giudizio in persona del loro segretario.

Ove il rappresentante di una associazione stipuli un contratto (nella specie: locazione) nell'interesse di questa e si obblighi anche in proprio, egli assume responsabilità solidale con l'associazione, responsabilità che continua e sussiste anche dopo la cessazione dell'incarico.

Cass., 14 gennaio 1955, n. 50, Ceredi c. Fantini, *Foro It.,* Rep., 1955, 1663; *Dir. fall.,* 1955, II, 286.

[46

Per l'articolo 38 d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159 i beni del cessato partito nazionale fascista furono devoluti allo Stato per essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i ministri responsabili, a scopi di interesse pubblico generale; detta destinazione, pur essendo in linea generale prevista, non venne disposta in concreto, cosicché i beni suddetti vennero a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e l'assegnazione in godimento di essi a privati o ad associazioni che non rivestono funzione pubblica o assistenziale dietro versamento di un canone mensile, ha dato luogo al sorgere di un rapporto non già di concessione-contratto di natura amministrativa, bensì di semplice locazione...

App., Bologna, 3 febbraio 1955, Camera conf. lav. Reggio E. c. Finanze, *Foro It.,* Rep., 1955, 876; *Giust. civ.,* 1955, I, 630.

[47

Le sezioni del partito della democrazia cristiana hanno capacità patrimoniale autonoma e rispondono delle obbligazioni assunte con il fondo costituito con i contributi versati dai soci.

La rappresentanza processuale della sezione spetta al segretario politico.

Trib. Napoli, 9 febbraio 1955, Scognamiglio c. Segret. democrazia cristiana di Torre Annunziata, *Foro It.,* Rep., 1955, 1663; *Dir. e giur.,* 1955, 256.

[48

Quando si tratti di partiti politici o delle loro sezioni periferiche, la qualifica di segretario si identifica con quella di presidente o di direttore delle associazioni di diversa natura, onde al segretario spetta la rappresentanza processuale del partito o della sezione.

Cass., 8 marzo 1955, n. 679, Parodi c. Finanze, *Foro It.,* Rep., 1955, 1663; *Dir. fall.,* 1955, II, 470.

[49

L'atto in cui la pubblica amministrazione destini un immobile appartenente all'ex partito nazionale fascista a caserma dei carabinieri è esplicazione di attività e funzioni pubblicistiche...

Pret. Rapallo, 8 aprile 1955, *Corriere amm.,* 1023 (m).

[50

Lo Stato è successore e non « terzo » rispetto al partito fascista, in ordine ai beni ad esso devoluti per legge in base ai d.lg. 2 agosto 1943, n. 704 e 27 luglio 1944, n. 159 (applicazione in tema di art. 2652, n. 6 cod. civ.).

Trib. Firenze, 18 aprile 1955, Comune Fiesole c. Finanze, *Foro It.,* Rep., 1955, 876; *Giur. tosc.,* 1955, 591; *Giust. civ.,* 1955, I, 1543; *Mon. trib.,* 1955, 437; *Arch. ricerche giur.,* 1956, 66.

[51

Lo statuto di un partito, che è una associazione politica non riconosciuta come persona giuridica, non ha valore vincolante per i terzi che contrattano con il partito, se non per legittimare la rappresentanza in giudizio di questo a mezzo delle persone alle quali, secondo lo statuto, è conferita la presidenza o la direzione. Per il resto, nei rapporti obbligatori esterni, i terzi possono anche ignorare la regolamentazione interna del partito e far valere i loro diritti o sul fondo comune, se il partito si trova ad avere patrimonio, o alternativamente, senza *beneficium excussionis,* rivolgendosi verso colui che ha agito in nome e conto del partito, o verso quegli che, come socio o rappresentante di questo, gli abbia conferito il mandato di agire.

App. Roma, 18 maggio 1955, n. 722, Lauro c. CREA, *Giust. civ. mass. app.,* 1955, 1171.

[52

I provvedimenti degli intendenti di finanza, concernenti il rilascio all'amministrazione del demanio dello Stato dei beni già appartenenti al disciolto partito nazionale fascista, non sono definitivi, bensì impugnabili con ricorso gerarchico al ministro delle finanze.

C. Stato (Sez. IV), 27 maggio 1955, n. 372, Cral Burana c. Finanze, *Foro It.,* Rep., 1955, 876; *Cons. Stato,* 1955, I, 605 (m.).

[53

I beni del disciolto partito nazionale fascista, devoluti allo Stato in forza dell'art. 38 d.lg. 27 luglio 1944, n. 159, fanno parte del patrimonio disponibile; né vale ad imprimere il vincolo della indisponibilità un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in virtù dei poteri attribuitigli dall'art. 38 citato, destina un immobile (nella specie ex casa del fascio), di essi facenti parte, a sede di un comando militare.

È pertanto, illegittima, per difetto assoluto di potere, l'ordinanza dell'intendente di finanza con cui si procede ad esecuzione forzata in via amministrativa per il rilascio nei confronti degli occupanti (nella specie: sezione del partito comunista italiano).

Trib. Bologna, 13 settembre 1955, Antonellini c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1955, 876; *Foro* 1955, I, 1575 (n).

1956

[54

I beni del disciolto partito nazionale fascista, in quanto destinati a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e dal momento in cui ne sia attuata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la concreta destinazione, i rapporti posti in essere dall'amministrazione con i privati in ordine ai beni stessi ne rimangono influenzati, sicché ad essi è applicabile la disciplina dei negozi di diritto pubblico con conseguente affievolimento del diritto soggettivo del privato.

L'autorità giudiziaria ordinaria difetta pertanto di giurisdizione a conoscere delle opposizioni avverso l'ordinanza dell'intendente di finanza, che abbia disposto il rilascio del bene patrimoniale destinato a pubblico servizio.

App. Torino, 8 marzo 1956, PCI c. Finanze, *Giust. civ. mass. app.*, 1956, 48.

[55

Il partito politico, essendo un'unione di soggetti stabilmente organizzati per il conseguimento di uno scopo comune ha natura di associazione non riconosciuta come persona giuridica, nella quale i contributi degli associati e i beni concessi o acquistati costituiscono il fondo comune su cui si soddisfano i terzi creditori.

Pertanto, la elargizione di un terzo o anche di un associato, fuori dell'ambito dei contributi associativi e per uno specifico scopo di assistenza, acquista figura giuridica di donazione a norma degli artt. 769 e segg. c.c.

Cass., 24 marzo 1956, n. 846, sez. DC-Frattamaggiore c. Capasso; *Foro It., Rep.*, 1956, 1962; *Giur. it.*, 1957, I, 1, 258.

[56

Le sezioni locali dei partiti (nella specie: democrazia cristiana) hanno carattere di associazione di fatto, responsabili per gli impegni contrattuali che assumono; la direzione centrale del partito deve intendersi coobbligata per quegli impegni che la sezione locale abbia assunto per una finalità comune ad essa ed all'associazione nazionale.

Trib. Milano, 29 marzo 1956, Ditta Way c. Segret. DC; *Foro It.*, Rep., 1956, 1962; *Giur. it.*, I, 1083 (m); *Foro Padano*, 1957, I, 359; *Temi*, 1957, 186.

[57

I beni già appartenenti al partito nazionale fascista e devoluti allo Stato per essere destinati a servizi pubblici o scopi di interesse generale sono entrati a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato in quanto sin dal momento della loro devoluzione allo Stato non potevano avere altra destinazione che non fosse quella disposta dalla legge stessa.

Pertanto ogni rapporto giuridico che l'amministrazione, in relazione al loro godimento fosse per stipulare con i privati, ha la particolare natura di diritto pubblico, tale da permettere allo Stato, ogni qualvolta sorga la necessità di dare concretezza a quella destinazione, di interesse pubblico, la cui potenzialità e non attualità aveva consentito la sua concessione in godimento al privato di ricondurre il bene stesso sotto lo specifico regime attinente alla sua particolare natura.

App. Torino, 14 maggio 1956, Camera confed. lavoro Novara c. Finanze, *Giust. civ. mass. app.*, 95.

[58

Lo Stato è divenuto proprietario dei singoli beni già facenti parte del patrimonio del disciolto partito nazionale fascista (residuati dalla liquidazione delle attività e passività), in virtù del r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704, non quale successore a titolo universale, ma quale successore a titolo particolare.

App. Perugia, 11 luglio 1956, CRAL Assisi c. Finanze, *Giust. civ. mass. app.*, 23 (m).

[59

I partiti politici, ai quali dalla Costituzione è attribuito il potere di liberamente istituirsi ed organizzarsi, possono, per ciò stesso, scegliere liberamente anche l'ubicazione delle proprie sedi, non essendo ciò subordinato a nessuna autorizzazione e preventiva comunicazione alla autorità di P.S., salvo il potere, da parte di una tale autorità, di richiedere unicamente informazioni sull'organizzazione dei partiti.

La repressione penale statuita dall'art. 82 t.u. legge elettorale, d.p. 5 aprile 1951, n. 203, modificato dalla legge 23 marzo 1956, n. 136, non può investire, pure nella sua ampia accezione, che quelle attività che si sostanziano unicamente in atti suggestivi, idonei a determinare

o ad escludere, in un dato senso, il libero esercizio di voto dell'elettore; non può quindi rientrare in tale previsione penale ogni altra attività che non abbia, né possa avere, alcuna efficienza determinativa nella scelta del voto, ma solo agevolare la estrinsecazione della stessa, quali spiegazioni, delucidazioni, offerte agli elettori che ciò richiedano, onde consentire a costoro di potere attuare in concreto la loro già decisa scelta elettorale.

Pret. Isernia, 10 dicembre 1956, Ciampilli, *Foro It.*, Rep., 1957, 830; *Arch. pen.*, II, 317.

1957

[60

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del t.u.l.p.s., approvata con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (nonché degli artt. 285 e 286 del relativo regolamento), secondo cui è prescritta la licenza del questore per procedere a raccolte di fondi ed a questue, in riferimento all'art. 49 della Costituzione, che garantisce la libertà di associazione in partiti. La libertà non può svolgersi senza limiti e controllo e la norma denunziata tende appunto ad evitare le molestie, le velate e fastidiose coercizioni, e talvolta anche le frodi che possono verificarsi in occasione di pubbliche raccolte di fondi.

Dall'esistenza delle norme costituzionali che garantiscono determinati diritti del cittadino non è dato desumere l'esistenza correlativa di altra norma implicata che consenta la libera e incondizionata raccolta di fondi necessari al loro esercizio. E la limitazione delle categorie cui si riduce la possibilità della licenza, se può far apparire non adeguata la tutela di talune esigenze della vita democratica che, per loro natura importano il confluire di energie e mezzi di carattere collettivo, non dà luogo ad incostituzionalità delle norme, ma ad una deficienza che soltanto i competenti organi legislativi potrebbero indursi a rimuovere.

Corte Cost., 1957, n. 2, in *Giur. Cost. Rep. Cort. Cost.*, 1956-1967, II, p. 1688.

[61

I partiti politici nell'attuale ordinamento sono delle associazioni di fatto e, come tali, hanno un fondo comune proprio e capacità di essere rappresentati da coloro ai quali, secondo gli accordi degli iscritti, è conferita la presidenza o la direzione, ai sensi dell'art. 36 cod. civ. Per le obbligazioni da essi assunte i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune del partito, ma delle obbligazioni, a norma dell'art. 38 cod. civ., rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto del partito.

I comitati elettorali sono associazioni di fatto distinte dai partiti, e la loro responsabilità è regolata dalle stesse norme sopra menzionate.

Perché *l'exceptio rei judicatae* possa spiegare i suoi effetti occorre che fra il giudizio in cui essa viene proposta e quello definito con precedente sentenza passata in giudicato intercorra identità di *petitum,* di *causa petendi* e di *personae.*

In conseguenza chi sia stato convenuto in giudizio per inadempienza di una obbligazione contratta in nome e per conto di un partito, non può eccepire la preclusione costituita da un precedente giudicato formatosi in altro giudizio nel quale egli sia stato citato come facente parte del comitato elettorale dello stesso partito.

App. Palermo, 8 gennaio 1957, Varvaro c. Silvestri, *Giust. civ. mass. app.,* 1957, 1020.

[62

Poiché i partiti politici costituiscono altrettante organizzazioni unitarie suddivise in organi provinciali e comunali con stretta dipendenza gerarchica non solo sul piano politico, ma anche su quello finanziario, tanto che l'importo della tessera degli associati viene stabilito dall'organo centrale e va a costituire, con le oblazioni volontarie, il fondo comune di ciascuno di essi che va tenuto a disposizione dei terzi per la soddisfazione delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, bene l'organo centrale è chiamato in giudizio per i debiti contratti da una sede provinciale.

App. Venezia, 26 gennaio 1957, Partito nazionale monarchico c. Gallo, *Giust. civ. mass. app.,* 1957, 10 (m).

[63

I partiti politici, nell'attuale ordinamento, sono delle associazioni di fatto e, come tali, hanno un fondo comune proprio e capacità di essere rappresentati da coloro ai quali, secondo gli accordi degli iscritti, è conferita la presidenza o la direzione.

Ciascuna sezione del PSI ha vita sociale ed amministrativa propria ed autonoma, ha un fondo comune proprio e pertanto costituisce una associazione a sé stante, con proprio rappresentante che si identifica nel segretario della sezione.

Per il noto principio dell'unità del rapporto processuale di cognizione, per cui le varie fasi (1° grado, appello, cassazione, rinvio) costituiscono prosecuzione del giudizio, la costituzione del rapporto processuale regolarmente formatosi nei confronti di una persona giuridica, di una associazione non riconosciuta o di un comitato, conserva la sua piena efficacia per tutta la durata del processo, compresa la fase di impugnazione, onde è irrilevante il mutare della persona fisica che si costituì originariamente quale rappresentante della persona giuridica, della associazione o del comitato.

App. Palermo, 28 gennaio 1957, Pavia-Parrino c. PSI-sez. Partanna, *Giust. civ. mass. app.,* 1957, 1028; *Giur. sic.,* 1957, 237.

[64

I partiti politici e le loro sedi periferiche, secondo il vigente ordinamento giuridico, sono sforniti di personalità, ma, avendo un fondo comune ed essendo retti dagli accordi degli associati, devono essere considerati associazioni non riconosciute.

App. Caltanissetta, 3 maggio 1957, n. 62, Ayala-Carolli, in *Giust. civ. mass. app.,* 1957, 233.

[65

Le federazioni del soppresso partito nazionale fascista costituivano degli enti pubblici posti al di fuori della organizzazione amministrativa statale, aventi una ampia sfera di discrezionalità necessaria per la realizzazione degli istituzionali scopi politici.

Lo Stato a seguito dei decreti 2 agosto 1943, n. 704 e 27 luglio 1944, n. 159 che disposero la soppressione del PNF non è divenuto il successore del partito; ne è soltanto il liquidatore, incamerando il realizzo delle attività dopo il compimento della liquidazione.

App. Lecce, 21 giugno 1957, Min. tesoro c. Impresa Resta, *Foro It.,* Rep., 1958, 81; *Corti Bari, Lecce e Potenza,* 1957, 122.

[66

Un comitato di persone che si proponga la formazione di un partito politico non rientra tra i comitati previsti dall'art. 39 cod. civ., onde nei confronti dei componenti dello stesso non trova applicazione la norma dell'art. 41 cod. civ., prevista soltanto per i comitati elencati nel precedente art. 39.

Per stabilire la responsabilità di una persona per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta è necessario che quella abbia agito in campo negoziale in nome e per conto dell'associazione, ossia come suo rappresentante.

I partiti politici sono assoggettati alla disciplina giuridica dettata per le associazioni non riconosciute.

App. Torino, 22 giugno 1957, AGIT c. Rivella, in *Giust. civ. mass. app.,* 1957, 99 (m), Conf. Trib. Isernia, 26 aprile 1958, Rivelli c. Com. prov. DC di Campobasso, *Foro nap.,* I, 263.

[67

Devono ricomprendersi nel patrimonio disponibile dello Stato i beni del cessato partito fascista, devoluti allo Stato stesso fino a che a detti beni non sia data, in conformità delle previsioni di legge, una specifica destinazione di pubblico interesse per effetto della quale si ha il passaggio dei beni stessi al patrimonio indisponibile.

Cass., 24 giugno 1957, n. 2410, Finanze c. Circolo mutuo di Peretola, *Foro It.,* Rep., 1957, 748.

[68

I partiti politici e le loro sezioni periferiche (nella fattispecie: le federazioni provinciali del PNM) secondo il vigente ordinamento giuridico, non hanno personalità giuridica, ma, avendo un fondo comune ed essendo retti dagli accordi degli associati devono essere considerati associazioni non riconosciute; pertanto per le obbligazioni assunte dal commissario federale del PNM, che rappresenta la federazione provinciale dello stesso partito, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune dell'associazione.

App. Palermo, 24 giugno 1957, Trapani c. Scalabrino, *Foro It.*, Rep., 1958, 1797; *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 70 (m).

[69

Mentre il partito politico è rappresentato nella sua unità dal segretario nazionale, le singole sezioni hanno una propria distinta personalità e possono essere chiamate in giudizio individualmente, in persona del segretario, che ne assume la rappresentanza processuale.

Trib. Roma, 20 agosto 1957, ENAL c. D'Agostino, *Foro It.*, Rep., 1958, 1797; *Temi romana*, 275.

[70

Non sono compresi fra i beni assegnati alla regione siciliana, in applicazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della regione, i beni del soppresso partito nazionale fascista, che, ancorché situati nel territorio regionale siciliano, non costituivano, alla data di entrata in vigore dello statuto, attività residuate dalla liquidazione del patrimonio del predetto partito, già destinato al patrimonio dello Stato con provvedimento del Presidente del Consiglio.

Cass., 26 ottobre 1957, n. 4141, Finanze c. Comune di Canicattì, *Foro It.*, Rep., 1957, 2362; *Foro It.*, 1958, I, 1137; *Giur. it.*, 1958, I, 1, 448.

1958

[71

Con l'attuazione della soppressione del partito fascista si è attuata non già una successione dello Stato al disciolto partito, con sopravvivenza delle sue finalità e possibilità di attuazione delle stesse, ma solo la devoluzione dei beni dell'ente al patrimonio dello Stato, che ne può liberamente e discrezionalmente disporre secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura le finalità dell'uno e dell'altro fossero similari ed analoghe; pertanto deve considerarsi di impossibile attuazione

il *modus* apposto a un contratto di donazione in favore del partito fascista per sopravvenuta soppressione del partito stesso.

Cass., 11 febbraio 1958, n. 422, Com. Roma c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1958, 771.

[72

I partiti politici, come le altre associazioni private lecite, sono automaticamente e per la volontà stessa dei consociati, investiti di un potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti: nell'esercizio del suddetto potere disciplinare non è, di norma, ipotizzabile alcun reato, salvo che volontariamente non si eccedano i limiti della discrezionalità o nella sostanza o nella forma, con la formulazione di espressioni offensive non necessarie in relazione al contenuto o alla portata dell'atto o del provvedimento emerso dagli organi competenti.

Trib. Roma, Giudice istruttore, 14 aprile 1958, *Giur. cost.*, 1959, 109.

[73

La responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto di associazioni non riconosciute, quali i partiti politici, ha natura principale e non soltanto sussidiaria a quella del fondo comune, la cui preventiva escussione non è pertanto necessaria *ope legis* per il fatto di avere contrattato con terzi nell'esercizio della funzione rappresentativa della associazione non riconosciuta; come tale essa continua e sussiste anche dopo la cessazione dell'incarico o la scomparsa dell'associazione.

App. Bologna, 16 maggio 1958, Marmiroli c. Soc. impr. Macchia, *Giust. civ. mass. app.*, 1958, 20 (m).

[74

Lo Stato è successore a titolo universale rispetto ai beni dell'ex partito nazionale fascista.

App. Firenze, 14 giugno 1958, Finanze c. Comune di Anghiari, *Giust. civ. mass. app.*, 1958, 131 (m).

[75

I dirigenti e i funzionari dei partiti politici non sono pubblici ufficiali; allo stato attuale della legislazione i partiti sono associazioni di fatto.

È da escludere l'illecità penale delle offese arrecate alla reputazione di un socio da parte di altri soci nell'ambito del partito, in relazione immediata o mediata all'esercizio dei poteri disciplinari previsti dallo statuto del partito, trattandosi di esercizio di un diritto; nella fattispecie inoltre mancherebbe la materialità stessa del reato di diffamazione avendo il presunto offeso sottoscritto la domanda di iscrizione al partito e accettato lo statuto sottomettendosi alle relative norme disciplinari.

Proc. Rep. Trib. Macerata, 27 giugno 1958, *Giur. cost.*, 1959, 109.

[76

È legittimo il provvedimento con il quale venga ordinato il rilascio di un immobile già appartenente ai beni del disciolto partito fascista, anche se non è dimostrata la necessità di adibire il bene allo scopo indicato dall'ordine, dato che l'art. 38 d.l.l. 27 luglio 1944, n. 159, cui l'ordine si riferisce, dispone puramente e semplicemente la devoluzione allo Stato dei beni del disciolto partito.

C. Stato (sez. IV), 8 luglio 1958, n. 565, Soc. coop. Volere e potere c. Pres. Cons., *Foro It.,* Rep., 1959, 673; *Foro amm.,* 1958, I, 1, 610.

1959

[77

La sezione di un partito politico, disponendo di un fondo proprio, amministrato direttamente ed in maniera autonoma rispetto al fondo dell'intero partito, costituisce un organismo a sé, legittimato a stare in giudizio in persona di colui che esercita i poteri di direzione, e cioè del segretario.

App. Roma, 17 febbraio 1959, D'Agostino c. PCI-sez. Celio e ENAL, in *Giur. it. mass. app.,* 1959, 616.

[78

Lo Stato non va configurato quale successore nella situazione patrimoniale del disciolto partito nazionale fascista, bensì quale liquidatore dei beni ad esso appartenenti e, pertanto, non è responsabile degli effetti delle inadempienze contrattuali del partito fascista.

Cass., 25 febbraio 1959, n. 532, Imp. Resta c. Min. Tesoro, *Foro It.,* Rep., 1959, 81; *Giust. civ.,* 1959, 935.

[79

In virtù del r.d. 2 agosto 1943, n. 704 e dell'A.g.g. 27 luglio 1944 lo Stato, subentrato per devoluzione *ope legis* nei beni tutti del partito nazionale fascista, e nei rapporti patrimoniali, attivi e passivi, di questi ultimi rispondendo peraltro solo *intra vires,* va considerato come successore a titolo universale, sia pure con limitata responsabilità prevista dagli artt. 565, 586 cod. civ. e pertanto ha veste di parte e non già di terzo nei relativi giudizi concernenti il patrimonio immobiliare già appartenenti al partito nazionale fascista, essendo perciò inapplicabile nei di lui riguardi il disposto dell'art. 2652, n. 6 cod. civ.

App. Venezia, 5 maggio 1959, Finanze c. Comune di Cividale del Friuli, *Foro It.,* Rep., 1959, 81.

[80

I partiti politici e le loro sezioni periferiche costituiscono altrettante associazioni non riconosciute, sicché gli obblighi scaturenti da un rapporto di lavoro costituito fra un dipendente ed una sezione provinciale non possono impegnare l'associazione nazionale (il partito nel suo complesso).

App. Catania, 21 maggio 1959, n. 225, PNM e sez. PNM-Ragusa c. Pacifico, *Giust. civ. mass. app.*, 1959, 213.

[81

Qualora un immobile sia stato invalidamente trasferito al disciolto partito nazionale fascista, esso deve intendersi non devoluto allo Stato in base al d.l.l. 29 luglio 1944, n. 159; né, per conservare la cosa, lo Stato può invocare a suo favore il disposto dell'art. 2652, n. 6 cod. civ.

Trib. Venezia, 3 giugno 1959, Bordin c. Finanze, *Foro It.*, Rep., 1959, 82; *Foro Padano*, 1959, I, 921.

[82

Sebbene lo Stato sia da considerare non successore universale del soppresso partito nazionale fascista, ma semplicemente liquidatore dei beni già a questo appartenenti, non si applica a suo favore il n. 6 dell'art. 2652 cod. civ., e, pertanto, gli è opponibile, quantunque sia trascorso il quinquennio, la nullità per difetto di forma, di una donazione di immobile fatta da un comune al partito.

Cass., 27 giugno 1959, n. 2032, Finanze c. Comune Anghiari, *Foro It.*, Rep., 1959, 81; *Giur. it.*, 1959, I, 1, 922; *Giust. civ.*, 1959, I, 1432.

[83

I partiti politici, che sono associazioni non riconosciute, stanno in giudizio nelle persone di coloro che, a norma dello statuto o in base agli accordi degli iscritti, hanno la rappresentanza processuale: qualora la rappresentanza sia mutata durante il processo, rimane valida la costituzione del rapporto processuale nei confronti dell'originario rappresentante anche nelle fasi di gravame sino a quando non si costituisca il nuovo rappresentante.

L'attività dei partiti è insindacabile: non avendo il socio un diritto soggettivo o un interesse legittimo alla regolarità o alla legalità del procedimento degli organi del partito, egli non può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il provvedimento emesso nei suoi confronti, anche quando siano state violate norme statutarie.

App. Napoli, 19 ottobre 1959, Comit. prov. democrazia cristiana c. Rivelli, *Foro It.*, Rep., 1960, 1816; *Giur. it.*, 1961, I, 2, 44.

[84

I partiti politici sono associazioni non riconosciute.

I comitati elettorali, costituiti per lo scopo singolare e transeunte della campagna elettorale, devono considerarsi quali organi dei partiti e non sono, quindi, assimilabili ai comitati previsti dall'art. 39 cod. civ.

I comitati previsti dall'art. 39 cod. civ. hanno natura di società a scopo altruistico.

Cass., 28 ottobre 1959, n. 3138, Arti grafiche it. Torino c. Rivella, *Foro It.,* 1960, I, 996.

1960

[85

A seguito della soppressione del partito nazionale fascista, lo Stato deve considerarsi non quale successore della situazione patrimoniale del disciolto partito, ma quale liquidatore *ex lege* dei beni del medesimo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2652, n. 6 capoverso del cod. civ., l'acquisto del terzo di buona fede deve avvenire in base ad un atto di carattere negoziale, rimanendo quindi estranea alla previsione legislativa l'ipotesi di un acquisto che avvenga *ex lege* (nella specie: devoluzione dei beni del disciolto partito nazionale fascista allo Stato).

Cass., 7 marzo 1960, n. 416, Finanze c. Comune di Legnago, *Foro It.,* Rep., 1960, 970; *Giust. civ.,* 1960, I, 675.

[86

I gruppi parlamentari sono organi interni delle Camere, sforniti di personalità giuridica, istituiti con lo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse e di consentire ai partiti politici di essere tutti proporzionalmente rappresentati in ogni Commissione legislativa.

Di conseguenza i gruppi parlamentari difettano di legittimazione passiva, né il presidente rappresenta il gruppo che, non potendo per se stesso dar vita a rapporti giuridici, né di diritto pubblico, né di diritto privato, non ha necessità di rappresentanti legali, svolgendo solo attività politica.

Il gruppo parlamentare non può essere considerato alla stregua delle associazioni non riconosciute, in quanto la disciplina dell'art. 36 cod. civ. opera solo se l'associazione di persone non rientri in alcuna delle tipiche forme ipotizzate nel diritto pubblico o privato, mentre i gruppi hanno la natura di organi interni delle Camere e sono perciò organi dello Stato.

Trib. Roma, 29 aprile 1960, Papetti c. Franza, *Giur. cost.,* 1961, 295 (n); *Foro It.,* 1960, I, 2047.

[87

La rappresentanza processuale del partito della democrazia cristiana spetta a colui al quale, secondo le norme statutarie, è attribuita la qualifica di segretario amministrativo centrale.

Deve escludersi una responsabilità solidale della direzione centrale del partito per gli atti che le sezioni periferiche compiono in ordine ad una finalità comune; pertanto spetta unicamente alla sezione locale, nella persona del suo segretario, rispondere delle obbligazioni assunte nel corso di attività, ancorché svolte per un interesse comune.

Pret. Palestrina, 14 maggio 1960, Pelle c. DC-sez. Genazzano, *Foro It.*, Rep., 1960, 1816; *Temi romana,* 1960, 729.

[88

Il partito politico secondo il diritto vigente non ha personalità giuridica, ma rientra nel novero delle associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ.; come tale può stare in giudizio ai sensi dell'art. 36 cod. civ. ultima parte anche come parte civile nel processo penale.

Ai segretari dei partiti politici spetta la rappresentanza processuale in quanto la qualifica di segretario si identifica con quella di presidente o di direttore delle associazioni.

Trib. Milano (ordinanza), 28 luglio 1960, *Foro pen.*, 1961, 155 (n); *Rass. dir. pubb.*, 1961, 504, (n).

[89

Lo statuto del partito comunista italiano ignora la figura del segretario politico di sezione; il paragrafo 24 dello statuto stesso conferisce la direzione della sezione periferica del partito al comitato direttivo: a tale organo collegiale, quindi (e non al segretario di esso), spetta la rappresentanza processuale della sezione agli effetti dell'art. 36 cod. civ.

Pret. Torino, 4 ottobre 1960, Feder. torinese PCI c. Bosco, *Rass. dir. pubb.*, 1961, 506; Conf. Pret. Torino, 4 ottobre 1960, Costa, *Foro penale* 1961, 156 (n); *Rass. dir. pubbl.,* 1961, 506.

1961

[90

Le sezioni dei partiti politici hanno vita sociale ed amministrativa propria ed autonoma rispetto all'amministrazione centrale, e pertanto costituiscono associazioni a sé stanti con propria capacità processuale a stare in giudizio nella persona cui è conferita la rappresentanza in virtù dello statuto interno.

Le sezioni dei partiti politici rispondono con il fondo comune per le obbligazioni contratte con i terzi per i propri interessi e finalità particolari (nella specie per le obbligazioni derivanti dalla locazione dell'immobile destinato alla sede della sezione), esclusa ogni responsabilità solidale dell'amministrazione centrale del partito.

App. Roma, 13 febbraio 1961, Rosi Bernardini c. PCI-sez. Casalbertone, *Foro It.*, 1961, I, 1022; *Temi romana,* 1961, 205.

[91

La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta è responsabilità di carattere fidejussorio, avente funzione di garanzia per i terzi contraenti, la quale presuppone che il rappresentante abbia agito nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli, sì da impegnare efficacemente la responsabilità dell'associazione ed il fondo comune su cui i terzi possono far valere i loro diritti. A far sorgere, quindi la responsabilità personale contemplata dall'art. 38 cod. civ., non basta il solo fatto che una persona abbia agito in nome e per conto di una associazione non riconosciuta (nella specie il PNM), ma occorre che essa sia investita dei relativi poteri, in modo che possano derivarne gli effetti previsti dagli artt. 1388 e segg. cod. civ. Ove tali poteri manchino, la responsabilità di chi abbia agito in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, il cui operato non sia stato ratificato dall'associazione, può derivare eventualmente da altro titolo ma non già dal predetto art. 38 cod. civ.

A norma dell'art. 1388 cod. civ., il contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, intanto produce direttamente i suoi effetti nei confronti di quest'ultimo in quanto il rappresentante abbia agito nei limiti delle facoltà conferitegli. Nel caso in cui il rappresentato (convenuto), neghi di aver conferito l'invocata procura, spetta al terzo, che ha contrattato con il rappresentante, l'onere di provare l'esistenza i limiti della procura. Lo stesso principio deve valere, per identità di ragioni, allorquando la controversia verta direttamente fra rappresentante e rappresentato, quando, cioè, si vogliano riversare su quest'ultimo gli effetti del contratto concluso dal primo. Anche in tale caso incombe quindi, al rappresentante l'onere di dimostrare, di fronte alle generiche contestazioni del rappresentato, di essere stato investito dei necessari poteri per la conclusione del contratto, di cui si invocano gli effetti nei confronti del convenuto.

Cass., 27 giugno 1961, n. 1541, Marmiroli c. Soc. Impr. Macchia, *Foro It.,* Rep., 1961, 197; *Temi napol.,* 1961, I, 403 (m).

1962

[92

Il patrimonio indisponibile degli enti pubblici territoriali comprende i beni di loro proprietà destinati concretamente ad un pubblico servizio e quindi non ne fanno parte i beni del cessato partito nazionale fascista in base alla sola previsione legislativa di tale destinazione, eventuale e non esclusiva; la mancanza di tale destinazione e la possibilità di quella alternativa, concernente scopi di pubblico interesse, consentono un uso temporaneo diverso dei beni medesimi, il quale non è in contrasto con le prescrizioni di legge ad essi relative.

Trib. Venezia, 12 febbraio 1962, Com. Jesolo c. Beghetto, *Foro It.,* Rep., 1962, 80; *Foro Padano,* 1962, I, 544; *Arch. resp. civ.,* 1962, 587.

[93

I gruppi parlamentari di entrambe le Camere, in quanto concorrono all'assolvimento di funzioni proprie delle predette Camere (tra cui, primaria, quella legislativa) in seno alle Commissioni o in seno alle Assemblee, sono organi interni delle Camere, sia sotto l'aspetto strutturale, in quanto fanno parte organica di ciascuna di esse, sia sotto l'aspetto funzionale, perché attraverso l'attività concorrente dei gruppi, ciascuna delle Camere assolve alle sue funzioni istituzionali.

L'autonomia organizzativa e quella patrimoniale o contabile concorrono a conferire ai gruppi anche il carattere di una pluralità di soggetti legati fra loro da una comunanza di interessi e di finalità politiche, con una stabile organizzazione interna e con un fondo comune, onde essi si configurano come associazioni di fatto non riconosciute. Come tali nelle controversie di lavoro dei dipendenti, i gruppi parlamentari dei partiti politici stanno in giudizio in persona del loro presidente.

Non sussistendo gli estremi del trasferimento d'azienda, prevista nell'art. 2112 cod. civ., il gruppo parlamentare costituito per una legislatura non è obbligato per i debiti contratti con i lavoratori, dipendenti del gruppo parlamentare dello stesso partito nella precedente legislatura (nella specie: tra i due gruppi, MSI e gruppo MSI e PNM non correva nemmeno identità di struttura politica).

App. Roma, 9 marzo 1962, Papetti c. Franza, *Foro It.*, 1962, I, 1369; *Foro Padano*, 1962, I, 499; *Giur. cost.*, 1962, 1269 (m).

[94

Il partito politico non risponde delle obbligazioni assunte dalle singole sezioni, che hanno natura giuridica di autonome associazioni non riconosciute, neppure se si tratta di obbligazioni assunte dalla sezione nel perseguimento di finalità politiche generali ed in conformità delle istruzioni della direzione generale del partito (nella fattispecie: si trattava di obbligazioni relative alla propaganda elettorale).

App. Milano, 15 marzo 1962, DC c. Ditta Way, *Foro It.*, 1963, 1924; *Giur. it.*, 1963, I, 2, 19; *Riv. dir. comm.*, 1963, II, 491.

[95

La costituzione del rapporto processuale regolarmente formatosi nei confronti di una persona giuridica, come di una associazione non riconosciuta, o di un comitato, conserva la sua efficacia per tutta la durata del processo, comprese le fasi di impugnazione, essendo irrilevante il mutamento della persona fisica che originariamente si costituì quale rappresentante della persona giuridica, dell'associazione o del comitato.

Le sezioni di un partito politico (nella specie il PSI) costituiscono organi autonomi nell'ambito della vita amministrativa e politica del partito, aventi un proprio fondo, e, quindi, autonomia patrimoniale.

Esse, come associazioni non riconosciute a sé stanti, sono legittimate a stare in giudizio nella persona di chi, secondo gli accordi degli associati, ne ha la direzione, e cioè del segretario, ai sensi degli artt. 75 cod. proc. civ. e 36 e segg. cod. civ.

Cass., 4 luglio 1962, n. 1681, PSI-sez. Celio c. ENAL, *Foro It.*, Rep., 1962, 2268; *Giust. civ. mass. app.*, 1962, 832.

[96

Nell'ordinamento costituzionale democratico italiano il MSI costituisce un partito legittimamente costituito coi suoi rappresentanti che partecipano ai lavori legislativi.

Trib. Roma, 18 luglio 1962, Pellerano e altri, *Democrazia e diritto*, 1962, 505 (n).

1963

[97

Le sezioni periferiche dei partiti politici, rappresentando autonomi centri di interesse ed essendo in possesso di autonomia organizzativa e patrimoniale, costituiscono, a norma del cod. civ., associazioni non riconosciute.

Tali associazioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 cod. civ., possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza e la direzione, e pertanto il segretario provinciale, che è sostanzialmente il dirigente della sezione periferica, ha una qualifica equivalente a quella di presidente o di direttore e ben può quindi rappresentare l'associazione non riconosciuta.

App. Roma, 29 gennaio 1963, Santopadre c. Ditta la Tipografica, *Foro It.*, Rep., 1963, 1924; *Temi romana*, 1963, 312.

[98

I partiti politici, dal punto di vista del diritto privato, debbono inquadrarsi tra le associazioni non riconosciute, e non essendo configurabili come soggetti autonomi di diritto sono sprovvisti di capacità giuridica.

Di conseguenza, sebbene ai partiti politici debba riconoscersi la possibilità di agire giuridicamente e di compiere negozi giuridici per mezzo degli amministratori, la titolarità dei rapporti giuridici costituiti ad opera di questi ultimi, e dei relativi diritti ed obblighi, spetta non già all'associazione come entità giuridica a sé stante, ma al gruppo degli associati.

Un partito politico è responsabile verso i terzi per l'acquisto di oggetti necessari alla vita del partito stesso, commissionati dal segretario generale nell'ambito dei suoi poteri, a nulla rilevando che questi ne abbia fatto oggetto di appropriazione personale.

Pret. Roma, 13 maggio 1963, Ralli c. Movimento monarchico italiano, *Foro It.,* Rep., 1964, 1893; *Temi romana,* 1963, 614.

[99

Morto il conduttore di immobile destinato a sede di sezione di un partito politico, il rapporto continua, in regime di proroga legale, con la sezione del partito che continua a fruirne.

Cass., 22 luglio 1963, n. 2011, Massenzi c. Rosselli, *Foro It.,* 1964, I, 122; *Giust. civ.,* 1964, I, 181.

1964

[100

Il direttivo di una federazione del partito socialista italiano, che pur abbia perduto più di un terzo dei suoi membri continua a rappresentare la federazione e può incaricare alcuni dei propri componenti a rappresentarla in giudizio, fino a quando non si proceda alla nomina di un nuovo direttivo.

Chi, uscito da un partito, continua ad occupare i locali detenuti da quest'ultimo, commette spoglio anche se il terzo proprietario dei locali glieli aveva dati in locazione.

L'ordine di reintegrazione del possesso di certi locali rivolto a determinate persone che hanno commesso spoglio in quanto membri di una associazione non riconosciuta (partito politico, nella specie PSIUP), è eseguibile verso tutti quegli altri che occupano i locali in quanto membri della stessa associazione.

Pret. Torino ord., 22 gennaio 1964, Federaz. prov. Torino PSI c. Feder. torinese PSIUP, *Foro It.,* 1964, I, 402; *Giur. it.,* 1964, I, 2, 273.

[101

I partiti politici e le loro sezioni periferiche hanno la natura delle associazioni non riconosciute e sono rappresentati processualmente da coloro ai quali è stato conferito espressamente o tacitamente il potere di rappresentanza da parte degli associati.

Ai termini dello statuto, la rappresentanza processuale delle sezioni del partito comunista italiano non spetta al segretario generale.

Trib. Termini Imerese, 20 febbraio 1964, Cicco c. PCI, *Foro It.,* 1964, I, 1311; *Giust. civ.,* 1964, I, 2105.

[102

Alle sezioni dei partiti politici va attribuita la natura di associazioni di fatto non riconosciute, aventi una propria autonomia nei confronti del partito e ciò sia nei rapporti di terzi estranei al partito, sia nei rapporti con il partito stesso.

Per l'assenza di personalità giuridica delle associazioni di fatto, il rapporto possessorio fa capo a tutti i singoli associati iscritti alla sezione che di fatto godono dei locali in una situazione di compossesso, mentre considerando l'associazione nei rapporti con i terzi, si può parlare di un possesso facente capo all'associazione attraverso chi ne ha la presidenza o la direzione.

Gli scissionisti di un partito, appartenenti ad una data sezione, escludendo dalla sede di essa sezione gli iscritti fedeli al partito, col privare questi ultimi del possesso dei locali, di cui prima anche essi godevano, pongono in essere uno spoglio violento, tutelabile con l'azione possessoria; in quanto lo spoglio subìto dagli iscritti estromessi risulta operato attraverso una specie di « concentrazione personale nel possesso o nella detenzione » con la eliminazione di alcuni compossessori, ai quali non viene più consentito l'uso dei locali, deve ritenersi che si attui uno spoglio compossessorio, sia nell'ipotesi in cui gli scissionisti estromettano dai locali gli iscritti fedeli al partito, sia nell'ipotesi inversa ove risultassero estromessi i primi.

Legittimati ad agire in via possessoria a seguito dello spoglio compiuto dagli scissionisti, sono tutti coloro che iscritti alla sezione del partito prima dell'avvenuta scissione, siano stati esclusi dai locali, in quanto essi sarebbero stati privati da quel concorso nella detenzione qualificata che spettava loro per effetto del godimento dell'immobile concesso alla associazione; va in ogni caso esclusa, correlativamente, nella ipotesi la legittimazione attiva, ai fini dell'azione possessoria, sia di colui che ha rappresentanza del partito, sia di chi risulta proprietario dell'immobile.

Pret. Venezia, 13 giugno 1964, Moro c. Gasparini, *Foro It.*, Rep., 1965, 2029; *Corti Brescia, Venezia e Trieste,* 1965, 63; *Foro Padano,* 1965, I, 1052.

1965

[103

I partiti politici assumono, nel nostro ordinamento, il carattere di associazioni non riconosciute come persone giuridiche e sono, pertanto, da considerare quali « enti non riconosciuti » anche agli effetti della norma che, all'art. 600 cod. civ., commina l'inefficacia delle disposizioni testamentarie a favore degli enti non riconosciuti, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non sia fatta istanza per ottenere il riconoscimento.

App. Firenze, 23 novembre 1965, PCI c. Del Re, *Foro It.*, Rep., 1966, 1943; *Giur. it.*, 1966, I, 2, 228; *Foro Padano,* 1966, I, 559.

1966

[104

Non il partito ma la federazione provinciale del PSI, in quanto titolare del rapporto giuridico violato, deve essere convenuta in giudizio, in persona del suo presidente o direttore che a termini di statuto ne ha la rappresentanza.

Trib. Avellino, 3 giugno 1966. Boscarelli c. Federaz. PSI-Avellino. *Foro It.*, Rep., 1967, 1731; *Temi nap.*, 1966, I, 491; *Nuovo dir.*, 1967, 592; Foro Padano, 1967, I, 919.

[105

Le donazioni fatte in favore del disciolto partito nazionale fascista per motivi di opportunismo o per timore di rappresaglie non sono suscettibili di annullamento per violenza morale qualora non vi sia stato nei confronti del donante un vero e proprio atteggiamento minaccioso, tale da coartare la volontà.

Le donazioni fatte a favore del disciolto partito nazionale fascista non possono ritenersi invalide per contrarietà all'ordine pubblico, perché è necessario considerarle non alla stregua di un concetto assoluto di ordine pubblico, bensì in relazione a quel concetto allora ritenuto valido ed informantesi ai principi di un ordinamento nato pur sempre ad opera degli organi costituzionali dello Stato.

App. Napoli, 29 luglio 1966, Min. Fin. c. Com. Resina. *Foro It.*, Rep., 1967, 700; *Temi nap.*, 1966, I, 459.

[106

Il diritto del dirigente di una sezione di un partito politico di denunciare situazioni contrarie alla disciplina di partito e deplorare l'atteggiamento di quegli iscritti che non si siano uniformati alle direttive impartite, quando sia ispirato dalla finalità di impedire quella disciplina che il partito esige e sulla quale i rapporti dei consociati si reggono, rientra indubbiamente nell'ambito della sua facoltà di censurare l'operato degli iscritti, purché non trascenda nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui penalmente protetta: in tal caso, in luogo dell'esercizio di un diritto di censura dell'operato dell'iscritto, si cade nell'abuso, che non è ovviamente consentito.

La notizia dell'espulsione, per indegnità politica e morale, di alcuni iscritti di un partito politico, divulgata per mezzo di manifesti affissi sui muri della città, integra il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Cass., 1° aprile 1966, La Colla. *Foro It.*, 1967, II, 224, (m); *Mass. pen.*, 1967, 232; *Mass. cass. pen.*, 1966, 921 (m); *Giur. sic.*, 1967, 325.

1967

[107

È illegittimo il provvedimento del ministero delle finanze che, a seguito dell'autorizzazione alla cessione di un bene del disciolto partito nazionale fascista ad un ente assistenziale, emessa in conformità dell'art. 38 d.l. lgt. 27 luglio 1944, n. 159, dispone di non dare corso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la cessione, per la ritenuta inidoneità dell'immobile alla realizzazione dello scopo in esso indicato.

C. Stato, (Sez. VI), 26 maggio 1967, n. 350, Prov. Romagna dei Servi di Maria c. Min. Fin., *Foro It.,* Rep., 1967, 899; *Cons. Stato,* 1967, I, 942; *Foro amm.,* 1967, I, 2, 744.

1969

[108

L'iscritto a un partito politico il quale, oltre a ricoprire cariche elettive interne del partito, ne assume anche la qualità di funzionario retribuito, e sia pertanto legato al partito medesimo da rapporto di impiego, ha diritto all'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, alle indennità accessorie ecc., come qualunque altro lavoratore subordinato, senza che nelle indicate circostanze possa presumersi una volontà del dipendente di prestare gratuitamente, oltre alla attività politica inerente alle cariche sociali eventualmente ricoperte, anche la propria attività impiegatizia.

App. Bari, 24 febbraio 1969, PCI-Federaz. prov. di Bari c. Laforenza, *Foro It.,* 1969, I, 2692 (m).

[109

Le singole sezioni dei partiti politici sono associazioni distinte l'una dall'altra, nonché distinte dalle associazioni maggiori delle quali gli iscritti fanno contemporaneamente parte, e ciascuna risponde soltanto delle obbligazioni assunte dai propri rappresentanti.

Di conseguenza la federazione provinciale del Movimento sociale italiano non è responsabile delle obbligazioni assunte da persona qualificatasi « segretario amministrativo » di una sezione dello stesso partito ed agente « per conto », ma non in nome, della federazione.

Trib. Roma, 8 marzo 1969, Boschero c. MSI-Federaz. prov. di Roma, *Foro It.,* 1969, I, 2706 (m).

[110

I beni appartenenti al disciolto partito nazionale fascista entrarono a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato già con la destinazione impressavi dall'art. 38 d.l. 28 luglio 1944; la eventuale assegnazione provvisoria ad altri fini, anche con contratti di diritto privato, che non importino trasferimento di proprietà, non contraddice a quella destinazione, né limita i poteri della pubblica amministrazione, compresovi quello di autotutela.

Cass., Sez. Un., 9 giugno 1969, n. 2008, Laganà c. Amm. Finanze, *La Settimana giuridica*, 1970, II, 338.

[111

Le persone che hanno agito in nome e per conto di un partito politico, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in rappresentanza del partito stesso, quale associazione non riconosciuta.

La rappresentanza dei partiti politici è attribuita a chi ha la qualifica di segretario.

App. Roma, 8 ottobre 1969, Soc. per az. Shakespeare c. MSI e De Marsanich, *Temi romana*, 1969, 715.

1970

[112

La domanda giudiziale proposta nei confronti di un partito politico in persona del suo segretario politico, il quale, peraltro, aveva contestato la propria capacità di stare in giudizio in sede di precisazione delle conclusioni e dopo essersi difeso nel merito, e non del segretario amministrativo, cui in base allo statuto spetta la rappresentanza esterna del partito stesso sia per l'attività negoziale sia per quella processuale, interrompe il corso della prescrizione estintiva del credito.

Cass., 13 novembre 1970, n. 2410, Democrazia Cristiana c. Mauro, *Foro It.*, 1971, I, 133 (n).

INDICE ANALITICO

(La numerazione di pagina rinvia alla nota introduttiva di G. T., i numeri posti fra parentesi alle corrispondenti massime del « Massimario »).

PAG.

Capacità di testimoniare degli iscritti (1) 310

Comitati elettorali (61, 84) 310

Disposizioni testamentarie e donazioni (55, 60, 71, 103, 105) . 310

Federazioni provinciali (5, 13, 62, 68, 100, 104, 109) . . . 312

Fondo comune (21, 28, 51, 55, 61-63, 73) 309

Gruppi parlamentari (86, 93) 312-317

Natura giuridica (7, 9, 12, 23, 30, 35, 36, 38, 45, 55, 61, 64, 66, 68, 69, 88, 98, 101, 103) 306

Partito nazionale fascista e Partito fascista repubblicano (1-4, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 34, 35, 42-44, 46, 49, 50, 52-54, 57, 58, 65, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 92, 105, 107, 110) 326

Potestà disciplinare (72, 75, 83, 106) 320

Rapporti con le articolazioni interne (vedi anche voci Federazioni provinciali e Sezioni) (11, 17, 18, 29, 32, 56, 62, 100) 311

Rapporto di lavoro (80, 108) 323

Rappresentanza del partito (13, 27, 38, 39, 47, 48, 61, 62, 63, 83, 87, 88, 100, 101, 111, 112) 308

PAG.

Reato:

— Illiceità della costituzione o della appartenenza ad un partito politico (1, 3, 22, 96) 323

— partito come soggetto passivo di un reato (7) . . . 325

Responsabilità penale dei dirigenti (29, 106) 325

Responsabilità per le obbligazioni (vedi anche voce Fondo comune) (11, 28, 56, 61, 73, 91, 98, 111, 112) 309

Scissione (5, 9, 100, 102) 318

Sede (26) 324

Sezioni:

— natura giuridica (14, 17, 18, 26, 31, 32, 33, 41, 45 47, 56, 63, 64, 68, 69, 77, 80, 90, 94, 95, 97, 101, 102, 109) 312

— rappresentanza processuale (13, 14, 17, 23, 26, 31, 33, 37, 40, 41, 45, 47, 48, 87, 89, 97) 314

— responsabilità per le obbligazioni (11, 21, 27, 45, 56, 87, 90, 95, 99, 109) 315

Statuto (9, 51) 315

IV - PROPOSTE
PER UNA REGOLAZIONE

Una novità rispetto ai precedenti ordinamenti, che hanno sempre omesso qualsiasi pur tenue riferimento ai partiti, è già nell'atteggiamento con cui si pone verso di essi la Carta costituzionale repubblicana. L'art. 49 dispone infatti che « tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».

Un indiretto riferimento ai partiti è presente nell'art. 72 della Costituzione, che si richiama ai « gruppi parlamentari » e nell'art. 98, sempre della Costituzione, che prevede la possibilità di limitazioni all'iscrizione ai partiti per talune categorie.

Il significato, la portata e le implicazioni dell'art. 49 della Costituzione sono stati e sono oggetto di grave disputa tra i giuristi. La XII disposizione transitoria vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista; le norme di attuazione di tale disposizione sono contenute nella legge 20 giugno 1952, n. 645,

Altre norme relative ai partiti esistono nei nostri ordinamenti parlamentari, nel codice civile, in sede di leggi elettorali.

Sin qui, però, il nostro ordinamento, pur riconoscendo con l'art. 49 della Costituzione la rilevanza costituzionale dei partiti e, di conseguenza, garantendo il sistema di libero manifestarsi del fenomeno dei partiti in forma pluralistica, non ha fatto veri e propri passi nella direzione di una disciplina legislativa di tali organismi, della loro attività e della loro struttura interna.

C'è una singolare concordanza nel ritenere che esista una patologia del partito politico. Le divisioni sopravvengono successivamente, quando si tratti di fare una diagnosi e di proporre dei rimedi: c'è chi ritiene possibile una terapia efficace che incanali i partiti nell'alveo costituzionale; c'è chi considera il sistema se non morto quanto meno agonizzante e irrimediabilmente condannato, prevedendone una sostituzione con non si sa quale altro sistema di ordinamento giuridico; c'è, infine, chi ritiene che, pur

in presenza di gravi disfunzioni, il sistema partitico possa assestarsi da solo con il tempo senza necessità di abbandonare un astensionismo legislativo che, peraltro, trova sempre minori seguaci.

A) *Progetto Mortati.*

Il progetto Mortati è parte a sé nella breve cronaca delle proposte miranti a dare una disciplina legislativa alle istituzioni partitiche nel dopoguerra. La sua particolarità sta nel riferimento alla posizione del partito politico in un particolare momento, il periodo preelettorale, e nell'avere come oggetto la disciplina del procedimento di scelta dei candidati nell'elezione dei deputati per la Costituente.

Tutti sanno — sono principî comunemente noti — come oggi la designazione di fatto dei candidati alle elezioni politiche emani non da gruppi liberi di elettori che si associano in un dato momento e nell'occasione della scelta, ma avvenga ad opera degli apparati dei partiti, spesso oligarchici nel loro interno, i quali il più delle volte impongono all'elettore dei candidati scelti per certi criteri e per determinate ragioni alla massa per lo più misteriose.

Si concilia questo fenomeno con i nostri istituti democratici? Questo è il grosso problema; siamo di fronte ad una lesione della libertà dell'elettore? Tra l'altro, il fatto è ora sanzionato dalla legislazione in materia. La legge del 1957, sulle elezioni politiche della Camera dei deputati, ha quei noti articoli — l'art. 14 e l'art. 17 in ispecie — per cui solo i partiti e i gruppi politici organizzati possono presentare liste di candidati. L'art. 17 in particolare dispone che, all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero degl'interni, i partiti o i gruppi politici organizzati debbano presentare le designazioni, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un supplente del partito o del gruppo politico, incaricati di presentare la lista dei candidati per conto del partito medesimo. Per modo che si assicura l'unità del partito, si assicura la preminenza degli organi centrali direttivi del partito stesso, perché in nessuna circoscrizione locale può essere presentata una lista di candidati che non sia conforme a quanto il partito all'interno e nella sua direzione generale abbia voluto.

La designazione dei candidati è un punto non sempre considerato da chi si è occupato del problema d'una regolazione legislativa del partito politico. Fa eccezione lo schema di progetto avanzato da Costantino Mortati per la disciplina del procedimento di scelta dei candidati nell'elezione dei deputati per la Costituente.

Il progetto Mortati prescrive una rigida procedura, che deve essere seguita da ciascuno dei raggruppamenti politici per la formazione delle liste dei candidati. L'inosservanza di qualcuna delle modalità prescritte è motivo di decadenza dal partecipare con proprie liste alla scelta dei deputati. Né un qualsiasi sodalizio di cittadini che decida di chiamarsi « partito » può presentare una propria lista di candidati: l'art. 1 del progetto indica i requisiti in presenza dei quali solamente una tale operazione si qualifica come legittima. Il giudizio circa il possesso dei requisiti prescritti è di competenza di un apposito organo giurisdizionale composto dal primo presidente della Corte di cassazione, dai presidenti dei due rami del Parlamento, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché da quattro docenti universitari.

Il procedimento, ripetiamo, è quanto mai preciso nella posizione di disposizioni a garanzia di una effettiva partecipazione degli iscritti (e anche dei non iscritti) alla fase della designazione dei candidati e, per una migliore comprensione, merita una esposizione non del tutto sommaria.

Anzitutto, dopo il riconoscimento del diritto alla presentazione di una lista propria, la direzione di ogni raggruppamento deve convocare entro un dato termine i propri iscritti, che siano elettori, in ogni sezione in assemblea plenaria.

Gruppi di elettori, in numero non inferiore a 30, hanno facoltà di presentare alla direzione di circoscrizione di uno dei raggruppamenti, anche se non siano ad esso iscritti, nomi di candidati, proponendone l'inclusione nelle liste. Non è peraltro questa l'unica forma di designazione: la direzione di ogni raggruppamento può a sua volta designare propri candidati. Le garanzie di pubblicità sono tenute presenti da una disposizione che prescrive la presenza necessaria di un notaio che stenda il processo verbale. Una volta costituitasi l'assemblea di sezione, si procede ad apposita votazione su ognuna delle varie proposte di candidatura. I candidati che abbiano raccolto la maggioranza assoluta dei voti formeranno la lista di ogni sezione.

Con l'osservanza di disposizioni altrettanto precise si procede successivamente alla nomina dei delegati che procederanno alla redazione della lista definitiva del raggruppamento.

Contro qualsiasi violazione del descritto procedimento, il progetto Mortati prevedeva la possibilità per qualunque cittadino di sperimentare ricorso alle commissioni mandamentali di cui all'art. 11 del D.M. 24 ottobre 1944, quando le inadempienze riguardassero

la fase svoltasi presso le sezioni, oppure alla Corte d'appello del capoluogo della circoscrizione o infine a quella di Roma.

Il progetto è stato predisposto dal Mortati in epoca anteriore alla Costituente e questo aspetto lo pone sotto una luce particolare; esso reca un suggestivo adattamento alla situazione politica ed alla tradizione giuridica italiana del sistema americano delle primarie.

Non si può non riconoscere a questa proposta la posizione di un complesso di rigide e lucide garanzie a salvaguardia della regola democratica interna alle istituzioni partitiche; essa ha salde radici quando l'apparato organizzativo partitico non tenti di soffocare l'effettiva partecipazione di tutti gli aderenti alla formazione della volontà e della linea di condotta del partito. Che i fenomeni di disfunzione lamentati si verifichino non solamente in Italia ci è testimoniato per l'appunto dalle ricordate provvidenze legislative statunitensi cui si accosta il progetto Mortati, le quali hanno posto mente alle influenze nocive di particolari gruppi o correnti di pressione togliendo dall'ombra o da un disordine anarchico quella importante parte del processo formativo della volontà nazionale che si svolge all'interno delle istituzioni partitiche e nella formazione delle liste elettorali.

B) *Progetto Sturzo.*

Il problema del finanziamento dei partiti, postosi con prepotenza in tutti i paesi non a partito unico e retti da un regime parlamentare, ha avuto in Italia la sua prima manifestazione sotto forma di proposizione di uno schema normativo in una proposta di legge presentata al Senato da Luigi Sturzo il 16 settembre 1958 ([1]). La proposta, che non è mai diventata legge, venne successivamente presentata alla Camera nello stesso testo dal deputato D'Ambrosio l'11 novembre 1961.

Preliminare al problema del finanziamento vero e proprio si pone quello del riconoscimento di una funzione di pubblico interesse, se non di rilevanza costituzionale, della istituzione partitica: il che implica, cioè, personalità giuridica, pubblicità di bilanci e garanzie per la gestione democratica dei fondi affidati, precisamente ciò che in sintesi costituisce lo scheletro della proposta del parlamentare siciliano. È stata da più parti rilevata la presunta pericolosità di un simile concatenamento logico, che secondo taluni finiva per

---

([1]) La proposta portava questo titolo: « Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative ».

offrire la possibilità alla maggioranza di apprestare strumenti di controllo per prevalere totalmente sugli oppositori ([2]). Di una tale preoccupazione si sono fatti portavoce il PCI (che già alla Costituente si era irrigidito contro la tesi, proveniente da autorevoli scanni, di una costituzionalizzazione dei partiti) e il MSI, per bocca rispettivamente di autorevoli esponenti quali Togliatti e Almirante: una volta introdotto il principio del finanziamento pubblico sarebbe stata, a loro avviso, con ogni probabilità fatica inutile l'opporsi al gradino successivo di garanzie legali alla pubblicità dei bilanci e — quel che faceva più paura — all'esistenza di una regola democratica all'interno del partito.

Il senatore Sturzo chiarì ampiamente, nella relazione che accompagnava la proposta, che ciò che lo guidava era un costante riferimento all'esigenza di moralizzare la vita pubblica e segnatamente le campagne elettorali contro l'eccessivo dispendio di mezzi finanziari e l'abuso di strumenti organizzativi; ciò portava alla degenerazione delle procedure elettorali, basate sui voti di preferenza e trasformate, soprattutto per la mancanza di limitazioni alle spese elettorali, in lotta aperta tra candidati senza risparmio di colpi, con conseguente sostanziale coartazione del corpo elettorale e deformazione dei suoi orientamenti. Per ottenere questi scopi di moralizzazione, lo Sturzo riteneva che bisognasse, anzitutto, affrontare il problema giuridico della figura e dell'attività dei partiti: evidenziava, cioè, la preliminare esigenza di una limpida definizione dello « status » del partito sul terreno del diritto privato, cioè a dire del riconoscimento della sua personalità giuridica.

L'acquisto della personalità giuridica era previsto, in via generale, a seguito e per effetto del semplice deposito dello statuto presso la cancelleria del tribunale competente per territorio: la registrazione doveva avvenire senza intervento alcuno di autorità politiche o amministrative, né erano concessi poteri discrezionali di accertamento valutativo all'autorità giudiziaria. Il partito acquista per questa via una capacità patrimoniale e processuale attiva e passiva e piena responsabilità verso i propri iscritti come verso i terzi; tali facoltà non gli competono in quanto associazione di fatto e formano inoltre il presupposto stesso di ogni attribuzione di prerogative o diritti e di ogni fissazione di un contenuto minimo, inderogabile ,degli statuti.

([2]) Questo è anche il parere di Jemolo, secondo cui è difficile che un controllo comunque configurato rimanga soltanto economico e non si estenda, invece, all'intera vita del partito. V. tavola rotonda su il finanziamento dei partiti, in *Montecitorio,* 1963, nn. 10-11, p. 38.

« Se si parla di moralizzare la vita pubblica, e il Governo ne ha preso l'impegno nel suo programma e nelle dichiarazioni fatte in Parlamento dal Presidente del Consiglio » — si legge nella relazione con cui il sen. Sturzo accompagnava la proposta in esame — « il primo e più importante provvedimento deve essere quello di togliere la grave accusa diretta ai partiti ed ai candidati dell'uso indebito del denaro per la propaganda elettorale ». E aggiungeva: « Ecco i motivi fondamentali che rendono urgenti i provvedimenti da me proposti circa i finanziamenti e le spese dei partiti nel loro funzionamento normale; dei partiti e dei candidati nelle elezioni politiche e amministrative ».

Quali sono, in concreto, le soluzioni delle proposta Sturzo per arrivare a questa moralizzazione della vita politica ?

Il progetto, anzitutto, tendeva a dare ai partiti una struttura per molti versi analoga a quella che il codice assegna alle società commerciali. Vi si descriveva, cioè, accanto a quello dello statuto previsto per il riconoscimento giuridico, il deposito annuale di un rendiconto delle entrate e delle uscite.

Questo obbligo di pubblicità del bilancio, in cui dovevano comparire distinti i contribuenti ordinari da quelli straordinari, si proponeva di indurre i partiti a rinunciare a quei finanziamenti che non fosse agevole giustificare, a quei finanziamenti che lo Sturzo definiva provenienti da « fonti impure ».

Finanziamenti che, inoltre, la proposta Sturzo vietava esplicitamente attraverso la formulazione di un elenco di fonti illecite di contributi. Tale divieto si riferiva, come dice lo stesso Sturzo, a « finanziamenti che, per la loro origine e per il loro carattere particolare attenuerebbero la libertà politica dei partiti, ovvero li rendererebbero consociati a determinate finalità o renderebbero i partiti conniventi in atti illeciti o discutibili per gli enti finanziatori e per gli interessi particolari che da tali enti si intendono assicurare ».

I contributi cui i partiti dovevano rinunciare erano quelli provenienti da enti pubblici (ministeri, enti statali e locali, banche, consorzi, federazioni, sindacati, società commerciali) nonché da società che, come tali, sono tassate in base a bilancio.

Si stabiliva, inoltre, l'obbligo di una particolare contabilità e rendiconto per le spese elettorali, si davano norme per i candidati, sia alle elezioni comunali che a quelle regionali e nazionali, nel senso che essi sarebbero stati tenuti a dare un rendiconto delle spese effettuate, delle offerte ricevute, con un limite prestabilito che non poteva essere superato senza incorrere in sanzioni che peraltro avrebbero colpito gli individui, mai il partito.

Spiegava lo Sturzo che « il limite delle spese elettorali è necessario per evitare che coloro che sono ben forniti di reddito proprio e di amicizie di persone danarose possano largamente usare il denaro per attirare ammirazione, simpatie e voti a danno di coloro che non si trovano nelle stesse condizioni di agiatezza e di ricchezza, a parte coloro che sanno procurarsi larghi consensi con favori non sempre limpidi e confessabili ».

L'articolo 7 del progetto attribuiva al cittadino la facoltà di prendere visione degli atti depositati in cancelleria e di fare denunzia al magistrato delle presunte violazioni di legge. I rendiconti presentati venivano equiparati ad atti pubblici e l'occultamento della verità per omissione e per variazione di cifre era reputato agli effetti penali come falso in atto pubblico.

Nella sua relazione, il senatore Sturzo giustificava la rinunzia a dettare una disciplina positiva che assicurasse il rispetto della regola democratica all'interno dei partiti:

« Non ho previsto — scriveva — il caso che lo statuto contenga disposizioni non consone al metodo democratico prescritto dalla Costituzione, perché manca fino ad oggi una definizione che possa giuridicamente fare stato per ciò che precisa il metodo democratico e quali possano essere gli effetti legali di una violazione e omissione. Ciò nonostante, una volta stabilito l'obbligo del deposito dello statuto, con l'effetto dell'acquisto della personalità giuridica, la discussione sul metodo democratico dei partiti prenderà aspetto concreto in base ad una elaborazione teorica e pratica che non mancherà da parte di giuristi e interessati. Nella fase attuale, è meglio mettere il problema da parte e lasciare che gli studi in merito diano sufficienti indicazioni per un susseguente atto legislativo ».

C) *Schema normativo della Commissione di studi costituzionali del PRI.*

Risale al marzo del 1965. Si tratta di uno schema normativo predisposto dalla Commissione affari costituzionali del partito repub blicano italiano, con il quale si intendono fissare alcuni capisaldi d'un possibile *ius commune* dei partiti in via legislativa,

A prima vista è riconoscibile un denominatore comune ai più o meno compiuti tentativi di regolare i partiti legislativamente: le altre proposte che formano l'oggetto del presente studio si fondano sulla necessità di togliere il partito dalla sua attuale condizione di associazione non riconosciuta.

Il riconoscimento ai partiti della personalità giuridica costituisce il presupposto imprescindibile non solo del finanziamento pubblico, ma anche di ogni possibile riconoscimento ulteriore del loro ruolo nella vita politica.

Così anche qui: tutti gli svolgimenti ulteriori — finanziamento pubblico, attribuzione di pubbliche funzioni e prerogative, una normazione diretta a tutelare il rispetto della democrazia all'interno del partito, ipotesi di una giurisdizione speciale affidata alla Corte Costituzionale anziché, come è attualmente, sulla base delle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni, alla magistratura ordinaria — sono possibili appunto sulla base del riconoscimento della personalità giuridica. L'acquisto della personalità giuridica avviene a seguito e per effetto del deposito dello statuto presso la cancelleria della Corte Costituzionale (il progetto Sturzo si differenzia nella indicazione dell'organo presso cui va effettuato il deposito, che è il tribunale competente per territorio). La registrazione ha luogo senza intervento di alcuna autorità politica o amministrativa, né sono concessi poteri discrezionali di accertamento valutativo dell'autorità giudiziaria. Viene peraltro indicato in questo schema quello che dev'essere il contenuto minimo dello statuto: esso deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito; disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri; includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici.

Questo schema — che è, vale la pena di ricordarlo, puramente indicativo — si differenzia dagli altri assieme ai quali costituisce l'oggetto del presente studio per l'aver impostato in modo organico il problema di una regolazione legislativa dell'istituto partitico anziché disciplinare un aspetto particolare, seppure di fondamentale importanza, come quello del finanziamento. Alcuni aspetti, peraltro, sono rimasti puramente e lievemente accennati, senza ricevere una immediata, anche se non completa, configurazione: lo schema non si è occupato, ad esempio, di indicare norme o indirizzi sulla gestione finanziaria e sulla presentazione, approvazione e deposito del bilancio, limitandosi a far presente come questo problema muti di termini e di prospettiva a seconda che sia prevista o meno una forma di finanziamento pubblico dei partiti. In questa seconda ipotesi viene ritenuto sufficiente un sistema di mera pubblicità, che lasci alla libera critica interna di partito ed alla pubblica opinione di apprezzare la veridicità dei dati dichiarati, restando peraltro impregiudicata l'esigenza che un bilancio vi sia e che debba essere

approvato da un organo anche eventualmente ristretto ma assolutamente distinto da quelli di gestione diretta. Lo schema considera validi per le forme di pubblicità e per la elezione di un simile organo i principî da esso stesso fissati in tema di pubblicità di atti interni e di nomine interne.

Nell'ipotesi, invece, che si propenda per una forma di finanziamento pubblico, non si potrebbe ignorare la necessità di dar luogo a forme di controllo più penetranti, anche se affidate pur sempre ad organi di partito, disciplinate direttamente dalla legge.

Lo schema in questione accenna, senza addentrarvisi, al problema relativo alla competenza della magistratura ordinaria — che già esiste ed ha dato luogo ad una giurisprudenza non limitata sulla base delle norme del codice civile sulle associazioni e dei principî generali dell'ordinamento — ed alla possibilità che una legge sui partiti possa o debba far luogo, come è stato proposto autorevolmente, alla competenza giurisdizionale della Corte Costituzionale, il che presupporrebbe tra l'altro profondi adeguamenti normativi.

Lo schema normativo predisposto dalla Commissione di studi costituzionali del partito repubblicano è invece più preciso e puntuale nella disciplina di altri aspetti, quali la esclusione rigorosa di ogni ingerenza del potere esecutivo, il conferimento della personalità giuridica di diritto privato, che abbiamo già descritto per grandi linee, la garanzia attraverso norme private inderogabili di ordine pubblico di una serie di regole democratiche per quanto riguarda la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo, la durata massima delle gestioni commissariali, il potere di autoconvocazione delle assemblee e degli organi deliberativi, la pubblicità degli statuti e degli atti interni salienti della vita del partito, assicurata mediante il deposito presso la Corte Costituzionale e, infine, alcune norme essenziali sulla giurisdizione interna del partito.

Una diretta attenzione viene dedicata alla esigenza che sia tutelata una reale possibilità che le minoranze, all'interno del partito, possano far valere la propria opinione.

Tra le deliberazioni interne hanno, logicamente, preminenza quelle che si riferiscono alle elezioni a cariche di partito: si è stabilito che le elezioni interne, come in genere tutte le votazioni contenenti valutazioni su persone, avvengano a scrutinio segreto. Di più: si è voluto adottare, negli stessi casi, il sistema del voto limitato per dare un peso alla volontà delle minoranze. Sempre nella direzione di una effettiva vita democratica del partito è da individuarsi

la presenza di altre disposizioni tendenti a sradicare possibili posizioni autoritarie od oligarchiche all'interno del corpo politico o ad impedirne il sorgere. Si osservi a questo riguardo la facoltà di un decimo degli iscritti di indire l'assemblea o il congresso competenti a procedere alla rinnovazione degli organi elettivi interni il cui mandato sia scaduto da un trimestre.

D) *Schema del Club Turati sul finanziamento dei partiti.*

L'oggetto di questo « schema normativo » si ricollega a quello della proposta di legge del senatore Surzo: siamo, cioè, nuovamente attratti nell'orbita di quello che risulta il problema più dibattuto e più direttamente connesso — nell'opinione generale — alla crisi dei partiti, il finanziamento.

Finora sono state proposte, e in altri paesi anche emanate, leggi dirette ad ovviare a questa riconosciuta disfunzione muovendosi in diverse direzioni. Una di queste intendeva portare ad una riduzione del fabbisogno fondamentale dei partiti, sia comprimendo entro determinati limiti talune forme di propaganda più pesanti, sia trasferendo sullo Stato (è l'esempio della Francia) tutte o una parte delle spese connesse alle competizioni elettorali, sia, ancora, fissando un limite ben preciso che doveva servire da « tetto » alle spese complessive di cui ogni candidato o ogni partito possono gravarsi.

Un secondo rimedio è stato visto nell'obbligo di pubblicità dei bilanci posto a carico del partito, obbligo che dovrebbe sventare o quantomeno ridurre al minimo i finanziamenti che il partito stesso si troverebbe nell'impossibilità di giustificare senza nuocere a se stesso. Abbiamo visto come proprio la proposta di legge Sturzo tendesse a battere questi itinerari.

Una terza possibilità di ovviare alle disfunzioni lamentate è stata vista nel finanziamento dei partiti da parte dello Stato. Una spinta in questa direzione è venuta da due dei partiti della coalizione di governo, di allora e di oggi: la DC nei convegni di Sorrento e soprattutto di San Pellegrino ([3]), il PSI con un esplicito richiamo della mozione conclusiva del suo congresso di Roma del 1965.

([3]) A San Pellegrino, in un convegno di studi sui partiti politici, l'onorevole Taviani si esprimeva in questi termini: « Se si vogliono evitare confusioni, equivoci e non di rado tentazioni, se non addirittura espressioni di malcostume, questo problema deve trovare adeguata soluzione. I risultati principali da raggiungere sono quelli di moralizzare la vita pubblica e al tempo stesso rendere i partiti autonomi, anche sotto il profilo economico, da condizionamenti esterni; è perciò che si può giustificare l'intervento pubblico ». (V. « Partiti e democrazia nell'attuale esperienza politica », in *Partiti e democrazia*. Atti del III Convegno di San Pellegrino, Roma 1964, pag. 33).

Lo schema predisposto per il Club Turati da P. Ungari ipotizza l'introduzione nel nostro sistema del finanziamento pubblico dei partiti. Si tratta di uno schema puramente iniziale, quindi aperto a perfezionamenti tecnici, che presuppone inoltre degli adeguamenti normativi costituzionali per aver attribuito alla Corte Costituzionale delle competenze che essa non ha nel vigente sistema.

Ogni possibile disciplina legislativa del partito poggia anche in questo caso su un presupposto fondamentale e comune alle altre proposte normative: il riconoscimento della personalità giuridica. L'elemento cui massimamente deve attribuirsi la responsabilità della confusione nella vita finanziaria e del mancato rispetto della regola democratica all'interno dei partiti è il permanere della loro condizione di associazioni non riconosciute. A ciò risale il fatto che i partiti non possono essere intestatari di immobili e di beni mobili registrati e la necessità conseguente di ricorrere ad una gestione fiduciaria o alla creazione di una società a responsabilità limitata a fianco del partito. Il progetto del Club Turati prescrive l'obbligo che gli immobili e i beni mobili registrati appartenenti al partito siano ad essi intestati.

L'acquisto della personalità giuridica di diritto privato da parte del partito avviene a seguito e per effetto dell'iscrizione presso il registro dei partiti politici istituito presso la Corte Costituzionale. Non è consentita alcuna ingerenza dell'esecutivo sui partiti che abbiano acquisito la personalità giuridica. Inoltre, non basta che un qualsiasi sodalizio o raggruppamento di cittadini decida un bel giorno di chiamarsi « partito politico », perché vi consegua l'automatica attribuzione della personalità giuridica. Lo schema in esame prescrive per la registrazione requisiti minimi di rappresentatività. Quali sono questi requisiti ? Anzitutto la presentazione da parte del partito di proprie liste in un determinato numero di circoscrizioni o collegi nelle ultime elezioni generali e l'aver ottenuto almeno un seggio in Parlamento. Inoltre, lo statuto deve indicare l'organo che abbia la rappresentanza giuridica e processuale del partito e gli organi che su scala nazionale siano competenti per il controllo finanziario. Per finire, lo statuto deve indicare le organizzazioni territoriali decentrate del partito, che dovranno determinare i criteri di ripartizione.

Un'altra questione concerne la determinazione dei partiti ai quali spetti il finanziamento pubblico. Il criterio adottato dallo schema del Club Turati è quello di circoscrivere il finanziamento ai partiti, registrati ai sensi dello schema medesimo, ai quali corrisponda in uno dei due rami almeno del Parlamento un gruppo

costituito ai sensi del rispettivo regolamento. Gli stanziamenti vengono ancorati al momento formativo delle Camere, il che consente di non comprendere nella ripartizione i partiti derivanti da scissione: i quali non potranno pertanto, quand'anche corrisponda loro un gruppo parlamentare, sottrarsi al giudizio dell'elettorato. La *ratio* di questa disposizione è nel tentativo di evitare che il finanziamento statale si ponga come uno stimolo alla polverizzazione del nostro sistema di partiti.

Per il riparto della somma destinata al finanziamento dei partiti, il criterio adottato è quello del contemperamento tra il criterio della proporzionalità all'elettorato dei singoli partiti e quello della parità. Per quanto riguarda il primo, si è ritenuto che la sua accettazione avrebbe potuto essere fonte di pericolose cristallizzazioni della vita politica e di un non necessario irrigidimento dei rapporti di forza in un momento dato; il secondo, rispondente al principio che ogni partito rappresentato in Parlamento ha eguale obbligo di svolgere fino in fondo i suoi compiti di collaborazione al processo legislativo e deve competere in condizioni di eguaglianza davanti al corpo elettorale, non appare equo di fronte ai diversissimi oneri gravanti su partiti di differente consistenza. Il criterio uscito da questa situazione è assai simile a quello in uso per la ripartizione del tempo televisivo: una quota uguale per tutti, un'altra proporzionata al peso elettorale e, in ultima analisi, alla rappresentatività sociale dei partiti. La quota destinata a ciascun partito, inoltre, verrà ripartita tra centrale nazionale ed organizzazioni territoriali.

Lo schema non prevede controlli sul tipo della Corte dei conti. Si ritiene che non servirebbero in sostanza a nulla, potendo per di più risultare vessatori a carico di determinate forze politiche. Non vi sono, in questo schema di legge, gli intenti moralizzatori che animarono Sturzo, la cui proposta vietava soprattutto determinate fonti di entrata senza proporre una disciplina positiva del finanziamento. Vi è, invece, il desiderio di garantire al partito un minimo vitale che lo renda quanto meno indipendente per quanto si riferisce ai suoi atti fondamentali, senza l'intenzione sturziana di eliminare per virtù di legge i contributi non propriamente limpidi.

L'articolo 6 introduce il principio della pubblicità dei bilanci. La differente impostazione rispetto alla proposta Sturzo, testé rilevata, si ribadisce su questo punto: non si richiede, nel progetto del Turati, che il partito renda conto di ogni entrata e di ogni uscita. L'obbligo della pubblicità si riferisce solo agli introiti e alle spese relative ai contributi statali. I dodici anni che dividono la proposta

in esame da quella che porta il nome del senatore siciliano sono ben visibili nella diversa atmosfera in cui i due documenti si muovono. La proposta Sturzo ha il grande, innegabile pregio di chi apre una strada, e soprattutto una strada accidentata per mille motivi. Ma gli anni sessanta hanno portato a una presa di coscienza da parte degli uomini politici e dei giuristi dei problemi relativi alle disfunzioni ed alle lacune del sistema dei partiti, hanno portato i convegni, le tavole rotonde, gli studi sul problema. Tra i due progetti (Sturzo e Club Turati), cronologicamente si pone lo schema del partito repubblicano — lo abbiamo visto — non incentrato sul problema del finanziamento quanto rivolto piuttosto ad una organica disciplina della materia. Sotto alcuni aspetti lo schema predisposto dal Club Turati ne costituisce uno sviluppo.

E) *Schema del Movimento di Opinione Pubblica per il Finanziamento e sostegno dei partiti.*

Un più rapido cenno, infine, può dedicarsi allo schema definito nel giugno '70 dal *Movimento di Opinione Pubblica,* secondo un proprio giudizio autonomo, ma previa consultazione con un gruppo di esperti di tutte le correnti politiche nazionali (on. Basso, sen. Barontini, on. Ciccardini, on. Zamberletti; dott. D'Antonio, avv. Formisano, avv. Fornario, avv. Pazienza, dott. Tamburrano, prof. Ungari). Il testo è stato diramato nel febbraio 1971 ed è all'esame di un comitato di presidenti dei gruppi parlamentari della Camera e loro delegati, le cui conclusioni non sono note, ma dei cui lavori ha dato notizia la stampa quotidiana. Il cenno può essere più rapido, perché il *Movimento di Opinione Pubblica* ha inteso anche riutilizzare, secondo la propria visione, più di un punto delle progettazioni precedenti. Secondo la lettera-presentazione dei responsabili del movimento, « l'ulteriore elaborazione della proposta spetta ai parlamentari ».

Caratteristiche essenziali della proposta sono: la combinazione di contributi statali in denaro, di prestazioni in beni e servizi e di agevolazioni diverse; il potenziamento e sostegno dell'attività di studio, e in genere « prelegislativa » esplicata dai gruppi parlamentari delle due Camere; il divieto ai partiti di accettare determinati finanziamenti; il riconoscimento della personalità giuridica e la pubblicità di statuti e bilanci; un sistema di sanzioni amministrative (sospensione di prestazioni e contributi, o decurtazione di questi ultimi) e anche penali per le inadempienze. Le sanzioni

penali peraltro, si noti, non colpirebbero in alcun caso gli esponenti ed amministratori dei partiti, ma solo quelli di società private od enti pubblici finanziatori.

Tra le forme di sostegno previste, presenta un certo interesse la diretta corresponsione di stipendi e indennità ai funzionari dei partiti, che va riferita alle discussioni spesso insorte, lungo questo quarto di secolo, circa il lealismo degli apparati verso il partito o verso la sola sua maggioranza, e circa la tutela sociale e previdenziale, spesso carente, dei loro membri. Altre norme di notevole rilievo prevedono la riserva di una quota dei contributi pubblici alle organizzazioni periferiche del partito, che vuol essere una risposta ai timori, da più parti manifestati, di un ulteriore potenziamento autoritario delle centrali nazionali, che dal finanziamento potrebbe discendere: e la ripartizione o il cumulo dei contributi in relazione a eventuali scissioni o fusioni (mentre in altri progetti si tende invece a scoraggiare almeno le prime, evocandosi lo spettro di mere operazioni parlamentaristiche di vertice, prive ancora di un corrispondente e comprovato sèguito di base nel paese). Ultimo punto da sottolineare, i privilegi di insequestrabilità, impignorabilità e immunità tributaria degli aiuti statali previsti dal progetto.

F) *Discussioni ulteriori.*

Al di là degli schemi organici qui riuniti e commentati, esiste una discussione: *a*) sull'ammissibilità di contributi a livello regionale, massime a favore delle formazioni politiche locali *b*) sulla parità di trattamento circa l'accesso a beni e servizi, e sull'eventuale contributo pubblico da riconoscere alle formazioni politiche, anche non partitiche, attualmente non rappresentate in Parlamento ma che scendano nella gara elettorale con proprie liste (ad esempio, in un prefissato numero minimo di circoscrizioni). Basti qui avervi semplicemente accennato, in difetto di una qualsiasi documentazione tecnicamente elaborata.

M. Z.

PROGETTI E SCHEMI NORMATIVI

PROGETTO MORTATI [1945]

Art. 1.

Sono ammessi a presentare liste di candidati per l'elezione dei deputati alla Costituente solo i raggruppamenti i quali presentino i seguenti *requisiti:*

a) posseggano un ordinamento interno disciplinato con norme relative al numero, al modo di formazione, alla competenza e funzionamento degli organi, nonché alle modalità di ammissione dei soci;

b) dimostrino di avere un minimo di 5.000 iscritti;

c) abbiano come scopo l'affermazione di indirizzi di politica generale e facciano dei medesimi chiara formulazione, da rendere pubblica.

Art. 2.

Il giudizio circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione dei raggruppamenti politici alla funzione della formazione e presentazione delle liste di candidati è di competenza di apposito organo giurisdizionale composto dal primo presidente della Corte di Cassazione che lo presiede, dal Presidente della Camera e da quello del Senato, dai presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nonché da quattro docenti universitari di diritto, designati dai Senati accademici delle varie università.

Ogni membro del Senato accademico avrà diritto di includere nella sua scheda due nomi, ed il Ministro per la pubblica istruzione dichiarerà i nomi dei quattro i quali avranno ottenuto il maggiore numero di voti.

Art. 3.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande al riconoscimento del diritto di cui al precedente art. 1 è di 130 giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Le domande sono presentate per il tramite del Ministro per la Costituente e devono essere decise non oltre dieci giorni dalla presentazione. Della decisione deve essere data immediata comunicazione al presentatore.

ART. 4.

Per la formazione delle liste dei candidati da sottoporre alla consultazione elettorale ognuno dei raggruppamenti riconosciuti ai sensi dei precedenti articoli deve seguire il procedimento di cui appresso. L'inosservanza di qualcuna delle modalità prescritte fa decadere dal diritto di partecipare con proprie liste alla scelta dei deputati.

ART. 5.

Nei dieci giorni successivi alla decisione di cui all'art. 3, la direzione di *ogni raggruppamento deve convocare,* per un giorno festivo, entro un termine non inferiore a quarantacinque giorni avanti le elezioni, *i propri iscritti,* che siano elettori, in ogni sezione o raggruppamento di sezione della stessa città, in assemblea plenaria. La notizia della convocazione deve essere fatta conoscere, oltre che con i vari mezzi che si palesino idonei a darle la massima pubblicità, con apposita inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* ed in uno dei giornali letti nella circoscrizione. L'avviso deve fare espressa menzione del diritto dei cittadini regolato dal successivo articolo.

ART. 6.

Nel termine di venti giorni successivi alla pubblicazione prescritta dall'art. 4, *gruppi di elettori,* in numero non inferiore a trenta, hanno facoltà di presentare alla direzione di circoscrizione di uno dei raggruppamenti politici ammessi alla presentazione delle liste, anche se non siano ad essi iscritti, *nomi di candidati proponendone l'inclusione nelle liste del raggruppamento.*

Gli stessi elettori non possono sottoscrivere che una sola proposta.

ART. 7.

Le proposte di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse alle direzioni dei raggruppamenti per il tramite del sindaco della località nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori. Il sindaco accerta la qualità di elettore di costoro, nonché l'eventuale osservanza del divieto di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Egli provvede alla cancellazione dei nomi dei sottoscrittori che non si trovino nelle condizioni richieste, esprimendone i motivi. Quando la cancellazione avvenga in conseguenza di molteplicità di sottoscrizioni essa si effettua sulla proposta presentata per ultimo.

Le proposte che, per effetto di tali cancellazioni, non raggiungano il numero minimo prescritto per la loro validità, sono restituite dal sindaco al primo dei sottoscrittori, il quale assume la responsabilità della proposta e rappresenta, per tutti gli effetti inerenti alla proposta stessa, gli altri sottoscrittori. Le proposte valide sono trasmesse nel termine di dieci giorni alla direzione del raggruppamento.

ART. 8.

La direzione di ogni raggruppamento, ricevute dai sindaci le proposte di candidature, formula le sue osservazioni sulle medesime, designa, se lo crede, propri candidati, e le trasmette alle singole sezioni.

ART. 9.

All'assemblea di ogni sezione deve essere presente un pubblico notaio, con il compito di accertare l'osservanza delle norme prescritte per la sua validità dal regolamento di organizzazione del raggruppamento e stendere il processo verbale della seduta. Dev'essere in ogni caso richiesto, perché si possa ritenere validamente costituita l'assemblea stessa, che sia presente almeno un terzo degli iscritti.

ART. 10.

I presentatori di candidature, i quali non siano iscritti al raggruppamento al quale sono rivolte, hanno diritto di intervenire all'assemblea di sezione al solo scopo di potere illustrare le ragioni a sostegno delle proposte. Ciò fatto devono abbandonare la sala delle adunanze, a meno che la maggioranza dei presenti non ne consenta la permanenza per il resto della seduta.

In nessun caso essi potranno prendere parte alla votazione.

ART. 11.

I candidati inclusi nelle liste dichiarate valide sono invitati dalla direzione del raggruppamento interessato ad intervenire all'assemblea, ove lo credano, per esporre i loro orientamenti politici ed ascoltare le osservazioni dei partecipanti. Essi devono astenersi dalle votazioni che li riguardino.

ART. 12.

Costituitasi l'assemblea di sezione, essa procede all'esame delle varie proposte di candidatura formulate, tenendo presenti i rilievi della direzione del partito.

Intorno ad ognuna di esse, che non sia ritirata dai presentatori, si procede ad apposita votazione.

La lista di ogni sezione è formata dai nomi di quei candidati i quali abbiano raccolto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il numero dei candidati da includere nella lista non può superare la metà dei seggi attribuiti alla circoscrizione. Ove i candidati che hanno riportato la metà più uno dei voti siano in numero superiore a quello massimo da includere nella lista, si procede all'eliminazione della eccedenza, cancellando i nomi di coloro che avranno riportato i voti minori. In caso di parità decide la sorte.

ART. 13.

Nella stessa assemblea di cui ai precedenti articoli si deve procedere alla nomina dei delegati, in ragione del 2% degli iscritti della sezione. Ognuno dei votanti ha facoltà di sostenere determinati indirizzi sia su questioni particolari che generali da tenere presente dai delegati nella scelta che loro compete effettuare. Di tali segnalazioni, nonché delle eventuali discussioni sulle medesime, si farà espressa menzione nel processo verbale.

Ove si manifestino nell'assemblea più tendenze e si presentino più liste di candidati alle elezioni di secondo grado, di cui al successivo articolo, si procederà alla scelta dei delegati con il metodo dello scrutinio proporzionale.

ART. 14.

I delegati eletti con il procedimento dell'art. 12 devono riunirsi, senza uopo di apposita convocazione, nella mattina della prima domenica successiva nella città dove ha sede la direzione del raggruppamento della circoscrizione.

Nel frattempo la direzione predetta avrà curato di raccogliere le espresse accettazioni dei candidati designati nella prima votazione.

Alla riunione devono partecipare non meno di un terzo dei membri della direzione circoscrizionale del raggruppamento, nonché un numero non superiore a dieci (ciò ove il raggruppamento abbia proprie sezioni in più circoscrizioni elettorali) di membri della direzione centrale del medesimo.

La riunione non è valida se non siano presenti almeno i tre quarti dei delegati delle sezioni.

Proceduto alla verifica dei poteri, con l'assistenza del notaio, il quale esercita le stesse funzioni di cui all'art. 8, si passa alla redazione della lista definitiva per la circoscrizione. A tal uopo tutti i candidati iscritti nelle varie liste di sezione, i quali abbiano accettato la candidatura, vengono inclusi in unico elenco, che deve contenere per ciascuno l'indicazione del numero dei voti riportati e della sezione proponente. Dopo congrua discussione sui singoli candidati, anche in relazione alle eventuali diverse tendenze di cui siano espressione, e tenute presenti le segnalazioni risultanti dai processi verbali delle assemblee di primo grado, si procede a votazione sui singoli candidati con le norme indicate nell'art. 11. Con l'osservanza delle stesse norme si procede all'eliminazione delle eccedenze dei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rispetto al numero dei seggi.

ART. 15.

Ove si debba — in relazione al sistema elettorale adottato — formare una lista nazionale o intercircoscrizionale, le assemblee di secondo grado procederanno alla nomina di delegati, in ragione dell'1% dei membri designati dalle sezioni.

Essi dovranno riunirsi nella città e nella sede della direzione centrale del raggruppamento, oppure in quella più importante per popolazione

delle circoscrizioni raggruppate, con l'intervento dei componenti della direzione del partito nel primo caso, in numero non inferiore a 10, o dei delegati delle direzioni delle singole circoscrizioni nel secondo caso.

La formazione della lista avviene con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

ART. 16.

Tutte le liste predisposte a sensi della presente legge devono essere subito pubblicate a cura della direzione del gruppo.

ART. 17.

Contro le violazioni delle precedenti norme qualunque cittadino può sperimentare ricorso alle commissioni mandamentali di cui all'art. 11 del D.M. 24 ottobre 1944, quando le inadempienze denunciate riguardino la fase svolgentesi presso le sezioni, oppure alla Corte d'appello del capoluogo della circoscrizione, o a quella della città più popolosa, che sia sede di tale organo giurisdizionale, o infine a quella di Roma negli altri casi.

Il ricorso deve essere prodotto nel termine di tre giorni dalla pubblicazione delle liste, e deciso in via di urgenza entro cinque giorni dalla presentazione.

Ove siano accertate violazioni non sanabili nei termini stabiliti dagli articoli precedenti, il raggruppamento che ne abbia dato causa perde il diritto di partecipare con proprie liste alle elezioni.

ART. 18.

Le liste formate con l'osservanza dei procedimenti prescritti dalla presente legge, corredate dalla dichiarazione autenticata di accettazione da parte dei candidati, nonché dai processi verbali delle assemblee, devono essere presentate alla prefettura del capoluogo della circoscrizione non più tardi delle ore sedici del ventesimo giorno anteriore a quello delle elezioni.

Per la parte non derogata dalle presenti norme si seguono le disposizioni degli articoli dal 52 a 158 del T.U. 2 settembre 1919, n. 1495.

PROGETTO DI LEGGE STURZO [1958]
POI D'AMBROSIO [1961]

Art. 1.

È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, di depositare il proprio statuto e le successive variazioni con le firme autenticate del presidente e del segretario generale, alla cancelleria del tribunale civile del luogo dove è fissata la sede centrale. I trasferimenti saranno notificati anche alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova la nuova sede.

Dalla data del deposito dello statuto il partito acquista personalità giuridica.

Art. 2.

L'amministrazione del partito dovrà presentare alla cancelleria del tribunale dentro ogni mese di marzo il rendiconto delle entrate e delle uscite dell'anno precedente, compresevi, in riassunto per provincia, le entrate e le uscite delle sezioni locali, distinguendo per queste ultime i finanziamenti concessi dall'amministrazione centrale del partito da quelli ottenuti localmente.

Il rendiconto annuale sarà controfirmato dal presidente e dal segretario generale o da coloro che ne fanno le veci.

Art. 3.

Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione.

Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento.

È vietato ai partiti accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali; di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale; di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale.

È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio.

Il divieto previsto nei due comma precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri.

ART. 4.

L'amministrazione del partito deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti.

Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre tre mesi dopo la proclamazione degli eletti.

È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio.

ART. 5.

Le azioni appartenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero ovvero nelle regioni a statuto speciale dove è consentito per legge il titolo azionario al portatore.

Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.

ART. 6.

È fatto obbligo ai candidati elettorali, siano o no eletti a posti di pubblica rappresentanza, di presentare alla cancelleria del tribunale competente un elenco delle offerte ricevute e delle spese sopportate per la propria candidatura. Tali entrate e spese non possono superare lire 200 mila per le elezioni comunali; lire 300.000 per le provinciali; lire 400 mila per le regionali; lire 500.000 per le senatoriali; lire 600.000 per le elezioni a deputato.

Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è precisata, dentro i limiti indicati nel precedente comma, la spesa consentita ai candidati con riferimento all'ampiezza della circoscrizione e al numero degli elettori.

Il disposto degli ultimi tre commi dell'art. 3 della presente legge è esteso ai finanziamenti, contributi e offerte per i singoli candidati.

ART. 7.

Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunziare alla magistratura eventuali violazioni di legge.

In caso di accertata violazione delle disposizioni degli articoli precedenti si procederà anche d'ufficio ai sensi di legge.

La omissione del deposito degli atti può essere punita con la multa da 500.000 lire fino a due milioni. In caso di recidiva, la multa è raddoppiata.

La violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese è punita con la multa fissa di lire 500.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve.

ART. 8.

Se gli atti depositati nella cancelleria del tribunale dai partiti e dai singoli candidati contengono tali omissioni e inesattezze da potersi dedurre essere stata occultata o alterata la verità, i responsabili sono puniti, a norma dell'art. 483 del Codice penale, per falsità commessa dal privato in atto pubblico.

SCHEMA DELLA COMMISSIONE DI STUDI COSTITUZIONALI DEL P.R.I. [1965]

Lo schema normativo per un disegno di legge sui Partiti.

Art. 1.

Deposito dello statuto e personalità giuridica.

È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito politico per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le variazioni successive, e con sottoscrizione autentica del Presidente e del Segretario, presso *la cancelleria della Corte Costituzionale.*

Dalla data del deposito dello statuto il partito acquista la personalità giuridica di diritto privato.

Art. 2.

Contenuto minimo dello statuto.

Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito; disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri; includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici.

Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.

Art. 3.

Elezioni interne.

L'elezione a cariche interne di partito, nonché la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle relative liste, come in genere tutte le votazioni che importino valutazioni su persone, avvengono a scrutinio segreto.

La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.

Le norme di questo articolo si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.

ART. 4.

Altre garanzie delle minoranze.

Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti a termini di statuto a procedere alla rinnovazione potranno essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti all'atto dell'elezione, o delle organizzazioni di base interessate.

Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari si caduca di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo sempre l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma precedente.

ART. 5.

Pubblicità di atti interni di partito.

Le deliberazioni del congresso o assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi, l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna debbono constare da apposito verbale, redatto da un notaio.

Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, ed unitamente alle osservazioni e deduzioni che ogni membro del congresso od assemblea ed ogni organizzazione del partito potranno far pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale verrà trasmesso alla cancelleria della Corte Costituzionale, dove resterà liberamente accessibile insieme alle osservazioni e deduzioni che entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto potranno far allegare.

ART. 6.

Candidature a cariche pubbliche.

Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno di partito cui spetti a termini di statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle Assemblee regionali e ai Consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, ed anche provvedervi a propria cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia.

Il notaio dovrà accertare l'osservanza delle norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e stenderne il processo verbale, facendo altresì constatare le eventuali contestazioni che al riguardo sorgessero. Del verbale, unitamente alle osservazioni a lui eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, congresso od organo interno, anche non intervenuto all'adunanza entro due giorni dalla sua chiusura, o dall'aggiornamento ad oltre 24 ore, ogni membro del partito potrà ottenere a proprie spese la copia autentica.

ART. 7.

Organi probivirali.

Presso ogni organizzazione territoriale del partito, così come nella sede centrale, funziona un collegio probivirale o corte statutaria, eletti a norma dell'art. 3, rispettivamente, dall'assemblea o congresso locale competenti a termini di statuto o dal congresso nazionale.

Tali organi di controllo, su denunzia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi od esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione statutaria e regolamentare. Non può far parte di organi di controllo l'iscritto al partito che rivesta cariche interne di altro tipo.

Avverso le pronunzie di tali organi, emesse previo contraddittorio, è dato ricorso sempre ed in ogni caso direttamente all'organo centrale. Decorsi inutilmente sei mesi dalla presentazione della denunzia o ricorso agli organi locali, è dato direttamente ricorso all'organo di controllo centrale, che pronunzia in tal caso in prima ed unica istanza.

Le decisioni del collegio dei probiviri o corte statutaria centrale vanno depositate, a norma dell'art. 5, preso la cancelleria della Corte Costituzionale.

ART. 8.

Modificazioni statutarie o regolamentari e norme generali.

Nessuna modificazione degli statuti e regolamenti di cui all'art. 1 può essere validamente invocata in giudizio, tutte le volte che un procedimento giudiziario possa instaurarsi a norma delle leggi vigenti, se non debitamente depositata presso la cancelleria della Corte Costituzionale.

È nulla di pieno diritto ogni disposizione di statuto, ogni comminatoria di sanzioni interne ed ogni sanzione a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie per far valere diritti tutelati dalla presente legge o da norme ordinarie.

Le norme della presente legge sono di ordine pubblico, e non liberamente derogabili, pertanto, dai singoli statuti.

Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito indicati nella presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici che fossero disposti con legge a favore dei partiti.

ART. 9.

Patrimonio del partito.

Gli immobili e i beni mobili del partito devono essere ad esso intestati. I titoli appartenenti al partito debbono sempre essere nominativi, anche se di Stato od emessi all'estero, o nelle regioni a statuto speciali la cui legislazione ammetta le azioni al portatore.

ART. 10.

Gestione finanziaria e rendiconti.

Si è preferito soprassedere, in via immediata, all'indicazione di norme sulla gestione finanziaria e sulla presentazione, approvazione e deposito del bilancio, in quanto questo problema muta di termini e di prospettiva a seconda che sia previsto o meno un finanziamento pubblico.

In quest'ultima ipotesi, può essere sufficiente un sistema di mera pubblicità, che lasci alla libera critica interna di partito e all'opinione pubblica di apprezzare la sincerità dei dati dichiarati, fermo restando naturalmente che un bilancio deve esservi, che va approvato da un organo anche eventualmente ristretto ma distinto da quelli di gestione diretta. Per le forme di pubblicità e per la nomina di tale organo varrebbero, in ogni caso, i principî fissati in questo stesso schema. Problemi tecnici complessi sorgono in ogni caso per le gestioni di organi speciali, come i comitati elettorali, nonché per le organizzazioni locali e collaterali, dovendo allora pensare ad un sistema di allegati o di « bilancio consolidato ».

Nell'ipotesi, invece, di finanziamento pubblico, non si potrebbe prescindere da un sistema di controllo più penetrante, anche se affidato pur sempre ad organi di partito, disciplinato direttamente dalla legge. Alle diverse soluzioni tecniche previste per l'una e per l'altra ipotesi non si è ritenuto di dare, per ora, neppure la ristretta pubblicità interna al convegno.

SCHEMA DEL CLUB TURATI [1968]

Uno schema normativo per il finanziamento pubblico.

Art. 1.

Registrazione.

È istituito presso la Corte Costituzionale un registro dei partiti politici. Hanno diritto ad esservi iscritti tutti i partiti costituiti per i fini di cui all'art. 49 della Costituzione che: *a*) nelle ultime consultazioni politiche abbiano presentato liste con la propria denominazione in almeno dieci circoscrizioni per la Camera, o candidature con il proprio simbolo in almeno cinque regioni per il Senato; *b*) abbiano ottenuto in tale sede almeno un eletto al Parlamento.

L'iscrizione avviene a seguito di deposito dello statuto del partito presso la cancelleria della Corte. L'esemplare depositato deve recare la sottoscrizione autentica del presidente nazionale o del segretario politico: o, qualora lo statuto contempli le due cariche, di entrambi. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del testo, o di ottenerne copia. Nessuna modificazione statutaria è valida finché non sia seguito il deposito nelle stesse forme.

Art. 2.

Personalità giuridica di diritto privato.

Per effetto dell'iscrizione, ai partiti è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato. Non è consentito alcun intervento dell'autorità governativa su queste persone giuridiche; il loro regime tributario è fissato con legge speciale.

La Corte dispone l'iscrizione limitandosi a verificare la sussistenza dei requisiti e l'osservanza delle modalità di cui all'art. 1. La cancellazione dal registro è disposta, su istanza di qualsiasi cittadino, nella sola ipotesi che sia decorso un dodicennio dalle ultime elezioni politiche generali nelle quali si sia avverata la previsione di cui al primo comma dell'art. 1.

Gli immobili e i beni mobili registrati appartenenti al partito devono essere ad esso intestati. Il partito non può possedere titoli esteri, né titoli di Stato non nominativi, né azioni al portatore di società costituite nelle regioni la cui legislazione le ammetta.

Art. 3.

Finanziamento pubblico.

Fra i partiti registrati a termini della presente legge, ai quali corrisponda in una almeno delle Camere un gruppo costituito in conformità dei rispettivi regolamenti, viene ripartita annualmente la somma di..... miliardi, iscritta in bilancio nello stato di previsione della spesa per la Presidenza del Consiglio. Variazioni di tale stanziamento possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, ed entro i primi quattro anni di ciascuna legislatura.

Nel caso di scioglimento delle Camere o anche di una sola di esse, e di nuove elezioni ai sensi degli artt. 60, 87 e 88 della Costituzione, si procede entro trenta giorni dal relativo decreto al riparto fra i partiti di cui al precedente articolo di una somma pari allo stanziamento globale annuo di cui al precedente comma. La sua riscossione è subordinata alla condizione di cui all'art. 1, comma primo, sub *a*).

(*Variante*: al riparto, fra tutti i partiti registrati e che documentino il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, primo comma, di una somma ecc... Agli effetti dell'art. 4, si ha riguardo, per i partiti cui non corrisponda un gruppo autonomo, al numero degli eletti alla Camera nelle liste recanti la propria denominazione).

Art. 4.

Misura e destinazione del finanziamento pubblico.

Il riparto della somma di cui al precedente articolo fra i partiti aventi diritto avviene per metà in parti eguali, e per l'altra metà in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, al 31 dicembre dell'anno precedente, alla Camera dei deputati. (*Variante*: alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari all'atto della loro prima costituzione all'inizio della legislatura). Qualora ad un partito corrisponda un gruppo in Senato, ma non alla Camera, esso concorrerà al riparto della sola prima metà.

Lo statuto del partito — o, in difetto, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, un apposito regolamento depositato ai sensi dell'art. 1 — deve precisare l'organo cui spetti la sua rappresentanza in giudizio, che sarà anche competente per la riscossione dei contributi pubblici. Metà di questi è destinata alle organizzazioni territoriali decentrate del partito, quali indicate dallo statuto o dal regolamento di cui sopra, che dovranno anche determinare i criteri di ripartizione. È ammessa: *a*) l'opzione per un livello territoriale ad esclusione di altri; *b*) la ripartizione del contributo elettorale straordinario fra organismi *ad hoc,* in cui siano rappresentate le organizzazioni territoriali, costituiti su base di circoscrizione o (per il Senato) di collegio o regionali.

Art. 5.

Modalità per la riscossione.

Il contributo ordinario viene corrisposto in unica soluzione il 30 aprile di ogni anno, a cura di uno speciale ufficio di Tesoreria della Corte Costituzionale. In nessun caso i partiti aventi diritto potranno

ottenere anticipazioni, ed è nulla di pieno diritto ogni pattuizione che accordasse a banche, a privati ed a creditori a qualsiasi titolo il diritto di rivalersi su queste somme o di ottenerne il sequestro presso detta Tesoreria. Procedure esecutive sono ammesse solo dopo l'avvenuta riscossione, che viene annotata entro tre giorni nel registro dei partiti politici.

In caso di contestazione, o di ritardo per qualsiasi causa nella riscossione, l'ammontare del contributo viene depositato a cura della Tesoreria in un conto bancario infruttifero.

ART. 6.

Pubblicità dei bilanci.

Il bilancio nazionale del partito deve essere depositato entro il 31 marzo di ciascun anno presso la cancelleria della Corte. Il deposito è condizione per la riscossione dei contributi ordinari ed elettorali. Esso deve precisare, al minimo: *a*) *in entrata,* l'ammontare di detti contributi, e il ricavato dal tesseramento e da oblazioni volontarie di soci; *b*) *in uscita,* la destinazione delle somme risultanti da questi cespiti, e in particolare di quelle attribuite a ciascuna singola organizzazione decentrata. Qualsiasi cittadino ha diritto di prendere visione del bilancio dei partiti registrati beneficiari di pubblici contributi ai sensi della presente legge, e di ottenerne copia.

Ciascun partito registrato determina liberamente, nei propri statuti e regolamenti, i criteri di compilazione del proprio bilancio, fermo il contenuto minimo prefissato dal precedente comma. Nessun sindacato su tali criteri, o sulla veridicità del documento, è ammesso in sede di riscossione, purché esso rechi la sottoscrizione autentica del presidente nazionale, o del segretario politico, o — qualora lo statuto contempli le due cariche — di entrambi.

ART. 7.

Organi interni di controllo.

In forza della presente legge, gli organi che secondo gli statuti ed i regolamenti di ciascun partito sono preposti ai controlli sulla gestione finanziaria sia al centro sia ai vari livelli territoriali, sono eletti con l'osservanza del principio del voto limitato.

(*Variante*: del voto limitato, per un numero di membri effettivi e supplenti pari o inferiore alla metà dei loro componenti). I loro componenti hanno diritto di accedere, sia collegialmente, sia individualmente ai libri e scritture contabili del partito, agli inventari dei suoi beni, e di prendere visione dei contratti stipulati. Essi riferiscono annualmente in merito all'organo che li ha espressi. La relazione deve includere gli eventuali rilievi di minoranza, anche relativi al diniego di ostensione di documenti. Quella dell'organo di controllo nazionale deve essere scritta, e depositata a cura di qualsiasi componente presso la cancelleria della Corte Costituzionale. Il diritto di prenderne eventualmente visione e ottenerne copia sarà regolato con legge speciale.

L'adeguamento degli statuti e regolamenti alle disposizioni dei due commi precedenti deve seguire entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge. Il loro deposito è condizione per la riscossione dei contributi ordinari ed elettorali.

Art. 8.

Dipendenti del partito.

I partiti registrati sono tenuti a conformarsi nei confronti dei loro dipendenti a tutti gli obblighi di cui alle vigenti norme sul lavoro e previdenziali e ad adottare e depositare entro lo stesso termine di cui all'ultimo comma dell'art. 7, e per gli stessi effetti, un contratto-tipo. In deroga al principio di cui all'art. 5, la legge potrà introdurre dopo tale termine norme particolari per la soddisfazione dei crediti privilegiati di lavoro, e per il caso di evasione degli oneri previdenziali.

Art. 9.

Norma finale.

Adempiute le formalità di cui ai precedenti articoli, soli giudici della conformità materiale degli statuti e regolamenti dei partiti registrati alle norme della presente legge, nonché della loro applicazione, restano i militanti stessi dei partiti, e l'opinione pubblica. La trasgressione di norme penali, o di ordine pubblico e l'eventuale lesione di diritti soggettivi perfetti è di competenza della magistratura.

SCHEMA DEL « MOVIMENTO DI OPINIONE PUBBLICA » [1970]

Capo I.

CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

Art. 1.

Istituzione e fini del contributo statale ai partiti politici.

A tutti i partiti politici che, a norma delle leggi elettorali vigenti partecipano alle elezioni politiche nazionali colla presentazione di almeno (...*x*...) circoscrizioni, è concesso, colle modalità, sotto le condizioni e nei limiti stabiliti dalla presente legge, un contributo statale allo scopo di fornire loro i mezzi occorrenti per lo svolgimento delle campagne elettorali propriamente dette nonché per la loro attività permanente diretta sia alla preparazione di adeguate campagne elettorali sia a concorrere alla determinazione della politica nazionale.

Prestazioni gratuite ed agevolazioni varie saranno pure concesse a tutti i partiti durante le campagne elettorali per elezioni a tutti i livelli, cui essi partecipino con liste valide.

Art. 2.

Modalità dei contributi statali ai partiti.

I contributi consisteranno nella fornitura gratuita di beni e servizi, nella concessione di particolari agevolazioni nei servizi pubblici, e in sovvenzioni in danaro.

1°. Contributo dello Stato per le campagne elettorali.

Art. 3.

Assuzioni di oneri da parte dello Stato per contribuire alle spese dei partiti per determinate campagne elettorali.

In occasione dello svolgimento di campagne elettorali per le elezioni politiche nazionali lo Stato concederà ai partiti che partecipano alle elezioni prestazioni gratuite e agevolazioni varie da porsi a carico del bilancio del Ministero dell'Interno.

Tali prestazioni e agevolazioni sono le seguenti:

a) l'uso di aree pubbliche per comizi, riunioni, etc.;

b) l'affissione di manifesti elettorali nei limiti prescritti dalle vigenti leggi;

c) il Servizio radiotelevisivo, regolato secondo le norme in vigore, sotto la vigilanza della apposita Commissione Parlamentare;

d) la franchigia postale fino ad un massimo di L. (.....) per ciascun partito, da accertarsi a mezzo di timbri a contatore; la franchigia non è concessa per la corrispondenza dei singoli candidati. In caso di abusi si applicheranno le normali soprattasse per corrispondenza non affrancata;

e) esenzione dalle imposte sull'energia elettrica consumata sia per luce che per forza motrice, da accertarsi mediante letture dei contatori all'inizio ed alla fine di ciascuna campagna elettorale.

Art. 4.

Uso di beni, servizi, mezzi e attrezzature degli Enti Locali.

Gli enti locali sono tenuti a concedere ai partiti prestazioni e agevolazioni analoghe a quelle dello Stato con i beni, servizi e mezzi di cui dispongono.

Le spese vive da essi sostenute per le prestazioni di cui sopra saranno a carico dello Stato.

Art. 5.

Parità di trattamento durante le campagne elettorali.

Quando, durante una campagna elettorale, la Pubblica Amministrazione conceda ai partiti prestazioni pubbliche, e in particolare l'uso della radio-televisione, tutti i partiti di cui al primo capoverso dell'art. 1 hanno diritto alla parità di trattamento. Per gli altri partiti il criterio della parità di trattamento troverà applicazione nell'ambito locale.

Art. 6.

Adempimenti richiesti per il contributo di beni, servizi e agevolazioni varie. Penalità.

Per ottenere le prestazioni pubbliche e le agevolazioni previste per le campagne elettorali è sufficiente che i partiti abbiano presentato validamente liste in sede nazionale.

Per quei partiti che già non abbiano rappresentanti in Parlamento viene richiesto altresì il versamento a favore del Ministero dell'Interno, di una cauzione di L. (.....) la quale verrà incamerata dallo Stato qualora

il partito non abbia raggiunto una percentuale minima del (...*x*...%) di voti validi espressi dall'elettorato nel complesso delle circoscrizioni nelle quali il partito stesso ha preso parte alla competizione elettorale.

2°. Contributo statale per l'attività permanente dei partiti.

Art. 7.

Partiti cui spetta il contributo.

A tutti i partiti, che abbiano raggiunto, nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati una percentuale del (...*x*...%) dei voti validi espressi dall'elettorato in sede nazionale anche se non abbiano ottenuto alcun seggio in Parlamento, spetta il contributo statale di cui alla presente legge.

Tale contributo verrà prestato dallo Stato sotto forma di:

a) prestazioni pubbliche gratuite, concessioni e agevolazioni varie;

b) sovvenzione diretta in danaro;

c) rimborso di stipendi e indennità dei funzionari di partito;

d) trasferimento ai gruppi parlamentari di alcune attività di studio e ricerca oggi svolta dai partiti.

Art. 8.

Prestazioni pubbliche gratuite e concessioni di agevolazioni varie a carico dello Stato.

Le prestazioni e agevolazioni di cui lo Stato assume l'onere a carico del bilancio del Ministero degli Interni sono le seguenti:

a) l'uso di aree pubbliche per comizi, riunioni, etc.;

b) il servizio radio-televisivo regolato secondo le norme in vigore, sotto la vigilanza della apposita Commissione Parlamentare.

(*Il Movimento si riserva di aggiungere o togliere voci da questo elenco in una successiva fase di elaborazione dello schema*).

L'entità delle prestazioni dovrà essere graduata fra i diversi partiti in relazione ai voti validi ottenuti nelle ultime elezioni nazionali.

In ogni caso non si potrà, per nessun partito, scendere al di sotto della metà del massimo concesso a qualsiasi altro partito.

Anche per queste prestazioni trovano applicazione le norme di cui all'art. 4 sull'uso dei beni di Enti locali.

Art. 9.

Sovvenzione diretta in denaro.

Fra i partiti di cui all'art. 7, verrà ripartita annualmente una somma complessiva ragguagliata a L. (.....) per ogni voto valido.

Questa somma verrà aumentata del (...%) negli anni in cui si svolgono elezioni in almeno uno dei due rami del Parlamento.

ART. 10.

Alle organizzazioni periferiche.

La somma complessiva, come sopra calcolata, verrà ripartita a cura della Presidenza della Camera dei Deputati, colla assistenza dei Capigruppo Parlamentari nelle seguenti proporzioni:

1. il (...*x*...%) verrà diviso in parti eguali fra tutti i partiti aventi diritto alla sovvenzione;

2. il (...100-*x*...%) verrà diviso proporzionalmente al numero dei voti validi ottenuti da ciascun partito nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati.

La sovvenzione statale verrà pagata in dodici rate mensili, eguali.

ART. 11.

Aliquota minima della sovvenzione da riservare alle organizazzioni periferiche.

Ciascun partito è tenuto a mettere a disposizione delle proprie organizzazioni periferiche almeno il (...%) della sovvenzione statale.

ART. 12.

Rimborso stipendi e indennità dei funzionari.

Ai partiti che, a norma del precedente art. 7 hanno diritto alla sovvenzione, spetta altresì il rimborso degli stipendi, delle indennità, e dei relativi oneri assicurativi e previdenziali pagati per i loro funzionari.

Questo rimborso è peraltro limitato, per ciascun partito ad un numero di funzionari pari a (...*x*...) più (...*y*...) ogni (...*z*...) voti validi ottenuti nelle ultime votazioni per la Camera dei Deputati — esso sarà effettuato entro 60 giorni dalle relative scadenze mensili, sempreché i partiti presentino entro 30 giorni la documentazione degli stipendi e dei relativi oneri previdenziali.

Il rapporto di lavoro che lega questi funzionari al partito è regolato dal Contratto di impiego privato per (...) per la provincia di Roma.

Gli stipendi riconoscibili agli effetti del rimborso saranno quelli previsti dal detto contratto.

Le percentuali di funzionari appartenenti alle categorie superiori, riferite al totale dei funzionari per i quali è riconosciuto il rimborso non potranno superare i seguenti valori: 3% per la prima categoria, 6% per la seconda categoria, 12% per la terza categoria, 24% per la quarta categoria.

ART. 13.

Potenziamento dei Gruppi Parlamentari per taluni compiti di studio e di indagine per una migliore e più efficace azione dei partiti nel campo legislativo. (*da sviluppare: il Movimento si riserva anche però di sopprimere tale articolo*).

ART. 14.

Scissione e fusione di partiti.

In caso di scissione di un partito la sovvenzione statale verrà divisa fra i due nuovi partiti in proporzione al numero dei Deputati, sempreché alla nuova formazione aderiscano almeno (...*x*...) deputati.

In caso di fusione la sovvenzione spettante al nuovo partito sarà la somma della sovvenzioni già spettanti ai partiti che si sono fusi.

ART. 15.

Adempimenti richiesti per fruire delle sovvenzioni statali.

Per poter ottenere le sovvenzioni statali a norma degli articoli precedenti ciascun partito dovrà presentare ad apposito « Ufficio Partiti » da costituirsi presso la Presidenza della Camera la seguente documentazione:

a) entro (...) giorni dalla convalida delle liste presentate, a norma della vigente legge elettorale, per le elezioni per la Camera di Deputati, inoltrare domanda colla indicazione delle circoscrizioni in cui le sue liste sono state riconosciute valide; alla domanda dovrà essere allegato lo Statuto del partito e una dichiarazione contenente il nome o i nomi di chi rappresenta il partito;

b) comunicare entro 30 giorni le eventuali variazioni intervenute nello Statuto a seguito di regolari deliberazioni ed entro 15 giorni le eventuali sostituzioni di chi rappresenta il partito;

c) entro il 30 giugno di ciascun anno depositare il bilancio relativo all'anno solare precedente, ogni qualvolta il partito abbia fruito di sovvenzioni statali;

d) entro 30 giorni dare notizia delle eventuali scissioni o fusioni con altri partiti.

ART. 16.

Bilanci dei partiti e controlli.

Il bilancio annuale del partito da depositare ai sensi dell'articolo precedente dovrà essere ricavato da una regolare contabilità delle entrate e delle spese e dovrà comprendere i bilanci parziali della Direzione Centrale e delle singole sezioni regionali, nonché il bilancio riassuntivo generale di tutto il movimento di danaro avvenuto nel partito.

I bilanci regionali dovranno contenere in forma riassuntiva i dati che si riferiscono a ciascuna provincia.

Ciascun bilancio parziale e quello generale riassuntivo dovranno essere vidimati da collegi formati di almeno tre revisori ufficiali dei Conti, nominati dal partito, i quali avranno diritto di prendere visione, quando

credono, anche individualmente, della contabilità del partito nelle varie sedi, nonché della relativa documentazione, con il compito di attestare la veridicità del bilancio, senza entrare nel merito dell'impiego fatto delle somme disponibili.

3. Funzioni e compiti dell'Ufficio partiti presso la Presidenza della Camera dei Deputati.

Art. 17.

Raccolta della documentazione relativa ai partiti e sua pubblicazione.

È compito dell'Ufficio Partiti presso la Presidenza della Camera dei Deputati raccogliere e conservare la documentazione presentata dai partiti ai sensi dell'art. 15, nonché curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

Determinazione della sovvenzione annua spettante ai partiti e sua ripartizione.

Il Presidente della Camera dei Deputati accerterà, ad ogni votazione per la Camera qual è l'importo della sovvenzione annua spettante complessivamente ai partiti in base al totale dei voti validi.

Determinerà poi in base ai voti validi raccolti da ciascun partito quali partiti abbiano raggiunto il numero minimo prescritto di voti validi e procederà al conteggio della aliquota della sovvenzione totale spettante a ciascuno di questi. Il Presidente della Camera procederà quindi a determinare il numero dei funzionari di partito per i quali ciascun partito ha diritto al rimborso degli stipendi.

Il Presidente della Camera provvederà altresì ad apportare le necessarie variazioni nei casi di scissione o fusione di partiti.

Il Presidente della Camera curerà infine la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei dati realtivi alla liquidazione della sovvenzione ai partiti.

Il Ministro dell'Interno curerà l'iscrizione della relativa spesa nel proprio bilancio e disporrà per il pagamento.

Art. 19.

Riconoscimento della personalità giuridica.

Colla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta liquidazione a suo favore della sovvenzione statale, ciascun partito, ove non ne sia già in possesso, acquista personalità giuridica di diritto privato, che conserva anche al cessare del finanziamento pubblico.

Con tale acquisto ciascun partito non sarà soggetto ad altri controlli, obblighi e adempimenti se non quelli previsti dalla presente legge.

CAPO II.

ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO DEI PARTITI

ART. 20.

Finanziamenti ammessi.

Oltre le sovvenzioni statali dirette od indirette di cui al precedente Capo I, i partiti hanno facoltà di ricevere i seguenti finanziamenti di diversa provenienza:

a) le quote degli iscritti, stabilite dai partiti a norma del relativo Statuto;

b) le elargizioni di persone fisiche;

c) le contribuzioni volontarie delle associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro;

d) le contribuzioni volontarie di società private regolarmente deliberate dalla maggioranza degli azionisti e dei soci.

ART. 21.

Finanziamenti vietati.

È fatto divieto a tutti i partiti di ricevere o comunque accettare finanziamenti sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta:

a) da parte di Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali o locali, salvo quelli consentiti dalla presente legge durante le campagne elettorali;

b) da parte di Enti economici Statali o Parastatali;

c) da parte di aziende private comunque legate allo Stato o agli Enti Pubblici o locali. Le persone che in queste società rappresentano lo Stato o gli Enti Pubblici o locali o che in esse sotto qualsiasi veste, agiscano per conto del capitale pubblico sono personalmente tenute ad opporsi alla corresponsione di sovvenzioni, sotto qualsiasi forma ai partiti politici o ad organizzazioni ad esse collaterali;

d) da qualsiasi ramo della Pubblica Amministrazione Statale, Regionale o locale;

c) dal servizio segreto di Stato;

f) da Stati esteri nonché da organizzazioni internazionali.

CAPO III.

SANZIONI

ART. 22.

Sanzioni amministrative.

L'inosservanza dei termini di cui all'art. 75 della presente legge circa le comunicazioni da farsi all'Ufficio Partiti della Presidenza della Camera implica, per il partito inadempiente, la decadenza dal diritto

di percepire qualsiasi sovvenzione da parte dello Stato relativa a tutta la durata della inadempienza.

Il Presidente della Camera, accertato lo stato di inadempienza, ne dà notizia al Ministero dell'Interno il quale interrompe immediatamente, fino a nuovo avviso, l'erogazione di fondi al partito inadempiente, il quale non potrà fruire, nello stesso periodo, delle altre sovvenzioni indirette e facilitazioni da parte dello Stato.

Quando un partito percepisca somme in violazione della presente legge la sovvenzione statale verrà decurtata del doppio di tali somme.

Art. 23.

Sanzioni penali.

Oltre le sanzioni penali già previste dalle leggi vigenti per i reati comuni che vengano commessi in occasione del finanziamento dei partiti saranno applicate le seguenti pene:

a) gli amministratori di società commerciali che sovvenzionino con denaro o altro mezzo nella società, sotto qualsiasi forma, partiti politici od organizzazioni, ad essi collaterali senza autorizzazione della maggioranza dei soci o degli azionisti — reclusione da (...) a (...) e pena pecuniaria pari al (...) della somma arbitrariamente erogata;

b) ai direttori e impiegati delle dette società che sovvenzionino con danaro o altro mezzo della società, sotto qualsiasi forma, partiti politici od organizzazioni ad essi collaterali senza esplicita autorizzazione degli Amministratori — reclusione da (...) a (...) e pena pecuniaria pari al (...) della somma arbitrariamente erogata;

c) le persone che comunque rappresentano capitale pubblico o agiscono per conto del capitale pubblico nelle società in cui esso abbia una partecipazione qualsiasi quando non ottemperino alle disposizioni del punto *c*) dell'art. 21 — reclusione da (...) a (...) e pena pecuniaria da (...) a (...) volte le somme illegalmente versate ai partiti.

Le violazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo sono perseguibili su denunce di parte.

Le violazioni di cui al punto *c*) costituiscono reato perseguibile di ufficio.

Capo IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Insequestrabilità della sovvenzione statale ai partiti.

Tutte le sovvenzioni statali dirette o indirette dovute ai partiti a norma della presente legge non sono soggette né a pignoramento né a sequestro da parte di alcuno per nessun motivo.

Le dette sovvenzioni non possono essere cedute; ogni patto in contrario è nullo di pieno diritto.

ART. 25.

Esenzioni fiscali.

I partiti politici non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta per le sovvenzioni dirette o indirette che ricevono dallo Stato a norma della vigente legge.

ART. 26.

Stanziamenti.

Agli stanziamenti per l'attuazione della presente legge provvedono annualmente la Camera dei Deputati e il Ministero dell'Interno, sui propri bilanci, ciascuno per la parte di sua competenza.

V - GLI ORDINAMENTI STRANIERI

Si è ritenuto opportuno includere nella raccolta documentaria anche una sezione comparatistica, assai succinta, al fine di offrire a studiosi ed esperti un termine di paragone fra le esperienze, i problemi ed i progetti italiani e i più suggestivi modelli offerti dalle legislazioni straniere.

In non pochi Paesi a regime di pluralità di partiti, il fenomeno è infatti oggetto di una più o meno penetrante disciplina legislativa, variamente modificata e perfezionata nel tempo. Diversi sono naturalmente i modelli esperiti, sia in ragione della differente natura dei problemi politico-sociali emergenti dall'esperienza partitica di ciascun Paese, sia in ragione del diverso quadro costituzionale entro il quale le soluzioni dovevano armonicamente inserirsi.

Essenzialmente, gli ordinamenti considerati prendono in esame tre distinti ordini di problemi: finanziamento pubblico dei partiti, designazione dei candidati alle elezioni e regolamentazione interna dei partiti. Il finanziamento è previsto in alcuni paesi scandinavi dove costituisce l'oggetto unico (Svezia, Norvegia) o prevalente (Finlandia) della normativa sui partiti e nella Repubblica Federale Tedesca la cui legislazione, per contro, detta una disciplina organica del fenomeno partitico, con prevalente riguardo alle garanzie di democrazia interna; complessa è anche la normativa venezuelana che non prevede, tuttavia, il finanziamento.

La designazione dei candidati alle elezioni è regolata dalla legge federale tedesca, che si limita a prescrivere per tale designazione lo scrutinio segreto e dalla legislazione, assai più completa, di diversi Stati della Confederazione americana sulle elezioni « primarie ». È interessante ricordare a questo proposito il progetto formulato dal prof. Costantino Mortati nel 1945 per l'eventuale procedimento di scelta dei candidati alle elezioni per l'Assemblea Costituente, progetto che, oltre ad attribuire la scelta dei candidati

alle assemblee di partito formate dagli iscritti e dai delegati da essi prescelti, consentiva anche a gruppi di elettori non iscritti ad un partito la presentazione di candidature alle assemblee del medesimo.

* * *

Il finanziamento pubblico è previsto da una serie di leggi che si collocano, è da notare, tutte nell'arco di anni fra il 1965 e il 1970. La serie fu inaugurata dalla Svezia, che già nel 1965 disponeva il finanziamento statale di tutti i partiti che nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati avessero conseguito non meno di un seggio e del 2 per cento dei voti validi, in ragione di 60 mila corone annue per ogni seggio conseguito. Tale provvedimento aveva un precedente, risalente all'anno prima, nel contributo finanziario dello Stato decretato per le organizzazioni giovanili (politiche e non politiche), ed è stato seguito nel novembre del 1969 da una legge che autorizza gli enti locali a disporre contributi finanziari ai partiti che siano rappresentanti nei consigli comunali proporzionalmente al numero dei seggi conseguiti da ciascuno di essi.

Successiva di due anni è la legge federale tedesca del 24 luglio 1967, modificata nel 1969, che prevede il rimborso delle spese sostenute dai partiti per la campagna elettorale, in misura proporzionale ai voti da ciascuno riportati, a partire da una base minima. La legge autorizza inoltre i singoli *Laender* a disporre analoghi rimborsi, con i medesimi criteri, per le spese elettorali sopportate nell'elezione dei loro consigli: la sola differenza consiste nella esclusione di qualsiasi *quorum* minimo di voti riportati per i partiti rappresentativi di minoranze nazionali. Nel 1969, una legge finlandese ha introdotto invece un contributo finanziario statale a carattere generale, se pur sempre in misura proporzionale al numero dei seggi ottenuti in Parlamento, destinato alla « attività pubblica indicata nello statuto e nel programma generale » di ciascun partito. Il solo onere corrispettivo consiste in un rendiconto sull'impiego dei mezzi pubblici, la cui corresponsione può essere sospesa qualora il partito non ottemperi agli obblighi imposti dalla legge.

L'ultima disposizione in ordine di tempo è quella norvegese del 19 giugno 1970, che ha stanziato per l'esercizio tuttora in corso la somma di 8 milioni di corone da ripartire tra i partiti che, in liste proprie o in alleanza con altri partiti, abbiano presentato candidature in almeno metà delle circoscrizioni elettorali nelle ultime

elezioni politiche. Il contributo statale è ripartito in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascun partito, e destinato alla sua attività generale, con implicito riferimento peraltro anche alle spese sopportate per le elezioni. È interessante notare che in base a tale sistema sono stati concessi finanziamenti anche a due partiti, il comunista e il socialista popolare, che non sono rappresentati nel Parlamento norvegese.

* * *

Per quanto riguarda la disciplina delle candidature, non si è ritenuto di includere le meglio conosciute norme inglesi che condizionano al deposito di una cauzione, rimborsabile soltanto nel caso che sia superato un determinato *quorum* minimo di voti, la presentazione delle candidature individuali. Ciò perché una disciplina di tale tipo, che si rinviene del resto anche in altri ordinamenti, ricade per intiero nell'ambito delle leggi elettorali senza incidere in misura alcuna sull'ordinamento interno dei singoli partiti. Più significativo rilievo sarebbe da riconoscere semmai al principio, pure esso assai noto, per il quale il capo del *maggiore* partito di opposizione, e quindi della « opposizione di sua maestà » e presidente del cosiddetto Gabinetto ombra (*shadow Cabinet*), riceve un regolare assegnamento sull'erario dello Stato. Neppure tale principio peraltro, ha virtù di esplicare una qualsiasi operatività sulla organizzazione interna del partito stesso, risolvendosi piuttosto in un riconoscimento costituzionale della funzione interna al sistema svolta dall'opposizione.

Un preciso rilievo in tal senso assume invece, per le stesse peculiari caratteristiche dei partiti statunitensi, la varia e vasta legislazione dei singoli Stati dell'Unione nord-americana. È noto in proposito che l'organizzazione del partito a livello nazionale differisce in ciò da quella a livello statale: che mentre la prima è extra-legale (perché lasciata all'autonomia degli stessi organi del partito), la seconda è regolata in maniera talora assai minuta e penetrante dalle leggi statali. L'aspetto certamente più conosciuto di tale regolamentazione è quello relativo alla designazione dei candidati per il tramite delle « primarie dirette »; ma non è l'unico, perché la legislazione statale giunge, talvolta, a regolamentare, negli aspetti procedurali e soprattutto nel metodo per la loro costituzione, buona parte degli organi dei partiti, stabilendo norme precise per la convocazione dei *caucuses* e delle *conventions* e predeter-

minando l'obbligo di eleggere, nelle primarie, anche tutti o alcuni dei componenti dei diversi organi di partito.

È da rilevare, d'altro canto, che nella normalità dei casi il partito non soltanto non ha alcun sindacato in merito alla appartenenza dei propri aderenti (il solo criterio di appartenenza è infatti costituito dall'*ammissione* alle primarie, le cui condizioni sono regolate dalle leggi) ma non ha neanche alcun effettivo potere per escludere gli elettori dalla partecipazione alle primarie; ciò vale, naturalmente, per le primarie « aperte » in cui il voto è segreto e l'elettore non ha neanche l'obbligo di rendere noto il partito per i cui candidati ha votato. Ma vale anche, sostanzialmente, per tutti i tipi di primarie « chiuse »: da quello basato sul sistema della « iscrizione » nelle liste elettorali del partito, a quello basato sul sistema della « contestazione » (*challenge*) in cui, salvo il caso di notori rappresentanti di altri partiti, l'opposizione del funzionario di partito presente nel seggio elettorale a concedere la scheda deve cadere di fronte al giuramento dell'elettore di avere appartenuto nel passato al partito o, a seconda dei casi, di appartenervi attualmente o di avere comunque intenzione di sostenere nelle elezioni generali il candidato del partito stesso.

Tipico, in proposito, è il sistema previsto dalla legislazione del Massachussetts che, unitamente a quelle dello Utah (primaria « aperta »), si pubblicano in questa sede: la « chiusura » si limita, in questo caso, a quegli elettori che, avendo partecipato nelle precedenti elezioni alle primarie di un altro partito, non abbiano provveduto almeno a cancellare la propria iscrizione nelle liste di quel partito (che è automatica all'atto della partecipazione alle primarie) entro il trentunesimo giorno che precede la data delle primarie stesse.

È ancora il caso di ricordare una caratteristica peculiare che è comune ad entrambi i modelli che si propongono: quella, cioè, di prevedere, attraverso le convenzioni primarie, una fase preliminare di designazione delle candidature, in modo da lasciare agli elettori la scelta in sede di primarie, ma sulla base di opzioni predefinite da quegli organi di partito.

Non va però dimenticato che la complessa procedura stabilita dalle diverse legislazioni statali si applica solo per il caso dei maggiori partiti politici, così che sussiste sempre una possibilità alternativa di presentazione delle candidature al di fuori dell'*iter* previsto, come accade puntualmente per i candidati indipendenti e per quelli dei partiti e dei raggruppamenti minori, che possono

partecipare alle elezioni generali adempiendo ad altre formalità (presentazione di una candidatura appoggiata da un certo *quorum* di elettori).

* * *

Il tema più impegnativo, e di più profondo interesse costituzionale, è naturalmente quello della disciplina generale dei partiti, sia nel senso del riconoscimento della personalità giuridica, sia in quello delle garanzie di democrazia interna, tra le quali vanno annoverate anche le regole apparentemente più tecniche che introducono elementi di pubblicità o criteri di corretta gestione che si risolvono, gli uni e gli altri, in un potenziamento dei diritti delle minoranze e della stessa capacità di controllo delle maggioranze, ai vari livelli, sugli organi ai quali sia di volta in volta affidata la realizzazione della politica con il loro consenso deliberata.

La prima legge in ordine di tempo fra quelle qui proposte è quella venezuelana del 1964, che dispone la registrazione dei partiti su base regionale e poi nazionale, purché i loro iscritti corrispondano allo 0,5% degli elettori, o le loro liste abbiano riportato il 3% dei voti nelle ultime elezioni regionali o nazionali; regole particolari presiedono all'eventuale cancellazione dei partiti che cessino di presentare liste o scendano al di sotto dell'1% dei voti espressi.

In Germania l'articolo 21 della Costituzione stabilisce che l'ordinamento interno dei partiti deve rispettare i principî democratici; sono incostituzionali i partiti che mirano a sovvertire l'ordinamento democratico o a minacciare l'esistenza della Repubblica federale. La legge federale del 1967 richiede, per la costituzione di un partito, oltre ad un'organizzazione di una certa stabilità ed entità (è necessaria la partecipazione, con propria lista di candidati, alle elezioni del *Bundestag* o di un consiglio regionale), « sufficienti garanzie circa la serietà del programma ». Sono vietati i partiti i cui aderenti o i cui membri di presidenza siano in maggioranza stranieri, ovvero quelli che abbiano sede all'estero. Minuziosa ed assai dettagliata è la disciplina relativa all'ordinamento interno: sono specificate le disposizioni che devono essere contenute nello statuto; è regolata la struttura del partito, che deve essere articolato in sezioni territoriali; sono disciplinati gli organi del partito (assemblee ed organi di presidenza ai vari livelli, commissioni, collegi arbitrali) per quanto riguarda la composizione, la elezione, le competenze nonché la formazione delle delibere in seno agli organi stessi. È infine regolata, in senso limitativo,

l'espulsione dal partito dei singoli membri e delle sezioni territoriali, nonché lo scioglimento delle medesime. È stabilito l'obbligo di rendiconto pubblico per tutte le entrate del partito, con l'indicazione analitica delle relative fonti di finanziamento.

In Finlandia la legge 10 gennaio 1969 richiede, ai fini della costituzione di un partito (che ha luogo tramite la registrazione in un apposito albo), oltre ad un numero minimo di aderenti (cinquemila), i cui nominativi devono essere allegati alla domanda di registrazione, l'esistenza di uno statuto che garantisca l'osservanza dei principî democratici e di un programma dal quale risultino le direttive e le finalità della attività politica del partito. Se nessun candidato del partito risulta eletto nelle elezioni al Parlamento, il partito è cancellato dall'albo. Nulla è disposto in merito all'ordinamento interno dei partiti oltre all'obbligo, già menzionato, di rispettare i principî democratici per quanto riguarda sia la formazione delle delibere che l'attività del partito. I partiti devono presentare al Ministero della giustizia i propri bilanci.

Il lettore possiede, a questo punto, un quadro delle principali alternative sperimentate in materia di regolazione del partito politico. Indipendentemente da qualsiasi proposito di adottare una conforme o divergente legislazione, essa indica sicuramente una tipologia atta ad illuminare in modo penetrante il fenomeno partitico contemporaneo in alcune sue dimensioni oggi meno usualmente indicate.

G. M.-F. C.

TESTI NORMATIVI

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

LEGGE FONDAMENTALE

(8 maggio 1949)

ART. 21.

Partiti.

(1) I partiti collaborano alla formazione politica della volontà del popolo. La loro fondazione è libera. Il loro ordinamento interno deve essere conforme ai principî democratici. Essi devono rendere conto pubblicamente della provenienza dei loro mezzi.

(2) Partiti che per i loro fini o per il comportamento dei loro aderenti mirino a intaccare o a rovesciare il libero ordinamento democratico, oppure a minacciare l'esistenza della Repubblica federale tedesca, sono incostituzionali. Sulla questione dell'incostituzionalità decide la Corte costituzionale federale.

(3) I particolari sono regolati da leggi federali.

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

NORME SUI PARTITI POLITICI

Legge 24 luglio 1967, modificata dalla legge 22 luglio 1969.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posizione costituzionale e finalità dei partiti politici.

(1) I partiti sono una componente necessaria e costituzionalmente rilevante del libero ordinamento democratico. Con la loro libera e costante collaborazione alla formazione della volontà popolare adempiono una pubblica funzione garantita dalla Legge fondamentale.

(2) I partiti collaborano alla formazione della volontà politica popolare in tutti i campi della vita pubblica in quanto essi:

— esercitano la loro influenza specialmente sulla formazione dell'opinione pubblica,

— promuovono e consolidano l'organizzazione politica,

— favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica,

— formano cittadini qualificati ad assumere responsabilità pubbliche,

— prendono parte attraverso la presentazione delle candidature alle elezioni federali, regionali e comunali,

— influiscono in Parlamento e nel Governo ai fini dell'evoluzione politica,

— inseriscono gli obiettivi politici, da essi elaborati, nel processo di formazione della volonta dello Stato,

— curano di mantenere un vivo e costante collegamento tra il popolo e gli organi dello Stato.

(3) I partiti stabiliscono i loro obiettivi con la formulazione di programmi politici.

ART. 2.

Nozione di partito.

(1) Costituiscono un partito le associazioni di cittadini che nella sfera della Federazione o di un *Land* esercitano costantemente o per un certo tempo un'influenza sulla formazione della volontà politica popolare e che vogliono collaborare alla rappresentanza del popolo nella Dieta federale tedesca od in una dieta regionale, a condizione che alla stregua del quadro generale della situazione di fatto, in particolare per l'entità e stabilità della loro organizzazione, per il numero dei loro aderenti e per essersi pubblicamente distinti, offrano sufficienti garanzie circa la serietà del loro programma. Possono essere membri di un partito soltanto le persone fisiche.

(2) Un'associazione perde lo *status* giuridico di partito qualora per 6 anni non partecipi alle elezioni per la Dieta federale o per una dieta regionale con una propria lista di candidati.

(3) Le associazioni politiche non costituiscono un partito qualora:

a) i loro aderenti o i membri del loro ufficio di presidenza siano in maggioranza stranieri, oppure

b) la loro sede o direzione amministrativa si trovi fuori dell'ambito di applicazione della presente legge.

ART. 3.

Legittimazione attiva e passiva.

I partiti possono convenire ed essere convenuti in giudizio con il loro nome. Lo stesso dicasi per le loro sezioni territoriali di grado più elevato, salvo che nulla di diverso sia stabilito dallo statuto del partito.

ART. 4.

Denominazione.

(1) La denominazione di un partito deve distinguersi chiaramente da quella di un partito già esistente. Ciò vale, del pari, per le sigle. Nella propaganda elettorale e nelle operazioni elettorali si può fare uso soltanto della denominazione prevista nello statuto o della sua abbreviazione; può essere omessa ogni ulteriore indicazione.

(2) Le sezioni territoriali portano la denominazione del partito di appartenenza con l'aggiunta della indicazione della loro posizione sul piano organizzativo. Tale indicazione è ammessa soltanto in seconda posizione e sia nella propaganda in generale sia in quella elettorale può essere omessa.

(3) Le sezioni territoriali che escono da un partito perdono il diritto a fare uso della denominazione del partito cui appartenevano. La nuova denominazione non può consistere in una semplice aggiunta a quella precedentemente usata. Ciò vale, del pari, per le sigle.

ART. 5.

Parità di trattamento.

(1) Nel caso in cui una pubblica autorità metta a disposizione dei partiti determinati impianti ovvero assicuri altre prestazioni pubbliche, lo stesso trattamento deve essere riservato a tutti i partiti. L'entità di quanto concesso può essere graduata in base all'importanza dei singoli partiti; essa non può essere in ogni caso inferiore alla misura minima necessaria per il raggiungimento dello scopo. L'importanza dei partiti si valuta, in particolare, anche in base ai risultati conseguiti nelle precedenti elezioni per le rappresentanze popolari. L'entità di quanto concesso ad un partito che faccia parte con un proprio gruppo parlamentare della Dieta federale, non può essere inferiore alla metà di quanto concesso ad ogni altro singolo partito.

(2) Al fine di assicurare determinate prestazioni pubbliche in relazione ad una campagna elettorale, le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano, per l'intera durata della campagna elettorale, soltanto nei confronti dei partiti che abbiano presentato proprie liste elettorali.

(3) Le prestazioni pubbliche di cui al primo comma del presente articolo possono essere vincolate al verificarsi di determinate condizioni cui dovranno attenersi tutti i partiti.

(4) Restano salve le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 22.

TITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO

ART. 6.

Statuto e programmi.

(1) Il partito deve avere uno statuto scritto ed un programma scritto. Le sezioni territoriali regolano la loro attività con statuti propri, sempreché lo statuto della sezione territoriale di grado immediatamente superiore non contenga disposizioni in proposito.

(2) Lo statuto deve contenere disposizioni in ordine:

a) alla denominazione e, qualora venga usata, alla sigla, nonché alla sede e all'ambito territoriale di azione del partito;

b) all'ammissione e alle dimissioni degli aderenti;

c) ai diritti e ai doveri degli aderenti;

d) alle misure disciplinari previste a carico degli aderenti e alla loro espulsione (articolo 10, terzo, quarto e quinto comma);

e) alle misure disciplinari previste a carico delle sezioni territoriali;

f) alla struttura generale del partito;

g) alla composizione e ai poteri dell'ufficio di presidenza e degli altri organi;

h) alle materie riservate, ai sensi dell'art. 9, alla competenza delle assemblee degli iscritti e delle assemblee dei rapprsentanti;

i) ai presupposti, alla forma e ai termini di convocazione delle assemblee degli iscritti e delle assemblee dei rappresentanti, nonché alla pubblicazione dei relativi provvedimenti;

l) alle sezioni territoriali e agli organi autorizzati a presentare liste per l'elezione delle rappresentanze popolari, semprché in proposito non esista alcuna particolare disposizione di legge;

m) alla consultazione dei membri e alla procedura, per il caso che il congresso del partito decida lo scioglimento del medesimo o di una sezione territoriale, oppure la fusione con altri partiti a norma del terzo comma dell'art. 9. Il provvedimento si considera confermato, modificato o revocato a seconda del risultato della consultazione.

(3) La presidenza del partito deve comunicare al presidente della Commissione elettorale federale:

a) lo statuto e il programma del partito;

b) i nominativi dei membri della presidenza del partito e delle sezioni regionali, indicando le loro funzioni;

c) lo scioglimento del partito o di una sezione regionale.

Le modificazioni apportate allo statuto o al programma previsti al primo e secondo comma del presente articolo devono essere comunicate entro il 31 dicembre del rispettivo anno solare.

Chiunque può prendere visione della documentazione presso il presidente della Commissione elettorale federale. Copie di tali documenti devono essere rilasciate, a domanda, gratuitamente.

(4) Ai partiti operanti nel territorio di un solo *Land* (partiti regionali) si applicano le norme previste dalla presente legge per le sezioni regionali dei partiti.

Art. 7.

Struttura.

(1) I partiti sono organizzati in sezioni territoriali. L'estensione e l'entità della sezione territoriale vengono stabilite nello statuto. L'ampiezza della struttura territoriale deve essere tale da permettere ai singoli membri di partecipare adeguatamente alla formazione della volontà del partito. Qualora l'organizzazione di un partito sia limitata ad una sola città e non necessiti di sezioni territoriali, il partito è considerato ugualmente tale ai sensi della presente legge. Ai fini organizzativi sono ammesse concentrazioni di più sezioni territoriali purché non ne resti sostanzialmente pregiudicata l'organizzazione del partito basata sulle sezioni.

(2) Qualora in un partito non esistano sezioni regionali, si applicano alle sezioni territoriali di primaria importanza nell'organizzazione del partito le norme previste dalla presente legge per le sezioni regionali.

ART. 8.

Organi.

(1) Sono organi del partito e delle sezioni territoriali l'assemblea degli iscritti e la presidenza. Lo statuto può stabilire che nelle sezioni operanti in un ambito territoriale più ampio all'assemblea degli iscritti si sostituisca l'assemblea dei rappresentanti i cui membri vengono eletti, al massimo per due anni, dalle assemblee degli iscritti o dei rappresentanti delle sezioni in sottordine. Nei partiti regionali privi di sezioni territoriali (art. 7, primo comma, quarto periodo) l'assemblea degli iscritti può essere sostituita dall'assemblea dei rappresentanti, qualora il partito abbia più di 250 aderenti. Si possono costituire assemblee di rappresentanti anche nelle sezioni locali che abbiano più di 250 aderenti o più ampia consistenza territoriale.

(2) Lo statuto può prevedere altri organi con il compito di provvedere alla formazione della volontà della rispettiva sezione territoriale. Essi devono essere indicati espressamente come tali nello statuto.

ART. 9.

Assemblea degli iscritti e dei rappresentanti. Congresso del partito. Assemblea generale.

(1) L'assemblea degli iscritti o dei rappresentanti (congresso del partito, assemblea generale) è l'organo supremo di ciascuna sezione territoriale. Per le sezioni territoriali di grado superiore essa assume la denominazione di « congresso del partito » ([1]), per le sezioni territoriali di grado inferiore quella di « assemblea generale »; le disposizioni che seguono, relative al congresso del partito, si applicano anche all'assemblea generale. I congressi del partito devono essere riuniti almeno una volta ogni due anni.

(2) I membri della presidenza e degli altri organi della sezione territoriale nonché coloro che rientrano nelle categorie di cui al secondo comma dell'art. 11, possono far parte, a norma di statuto, dell'assemblea dei rappresentanti, ma il loro numero non può essere superiore ad un quinto del totale dei membri dell'assemblea con diritto di voto.

(3) Nella sfera delle competenze della sezione territoriale in seno al partito, il congresso decide sul programma del partito, sullo statuto, sul regolamento circa i contributi, sul regolamento del collegio arbitrale, sullo scioglimento, nonché sulla fusione con altri partiti.

([1]) La materia congressuale è disciplinata in via generale e quindi in modo uniforme per i vari livelli della struttura organizzativa del partito. Di conseguenza con la dizione « congresso del partito » ci si riferisce anche al congresso del partito nel suo complesso.

(4) Il congresso del partito elegge il presidente della sezione territoriale, i suoi sostituti e gli altri membri dell'ufficio di presidenza, i membri di eventuali altri organi ed i rappresentanti in seno agli organi delle superiori sezioni territoriali salvo diversa disposizione della presente legge.

(5) Almeno ogni due anni perviene al congresso da parte della presidenza una relazione circa l'attività svolta, sulla quale esso delibera. La parte finanziaria della relazione deve essere preventivamente esaminata dai revisori dei conti eletti dal congresso del partito.

Art. 10.

Diritti degli aderenti.

(1) I competenti organi del partito decidono liberamente sull'ammissione di nuovi aderenti nell'osservanza delle disposizioni statutarie. Il rigetto di una domanda di ammissione non deve essere motivata. All'ammissione non sono consentiti ostacoli di carattere generale, nemmeno a termine. Non possono essere membri di un partito le persone che siano state private dei diritti civili o elettorali con provvedimento del giudice passato in giudicato.

(2) Tanto i membri del partito quanto i rappresentanti negli organi del partito hanno lo stesso diritto di voto. L'esercizio del diritto di voto può essere condizionato, per disposizione statutaria, all'assolvimento da parte dell'aderente dell'obbligo del versamento dei contributi. È nel diritto del membro del partito di dimettersi dallo stesso con effetto immediato.

(3) Con lo statuto si deve disporre in ordine:

a) alle misure disciplinari previste nei confronti degli aderenti;

b) ai motivi che le giustificano;

c) agli organi del partito competenti a disporle.

In caso di destituzione di funzionari del partito o di loro interdizione dagli uffici, il relativo provvedimento deve essere motivato.

(4) Un aderente può essere espulso dal partito nel solo caso in cui egli abbia violato intenzionalmente lo statuto o in modo grave i principî o la disciplina del partito arrecando a quest'ultimo con il suo comportamento grave pregiudizio.

(5) In ordine alla espulsione è competente a decidere il collegio arbitrale, a ciò abilitato a norma del regolamento previsto per il collegio arbitrale. È in ogni caso assicurato il diritto di ricorrere al collegio arbitrale di grado superiore. Le decisioni devono essere motivate per iscritto. In casi urgenti e gravi, tali da esigere un intervento immediato, la presidenza del partito o di una sezione territoriale può temporaneamente escludere un aderente dall'esercizio dei suoi diritti fino alla decisione del collegio arbitrale.

ART. 11.

Presidenza.

(1) La presidenza è eletta almeno ogni due anni. Essa si compone di almeno tre membri.

(2) A norma di statuto possono fare parte di diritto della presidenza deputati ed altre personalità del partito, ove tale ufficio o mandato sia stato loro conferito con una votazione. La quota dei membri non eletti non deve superare un quinto del totale dei membri della presidenza.

(3) La presidenza dirige la sezione territoriale ed espleta gli affari di quest'ultima in base alla legge ed allo statuto nonché ai provvedimenti dell'organo al quale è subordinata. Essa rappresenta la sezione territoriale in base al secondo comma dell'art. 26 del codice civile, sempreché lo statuto non preveda una diversa disciplina.

(4) Per l'esecuzione dei provvedimenti della presidenza, nonché per l'espletamento dei suoi affari in corso e particolarmente urgenti può essere costituito tra i membri della presidenza un ufficio di presidenza per il disbrigo degli affari (*Praesidium*). I suoi membri possono essere eletti dalla presidenza o designati dallo statuto.

ART. 12.

Commissioni generali del partito.

(1) I membri di commissioni generali del partito o di analoghi organi, aventi a norma di statuto ampie competenze in ordine all'esame e alla decisione di problemi di carattere politico ed organizzativo, possono essere eletti anche da sezioni territoriali in sottordine.

(2) I membri della presidenza e coloro che rientrano tra le categorie indicate nel secondo comma dell'art. 11 possono far parte di diritto, a norma di statuto, di uno degli organi di cui al comma precedente. Il numero dei membri non eletti non può essere superiore ad un terzo del totale dei membri componenti l'organo di cui sopra; ad essi possono aggiungersi altri membri con solo voto consultivo; in questo caso, il numero complessivo dei membri non eletti deve essere inferiore alla metà del totale dei membri componenti l'organo.

(3) I membri eletti componenti l'organo di cui al primo comma, restano in carica fino ad un massimo di due anni.

ART. 13.

Composizione delle assemblee dei rappresentanti.

La composizione di una assemblea dei rappresentanti o di altro organo costituito, in tutto od in parte, da rappresentanti di sezioni territoriali, deve essere stabilita dallo statuto. Il numero dei rappresentanti della sezione territoriale deve essere stabilito, in primo luogo, in rapporto al numero dei membri rappresentati. Lo statuto può pre-

vedere che il numero residuo dei rappresentanti, non superiore alla metà del numero complessivo, venga attribuito alle sezioni territoriali in rapporto ai voti conseguiti nell'ambito della sezione territoriale nelle ultime elezioni per le rappresentanze popolari. L'esercizio del diritto di voto può essere subordinato all'adempimento dell'obbligo dei contributi da parte della sezione territoriale.

Art. 14.

Collegi arbitrali di partito.

(1) Per eliminare e decidere controversie insorte tra il partito o una sezione territoriale e singoli aderenti, e controversie vertenti sulla interpretazione ed applicazione dello statuto, sono costituiti collegi arbitrali presso il partito e le sezioni territoriali di grado più elevato. Possono essere costituiti collegi arbitrali in comune per più sezioni territoriali di entità distrettuale.

(2) I membri dei collegi arbitrali restano in carica fino ad un massimo di quattro anni. Essi non possono far parte della presidenza del partito o di una sezione territoriale; non possono trovarsi in rapporto di dipendenza con il partito o con una sezione territoriale od essere dai medesimi retribuiti in forma regolare. Sono indipendenti e non sono vincolati da istruzioni di sorta.

(3) Lo statuto può prevedere che i collegi arbitrali, in generale od in casi particolari, siano integrati da membri aggiunti nominati pariteticamente dalle parti in causa.

(4) L'attività del collegio arbitrale è disciplinata da un apposito regolamento che deve garantire alle parti il diritto di essere ascoltate, un regolare procedimento e la possibilità di ricusare un membro del collegio arbitrale per legittima suspicione.

Art. 15.

Formazione della volontà in seno agli organi del partito.

(1) Gli organi del partito deliberano a maggioranza semplice dei voti, salvo che la legge o lo statuto non prescrivano una maggioranza più elevata.

(2) Le elezioni dei membri della presidenza e dei membri delle assemblee dei rappresentanti nonché degli organi delle sezioni territoriali di grado superiore hanno luogo a scrutinio segreto. Nel caso di altre elezioni si può procedere con voto palese purché non venga sollevata opposizione.

(3) Il diritto di mozione è disciplinato in modo da garantire una democratica formazione della volontà e in particolare il diritto delle minoranze di presentare liberamente proposte per la discussione. Nelle assemblee delle sezioni territoriali di grado superiore deve essere assi-

curato il diritto di mozione almeno ai rappresentanti delle sezioni territoriali dei due gradi immediatamente inferiori. Le elezioni e gli scrutini non possono essere vincolati da deliberazioni di altri organi.

ART. 16.

Misure a carico di sezioni territoriali.

(1) Lo scioglimento o l'estromissione di una sezione territoriale di grado inferiore nonché la sospensione di un suo organo sono possibili soltanto per gravi violazioni dei principî e della disciplina del partito. Lo statuto deve contemplare:

a) i casi in cui possono essere adottate tali misure;

b) quale sezione territoriale di grado superiore e quale organo di tale sezione siano competenti ad emanarle.

(2) La presidenza del partito o di una sezione territoriale di grado superiore necessita, per l'adozione di una delle misure di cui al primo comma, della omologazione di un organo superiore. Dette misure vengono revocate qualora non siano omologate dal successivo congresso del partito.

(3) Avverso le misure di cui al primo comma è ammesso il ricorso al collegio arbitrale.

TITOLO III

LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI

ART. 17.

Lista dei candidati.

La lista dei candidati alle elezioni per le rappresentanze popolari deve essere formata con votazione a scrutinio segreto. La materia di cui sopra è regolata dalle leggi elettorali e dagli statuti dei partiti.

TITOLO IV

RIMBORSO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

ART. 18.

Criteri ed ammontare del rimborso.

(1) Le spese necessarie per un'adeguata partecipazione alla competizione elettorale devono essere rimborsate ai partiti che abbiano partecipato alle elezioni politiche federali con proprie liste di candidati. Per le spese della campagna elettorale è stanziato un importo complessivo pari a marchi 0,5 per ogni persona che nelle elezioni di cui trattasi abbia diritto di voto (indennizzo spese per la campagna elettorale).

(2) L'indennizzo delle spese per la campagna elettorale viene ripartito tra i partiti che, in base ai risultati definitivi delle elezioni abbiano raggiunto almeno:

— 1. il 2,5 per cento dei secondi voti validi espressi nel territorio elettorale ([1]);

— 2. il 10 per cento dei primi voti validi espressi in un collegio elettorale, qualora nel *Land* nel cui territorio si trova tale collegio non sia stata accettata una lista regionale di tale partito.

(3) La quota d'indennizzo delle spese per la campagna elettorale (importo di rimborso) si calcola:

— 1. nel caso di cui al secondo comma, n. 1, in rapporto ai secondi voti ottenuti dal partito nel territorio elettorale;

— 2. nel caso di cui al secondo comma, n. 2, con un importo di marchi 2,50 per ogni primo voto ottenuto dal partito nei collegi elettorali in cui sia stato raggiunto il *quorum* minimo del 10 per cento.

([1]) Nel sistema elettorale tedesco ogni elettore può esprimere due voti, dei quali uno (denominato dalla legge « primo voto », ma che tecnicamente può indicarsi come voto uninominale) per l'elezione di un candidato proposto, nel collegio, da un partito politico o da un gruppo indipendente di almeno 200 elettori, e l'altro (denominato dalla legge « secondo voto », ma che tecnicamente può essere indicato come voto per una lista di complemento) per la elezione dei candidati di una delle liste presentate nel *Land* dai partiti politici.

Il meccanismo è il seguente:

a) *Elezione nei collegi uninominali.* - In ogni collegio, in base ai voti uninominali, viene eletto, a maggioranza relativa, un deputato. Sono così eletti col sistema maggioritario, in totale, 247 deputati, pari al numero dei collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio della Repubblica federale, ed alla metà del numero minimo di 494 deputati da eleggere.

b) *Elezione a scrutinio di lista.* - Per la ripartizione dei seggi riservati allo scrutinio di lista viene anzitutto determinato il numero di essi, sottraendo dagli iniziali 494 seggi:

1) il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali a candidati indipendenti (presentati da almeno 200 elettori);

2) il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali a candidati presentati da partiti per i quali, nei rispettivi *Länder,* non sia stata ammessa alcuna lista;

3) il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali a candidati proposti da partiti che non abbiano ottenuto almeno il 5 per cento del totale dei voti di lista validi espressi in tutto il territorio elettorale o che non abbiano ottenuto almeno tre seggi in sede di collegi uninominali.

Alla assegnazione dei seggi così determinati partecipano soltanto i partiti che abbiano ottenuto un seggio in almeno tre collegi, nonché i partiti di minoranze nazionali anche nella ipotesi che non abbiano raggiunto tale *quorum*.

Ai fini dell'anzidetta assegnazione, è ammesso, altresì, il collegamento reciproco fra più liste presentate da uno stesso partito in diversi *Länder*.

La ripartizione dei seggi suindicati fra le varie liste concorrenti avviene nel modo seguente.

Si determina la cifra elettorale di ognuna delle liste concorrenti, sommando tutti i voti ottenuti dalla lista in tutto il *Land*. Nella somma non sono calcolati i voti di lista espressi dagli elettori che hanno dato il voto uninominale ad un candidato indipendente o proposto da un partito per il quale non sia stata ammessa, nel rispettivo *Land,* alcuna lista, e che sia stato eletto.

La cifra elettorale di ciascuna lista, così calcolata, e la somma delle cifre elettorali delle liste collegate in ciascun gruppo vengono divise, seguendo le norme del metodo

(4) Prima di stabilire gli importi di rimborso da assegnare ai partiti in base al terzo comma, n. 1, si devono detrarre dalla somma stanziata per indennizzare le spese della campagna elettorale gli importi di rimborso spettanti ai partiti in base al terzo comma, n. 2.

ART. 19.

Procedura d'indennizzo.

(1) La fissazione e la liquidazione dell'importo di rimborso (quota di indennizzo delle spese per la campagna elettorale) deve essere chiesta per iscritto entro due mesi dalla riunione della Dieta federale tedesca al Presidente di quest'ultima. Si può limitare l'istanza ad un importo parziale.

(2) L'importo di rimborso viene fissato e liquidato dal Presidente della Dieta federale tedesca. Gli acconti di cui all'art. 20 devono essere conteggiati.

ART. 20.

Acconti.

(1) Ai partiti che nelle precedenti elezioni politiche hanno conseguito risultati elettorali tali da adempiere i presupposti per l'indennizzo, devono essere corrisposti, su richiesta, degli acconti sull'importo che deve essere rimborsato in base al risultato delle precedenti elezioni. Gli

---

d'Hondt, per 1, per 2, per 3, per 4, ..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire in tutto il territorio elettorale federale, calcolato nel modo sopra indicato. Si forma, poi, la graduatoria dei quozienti così ottenuti e ad ogni lista o gruppo di liste vengono assegnati provvisoriamente tanti seggi quanti sono i loro quozienti entrati nei primi posti della graduatoria sino alla concorrenza del numero dei seggi da ripartire.

Dal numero dei seggi attribuiti in tal modo alle singole liste o ai singoli gruppi di liste, viene dedotto il numero dei seggi ottenuti dal partito al quale appartiene la lista o il gruppo medesimo nei collegi uninominali del *Land* in cui è stata presentata la lista o dei *Länder* in cui sono state presentate le liste costituenti il gruppo.

I seggi rimanenti, se attribuiti a singole liste, sono assegnati ai candidati della lista, seguendo l'ordine in essa stabilito. I candidati della lista, che siano stati eletti in uno dei collegi elettorali uninominali, non sono presi in considerazione per le proclamazioni nell'ambito della lista.

I seggi ottenuti dai partiti in sede di collegi uninominali restano attribuiti al partito medesimo anche allorquando superano il numero dei seggi spettanti al partito in base al riparto a scrutinio di lista. In questa ipotesi il numero dei seggi della Dieta federale è aumentato di tante unità quanti sono i seggi attribuiti a tutti i partiti in eccedenza a quelli spettanti secondo proporzione.

Se i seggi sono attribuiti, in base al suindicato riparto, a gruppi di liste collegate anziché a liste isolate, i seggi ottenuti dal gruppo sono assegnati a ciascuna delle liste collegate con lo stesso metodo d'Hondt, dividendo, cioè, la cifra elettorale di ognuna di tali liste per 1, per 2, per 3, ..., sino alla concorrenza del numero di seggi attribuiti al gruppo, formando la graduatoria dei quozienti ottenuti da queste divisioni ed attribuendo a ciascuna delle liste collegate tanti seggi quanti sono i suoi quozienti entrati nei primi posti della graduatoria sino alla concorrenza dei seggi attribuiti al gruppo.

Per le proclamazioni, nell'ambito delle singole liste collegate, si procede come per il caso delle liste isolate.

acconti non debbono superare nel secondo anno di legislatura della Dieta federale tedesca il 10 per cento, nel terzo anno il 15 per cento e nell'anno delle elezioni il 35 per cento dell'importo rimborsato.

(2) L'istanza di liquidazione di acconto deve essere inoltrata per iscritto al Presidente della Dieta federale tedesca.

(3) Qualora la legislatura della Dieta federale tedesca termini in anticipo, il Presidente di quest'ultima può accordare degli anticipi prima delle elezioni politiche federali anche in deroga al disposto del primo comma, secondo periodo, del presente articolo, restando inteso che essi non possono, in ogni caso, superare il 60 per cento degli importi di rimborso.

(4) Gli acconti devono essere restituiti dopo le elezioni nella misura in cui superano l'importo di rimborso ovvero quando non vi è stata istanza di indennizzo.

Art. 21.

Stanziamento dei mezzi finanziari.

(1) I mezzi finanziari necessari per far fronte alle incombenze di cui agli articoli 18 e 20 devono essere indicati nel bilancio previsionale dello Stato.

(2) La Corte dei conti federale esamina se il Presidente della Dieta federale tedesca, quale autorità amministrativa intermediaria, abbia rimborsato le spese per la campagna elettorale secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 22.

Rimborso delle spese per la campagna elettorale nei Länder.

I *Länder* possono emanare, mediante leggi, disposizioni sul rimborso delle spese per la campagna elettorale relativa all'elezione dei consigli regionali. Tali disposizioni devono essere conformi a quanto disposto all'art. 18, primo comma, e agli articoli 19 e 20. Per i partiti delle minoranze nazionali non può essere stabilita una percentuale minima di voti come condizione del rimborso.

Titolo V
RENDICONTO

Art. 23.

Obbligo di rendiconto pubblico.

(1) La presidenza del partito deve rendere pubblicamente ragione, con apposito rendiconto, della provenienza dei mezzi finanziari affluiti al partito nel corso di ogni anno solare (esercizio finanziario).

(2) Il rendiconto deve essere esaminato da un revisore dei conti o da una società di revisione in applicazione delle norme di cui agli

articoli 29, 30 e 31. Esso deve essere fatto pervenire, entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, al Presidente della Dieta federale tedesco, per essere da questi pubblicato nel *Bundesanzeiger* (Bollettino Federale). Per speciali motivi il presidente della Dieta federale può prorogare il termine di presentazione fino ad un massimo di tre mesi.

(3) Il Presidente della Dieta federale tedesca non può effettuare pagamenti a norma degli articoli 18, 19 e 20 fino a quando non sia pervenuto il rendiconto di cui al presente titolo quinto.

ART. 24.

Rendiconto.

(1) Il rendiconto consiste nel conto delle entrate. Nel rendiconto del partito devono essere inseriti a parte i rendiconti delle singole sezioni regionali. I rendiconti delle sezioni territoriali subordinate alle sezioni regionali devono essere inseriti a parte nei rendiconti parziali delle sezioni regionali. Queste ultime devono raccogliere e conservare i rendiconti parziali delle sezioni ad esse subordinate, con i relativi documenti giustificativi.

(2) Nel conto delle entrate devono figurare separatamente le seguenti voci:

— 1. quote sociali;

— 2. contributi dei membri del gruppo parlamentare ed analoghi regolari contributi;

— 3. entrate:

a) patrimoniali,

b) provenienti da manifestazioni, esercizio di attività editoriali e vendita di pubblicazioni nonché da ogni altra attività del partito;

— 4. donazioni;

— 5. crediti;

— 6. importi di rimborso di cui al titolo quarto;

— 7. altre entrate.

(3) Il partito può inserire nel rendiconto delle annotazioni, in particolare a chiarimento delle singole voci.

ART. 25.

Indicazione dei donatori.

Nel rendiconto devono essere specificate le elargizioni compiute a favore di un partito o di una o più sue sezioni territoriali, il cui valore complessivo superi in un anno solare i 20.000 marchi, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del donatore, nonché dell'ammontare della elargizione.

ART. 26.

Nozione di entrata.

(1) Salvo il caso di norme particolari da applicare ai singoli tipi di entrate (art. 24, secondo comma), si considera entrata ogni prestazione in denaro o in valori monetari che affluisca al partito dall'esterno, che non sia compensata con una controprestazione di pari valore, e che non si fondi su un obbligo di risarcimento, di indennizzo o di restituzione. Si considerano altresì entrate la remissione dei debiti sorti nel modo usuale, nonché l'impegno, da parte di terzi, di organizzare manifestazioni e di svolgere attività destinate espressamente alla propaganda di partito.

(2) Ogni entrata deve essere inserita per il suo intero ammontare sotto la voce per essa prevista. Le spese connesse con le entrate possono essere detratte soltanto se sono impiegate direttamente per procurare le relative entrate.

(3) I beni economici non consistenti in denaro devono essere valutati ai prezzi che si devono pagare come d'uso nelle normali relazioni commerciali per prestazioni analoghe o confrontabili.

(4) Somme e prestazioni transitorie nonché quote sociali ed altre entrate, destinate *a priori* ad essere suddivise in base ad un coefficiente tra diverse sezioni territoriali, vengono fatte figurare sotto la voce nel cui ambito rimarranno definitivamente.

ART. 27.

Singoli tipi d'entrata.

(1) Si considerano quote sociali ai sensi dell'art. 24, secondo comma, n. 1, i contributi che gli iscritti versano in tale loro veste, in particolare anche le tasse d'ammissione e le ripartizioni speciali delle spese.

(2) Per le fonti d'entrata specificate nell'art. 24, secondo comma, n. 3, deve essere indicato il ricavo netto. Rimane impregiudicato l'obbligo della registrazione per le entrate di cui all'art. 24, secondo comma, numeri 4 e 5.

(3) Nel computo delle entrate si possono tralasciare le prestazioni in natura, le prestazioni d'opera e di servizi che i membri del partito o delle organizzazioni affiancate al partito mettono di solito gratuitamente a disposizione al di fuori di un'attività commerciale o che non superano nel singolo caso un valore di mille marchi. Circa l'impegno di organizzare manifestazioni e di svolgere attività destinate alla propaganda di partito, trova corrispondente applicazione il primo periodo.

(4) Le entrate derivanti da crediti devono figurare soltanto nel caso che esse ammontino annualmente a più di mille marchi e soltanto qualora il credito non sia stato liquidato prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 28.

Obbligo della contabilità.

I partiti devono tenere i libri contabili concernenti le entrate soggette a rendiconto. In proposito si dovrà procedere secondo i principî di un'ordinata contabilità, tenendo conto delle finalità della legge. I documenti devono essere conservati per cinque anni. Il termine di custodia inizia alla scadenza dell'esercizio.

ART. 29.

Esame del rendiconto.

(1) L'esame di cui al secondo comma dell'art. 23 si estende al partito nonché, a discrezione del revisore, ad almeno due sezioni regionali e a quattro sezioni territoriali di grado inferiore.

(2) Il revisore può pretendere dalle presidenze e dalle persone da queste all'uopo delegate, qualsiasi chiarimento e prova che l'accurato adempimento del suo compito di controllo esiga. Egli può altresì controllare i documenti giustificativi del rendiconto, i registri e gli atti, nonché la consistenza della cassa e del patrimonio.

(3) La presidenza della sezione territoriale sotto controllo deve garantire per iscritto al revisore che nel rendiconto si trovano tutte le entrate soggette a documentazione. Si può fare riferimento all'assicurazione data dalle presidenze delle sezioni territoriali di grado inferiore. È sufficiente l'assicurazione dei membri di presidenza competenti per la parte finanziaria.

ART. 30.

Relazione e rilievi del revisore.

(1) Del risultato della verifica si deve dare atto in una relazione scritta che deve essere consegnata alla presidenza del partito ed alla presidenza della sezione territoriale ispezionata.

(2) Qualora in base al risultato definitivo del controllo non sia emerso alcun rilievo, il revisore deve attestare con una nota che, dopo il debito controllo, sulla base dei registri e scritture del partito, nonché dei chiarimenti e prove offerti dalle presidenze, il rendiconto corrisponde, per la parte ispezionata (art. 29, primo comma), alle disposizioni della presente legge. Qualora emergano dei rilievi il revisore deve rifiutare o limitare l'attestazione nella sua nota ispettiva. Le sezioni territoriali sottoposte ad ispezione devono essere indicate nella nota ispettiva.

(3) La nota ispettiva deve essere riportata sul rendiconto da prodursi e deve essere pubblicata anch'essa integralmente ai sensi dell'art. 23, secondo comma, secondo periodo.

ART. 31.

Revisori.

(1) Non può essere nominato revisore chi sia, o sia stato nei tre anni antecedenti la designazione, membro della presidenza o di una commissione generale del partito, o incaricato della revisione o dipendente del partito da ispezionare o di una sua sezione territoriale.

(2) Il revisore, i suoi ausiliari ed i rappresentanti legali della società di revisione, che cooperano alla ispezione, sono tenuti ad assolvere i loro compiti scrupolosamente ed obiettivamente ed a mantenere il segreto. Si applica l'art. 168 della legge sulle società per azioni ([1]).

TITOLO VI

DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UN PARTITO

ART. 32.

Esecuzione.

(1) Qualora venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di un partito o di un'organizzazione dipendente da un partito ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della Legge fondamentale, le autorità designate dai governi regionali adottano, nell'ambito della legge, tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza e delle eventuali ulteriori ordinanze della Corte costituzionale federale. A tal fine le massime autorità regionali impartiscono istruzioni alle autorità ed uffici ai quali spetta garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

(2) Qualora venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di un partito o di un'organizzazione dipendente da un partito la cui attività si estenda oltre il territorio di un *Land,* il Ministero federale dell'interno impartisce le necessarie istruzioni ai fini dell'esecuzione uniforme (della sentenza).

(3) La Corte costituzionale federale può regolare l'esecuzione ai sensi dell'art. 35 della legge sulla Corte costituzionale federale anche in deroga delle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo.

(4) L'opposizione e l'azione di ricorso avverso le misure di esecuzione non hanno efficacia sospensiva. Qualora un procedimento presso un tribunale amministrativo abbia fondamentale rilevanza ai fini della esecuzione della sentenza, il procedimento viene sospeso e la questione relativa è sottoposta alla decisione della Corte costituzionale federale. Quest'ultima decide pure in merito alle eccezioni sollevate circa la procedura seguita per attuare le speciali misure di esecuzione da essa disposte.

([1]) Il paragrafo 168 della legge sulle società per azioni fa riferimento alla responsabilità del revisore, dei suoi ausiliari e dei rappresentanti.

(5) Nel caso di confisca dei beni, si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge per la disciplina del diritto di associazione del 5 agosto 1964 (Gazz. fed. parte I, pag. 593). La facoltà di imporre il divieto compete alle autorità regionali e, nel caso previsto dal secondo comma, al Ministro federale per l'interno.

Art. 33.

Divieto di costituire organizzazioni sostitutive.

(1) È vietata la costituzione di organizzazioni che continuino a perseguire gli scopi anticostituzionali di un partito vietato ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della Legge fondamentale, in relazione all'art. 46 della legge sulla Corte costituzionale federale (organizzazioni sostitutive), nonché il mantenimento in vita, come organizzazioni sostitutive, delle organizzazioni esistenti.

(2) Qualora l'organizzazione sostitutiva sia un partito esistente prima del divieto che ha colpito il partito originario ovvero rappresentato nella Dieta federale o in una dieta regionale, la Corte costituzionale federale stabilisce se si tratti di un'organizzazione sostitutiva vietata; si applicano gli articoli 38, 41, 43, 44 e 46, terzo comma, della legge sulla Corte costituzionale federale nonché l'art. 32 della presente legge.

(3) L'articolo 2, secondo comma, della legge sul diritto di associazione si applica agli altri partiti ed alle associazioni di cui all'art. 2 della legge sul diritto di associazione, che sono organizzazioni sostitutive di un partito vietato.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Modificazioni alla legge sul reddito.

L'articolo 10 *b*) della legge sul reddito, nel testo del 10 dicembre 1965 (Gazz. Fed. parte I, pag. 1901), modificata dalla legge per la stabilità e lo sviluppo dell'economia dell'8 giugno 1967 (Gazz. Fed. parte I, pag. 582) è modificato come segue:

I - L'attuale testo costituisce il primo comma.

II - È aggiunto il seguente secondo comma.

(2) I contributi e le elargizioni a favore di partiti politici ai sensi dell'art. 2 della legge sui partiti sono detraibili nell'anno solare fino all'ammontare di 600 marchi ed in caso di imposizione unica sul reddito dei coniugi fino all'ammontare di 1200 marchi.

ART. 35.

Modificazioni alla legge sul reddito degli enti.

L'articolo 11 della legge sul reddito degli enti, nel testo del 24 maggio 1965 (Gazz. Fed. parte I, pag. 449), modificata dalla legge per la stabilità e lo sviluppo dell'economia dell'8 giugno 1967 (Gazz. Fed. parte I, pag. 582) è modificato come segue:

I - L'attuale testo nel n. 5 costituisce la lettera *a*) del n. 5.

II - È aggiunta la seguente lettera *b*):

Le elargizioni a favore dei partiti ai sensi dell'art. 2 della legge sui partiti fino all'ammontare complessivo di 600 marchi nell'anno solare.

ART. 36.

Applicazione di disposizioni fiscali.

Gli articoli 34 e 35 devono essere applicati la prima volta per l'imponibile relativo al 1967.

ART. 37.

Inapplicabilità delle disposizioni del codice civile.

Per quanto riguarda i partiti non si applicano gli articoli 52, secondo periodo, 61, 62 e 63 del codice civile.

ART. 38.

Sanzioni inflitte dal presidente della Commissione elettorale federale.

Il presidente della Commissione elettorale federale può infliggere una penale alla presidenza del partito che non si attiene alle disposizioni del terzo comma dell'art. 6. Si applicano analogamente le disposizioni della legge sull'esecuzione amministrativa del 27 aprile 1953 (Gazz. Fed. parte I, pag. 157) modificata con legge del 12 aprile 1961 (Gazz. Fed. parte I, pag. 429); il presidente della Commissione elettorale federale agisce pertanto come autorità preposta all'esecuzione dei provvedimenti, anche amministrativi. L'ammontare della penale va da un minimo di 500 marchi ad un massimo di 3.000 marchi.

ART. 39.

Disposizioni transitorie.

(1) Non sono rimborsate le spese della campagna elettorale della passata legislatura.

(2) Resta impregiudicata la liquidazione delle spese di campagne elettorali per elezioni regionali che si siano svolte dopo le elezioni della Dieta federale del 19 settembre 1965.

ART. 40.

Validità nel Land *di Berlino.*

La presente legge entra in vigore anche nel *Land* di Berlino a norma del primo comma dell'art. 13 della terza legge transitoria del 4 gennaio 1952 (Gazz. Fed. parte I, pag. 1). Fino a quando nel *Land* di Berlino esistano degli ostacoli all'applicazione dell'art. 21, secondo comma, secondo periodo, della Legge fondamentale, il sesto titolo e l'art. 38 della presente legge non si applicano nel *Land* di Berlino.

ART. 41.

Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Gli articoli da 6 a 16 entrano in vigore il 1° gennaio 1969; gli articoli da 23 a 31 devono essere applicati per la prima volta in relazione all'esercizio 1968.

Il Governo Federale ha dato alla presente legge l'assenso previsto dall'art. 113 della Legge fondamentale.

FINLANDIA

NORME SUI PARTITI POLITICI

Legge 10 gennaio 1969, n. 10.

ART. 1.

Si intende per partito, ai fini della presente legge, ogni associazione registrata che è iscritta nell'Albo dei partiti tenuto dal Ministero della giustizia.

ART. 2.

È registrata come partito, a seguito di domanda scritta, l'associazione:

1) che persegua essenzialmente una finalità politica;

2) che abbia almeno 5.000 aderenti aventi diritto di voto nelle elezioni per il Parlamento;

3) il cui statuto assicuri l'osservanza dei principî democratici sia per quanto riguarda la formazione delle deliberazioni, sia per quanto riguarda l'attività dell'associazione stessa;

4) che abbia un programma generale per la realizzazione delle finalità indicate nello statuto da cui risultino i principî e gli scopi dell'attività politica dell'associazione stessa.

Non può essere registrata come partito l'associazione affiliata, l'associazione locale, parallela o ausiliare di un'altra associazione.

La registrazione è effettuata gratuitamente.

ART. 3.

La domanda di registrazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) estratto del Registro delle associazioni;

2) copia autentica dello statuto vigente;

3) programma generale del partito;

4) elenco degli aderenti al partito, redatto su schede le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della giustizia.

Tali schede contengono:

1) le generalità dell'aderente;

2) la dichiarazione dell'aderente di avere diritto al voto nelle elezioni del Parlamento;

3) la data, che non deve essere anteriore a un anno;

4) la firma apposta di proprio pugno dall'aderente.

ART. 4.

Al nome del partito registrato si fa seguire la sigla *r.p.*, abbreviazione delle parole *rekisteroity puolue* (1), *registrerat parti* (2).

Non si aggiunge al nome del partito la sigla indicante che l'associazione è registrata.

ART. 5.

Il partito deve notificare al Ministero della giustizia ogni modifica dello statuto e del programma generale. La modifica dello statuto è valida solo dopo essere stata annotata nell'Albo dei partiti.

La modifica dello statuto del partito è annotata nell'Albo dei partiti, se lo statuto, anche dopo la variazione, risponde alle condizioni chieste dalla presente legge.

ART. 6.

Se nessun candidato di un partito risulta eletto al Parlamento nelle ultime elezioni politiche e in quelle immediatamente precedenti, tale partito è cancellato dall'Albo.

Lo stesso accade quando il partito cessa di essere una associazione registrata.

Il partito può essere cancellato dall'Albo dei partiti anche a propria richiesta.

ART. 7.

Le decisioni del Ministero della giustizia, in merito alla iscrizione di un partito nell'Albo o alla sua cancellazione, contro le quali sia stato presentato ricorso, restano valide in pendenza della decisione sul ricorso medesimo.

ART. 8.

La contabilità relativa alla gestione del partito deve essere tenuta secondo quanto è stabilito dalla vigente legge sulla contabilità in merito alla responsabilità per la tenuta dei libri contabili. Entro un mese dal momento in cui è stata deliberata la chiusura del bilancio, il

---

(1) In finlandese.
(2) In svedese.

partito deve presentare al Ministero della giustizia, per sua conoscenza, i documenti contabili. I bilanci devono essere sottoscritti da due persone legittimate a firmare per il partito.

ART. 9.

A carico del bilancio dello Stato, al partito che sia rappresentato nel Parlamento può essere concessa una sovvenzione per l'attività pubblica indicata nello statuto e nel programma generale. La sovvenzione viene ripartita fra i partiti in proporzione al numero dei seggi da essi ottenuti nelle ultime elezioni politiche.

Sull'impiego della sovvenzione statale il partito deve presentare un rendiconto, in conformità con le disposizioni emanate dal Consiglio dei ministri (*Statsrad*). L'autorità alla quale compete di controllare se le condizioni per la sovvenzione statale vengono rispettate ha il diritto di controllare soltanto l'impiego di quei fondi che sono stati concessi a titolo di sovvenzione per lo scopo sopra specificato.

ART. 10.

Le autorità statali e le organizzazioni ed istituzioni pure statali, nonché le organizzazioni e istituzioni sulle quali lo Stato esercita poteri decisionali, devono trattare tutti i partiti nello stesso modo e secondo identici principî.

ART. 11.

La sovvenzione di cui all'art. 9 può essere sospesa al partito che non adempie agli obblighi stabiliti dalla presente legge, fino a quando detti obblighi non sono adempiuti.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1969.

All'entrata in vigore della presente legge vengono iscritti d'ufficio nell'Albo i partiti seguenti:

(Segue l'elenco dei partiti)

Detti partiti devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare al Ministero della giustizia i documenti elencati all'art. 3, primo comma, numeri 1), 2), e 3). Il partito che omette di presentare tali documenti è cancellato dall'albo.

Sono considerati come un unico partito i partiti tra i quali intercorrono i rapporti menzionati all'art. 2, secondo comma.

FINLANDIA

NORME SULLE SOVVENZIONI AI PARTITI POLITICI

Decreto 7 febbraio 1969, n. 97.

Art. 1.

Per ottenere la sovvenzione di cui all'art. 9 della legge sui partiti deve essere inoltrata domanda prima del 15 febbraio di ogni anno. Nella domanda il partito deve indicare, per ciascuna circoscrizione elettorale, i nomi dei titolari dei seggi ottenuti dal partito stesso nelle ultime elezioni politiche, e il numero del conto corrente postale del partito.

Art. 2.

La sovvezione è accordata dal Consiglio dei ministri (*Statsrad*) il quale stabilisce anche le condizioni necessarie per il pagamento della sovvenzione, per il suo impiego, per il rendiconto che se ne deve fare e per il relativo controllo.

Art. 3.

Il pagamento della sovvenzione è curato dal Tesoro (*Statskontor*). La sovvenzione viene versata sul conto corrente postale del partito.

Art. 4.

L'impiego della sovvenzione è posto sotto il controllo della Cancelleria del Consiglio dei ministri, che può a tal fine avvalersi dell'assistenza del Tesoro e della Corte dei conti (*Statens revisionsverk*).

Art. 5.

Ulteriori disposizioni sull'attuazione e sull'applicazione del presente decreto possono essere emanate dalla Cancelleria del Consiglio dei ministri.

SVEZIA

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLO STATO AI PARTITI POLITICI

Proposta al Parlamento (1) *presentata il 5 novembre 1965 (Doc. n. 174).*

Contenuto essenziale della proposta.

Nel documento si propone che i partiti politici, che sono rappresentanti in Parlamento e che esercitano continuativamente una attività diretta alla formazione della pubblica opinione, debbano godere di un contributo finanziario da parte dello Stato. Per ottenere tale contributo è necessario inoltre che i partiti in questione abbiano conseguito nelle ultime elezioni della Camera dei Deputati almeno un seggio ed almeno il due per cento dei voti validi. Il contributo, in base alla proposta, consiste in 60.000 corone annue per ogni seggio conseguito dal partito legittimato a riceverlo. Il contributo non deve essere sottoposto ad alcuna condizione né ad alcun controllo relativo al suo impiego. Il nuovo sistema di finanziamento entrerà in vigore a partire dall'anno 1966; l'onere finanziario per detto anno è stato calcolato in 23 milioni di corone.

Relazione del Ministro della giustizia Kling, approvata dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 1965, sul finanziamento da parte dello Stato ai partiti politici.

Le questioni relative al finanziamento statale delle attività politiche sono state trattate negli ultimi anni in più occasioni. Nel 1964 il sistema delle sovvenzioni statali alle organizzazioni giovanili è stato mutato nel

---

(1) In Svezia il bilancio non è approvato con legge formale e il Parlamento non ha il potere di emanare leggi in materia finanziaria. Le proposte del Governo, esaminate e discusse prima in sede di Commissione e poi, con la possibilità di respingere o ridurre le voci di spesa proposte, in seduta plenaria, sono approvate e comunicate con messaggio scritto (*skrivelse*) al Governo, che non può usare gli stanziamenti se non per gli scopi indicati dal Parlamento. La presente proposta, di iniziativa del Ministro della giustizia ed implicante uno stanziamento di fondi per il finanziamento dei partiti, non è stata pertanto approvata con legge; le direttive in essa contenute, dopo aver conseguito l'assenso del Parlamento, sono state trasmesse al Governo con messaggio n. 160 del 3 maggio 1966. Con successiva decisione del 3 giugno 1966 il Governo svedese ha disposto lo stanziamento in favore dei partiti, nella somma di 23 milioni di Corone annue indicata dalla proposta, stabilendo inoltre che i fondi predetti « saranno distribuiti in conformità con le direttive espresse nella proposta n. 174 del 1965, relativa al finanziamento pubblico dei partiti politici ».

senso che attualmente le organizzazioni giovanili dei partiti politici democratici ricevono una sovvenzione statale che possono utilizzare senza alcuna restrizione. Lo stesso anno venne introdotta nella legge elettorale una disposizione relativa all'assegnazione di contributi statali ai partiti rappresentati in Parlamento per le spese sostenute per le schede elettorali in occasione delle elezioni politiche.

Nelle proposte presentate al Parlamento durante il corrente anno è stato espresso il proposito di ampliare sostanzialmente la portata del contributo economico statale all'attività politica, tanto dentro che fuori dal Parlamento.

La Commissione di studio sulla stampa (*Pressutredningen*), istituita nell'autunno del 1963 allo scopo di esaminare lo sviluppo della stampa quotidiana nel dopoguerra e la sua situazione attuale, presentò nel marzo del 1965 le conclusioni delle proprie indagini, raccolte nella relazione *Dagstidningarnas ekonomiska villokor* (« Le condizioni economiche della stampa quotidiana). Nella relazione si propone l'assegnazione di una sovvenzione statale alla stampa sotto forma di contributo da assegnare ai partiti politici rappresentati nel Parlamento. Tale contributo dovrebbe essere impiegato dai partiti in appoggio alla stampa. Scopo del finanziamento della stampa era, secondo la commissione, quello di garantire la continuazione della concorrenza sul mercato giornalistico, assicurando in seno alla stampa un dibattito libero e ampio.

La relazione è stata sottoposta all'esame delle autorità competenti. Hanno inviato il proprio giudizio in merito la Corte d'appello di Skane e Blekinge, la Direzione del tesoro, l'*Ombudsman* per le libere attività professionali ed il commercio, l'Amministrazione delle poste, l'Associazione nazionale degli editori di giornali, il Club dei pubblicisti, la Confederazione generale del lavoro (LO), l'Associazione centrale dei funzionari ed impiegati, l'Associazione dei datori di lavoro, l'Associazione nazionale dei giornalisti, l'Associazione giovanile del Partito del popolo, l'Associazione nazionale degli studenti conservatori.

Le autorità cui era stato affidato l'esame della questione hanno sollevato numerose questioni di principio. In connessione con una osservazione particolare di un membro della Commissione di studio sulla stampa, è stata avanzata da alcuni l'idea di introdurre, al posto del sistema proposto dalla Commissione stessa, un sistema di finanziamento generale ai partiti per la loro attività di orientamento della pubblica opinione.

La situazione attuale.

Allo stato attuale delle cose, lo Stato non concede alcun contributo finanziario ai partiti politici in funzione della loro attività di orientamento dell'opinione pubblica. Per contro, il Parlamento nel dopoguerra aveva proposto di sovvenzionare le singole attività di informazione, in occasione dei *referendum* popolari, attraverso l'opera di comitati di propaganda. A tal fine, in occasione del *referendum* del 1955 sulla questione dell'adozione della mano destra nel traffico stradale, furono stanziati due milioni di corone, ed in occasione del *referendum* del 1957 sulla questione delle pensioni sei milioni di corone.

Le organizzazioni giovanili dei partiti democratici usufruiscono di una sovvenzione dello Stato per la loro attività generale, in base al decreto 4 giugno 1964, n. 510, relativo alla concessione di sovvenzioni statali per l'attività centrale di determinate organizzazioni giovanili. La sovvenzione dello Stato può essere elargita, ai sensi del suddetto decreto, solo alle organizzazioni le quali:

1) si siano costituite e funzionino secondo i principî democratici, e si dichiarino apertamente favorevoli alla democrazia;

2) esplichino un'attività di educazione al cameratismo;

3) abbiano almeno tremila membri in età compresa fra i 12 e i 25 anni.

L'entità della sovvenzione dipende fra l'altro dal numero dei membri e dal numero dei settori locali in seno alle organizzazioni. Le organizzzazioni aventi diritto alla sovvenzione sono obbligate a presentare alla Direzione generale delle scuole (*Skolöverstyrelsen*) rapporti sulla propria attività, e a sua volta la Direzione generale delle scuole esercita sulle organizzazioni un certo controllo. Tuttavia non vi è alcun controllo in merito all'impiego da parte delle organizzazioni delle sovvenzioni dello Stato. Nulla vieta che le organizzazioni aventi diritto alle sovvenzioni le utilizzino, per esempio, per attività di informazione e propaganda politica.

Nell'esercizio finanziario 1965-66 è stata stanziata complessivamente la somma di 3.666.000 corone in favore di 41 organizzazioni giovanili di vario genere. Le seguenti somme sono state assegnate alle organizzazioni giovanili dei partiti politici:

Hogerns ungdomsforbund:	150.000 Kr.
Centerns ungdomsforbund:	220.000 Kr.
Folkpartiets ungdomsforbund:	85.000 Kr.
Sveriges socialdemokratiska ungdoms:	200.000 Kr.

Secondo la legislazione elettorale, gli elettori che prendono parte tanto alle elezioni politiche che a quelle comunali devono poter fornire le proprie schede elettorali; al momento delle elezioni nei locali appositi devono trovarsi i moduli in numero sufficiente per tale scopo. In pratica gli elettori si avvalgano quasi esclusivamente delle schede già pronte che i partiti politici sogliono mettere a disposizione a fini propagandistici.

A norma dell'art. 97 della legge 26 novembre 1920, n. 796, sulle elezioni politiche, dell'art. 60 *a*) della legge 6 giugno 1930, n. 253, sulle elezioni comunali e del decreto 21 maggio 1964, n. 295, relativo al contributo da corrispondere a copertura dei costi per le schede elettorali, i partiti rappresentati in Parlamento hanno diritto a ricevere un contributo dello Stato a copertura delle spese di fabbricazione — però non di distribuzione — delle schede per le elezioni della Camera dei Deputati, del Consiglio provinciale (*Landsting*) e del Consiglio comunale (*Stadsfullmäktige*) nelle città che non fanno parte dell'amministrazione provinciale. Per principio i costi effettivi vengono interamente coperti; tuttavia vi è il limite massimo di 6 corone per 1000 schede elettorali, ed

inoltre il numero delle schede non deve superare il numero complessivo degli elettori moltiplicato per cinque.

In occasione delle elezioni della Camera dei Deputati del 1964 i partiti ottennero il rimborso delle spese per le schede elettorali nella seguente misura:

Destra (*Högerpartiet*):	138.853,60 Kr.
Partito di Centro (*Centerpartiet*):	134.262,68 Kr.
Partito del Popolo (*Folkpartiet*):	123.073,28 Kr.
Partito Socialdemocratico (*Socialdemokratiska partiet*):	152.860,74 Kr.
Partito Comunista (*Kommunistiska partiet*):	86.772 Kr.

La proposta di sovvenzionare la stampa tramite i partiti.

La Commissione di studio sulla stampa propose l'istituzione di un contributo statale in favore della stampa di 25 milioni di corone annue; tale contributo doveva essere elargito ai giornali tramite i partiti politici. Secondo tale proposta avrebbero avuto diritto al contributo, allo scopo di sovvenzionare la stampa, i partiti rappresentati alla Camera dei Deputati nel corso di due legislature consecutive. Il contributo doveva essere calcolato in base alla media dei voti conseguiti dai partiti nelle due ultime elezioni ordinarie alla Camera dei Deputati: l'ammontare del contributo, cioè, era commisurato alla forza dei partiti in seno alla opinione pubblica. Contemporaneamente la Commissione, prescrivendo un calcolo medio basato sul responso di due elezioni consecutive, intendeva impedire che le occasionali oscillazioni della forza elettorale dei partiti influissero sulla loro situazione economica.

Secondo la proposta, il contributo doveva essere assegnato ai giornali di proprietà dei partiti, o ad enti similari giuridicamente indipendenti. Entro determinati limiti si doveva consentire il deposito del contributo presso enti economici.

Per quanto riguarda l'impiego del contributo, la Commissione non prevedeva in generale alcuna limitazione al diritto di disposizione dei partiti o degli enti economici; tuttavia il contributo stesso doveva essere utilizzato solo per appoggiare gli editori di quei periodici di cui vengono stampati almeno quattro numeri nel corso dell'anno. L'unico controllo doveva consistere, secondo la proposta, in una revisione annuale operata da due revisori autorizzati, uno dei quali nominato dalle autorità sovvenzionatrici e l'altro dal partito in questione.

La proposta della Commissione di studio sulla stampa deve essere esaminata sulla base delle indagini eseguite dalla Commissione stessa in merito, fra l'altro, alle variazioni strutturali avvenute nell'ambito della stampa quotidiana svedese nel dopoguerra; tali variazioni, secondo la Commissione, hanno determinato una forte limitazione della concorrenza sul mercato giornalistico. La Commmissione non crede che a lungo andare sia possibile mantenere la concorrenza fra un grande numero di aziende giornalistiche, che è la necessaria premessa per una multilaterale attività di informazione e per la formazione di opinioni differenziate, se non si

provvede con aiuti finanziari in favore della stampa. I contributi direttamente assegnati ai giornali sono, secondo quanto accertato dalla Commissione, l'unica forma effettiva di appoggio alla stampa da parte dello Stato; tuttavia la elargizione dei contributi non può essere affidata, per ovvie ragioni, ad un organo statale. I partiti politici, secondo la Commissione, dovrebbero entrare nel quadro come anelli di congiunzione fra lo Stato ed i giornali sovvenzionati. In tal modo le delicate decisioni connesse alla collocazione dei contributi nelle singole aziende giornalistiche vengono spostate dallo Stato ai partiti.

In una relazione di minoranza uno dei membri della Commissione — pur sottolineando la propria adesione alle opinioni della maggioranza sulla necessità di un appoggio statale alla stampa, con i partiti come organi di mediazione — espresse il parere che nella ulteriore trattazione della proposta della Commissione si dovesse prendere seriamente in considerazione la necessità di estendere le sovvenzioni anche ad altre attività di formazione dell'opinione pubblica, oltre all'attività della stampa.

Due membri della Commissione hanno, con una riserva comune, disapprovato la relazione della maggioranza, definendo il sistema delle sovvenzioni come inaccettabile dal punto di vista dei principî, inapplicabile dal punto di vista pratico, addirittura dannoso.

Le autorità cui la relazione era stata inviata per l'esame hanno sollevato una serie di questioni di vasta portata. Quasi tutte hanno espresso l'opinione concorde che l'appoggio statale alla stampa quotidiana è necessario ed auspicabile. Divise sono invece le opinioni in merito ai principî sui quali tale appoggio deve essere basato, e alla configurazione tecnica di esso. Molti ritengono che la questione debba essere ulteriormente esaminata.

Alcuni organi hanno suggerito l'opportunità di concedere appoggi economici ai partiti invece che un particolare appoggio alla stampa. Fra l'altro, la LO ([1]) e la TCO ([2]) si sono espresse in favore del finanziamento dei partiti. Per quanto riguarda la LO, la raccomandazione è basata sui seguenti riferimenti:

« Poiché i diversi partiti politici necessitano di appoggi finanziari per le loro attività di informazione, un finanziamento concesso direttamente ai partiti dovrebbe essere considerato come più equo e più razionale in ordine alle loro necessità di informazione della pubblica opinione. A ciò si aggiunge il fatto che nell'opinione pubblica, negli ultimi anni, si è consolidata la convinzione secondo la quale l'appoggio ai partiti politici e all'attività di informazione politica in generale è non soltanto compatibile con il sistema democratico, ma costituisce addirittura la premessa perché la democrazia politica abbia un contenuto reale ».

La raccomandazione della TCO in favore del finanziamento dei partiti è altrettanto priva di riserve. Secondo questa organizzazione la questione è di tal genere e di tale portata che deve essere oggetto di una indagine speciale da parte dello Stato prima di prendere una decisione.

([1]) Confederazione generale del lavoro.
([2]) Associazione centrale funzionari e impiegati.

Proposte sul finanziamento dei partiti.

Nel corso dei lavori parlamentari, quest'anno, sono state presentate due proposte intese ad elargire notevoli contributi da parte dello Stato ai partiti politici. Le proposte non sono state ancora esaminate dal Parlamento.

Le due proposte, dello stesso tenore, (I:218, proponenti Källqvist, Larsson e Thorsten e II:273, proponenti Ullsten ed altri) propongono di istituire una commissione con il compito di indagare sui motivi a favore e contro il finanziamento da parte dello Stato della normale attività dei partiti politici; propongono inoltre di elaborare sistemi alternativi per la concessione.

Nelle proposte si ricorda che, per la loro attività, i partiti politici dipendono interamente dai contributi provenienti da singoli membri, dalle associazioni sindacali e da enti morali, nonché da organizzazioni economiche. Le entrate sulle quali i partiti basano in tal modo la loro vita economica sono irregolari e assai spesso insufficienti, e ciò limita la possibilità dei partiti di divulgare presso gli elettori le proprie tesi politiche. Un appoggio economico dello Stato ai partiti politici potrebbe migliorare le condizioni e le premesse di una politica efficente.

Le obiezioni che generalmente vengono sollevate contro il principio del finanziamento dei partiti politici — il rischio che i partiti vengano a dipendere dallo Stato, il rischio che la maggioranza parlamentare « manipoli » le norme relative ai contributi stessi, etc. — non sono essenziali, secondo il parere dei proponenti, i quali, peraltro, non vogliono con ciò respingere qualsiasi osservazione. È necessario che parecchie questioni vengano studiate a fondo, prima che le autorità adottino una decisione definitiva sul finanziamento dei partiti.

Partendo dal presupposto che l'eventuale finanziamento dello Stato ai partiti debba essere esente da condizioni — il che, secondo il punto di vista dei proponenti, è una esigenza sostanziale — si deve esaminare tutto ciò che è necessario affinché un partito possa beneficiare dei finanziamenti, come i finanziamenti medesimi debbano essere configurati, in che modo si potrà evitare che si verifichino abusi per scopi particolari dei partiti, e così via.

Due ulteriori proposte (I:489, proponenti Näsström ed altri e II:600, proponenti Ohlin ed altri) prevedono il finanziamento da parte dello Stato non solo dell'attività generale dei partiti, ma anche dei gruppi parlamentari dei partiti medesimi.

In tali proposte si suggerisce infatti che i contributi dello Stato devono essere assegnati, a partire dall'anno finanziario 1965-1966, ai partiti rappresentati in Parlamento, per coprire le spese di segreteria (personale, cancelleria) sostenute dai rispettivi gruppi.

Tali proposte pur ricollegandosi ad uno schema analogo elaborato nel 1954 dalla Commissione costituzionale (*Forfattningsutredning*), nella relazione « La Costituzione svedese — proposte per l'ordinamento parlamentare » (*Sveriges statsskisck - Forslag till riksdagsordning,* SOU 1963: 18, pag. 21), prevedono una diversa configurazione tecnica: la Commissione costituzionale aveva proposto che ogni gruppo parlamentare

potesse usufruire dell'opera di uno dei segretari dipendenti dal Parlamento; secondo i presentatori delle suddette proposte invece, è preferibile che ogni gruppo parlamentare in possesso dei requisiti per ottenere il contributo impieghi direttamente il personale di segreteria e che sia rimborsato dallo Stato delle spese sostenute a tal fine.

Proposta del Ministro della giustizia.

La democrazia svedese è basata sul governo del popolo tramite i partiti, attraverso i quali gli elettori concorrono alla formazione della volontà politica. Nel Parlamento e nei Consigli comunali si assumono le decisioni dei rappresentanti eletti dal popolo in seno ai partiti.

Affinché gli elettori possano esercitare una reale influenza sulla vita politica, è necessaria una libertà di espressione e di stampa non soltanto in linea di principio; ognuno deve poter costituire partiti politici ed altre organizzazioni ideologiche. È necessario anche che questi diritti e queste libertà si concretizzino in modo che gli elettori abbiano l'opportunità di valutare gli avvenimenti politici e le diverse posizioni politiche, e possano soppesare i diversi programmi e le diverse vedute politiche. Quella differenziazione nella formazione dell'opinione pubblica che è necessaria perché la democrazia possa funzionare in modo soddisfacente, non si può ottenere senza partiti politici strettamente in contatto con i propri membri e con la società.

La diffusione delle notizie e la formazione delle opinioni avvengono, nella democrazia moderna, in molti modi: attraverso la radio e la televisione, attraverso la stampa quotidiana, attraverso i partiti politici ed altre organizzazioni. I programmi politici radiotelevisivi sono elaborati spesso, specialmente in occasione delle elezioni dai partiti stessi, o in stretta collaborazione con loro. La maggior parte della stampa quotidiana è strettamente legata ai partiti.

È naturale che i membri di un partito politico appoggino l'attività di detto partito mediante le quote di iscrizione, o in altro modo. Contemporaneamente, è evidente che è interesse comune, e non solo di coloro che fanno parte di organizzazioni politiche, che i partiti dispongano di risorse sufficienti ad esplicare la propria attività di informazione nei riguardi della pubblica opinione. La formazione dell'opinione pubblica diventa sempre più costosa per i partiti, in un'epoca in cui le questioni sociali diventano sempre più complesse e di sempre maggiore interesse ed importanza per i singoli.

Le argomentazioni addotte in passato contro la proposta di finanziamento pubblico ai partiti politici sono mutate in gran parte nel corso degli anni. In occasione dei *referendum* popolari del 1955 e del 1957 il Parlamento come ho già accennato, stanziò dei fondi per l'attività di informazione svolta da comitati di propaganda. A partire dal 1964 le organizzazioni giovanili politiche ricevono contributi dallo Stato che possono impiegare anche per l'attività politica. Lo Stato rimborsa anche, attualmente, determinate spese sostenute da partiti politici per le elezioni.

Quest'anno la questione delle sovvenzioni pubbliche ai partiti politici è divenuta di attualità in diverse occasioni: sono state presentate proposte

per la costituzione di una Commissione avente il compito di studiare le premesse e le forme di un appoggio economico da parte dello Stato all'attività dei partiti politici; in altre proposte è stato trattato l'argomento del rimborso spese per il segretariato dei gruppi parlamentari.

Secondo quanto ho appreso, in seno alla Commissione parlamentare per le banche (*Bankoutskottet*) si pensa di proporre, nella attuale sessione autunnale che sia assegnato alle segreterie dei partiti rappresentati in Parlamento un contributo statale nella misura di 3.000 corone annue per ogni seggio, — per i partiti facenti parte del Governo — e di 4.500 corone annue per ogni seggio per gli altri partiti. La spesa è valutata in complessive 1,5 milioni di corone.

Anche in seno alla Commissione di studio sulla stampa è stata presentata la proposta di finanziamento diretto ai partiti. Un membro della Commissione ha infatti raccomandato di eliminare nel sistema di finanziamento proposto dalla Commissione il limite costituito dall'obbligo di usare i fondi in favore della stampa, e di estendere il finanziamento statale ad ogni attività che i partiti aventi i requisiti necessari esplicano per l'informazione dell'opinione pubblica. Questa raccomandazione è stata fra l'altro appoggiata dalla Confederazione generale del lavoro nella relazione da essa presentata sulla materia in oggetto.

Ragioni determinanti depongono in favore dell'introduzione di un sistema di finanziamento continuativo della normale attività dei partiti politici. Un argomento in favore del finanziamento dei partiti, spesso sollevato nei pubblici dibattiti, è che attraverso il finanziamento da parte dello Stato si può evitare che i partiti politici, al fine di procurarsi i fondi necessari alla propria attività, si pongano in posizione di dipendenza nei confronti dei loro finanziatori. Si sostiene altresì che il finanziamento può ovviare alla irregolarità ed alla insufficienza delle entrate dei partiti, migliorando le loro possibilità di mantenersi in continuo contatto con gli elettori.

Un appoggio finanziario pubblico che copra una parte notevole delle spese dei partiti politici deve essere considerato come una questione della massima importanza per la vita politica democratica. Una decisione relativa al sovvenzionamento è di carattere tale da dover avere un solido ancoraggio nell'opinione pubblica. Negli ultimi anni, sempre più spesso e da più parti, è stata sottolineata la esigenza di appoggiare economicamente i partiti in modo permanente. Bisogna anche osservare che esiste già una esperienza pratica con i contributi statali concessi per le attività destinate alla formazione della pubblica opinione, principalmente in occasione dei *referendum* popolari del 1956 e del 1957.

Un appoggio generale ai partiti offre le migliori possibilità di soddisfare vedute e desiderii degni di attenzione, che emergono dal dibattito politico e dalle proposte presentate al Parlamento. Esso presenta prima di tutto il vantaggio che i partiti — ai quali incombe la notevole responsabilità di informare il corpo elettorale in merito alle questioni di interesse comune ed ai diversi modi di giudicarle — acquistando la libertà di scegliere le forme ed i modi della loro attività di informazione dell'opinione pubblica, quelle cioè che essi ritengono più adatte allo scopo. Un altro vantaggio è costituito dal fatto che non sono previsti controlli ufficiali sulla attività dei partiti, né sul modo in cui i fondi saranno usati.

Devono esistere le premesse per raccogliere una vasta porzione della opinione pubblica intorno ad una proposta che si fonda sui seguenti principî:

1. il finanziamento viene assegnato solo ai partiti che godono di una notevole forza elettorale, manifestatasi nelle elezioni ordinarie;

2. le sovvenzioni vengono calcolate schematicamente ed assegnate secondo regole fisse che non richiedono accertamenti;

3. l'entità del finanziamento è posto in relazione alla forza dei partiti;

4. non vi sarà alcun controllo statale sull'impiego dei fondi.

Con riguardo alle finalità che si perseguono appoggiando i partiti, bisogna tener presente che il finanziamento deve essere accordato solo a quei partiti che esercitano nel periodo attuale una attività di formazione dell'opinione pubblica fra i propri membri e fra la popolazione. L'esigenza che il partito in possesso dei requisiti per il finanziamento abbia un appoggio sufficiente nell'opinione pubblica è soddisfatta nel migliore dei modi per il fatto che il partito in questione deve essere rappresentato in Parlamento e deve avere ottenuto dei seggi nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati. Poiché tuttavia un partito, con un sistema elettorale opportuno e mediante una adeguata ripartizione delle circoscrizioni elettorali, potrebbe eventualmente ottenere dei seggi alla Camera dei Deputati usufruendo di un numero relativamente basso di voti, sembra opportuno stabilire un secondo requisito in base al quale il partito, per avere diritto al finanziamento, deve avere conseguito, nelle ultime elezioni per la Camera dei Deputati, una certa percentuale di voti, calcolata in base al numero complessivo dei voti validi di tutto il Paese; detta percentuale dovrebbe essere superiore al 2 per cento.

Per quanto riguarda le basi sulle quali dovrebbe essere calcolata l'entità del contributo, si devono tenere presenti punti di vista che sono diversi se si tratta di una sovvenzione generale per l'attività normale dei partiti o se si tratta invece di una sovvenzione per fini specifici, come per esempio il contributo per le spese di segreteria dei gruppi parlamentari. La proposta, esaminata dalla Commissione parlamentare per le banche, riguardante il contributo per le spese di segreteria si fonda, come ho già accennato, sul presupposto che tale contributo deve essere strettamente proporzionale ai seggi ottenuti dai partiti, e che ai partiti di opposizione deve essere corrisposta una somma del 50 per cento superiore a quella assegnata ai partiti al Governo. Con riguardo alle condizioni nelle quali l'opposizione deve svolgere il proprio lavoro parlamentare, è cosa ragionevole che i partiti che non hanno responsabilità di governo siano favoriti nell'assegnazione dei contributi.

Quando tuttavia, come qui avviene, si tratta di introdurre un sistema di finanziamento generale dei partiti, la questione si pone in modo diverso. Se si vuole evitare che detto sistema favorisca il frazionamento in più partiti minori o che abbia influenze non previste sui rapporti reciproci tra i partiti stessi, non si può non tener conto che di un calcolo proporzionale su basi unitarie. Per tale motivo andrebbero escluse le forme di finanziamento basate, per esempio, sulla combinazione

di una somma (somma base) uguale per tutti i partiti in possesso dei requisiti con una somma aggiuntiva calcolata su basi proporzionali.

Il calcolo proporzionale della sovvenzione deve presupporre la presenza dei partiti in ambedue le Camere di cui è costituito il Parlamento. Il contributo assegnato a ciascun partito deve basarsi su una somma fissa per ogni seggio. Sull'ammontare di questa somma ritornerò fra poco.

Il contributo deve essere sottoposto a revisione annualmente e deve essere altresì corrisposto annualmente; deve essere quindi collegato all'anno parlamentare. Sembra pertanto opportuno che ogni anno si proceda alla valutazione del contributo finanziario basandosi sulla situazione dei seggi al 1° febbraio di ogni « anno di finanziamento ». Il contributo deve rispecchiare i rapporti di forza esistenti fra i partiti in quel momento. Si devono quindi prendere in considerazione anche i seggi che non fossero assegnati nel giorno sopra citato.

Le norme relative all'accertamento e al calcolo devono essere ovviamente congegnate in maniera da non comportare la perdita o la riduzione del contributo in caso di unificazione di due partiti rappresentati in Parlamento. In tali casi, deve bastare che uno almeno dei partiti che si sono unificati abbia ottenuto alle elezioni i seggi prescritti e la prescritta percentuale dei voti. Inoltre non si deve dare un contenuto troppo ristretto al concetto di partito; in tal modo, un partito che — per esempio — cambi fisionomia nel corso della legislatura ed assuma un nome nuovo, deve essere considerato, dal punto di vista del finanziamento, uguale al vecchio partito, se il vecchio ed il nuovo partito hanno più o meno lo stesso numero di seggi in Parlamento.

Le questioni amministrative relative al finanziamento dei partiti dovrebbero essere di facile soluzione. In generale si tratta solo di calcolare le somme da assegnare ai partiti che chiedano il finanziamento, secondo regole dal funzionamento autonomatico. In casi eccezionali, tuttavia, potrebbero sorgere delle controversie interpretative, che possono essere complesse e importanti dal punto di vista pratico. Per queste ragioni non sarebbe opportuno affidare il compito di suddividere i contributi al Governo o a qualche autorità da esso designata. A tale scopo si deve invece istituire una Commissione imparziale, designata da un'organo connesso con il Parlamento. Il compito di designare i membri della Commissione può essere opportunamente affidato all'Ufficio del debito pubblico ([1]). Si dovrebbero avere sufficienti garanzie di amministrazione imparziale e qualificata se la Commissione, che dovrebbe essere nominata ogni sei anni, fosse costituita da tre membri che occupano o che hanno occupato un'alta carica nella Magistratura. Non vi devono essere invece membri con incarichi politici importanti.

In caso di divergenza di opinioni in seno alla Commissione, deve prevalere l'opinione della maggioranza dei membri, o, in caso di parità di voti, quella del presidente. Contro le decisioni della Commissione non deve essere ammesso ricorso.

I costi relativi all'attività della Commissione devono incidere sugli stanziamenti per il finanziamento dei partiti. I servizi di segreteria devono

---

([1]) I membri di tale Ufficio sono nominati dal Parlamento.

essere affidati all'Ufficio del debito pubblico che determinerà altresì gli assegni da corrispondersi ai membri della Commissione.

Nel determinare la somma da mettere a disposizione per il finanziamento dei partiti si deve aver riguardo alla proposta della Commissione parlamentare per le banche relativa ai contributi per le spese di segretariato dei gruppi parlamentari, calcolate in una somma annua di 1,5 milioni di corone. Entro un *plafond* di circa 25 milioni di corone — il più ampio che io possa approvare — c'è quindi possibilità di elargire contributi pari a 60.000 corone per seggio e per anno. Il costo totale del finanziamento generale ai partiti ammonterebbe dunque a circa 23 milioni di corone, per il prossimo anno.

Il nuovo sistema di finanziamento deve essere applicato a partire dall'anno 1966. Con l'applicazione dei principî su esposti ad ogni partito rappresentato in Parlamento sarà corrisposta la somma seguente:

Partito	Numero dei seggi al 1° febbraio 1966	% dei voti nelle elezioni alla Camera dei Deputati al 1964	Contributo in corone
Destra . . . . . (*Högern*)	59	13,7	3.540.000
Partito di Centro . . . . . (*Centerpartiet*)	53	13,4	3.180.000
Partito del Popolo . . . . (*Folkpartiet*)	69	17,1	4.140.000
Socialdemocratici . . . . . (*Socialdemokrater*)	192	47,2	11.520.000
Comunisti . . . . . (*Kommunister*)	10	5,2	600.000
Unione Borghese . . . . . (*Medborg. partiet*)	1	1,5	0
Altri	0	1,8	0
TOTALE . . .	384	100,0	22.980.000

PROPOSTA AL PARLAMENTO

Con riferimento a quanto sopra esposto, propongo che S.M. il Re chieda al Parlamento:

— di approvare i principî da me raccomandati per il finanziamento dei partiti politici;

— di includere nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1965-66, al titolo secondo, un credito di 23 milioni di corone al capitolo: « Finanziamento dei partiti politici ».

VENEZUELA

NORME SUI PARTITI POLITICI E SULLE RIUNIONI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Legge 15 dicembre 1964.

TITOLO I

Capitolo I.

Dei partiti politici.

Art. 1.

La presente legge disciplina la costituzione e l'attività dei partiti politici e l'esercizio dei diritti di pubblica riunione e di manifestazione.

Art. 2.

I partiti politici sono gruppi a carattere permanente, i cui membri stabiliscono di associarsi al fine di partecipare, con mezzi legali, alla vita politica del paese, in conformità con i programmi e gli statuti da essi liberamente approvati.

Art. 3.

Condizioni per l'iscrizione ad un partito politico sono: la cittadinanza venezuelana, l'età di 18 anni compiuti, l'inesistenza di cause di inabilitazione politica.

Art. 4.

I partiti politici dovranno stabilire, nelle rispettive dichiarazioni di principî o nel loro programma, gli impegni: di perseguire sempre i loro obiettivi attraverso metodi democratici, di rispettare la volontà sovrana popolare e il carattere istituzionale e apolitico delle forze armate nazionali.

Art. 5.

I partiti politici garantiranno negli statuti l'adozione di metodi democratici nel loro programma e nell'azione politica, così come il diritto di iscrizione senza discriminazione di razza, sesso, credo religioso o condizione sociale e assicureranno agli iscritti la partecipazione diretta o rappresentativa alla direzione del partito e al controllo della sua azione.

ART. 6.

I partiti politici dovranno rendere esplicito nel loro atto costitutivo il rifiuto di ogni accordo che li obblighi a subordinare la loro azione a direttive provenienti da enti o associazioni straniere.

In nessun caso questa disposizione implicherà divieto per i partiti a partecipare a riunioni politiche internazionali e a sottoscrivere dichiarazioni o accordi sempre che tali atti non attentino alla sovranità, o all'indipendenza nazionale o fomentino il mutamento violento delle istituzioni nazionali o il rovesciamento delle autorità legittimamente costituite.

ART. 8.

Ciascun partito politico adotterà una denominazione distinta da quella degli altri partiti legalmente registrati.

Detta denominazione non potrà comprendere nomi di persone, né di chiese, né suonare lesione all'eguaglianza sociale e giuridica, né significare ostilità verso nazioni straniere, né avere, in alcuna forma, relazione grafica o fonetica con i simboli nazionali o con emblemi religiosi.

I partiti potranno cambiare denominazione, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo e sulla base delle decisioni adottate dalla convenzione o assemblea che costituisca secondo i rispettivi statuti il massimo organo esecutivo.

Tale decisione dovrà essere comunicata, entro dieci giorni, al Consiglio supremo elettorale.

CAPITOLO II.

Della costituzione dei partiti.

ART. 7.

I gruppi di cittadini che desiderano costituire un partito politico, dovranno comunicarlo all'autorità civile del distretto o dipartimento indicando gli uffici o i locali nei quali intendono stabilire la loro sede. Sulla facciata di tale sede e in forma visibile al pubblico, dovrà collocarsi una insegna o una targa indicativa del nome provvisorio con il quale agiscono.

Le sedi di associazioni o gruppi politici aperte senza l'osservanza delle condizioni previste nel primo comma del presente articolo saranno colpite da provvedimento di chiusura.

Le associazioni di cittadini che presentano candidati durante le consultazioni elettorali, in conformità alle disposizioni della legge elettorale, potranno tenere e organizzare locali o uffici con le modalità proprie dei partiti politici, per il periodo della consultazione elettorale, con l'osservanza delle condizioni stabilite in questo articolo.

ART. 9.

I partiti possono essere nazionali o regionali.

ART. 10.

I partiti politici regionali si costituiranno mediante iscrizione in apposito registro tenuto dal Consiglio supremo elettorale.

La domanda di registrazione dovrà essere accompagnata dai seguenti dati:

1) elenco dei componenti del partito in numero non inferiore allo 0,5% della popolazione iscritta nel registro elettorale del rispettivo ente territoriale.

L'elenco specificherà i loro nomi e cognomi, età, domicilio e carta d'identità;

2) dichiarazione degli aderenti al partito di volere appartenere ad esso;

3) tre esemplari della dichiarazione di principî, dell'atto costitutivo, del programma di azione politica e degli statuti.

Uno di questi esemplari resterà allegato al fascicolo del Consiglio supremo elettorale, un altro sarà inviato al Ministero dell'interno e il terzo sarà rimesso al Governatorato competente;

4) descrizione e disegno dei simboli ed emblemi del partito;

5) indicazione dei supremi organi direttivi del partito, delle persone che li compongono e delle cariche che entro di essi rivestono.

Paragrafo 1. - I componenti del partito compresi nell'elenco di cui al precedente numero 1), dovranno essere domiciliati nella circoscrizione territoriale di registrazione.

Paragrafo 2. - Gli organi direttivi del partito autorizzeranno con la loro firma il compimento delle formalità di cui ai commi precedenti, in conformità delle disposizioni dello statuto.

Paragrafo 3. - La domanda di registrazione potrà essere inoltrata dagli interessati direttamente al Consiglio supremo elettorale ovvero mediante il Governatore della rispettiva circoscrizione territoriale.

ART. 11.

Agli effetti dell'articolo precedente, quando si tratterà di un partito in via di organizzazione nazionale, potranno presentarsi i dati sopra indicati con riferimento al livello nazionale, specificando altresì le disposizioni che disciplinano in via transitoria l'attività regionale del partito.

ART. 12.

Il Consiglio supremo elettorale, ricevuta la richiesta di registrazione, ne rilascia attestato agli interessati e ordinerà la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sulla *Gazzetta* dell'ente territoriale competente, entro i cinque giorni seguenti.

In detta pubblicazione sarà espressamente richiamato il diritto di qualsiasi cittadino di controllare, nell'ufficio di segreteria del Governatorato, l'elenco dei componenti del partito e di impugnare l'uso indebito di nomi. A questo fine, il Consiglio rimetterà al Governatorato l'elenco dei componenti il partito.

L'atto di impugnazione sarà ricevuto, certificato e istruito dal Consiglio supremo elettorale attraverso i suoi delegati o gli uffici del Governatorato, previo semplice esame della carta di identità del cittadino impugnante.

I servizi della Direzione nazionale d'identificazione assolveranno qualsiasi richiesta ad essa avanzata ai fini del compimento delle presenti disposizioni.

Quando la domanda di registrazione è inoltrata attraverso il Governatorato locale, la relativa Segreteria provvederà alla trasmissione e curerà la pubblicazione sulla *Gazzetta* dello Stato nel termine stabilito, rimettendo i dati prescritti al Consiglio supremo elettorale, ad eccezione dell'elenco degli iscritti al partito. Il Consiglio supremo elettorale, avuta notizia della domanda di registrazione avanzata da un partito regionale, potrà designare propri delegati affinché controllino o assumano direttamente il compito della verifica dei dati.

Trascorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione, il Governatorato invierà al Consiglio supremo elettorale l'elenco con le osservazioni o le impugnazioni eventualmente formulate. Il Consiglio supremo elettorale, entro i quindici giorni successivi alla sua ricezione provvederà a iscrivere il partito nel registro, ove risultino adempiute le condizioni legali. In caso contrario restituirà la domanda, facendo constare per iscritto le osservazioni formulate, qualora non si tratti di rifiuto di iscrizione. Gli interessati, entro i dieci giorni successivi, potranno presentare i nuovi dati necessari per regolarizzare la domanda, e il Consiglio deciderà entro dieci giorni dalla replica alle osservazioni formulate.

ART. 13.

Effetuata la registrazione del partito o negata, il Consiglio supremo elettorale provvederà a comunicare la sua decisione agli interessati e a pubblicarla nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella *Gazzetta* dell'ente territorialmente competente, entro il termine previsto nell'articolo precedente. In caso di rifiuto di registrazione, sarà fatta menzione dei motivi posti a base della decisione del Consiglio supremo elettorale.

ART. 14.

Il Ministero dell'interno potrà opporsi innanzi al Consiglio supremo elettorale alla domanda di registrazione di qualsiasi partito, indicando le ragioni, conformi alle prescrizioni della presente legge, su cui si fonda l'opposizione. Se l'opposizione viene respinta l'Esecutivo nazionale, tramite la Procura generale della Repubblica, potrà ricorrere innanzi alla Sezione politico-amministrativa della Corte suprema di giustizia, la quale deciderà nei modi e nei termini stabiliti per il rifiuto di registrazione.

ART. 15.

Contro il rifiuto di registrazione si potrà ricorrere entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta,* innanzi alla Sezione politico-amministrativa della Corte suprema di giustizia.

Questo tribunale deciderà nella quindicesima udienza seguente alla ricezione del ricorso, potendo tanto il Consiglio supremo elettorale come gli interessati produrre ed allegare i documenti e le prove che ritengano utili, entro le prime dieci udienze di quel periodo.

Quando la decisione della Corte suprema di giustizia annulli quella del Consiglio supremo elettorale, questo provvederà a registrare il partito entro i tre giorni successivi alla decisione della Corte.

ART. 16.

I partiti politici nazionali si costituiranno mediante iscrizione in apposito registro tenuto dal Consiglio supremo elettorale.

La domanda di registrazione deve essere accompagnata dai seguenti dati:

1) due esemplari dell'atto costitutivo, della dichiarazione dei principî, del programma di azione politica e degli statuti. Uno di questi esemplari sarà allegato al fascicolo del Consiglio supremo elettorale e l'altro sarà rimesso al Ministero dell'interno;

2) documentazione autenticata che il partito è stato costituito in almeno dodici enti regionali, in conformità alle norme della presente legge;

3) descrizione e disegno dei simboli ed emblemi del partito;

4) indicazione degli organi direttivi nazionali, delle persone che li compongono e delle cariche che in essi rivestono.

Paragrafo unico. - Gli organi direttivi del partito autorizzeranno con la loro firma il compimento delle formalità di cui ai commi precedenti, in conformità delle disposizioni dello statuto.

ART. 17.

Agli effetti dell'articolo precedente, quando si tratti di partiti regionali, che si sono fusi per costituire una organizzazione nazionale, di tale circostanza dovrà farsi menzione nei rispettivi atti costitutivi, allegandovi la documentazione autenticata del volontario assenso, espresso da ognuna delle organizzazioni regionali in conformità dei rispettivi statuti, alla trasformazione in partito nazionale.

ART. 18.

Il Consiglio supremo elettorale, nel ricevere la domanda di registrazione, ne rilascerà attestato agli interessati e ordinerà la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* entro i cinque giorni successivi. In detta pubblicazione sarà espressamente richiamato il diritto di qualsiasi cittadino a impugnare la domanda di registrazione.

Trascorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione, se non è stata formulata opposizione motivata e il Consiglio supremo elettorale considera adempiute le condizioni legali, esso provvederà a iscrivere il partito nell'apposito registro entro cinque giorni.

Se vi fosse opposizione, agli interessati è concesso un termine di venti giorni per presentare le prove e i documenti che ritengano utili e il Consiglio supremo elettorale deciderà entro i dieci giorni successivi.

Contro la decisione del Consiglio supremo elettorale gli opponenti o promotori potranno ricorrere alla Sezione politico-amministrativa della Corte suprema di giustizia, entro i dieci giorni successivi alla decisione. Questo tribunale deciderà nella quindicesima udienza seguente alla ricezione del ricorso, potendo tanto il Consiglio supremo elettorale come gli interessati promuovere e presentare i documenti e le prove che stimino utili entro le prime dieci udienze di quel periodo.

ART. 19.

Effettuata la registrazione del partito o negata, il Consiglio supremo elettorale provvederà a comunicarla agli interessati e a pubblicarla nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine previsto nell'articolo precedente. In caso di rifiuto di registrazione, sarà fatta menzione delle ragioni poste a base della decisione del Consiglio supremo elettorale.

ART. 20.

Il Ministero dell'interno potrà opporsi innanzi al Consiglio supremo elettorale alla domanda di registrazione di qualsiasi partito nazionale indicandone le ragioni sulla base della presente legge. Se l'opposizione è respinta, l'Esecutivo nazionale, tramite la Procura generale della Repubblica, potrà ricorrere alla Sezione politico-amministrativa della Corte suprema di giustizia nelle forme e entro il termine stabiliti nell'ultima parte dell'articolo 18.

ART. 21.

Fin dalla data di pubblicazione della sua registrazione il partito acquisterà personalità giuridica e potrà operare per il conseguimento dei suoi obiettivi politici in tutta la Repubblica o, rispettivamente, in tutto il territorio dell'ente regionale.

ART. 22.

La istituzione delle sezioni regionali di un partito nazionale nei territori dove non fosse stato costituito anteriormente alla sua iscrizione nel registro del Consiglio supremo elettorale, sarà disciplinata secondo i numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della presente legge. Nel frattempo, i direttivi dei partiti nazionali eserciteranno il potere di rappresentanza.

ART. 23.

I gruppi di cittadini che abbiano presentato liste di candidati nelle ultime elezioni, regionali o nazionali e abbiano ottenuto il 3% dei voti espressi, potranno strutturarsi in partito e ottenere la registrazione senza

adempiere alle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 10 della presente legge; però dovranno sottostare alle altre condizioni previste per la costituzione dei partiti politici.

ART. 24.

Chiunque, in qualsiasi maniera, eserciti coazione su lavoratori, impiegati o funzionari alle sue dipendenze, affinché aderiscano ad una determinata organizzazione politica, sarà punito con una multa da cinquecento a mille *bolivares* o con la reclusione.

Se il colpevole sia un funzionario pubblico, incorrerà inoltre nella pena della destituzione dalla carica, e nella interdizione dai pubblici uffici per la durata di sei mesi dalla condanna.

CAPITOLO III.

Degli obblighi dei partiti politici.

ART. 25.

I partiti politici sono obbligati a:

1°) conformare la loro attività alla dichiarazione dei principî, all'atto costitutivo, al programma di azione politica e agli statuti debitamente registrati;

2°) inviare all'organo elettorale competente copia delle modificazioni introdotte nei documenti menzionati, secondo quanto prescritto dalla presente legge;

3°) non mantenere direttamente o indirettamente, né come organi propri, né come enti complementari o ausiliari, milizie o formazioni con organizzazione militare o para-militare, anche se ciò non comporti l'uso delle armi, né consentire uniformi, simboli o prassi che proclamino o incitino alla violenza;

4°) non accettare donazioni o contributi da parte di enti pubblici, aventi o non carattere autonomo; da società straniere o con sede centrale all'estero; da imprese concessionarie di opere pubbliche o di servizi o di beni di proprietà dello Stato; da Stati stranieri e da organizzazioni politiche straniere;

5°) tenere una documentazione contabile dalla quale risultino le entrate e le spese del partito.

A tal fine, gli organi direttivi nazionali e quelli regionali delle organizzazioni politiche dovranno presentare, rispettivamente al Consiglio superiore elettorale e al Governatorato regionale, un libro diario, un libro principale e un libro degli inventari, i quali dovranno essere rilegati e numerati per ciascuna pagina. L'autorità elettorale centrale o il segretario del Governatorato regionale, secondo il caso, attesterà il

numero dei fogli di ciascuno, nel primo foglio di ogni libro, con data e firma; nei fogli successivi farà apporre il sigillo del proprio ufficio, e restituirà i libri agli interessati in un termine non superiore a dieci giorni.

Questi libri di contabilità e le relative autentiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima operazione registrata in ciascuno di essi;

6°) comunicare, per iscritto, al Consiglio supremo elettorale, in ogni occasione, i nomi delle persone che compongono i supremi organi direttivi del partito e le cariche in essi rivestite. Negli Stati, nel Distretto federale e nei Territori federali, questa comunicazione dovrà essere fatta al rispettivo Governatorato il quale ne rimetterà copia al Consiglio supremo elettorale.

Art. 26.

I partiti politici nazionali rinnoveranno, nel corso dell'anno iniziale di ciascun periodo costituzionale, l'elenco degli iscritti nella percentuale dello 0,5% secondo le modalità stabilite da questa legge.

Paragrafo unico. - I partiti che avessero ottenuto nelle relative elezioni nazionali l'1% dei voti espressi, dovranno presentare soltanto un certificato della votazione ottenuta, debitamente autenticato dal rispettivo organo elettorale.

Questa norma sarà applicata ugualmente per i partiti regionali.

Capitolo IV.

Della cancellazione dal registro
e dello scioglimento dei partiti politici.

Art. 27.

Si procede alla cancellazione dal registro dei partiti politici:

a) su richiesta dello stesso partito avanzata in conformità ai propri statuti;

b) in conseguenza della incorporazione del partito in altro partito o della sua fusione con questo;

c) quando il partito non abbia partecipato alle elezioni, in due legislature successive;

d) quando sia comprovato che l'iscrizione sia stata ottenuta in frode alla legge, o il partito abbia tralasciato di adempiere alle condizioni prescritte, ovvero la sua azione si sia svolta illegalmente.

In questo caso il Consiglio supremo elettorale, agendo d'ufficio o su richiesta del Ministero dell'interno, del Pubblico ministero o di un altro partito, potrà provvedere alla cancellazione, senza pregiudizio per la procedura stabilita negli articoli 14 e 20.

Nessuna cancellazione potrà essere eseguita senza la previa citazione del partito interessato, in persona di coloro che ne hanno la rappresentanza a norma dei relativi statuti. Chiunque potrà opporsi alla cancellazione promovendo ed esibendo le prove relative e producendo per iscritto la documentazione che ritenga utile. Questo procedimento dovrà essere compiuto entro il termine di trenta giorni, calcolati dalla data della citazione. Trascorso questo termine senza che vi sia stata opposizione, il provvedimento di cancellazione sarà definitivo e la decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso di opposizione alla cancellazione, la relativa decisione potrà essere impugnata dinanzi alla Sezione politico-amministrativa della Corte suprema di giustizia nella forma stabilita per il rifiuto di iscrizione e, finché non sia stata pronunciata la sentenza definitiva, il partito potrà continuare a svolgere le proprie normali attività.

Art. 28.

Il Consiglio supremo elettorale renderà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* e con gli altri mezzi di diffusione che riterrà necessari la propria decisione della cancellazione di un partito, eccetto quando ciò sia avvenuto per sentenza dalla Corte suprema di giustizia.

Art. 29.

La Corte suprema di giustizia, su istanza dell'Esecutivo nazionale, ha competenza a decidere sullo scioglimento di un partito politico che, in maniera sistematica, propugni o svolga attività contro l'ordine costituzionale.

Capitolo V.

Della propaganda politica.

Art. 30.

Le associazioni politiche hanno il diritto di far propaganda con qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero, orale o scritto, con le limitazioni stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 31.

È consentita, previa comunicazione all'autorità civile competente, la propaganda politica, mediante altoparlanti installati su veicoli o trasportati con qualsiasi altro mezzo, diretta al fine di invitare la cittadinanza a riunioni pubbliche o a manifestazioni. Restano salve le disposizioni della legge elettorale durante i periodi elettorali.

ART. 32.

L'affissione di cartelli, disegni ed altro materiale di propaganda politica potrà essere fatta su edifici o case private, previa autorizzazione degli aventi diritto. Non sarà permessa su edifici o monumenti pubblici, né su edifici di culto.

Nella propaganda dei partiti è proibito l'uso dei simboli nazionali e dei ritratti e immagini degli artefici della nostra Indipendenza.

ART. 33.

I contravventori alle disposizioni contenute nei due articoli precedenti saranno puniti con l'arresto da uno a quindici giorni, senza pregiudizio delle azioni alle quali detti atti potrebbero dar luogo.

ART. 34.

Non sono permesse le pubblicazioni politiche anonime, né quelle che attentino alla dignità o offendano la morale pubblica, né quelle che abbiano per fine di promuovere la disobbedienza alle leggi, fatta salva l'analisi o la critica dei precetti legali.

Ogni pubblicazione di carattere politico deve recare in calce l'indicazione della tipografia relativa.

Le autorità di polizia dovranno sequestrare il materiale propagandistico o le pubblicazioni editi in contravvenzione a questo articolo, fatte salve le ulteriori responsabilità nelle quali possano incorrere i loro autori.

ART. 35.

Le pubblicazioni, le radiodiffusioni, le stazioni televisive e gli altri strumenti statali di cultura e informazione non potranno essere utilizzati da nessun partito politico per la propria propaganda.

TITOLO II

Delle riunioni pubbliche e delle manifestazioni.

(*Omissis*).

TITOLO III

CAPITOLO I.

Dei procedimenti.

(*Omissis*).

Capitolo II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 49.

I partiti politici che parteciparono, in coalizioni o isolatamente, alle elezioni del 1° dicembre 1963 e che ottennero una rappresentanza nel Congresso Nazionale in tali elezioni, potranno continuare a funzionare, condizionatamente alla loro registrazione presso il Consiglio supremo elettorale entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge. È sufficiente a tal fine la semplice richiesta di iscrizione da parte dell'organo direttivo, regionale o nazionale e il compimento delle condizioni previste nei numeri 3, 4 e 5, dell'articolo 10 per i partiti regionali; e nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 16 per i partiti nazionali e nell'articolo 22 della presente legge.

Questa disposizione si applicherà a quei partiti politici che abbiano adottato posteriormente una diversa denominazione e di ciò forniscano prova dinanzi al Consiglio supremo elettorale.

Art. 50.

Le associazioni di cittadini che, in relazione con le elezioni del 1° dicembre 1963, si trovano nella situazione prevista dall'articolo 23, potranno registrare il partito nei termini sopra indicati.

Art. 51.

In quegli enti territoriali dove la *Gazzetta Ufficiale* non abbia circolazione periodica o adeguata ai termini stabiliti nella presente legge, le pubblicazioni potranno essere fatte nei periodici in circolazione nella rispettiva regione o, in difetto, in manifesti che si collocheranno nei posti usuali per simili affissioni.

Art. 52.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, i Governatori adempiranno alla disposizione stabilita nell'articolo 41.

Art. 53.

La presente legge modifica il decreto 15 marzo 1951, n. 120, emanato dalla Giunta di governo degli Stati Uniti del Venezuela, sulle garanzie di associazione e riunioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23.507 della stessa data.

STATI UNITI D'AMERICA

(Massachussetts)

CODICE DELLE LEGGI DEL MASSACHUSSETTS

Titolo VIII.

ELEZIONI

Capitolo 50.

NORME GENERALI IN MATERIA DI PRIMARIE, « CAUCUSES » ED ELEZIONI

Art. 1.

Norme interpretative.

Nell'interpretazione delle norme di cui al presente capitolo ed ai capitoli seguenti fino al cinquantasettesimo incluso, deve essere attribuito a ciascuno dei termini sotto elencati il seguente significato.

Consiglio municipale o *consiglieri municipali* (*Aldermen*) - Quando si tratti di città nelle quali è istituita una commissione elettorale, le norme che contemplano il consiglio municipale ed i consiglieri municipali e che riguardano questioni attribuite alla esclusiva competenza di detta commissione vanno riferite, rispettivamente, alla commissione elettorale stessa ed ai commissari elettorali.

(*Omissis*).

Caucus - Per *caucus* si intende qualsiasi pubblica assemblea di elettori di una ripartizione, di una circoscrizione o di un comune minore, convocata e tenuta in conformità alle leggi che disciplinano i *caucuses*.

Cariche del caucus - Tale espressione si riferisce al presidente, ai sovraintendenti, ai segretari ed agli ispettori del *caucus* ed a tutte le persone nominate in aggiunta o in sostituzione dei titolari di dette cariche che svolgano funzioni inerenti alla conduzione del *caucus*.

Segretario municipale (*City Clerk*) - Quando si tratti di città nelle quali è istituita una commissione elettorale, le norme che contem-

plano il segretario municipale e che riguardano questioni attribuite alla competenza esclusiva di detta commissione vanno riferite alla commissione elettorale stessa o ai commissari elettorali.

Elezioni cittadine - Si indicano con tale termine sia le elezioni indette per la nomina dei funzionari dell'amministrazione cittadina o per la copertura delle cariche cittadine che si siano rese vacanti, sia le votazioni nei *referendum* indetti tra gli elettori di una città.

Convenzione - Indica esclusivamente un'assemblea di delegati regolarmente scelti mediante elezioni primarie o *caucuses*, che rappresenta almeno due suddivisioni del distretto in cui essa è tenuta.

(*Omissis*).

Funzionario elettorale - Tale termine designa i sovraintendenti, gli ispettori elettorali, i segretari di seggio e le persone che ne fanno le veci, nonché i consiglieri municipali dei comuni minori, i presidenti di assemblea e gli scrutatori, in quanto esercitino funzioni connesse con le operazioni elettorali.

(*Omissis*).

Partito municipale (*Municipal Party*) - La qualifica di partito municipale si applica ai partiti che non abbiano preso parte come partiti politici ad elezioni statali o a primarie statali e che nelle precedenti elezioni cittadine o comunali per la nomina del sindaco o del consiglio municipale hanno ricevuto almeno il tre per cento dei voti espressi. La medesima qualifica spetta anche al partito che depositi presso il segretario municipale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione municipale annuale o biennale, una petizione per l'inserzione delle candidature di quel partito nella scheda elettorale ufficiale, firmata da un numero di elettori almeno pari al tre per cento dei voti espressi nelle precedente elezione per la nomina del sindaco.

Scheda elettorale ufficiale - Scheda predisposta dall'autorità pubblica, a proprie spese, per la votazione nelle primarie, nei *caucuses* o nelle elezioni.

Comitato elettorale di partito o comitato di partito (*Political Committee*) - Tali espressioni si riferiscono soltanto ai comitati eletti nei modi previsti dal cap. 52. Nel cap. 54, peraltro, il termine si riferisce anche, salvo le eccezioni di cui all'art. 29, a qualsiasi comitato o associazione di cinque o più elettori dello Stato, che si uniscano per sostenere o promuovere il successo o la sconfitta di un candidato, di un partito politico o di una proposta.

Partito politico - La qualifica di partito politico spetta ad ogni partito che nelle precedenti elezioni biennali statali per la nomina del Governatore ha ricevuto almeno il tre per cento dei voti espressi nell'intero Stato; ma, se un candidato alla carica di Governatore consegue due o più candidature per tale carica, la qualifica di partito politico spetta soltanto al partito che abbia espresso la candidatura nelle prece-

denti elezioni primarie statali e che in tali primarie abbia raccolto almeno il tre per cento dei voti espressi nell'intero Stato per la designazione del candidato alla carica di Governatore. Nelle norme relative alle elezioni municipali ed a quelle riguardanti le primarie ed i *caucuses* per la designazione dei candidati a tali elezioni, il termine partito politico si riferisce anche ai partiti municipali. La qualifica di partito politico di cui al presente articolo non può essere attribuita ad organizzazioni dichiarate sovversive a norma dell'art. 18 del cap. 264, né può essere attribuita al partito comunista.

(*Omissis*).

Primarie - Per primarie si intendono le consultazioni elettorali indette da partiti politici o da partiti municipali in conformità alle norme che disciplinano le primarie.

Conservatori dei registri elettorali o ufficio del registro elettorale (*Registrars or registrars of voters*) - Con tali espressioni viene indicato il Consiglio dei conservatori dei registri elettorali di ciascuna città o comune minore, nonché — nelle città ove è istituita una commissione elettorale e per le norme che concernono questioni di competenza esclusiva di quest'ultima — la commissione stessa ed i suoi membri. Il termine « conservatore dei registri elettorali » si riferisce ad un membro del consiglio o della commissione suddetti.

Elezioni statali - Sono quelle indette per la nomina dei titolari di cariche nazionali, statali o di contea.

Cariche statali - Sono quelle per le quali le candidature sono espresse mediante elezioni primarie ed i cui titolari sono nominati mediante elezioni statali. Comprendono la carica di senatore degli Stati Uniti e quella di deputato al Congresso.

Comune minore (*Town*) - Tale termine non comprende le città (*cities*).

Cariche comunali - Tale espressione indica anche i membri delle assemblee comunali.

I due maggiori partiti politici - Questa espressione indica i due partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle precedenti elezioni per la nomina dei membri del Parlamento dello Stato.

(*Omissis*).

ARTT. 2-8.

(*Omissis*).

CAPITOLO 51.

ELETTORI

(*Omissis*).

Capitolo 52.

COMITATI ELETTORALI DEI PARTITI

Art. 1.

Comitati statali. Elezione. Termini.

Ciascun partito politico deve eleggere, conformemente a quanto qui disposto, un comitato elettorale statale, i cui componenti devono essere scelti tra gli iscritti al partito stesso. Di tale comitato fanno parte un uomo e una donna per ciascun distretto senatoriale, scelti tra i cittadini residenti nel distretto stesso ed eletti a maggioranza relativa dagli iscritti al partito nel distretto medesimo in occasione della votazione per le elezioni primarie presidenziali. Ne fanno parte altresì i membri nominati dallo stesso comitato statale nel numero e secondo le modalità fissate qui di seguito. I membri del comitato eletti in occasione delle primarie in rappresentanza dei distretti senatoriali restano in carica per quattro anni, a partire dal quindici maggio successivo alla loro elezione. I membri nominati dallo stesso comitato statale restano in carica per due anni, a partire dal giorno della loro elezione: tuttavia, essi non possono restare in carica oltre il termine in cui scade il mandato dei membri eletti in occasione delle elezioni presidenziali primarie.

I membri del comitato eletti in occasione delle primarie devono riunirsi entro dieci giorni a partire dal 15 maggio successivo alla loro elezione, per procedere alla organizzazione del comitato, eleggendo un presidente, un segretario, un tesoriere e tutti gli altri funzionari ritenuti necessari. Tuttavia, i membri del comitato devono anzitutto riunirsi e darsi una organizzazione provvisoria, eleggendo un presidente ed un segretario provvisori, che restano in carica fino all'elezione definitiva del presidente e del segretario. Il comitato, nel periodo della sua organizzazione provvisoria o dopo aver proceduto alla organizzazione definitiva, può provvedere alla propria integrazione, eleggendo i membri di propria competenza.

Il segretario del comitato statale deve compilare e depositare presso lo *state secretary* un elenco dei membri del comitato e di coloro che ricoprono cariche all'interno di esso, entro dieci giorni dalla data in cui si è provveduto all'organizzazione definitiva del comitato stesso: tale

elenco deve essere inviato entro lo stesso termine a tutti i comitati cittadini e comunali. Si deve inoltre provvedere alla compilazione e all'invio, secondo le modalità indicate, di un elenco comprendente i nomi dei nuovi membri nominati successivamente alla data in cui il comitato si è dato l'organizzazione definitiva; inoltre tale elenco deve essere inviato entro i dieci giorni successivi alla data in cui il comitato ha provveduto alla propria integrazione, nominando i nuovi membri.

Qualora si rendano vacanti le cariche di presidente, segretario, tesoriere o membro del comitato, il comitato stesso provvede alla sostituzione. In tale caso, si deve dare comunicazione dell'avvenuto mutamento nelle stesse forme e secondo le medesime modalità innanzi previste.

Art. 2.

Comitati circoscrizionali e comunali. Elezioni. Termini.

Ciascun partito politico in ogni circoscrizione e in ogni comune minore deve eleggere, in occasione delle elezioni primarie presidenziali, un comitato, detto comitato circoscrizionale o comitato comunale.

I componenti di tali comitati sono scelti tra gli iscritti al partito residenti nella circoscrizione o nel comune e restano in carica per quattro anni, a partire dal 15 maggio successivo alla loro elezione e fino a che i loro successori non abbiano provveduto alla organizzazione del nuovo comitato. Se un componente del comitato trasferisce la propria residenza, durante il mandato, fuori dalla circoscrizione o dal comune, il medesimo cessa dalla carica alla fine dell'anno solare in cui è avvenuto il cambiamento di residenza. Se un componente del comitato eletto o cooptato in uno dei posti resisi vacanti si dimette dal partito o cambia partito, cessa immediatamente di far parte del comitato in questione.

Art. 3.

Comitato cittadino.

I componenti dei diversi comitati circoscrizionali di una città costituiscono il comitato cittadino.

Art. 4.

Comitati cittadini, circoscrizionali e comunali. Organizzazione. Procedura per i casi di mancata elezione o organizzazione dei comitati.

Ogni comitato cittadino, circoscrizionale o comunale deve riunirsi e provvedere alla propria organizzazione, scegliendo un presidente, un segretario, un tesoriere e tutti gli altri funzionari ritenuti necessari entro dieci giorni a partire dal 15 maggio successivo alla elezione dei suoi membri. In occasione di tale riunione, il comitato circoscrizionale o comunale può procedere alla nomina dei membri di propria competenza: a seguito di tali nomine, tuttavia, il numero complessivo dei membri del comitato non deve essere superiore a quello fissato dall'art. 9. I comitati cittadini possono autorizzare la nomina di membri aggiunti

da parte dei comitati circoscrizionali; i comitati comunali possono invece provvedere autonomamente alla elezione di membri aggiunti. I membri aggiunti non hanno diritto di voto, ma hanno tutti quei poteri e doveri loro attribuiti dal comitato circoscrizionale o comunale. Nel caso in cui non si riesca ad eleggere un comitato circoscrizionale o un comitato comunale, il comitato cittadino o, rispettivamente, il comitato statale del partito interessato nominano i membri di tali comitati tra coloro i quali avevano diritto di votare per la elezione dei comitati stessi e provvedono a convocare la riunione costitutiva indicando la data in cui la riunione deve essere tenuta e la persona designata a presiederla. Se un comitato circoscrizionale, cittadino o comunale non si riunisce entro il termine previsto dal presente articolo, il comitato cittadino o, rispettivamente, il comitato statale del partito politico interessato ne convoca la riunione costitutiva, indicando la data in cui tale riunione deve essere tenuta e la persona designata a presiederla. Se un comitato circoscrizionale o comunale non si riunisce e non procede alla propria organizzazione alla data fissata nei modi sopra indicati, l'elezione di tutti i suoi membri è nulla e si applica la stessa procedura che sarebbe stata applicata nel caso di mancata elezione.

Art. 5.

Deposito della lista dei membri del comitato e delle persone che ne ricoprono le cariche.

Il segretario di ogni comitato cittadino, circoscrizionale o comunale deve compilare, entro dieci giorni dalla organizzazione del comitato, un elenco con i nomi e gli indirizzi di coloro che ricoprono cariche all'interno del comitato e con i nomi dei membri del comitato stesso.

Tale elenco deve essere depositato presso il segretario di stato ([1]), il segretario municipale ed il segretario del comitato statale del partito interessato. Per le città, il segretario di ogni comitato circoscrizionale deve altresì depositare una copia di detto elenco nel termine indicato e presso il presidente del comitato cittadino. Entro il medesimo termine, a partire dalla data di nomina dei membri aggiunti, il segretario deve depositare anche un elenco dei membri aggiunti. Il tesoriere dei citati comitati assume la propria carica solo dopo aver inviato una accettazione scritta al segretario di stato, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del cap. 55.

Art. 6.

Nomine sostitutive.

Quando si renda vacante la carica di presidente, segretario o tesoriere o un'altra delle cariche per le quali l'art. 5 prevede l'inserzione negli elenchi e la successiva comunicazione, oppure la carica di membro di un comitato circoscrizionale o comunale, lo stesso comitato interessato provvede alla sostituzione scegliendo le persone dei subentrandi tra gli

([1]) *Secretary of State*: alto funzionario dell'amministrazione statale, da non confondersi con l'omonimo capo del Dipartimento di Stato.

iscritti al partito nella città, nel comune o nella circoscrizione. Se un membro chiamato a coprire un posto vacante cambia la propria residenza, decade dalla carica alla fine dell'anno solare in cui è avvenuto il cambiamento di residenza.

ART. 7.

(*Omissis*).

ART. 8.

Organizzazione dei comitati esistenti.

I comitati esistenti al momento in cui il partito ottiene per la prima volta il tre per cento dei voti alle elezioni statali triennali per la nomina del governatore, si presumono eletti conformemente a quanto disposto dal presente capitolo, e soggetti alle norme in esso contenute. La stessa norma si applica ai comitati esistenti nel momento in cui il partito ottiene il tre per cento dei voti alle elezioni locali per la nomina del sindaco o di un consigliere municipale.

ART. 9.

Determinazione del numero dei membri.

Il comitato statale determina il numero dei delegati alla convenzione dello Stato scelti dai comitati circoscrizionali e comunali conformemente a quanto disposto dall'art. 54 del cap. 53. I comitati cittadini e comunali determinano, rispettivamente, il numero dei membri dei comitati circoscrizionali e dei comitati comunali da eleggere in occasione delle elezioni primarie presidenziali: tale numero non può essere inferiore a tre e superiore a trentacinque per ciascuna circoscrizione e per ciascun comune minore. Il numero dei membri da eleggere per i diversi comitati deve essere comunicato al segretario di stato entro il primo febbraio dell'anno in cui le elezioni relative devono essere tenute. Se un comitato cittadino o comunale non determina il numero dei membri di un comitato circoscrizionale o comunale o non effettua la citata comunicazione, il numero dei membri da eleggere per quel comitato non deve superare i dieci. Una volta effettuata la scelta dei delegati alla convenzione dello Stato, il presidente del comitato circoscrizionale o comunale deve darne comunicazione scritta al presidente del comitato statale del partito interessato, entro il primo mercoledì di maggio. Il presidente del comitato statale invia gli opportuni documenti ai delegati prescelti.

ART. 10.

Potere normativo e regolamentare dei comitati.

I comitati statali, cittadini e comunali hanno il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le loro procedure, purché siano conformi alla legge. I comitati statali hanno il potere di emanare norme e regolamenti riguardanti la convocazione delle convenzioni, purché siano conformi alla legge.

Capitolo 53.

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI; QUESITI DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI NEI « REFERENDUM »; ELEZIONI PRIMARIE E « CAUCUSES »

Designazione dei candidati.

Art. 1.

Partiti legittimati a designare i candidati alle cariche elettive.

Ciascun partito che abbia diritto di partecipare ad elezioni primarie o di indire *caucuses* o convenzioni (*conventions*) secondo quanto previsto dalla presente legge, può in tali occasioni designare tanti candidati per ciascuna carica elettiva in ordine alla quale il partito stesso abbia il diritto di esprimere le proprie candidature, quante sono le persone che dovranno essere elette a tale carica. Se alle precedenti elezioni statali o municipali un partito non ha raccolto voti in numero sufficiente per acquisire la qualifica di partito politico o di partito municipale, secondo la definizione contenuta nell'art. 1 della legge di cui al capitolo 50, ma nelle tre precedenti elezioni biennali per la nomina del governatore ha raccolto nello Stato o in un distretto, contea, città, comune minore o circoscrizione un numero di voti pari almeno allo 0,10% del numero totale dei voti, tale partito può indire un *caucus* o una *convention* per designare i propri candidati alle cariche da ricoprire. Ogni partito che abbia effettuato la designazione di uno o più candidati ha diritto a che il nome di essi sia stampato sulla scheda elettorale da usare nelle elezioni immediatamente successive; a tale fine, peraltro, se la candidatura non risulta da una votazione diretta, effettuata secondo il principio maggioritario, in elezioni primarie o in molteplici *caucuses* indetti in più di una circoscrizione o in più di un distretto o gruppo di distretti, è necessario che sia prodotto un certificato di candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 2.

Procedure per la designazione dei candidati.

Fatta eccezione per le elezioni municipali riguardanti città per le quali le norme locali dispongano diversamente e fatta eccezione altresì per quanto disposto dall'art. 54, i candidati dei partiti politici per tutte

le cariche elettive, eccettuata quella di elettore presidenziale (*presidential elector*) [1], vengono designati mediante elezione primarie o *caucuses*. Allo stesso modo vengono eletti i delegati e i vice-delegati alle convenzioni nazionali e i membri dei comitati elettorali dei partiti, salvo quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della legge di cui al cap. 52 e dagli articoli 70/J e 70/K della presente legge. La designazione di candidati ad opera di partiti non qualificati come partiti politici, nei distretti che comprendono più circoscrizioni o più comuni minori, viene effettuata da una convenzione composta da delegati scelti dai *caucuses* indetti a norma dell'art. 117 nelle circoscrizioni e nei comuni cui si riferisce la candidatura. Per tutte le nomine e le candidature effettuate mediante elezioni primarie o nei *caucuses* deve essere osservato il sistema elettorale diretto e maggioritario. Non può provvedersi alla designazione di candidati né alla nomina di membri di comitati di partito o di convenzioni in alcun modo diverso da quelli stabiliti dalla presente legge o dalla legge di cui al cap. 52.

ART. 3.

Inserzione nella scheda elettorale del nome di candidati non indicati nella scheda delle elezioni primarie, previa loro accettazione della candidatura.

Colui che, pur non avendo avuto il proprio nome stampato sulla scheda elettorale di elezioni primarie statali o municipali per la scelta dei candidati ad una determinata carica, ha tuttavia raccolto un numero di voti sufficiente per la designazione come candidato a tale carica, deve presentare atto scritto di accettazione della candidatura all'ufficio del segretario di stato o del segretario municipale, a seconda dei casi, entro sei giorni a partire dalle ore 17 del giorno in cui si sono svolte le elezioni primarie.

In mancanza di ciò il suo nome non viene stampato sulla scheda delle elezioni successive. L'accettazione suddetta è irrevocabile. Il presente articolo si applica anche nei casi in cui il risultato delle elezioni primarie, recante la candidatura in oggetto, è definitivamente dichiarato dopo la scadenza del termine sopra stabilito.

ART. 4.

Convocazione e svolgimento delle convenzioni.

Le convenzioni per la designazione dei candidati non possono essere indette o tenute prima di quattro giorni dalla data cui sono stati tenuti i *caucuses* per la scelta dei relativi delegati, né possono essere indette o tenute più tardi di quarantotto ore prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dei certificati di candidatura di cui all'art. 10.

---

(1) *Presidential electors* sono le persone elette nei singoli Stati per eleggere a loro volta il Presidente e il Vice presidente degli Stati Uniti.

ART. 5.

Certificati di candidatura. Contenuto. Sottoscrizione. Giuramento. Presentazione.

I certificati di candidatura devono contenere le attestazioni richieste dall'art. 8, e debbono essere sottoscritti e giurati dal presidente e dal segretario della convenzione e del *caucus,* i quali debbono altresì apporre l'indicazione della loro residenza. Il segretario deve presentare tale certificato, nel luogo stabilito dall'art. 9, entro settantadue ore a partire dalle ore 17 del giorno in cui si è tenuto il *caucus* o si è chiusa la convenzione ed entro il termine stabilito dall'art. 10, salvo il caso in cui il segretario della convenzione di un partito politico, indetta al fine di scegliere i candidati da presentare, depositi il certificato suddetto entro dieci giorni dalla fine della convenzione e, entro il medesimo termine, presenti un certificato separato contenente l'indicazione per ciascuna carica dei candidati che non hanno ricevuto l'approvazione della convenzione per la carica stessa, ma che hanno ricevuto almeno il venti per cento dei voti espressi in relazione a tale carica nella medesima convenzione.

I certificati di candidatura, eccettuati quelli per gli elettori presidenziali, non sono validi se non contengono l'accettazione scritta del candidato o dei candidati.

ART. 6.

Atti di candidatura. Numero delle firme.

I candidati alle cariche che debbono essere ricoperte mediante elezioni statali, possono essere designati anche a mezzo di atti di candidatura, contenenti le attestazioni richieste dall'art. 8 e recanti le firme di un numero di elettori non inferiore al tre per cento dei votanti delle ultime elezioni biennali per la nomina del governatore dello Stato, calcolato in riferimento all'intero Stato oppure al distretto o ripartizione elettorale cui appartiene l'ufficio per cui è posta la candidatura. Qualora la candidatura riguardi cariche per le quali le elezioni si svolgono nell'intero Stato, le firme provenienti da una unica contea non possono essere di numero superiore ad un terzo di quelle richieste. Anche la designazione dei candidati alle cariche per le quali le elezioni si svolgono nell'ambito municipale, ove non sia diversamente disposto dalle norme locali o generali, può essere fatta mediante i suddetti atti di candidatura, sottoscritti da un numero di elettori non inferiore all'uno per cento dei voti espressi in occasione dell'ultima elezione biennale per la nomina del governatore nel distretto o nel circondario cui appartiene l'ufficio per cui è posta la candidatura. Quando si tratti di candidatura a cariche municipali riguardanti comuni minori il numero delle sottoscrizioni richiesto non può in nessun caso essere inferiore a venti né superiore a cinquanta. Qualora si tratti di una circoscrizione di nuova istituzione il numero delle firme necessario per porre una candidatura ad elezioni che interessano soltanto quella circoscrizione non può essere inferiore a cinquanta.

ART. 7.

Segue: atti di candidatura. Firme. Moduli. Requisiti dei firmatari. Certificazioni. Limitazione del numero delle firme.

Gli elettori che sottoscrivono l'atto di candidatura debbono apporre personalmente la propria firma, con il nome che risulta indicato nei registri elettorali e con l'indicazione della propria residenza quale risultava al 1° gennaio precedente o nel giorno della registrazione elettorale se questa è stata successiva a quella data, indicando altresì il luogo della loro attuale dimora, con l'indirizzo completo. Qualora la residenza e la dimora siano identiche, l'elettore può limitarsi a scrivere *idem* nella colonna riservata all'indicazione della dimora attuale. L'elettore che non può scrivere per inabilità fisica può delegare un'altra persona a scrivere il suo nome e la sua residenza in sua presenza. Salvo quanto disposto dall'art. 3 della legge di cui al cap. 54 A, ogni elettore può sottoscrivere tanti atti di candidatura per ciascuna carica quante sono le persone da eleggere a tale carica.

Gli atti di candidatura per le cariche statali o municipali debbono essere presentate al conservatore dei registri elettorali del municipio ove sono iscritti gli elettori che hanno firmato l'atto, non oltre le ore diciassette del settimo giorno precedente quello in cui l'atto deve essere depositato presso il segretario di stato o il segretario del municipio. Le certificazioni relative agli atti di candidatura per cariche statali debbono essere completate ventiquattr'ore prima della scadenza del termine per la presentazione degli atti stessi al segretario di stato. Il conservatore dei registri elettorali al quale l'atto è presentato controlla i nomi in esso indicati e attesta sull'atto stesso il numero di quelli che corrispondono ai nomi iscritti nelle liste elettorali sia del municipio sia del distretto in cui si svolge l'elezione. Soltanto i nomi così controllati saranno considerati validi ai fini della candidatura. Il conservatore dei registri elettorali non è tenuto a sottoporre a controllo un numero di nominativi maggiore di quello necessario per la candidatura, aumentato di due quinti. I nomi che non hanno ricevuto la certificazione in oggetto, in occasione della prima presentazione dell'atto, non possono ricevere successivamente tale certificazione sul medesimo atto di candidatura. Il segretario di stato che abbia ricevuto atti di candidatura di un candidato contenenti un numero di firme superiore a quello necessario per la designazione aumentato di due quinti, non è tenuto a ricevere altre carte di designazione.

ART. 7/A.

Certificazioni relative ai nomi di coloro che hanno sottoscritto atti di presentazione della propria candidatura o altri atti simili.

Salvo quanto altrimenti disposto dalla legge, gli atti di presentazione della propria candidatura o gli atti similari dei candidati alle cariche municipali delle città dove la designazione dei candidati per tali cariche avviene mediante elezioni preliminari, debbono essere sottoposti al controllo del conservatore dei registri elettorali entro le ore diciassette del settimo giorno antecedente quello in cui tali atti vanno

depositati. Il conservatore dei registri elettorali controlla i nomi dei firmatari e certifica nel medesimo documento il numero di quelli che corrispondono ai nomi iscritti nelle liste elettorali sia del municipio che del distretto cui la designazione si riferisce. Soltanto i nomi così controllati saranno considerati validi ai fini della designazione del candidato. Il conservatore dei registri elettorali non è tenuto a proseguire il controllo, una volta che esso sia stato effettuato positivamente per un numero di nomi pari a quello necessario per la candidatura, aumentato di un quinto. I nomi che non hanno ricevuto la certificazione in oggetto in occasione della presentazione dell'atto non possono ricevere successivamente tale certificazione sul medesimo documento.

Art. 7/B.

Data di riferimento per le indicazioni concernenti la residenza.

Le leggi speciali che prevedono il 1° aprile come data di riferimento per le indicazioni concernenti la residenza che gli elettori debbono fornire al momento della firma degli atti di candidatura, sono modificate mediante la sostituzione di tale data con quella del 1° gennaio.

Art. 8.

Certificati di candidatura e atti di candidatura. Contenuto. Qualificazione politica dei candidati; ecc.

I certificati e gli atti di candidatura debbono riportare, insieme ai nomi dei candidati, la loro residenza, con l'indicazione della strada e del numero civico, la carica per la quale sono designati, e, salvo quanto disposto dal presente articolo o dalle norme locali, l'indicazione del partito che essi eventualmente rappresentano, formulata in non più di tre parole. I certificati delle candidature espresse da convenzioni o *caucuses* debbono inoltre menzionare le eventuali misure previste per la sostituzione dei candidati in caso di morte, ritiro e ineleggibilità. I comitati statali di ciascun partito politico designano i candidati per l'elezione degli elettori presidenziali in una riunione indetta a tale scopo. All'indicazione della qualificazione politica o del partito dei candidati alla nomina di elettori presidenziali viene aggiunta l'indicazione del cognome dei rispettivi candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente degli Stati Uniti. Tali cognomi e una lista delle persone designate come candidati elettori presidenziali debbono essere presentati al presidente per lo Stato del rispettivo partito politico non oltre il secondo martedì di settembre. Al nome dei candidati alla carica di assessore municipale deve essere aggiunta l'indicazione del numero della circoscrizione in cui egli risiede. Al nome di coloro che sono candidati a cariche elettive municipali di cui sono già titolari, può essere aggiunta la menzione « candidato per la rielezione ».

Se un candidato non è designato da un partito politico, nell'indicazione della sua qualifica politica, non può essere riportato il nome di alcun partito politico né il nome di alcuna organizzazione che sia stata

giudicata sovversiva a norma dell'art. 18 della legge cap. 246. Certificati e atti di candidatura per le cariche municipali non debbono necessariamente contenere l'indicazione del partito che il candidato rappresenta. Fatta eccezione per gli atti di candidatura per cariche municipali, gli atti di candidatura stessi non possono contenere che il nome di un solo candidato.

Gli atti di candidatura per cariche municipali dovranno invece contenere tanti nomi di candidati quante sono le cariche da ricoprire.

ART. 9.

Segue: Deposito. Accettazione.

I certificati e gli atti di candidatura per cariche statali sono depositati presso il segretario di stato il quale dà immediatamente al candidato o alla persona che ha presentato tali atti un documento di ricevuta attestante la data e l'ora della presentazione. I certificati e gli atti di candidatura alle cariche municipali vanno depositati presso il segretario municipale. Gli atti di candidatura debbono essere presentati per il deposito da una persona responsabile, che firma l'atto aggiungendovi l'indicazione della propria residenza e del proprio indirizzo completo. Il segretario di stato o il segretario municipale debbono accertare l'identità di tale persona in modo sicuro. Gli atti di candidatura non sono ricevibili né validi ove non venga contestualmente prodotta una dichiarazione scritta di accettazione della candidatura da parte di colui che è in essi designato.

ART. 9/A.

Atti di candidatura alle cariche municipali.

Le seguenti norme in materia di atti di candidatura si applicano nei comuni i cui organi deliberativi ne hanno deciso l'adozione.

Il termine finale per la richiesta di moduli per gli atti di candidatura scade quarantott'ore prima della scadenza del termine finale per la presentazione degli atti stessi all'ufficio anagrafico.

Prima di ottenere i moduli per gli atti di candidatura, ciascun candidato deve depositare presso il segretario comunale una dichiarazione contenente l'indicazione del proprio nome con l'indirizzo e la menzione della carica municipale per la quale si presenta candidato.

I candidati alle cariche municipali non possono ricevere i moduli in oggetto in numero superiore a quello necessario per contenere le firme necessarie per la loro candidatura, moltiplicato per cinque.

ART. 10.

Termini per il deposito dei certificati e degli atti di candidatura.

(*Omissis*).

ART. 11.

Opposizioni: Forme. Termini.

Una volta effettuato il deposito, i certificati e gli atti di candidatura che appaiono conformi alla legge sono ritenuti validi se non venga fatta opposizione scritta al loro riguardo. Per quanto concerne le elezioni a cariche statali, le opposizioni debbono essere presentate al segretario di Stato entro le settantadue ore successive alle ore diciassette dell'ultimo giorno utile per il deposito degli atti di candidatura. Per quanto concerne le elezioni alle cariche municipali delle città, le opposizioni stesse debbono essere presentate al segretario comunale entro le quarantott'ore successive alle ore diciassette dell'ultimo giorno utile per il deposito degli atti di candidatura. Per i comuni minori il termine suddetto è di ventiquattr'ore. Le opposizioni in tal modo presentate al segretario di Stato vengono dal medesimo immediatamente trasmesse alla commissione elettorale dello Stato. Le opposizioni presentate al segretario comunale vengono dal medesimo immediatamente trasmesse all'organo autorizzato a decidere in merito ad esse secondo quanto disposto dall'art. 12. Il presente articolo si applica alle città ed ai comuni minori che hanno adottato le norme di cui all'art. 103-A della legge cap. 54 ed in tal caso prevalgono su qualunque disposizione contraria.

ART. 12.

Segue: Opposizioni, Competenza. Attribuzioni, Notifiche, ecc.

Le opposizioni alle candidature per le cariche statali e tutte le questioni relative sono decise dalla commissione elettorale dello Stato. Le opposizioni in materia di candidatura alle cariche municipali delle città, fatta eccezione per Boston, sono decise dal consiglio del registro elettorale (*Board of registrars*) e dal consigliere legale comunale (*city solicitor*); in materia di candidatura alle cariche municipali dei comuni minori è invece competente il consiglio del registro elettorale.

Nelle città e nei comuni minori i consigli suddetti possono, nell'esame di tali opposizioni, escutere testimoni, deferire giuramenti, ordinare l'esibizione di libri e documenti. Ai testimoni suddetti si applicano le norme previste per i testimoni nei giudizi civili in materia di citazione, indennità e pene per mancata comparizione. Ciascun membro del consiglio può firmare la citazione e deferire il giuramento. La decisione del consiglio non è soggetta ad impugnazioni.

La commissione elettorale dello Stato o il segretario comunale, a seconda dei casi, dà immediata comunicazione al candidato dell'opposizione proposta avverso la sua candidatura, indirizzando tale comunicazione al domicilio indicato nell'atto di candidatura. Analoga comunicazione viene data al comitato del partito interessato alla candidatura opposta.

Qualora sotto uno stesso simbolo di partito si presentino più candidati di quanti possono essere eletti ad una determinata carica, i consigli sopra menzionati stabiliscono quali candidati hanno diritto di assumere il simbolo o la qualificazione in oggetto. Tale norma non si applica ai candidati designati a mezzo di atti di candidatura.

I consigli suddetti decidono inoltre in merito ad ogni altra questione ad essi deferita in materia di certificati di candidatura in qualunque elezione primaria municipale, regolare o speciale, nonché in merito al ritiro di tali candidature. La decisione deve essere resa non più tardi di quattro giorni dopo la scadenza del termine finale per la proposizione delle opposizioni e per la presentazione degli atti di ritiro della propria candidatura, secondo quanto previsto dalla presente legge. Qualora nessuna decisione sia stata emessa entro il termine suddetto, il segretario comunale procede ugualmente alla stampa delle schede elettorali.

ART. 12/A.

Disposizioni dirette a prevenire candidature fittizie o fraudolente.

Se un candidato regolarmente designato per l'elezione ad una carica statale o municipale presenta opposizione avverso un'altra candidatura alla medesima carica, affermando che la persona che appare candidata non esiste o che il nome con cui è stata posta la sua candidatura non è quello vero, la commissione elettorale dello Stato o il consiglio previsto dall'art. 12 citano il presunto candidato invitandolo a comparire per essere interrogato. Se a seguito di tale citazione nessuno si presenta, oppure, se si presenta una persona che assume di essere il candidato e la commissione o il consiglio, dopo aver esaminato l'opposizione, accerta la verità di quanto esposto in essa, l'opposizione stessa viene accolta e la candidatura in oggetto è dichiarata inefficace.

ART. 13.

Ritiro delle candidature.

Colui che è designato come candidato ad una carica statale o municipale, può ritirare la propria candidatura con atto da lui sottoscritto e autenticato da un notaio, da depositarsi presso il funzionario che ha ricevuto l'atto di candidatura entro il termine prescritto dall'art. 11 per la presentazione delle opposizioni ai certificati ed agli atti di candidatura. Nessun atto di ritiro può essere ricevuto dopo la scadenza di tale termine. Il presente articolo si applica, nonostante qualunque contraria disposizione di legge, alle città ed ai comuni minori che abbiano adottato le norme di cui all'art. 103 A della legge cap. 54.

ART. 14.

Candidature sostitutive. Modalità. Deposito. Opposizioni, ecc.

(*Omissis*).

ART. 15.

Certificati relativi alle candidature sostitutive. Accettazione.

(*Omissis*).

ART. 16.

Certificati, ecc. Ispezioni. Conservazione.

I certificati e gli atti di candidatura, nonché gli atti di opposizione e di ritiro, debbono, dopo il deposito, rimanere a disposizione delle ispezioni pubbliche, da effettuarsi adottando norme adeguate, e debbono essere conservate dal segretario dello Stato o dal segretario comunale per un anno.

ART. 17.

Moduli per la designazione dei candidati.

Il segretario dello Stato fornisce, su richiesta, i moduli per la designazione dei candidati alle cariche statali ed invia ai segretari comunali delle città o dei comuni minori i moduli per la designazione dei candidati alla carica di rappresentante alla corte generale, ad opera delle convenzioni e dei *caucuses* indetti da associazioni diverse dai partiti politici. Egli fornisce ugualmente al segretario comunale dei comuni minori i moduli per la designazione dei candidati alle cariche municipali, qualora si tratti di elezioni in cui vengono usate schede elettorali ufficiali. Nelle città, invece, i moduli per la designazione dei candidati alle cariche municipali sono forniti dal segretario municipale. Il segretario di stato non può consegnare direttamente ai candidati stessi i moduli per la designazione dei candidati alle cariche municipali.

Il segretario municipale o comunale può consegnare detti moduli soltanto a persone che pongano la propria candidatura o a loro rappresentanti muniti di specifica autorizzazione scritta.

SCELTA DELLE PERSONE DA DESIGNARE COME CANDIDATI ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO STATALE DI UN PARTITO POLITICO.

ART. 17/A.

Procedura.

Qualora venga a tal fine presentata al presidente del comitato statale di un partito politico una petizione firmata da cinquanta iscritti al medesimo partito in un determinato collegio senatoriale, il presidente suddetto convoca una convenzione dei comitati comunali e circoscrizionali del collegio stesso allo scopo di scegliere, tra gli iscritti al partito, le persone da presentare come candidati per l'elezione dei membri del comitato statale del partito in rappresentanza di quel collegio senatoriale.

Tale convenzione deve essere tenuta non oltre il ventesimo giorno precedente la scadenza del termine stabilito per il deposito degli atti di candidatura per l'elezione dei membri suddetti e deve aver luogo nella circoscrizione o nel comune del collegio in cui, nelle ultime elezioni governative, il candidato del partito ha ricevuto il maggior numero dei voti.

La convenzione elegge tra i propri membri un presidente ed un segretario e stabilisce le opportune regole di procedura per la disciplina della propria attività. Ciascuna circoscrizione o comune rappresentato nella convenzione ha diritto ad un voto, più altri voti addizionali da calcolarsi dividendo per cinquecento il numero dei voti ottenuti oltre i primi cinquecento dal candidato del partito nelle ultime elezioni governative biennali in quella circoscrizione o comune. Un resto superiore a duecentocinquanta voti comporta l'attribuzione di un altro voto.

I certificati delle candidature debbono menzionare che la candidatura è stata espressa da tale convenzione e debbono contenere tutti gli elementi stabiliti dall'art. 8. Tali certificati debbono essere firmati, giurati e depositati presso il segretario di stato così come previsto dall'art. 5.

I candidati così designati debbono presentare al segretario di stato la dichiarazione scritta di accettazione della candidatura entro il termine stabilito per il deposito degli atti di candidatura per la medesima elezione. In caso contrario il loro nome non può essere iscritto nella scheda elettorale.

ARTT. 18-22/B.

(*Omissis*) [1].

NORME APPLICABILI A TUTTE LE ELEZIONI PRIMARIE.

ART. 23.

Norme che si applicano a tutte le elezioni primarie.

Gli articoli da 24 a 40 inclusi si applicano a tutte le elezioni primarie salvo quanto in essi diversamente stabilito.

ART. 24.

Disciplina delle elezioni primarie.

Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme in materia di elezioni e reati elettorali, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge e nelle leggi di cui ai capitoli 54, 55 e 56.

ART. 25.

Ritiro dei candidati.

Il ritiro della candidatura da parte di coloro che sono stati proposti come candidati alle elezioni primarie è regolato dall'art. 13, salvo che il termine per la presentazione della dichiarazione di ritiro è computato a partire dalla scadenza del termine per il deposito degli atti di candidatura per le medesime elezioni primarie e il termine stesso è di 48 ore nel caso di elezioni primarie municipali riguardanti un comune minore.

---

[1] Norme in materia di *referendum*.

ART. 26.

Atti di candidatura: validità. Opposizioni: termini. Certificato di iscrizione.

Agli atti di candidatura per le elezioni primarie si applicano le norme di cui all'art. 7, salvo che il termine per la proposizione delle opposizioni è computato dalla scadenza del termine per il deposito degli atti di candidatura per le medesime elezioni primarie. Le opposizioni stesse non sono valide se la residenza elettorale dell'opponente, quale risulta dai registri elettorali aggiornati, non è tale da legittimare l'opponente stesso a dare il voto in tali elezioni primarie al candidato nei confronti del quale l'opposizione è proposta. L'atto di opposizione deve contenere l'esposizione di tutti i motivi su cui questa si basa e deve essere accompagnata da un deposito cauzionale di 25 dollari, che è restituito all'opponente se quest'ultimo compare, personalmente o a mezzo di procuratore, all'udienza fissata per l'esame della questione davanti al consiglio competente a norma dell'art. 12, e se il consiglio giudica che l'opposizione è stata fatta in buona fede e non è manifestamente infondata e vessatoria. L'opposizione non è valida se l'opponente non ne spedisce copia al candidato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito dell'opposizione stessa. L'opposizione non può essere presa in esame dal consiglio competente a norma dell'art. 12 se non viene esibito al consiglio stesso un certificato di iscrizione emesso dal consiglio del registro elettorale o dal segretario di tale ufficio, attestante il luogo di residenza dell'opponente e la sua qualità di elettore iscritto al partito che ha espresso la candidatura in questione.

Il certificato di iscrizione al partito deve avere sostanzialmente il tenore e la forma seguente:

STATO DEL MASSACHUSSETTS

Certificato di iscrizione al partito.

Noi sottoscritti attestiamo che . . . . . .
(nome)
iscritto come elettore . . . . . .
(via e numero civico)
. . . . . è membro del partito
(città)

. . . . . } Firme dei membri o del segretario del consiglio del registro elettorale o della commissione elettorale

. . . . . .
(città)

Data . . . . . .

ART. 27.

Opposizioni: Competenza.

Per le opposizioni agli atti di candidatura per le elezioni primarie valgono le norme di cui all'art. 12, in quanto applicabili.

ART. 28

Data e sede delle elezioni primarie.

Le elezioni primarie si tengono rispettivamente il settimo martedì precedente le elezioni statali biennali o il quarto martedì precedente le elezioni statali straordinarie, o il quinto martedì precedente le elezioni straordinarie per l'elezione dei membri del Congresso. Le primarie concernenti l'elezione del Presidente degli Stati Uniti sono tenute l'ultimo martedì di aprile dell'anno in cui debbono essere eletti gli elettori presidenziali. Le primarie riguardanti le elezioni municipali sono tenute ventotto giorni prima della data fissata per queste ultime.

Fatta eccezione per Boston, le elezioni primarie vanno fatte per circoscrizioni, ripartizioni o comuni secondo quanto stabilito dal consiglio municipale.

ART. 29.

Nomina di funzionari elettorali.

Il segretario municipale può nominare due ispettori e due vice-ispettori per le elezioni primarie, in rappresentanza dei due maggiori partiti politici, nonché designare fra tutti i funzionari degli uffici elettorali un certo numero di essi composto in parti uguali di rappresentanti dei due maggiori partiti politici, a svolgere attività di scrutatore nelle ripartizioni o nelle circoscrizioni per la ricezione delle schede, il controllo dei nomi, l'apertura delle schede ed il conteggio dei voti. Tali scrutatori prestano la loro opera per parte della giornata. Il consiglio municipale determina la loro retribuzione in relazione all'ammontare dell'intera retribuzione prevista per i funzionari elettorali.

ART. 30.

Seguito.

(*Omissis*).

ART. 31.

Requisiti per la nomina a funzionario elettorale.

Possono essere nominati funzionari elettorali anche coloro che si presentano come candidati per l'elezione dei membri di una convenzione oppure, fatta eccezione per Boston, coloro che si presentano come candidati per l'elezione dei membri di un comitato circoscrizionale o comunale.

ART. 32.

Schede elettorali per le primarie. Preparazione e numero.

Per le elezioni primarie statali o presidenziali, le schede elettorali sono preparate, fornite e determinate nel loro numero dal segretario di stato; nelle primarie municipali, dal segretario municipale. Nessun altra scheda elettorale può essere ricevuta o conteggiata.

Se le schede fornite per le primarie statali o presidenziali non sono state recapitate, o sono andate perse o distrutte o sono state sottratte, si fa ricorso a schede il più possibile simili, fornite dal segretario municipale. Il numero delle schede fornite a ciascuna circoscrizione o comune per le primarie municipali non può essere superiore ad una scheda di ciascun partito per ciascuno degli elettori iscritti. Tali schede non possono essere stampate da tipografie possedute o gestite dalla municipalità di Boston.

ART. 33.

Uso di colori diversi per le schede di vari partiti. Apparecchi per il voto automatico.

(*Omissis*).

ART. 34.

Schede elettorali. Contenuto. Forma.

Nella parte inferiore della scheda sono stampate le parole « Scheda ufficiale del .... (segue la denominazione del partito politico) ». Sul retro è riportata la medesima intestazione, seguita dal numero della ripartizione o della circoscrizione o della denominazione del comune per cui la scheda è predisposta, la data dell'elezione primaria, ed il facsimile della firma del segretario di stato, per le primarie statali, o del segretario municipale, per quelle municipali. I candidati per ciascuna carica sono elencati secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi, salvo che non sia altrimenti disposto.

(*Omissis*) (1).

Accanto al nome di coloro che si presentano candidati per la candidatura a cariche pubbliche elettive o per la designazione quali delegati o vicedelegati di una convenzione nazionale, oppure quali membri di un comitato circoscrizionale o comunale del comitato statale del partito, deve essere indicato il luogo e l'indirizzo della rispettiva residenza.

Accanto al nome di coloro che si presentano candidati per la candidatura a cariche pubbliche elettive deve essere menzionato l'atto di candidatura o l'atto di approvazione da parte della convenzione statale del partito. Seguono le indicazioni, formulate in otto parole, previste e autorizzate dall'art. 45, fatta eccezione per i casi di candidatura sosti-

---

(1) Seguono, nel medesimo primo comma ed ai comma 2°, 3° e 4°, norme particolareggiate sull'ordine con cui i nomi dei candidati debbono essere stampati sulla scheda elettorale. Di regola si applica il criterio dell'ordine alfabetico, che però è derogato in favore dei titolari uscenti delle cariche cui l'elezione si riferisce, i quali vengono iscritti per primi sulla scheda.

tutiva, determinata da morte, ritiro o incapacità fisica del candidato originario.

Eccettuati i casi di nuove candidature determinate da morte, ritiro o incapacità fisica del candidato originario, nella scheda non possono essere riportati altri nomi che non siano quelli designati per la candidatura dalle convenzioni statali o proposti con atti di candidatura. Sulle schede delle elezioni primarie municipali e delle elezioni preliminari, se le norme locali non dispongono diversamente, debbono essere riportati per primi, in ordine alfabetico, in cadidati che sono titolari uscenti delle rispettive cariche, per esservi stati eletti, oppure per esservi stati nominati con deliberazione del consiglio municipale, o con deliberazione congiunta del consiglio municipale e del comitato scolastico. Ai nomi suddetti seguono quelli degli altri candidati, anch'essi in ordine alfabetico. Accanto al nome di ciascuno di tali candidati è riportata, a richiesta del candidato medesimo, l'indicazione, formulata in non più di otto parole, delle cariche pubbliche in atto o in passato ricoperte, ove deve essere specificato chiaramente se si tratta di un ex titolare, oppure di un titolare in carica che pone la sua candidatura per la rielezione. Può anche essere menzionata la qualifica di « ex combattente » se ne ricorrano i presupposti a norma dell'art. 21 della legge di cui al cap. 31. Nelle schede per le elezioni primarie municipali e per le elezioni preliminari, se le norme locali non dispongano diversamente, all'elenco dei nomi dei candidati debbono essere fatti seguire tanti spazi bianchi quante sono le persone da eleggere, al fine di permettere l'iscrizione di nomi diversi da quelli dell'elenco. Nelle schede delle elezioni primarie statali o presidenziali, qualora l'elenco dei candidati non esaurisca il numero delle persone da eleggere, debbono essere riportati tanti spazi bianchi per l'iscrizione di altri nomi, quanti ne mancano a completare tale numero.

Sulla scheda deve essere specificato il numero delle persone da eleggere per ciascuna carica.

La forma delle schede e la loro composizione tipografica saranno in linea di massima uguali a quelle delle schede ufficiali per le elezioni statali, salvo quanto altrimenti disposto dal presente capitolo.

ART. 35.

Modi di espressione del voto.

Un segno a forma di croce (X) apposto al margine di uno dei nomi indicati nella scheda rappresenta un voto per il candidato prescelto. Un segno a forma di croce nel cerchio posto a capo di un gruppo di candidati, nelle elezioni dei membri dei comitati circoscrizionali o comunali o dei delegati di una convenzione nazionale, rappresenta un voto per ciascuno dei candidati del gruppo. L'elettore può votare per uno o più candidati del gruppo apponendo un segno di croce accanto ai rispettivi nomi e può anche scrivere un altro nome e fare un segno di croce accanto ad esso. Se l'elettore esprime il proprio voto per un numero di candidati maggiore di quello che deve essere eletto, il voto è nullo.

ART. 35/A.

Uso di etichette gommate stampate nelle elezioni primarie ([1]).

Nelle elezioni primarie possono essere usate etichette gommate stampate purché la loro dimensione non sia maggiore di mezzo pollice in altezza e quattro pollici e mezzo di lunghezza. Ad esse si applicano le norme previste dagli articoli 41 e 44 della legge di cui al cap. 54 in ordine all'indicazione del nome e della residenza del candidato ed in ordine alla specie ed alla grandezza dei caratteri tipografici da usarsi nella stampa dei nomi stessi.

ART. 35/B.

Notifica dell'onere di accettare la designazione al candidato il cui nome non era stampato nella scheda.

Qualora a seguito dell'elezione venga designato come candidato una persona i voti per la quale sono stati espressi mediante apposizione di etichetta gommata o scrittura del nome sulla scheda, il segretario municipale deve immediatamente dare comunicazione al designato dell'onere di adempiere a quanto previsto dall'art. 3.

ART. 36.

Invio delle schede ai seggi elettorali.
Affissione dei fac-simili delle schede elettorali.

(*Omissis*).

ART. 37.

Iscrizione degli elettori al partito politico.

La lista degli elettori delle primarie deve indicare l'eventuale iscrizione ai partiti politici di coloro i cui nomi essa comprende, attestata secondo quanto stabilito dal presente articolo e dall'art. 38. L'elettore che desidera esprimere il proprio voto in una elezione primaria deve fornire il proprio nome e, se richiesto, la propria residenza, ad uno dei segretari di seggio, il quale annuncia chiaramente il nome stesso e il partito cui esso è iscritto, se tale iscrizione risulta dalla lista elettorale. Se la lista non menziona l'iscrizione dell'elettore ad alcun partito, il segretario di seggio chiede al medesimo a quale partito desidera essere iscritto e, avutane la risposta, annuncia chiaramente il nome di tale partito e riporta la scelta dell'elettore sulla lista elettorale. Dopo di ciò il segretario di seggio consegna all'elettore una scheda del partito cui egli si è in tal modo iscritto.

Dopo avere espresso il proprio voto nella scheda, l'elettore dichiara il proprio nome e, se richiesto, la propria residenza al funzionario addetto alla lista elettorale presso l'urna elettorale il quale lo ripete ad alta voce e chiaramente. Se nella lista elettorale risulta l'iscrizione dell'elet-

([1]) Per la votazione di candidati i nomi dei quali non sono stampati sulle schede.

tore ad un partito, il funzionario annuncia anche il nome del partito stesso e il funzionario addetto all'urna elettorale, prima che la scheda vi sia depositata, controlla che il partito cui questa attiene corrisponda a quello cui risulta iscritto l'elettore. Se nella lista non risulta alcuna iscrizione, il funzionario addetto all'urna annuncia il nome del partito la cui scheda viene depositata dall'elettore; il funzionario addetto alla lista elettorale ripete chiaramente tale indicazione e la riporta sulla lista medesima.

Le liste elettorali usate nelle elezioni primarie vengono restituite al segretario municipale dal quale vengono conservate in custodia per il medesimo periodo di tempo che dura la custodia delle schede elettorali.

Dopo di ciò le liste vengono trasmesse all'archivio elettorale ove debbono essere conservate per due anni. Allo spirare di tale termine possono essere distrutte. I funzionari degli uffici sopra menzionati, su domanda scritta di un candidato oppure del presidente o di un funzionario di un comitato circoscrizionale o municipale del partito, forniscono al richiedente una copia autentica della lista richiesta. L'eventuale iscrizione ad un partito di ciascun elettore deve essere riportata nel registro annuale degli elettori ove vanno trascritte ugualmente le nuove iscrizioni, le cancellazioni di quelle precedenti o i cambiamenti di iscrizione da un partito all'altro.

Nel formare il registro annuale degli elettori per l'anno in corso, viene in esso riportata per ciascun elettore l'indicazione concernente la sua iscrizione ad un partito che risulta dal registro dell'anno precedente.

L'ufficio del registro elettorale o la commissione elettorale, a seconda dei casi, qualora ne faccia richiesta un candidato alle elezioni primarie, un comitato circoscrizionale o municipale di un partito o un comitato politico regolarmente istituito, debbono preparare e fornire prontamente e gratuitamente al richiedente una copia della lista degli elettori iscritti ai partiti politici.

Art. 38.

Divieto di consegnare all'elettore iscritto ad un partito la scheda elettorale di un partito diverso, ecc.

All'elettore iscritto ad un partito secondo quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 37 non è consentito di ricevere la scheda elettorale di un partito politico diverso. Peraltro, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 37, ogni elettore può in qualsiasi momento, eccezione fatta per il periodo che inizia alle ore 22 del trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni primarie e termina alla fine del giorno delle elezioni stesse, iscriversi ad un partito, mutare o cancellare la propria iscrizione, inviando all'ufficio del registro elettorale domanda scritta, autenticata da un notaio o da un giudice di pace o presentando personalmente ad un funzionario del medesimo ufficio tale domanda scritta con la richiesta di essere iscritto ad un determinato partito, di cambiare la propria iscrizione da un partito ad un altro o di cancellare l'iscrizione in atto. Salvo quanto altrimenti disposto dall'art. 12 della legge di cui al cap. 4, le iscrizioni, i cambiamenti e le cancellazioni così operate hanno effetto a decorrere

dal trentunesimo giorno successivo alla data della ricezione della domanda o della presentazione personale di essa. L'elettore iscritto ad un partito politico non può ricevere la scheda di un partito diverso neppure adducendo l'erroneità della propria iscrizione, a meno che non alleghi un certificato dell'ufficio del registro elettorale attestante la sussistenza di tale errore. Tale certificato viene allegato alla lista elettorale perché ne formi parte integrante e venga con essa restituito e conservato. Tuttavia l'iscrizione ad un partito politico non impedisce all'elettore di ricevere la scheda elettorale di un partito a carattere municipale nelle elezioni primarie municipali, salvo sempre il divieto di ricevere più di una scheda.

Le autenticazioni e le certificazioni di cui sopra non sono valide se colui che le ha fatte era candidato nelle stesse elezioni primarie.

L'ufficio sopra menzionato invia immediatamente all'elettore che ha fatto pervenire le domande autenticate di cui sopra l'avviso di ricevimento delle stesse con la comunicazione che si è provveduto all'iscrizione, al cambiamento o alla cancellazione richieste o che la domanda non è valida.

ART. 38/A.

Conteggio biennale degli elettori iscritti e non iscritti.

L'ufficio del registro elettorale o la commissione elettorale di ciascuna città o di ciascun comune minore debbono presentare al segretario di stato, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il conteggio, aggiornato alla data delle elezioni municipali dell'anno precedente, degli elettori iscritti a ciascun partito politico e degli elettori non iscritti.

I dati di tale conteggio, se si tratta di una città e in essa le circoscrizioni non sono suddivise in ripartizioni elettorali, debbono riferirsi a ciascuna circoscrizione, altrimenti a ciascuna ripartizione. Se si tratta di un comune minore ed esso è diviso in ripartizioni elettorali, i dati debbono riferirsi a ciascuna di tali ripartizioni, altrimenti all'intero comune. Il segretario di stato predispone un resoconto in materia non oltre il primo settembre di ogni anno di numero pari.

ART. 39.

Conteggio dei voti.

Nel conteggio dei voti dopo la rimozione delle schede dalle urne elettorali, le schede stesse debbono innanzi tutto essere divise per partiti e le schede di ciascun partito debbono essere contate e, quindi, sigillate separatamente. I voti dati ai candidati saranno conteggiati soltanto per l'elezione dei medesimi alle cariche o alle candidature del partito sulle cui schede i voti stessi sono espressi.

ART. 40.

Numero dei voti necessari per la designazione di candidati non iscritti a stampa sulle schede.

Nelle elezioni primarie per la nomina dei titolari delle cariche del partito e per la designazione dei candidati alle cariche pubbliche, coloro il cui nome non è stampato sulla scheda elettorale non possono considerarsi nominati o designati, qualora non abbiano ricevuto un numero di voti pari o superiori al numero delle firme che sarebbero state necessarie per determinare l'iscrizione del loro nome a stampa sulla scheda elettorale.

ART. 40/A.

Richieste di nuovo conteggio.

Le richieste dirette ad ottenere la rinnovazione delle operazioni di conteggio dei voti espressi per un determinato partito alle elezioni primarie possono essere proposte soltanto da un iscritto al medesimo partito.

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE ELEZIONI PRIMARIE STATALI.

ART. 41.

Designazione dei candidati mediante elezioni primarie statali. Articoli applicabili.

Mediante elezioni primarie statali vengono designati i candidati dei vari partiti politici a tutte le cariche pubbliche i cui titolari sono scelti mediante elezioni statali, fatta eccezione per gli elettori presidenziali. A tali elezioni primarie si applicano gli articoli dal 4 al 43/A inclusi.

ART. 42.

Comunicazione al segretario di stato in ordine allo svolgimento delle elezioni primarie per circoscrizioni, ripartizioni o gruppi di ripartizioni.

Nelle città e nei comuni minori in cui il consiglio municipale decide di indire le elezioni primarie statali per circoscrizioni, ripartizioni o gruppi di ripartizioni, il consiglio deve dare notizia di tale decisione al segretario di stato entro il 1° giugno; per le primarie che precedono elezioni speciali l'avviso deve essere comunicato 21 giorni prima del giorno in cui si svolgeranno le primarie.

ART. 43.

Orario di apertura dei seggi.

(*Omissis*).

ART. 44.

Atti di candidatura. Numero delle firme.

La designazione dei candidati alle primarie statali si effettua mediante atto di candidatura o designazione approvata da una convenzione statale del partito, così come previsto dall'art. 54. Qualora si tratti della designazione dei candidati a cariche i cui titolari vengono nominati mediante elezioni generali in tutto lo Stato, l'atto di candidatura, salvo quanto disposto più avanti, deve portare le firme di almeno 10.000 elettori; di tale numero minimo, non più di 1.500 firme possono appartenere ad elettori di una medesima contea. Debbono invece essere sottoscritti da almeno 2.500 elettori gli atti di candidatura di coloro dei quali, nella convenzione statale del partito immediatamente precedente, sia stata proposta la designazione quali candidati alle medesime cariche, ove tale proposta abbia ricevuto almeno il 20% dei voti espressi nella convenzione. Del suddetto numero minimo di 2.500, non più di 500 firme possono appartenere ad elettori di una medesima contea. Gli atti di candidatura per la scelta delle persone da designare come candidati del partito alle elezioni statali per la nomina dei titolari di tutte le altre cariche pubbliche, debbono essere sottoscritti, a seconda dei casi, dal seguente numero di elettori: per le elezioni di deputati al Congresso, duemila elettori; mille elettori per l'elezione dei consiglieri municipali, del procuratore distrettuale, del cancelliere giudiziario, del conservatore dei registri testamentari e fallimentari, del conservatore dei registri ipotecari, del commissario di contea, dello sceriffo e del tesoriere di contea, fatta eccezione per la contea di Barnstable, Berkshire, Franklin e Hampshire, ove gli atti di candidatura per la scelta dei candidati alle cariche di cancelliere giudiziario, conservatore dei registri testamentari e fallimentari, conservatore dei registri ipotecari, commissario di contea, sceriffo e tesoriere di contea, debbono essere sottoscritti da 500 elettori. Gli atti di candidatura per la scelta dei candidati alla elezione dei membri del senato dello Stato debbono essere sottoscritti da 300 elettori: quelli per la scelta dei candidati alla elezione dei deputati al parlamento statale e dei *commissioners to apportion Suffolk county,* da 150 elettori. Il numero minimo di firme per gli atti di candidatura suddetti non può comunque essere superiore al 10% degli elettori iscritti al partito nel relativo distretto. Il numero degli elettori iscritti al partito viene determinato sulla base dei registri conservati nell'ufficio del segretario di stato. Nelle contee di Dukes e di Nantucket gli atti di candidatura alle primarie indette per la scelta di coloro da presentare come candidati alle elezioni statali per la nomina dei titolari delle cariche della contea, debbono essere sottoscritti da 25 elettori.

ART. 45.

Segue: contenuto; qualificazione politica dei firmatari; accettazione; numero dei candidati; sanzioni per le false dichiarazioni.

Gli atti di candidatura debbono contenere, accanto al nome di ciascun candidato: 1) l'indicazione della sua residenza, con l'indirizzo completo; 2) l'indicazione della carica per la quale viene designato; 3) l'indicazione del partito politico da cui chiede di essere scelto e presentato come candidato. L'atto può anche contenere l'indicazione, formulata in non più di otto parole, delle cariche pubbliche in atto o in passato ricoperte, specificando chiaramente se è un ex titolare o il titolare elettivo in carica che si presenta per la rielezione. Può anche essere indicata la qualifica di ex combattente, ove ne ricorrano i presupposti a norma dell'art. 21 della legge di cui al cap. 31 delle leggi generali.

In ordine alle firme sopra menzionate si applica quanto disposto dall'art. 7. Ciascun elettore può sottoscrivere tanti atti di candidatura per una medesima carica quante sono le persone da eleggere a quella carica.

Gli atti di candidatura sono validi soltanto se contengono l'accettazione scritta del candidato in essi indicato. È peraltro ineleggibile alla carica di membro del comitato circoscrizionale o comunale del partito colui che accetta più di una volta la candidatura a tale carica.

Gli atti di candidatura relativi ai candidati del partito alle elezioni primarie statali non possono contenere che il nome di un solo candidato.

Chiunque coscientemente sottoscrive false dichiarazioni in un atto di candidatura alle primarie è punito con l'ammenda fino a cinquanta dollari.

ART. 46.

Segue: certificazioni; divieto di pluralità di candidature in favore di una medesima persona.

Tutti gli atti di candidatura debbono essere presentati al conservatore del registro elettorale della città o del comune minore in cui i firmatari sono iscritti come elettori, entro le ore diciassette del settimo giorno antecedente la data in cui debbono essere depositati.

I conservatori accertano e certificano che il numero delle firme contenute nell'atto corrisponda a nomi di elettori iscritti nelle liste elettorali sia del municipio che del distretto cui la candidatura si riferisce e che non risultano iscritti a partiti diversi da quello per il quale il candidato si presenta. Solo i nomi così controllati saranno ritenuti validi ai fini della candidatura.

Si applicano a tali atti le norme di cui all'art. 7 relative al numero delle firme da controllare e certificare e ai nomi non certificati in prima istanza. Al fine di certificare i nomi sugli atti di candidatura alle elezioni primarie i conservatori del registro elettorale si riuniscono il quarto martedì precedente la data fissata come termine finale per il deposito degli atti stessi presso il segretario di stato. La riunione viene invece tenuta il secondo martedì precedente tale data per le elezioni primarie che precedono elezioni speciali.

Nessuno può essere proposto per la designazione come candidato a più di una carica. Tale preclusione non si applica alle candidature per la nomina dei membri dei comitati di partito.

ART. 47.

Segue: preparazione.

I moduli degli atti di candidatura da usarsi nelle elezioni primarie statali sono predisposti e forniti, a richiesta, dal segretario di stato.

ART. 48.

Segue: termini per il deposito. Condizioni per la iscrizione a stampa del nome del candidato nella scheda elettorale.

(*Omissis*).

ART. 48/A.

Designazione di candidati non ad opera di partiti politici. Disciplina.

Qualora colui che è stato designato come candidato ad elezioni statali, ma non ad opera di un partito politico, depositi un certificato o un atto di candidatura per la medesima carica e per le medesime elezioni proveniente da uno dei due maggiori partiti politici, il certificato o l'atto di candidatura stessi vanno dichiarati invalidi e inefficaci, salvo quanto disposto al comma seguente.

Colui del quale è posta la candidatura ad una carica il cui titolare è nominato mediante elezioni statali, deve scegliere se chiedere di essere designato come candidato di uno dei due maggiori partiti politici o se presentarsi direttamente alle elezioni statali, come candidato cosidetto indipendente. A tal fine egli deve ritirare o la propria candidatura ad essere designato come candidato del partito o la propria candidatura indipendente, nei modi previsti dell'art. 13. Se invece egli deposita sia l'atto della propria candidatura come indipendente alle elezioni statali, sia l'atto della propria candidatura ad essere designato come candidato di uno dei maggiori partiti politici e omette di operare tale scelta nei modi suddetti, il suo nome non può essere stampato sulla scheda delle elezioni primarie statali per la scelta del candidato di ciascuno dei due partiti politici maggiori né può essere iscritto come candidato indipendente nella scheda delle elezioni statali, a meno che nelle elezioni primarie egli non sia stato designato come candidato del partito a seguito di votazione espressa mediante scrittura del suo nome sulla scheda o con il sistema delle etichette gommate ed egli abbia accettato tale designazione.

ART. 49.

Nuove candidature in caso di morte, ritiro o ineleggibilità del candidato originario.

(*Omissis*).

ART. 50.

Nuove candidature; termini per il deposito; opposizioni.

(*Omissis*).

ART. 51.

Scrutinio delle schede.

Non possono iniziarsi le operazioni di scrutinio prima della chiusura del seggio elettorale.

ART. 52.

Calcolo e proclamazioni dei risultati. Avvisi a taluni candidati.

Non appena ricevuti i risultati dello spoglio delle schede nei singoli seggi, il segretario municipale ne effettua il conteggio con riferimento a ciascuno dei candidati alla candidatura dei rispettivi partiti alle cariche statali e ne comunica i risultati, entro quattro giorni dalla chiusura delle primarie, al segretario di stato, che li conteggia a sua volta con gli altri risultati a lui pervenuti, determina il risultato globale, lo notifica ai candidati vincitori e trasmette ai comitati statali dei partiti i nomi di coloro che sono risultati designati come i rispettivi candidati alle suddette cariche statali. Il segretario di stato dà inoltre notizia a colui che sia risultato vincitore in forza di voti espressi mediante scrittura del suo nome sulla scheda o con il sistema delle etichette gommate, dell'onere di adempiere alle prescrizioni dell'art. 3.

ART. 53.

Parità di voti.

In caso di parità di voti, ove i candidati che hanno ricevuto un ugual numero di voti eccedono il numero delle candidature che il partito può esprimere per quella determinata carica, occorre procedere ad una nuova designazione dei candidati. Ad essa provvede il comitato statale del partito quando si tratti di cariche i cui titolari sono nominati in base alla votazione di tutti gli elettori dello Stato; vi procedono invece i comitati circoscrizionali o comunali di tutte le circoscrizioni e i comuni di un distretto, quando si tratti di cariche i cui titolari sono nominati in base alla votazione degli elettori di quel distretto.

Tale designazione può essere operata soltanto tra coloro che hanno ricevuto pari numero di voti.

ART. 53/A.

Opposizioni e ritiro delle candidature.

Le candidature espresse dalle elezioni primarie in modo apparentemente conforme alle prescrizioni di legge sono ritenute valide ove non venga presentata opposizione contro di esse al segretario di stato

entro il termine di sei giorni a decorrere dalle ore diciassette del giorno in cui si sono svolte le elezioni stesse. A tali opposizioni ed a quanto ad esse si riferisce si applicano, per quanto è possibile, le disposizioni dell'art. 12. Coloro che sono stati designati come candidati a seguito delle elezioni primarie possono ritirare la loro candidatura mediante dichiarazione sottoscritta da essi stessi e depositata presso il segretario di stato entro il termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

Disposizioni applicabili alle convenzioni pre-primarie.

Art. 54.

Convenzioni statali dei partiti politici.

Il presidente del comitato statale di ciascun partito politico deve convocare, entro il primo mercoledì di aprile dell'anno in cui si svolgono le elezioni biennali statali, la convenzione statale del partito, da tenersi tra il cinque e il ventisette giugno successivi, allo scopo di adottare un programma elettorale e scegliere le persone da proporre nelle successive elezioni primarie come candidati del partito alle cariche i cui titolari sono nominati in base a votazione di tutti gli elettori dello Stato, nonché per tutti gli altri scopi legittimi che la convenzione stessa eventualmente deciderà di porsi. Qualora il presidente del comitato statale ometta di adempiere a quanto sopra, potrà essere fatto ricorso alla Corte superiore da parte di dieci elettori iscritti al partito, al fine di costringere il presidente ad effettuare la suddetta convocazione. La convenzione stessa è composta dai delegati scelti dai comitati circoscrizionali e comunali e dai rappresentanti di ciascun distretto senatoriale in seno al comitato statale del partito. Ciascun comitato circoscrizionale o comunale può inviare tanti delegati oltre al primo quanti sono i voti ricevuti dal candidato del partito nella rispettiva circoscrizione o comune in occasione delle ultime elezioni governative, divisi per mille; l'eventuale resto superiore a cinquecento comporta l'attribuzione di un altro delegato. I delegati dei comitati circoscrizionali e comunali debbono essere scelti tra gli iscritti al partito residenti nella circoscrizione o nel comune rispettivi. Il presidente di ciascun comitato circoscrizionale o comunale che intende inviare i propri delegati alla convenzione deve darne notizia al rispettivo comitato municipale o al comitato statale, entro quattordici giorni dal giorno in cui si è svolta l'assemblea, regolarmente convocata per iscritto al fine di procedere alla nomina di tali delegati e, comunque, non oltre il primo mercoledì di maggio. I delegati dei comitati circoscrizionali non possono essere sostituiti se non nei casi e nei modi seguenti. In caso di morte di un delegato o di trasferimento della sua residenza fuori dello Stato, il medesimo può essere sostituito con deliberazione del comitato circoscrizionale o comunale adottata in un'assemblea convocata a tale scopo, purché ne venga data notizia scritta al presidente del comitato statale del partito non oltre il quattordicesimo giorno precedente quello fissato per l'apertura della convenzione. Il presidente rilascia

in tal caso al nuovo delegato un certificato attestante i suoi poteri. Quanto stabilito nel presente articolo non comporta alcuna deroga o modificazione a quanto prescritto dagli articoli da 41 a 53 in materia di elezioni primarie.

Art. 54/C.

Certificati di candidatura di coloro che sono stati designati dalla convenzione statale. Accettazione scritta.

I certificati di candidatura emessi a seguito della designazione operata dalla convenzione statale del partito debbono contenere l'attestazione di tale designazione nonché le altre indicazioni previste dall'art. 8. I certificati attestanti l'elenco di coloro che hanno ricevuto almeno il 20% dei voti espressi dalla convenzione, debbono contenere le medesime indicazioni. I certificati stessi debbono essere firmati, giurati e depositati, così come previsto dall'art. 5.

I candidati come sopra designati debbono depositare presso il segretario di stato entro dieci giorni dalla chiusura della convenzione, un atto scritto di accettazione della candidatura. In caso contrario il loro nome non potrà essere stampato sulla scheda elettorale ufficiale. All'atto dell'accettazione il candidato può enunciare le indicazioni formulate in non più di otto parole da aggiungersi al suo nome secondo quanto previsto dall'art. 45. L'accettazione predetta non può essere revocata.

Art. 54/D.

Convenzioni pre-primarie; procedure; organi; sanzioni.

I delegati siedono ripartiti in gruppi a seconda del distretto senatoriale di provenienza, conformemente alle direttive impartite dal comitato statale. L'appello viene fatto dal presidente o dal vice presidente del comitato statale o, in loro assenza, da persona scelta secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno del partito. Colui che fa l'appello assume la presidenza provvisoria della convenzione fin tanto che quest'ultima non provveda alla elezione del presidente permanente. Il presidente provvisorio nomina un segretario provvisorio con il compito di ricevere la lista dei partecipanti alla convenzione nonché un rappresentannte per ciascun gruppo, con il compito di ricevere le credenziali dei singoli delegati e presentarle al segretario provvisorio.

La convenzione non può procedere all'elezione del presidente permanente né alla trattazione di nessun'altra questione, fin tanto che non sia giunto il momento stabilito come orario di apertura e fin tanto che non sia presente la maggioranza dei delegati elencati nella lista ufficiale. Si procede quindi all'elezione del presidente permanente e del segretario permanente, nessuno dei quali può essere un funzionario del comitato statale. La convenzione approva quindi appropriate regole di procedura con lo svolgimento delle proprie attività. L'ordine di trattazione delle questioni deve corrispondere a quello degli scopi della convenzione indicato dall'art. 54. Il segretario permanente redige i verbali della con-

venzione e li trasmette successivamente al segretario di stato che li conserva per un anno.

La votazione per l'elezione del presidente permanente e del segretario permanente avviene per appello nominale. Le commissioni vengono costituite e formate con delibera della convenzione o con provvedimento del presidente se la convenzione disponga in tal senso. Quando occorre deliberare in ordine all'elezione, alla designazione o alla scelta di un candidato, la votazione è fatta per appello nominale; ciascun delegato, quando viene chiamato il suo nome, si alza e dichiara il proprio voto. Se però vi è un solo candidato da votare, l'appello nominale non è necessario. È inoltre consentito che il portavoce di ciascun gruppo annunci il voto del gruppo medesimo, se i membri di questo non vi si oppongano.

Il delegato alla convenzione pre-primaria che, per corruzione, richiede o accetta donazioni o ricompense con l'intesa esplicita o implicita che il suo voto sarà dato ad un determinato candidato o alla persona che ha offerto la donazione o la ricompensa a tale scopo, è punito con la multa fino a cinquecento dollari e/o con la reclusione fino a trenta giorni.

Disposizioni applicabili alle primarie municipali.

Art. 55.

Primarie per la designazione dei candidati alle cariche municipali. Norme applicabili.

La designazione dei candidati dei partiti politici e dei partiti municipali alle elezioni municipali, nelle città e nei comuni minori ove tali designazioni sono consentite e sia stata a tale scopo deliberata l'adozione del sistema delle elezioni primarie, è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 23 e 40 inclusi e da 56 e 64 inclusi.

Si applicano anche le disposizioni dell'art. 53/A relative al deposito degli atti di opposizione alla candidatura o di ritiro della candidatura, ma il deposito deve essere effettuato presso il segretario municipale.

Art. 56.

Referendum *sull'adozione del sistema delle elezioni primarie. Notifica del risultato al segretario di stato.*

Gli elettori delle città e dei comuni minori che hanno adottato il sistema delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche municipali possono chiedere che nella scheda elettorale ufficiale da usarsi per la votazione nelle prossime elezioni cittadine o nella prossima assemblea comunale annuale sia riportato il seguente quesito: « Dovranno ancora essere tenute, in questa città (o in questo comune) elezioni primarie per la designazione dei candidati alle elezioni municipali ? ». A tale scopo dovrà essere presentata al segretario municipale non oltre l'ultimo giorno fissato per il deposito degli atti di candidatura,

una idonea petizione, sottoscritta da almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nei registri elettorali alla data delle ultime elezioni cittadine o dell'ultima assemblea comunale annuale. Con analoga petizione gli elettori delle città e dei comuni minori che non hanno adottato il sistema delle elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche municipali, pur trattandosi di città e comuni ove l'adozione di tale sistema è consentito dalla legge, possono chiedere che nella scheda elettorale ufficiale, da usarsi per la votazione nelle prossime elezioni cittadine o nella prossima assemblea comunale annuale sia riportato il seguente quesito: « Dovranno essere tenute in questa città (o in questo comune) elezioni primarie per la designazione dei candidati alle cariche municipali ?». Il risultato delle votazioni espresse in relazione a tali quesiti determinerà se le elezioni primarie dovranno o meno essere indette nel futuro.

Qualora il risultato di tali votazioni comporti la modifica del sistema precedentemente in vigore, il segretario municipale ne deve dare notizia al segretario di stato.

Per quanto concerne le firme apposte alle petizioni suddette, nonché la loro identificazione e certificazione valgono, in quanto applicabili, le norme relative alla sottoscrizione degli atti di candidatura alle cariche statali, alla identificazione dei firmatari e alla relativa certificazione nonché alla presentazione al conservatore dei registri elettorali.

Art. 57.

Notifica della volontà di partecipare alle primarie.

I comitati cittadini e comunali dei partiti politici e dei partiti municipali che sono legittimati a partecipare alle elezioni primarie ed intendono farlo devono darne notizia al segretario municipale non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle primarie stesse.

Art. 58.

Moduli per gli atti di candidatura.

I moduli per gli atti di candidatura alle elezioni primarie sono forniti dall'amministrazione cittadina o comunale e predisposti dal segretario municipale. Tali moduli debbono contenere l'indicazione del luogo e dei termini per il deposito degli atti di candidatura e non possono essere rilasciati ad altri che non siano l'interessato o un suo rappresentante munito di procura speciale scritta.

Art. 59.

Designazione dei candidati mediante atti di candidatura; firme; accettazione.

La designazione dei candidati alle primarie municipali è effettuata mediante atti di candidatura nei modi seguenti. La candidatura deve essere espressa sui moduli previsti dall'art. 58. L'atto di candidatura è

invalido e irricevibile se il nome del candidato, la sua accettazione scritta o alcune delle firme necessarie siano contenute in un foglio, scheda o atto aggiunti. L'atto di candidatura deve essere firmato da almeno cinque elettori della circoscrizione o del comune ove si svolgeranno le elezioni, con l'indicazione, accanto a ciascuna firma, dell'indirizzo completo e della residenza del firmatario. Per i distretti composti da più di una circoscrizione, l'atto di candidatura deve essere sottoscritto da un numero di elettori pari a cinque firme per ogni circoscrizione compresa nel distretto. Per quanto concerne i comuni minori gli atti di candidatura non possono contenere nomi di candidati in numero superiore alle persone da eleggere. Per le città, invece, ciascun atto di candidatura può contenere il nome di un solo candidato. In caso di morte, ritiro o ineleggibilità del candidato designato non può procedersi ad una nuova condidatura senza contestualmente depositare l'accettazione scritta del nuovo candidato.

ART. 60.

Atti di candidatura, ecc.

Agli atti di candidatura alle elezioni primarie municipali si applicano le norme di cui all'art. 45, salvo che gli atti di candidatura per le primarie riguardanti i comuni minori possono riferirsi a tanti candidati quante sono le persone da eleggere nelle successive elezioni municipali. Il numero dei candidati indicati nell'atto non può però essere superiore a quello delle persone da eleggere.

ART. 61.

Segue: deposito; certificazioni; ecc.

Gli atti di candidatura alle primarie municipali debbono essere depositati presso il segretario municipale non più tardi di ventuno giorni prima della data delle primarie stesse. Entro le ore diciassette del settimo giorno precedente la scadenza di tale termine, gli atti di candidatura devono essere presentati al conservatore dei registri elettorali della città o del comune minore ove i firmatari sono iscritti come elettori. Il conservatore controlla la corrispondenza dei nomi dei firmatari con quelli degli iscritti alle liste elettorali sia del municipio che del distretto cui la candidatura si riferisce e certifica quindi il numero delle firme di cui ha controllato tale corrispondenza. Sole le firme così controllate sono valide ai fini della candidatura. Il conseravtore non deve sottoporre a controllo e certificazione un numero di firme superiore a quello richiesto per la candidatura aumentato di un quinto. I nomi non controllati e certificati all'atto della prima presentazione del documento non possono essere successivamente oggetto di certificazione nel medesimo atto. Il segretario municipale, quando abbia ricevuto atti di candidatura contenenti un numero di firme controllate e certificate pari a quello sufficiente per la candidatura di una determinata persona, aumentato di un quinto, non è tenuto a ricevere altri atti di candidatura per la medesima persona.

ART. 62.

Candidature sostitutive.

(*Omissis*).

ART. 63.

Orario di apertura dei seggi elettorali.

(*Omissis*).

ART. 64.

Conteggio dei voti e calcolo dei risultati, ecc.

Il segretario municipale provvede al conteggio dei voti, ne proclama i risultati e ne rilascia certificazione ai candidati vincitori.

NORME APPLICABILI ALLE ELEZIONI PRIMARIE PRESIDENZIALI.

ARTT. 65-70.

(*Abrogati*).

ART. 70/A.

Norme applicabili alle primarie presidenziali.

Alle elezioni primarie presidenziali si applicano gli articoli da 70/B a 70/H inclusi.

ART. 70/B.

Delegati alle convenzioni nazionali; elezione; numero, ecc.

Salvo quanto disposto dall'art. 70/J, i delegati ed i vice-delegati alle convenzioni nazionali indette nell'anno nel corso del quale debbono essere eletti i candidati alla carica di elettori presidenziali sono nominati mediante elezioni primarie effettuate secondo il principio del voto diretto e maggioritario. La determinazione del numero dei delegati e dei vice-delegati distrettuali, non inferiore a due per ciascun distretto congressionale, e del numero dei delegati e dei vice-delegati statali, è di competenza del comitato statale del partito, che ne dà notizia al segretario di stato entro il terzo mercoledì di febbraio. Nelle medesime elezioni vengono anche scelti i membri dei comitati statali, circoscrizionali e comunali, nel numero determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 52, salvo quanto disposto dall'art. 70/K.

ART. 70/C.

Avviso al segretario di stato della decisione di indire le primarie presidenziali per circoscrizioni, ripartizioni, ecc.

Nelle città e nei comuni minori in cui spetta al consiglio municipale di decidere se indire le elezioni primarie presidenziali per circoscrizioni, per ripartizioni o per gruppi di ripartizioni, il consiglio suddetto deve dare notizia della sua decisione al segretario di stato entro il terzo mercoledì di febbraio.

ART. 70/D.

Atti di candidatura.

La designazione dei candidati all'elezione dei delegati e dei vice-delegati statali è effettuata, per liste, dai comitati statali dei singoli partiti politici, secondo quanto previsto dall'art. 70/J, oppure mediante atti di candidatura i cui moduli sono predisposti e forniti, a richiesta, dal segretario di stato. La designazione dei candidati all'elezione dei delegati e dei vice-delegati distrettuali nonché dei membri dei comitati statali circoscrizionali o comunali, si effettua analogamente mediante atti di candidatura. Tali atti nel caso di candidati all'elezione dei delegati e vice-delegati statali, debbono essere sottoscritti da almeno 2.500 elettori, dei quali non più di 500 provenienti da una medesima contea. Sono invece necessarie le firme di 500 elettori per la designazione dei candidati all'elezione dei delegati e vice-delegati distrettuali, 50 firme per la designazione dei candidati alla elezione dei membri dei comitati statali e cinque firme per la designazione dei candidati all'elezione dei delegati dei comitati circoscrizionali e comunali. Agli atti di candidatura all'elezione dei candidati alle primarie presidenziali si applicano le norme di cui all'art. 45, ma non è ammessa l'apposizione delle indicazioni da formularsi in otto parole cui fa riferimento detto articolo. Peraltro, i candidati alla elezione dei membri del comitato statale e dei delegati o vice-delegati alla convenzione nazionale possono aggiungere al proprio nome un'indicazione formulata in non più di otto parole ove, oltre all'indicazione della preferenza per l'elezione del presidente cui è fatto riferimento nell'art. 70/E, siano dichiarate le cariche pubbliche in atto o in passato ricoperte, specificando chiaramente se si tratta di un titolare in carica o di un ex-titolare. Può essere aggiunta anche la qualifica di ex-combattente, ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto stabilito dall'art. 321 della legge di cui al cap. 31 delle leggi generali. Gli atti di candidatura alla nomina di membro del comitato statale riguardanti coloro che sono i membri elettivi in carica del comitato stesso, possono altresì contenere la dizione « candidato alla rielezione ». Gli atti di candidatura possono contenere il nome di uno o più candidati alla nomina come delegato o vice-delegato oppure come membro del comitato circoscrizionale o comunale.

ART. 70/E.

Schede elettorali. Indicazione del nome dei candidati effettivi o potenziali alla carica di Presidente degli Stati Uniti. Facoltà di indicare la preferenza del delegato per l'elezione del Presidente.

Il segretario di stato provvede a che nelle schede elettorali ufficiali da usare nelle primarie presidenziali siano riportate le seguenti indicazioni, enunciate sotto titoli separati e disposte nel medesimo ordine in cui sono qui menzionate: i nomi dei candidati effettivi o potenziali alla carica di Presidente degli Stati Uniti che, a giudizio del segretario stesso, abbiano ricevuto un generale sostegno o riconoscimento dagli organi di stampa o di radiotelevisione in tutto il territorio degli Stati Uniti; i nomi dei candidati effettivi o potenziali alla carica di Presidente designati a mezzo di atti di candidatura preparati e forniti dal segretario di stato e sottoscritti nel complesso da non meno di 2.500 elettori, dei quali non più di 500 appartenenti ad una medesima contea; i nomi dei candidati effettivi o potenziali alla carica di Presidente i quali siano indicati in liste scritte, formate in ordine alfabetico e sottoscritte dal presidente del comitato statale di un partito politico; uno spazio bianco ove il votante che non esprime il proprio voto per alcuno dei candidati come sopra riportati sulla scheda, può inserire il nome del candidato di sua scelta alla carica di Presidente; i nomi dei candidati alla nomina di delegato o vice-delegato statale alla convenzione statale e quindi i nomi dei candidati alla nomina di delegato o vice-delegato distrettuali. Il presidente del comitato statale di ciascun partito e il segretario di stato debbono rispettivamente presentare e preparare le liste di candidati alla presidenza sopra menzionate non oltre il decimo martedì precedente la data delle primarie presidenziali e debbono dare notizia a ciascuno di tali candidati, con lettera raccomandata, dell'inserimento del loro nome nelle liste stesse. Nessun nome può essere cancellato da queste ultime né dalla scheda elettorale ufficiale a meno che il candidato non depositi presso il segretario di stato una dichiarazione scritta, giurata e autenticata, che manifesti la sua volontà a che il suo nome non venga stampato nella scheda elettorale delle prossime elezioni presidenziali. Tale dichiarazione deve essere depositata presso il segretario di stato non oltre il termine finale stabilito dall'art. 26 per il deposito degli atti di ritiro delle candidature.

I nomi dei candidati alla nomina di delegato alla convenzione nazionale o membro di comitato circoscrizionale o comunale del partito, designati o in atti di candidatura che contengano tante designazioni quante sono le persone da eleggere oppure nelle liste presentate dal comitato statale del partito, debbono essere riportati per primi sulla scheda elettorale, ripartiti in gruppi e disposti nel medesimo ordine in cui essi appaiono negli atti di candidatura o nelle liste di cui sopra. L'ordine in cui vanno disposti i vari gruppi è deciso a sorte nei modi previsti dall'art. 34 e ciascun gruppo di candidati alla nomina di vice-delegato verrà posto immediatamente dopo il gruppo di candidati alla nomina di delegato cui è collegato. Seguono poi, in ordine alfabetico,

i nomi dei candidati designati in atti di candidatura contenenti designazioni in numero inferiore a quello dei posti da coprire. Nella scheda può anche essere riportato, accanto al nome di ciascun candidato alla nomina di delegato, l'indicazione della rispettiva preferenza in ordine alla persona da eleggere Presidente, purché tale preferenza risulti indicata anche nell'atto di candidatura o nella lista presentata dal comitato statale; tale preferenza non può peraltro essere riportata sulla scheda se il candidato alla presidenza in essa indicato non vi abbia aderito, depositando a tale scopo, presso il segretario di stato, entro le ore diciassette dell'ultimo giorno stabilito per il deposito degli atti di candidatura, un atto scritto di manifestazione del proprio consenso. Tale consenso può essere comunicato anche telegraficamente. Un medesimo candidato non può essere designato contemporaneamente per la nomina a delegato e a vice-delegato alla convenzione nazionale né può essere indicato più di una volta tra i candidati a ciascuna di dette cariche. Il segretario di stato riporta, infine, nella scheda elettorale i nomi dei candidati alla nomina di membro del comitato statale, circoscrizionale e comunale del partito.

Nella scheda elettorale vanno inoltre stampate opportune istruzioni onde agevolare l'elettore ad esprimere la propria preferenza per uno dei candidati alla carica di Presidente. I funzionari di seggio nello scrutinio e nel calcolo dei voti di preferenza espressi nelle primarie presidenziali in ordine alla designazione del candidato alla presidenza debbono prescindere dall'eventuale omissione o inesatta trascrizione delle iniziali e del nome proprio del candidato nonché della inesatta trascrizione del suo cognome, ove la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza per un determinato candidato risulti manifesta. Tali preferenze vengono contate, calcolate e quindi registrate ad opera dei funzionari di seggio.

Art. 70/F.

Conteggio dei voti e proclamazione dei risultati.
Rilascio di certificazioni ai candidati vincitori.

Non appena ha ricevuto da ciascun seggio elettorale i rispettivi resoconti dei voti espressi nelle elezioni primarie presidenziali e, comunque, entro quattro giorni dalla chiusura delle elezioni stesse, il segretario municipale conteggia i voti per la designazione del candidato alla presidenza, dei delegati e vice-delegati statali e distrettuali e dei membri del comitato statale e ne comunica i risultati al segretario di stato, il quale sommando tutti quelli a lui pervenuti calcola i risultati definitivi, ne dà notizia ai candidati vincitori, attesta ai comitati statali i nomi di coloro che erano stati indicati sulle schede elettorali come candidati effettivi o potenziali alla presidenza e i voti che hanno rispettivamente ricevuto, nonché i nomi di coloro che sono stati eletti membri del comitato statale di ciascun partito politico. I segretari municipali suddetti accertano i risultati delle votazioni per l'elezione dei membri dei comitati circoscrizionali e comunali, ne rilasciano ai candidati vinci-

tori apposita certificazione, e ne danno comunicazione ai presidenti dei comitati circoscrizionali e comunali ed ai presidenti dei comitati statali dei rispettivi partiti.

ART. 70/G.

Candidature sostitutive.

(*Omissis*).

ART. 70/H.

Norme applicabili.

Alle elezioni primarie presidenziali si applicano, per quanto è possibile, le disposizioni di legge relative alle elezioni primarie ed agli atti di candidatura ove non siano incompatibili con quanto stabilito dai cinque articoli precedenti.

ART. 70/I.

Votazione nel primo appello nominale per il candidato alla presidenza che ha ricevuto il maggior numero di voti, salvo dispensa.

Qualora nella convenzione nazionale si voti per appello nominale per la designazione del candidato alla presidenza, nel primo di tali appelli i delegati e i vice-delegati debbono votare per la persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze come candidato alla presidenza a norma dell'art. 70/F, a prescindere dall'indicazione di preferenza che ciascun delegato o vice-delegato abbia fatto, a meno che il candidato favorito non ne dia dispensa.

ART. 70/J.

Elezioni dei delegati statali ad opera del comitato statale; effetti.

Entro l'ottavo martedì precedente la data fissata per le elezioni primarie presidenziali, il comitato statale di ciascun partito politico può presentare al segretario di stato una lista completa dei delegati e vice-delegati statali alla rispettiva convenzione nazionale, di numero pari a quello dei posti da ricoprire secondo quanto stabilito dall'art. 70/B, formata a seguito di votazione del comitato statale stesso in una riunione regolarmente convocata a tale scopo non meno di sette giorni prima del martedì sopra menzionato.

Se non viene presentata una simile lista oppure se vengono candidate altre persone a mezzo di atti di candidatura, i nomi dei candidati contenuti nella lista di cui sopra, sia essa completa o meno, e i nomi dei candidati designati a mezzo di atti di candidatura, vengono stampati nelle schede secondo quanto disposto dagli articoli da 70/B a 70/H inclusi.

DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I « CAUCUSES » DI PARTITI POLITICI.

ART. 71.

Città e comuni minori ove la designazione dei candidati avivene nei caucuses. *Norme applicabili.*

Nelle città e nei comuni minori che non hanno adottato le norme di legge relative alle primarie per la designazione dei candidati alle cariche municipali, i partiti politici che intendono designare propri candidati alle cariche elettive municipali debbono farlo mediante votazione diretta e maggioritaria nei *caucuses,* salvo che le norme locali non dispongano altrimenti. Rispetto a tali *caucuses* valgono, in quanto applicabili, tutte le norme di legge relative alla preparazione e alla fornitura dei moduli per gli atti di degnazione, alle primarie e alle elezioni, alla votazione e allo scrutinio.

ART. 72.

Determinazione del regolamento interno dei caucuses *ad opera dei comitati cittadini e comunali.*

I comitati cittadini e distrettuali possono stabilire ragionevoli e legittimi regolamenti interni per la disciplina dei *caucuses* da essi convocati, per determinare i modi e le condizioni per l'iscrizione al partito, e per vietare l'assistenza e la partecipazione ai *caucuses* di persone non legittimate ad esprimervi il loro voto. Non sono però ammissibili norme regolamentari che impediscano la partecipazione ai *caucuses* di un elettore per il fatto che egli abbia sostenuto una candidatura indipendente ad una carica politica.

ART. 72/A.

Termini per la convocazione dei caucuses.

Nelle città e nei comuni minori che hanno adottato le norme di cui all'art. 103/A della legge cap. 54, i *caucuses* che precedono le elezioni municipali debbono essere tenuti non oltre il trentunesimo giorno antecedente quello stabilito per tali elezioni, nonostante qualunque contraria disposizione di legge o di regolamento locale.

ART. 73.

Casi in cui i caucuses *possono essere tenuti per ripartizioni o gruppi di ripartizioni.*

Nelle città, eccettuata Boston, e nei comuni minori ove le elezioni si svolgono per ripartizione, il comitato cittadino o comunale di ciascuno dei due maggiori partiti politici può comunicare al consiglio municipale almeno due settimane prima della data fissata per la riunione dei *caucuses,* un avviso attestante la volontà di quel partito di convocare i *caucuses* per ripartizioni o gruppi di ripartizioni di una medesima circoscrizione.

In tal caso il consiglio deve predisporre per quel partito un seggio elettorale in ciascuna ripartizione o gruppo di ripartizioni, secondo quanto previsto dall'art. 93. I *caucuses* di quel partito si svolgeranno quindi in conformità a tale suddivisione territoriale.

Art. 74.

Caucuses *relativi ad elezioni speciali.*

I *caucuses* relativi ad elezioni speciali sono convocati e tenuti nei modi, nei tempi e nei luoghi stabiliti dal comitato competente ad indirli. Le relative convocazioni sono emanate dal presidente e dal segretario del comitato stesso.

Art. 75.

Convocazione dei caucuses.

I *caucuses* dei partiti politici debono essere convocati con atto scritto. In caso contrario il *caucus* o la riunione non possono essere ritenuti validi agli effetti degli articoli da 71 a 81 inclusi. Colui che esercita le funzioni di presidente del *caucus* deve dichiararlo aperto all'ora indicata nell'avviso di convocazione suddetta.

Art. 76.

Ammissione al caucus *limitata ai membri del partito politico che lo ha indetto. Ricusazioni. Giuramenti. Sanzioni.*

Gli avvisi di convocazione dei *caucuses* debbono essere inviati a tutti gli iscritti al partito e soltanto ad essi. Colui che abbia espresso il proprio voto nel *caucus* di un partito politico non può, nei dodici mesi successivi, votare o partecipare al *caucus* di un partito politico diverso. Il voto e la partecipazione di un elettore al *caucus* di un partito municipale non osta alla sua partecipazione, con diritto di voto, al *caucus* di un partito politico concernente un'altra elezione, così come il voto e la partecipazione in occasione di una precedente elezione al *caucus* di un partito politico non osta alla sua partecipazione con diritto di voto al *caucus* di un partito municipale.

L'elettore che è iscritto ad un partito politico a norma degli articoli 37 o 38 non può votare nel *caucus* di un altro partito politico. Salvo i casi sopra menzionati, a nessun elettore può essere impedita la partecipazione con diritto di voto al *caucus* ove egli presti giuramento, che gli dovrà essere deferito dalla persona che esercita le funzioni di presidente del *caucus* con la seguente formula:

« Giuri (o dichiari) solennemente di essere un elettore iscritto in questa circoscrizione (o comune) e di avere il diritto di votare in questo *caucus*; di essere membro del partito politico che lo ha indetto e di avere l'intenzione di votare per i suoi candidati alle prossime elezioni; di non aver partecipato né votato ad un *caucus* di un altro partito politico negli ultimi dodici mesi ? ».

L'elettore che abbia prestato tale giuramento può essere ricusato come qualsiasi altro elettore. Coloro di cui è contestato il diritto di voto per una delle cause previste dalla legge non possono esprimere il proprio voto prima di aver prestato il giuramento suddetto. Il segretario del *caucus* redige un verbale di tali giuramenti e vi annota anche l'eventuale partecipazione del giurante alla votazione. Tale verbale viene depositato insieme agli altri atti e verbali del *caucus* e fa fede, fino a prova contraria, della prestazione del giuramento e della partecipazione alla votazione.

La violazione delle disposizioni precedenti ad opera di un elettore o di coloro che esercitano nel *caucus* le funzioni previste dalla legge è punita con la multa fino a cinquecento dollari o con la reclusione fino a sei mesi.

ART. 77.

Impiego delle liste elettorali.

Nelle operazioni di voto, le liste elettorali fornite a norma dell'art. 62 della legge di cui al cap. 51, sono impiegate come liste di controllo. Non può votare né partecipare al *caucus* colui il cui nome non compaia in dette liste, a meno che non presenti alla persona che esercita le funzioni di presidente del *caucus* il certificato previsto dall'art. 59 di detta legge.

ART. 78.

Parità di voti nelle elezioni alle cariche del caucus.

Se nella votazione per le elezioni alle cariche del *caucus* si determina una parità di consensi tra più candidati, la scelta tra di essi avviene ad opera di coloro che sono già risultati eletti.

ART. 79.

Certificati di elezione, ecc.

Il presidente e il segretario del *caucus* debbono inviare entro tre giorni dall'aggiornamento finale, un certificato di elezione a coloro che sono risultati nominati alle cariche del *caucus* e un avviso di candidatura a coloro che sono risultati designati come candidati a cariche pubbliche elettive.

ART. 80.

Risultati dei caucuses *ove sono state operate designazioni dirette di candidati; calcolo dei risultati definitivi; avviso ai designati.*

Quando nei *caucuses* vengano direttamente votate candidature a cariche concernenti distretti in cui sia compresa più di una circoscrizione o in cui i *caucuses* sono tenuti per ripartizioni o gruppi di ripartizioni, il conteggio dei voti e il calcolo dei risultati viene fatto in conformità

a quanto disposto dall'art. 110. Non appena ricevuti tali risultati parziali il segretario municipale li somma e calcola i risultati definitivi, dandone notizia ai candidati vincitori e provvedendo all'iscrizione del loro nome sulla scheda elettorale delle prossime elezioni. Alla rinnovazione dei conteggi si provvede a norma dell'art. 112.

ART. 81.

Parità di voti nella designazione dei candidati.

Qualora si verifichi un risultato di partità di voti tra i candidati ad una determinata carica per un distretto che comprende più circoscrizioni, la scelta fra di essi è effettuata dal comitato esecutivo regolarmente eletto che rappresenta il partito in quel distretto.

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI « CAUCUSES » DEI PARTITI POLITICI OVE NON VENGANO USATE SCHEDE UFFICIALI.

ART. 82.

Predisposizione dei seggi elettorali, ecc.

Il presidente o il segretario del comitato cittadino o comunale del partito comunicano al consiglio municipale, non più tardi di due settimane prima della riunione del *caucus*, la data di tale riunione. Il consiglio municipale provvede a spese dell'amministrazione cittadina o comunale a predisporre i relativi seggi, i quali, nelle città, non possono essere in numero inferiore ad uno per ogni circoscrizione. Il consiglio comunica poi le località prescelte al presidente o al segretario comunale non più tardi di dieci giorni prima delle riunioni dei *caucuses*.

ART. 83.

Avvisi; procedure.

Non più tardi di sette giorni prima della data di riunione del *caucus* deve esserne data notizia con avviso firmato dal presidente o dal segretario del comitato del partito, indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui i vari *caucuses* saranno tenuti. Tali avvisi dovranno essere affissi con evidenza nelle pubbliche vie, in almeno cinque luoghi e, se è possibile, in tutti gli uffici postali delle città e del comune, oppure dovranno essere pubblicati per almeno due volte in uno o più giornali locali. L'ora di convocazione per l'appello del *caucus* non può essere stabilita più tardi delle ore venti. L'avviso deve menzionare, mediante l'indicazione dei nomi o delle cariche, le persone che faranno l'appello ed eserciteranno le funzioni di presidente del *caucus* fino alla nomina di un presidente effettivo. Se tale persona è assente al momento così stabilito uno dei membri del comitato circoscrizionale o comunale, presente

in quel momento, farà l'appello ed eserciterà le funzioni di presidente provvisorio. Il primo punto dell'ordine del giorno deve riferirsi all'elezione del presidente, del segretario e delle altre eventuali cariche del *caucus* stabilite dall'assemblea. A tali cariche e funzioni non può essere eletto colui che propone al *caucus* di essere designato come candidato ad una carica pubblica elettiva.

Art. 84.

Votazioni e durata del caucus.

Deve essere indetta una votazione per la scelta di ogni candidato da designare ad opera del *caucus*. Le urne debbono rimanere aperte almeno trenta minuti per ogni votazione.

Art. 85.

Parità di voti.

Se non è stata eletta la maggior parte dei titolari delle cariche del *caucus* o se si verifica un risultato di parità di voti per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive, il *caucus* procede immediatamente ad una nuova votazione, a meno che non vi si opponga anche uno solo dei presenti avente diritto di voto; in tal caso il *caucus* è aggiornato al giorno successivo, possibilmente alla stessa ora e nello stesso luogo della prima convocazione.

Art. 86.

Trasmissione delle schede al segretario municipale.

Il segretario del *caucus* trasmette le schede, immediatamente dopo averle scrutinate, e la lista elettorale di controllo al segretario municipale, che le conserva per dieci giorni oppure per tre mesi se ciò venga richiesto per iscritto da dieci elettori legittimati a votare nel medesimo *caucus*. In tal caso il segretario municipale deve produrre le schede e la lista suddetta a qualsiasi organo giurisdizionale competente in materia che ne chieda l'esibizione.

Art. 87.

Conservazione delle schede fino alla decisione definitiva delle eventuali contestazioni. Rinnovazione del conteggio. Sanzioni.

Entro tre settimane dalla conclusione del *caucus,* chiunque abbia in esso ricevuto voti per la propria nomina o candidatura, può depositare presso il segretario municipale un atto scritto per reclamare di essere stato nominato o designato come candidato o per dichiarare di voler ricorrere avverso la nomina o la designazione di un altro candidato; il segretario municipale deve in tal caso conservare le schede che si riferiscono alla relativa votazione fino alla decisione definitiva del reclamo

o del ricorso, di cui deve dare immediata notizia all'interessato nonché al presidente e al segretario del *caucus,* determinando l'ora (entro le ventiquattro ore successive) e il luogo per procedere al nuovo conteggio delle schede. Nell'ora e nel luogo così stabiliti il presidente e il segretario del *caucus* procedono al nuovo conteggio e decidono sulla questione. I candidati interessati possono presenziare a tale operazione personalmente o a mezzo di rappresentante munito di procura scritta. Qualora a seguito del nuovo conteggio risulti che è stato eletto o designato un candidato diverso di quello prima proclamato, viene redatto un certificato nei modi di cui all'art. 5, attestante tale cambiamento.

Coloro che, nell'esercizio della funzione di presidente o di segretario di *caucus,* volontariamente omettono o rifiutano di attenersi a quanto disposto dal presente articolo sono puniti con la multa fino a cinquecento dollari o con la reclusione fino a sei mesi.

Disposizioni applicabili ai « caucuses » dei partiti politici ove vengono usate schede elettorali ufficiali.

Art. 88.

Convocazione dei caucuses *dove vengano usate schede ufficiali.*

I *caucuses* per l'elezione dei titolari delle cariche del *caucus* e per la designazione dei candidati del partito alle cariche municipali nelle città e nei comuni minori che non abbiano adottato il sistema delle elezioni primarie, indetti da partiti politici che abbiano adottato le disposizioni di legge concernenti l'uso di schede elettorali ufficiali, sono convocati e si svolgono in conformità a quanto disposto dagli articoli da 89 a 116 inclusi.

Art. 89.

Adozione delle norme relative alle schede elettorali ufficiali.

Qualora cinquanta elettori iscritti ad un determinato partito politico ne facciano richiesta per iscritto, il comitato cittadino o comunale del partito stesso deve convocare un *caucus* al fine di decidere mediante votazione in ordine all'adozione delle norme relative alle schede elettorali ufficiali. L'avviso del *caucus* suddetto deve enunciarne lo scopo nonché il luogo, il giorno e l'ora (non prima delle sei e non più tardi delle diciannove) della riunione. Tale avviso deve essere emanato almeno una settimana prima della data in esso indicata e deve essere pubblicato almeno due volte su uno o più giornali locali, se esistono, nonché affisso in almeno cinque luoghi in ciascuna circoscrizione o in ciascun comune. Il seggio elettorale deve rimanere aperto per almeno un'ora. Qualora venga votata l'adozione delle schede ufficiali, tutti i successivi *caucuses* indetti da quel partito politico nella città o nel comune dovranno essere convocati e tenuti in conformità.

ART. 90.

Revoca e relative notificazioni.

Il partito politico che abbia deliberato l'adozione delle schede ufficiali, può revocare tale deliberazione indicendo a tale scopo un *caucus* nei modi previsti dall'articolo precedente, ma non prima che sia trascorso un anno dalla deliberazione da revocare. Il segretario del comitato cittadino o comunale deve dare notizia al segretario di Stato, al segretario municipale e al segretario del comitato statale del partito di ogni delibera concernente l'adozione del sistema delle schede elettorali ufficiali o alla revoca di tale adozione, entro dieci giorni dalla delibera stessa.

ART. 91.

Data e orario di convocazione dei caucuses.

Tutti i *caucuses* che un partito politico abbia indetto in una città o in un comune minore per la scelta dei propri candidati alle elezioni municipali, eccettuati i *caucuses* che riguardino elezioni speciali, debbono essere tenuti contemporaneamente. La data è decisa del comitato cittadino o comunale e la convocazione è fatta dal rispettivo presidente e segretario. I *caucuses* di un partito non possono essere tenuti contemporaneamente a quelli di un altro. Ha diritto di precedenza il partito che ha depositato per primo presso il segretario municipale una copia dell'avviso di convocazione.

ART. 92.

Contenuto degli avvisi di convocazione.

Gli avvisi di convocazione dei *caucuses* nelle città e nei comuni minori suddetti debbono indicare: il luogo il giorno e l'ora in cui saranno distribuiti i moduli per gli atti di candidatura; il luogo, il giorno e l'ora in cui gli atti di candidatura potranno incominciare ad essere depositati (e ciò non potrà aver luogo prima di ventiquattro ore dopo le ore quindici del giorno stabilito per il rilascio dei moduli); il luogo e il termine finale per il deposito suddetto; la data dei *caucuses*. Gli avvisi suddetti debbono essere emanati non più tardi di diciotto giorni prima di quest'ultima data.

ART. 93.

Predisposizione dei seggi; fornitura del materiale necessario per le operazioni elettorali. Procedimento di votazione.

Almeno due settimane prima della data fissata per il *caucus,* il presidente o il segretario del comitato cittadino o comunale debbono dare notizia al consiglio municipale della data stessa. Almeno dieci giorni prima di essa, il consiglio municipale deve comunicare al comitato i luoghi scelti per lo svolgimento dei *caucuses,* predisponendo, a spese del municipio, i seggi elettorali. Questi ultimi non possono essere, nelle città, di numero inferiore ad uno per ogni circoscrizione; nelle

città e nei comuni minori dove le elezioni o i *caucuses* si svolgono per ripartizioni il consiglio municipale può decidere di porre un seggio in ogni ripartizione purché ne risulti che ciascuna circoscrizione è dotata di almeno un seggio. Il consiglio provvede inoltre a fornire le cabine elettorali, le urne, le transenne e ogni altro materiale necessario, secondo quanto previsto per le elezioni statali, ed anche i francobolli per la spedizione delle credenziali e dei certificati di candidatura o di elezione.

A richiesta scritta di almeno venticinque elettori della circoscrizione o del comune minore, da presentarsi almeno dodici giorni prima del *caucus* indetto dal partito politico cui essi appartengono, il consiglio municipale predispone il seggio in modo da rendere possibile la votazione su due file.

ART. 94.

Termini per gli avvisi.

Il comitato cittadino o comunale deve, almeno sette giorni prima del *caucus,* emanare un avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui esso sarà tenuto. L'ora non può essere anteriore alle quattordici né posteriore alle diciassette e trenta. Tali avvisi, come pure quelli concernenti il deposito degli atti di candidatura debbono essere pubblicati per almeno due volte in uno o più giornali locali, se ve ne sono.

ART. 95.

Fornitura dei moduli per gli atti di candidatura.

Il segretario municipale predispone, a spese dell'amministrazione municipale, i moduli per degli atti di candidatura per ciascun partito politico da usarsi nelle varie circoscrizioni della città o nel comune minore. In tali moduli deve essere indicato il luogo ed il termine finale entro cui gli stessi debbono essere depositati dopo essere stati sottoscritti. Sul retro deve essere stampato il testo degli articoli 7, primo comma, 45 e 60 nonché degli articoli da 96 a 101 inclusi. I moduli possono essere consegnati soltanto al presidente o al segretario del comitato del partito per cui sono stati predisposti.

ART. 96.

Designazione dei candidati mediante atti di candidatura.

La designazione delle persone da proporre al *caucus* per la candidatura a cariche municipali elettive o per l'elezione alle cariche del *caucus* è effettuata mediante atti di candidatura, secondo quanto disposto nel presente articolo. Gli atti di candidatura debbono essere scritti sui moduli preparati e consegnati a norma dell'articolo precedente e non possono essere ricevuti né ritenuti validi qualora il nome di un candidato, la sua accettazione scritta o alcuna delle firme necessarie siano contenute in fogli, schede o carte aggiunte. L'atto di candidatura deve essere sottoscritto personalmente da almeno cinque elettori della circoscrizione o del

comune minore ove il *caucus* ha luogo. Nel caso di distretti composti da più circoscrizioni, l'atto di candidatura deve contenere un numero di firme almeno pari a cinque per ognuna delle circoscrizioni in cui il distretto si divide. Si applicano le norme di cui agli articoli 45 e 60, ma negli atti di candidatura all'elezione di titolari delle cariche del *caucus* non è ammessa l'enunciazione delle qualifiche di cui all'art. 45. In caso di morte, ritiro o ineleggibilità del candidato originario è necessario, per proporre una candidatura sostitutiva che la persona a ciò legittimata depositi l'atto scritto di accettazione del nuovo candidato.

ART. 97.

Chiusura, deposito e apertura degli atti di candidatura.

Gli atti di candidatura debbono essere chiusi e sigillati e quindi depositati presso il segretario del comitato cittadino o comunale non meno di dieci giorni prima del *caucus*. Il segretario attesta su di essi la data e l'ora in cui li ha ricevuti. Non potranno quindi essere riaperti che dopo la scadenza del termine finale per il loro deposito, quando il segretario, nel proprio ufficio, li apre pubblicamente, proclamando le candidature che vi sono espresse.

ART. 98.

Correzione di errori e irregolarità.

Qualora nell'atto di candidatura appaiono errori, irregolarità o inadempimenti formali, il segretario del comitato cittadino o comunale ne dà immediata notizia alla persona che ha depositato l'atto, la quale può provvedere alla correzione o richiederla al segretario entro i due giorni successivi all'apertura delle candidature.

ART. 99.

Mancato deposito di atti di candidatura nelle città. Designazione del candidato ad opera del comitato circoscrizionale.

Qualora non venga depositato alcun atto di candidatura per le cariche il cui titolare o il cui candidato deve essere designato dal *caucus* di una circoscrizione, il segretario del comitato cittadino ne dà immediata notizia al presidente o al segretario del comitato circoscrizionale interessato il quale deve convocare una riunione del comitato stesso. Quest'ultimo può designare i candidati da proporre al *caucus* mediante atti di candidatura sottoscritti da tutti i membri che approvano la candidatura ivi espressa. In caso di disaccordo possono essere depositate due serie distinte di tali atti. Qualora dopo il secondo giorno successivo alla data stabilita per l'apertura delle candidature non siano stati depositati regolari atti di candidatura in numero sufficiente a coprire tutte le cariche delle quali deve essere nominato il titolare o deve essere

proposto il candidato e così pure nel caso di morte o altro impedimento di candidati designati, fatta eccezione per i casi di ritiro della candidatura, il presidente e il segretario del comitato cittadino possono presentare atti di candidatura per le cariche rimaste in tal modo scoperte.

ART. 100.

Mancato deposito di atti di candidatura nei comuni minori.

(*Omissis*).

ART. 101.

Ritiro della candidatura. Candidature sostitutive.

(*Omissis*).

ART. 102.

Invio degli atti di candidatura al segretario municipale.

Non meno di sette giorni prima dei *caucuses* e non oltre le ore diciassette del giorno in cui scade tale termine, il segretario del comitato cittadino o comunale deve inviare al segretario municipale gli atti di candidatura a lui pervenuti.

ART. 103.

Correzioni di errori.

Qualora sia accertato un errore o una irregolarità in un atto di candidatura, quest'ultimo deve essere immediatamente restituito al segretario del comitato che lo ha ricevuto, perché sia corretto e nuovamente depositato entro le ore diciassette del giorno successivo. In difetto di ciò l'atto di candidatura è inefficace.

ART. 104.

Opposizioni alle candidature. Competenza.

Le opposizioni agli atti di candidatura e tutte le questioni che ad esse si riferiscono sono decise, nelle città, dal consiglio dei conservatori dei registri elettorali insieme al segretario municipale e all'avvocato del municipio, mentre nei comuni minori sono di competenza dei soli conservatori dei registri elettorali.

ART. 105.

Forniture del materiale elettorale.

Le schede elettorali per ciascun partito politico, le urne elettorali, le liste dei votanti i *fac-simili* da affiggere, i moduli, le apparecchiature, i sigilli e i registri sono forniti e tenuti in conformità a quanto disposto

dagli articoli da 32 a 36 inclusi, in quanto applicabili, salvo che spetti al presidente o al segretario del comitato cittadino o comunale o, in difetto, al segretario municipale, di determinare il numero delle schede da provvedere per ciascuna circoscrizione o comune minore, in misura non superiore al numero degli elettori ivi rispettivamente iscritti.

ART. 106.

Forma delle schede elettorali ufficiali.

Su entrambe le facciate della scheda elettorale deve essere stampata la dicitura « Scheda elettorale ufficiale del..... (denominazione del partito politico) » seguita dal numero della ripartizione o della circoscrizione o dalla denominazione del comune per cui la scheda è preparata, dalla data del *caucus* e da un *fac-simile* della firma del segretario del comitato di partito.

Le schede debbono essere stampate su carta bianca, se non è diversamente stabilito da leggi o regolamenti.

I nomi dei candidati alle cariche del *caucus* debbono essere disposti per gruppi, nell'ordine in cui è avvenuto il deposito dei rispettivi atti di candidatura.

Accanto al nome di ciascun candidato deve essere riportata l'indicazione completa della sua residenza.

Un asterisco (*) accanto al nome indica i candidati alla rielezione.

ART. 107.

Norme applicabili.

Fatta eccezione per quanto altrimenti disposto, lo svolgimento dei *caucuses* è regolato in conformità alle norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni e le relative operazioni di voto.

ART. 108.

Ordine dei lavori.

L'ordine dei lavori deve essere il seguente:

Primo: la trattazione delle questioni essenziali di carattere preliminare;

Secondo: la votazione, che dura fino alle venti e trenta; a tale ora il seggio viene chiuso, a meno che il *caucus* non deliberi, mediante votazione, di protrarre i lavori fino ad ora più tarda; sono comunque ammessi a votare tutti gli elettori che si trovano già in fila all'ora di chiusura;

Terzo: dopo la chiusura della votazione, la trattazione di ogni altra questione di pertinenza del *caucus*.

ART. 109.

Contestazioni.

Se viene opposta contestazione per motivi giuridicamente pertinenti al diritto di voto di uno degli elettori che intervengono al *caucus* e se quest'ultimo presta il giuramento previsto dall'art. 66, colui che esercita le funzioni di presidente del *caucus* chiede a tale elettore di scrivere o di far scrivere sull'esterno della sua scheda il proprio nome e la propria residenza e, prima di riceverla, vi aggiunge il nome di colui che ha sollevato la contestazione e i motivi di questa. Nessuno può dare, se non legittimamente richiesto, alcuna informazione in ordine al voto espresso dall'elettore del quale sia stata contestata la legittimazione.

ART. 110.

Scrutinio delle schede; proclamazione dei risultati. Sigillo e inoltro dei verbali, ecc.

Immediatamente dopo la dichiarazione di chiusura delle operazioni di voto, ma non prima, viene effettuato lo scrutinio delle schede alla presenza degli elettori. Effettuato lo scrutinio ed accertati i risultati, colui che esercita le funzioni di presidente li annuncia pubblicamente. Ancora pubblicamente il segretario trascrive per esteso sul libro dei verbali il numero totale dei nomi controllati sulla lista dei votanti, il numero totale dei voti espressi, i nomi delle persone che hanno ricevuto voti, il numero dei voti ricevuti da ciascuna di esse, l'indicazione della carica alla quale erano candidati. Di tali registrazioni il segretario fa immediatamente un estratto autenticato e munito del sigillo ufficiale che trasmette al segretario municipale. Dopo di ciò e prima dell'aggiornamento del *caucus,* egli forma un plico sigillato delle schede, alla presenza di coloro che le hanno scrutinate unendovi le liste degli elettori usate come liste di controllo dei votanti ed un atto contenente l'enunciazione delle contestazioni eventualmente sorte.

Il presidente e il segretario annotano sull'esterno del plico il nome del partito politico che ha tenuto il *caucus,* la data di esso, il suo scopo e, nelle città, l'indicazione della circoscrizione o della ripartizione. Il presidente inoltra quindi immediatamente al segretario municipale, a mezzo del funzionario distaccato presso il *caucus,* le schede, le liste, le urne, i sigilli, le apparecchiature per il conteggio, l'estratto del verbale e il libro dei verbali.

Il segretario comunale deve conservare i plichi sigillati sopra menzionati per dieci giorni, oppure per tre mesi qualora ciò venga tempestivamente richiesto per iscritto da dieci elettori legittimati a votare in quel *caucus.* In tal caso il segretario è tenuto a produrre i plichi a qualsiasi organo giurisdizionale competente che ne ordini l'esibizione.

ART. 111.

Copia autentica della lista dei votanti.

Su domanda scritta di almeno dieci elettori di una determinata circoscrizione o comune, diretta ad ottenere una copia della lista dei votanti, il segretario municipale apre il plico contenente la lista degli

elettori usata per la votazione nel *caucus* e ne fornisce copia autentica attestante quali degli elettori in essa iscritti risultano aver preso parte alla votazione.

Art. 112.

Rinnovazione del conteggio.

Qualora almeno dieci elettori iscritti nel comune o nella circoscrizione dove si è tenuto un *caucus* presentino al segretario municipale, entro le ore diciassette del secondo giorno successivo alla chiusura del *caucus,* un'istanza da essi sottoscritta con l'indicazione della rispettiva residenza al primo gennaio precedente, contenente la loro affermazione giurata che lo scrutinio dei voti ed il calcolo dei risultati effettuati dai membri del *caucus* di quel comune o di quella circoscrizione sono erronei per motivi specificatamente indicati, oppure che hanno preso parte alla votazione persone non legittimate delle quali era stato contestato il diritto di voto, il segretario municipale deve immediatamente trasmetter tale istanza ai conservatori dei registri elettorali insieme al plico sigillato contenente le schede e le liste degli elettori. I conservatori ne danno notizia alla persona interessata fissando il luogo e il tempo, che deve essere il più presto possibile, in cui le schede verranno nuovamente scrutinate. In tale circostanza i plichi suddetti verranno riaperti, si procederà al nuovo conteggio dei voti, saranno decise dai conservatori le questioni insorte, saranno cancellati i voti espressi da persone giudicate prive di legittimazione al voto e si accerterà il risultato definitivo della votazione. A tali operazioni possono presenziare personalmente o a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, i candidati interessati. Qualora a seguito del nuovo scrutinio risulti la nomina a titolare di una carica o la designazione come candidato ad una carica di una persona diversa da quella già dichiarata eletta o designata, si redige un certificato attestante tale cambiamento.

Art. 113.

Cariche del caucus*; elezione; eleggibilità; durata in carica; giuramento; doveri.*

Nel *caucus* indetto per la scelta dei candidati del partito alle elezioni municipali, debbono essere scelti altresì ogni anno un sovraintendente del *caucus,* un segretario e almeno cinque ispettori. Nelle circoscrizioni composte da più di cinque ripartizioni il numero degli ispettori da nominare può essere aumentato secondo le decisioni del comitato cittadino del partito politico che indìce il *caucus.* Possono essere eletti a tali cariche coloro che siano iscritti come elettori in quella determinata circoscrizione o in quel determinato comune e che appartengono al partito politico che indìce il *caucus.* Non sono peraltro eleggibili i dipendenti dell'amministrazione statale, di contea o municipale né i membri dei comitati circoscrizionali o comunali del partito, né, infine, coloro che siano proposti per ricevere la candidatura del *caucus* ad una

carica pubblica elevata. Le cariche suddette hanno la durata di un anno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'elezione; la cessazione della carica avviene al momento dell'elezione del nuovo titolare. Colui che è stato eletto ad una di tali cariche deve, prima di assumere le relative funzioni, prestare giuramento davanti al sovraintendente, al segretario o ad un giudice di pace e di ciò deve essere redatto verbale nel libro dei verbali del *caucus*. I doveri e le attribuzioni inerenti alle cariche suddette sono in generale gli stessi previsti per i funzionari elettorali.

Art. 114.

Nomine sostitutive. Titolari aggiunti.

(*Omissis*).

Art. 115.

Nomina dei titolari delle cariche dei caucuses *indetti per la prima volta dopo l'adozione delle schede elettorali ufficiali.*

La nomina dei titolari delle cariche dei *caucuses* indetti per la prima volta dopo l'adozione del sistema delle schede elettorali ufficiali è effettuata dal comitato cittadino o comunale del partito, almeno dieci giorni prima della riunione dei *caucuses* stessi.

Art. 116.

Nomina dei titolari delle cariche dei caucuses *nelle città di recente erette a municipalità o sottoposte a nuove divisioni per circoscrizioni.*

(*Omissis*).

Norme applicabili ai « caucuses » non indetti da partiti politici.

Art. 117.

Caucuses *per la designazione dei candidati alle cariche municipali.*

Possono essere convocati e tenuti *caucuses* di tutti o di una determinata parte degli elettori di una circoscrizione o di un comune minore per la designazione di candidati alle elezioni cittadine o alle elezioni comunali che si svolgono mediante schede elettorali ufficiali, oppure per la scelta dei delegati ad una convenzione o dei membri di un comitato. Tali *caucuses* non sono validi se non vi è la partecipazione e il voto di almeno venticinque elettori. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dall'art. 121 soltanto i *caucuses* e le riunioni di partiti politici possono designare candidati il nome dei quali debba essere iscritto nella scheda elettorale ufficiale o nominare delegati ad una convenzione di partito indetta per la designazione di candidati il nome dei quali debba essere iscritto nella scheda stessa.

ART. 118.

Avvisi e svolgimento del caucus.

L'avviso dell'indizione di un *caucus* di cui all'articolo precedente deve essere fatto con atto scritto e stampato indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui il *caucus* avrà luogo. Tale avviso deve essere emanato almeno sette giorni prima della data in esso indicata e deve essere affisso in almeno cinque luoghi di pubblico passaggio e, possibilmente, in tutti gli uffici postali della città o del comune, oppure deve essere pubblicato per almeno due volte in uno o più giornali locali. L'avviso stesso deve essere firmato da uno o più elettori della circoscrizione, comune o ripartizione per cui il *caucus* è convocato e deve enunciare, mediante indicazione del nome o della carica, la persona che farà l'appello nominale e che eserciterà le funzioni di presidenza fino all'elezione del presidente effettivo. In sua assenza il *caucus* può nominare un presidente provvisorio. All'ordine del giorno dovrà essere posto per primo l'ordinamento interno del *caucus,* con l'elezione del presidente, del segretario e dei titolari delle altre cariche che l'assemblea deciderà di costituire. Viene eletto o designato come candidato colui che riceve il maggior numero di voti. Il *caucus* può darsi un regolamento interno, purché non in contrasto con la legge.

ART. 119.

Richiesta di votazione mediante schede.

La votazione per la designazione di delegati, candidati o membri di candidati di partito, nonché, se il *caucus* non delibera altrimenti, del presidente di esso, deve avvenire mediante schede qualora dieci o più elettori partecipanti al *caucus* ed aventi diritto di voto ne facciano richiesta per iscritto mediante mozione o altra istanza presentata a colui che esercita le funzioni di presidenza prima che sia effettuata la designazione cui la richiesta si riferisce. In tal caso si usa come lista di controllo la lista degli elettori di cui all'art. 62.

ART. 120.

Conservazione delle schede e delle liste degli elettori votanti.

Il segretario del *caucus* tenuto a norma degli articoli precedenti deve, se richiesto per iscritto da almeno dieci elettori aventi diritto di voto nel *caucus* medesimo, conservare le schede e le liste in esso usate per tre mesi e produrle a qualunque organo giurisdizionale, consiglio, convenzione o tribunale che abbia il potere di ordinarne l'esibizione.

ART. 121.

Caucuses *comunali. Poteri dell'assemblea comunale annuale. Designazione dei candidati. Parità di voti.*

L'assemblea comunale annuale dei comuni minori ove è in vigore il sistema delle schede elettorali ufficiali, può deliberare di indire un *caucus* comunale per la designazione dei candidati alle cariche comu-

nali da eleggersi nell'assemblea annuale con votazione effettuata mediante schede ufficiali. L'assemblea stessa può revocare tale determinazione ma non prima che essa sia rimasta in vigore per un periodo di almeno tre anni, con votazione espressa in una riunione all'uopo indetta almeno sessanta giorni prima della successiva assemblea comunale. La convocazione di tale *caucus* è effettuata dal consiglio comunale negli stessi modi previsti dall'art. 118 per la convocazione degli altri *caucuses*. L'appello viene fatto dal segretario comunale che assume le funzioni di presidenza fino alla nomina del presidente effettivo. Salvo quanto sopra, il segretario comunale non può assumere alcuna carica del *caucus*. L'assemblea annuale dei cittadini del comune decide se la designazione dei candidati debba essere fatta con atti separati oppure in tutto o in parte con una sola scheda; decide inoltre, nei termini di legge, il giorno e l'ora del *caucus,* l'orario di apertura del seggio elettorale nonché quanto attiene alle predisposizioni e all'uso delle schede elettorali. Tali deliberazioni possono essere modificate o abrogate dalle assemblee comunali successive, ma senza effetto retroattivo.

Nei *caucuses* suddetti la candidatura ad una determinata carica viene attribuita alle due persone che hanno ricevuto il maggior numero di voti: se si tratta di cariche con pluralità di titolari, ricevono la candidatura quelle persone, in numero pari al doppio dei posti da coprire, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di risultato di parità tra coloro che hanno ricevuto un numero di voti sufficiente a farli entrare nella rosa dei candidati, tutti i nomi di costoro debbono essere riportati nella scheda elettorale, anche se il numero dei candidati ivi indicati venga in tal modo ad eccedere il doppio delle persone da eleggere.

Non può peraltro essere considerato designato come candidato colui che abbia ottenuto meno dell'otto per cento dei voti espressi sulla candidatura alla medesima carica, anche se in tal modo il numero dei candidati riportati sulla scheda risulti inferiore al doppio delle persone da eleggere.

Durante il periodo in cui si tengono i *caucuses* comunali di cui sopra, non possono essere tenuti *caucuses* di partiti politici o municipali per la designazione dei candidati alle cariche comunali. Valgono per i *caucuses* di cui al presente articolo le norme di cui agli articoli dal 117 al 120 inclusi, in quanto applicabili.

STATI UNITI D'AMERICA

(Utah)

CODICE DELLE LEGGI DELL'UTAH

TITOLO XX

Capitolo 3.

ELEZIONI PRIMARIE DIRETTE

Art. 1.

Titolo abbreviato.

(*Omissis*).

Art. 2.

Definizioni - Organizzazione di nuovi partiti politici.

Nel contesto della presente legge:

(*a*) I termini « elezioni di novembre » ed « elezioni generali » indicano le elezioni generali ordinarie per la nomina di titolari delle cariche statali e di contea che si tengono il primo martedì successivo al primo lunedì di novembre del 1948 e, successivamente, di ogni anno pari.

(*b*) Il termine « elezione primaria ordinaria » indica l'elezione che si tiene il secondo martedì del mese di settembre di ogni anno pari e nella quale si vota per la nomina dei candidati di tutti i partiti politici e gruppi non-politici. Il termine « convenzione primaria » si riferisce alle convenzioni dei partiti politici nelle quali vengono scelti i candidati per le elezioni primarie ordinarie. Il termine « convenzione » si riferisce alle convenzioni dei partiti politici nelle quali vengono scelti i funzionari di partito e i delegati.

(*c*) Il termine « magistrato » indica qualsiasi giudice della Corte suprema, della Corte distrettuale o di città e qualsiasi giudice di pace; e il termine «funzione giudiziaria » indica la funzione esplicata da un magistrato.

(*d*) Il termine « ripartizione » indica uno o più distretti elettorali.

(*e*) Il termine « funzionario di ripartizione » indica il capo della polizia e il giudice di pace che sono nominati nelle elezioni primarie.

(*f*) Il termine « distretto » indica la più piccola unità elettorale costituita secondo le disposizioni di legge e nella quale gli elettori aventi diritto votano in un solo seggio elettorale.

(*g*) Il termine « partito politico » indica una organizzazione di elettori iscritti che hanno diritto a partecipare ad una elezione in uno dei seguenti casi:

(1) un'organizzazione di elettori iscritti che, sotto un nome o simbolo comune abbia raggiunto per almeno uno dei suoi candidati nell'ultima elezione di novembre, un numero di voti equivalente al 2% dei voti espressi per l'elezione dei rappresentanti al Congresso;

(2) un'organizzazione di elettori iscritti, che non abbia partecipato all'ultima elezione di novembre ovvero che, pur avendo partecipato a tale elezione, non vi abbia raggiunto un numero di voti equivalente al 2% dei voti espressi per l'elezione dei rappresentanti al Congresso, ma che, sotto un nome o simbolo comune, invii al segretario di stato una petizione firmata da almeno cinquecento elettori iscritti, dei quali almeno dieci debbono provenire da ciascuna delle dieci contee dello Stato. La petizione deve contenere il nome del partito o gruppo e la dichiarazione che i firmatari sono o desiderano diventare membri del partito o gruppo, e che essi desiderano partecipare ad una convenzione costituente di contea. I nomi degli elettori iscritti che inviano siffatta richiesta non debbono essere tutti contenuti nella stessa petizione, ma possono anche essere contenuti in più petizioni diverse. Il segretario di stato deve accertare che nella petizione appaia il numero minimo di elettori iscritti richiesto dalla legge e dare notizia del suo accertamento al rappresentante del gruppo incaricato del deposito della petizione, entro trenta giorni dalla data del deposito.

Le convenzioni costituenti di contea debbono essere tenute nelle contee interessate entro il 1° aprile dell'anno in cui si dovranno tenere le elezioni. Debita comunicazione del luogo e della data in cui la convenzione avrà luogo deve essere inviata ad ognuno dei firmatari della petizione che risieda in tale contea, e tali firmatari sono considerati delegati alla convenzione. I delegati hanno il compito di eleggere un comitato centrale di contea, un presidente e un vice-presidente di sesso diverso e un segretario. Devono anche essere eletti i delegati alla convenzione statale, seguendo il criterio di un delegato per ogni determinato numero di firmatari della petizione di ogni contea. Il numero di firmatari per delegato sarà determinato dal gruppo che promuove la formazione del nuovo partito, ma ogni contea dovrà comunque avere almeno un delegato.

La convenzione costituente statale deve essere tenuta entro il 15 aprile dell'anno in cui si tengono le elezioni. I delegati a questa convenzione — la quale comprenderà i delegati eletti dalle convenzioni di contea e i funzionari del gruppo che ha promosso la costituzione del nuovo partito — hanno il compito di eleggere un comitato centrale statale, un presidente e un vice-presidente di sesso diverso, e un segretario. Il numero dei membri del comitato centrale cui ogni contea ha diritto deve essere determinato in proporzione al numero dei firmatari

della petizione residenti in tale contea, ma devono esserci almeno due membri, un uomo e una donna, per ognuna delle contee dello Stato.

Entro e non oltre la data del 15 aprile dell'anno in cui si deve tenere un'elezione, il comitato statale del nuovo partito deve notificare al segretario di stato i nomi dei suoi presidenti, vice-presidenti e segretari statali e di contea, insieme ad un certificato da cui risulti che si è adempiuto alle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini della prossima elezione, il partito sarà allora considerato come un partito politico e dovrà adempiere a tutte le altre disposizioni delle leggi dello Utah relative ai partiti politici. Se il partito non tiene una convenzione nazionale, i nomi dei candidati all'ufficio di Presidente e Vice-presidente degli Stati Uniti sono quelli indicati dal comitato centrale statale del nuovo partito.

ART. 3.

Interpretazione della legge.

La presente legge deve essere interpretata in senso liberale in modo da assicurare piena opportunità ad ognuno di essere candidato e ai votanti di esprimere la loro scelta. Per tale ragione nulla di quanto qui di seguito disposto (tranne le disposizioni contenute negli articoli 40 e 41) può essere applicato alle organizzazioni di elettori che abbiano tutti i requisiti per rientrare nelle definizioni di cui al precedente art. 2, lettera (*g*), numero (2).

ART. 4.

Designazione di candidati da parte dei partiti politici.

I partiti politici debbono designare i rispettivi candidati per le diverse cariche nazionali, statali, distrettuali, di contea, giudiziarie e di ripartizione (tranne che per la carica di giudice della Corte suprema, giudice delle corti distrettuali, elettore presidenziale e funzionario di partito) attraverso una apposita convenzione primaria ed una apposita elezione primaria. Il nome dei candidati la cui candidatura non sia conforme alle disposizioni della presente legge non può essere stampato sulla scheda elettorale ufficiale di alcuna elezione generale o speciale per la nomina dei titolari di cariche nazionali, statali, distrettuali, di contea, giudiziarie e di ripartizione.

ART. 5.

Abrogato ([1]).

ARTT. 6 e 7.

Abrogati ([2]).

([1]) Questo articolo relativo alla forma e alla procedura per la designazione delle candidature alle cariche giudiziarie è stato abrogato dalla legge del 1969, cap. 47, paragrafo 2.

([2]) I due articoli relativi al divieto di attività politica per i candidati alle cariche giudiziarie sono stati abrogati dalla legge del 1967, cap. 35, paragrafo 1.

Art. 8.

Data delle elezioni primarie ordinarie; candidati vincitori.

Le elezioni primarie ordinarie si tengono il secondo martedì del mese di settembre di ogni anno pari. In quella data i partiti politici che intendono presentare candidati per la prossima elezione generale e che vi hanno diritto designano i rispettivi candidati a tutte le cariche e gli uffici enumerati nell'articolo precedente compresi inoltre nei casi e nei modi previsti dalla legge, i candidati all'ufficio di senatore degli Stati Uniti e di deputato al Congresso. È designato come candidato del rispettivo partito ad una determinata carica colui che ha ricevuto il maggior numero di voti tra coloro che erano stati proposti per ricevere la candidatura del partito medesimo a quella carica.

Art. 9.

Procedura per il caso di parità di voti.

Qualora si verifichi un risultato di parità nel corso di una elezione primaria per una carica nazionale, statale o distrettuale (purché si tratti di un distretto che comprenda più di una contea), il governatore, il segretario di stato e il procuratore generale dello stato, in una riunione pubblica indetta dal governatore e alla presenza dei candidati interessati, qualora essi desiderino essere presenti, determinano mediante sorteggio, nei modi fissati dal governatore la persona alla quale spetta la nomina o la candidatura. Qualora si verifichi un risultato di parità nel corso di una elezione primaria o generale per cariche di contea, di città o di distretto (che non comprenda più di una contea), il giudice del tribunale distrettuale o i giudici del distretto in cui tale contea, città o circoscrizione si trova, determinano mediante sorteggio, nei modi da essi stessi stabiliti, in una riunione pubblica da loro indetta e alla presenza dei candidati interessati, qualora essi desiderino essere presenti, la persona alla quale spetta la nomina o la candidatura.

Art. 10.

Presidenti di seggio. Nomina. Doveri.

(*Omissis*).

Art. 11.

Applicabilità delle norme sulle elezioni generali.

Le disposizioni di legge relative allo svolgimento delle elezioni generali, comprese quelle relative alla registrazione degli elettori, ai loro requisiti e diritti, alla preparazione delle schede, delle urne e dei locali necessari, alle ore e ai luoghi della votazione, allo svolgimento delle operazioni di voto, all'uso delle schede *fac-simile,* e le disposizioni relative alla violazione delle leggi elettorali e degli altri regolamenti che le riguardano, si applicano anche alle elezioni primarie ordinarie, salvo quanto sia altrimenti stabilito dalla presente legge.

ART. 12.

Casi esclusi dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla elezione dei funzionari dei municipi (tranne i giudici municipali), né all'elezione dei membri del consiglio scolastico.

ART. 13.

Cariche da assegnare per elezione; pubblicazione del relativo avviso.

Entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno pari il segretario di stato deve redigere e comunicare ad ogni segretario di contea un avviso scritto, contenente l'indicazione di tutte le cariche per le quali si debbono nominare dei candidati alle elezioni primarie. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione, ogni segretario di contea deve pubblicare almeno una volta su un giornale della contea quella parte dell'avviso del segretario di stato che si riferisce alla sua contea. Se nella contea non viene pubblicato neppure un giornale, il segretario di contea deve fare affiggere tale avviso nel luogo in cui sia più facile per gli elettori di ogni distretto elettorale prenderne conoscenza ed attestare, quindi, sotto giuramento, di aver effettuato tale affissione, producendo una copia dell'avviso e indicando i luoghi in cui è stato affisso.

ART. 14.

Tasse di registrazione.

I candidati che depositano un certificato di nomina o di accettazione secondo quanto è previsto dalla presente legge sono obbligati a versare una tassa all'ufficio che riceve tali certificati. L'ammontare della tassa deve essere dello 0,25% dello stipendio complessivo che viene corrisposto ai sensi di legge o secondo gli usi al titolare dell'ufficio presso cui è effettuato il deposito. In ogni caso l'ammontare della tassa non può essere inferiore a 5 dollari, tranne il caso dei certificati relativi alla nomina dei funzionari di ripartizione ([1]), per i quali l'ammontare è di 1 dollaro. Le tasse per tale deposito dei certificati non sono in alcun caso rimborsate ai candidati.

ART. 15.

Versamento delle tasse di registrazione.

(*Omissis*).

ART. 16.

Pagamento delle spese.

Le spese relative alle schede elettorali, alle urne o all'altro materiale che deve essere usato in una elezione primaria prevista dalla presente legge sono poste a carico dell'amministrazione della contea o dell'ammi-

([1]) Cfr. art. 2, sub (e).

nistrazione statale, a seconda dei casi e sono erogate negli stessi modi, con gli stessi effetti e dagli stessi uffici che provvedono allo stanziamento e all'erogazione delle spese per le elezioni di novembre.

ART. 17.

Trasmissione ai segretari di contea delle liste autenticate di candidati.

Almeno 15 giorni prima delle elezioni primarie ordinarie, il segretario di stato deve trasmettere ad ogni segretario di contea una lista autenticata contenente il nome e la residenza delle persone — in possesso del diritto di elettorato passivo per tali elezioni in quella contea — per le quali siano stati depositati nell'ufficio del segretario di stato gli atti di candidatura insieme all'emblema del partito. Oltre a ciò, la lista deve indicare la carica per la quale ognuna di tali persone si presenta candidata e il partito o l'indirizzo politico che essa intende rappresentare.

ART. 18.

Avvisi elettorali.

Immediatamente dopo aver ricevuto dal segretario di stato la lista autenticata dei candidati ai sensi dell'articolo precedente, il segretario di contea pubblica un avviso relativo ad ogni elezione primaria negli stessi modi in cui vengono pubblicati gli avvisi relativi alle elezioni generali. L'avviso deve essere sostanzialmente redatto nei seguenti termini:

(*Omissis*).

L'avviso che precede deve indicare soltanto i partiti politici per i quali occorre scegliere le persone da presentare come candidati e deve indicare soltanto i seggi elettorali relativi ad ogni distretto. Nelle città o nei comuni minori in cui si trova più di un seggio elettorale l'avviso deve contenere l'indicazione di ognuno di essi.

Il segretario di contea deve far pervenire ad ogni funzionario addetto alla registrazione nell'ambito della contea cinque copie scritte o stampate dell'avviso suddetto per ogni ripartizione o distretto elettorale. È obbligo dei funzionari addetti alla registrazione a cui tali copie degli avvisi vengono inviate, di farle affiggere, almeno cinque giorni prima della data di ogni elezione primaria, in cinque diversi luoghi ben visibili al pubblico nell'ambito della loro sezione, ripartizione o distretto elettorale.

ART. 19.

Schede ufficiali per la votazione alle elezioni primarie. Operazioni di voto.

È fatto obbligo al segretario di ogni contea di provvedere alla preparazione e stampa delle schede ufficiali per la votazione alle elezioni primarie. Tali schede ufficiali devono essere stampate su carta dello

Stato fornita nello stesso modo in cui viene fornita la carta per le elezioni generali. I nomi di tutti i candidati che hanno ottemperato alle disposizioni fissate dalla presente legge per la presentazione della candidatura devono essere riportati sulle schede sotto il nome del partito che li ha designati. Ciò soltanto nel caso, peraltro, in cui ci sia per ogni partito una pluralità di candidati tra cui scegliere.

Le schede devono essere stampate sostanzialmente nello stesso modo in cui sono stampate quelle usate per le elezioni generali. I candidati di ogni partito devono essere elencati in una o più colonne sotto il nome e l'emblema del partito cui appartengono. I nomi dei candidati di ogni partito e dei candidati indipendenti devono essere indicati nella stessa scheda, ma sotto la designazione del loro partito, e ogni scheda deve essere ripiegata e perforata in modo da separare i nomi dei candidati di un partito da quelli dei candidati degli altri partiti e in modo da rendere possibile all'elettore di separare la parte di scheda che contiene i nomi dei candidati del partito da lui scelto dal rimanente della scheda ([1]). I bordi di ogni scheda devono essere perforati in modo che le parti esterne della scheda, una volta staccate, devono essere uguali alle parti che rimangono all'interno.

Dopo aver segnato la sua scheda, l'elettore deve staccarne la parte che contiene i nomi dei candidati del partito per cui ha votato dal resto della scheda e deve ripiegarla in modo che il lato anteriore resti nascosto. Deve poi depositarla nell'urna secondo quanto previsto dalla presente legge. Il resto della scheda, contenente i nomi dei candidati del partito o dei partiti per cui l'elettore non ha votato, deve essere ripiegato nello stesso modo dallo stesso elettore, che deve poi depositarlo in un'urna diversa designata come urna per le schede bianche. Immediatamente dopo lo spoglio delle schede, i giudici delle elezioni devono distruggere, senza esaminarle, le schede deposte in tale urna per le schede bianche.

(*Omissis*).

ART. 20.

Schede elettorali; indicazione dei nomi dei candidati.

Tutte le votazioni alle elezioni primarie devono svolgersi con schede. È fatto obbligo al segretario di ogni contea di provvedere alla preparazione di tali schede. Le schede ufficiali devono essere stampate su carta dello Stato nei modi previsti dalle disposizioni sulle elezioni generali.

I nomi di tutti i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico, sotto la indicazione delle rispettive cariche e del rispettivo partito di cui fanno parte. Se un elettore scrive sulla parte della scheda riservata ad un partito il nome di una persona che figura come candidato di un altro partito nella parte della scheda riservata a quest'ultimo, tale voto si considera espresso in favore della candidatura di tale persona esclusivamente per il partito indicato nella parte di scheda ove è segnato il voto stesso.

([1]) Questa parte della scheda viene designata come *ticket*. Di qui l'espressione *presidential ticket*.

ART. 21.

Operazioni di voto. Consegna delle schede ai votanti. Istruzioni ai votanti.

Quando un elettore entra in un seggio per votare ad una elezione primaria, i funzionari del seggio gli devono consegnare una scheda contenente i nomi dei candidati di tutti i gruppi e partiti che si presentano e nello stesso tempo gli devono spiegare che può votare per i candidati di un solo partito o gruppo e mostrare in che modo deve staccare la parte di scheda per cui vota dal resto della scheda. L'elettore può quindi procedere a votare secondo le norme di legge.

ART. 22.

Distribuzione delle schede elettorali ufficiali e dei fac-simili.

Almeno dieci giorni prima delle elezioni primarie regolari ogni segretario di contea deve preparare *fac-simili* di schede per tali elezioni primarie che debbono avere le stesse dimensioni delle schede ufficiali. Tali *fac-simili* debbono recare impressa ben chiara la dizione *Fac-simile*.

Ogni segretario di contea deve immediatamente inviare copie dei *fac-simili* ad ogni candidato che abbia depositato presso di lui la sua dichiarazione di accettazione della candidatura e una copia ad ogni candidato il cui nome gli è stato certificato dal segretario di stato. Tale invio deve essere fatto al recapito indicato in tale dichiarazione o in tale certificazione. Ogni segretario di contea deve, inoltre, affiggere in un luogo ben visibile del suo ufficio una copia di ognuna delle schede *fac-simili* e deve inviare ad ogni funzionario per la registrazione (*registration agent*) almeno un *fac-simile* per ogni cinque elettori iscritti nella sua circoscrizione, affinché questi ne curi la diffusione.

Il segretario di contea ha l'obbligo di provvedere alla fornitura delle schede ufficiali nei vari distretti elettorali, in numero tale che sia sufficiente a far fronte al numero degli elettori di ciascun partito in quel distretto e nei modi previsti dalla legge per la distribuzione delle schede per le elezioni generali.

ART. 23.

Presidenti di seggio. Applicabilità della procedura relativa alle elezioni generali.

(*Omissis*).

ART. 24.

Requisiti per il godimento del diritto di voto; registri ufficiali.

I requisiti richiesti per il godimento del diritto di voto alle elezioni primarie sono uguali a quelli previsti dalle norme di legge che regolano le elezioni generali. Gli stessi funzionari che sono incaricati di redigere i registri ufficiali per le elezioni generali, debbono redigere i registri per le elezioni primarie. È fatto obbligo ai suddetti funzionari

di preparare una copia autentica del registro per farne uso alle elezioni primarie. Il registro in questione deve indicare i nomi di tutti gli elettori che hanno diritto di voto in tale elezione primaria. Il registro in questione deve essere compilato prendendo i nomi di tutti gli elettori iscritti nel registro cinque giorni prima del giorno fissato per l'elezione primaria.

Art. 25.

Contestazioni. Schede annullate. Istruzioni per l'indicazione del voto e per la chiusura della scheda.

Gli elettori che desiderano votare ad una regolare elezione primaria devono dichiarare le proprie generalità al presidente di seggio. Quest'ultimo consegna ad essi una scheda e fornisce le istruzioni ai sensi della presente legge. Le schede non possono essere consegnate agli elettori che non abbiano diritto di voto. Il diritto di voto di un elettore può essere contestato in forza degli stessi motivi per cui può essere contestato il suo diritto di voto alle elezioni generali e altresì in forza dell'ulteriore motivo che tale elettore non si è registrato ovvero che il suo nome non appare nel registro. Le contestazioni possono essere decise negli stessi modi previsti dalle norme di legge relative alle analoghe contestazioni durante le elezioni generali. Ogni elettore riceve dal presidente di seggio le istruzioni riguardanti il corretto modo di segnare sulla scheda il proprio voto e di richiudere la scheda. L'elettore si ritira poi in una cabina elettorale libera e procede alla votazione. Qualora macchiasse o rovinasse la scheda, l'elettore deve immediatamente restituirla al segretario del seggio che procede all'annullamento della scheda in questione e alla consegna di un'altra scheda.

Art. 26.

Indicazione del voto sulla scheda.

L'elettore deve indicare i candidati per cui egli vota facendo sulla scheda relativa ai candidati del suo partito un segno di croce (X) nel quadretto posto accanto al nome di ogni candidato. Qualora egli segni un numero di nomi maggiore del numero dei candidati da nominare per l'elezione ad una determinata carica, la sua scheda non è valida per la parte che si riferisce al voto per tale carica, ma rimane valido il resto della sua scheda, se è regolamente segnato. Le schede, anche quando siano rovinate o macchiate, non possono essere mai annullate per un errore tecnico a meno che questo non renda completamente impossibile determinare la scelta dei candidati effettuata dall'elettore.

Art. 27.

Chiusura della scheda.

Dopo che l'elettore ha segnato sulla scheda il suo voto, egli deve ripiegarla in modo da nasconderne il lato anteriore e deve depositarla nell'urna. Il nome dell'elettore viene allora segnato sul registro per indicare che ha esercitato il diritto di voto.

ART. 28.

Operazioni di voto. Apertura e chiusura dei seggi. Divieto di sospensioni e rinvii. Intervalli.

(*Omissis*).

ART. 29.

Camputo e registrazioni dei voti. Sigillo delle schede dopo il computo. Trasmissione dei risultati.

I presidenti e i segretari di seggio delle elezioni primarie devono aprire le urne e procedere allo spoglio delle schede in esse contenute. Tali funzionari devono poi contare il numero di voti riportati da ogni partito e separare in gruppi distinti le schede relative ad ogni partito. Non appena i presidenti e i segretari hanno diviso le schede di ogni partito, essi devono prendere gli appositi fogli contenuti nei libri per le elezioni e contare tutti i voti ricevuti da ogni candidato di ogni partito. Quando il computo è terminato, essi devono certificare il numero di voti riportati da ciascun candidato per ciascuna carica nella parte di scheda di ciascun partito o gruppo. Dopo il computo e la certificazione dei voti, le schede di ciascun partito devono essere richiuse e sigillate in buste separate. Quindi le buste contenenti le schede dei diversi partiti devono essere sigillate a loro volta in una busta più grande. Tutte le buste devono essere, poi, trasmesse al segretario di contea. I presidenti di seggio devono trasmettere i risultati, i fogli con i conteggi, i libri delle elezioni e i certificati nei modi previsti dalle norme di legge sulle elezioni generali al segretario di contea nel termine di cinque giorni dopo la chiusura delle elezioni primarie. Se tali documenti non sono così trasmessi, il segretario di contea deve immediatamente spedire un suo messo per ogni documento mancante. Tale messo ha diritto ad un compenso ai sensi di quanto previsto dalle norme di legge sulle elezioni generali. I giudici delle elezioni trattengono una copia dei fogli con il computo dei voti. Tranne che per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge, i voti sono computati, registrati e trasmessi secondo quanto è disposto dalle norme di legge sulle elezioni generali.

ART. 30.

Spoglio dei risultati. Trasmissione di un riepilogo dei risultati al segretario di stato.

Non appena i risultati di tutti i distretti della contea sono pervenuti, il consiglio dei commissari di contea deve immediatamente riunirsi e procedere allo spoglio dei risultati. In ogni caso tale riunione non può tenersi oltre il termine di dieci giorni dalla data della elezione primaria. Lo spoglio, una volta iniziato, non può essere interrotto prima del suo completamento.

Il segretario del consiglio deve, non appena viene proclamato il risultato mettere a verbale nei libri del consiglio una dichiarazione rela-

tiva al numero complessivo di voti ottenuto da ogni candidato di ogni partito politico.

Il consiglio dei commissari di contea dopo aver redatto il suddetto riepilogo dei risultati, deve dare disposizione al segretario, con un ordine espresso e menzionato nel verbale della riunione, di fare una copia del suddetto riepilogo e di trasmetterla immediatamente al segretario di stato.

Il segretario di stato, entro dodici giorni dalle elezioni, deve effettuare il conteggio dei voti espressi nei distretti comprendenti più contee, dei voti concernenti le candidature alle cariche statali ed al senato statale espressi nei distretti compresi in più di una contea, nonché dei voti concernenti le candidature all'elezione dei rappresentanti al Congresso o al Senato degli Stati Uniti e alla nomina dei titolari delle cariche giudiziarie, escluse quelle di giudice di pace e di giudice di città. Dei risultati di tale carteggio egli deve infine formare un verbale, depositandolo presso il proprio ufficio.

ART. 31.

Proclamazione dei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

I candidati di ciascun partito che ricevono il maggior numero di voti alle elezioni primarie ordinarie, sono dichiarati candidati ufficiali del loro partito o del loro gruppo apartitico per una determinata carica alle elezioni di novembre. Qualora per una determinata carica debbano essere elette due o più persone nelle elezioni di novembre, sono dichiarati candidati ufficiali a quella carica per ciascun partito quei candidati del partito stesso che ricevono il maggior numero di voti alle elezioni primarie ordinarie.

ART. 32.

Controllo dei voti.

Qualsiasi persona il cui nome appaia come candidato nelle schede di una elezione primaria in un qualsiasi distretto può chiedere che il consiglio di scrutatori della contea in cui tale distretto si trova ricontrolli, nella riunione fissata per il controllo dei risultati inviati dai giudici delle elezioni, le schede votate in tale circoscrizione per quanto riguarda i voti relativi ai candidati alla carica per cui egli si presentava.

Tale richiesta deve avvenire mediante l'invio al segretario di contea non meno di un giorno prima di tale riunione, di una dichiarazione giurata in cui si affermi che è stata commessa una frode o un errore nel computo o nella trasmissione dei voti espressi in un determinato distretto relativamente all'ufficio per cui tale persona era candidato. Qualora venga presentata una tale dichiarazione, il citato consiglio deve immediatamente ricontrollare le schede e i voti espressi nel distretto in questione per i candidati alla carica a cui anche il reclamante era candidato. Qualora il risultato raggiunto dal consiglio in seguito al

controllo dei voti relativi a tale carica è diverso da quello trasmesso ai giudici delle elezioni, si deve immediatamente provvedere alla sostituzione del risultato errato con quello vero ed esatto che sarà considerato come l'unico valido in tutta la procedura successiva. Le decisioni del consiglio in materia sono definitive e non sono ammesse altre impugnative.

ART. 33.

Candidature sostitutive.

Nel caso che le candidature espresse da un partito nelle elezioni primarie si rendano vacanti nel periodo che precede le elezioni generali, procede alla loro sostituzione il competente comitato di contea, distrettuale o statale del partito interessato.

Il suddetto comitato, per sostituire il candidato mancante, chiama colui che ha conseguito, alle elezioni primarie, il numero di voti più alto dopo quello riportato dal candidato mancante, purché tale numero di voti non rappresenti una percentuale inferiore al venticinque per cento dei voti complessivamente espressi.

ART. 34.

Metodi per la correzione di errori.

(*Omissis*).

ART. 35.

Procedura per la soluzione delle contestazioni.

Tutte le contestazioni intorno allo svolgimento delle elezioni primarie o alla proposizione di candidature mediante petizioni, o al rifiuto di registrare una candidatura da parte di qualsiasi persona, funzionario, organo consiliare o convenzione di partito, in violazione delle norme contenute nella presente legge, sono risolte con procedura sommaria dalla corte distrettuale che è competente nella contea o nel distretto in cui sorge la contestazione. Tale corte ha competenza a giudicare in prima istanza su tutte le controversie di tal genere e le sue decisioni sono soggette solo all'appello con procedura sommaria davanti alla Corte suprema dello Stato. (*Omissis*).

ART. 36.

Omissione di atti d'ufficio. Corruzione. Sanzioni.

Colui che, nell'esercizio delle funzioni di giudice o segretario di una elezione primaria diretta, ovvero di altre funzioni di cui sia investito a norma della presente legge omette volontariamente un atto del suo ufficio o compie per corruzione un atto contrario ai suoi doveri, è punito con la multa di cinquecento dollari o con la reclusione fino ad un anno ovvero ad ambedue le pene.

ART. 37.

Applicabilità della presente legge alla designazione dei candidati alla carica di senatore e di deputato al Congresso degli Stati Uniti.

I candidati dei partiti per le cariche di senatore o di deputato al Congresso degli Stati Uniti sono designati ai sensi della presente legge e con lo stesso sistema di elezioni primarie dirette con cui sono nominati i candidati alle cariche statali.

ART. 38.

Candidati indipendenti. Atto di candidatura. Termini per il deposito e per le eventuali modifiche.

Coloro che intendono proporre la propria candidatura ad una carica pubblica senza affiliarsi ad un partito politico (che rientri nella definizione di cui alla presente legge) possono farlo, al di fuori delle elezioni primarie dirette, a norma delle disposizioni seguenti.

Deve essere redatto un atto di candidatura contenente il nome o i nomi del candidato o dei candidati per la carica o le cariche che debbono essere ricoperte, con l'indicazione del recapito postale, della residenza e del domicilio di ciascuno di essi, nonché l'indicazione, formulata in non più di cinque parole, invece che del partito, della denominazione (politica o non) prescelta dai firmatari. Non può essere usato a tale scopo, neppure parzialmente, nessuno dei nomi dei partiti politici che rientrano nella definizione di cui alla presente legge. L'atto suddetto deve essere sottoscritto da almeno trecento elettori quando si tratti di una carica per la cui elezione concorrono gli elettori dell'intero stato, da almeno cento elettori quando si tratti di una carica per la cui elezione concorrono gli elettori di una suddivisione territoriale inferiore allo stato ma maggiore alla contea e da almeno cinquanta elettori, quando si tratti invece di una carica per la cui elezione concorrono soltanto gli elettori di una contea, distretto, circoscrizione o altra ripartizione più piccola di una contea, purché non si tratti di una città. Le sottoscrizioni suddette debbono provenire da elettori residenti nel distretto o, comunque, nella suddivisione territoriale in cui e per cui i candidati debbono essere eletti. Le sottoscrizioni dell'atto di candidatura possono anche non essere apposte tutte nello stesso foglio. Ma l'atto è valido soltanto se contiene il prescritto numero di nomi di elettori, non contando quelli le cui sottoscrizioni risultino apposte ad altri atti di candidatura già depositati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, comunque, l'atto di candidatura viziato rispetto a questo punto, può essere corretto in ogni momento fino al termine di scadenza per il suo deposito. Nell'atto di candidatura possono essere designate una o più persone con il compito di effettuare le eventuali sostituzione di candidati. Qualora si debba procedere ad una sostituzione, la persona o il comitato così designato deve, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, indicare i nomi dei nuovi candidati su un nuovo atto di candidatura e depositarlo presso lo stesso ufficio che ha ricevuto l'atto originario.

Gli elettori che sottoscrivono l'atto di candidatura devono indicare anche la loro residenza e devono dichiarare sotto giuramento, davanti ad un pubblico ufficiale autorizzato a raccogliere il giuramento, che essi sono iscritti nelle liste elettorali del luogo in ordine al quale la candidatura è presentata e che l'indicazione della loro residenza è veritiera. Il suddetto atto una volta redatto e autenticato nei modi prescritti, deve essere depositato presso il segretario di stato, quando si tratta di candidati ad una carica per la quale concorrono gli elettori dell'intero stato o di una suddivisione territoriale più grande di una contea. Il suddetto certificato deve essere invece depositato presso il segretario di contea, quando si tratta di candidati ad una carica per la quale concorrono gli elettori dell'intero stato o di una suddivisione territoriale più grande di una contea. Il suddetto certificato deve essere invece depositato presso il segretario di contea, quando si tratti di candidati ad una carica per cui concorrono soltanto gli elettori di una contea, di un distretto, di una città o di una municipalità.

L'atto di candidatura deve essere depositato entro la data del 10 maggio. Nel caso in cui questa data cada di sabato o di domenica, il termine è esteso fino alle 5 pomeridiane del successivo lunedì.

Non può presentarsi come candidato indipendente chi nello stesso anno abbia già presentato la sua candidatura nell'ambito di un partito politico.

Nel termine di otto giorni dal deposito dell'atto, presso il funzionario competente, il candidato in esso indicato deve formalmente accettare per iscritto la candidatura ivi contenuta. Tale dichiarazione deve indicare il nome, la residenza, il domicilio e il recapito postale del candidato.

Quando si è adempiuto alle disposizioni del presente articolo, il candidato o i candidati indicati nell'atto di candidatura hanno tutti i diritti e sono soggetti a tutti gli obblighi dei candidati designati alle elezioni primarie dirette. Le disposizioni del presente articolo debbono essere interpretate in modo liberale, al fine di dare ai candidati indipendenti alle cariche pubbliche ogni ragionevole opportunità di presentare efficacemente la loro candidatura.

ART. 39.

Elettori presidenziali.

Nel caso in cui lo stato dello Utah acquisti il diritto di nominare più di 4 elettori presidenziali, vengono dichiarate elettori presidenziali le cinque o più persone che ricevono il maggior numero di voti. Il presidente e il segretario dei comitati statali dei partiti trasmettono immediatamente al segretario di stato una comunicazione autenticata di tali nomine ([1]).

([1]) Questa norma risulta da una modifica operata da una legge del 1939, che ne ha soppresso la prima parte, in cui si prevedeva la nomina degli elettori presidenziali (o « grandi elettori ») da parte dei comitati centrali statali dei partiti.

ART. 40.

Applicabilità delle leggi sulle elezioni generali. Poteri della commissione elettorale statale.

Le disposizioni contenute nelle leggi vigenti sulle elezioni e le loro eventuali modifiche successive si applicano, nei limiti in cui siano compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, alle elezioni da questa contemplate, poiché lo scopo della presente legge è quello di porre le elezioni primarie sotto la stessa disciplina e le stesse garanzie che le leggi vigenti dispongono in ordine alle elezioni generali. Tutti i poteri e i doveri conferiti ed imposti dalle leggi di questo stato ai pubblici ufficiali in relazione alle elezioni generali e tutte le norme di legge relative allo svolgimento delle elezioni generali valgono, in ogni dettaglio e particolare, anche in relazione alle elezioni primarie svolte ai sensi della presente legge, tranne per quanto sia da questa espressamente disposto in modo diverso. Ogni qualvolta nella applicazione delle norme della presente legge si pongano problemi relativi alla loro interpretazione dubbia o incerta o non sufficientemente esplicita nei dettagli, si debbono seguire le disposizioni generali del Titolo XX, e le loro eventuali modifiche successive e le norme derivanti dagli usi, consuetudini e pratiche ad esse relative, allo scopo di estendere alla disciplina delle elezioni primarie, per quanto possibile, lo stesso spirito ed intenzioni di quelle leggi.

(*Omissis*).

ART. 41.

Proposte di modifica della costituzione e altre proposte. Procedura per la loro sottoposizione al referendum *popolare.*

(*Omissis*).

ART. 41/1.

Modifiche costituzionali. Obbligo del consiglio legislativo di dare pubblicità alle proposte di modifica.

(*Omissis*).

ART. 41/2.

Modifiche costituzionali. Stanziamenti per le spese di pubblicità.

(*Omissis*).

ART. 42.

Voto a scrutinio segreto.

Tutte le votazioni per i candidati a cariche di partito che si svolgono in convenzioni statali, di contea o di circoscrizione o in elezioni primarie disciplinate dalla presente legge, devono effettuarsi con scrutinio segreto.

Capitolo 4.

CONVENZIONI DI PARTITO

Art. 1.

Convenzioni di contea [1]. *Data del loro svolgimento; avviso di convocazione della convenzione. Riunione dei delegati. Organizzazione dei delegati. Determinazione del numero dei delegati alla convenzione statale. Nomina dei delegati.*

(1) Entro e non oltre il giorno 15 di agosto di ogni anno in cui non è previsto lo svolgimento delle elezioni generali, tutti i partiti politici devono tenere una convenzione in ogni contea dello stato. Il comitato centrale di contea di ogni partito politico deve dare avviso di convocazione della convenzione di contea a tutti i delegati eletti o scelti nella convenzione primaria di contea di quel partito tenuta nell'anno precedente. L'avviso deve avere sostanzialmente la seguente forma:

(*Omissis*).

(2) *Riunione dei delegati.*

I delegati di ogni partito si devono riunire in assemblea nel giorno e nel luogo indicati dal comitato centrale di contea del partito.

(3) *Elezione dei delegati alla convenzione statale e dei funzionari del partito.*

I delegati alla convenzione di contea eleggono un presidente e un vice-presidente ed eleggono altresì i delegati alla convenzione statale del partito nel numero ad essi assegnato in base alla distribuzione tra le diverse contee. I delegati alla convenzione di contea deliberano, nei limiti di quanto è stabilito dalla presente legge, su ogni altra materia relativa alla attività del partito nella loro contea. Il presidente e il

---

(1) Cfr. Cap. 3, art. 2, *sub b*) sul significato delle espressioni « convenzione » e « convenzione primaria ».

segretario trasmettono alla convenzione statale i risultati dell'elezione dei delegati a tale convenzione.

(4) *Determinazione del numero dei delegati da eleggere in rapporto ai voti conseguiti dal partito.*

Il numero dei delegati della convenzione di contea alla convenzione statale del partito è determinato in rapporto ai voti conseguiti in quella contea dal candidato al Congresso del medesimo partito nelle precedenti elezioni di novembre. Il quoziente di voti per l'elezione di un delegato è determinato dal comitato centrale statale del partito. In ogni caso, ogni contea deve avere la possibilità di eleggere almeno un delegato. Qualora un partito non abbia avuto alcun candidato alla carica di membro del Congresso nelle precedenti elezioni di novembre, il numero dei delegati è calcolato in rapporto alla media dei voti conseguiti in quelle elezioni dai candidati del partito alle varie cariche statali, escludendo dal computo i voti riportati dai candidati che non avessero avuto concorrenti.

ART. 2.

Convenzione statale. Data per il suo svolgimento. Elezione del comitato centrale statale. Composizione del comitato centrale statale. Durata in carica dei membri dei comitati centrali statali e di contea. Sostituzioni. Comitato esecutivo. Poteri del comitato esecutivo. Poteri e doveri dei comitati centrali statali e di contea.

(1) Entro e non oltre il 1° settembre di ogni anno dispari, i delegati eletti dalle diverse convenzioni di contea di ciascun partito si debbono riunire in assemblea nel luogo fissato nel territorio dello stato dal comitato centrale statale del partito. La convenzione statale elegge un comitato centrale statale per il periodo successivo e il relativo presidente e vice-presidente, scelti tra persone di sesso diverso.

(2) *Composizione del comitato centrale.*

Il comitato centrale statale di ogni partito politico deve essere composto da membri scelti tra gli elettori iscritti al partito e rappresentanti tutte le contee. Il numero dei membri del comitato centrale statale da attribuire ad ogni contea è determinato in rapporto al numero complessivo di voti conseguiti in ogni contea dai candidati del partito alle cariche di membro del Congresso degli Stati Uniti nelle precedenti elezioni di novembre. Il quoziente di voti per l'elezione di un membro del comitato centrale è determinato dal comitato centrale stesso. In ogni caso, ogni contea deve essere rappresentata da almeno due membri, di sesso diverso.

(3) *Comitati centrali. Durata in carica dei membri. Comitato esecutivo. Sostituzioni.*

I membri del comitato centrale statale e dei comitati di contea restano in carica per due anni e fino a quando non siano eletti i loro successori. Qualora uno o più membri di un comitato, compreso il

presidente, cessino dalla carica a causa di morte, dimissioni o per altro motivo, i rimanenti membri procedono alla sostituzione. Ogni comitato può eleggere nel suo ambito un comitato esecutivo. La nomina dei membri del comitato esecutivo deve avvenire per scrutinio segreto, salvo disposizione contraria dello stesso comitato centrale. Il comitato esecutivo e i suoi membri si occupano dello svolgimento dell'attività del partito nello stato ovvero nella loro contea, e, nei limiti delle disposizioni della presente legge, hanno tutti i poteri usualmente spettanti ai comitati di tal genere. I diversi comitati di contea ed il comitato statale nonché i loro membri attualmente in carica, continuano ad esercitare i poteri che erano stati loro attribuiti prima dell'entrata in vigore della presente legge fino al momento del loro rinnovo, che deve avvenire secondo quanto stabilito dalla presente legge.

ART. 3.

Luogo e data della convenzione primaria statale. Elezione dei candidati. Adozione di un programma statale del partito. Nomina degli elettori presidenziali, dei delegati alla convenzione nazionale e dei loro supplenti e dei membri del comitato statale.

Durante il mese di luglio di ogni anno dispari, i delegati eletti dalle diverse convenzioni primarie di contea di ciascun partito si devono riunire in assemblea nel luogo fissato, nel territorio dello stato, dal comitato centrale statale per la convenzione primaria statale. In tale assemblea si devono eleggere i candidati che figureranno nelle schede elettorali delle elezioni primarie ordinarie indette per la scelta dei candidati a tutte le cariche dello stato e alla carica di senatore degli Stati Uniti da eleggere nelle successive elezioni di novembre. I delegati devono, altresì, formulare ed adottare il programma statale del partito per le prossime elezioni. Negli anni in cui si tengono le elezioni presidenziali essi devono infine eleggere anche gli elettori presidenziali, nonché i delegati o i vice-delegati alla convenzione nazionale, e i rappresentanti maschili e femminili dello stato dello Utah del comitato federale del partito.

ART. 4.

Designazione dei candidati al Congresso; delegati alla convenzione primaria statale.

Tra il terzo giorno precedente la riunione della convenzione primaria statale di ciascun partito e il terzo giorno successivo a tale riunione i delegati di ciascun distretto elettorale (*congressional district*) a tale convenzione si devono riunire in convenzioni primarie distrettuali nel luogo e alla data fissati dal comitato centrale statale, per designare i candidati del partito alle elezioni primarie ordinarie indette per la scelta dei candidati alla carica di membro del Congresso degli Stati Uniti.

ART. 5.

Designazione dei candidati del partito alle elezioni primarie ordinarie. Convenzioni primarie distrettuali. Delegati.

Entro i trenta giorni che precedono ed i trenta giorni che seguono la convenzione primaria statale di ciascun partito, i delegati a tale convenzione devono riunirsi in convenzioni primarie separate per ciascun distretto giudiziario e designare i candidati del partito alle elezioni primarie ordinarie.

ART. 6.

Candidati alla elezione delle assemblee legislative statali. Procedura per la designazione. Convenzioni primarie di partito; data del loro svolgimento.

Qualora nella suddivisione in distretti elettorali relativi alle elezioni del senato e della camera dei deputati dello stato, l'ambito territoriale di un distretto elettorale coincida con quello di una contea, i candidati di ciascun partito per tali distretti alle elezioni della camera e del senato sono designati dalle convenzioni primarie di contea. Quando, invece, tali distretti elettorali hanno un ambito territoriale più piccolo di quello di una contea, i candidati di ciascun partito per le elezioni suddette sono designati soltanto da quei delegati alla convenzione primaria di contea. La data e il luogo di tale convenzione sono fissati dal comitato centrale di contea del partito. Quando tali distretti elettorali hanno un ambito territoriale maggiore di quello di una sola contea, i candidati di ogni partito alle elezioni suddette sono nominati dai delegati alla convenzione primaria statale del rispettivo partito, che provengano dalle contee comprese nell'ambito territoriale di tale distretto elettorale. Tali delegati devono riunirsi in una apposita convenzione primaria distrettuale tra i trenta giorni precedenti e i trenta successivi allo svolgimento della convenzione primaria statale. La data e il luogo di tale convenzione sono fissati dal comitato centrale statale del partito.

ART. 7.

Convenzioni primarie di contea. Nomina dei candidati alle cariche di contea. Nomina dei membri del comitato centrale di contea. Nomina dei delegati alla convenzione primaria statale. Composizione del comitato di contea. Assemblea di base degli elettori della contea. Elezione dei funzionari distrettuali di partito e dei delegati alle convenzioni primarie di contea.

(1) Nel mese di giugno di ogni anno dispari i delegati eletti in ogni contea dalle assemblee di base dei distretti devono riunirsi nel luogo e alla data fissati dal comitato centrale di contea ed organizzarsi come convenzione primaria di contea. Tale convenzione deve procedere alla scelta dei candidati da indicare nella parte della scheda elettorale riservata al partito nelle successive elezioni primarie ordinarie, nonché alla elezione dei membri del comitato centrale di contea e alla nomina dei delegati di contea alla convenzione primaria statale del partito. Il

numero dei delegati alla convenzione primaria statale di ogni partito scelti da ciascuna convenzione primaria di contea è determinato in rapporto al numero di voti ottenuti in tale contea alle precedenti elezioni di novembre dai candidati del partito alla carica di membro del Congresso. Il quoziente di voti è determinato dal comitato centrale di ogni partito. In ogni caso, comunque, ogni contea deve avere almeno un delegato. Se un partito non ha presentato nessun candidato in tali elezioni per la carica di membro del Congresso, il numero dei delegati è stabilito in rapporto alla media dei voti ottenuti alle elezioni da tutti i candidati a cariche statali di quel partito, escludendo dal computo i voti ottenuti dai candidati che non avevano concorrenti.

(2) Il comitato centrale di contea di un partito politico eletto dalla rispettiva convenzione di contea è composto da un numero di membri fissato dalla convenzione stessa. In ogni caso ogni distretto elettorale deve essere rappresentato da almeno un membro di sesso maschile e uno di sesso femminile. Nessun distretto elettorale può essere rappresentato da più di cinque membri.

(3) Il comitato centrale di contea di ogni partito politico deve convocare una assemblea di base degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun distretto della contea residenti nel distretto stesso e aventi diritto di voto alle elezioni dei delegati alla convenzione primaria di contea. Tali assemblee devono essere tenute il terzo lunedì di maggio di ogni anno in cui si tengono le elezioni generali. L'avviso di convocazione dell'assemblea, con l'indicazione del luogo e della data di riunione, deve essere affisso in luogo pubblico, in almeno tre punti del distretto, non meno di cinque giorni prima della data dell'assemblea. Tale avviso deve indicare, altresì, il numero di delegati alla convenzione primaria di contea che debbono essere eletti dall'assemblea. Il comitato centrale di contea deve provvedere a dare alla convocazione dell'assemblea tutta quella ulteriore pubblicità che le circostanze rendono necessaria in relazione a ciascun distretto. Il numero di delegati di ciascun distretto alla convenzione primaria di contea è determinato in rapporto al numero di voti ottenuto nell'ambito del distretto dal candidato del partito alla carica di membro del Congresso nelle precedenti elezioni di novembre. Il quoziente di voti per l'elezione di un delegato è fissato dal comitato centrale di contea. In ogni caso, comunque, ogni distretto elettorale deve avere almeno un delegato alla convenzione primaria di contea.

(4) L'assemblea di base si riunisce, nel giorno e nell'ora fissati, ed elegge a scrutinio segreto un presidente e un vice-presidente, di sesso diverso, un segretario, un tesoriere, un comitato di almeno tre membri nonché i delegati alla convenzione primaria di contea. L'esercizio del diritto di voto deve essere consentito per almeno un'ora dal momento in cui la seduta è aperta. Il risultato delle elezioni deve essere trasmesso alla convenzione primaria di contea del partito da parte del presidente e del segretario di tale assemblea. Qualora in un distretto non vengano eletti i delegati alla convenzione primaria di contea, il comitato centrale di contea in carica può provvedere direttamente alla

scelta dei delegati. Tale scelta può, avvenire solo tra gli elettori del partito iscritti in quel determinato distretto. Anche tale scelta di delegati viene notificata dal segretario del comitato centrale di contea alla convenzione primaria del partito.

ART. 8.

Convenzione primaria di circoscrizione.

Entro i trenta giorni che precedono e i trenta giorni che seguono la riunione della convenzione primaria di contea, i delegati di ciascuna circoscrizione della contea a tale convenzione devono riunirsi in distinte convenzioni primarie di circoscrizione, nel luogo e alla data fissati dal comitato centrale di contea. Tali convenzioni procedono alla designazione dei candidati alle elezioni primarie ordinarie indette per la scelta dei candidati agli uffici di circoscrizione.

ART. 9.

Convenzioni primarie di partito. Candidati. Proposizione della candidatura. Accettazione. Operazioni di voto. Selezione e presentazione dei candidati. Norme procedurali.

Nel periodo tra il quindici aprile e il dieci maggio degli anni dispari, coloro che intendono essere scelti da una convenzione primaria come candidati alle cariche i cui titolari vengono eletti nelle successive elezioni di novembre, devono depositare una dichiarazione di presentazione della propria candidatura presso il segretario di contea quando la candidatura si riferisca a cariche della contea, o di distretti o ripartizioni compresi nell'ambito di una sola contea, e presso il segretario di stato quando la candidatura si riferisce a qualsiasi altra carica. Il segretario di contea o segretario di stato trasmettono una copia della suddetta dichiarazione al presidente del comitato di contea o statale del partito di cui il candidato è membro.

La candidatura di una persona, iscritta nelle liste elettorali, può essere anche proposta mediante dichiarazione sottoscritta da almeno venticinque elettori e depositata presso i funzionari sopra menzionati. Il funzionario presso il quale è stato effettuato il deposito di tale dichiarazione deve darne immediatamente notizia, con lettera raccomandata, a colui che è stato in essa designato come candidato. Quest'ultimo acquista la qualità di candidato alla convenzione primaria se, entro il termine prescritto deposita presso il medesimo funzionario una dichiarazione di accettazione della candidatura e paga la tassa prescritta. I firmatari della dichiarazione di cui sopra devono appartenere tutti allo stesso partito cui appartiene colui che è da loro designato come candidato. La dichiarazione di accettazione deve avere forma simile a quella della dichiarazione di candidatura presentata direttamente da un candidato. Il funzionario nel cui ufficio vengono depositate le dichiarazioni in oggetto deve trasmetterne copia al presidente del comitato statale o di contea del partito di cui il candidato è membro. Qualora

il giorno dieci maggio cada di sabato o di domenica, il termine per il deposito delle suddette dichiarazioni è esteso fino alle 5 pomeridiane del seguente lunedì. In ogni altro caso il termine per tale deposito è alle 5 pomeridiane del giorno dieci di maggio.

Forma della dichiarazione.

La dichiarazione di presentazione della propria candidatura deve avere sostanzialmente il seguente contenuto:

(*Omissis*).

Omesso deposito della dichiarazione di presentazione o di accettazione della candidatura.

Qualora la dichiarazione di presentazione o quella di accettazione della candidatura non siano depositate nei termini fissati dalla legge, le persone cui tali dichiarazioni si riferiscono non possono più presentarsi come candidati. Nel luogo e nel giorno fissati per le convenzioni primarie statali, distrettuali di contea o di ripartizione, i nomi di coloro che hanno depositato una dichiarazione di presentazione o di accettazione della candidatura sono inseriti nell'elenco delle persone che possono ricevere la candidatura per le cariche indicate nelle rispettive dichiarazioni.

Operazioni di voto.

Dopo i discorsi di presentazione e di appoggio delle persone proposte come candidati alle cariche da attribuirsi nel corso di una convenzione primaria statale, di contea, distrettuale o di ripartizione i delegati passano alle votazioni per tutte le cariche per cui si presentano più candidati. Le operazioni di voto avvengono mediante schede stampate a cura del segretario di stato o del segretario di contea, a seconda dei casi. Le schede devono contenere l'elenco di tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione di presentazione o di accettazione della candidatura. Il voto deve essere espresso in cabine alle quali possa accedere soltanto la persona che deve esprimere il voto. La cabina non può essere occupata per più di tre minuti. Solo i delegati debitamente eletti hanno diritto di voto. In caso di morte di uno dei delegati o di sua sopravvenuta ineleggibilità, il comitato centrale della contea cui esso apparteneva e in cui esso era residente deve comunicare il nome di un altro delegato che lo sostituisca. Dopo aver segnato il voto, la scheda di ogni delegato deve essere ripiegata in modo che nessuno possa vedere il voto e deposta dal delegato in una apposita urna. Ogni delegato esprime un voto per ognuna delle cariche che debbono essere assegnate. Tuttavia, se per la stessa carica debbono essere eletti nelle successive elezioni generali due o più candidati, ogni delegato può esprimere tanti voti quanti sono i candidati da eleggere a tale carica nelle elezioni generali. Le schede sono scrutinate dai giudici scelti dalla convenzione primaria. Il voto deve essere segreto e ai delegati si deve concedere un adeguato lasso di tempo e mezzi adeguati per esprimere

il voto. Le operazioni di voto debbono durare per almeno un'ora o per tutto il tempo necessario per consentire a tutti i delegati di votare. I due candidati che ricevono il numero maggiore di voti per ciascuna delle cariche che devono essere attribuite nelle seguenti elezioni generali sono dichiarati candidati del partito a tale carica per le successive elezioni primarie. Qualora per la stessa carica debba essere eletto nelle successive elezioni generali più di un candidato, sono dichiarati candidati del partito alle successive elezioni primarie coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, in numero doppio di quello dei candidati che si devono eleggere per quella carica nelle elezioni generali. Qualora un candidato ad una carica riceva il settanta per cento più dei voti espressi nella convenzione, esso diventa candidato ufficiale del partito per quella carica alle elezioni generali, senza necessità di indire elezioni primarie. Il segretario di ogni convenzione primaria deve immediatamente trasmettere al segretario di contea o al segretario di stato, a seconda dei casi, l'elenco dei candidati che sono stati scelti dalla convenzione primaria. Qualora il numero di coloro che hanno depositato dichiarazioni di presentazione o di accettazione della candidatura sia inferiore al numero dei candidati che devono essere scelti per una determinata carica nelle successive elezioni primarie, le persone in tal modo proposte sono dichiarate immediatamente candidati ufficiali del partito per quella carica; i loro nomi sono comunicati al segretario di contea o al segretario di stato, a seconda dei casi, ed essi non devono presentarsi alle regolari elezioni primarie.

Ogni convenzione primaria di partito può fissare le norme che ritiene più opportune per regolare la procedura delle sue attività, purché tali norme non risultino in contrasto con le leggi vigenti nello stato dello Utah.

Art. 10.

Convenzioni statali o di contea. Voto a scrutinio segreto. Determinazione delle norme che regolano lo svolgimento delle convenzioni.

Nel luogo e nel giorno fissati per la convenzione statale o di contea, dopo aver proceduto ai discorsi di presentazione e di appoggio dei candidati alle cariche che devono essere attribuite dalle convenzioni statali o di contea, i delegati passano a votare a scrutinio segreto. Ogni convenzione di partito può determinare le norme di procedura che ritiene più opportune per regolare il suo svolgimento, purché tali norme non risultino in contrasto con le leggi dello stato dello Utah.

Art. 11.

Morte, dimissioni o ineleggibilità dei candidati prima delle elezioni primarie o di quelle generali. Nomina di un altro candidato.

Quando ad una candidatura concorrano non più di due persone e una di esse o entrambe muoiano, si dimettano o diventino ineleggibili, dopo il decorso del termine per la presentazione delle dichiarazioni di

candidatura e prima delle elezioni primarie, ovvero quando, dopo le elezioni primarie ma prima delle elezioni generali, il candidato di un partito eletto nelle elezioni primarie muoia, si dimetta o diventi ineleggibile, il comitato centrale statale o di contea del rispettivo partito, a seconda dei casi, provvede alla nomina di un altro candidato in sostituzione di quello venuto meno e ne comunica il nome ai funzionari competenti.

Art. 12.

Svolgimento delle elezioni. Cabine di voto e mezzi per l'esercizio del voto. Obbligo di gratuità. Preparazione e stampa delle schede e degli avvisi. Spese per le schede e per gli avvisi.

Il segretario di contea o gli altri funzionari che hanno l'obbligo di provvedere alle cabine di voto e agli altri mezzi usati per lo svolgimento delle elezioni generali, devono gratuitamente porre tali cabine e tali mezzi a disposizione dei comitati centrali statali o di contea dei diversi partiti politici in tempo e in quantità sufficiente per preparare e svolgere le relative elezioni primarie.

Il segretario di contea deve provvedere a preparare e a far stampare le schede che devono essere usate per l'elezione dei candidati alle cariche della contea, dei distretti o delle ripartizioni in ordine ai quali sia stato effettuato il deposito delle dichiarazioni di presentazione o di accettazione della candidatura. Il segretario di contea deve preparare e far stampare e distribuire, inoltre, tutti gli avvisi relativi alle elezioni nelle convenzioni primarie di contea, distrettuali e di ripartizione e alle elezioni primarie.

Doveri del segretario di stato.

Il segretario di stato deve preparare e far stampare le schede che devono essere usate per l'elezione di candidati a cariche giudiziarie e statali, i quali abbiano depositato presso di lui le dichiarazioni di presentazione o di accettazione della candidatura. Esso deve, inoltre, preparare e fare stampare e distribuire tutti gli avvisi relativi alle convenzioni primarie e alle elezioni primarie che riguardano i candidati che hanno depositato presso di lui le loro dichiarazioni di presentazione o di accettazione della candidatura.

Spese.

Le spese per provvedere a tutte le schede, gli avvisi e gli altri mezzi che devono essere impiegati per le elezioni nelle convenzioni primarie statali, giudiziarie, di contea e distrettuali previste dalla presente legge e le spese necessarie per lo svolgimento di tali elezioni primarie sono a carico della tesoreria della contea o dello stato, a seconda dei casi, allo stesso modo e con gli stessi effetti e con l'intervento degli stessi uffici previsti dalla legge per le elezioni di novembre.

ART. 13.

Registro dei nomi dei delegati. Redazione e comunicazione.

Il segretario di contea deve preparare un registro completo dei nomi di tutti i delegati eletti nei vari distretti della contea secondo quanto previsto dalla presente legge, in base alle certificazioni del presidente e del segretario dei rispettivi comitati distrettuali. Il segretario di contea deve trasmettere immediatamente una copia di tale registro al segretario del partito per il quale sono stati eletti tali delegati.

Il segretario di stato deve preparare un registro completo dei nomi di tutti i delegati eletti nelle convenzioni di contea secondo quanto previsto dalla presente legge, in base alle certificazioni del presidente e del segretario del comitato di contea. Il segretario di stato deve trasmettere immediatamente una copia di tale registro al segretario del partito per il quale sono stati eletti tali delegati.

Capitolo 5.

DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI NELLE CITTÀ DI TERZA CATEGORIA E NEI COMUNI MINORI

Art. 1.

Designazione dei candidati. Definizione di « Convenzione ».

Le città di terza categoria (*cities of third class*) e i comuni minori possono provvedere con ordinanza in ordine alla designazione dei candidati alle cariche pubbliche che debbono essere attribuite con elezioni municipali. Nelle città di terza categoria e nei comuni minori i candidati alle cariche pubbliche possono essere designati in conformità alle norme contenute nel Cap. 29, Leggi dello Utah, 1937 (Titolo 20, cap. 3, *Utah Code Annoted,* 1953) ovvero secondo quanto diversamente disposto dalla legge. Nelle città di terza categoria e nei comuni minori infine, i candidati a tali cariche possono essere designati da una convenzione o da un comitato o mediante atti e certificati di candidatura nei modi seguenti:

Per « convenzione » ai sensi del presente articolo si intende una assemblea organizzata di elettori o delegati. Un comitato eletto di siffatta convenzione può effettuare la designazione dei candidati alle cariche pubbliche ovvero provvedere alla sostituzione delle candidature espresse dalla convenzione, che si rendano vacanti qualora sia a ciò autorizzato da una delibera approvata dalla stessa convenzione. Non è ammesso che un gruppo di elettori o una convenzione o un comitato di un partito politico designi o ottenga l'inserimento nella scheda elettorale ufficiale di più di una lista di candidati con lo stesso simbolo. Ogni gruppo di elettori, convenzione o comitato di partito può designare come candidati anche persone che avrebbero potuto essere designate da altri elettori, convenzioni o comitati, ma in tal caso i candidati così prescelti devono essere indicati nella parte della scheda riservata al partito politico rappresentato da quel gruppo di elettori, convenzione o comitato che ha effettuato la scelta e a nessun partito politico può essere consentito di ottenere, direttamente o indirettamente l'inserimento nella lista elettorale ufficiale di più di una lista di candidati sotto simboli o denominazioni diversi né di ottenere che il nome degli stessi candidati sia inserito in più di una parte della scheda sotto simboli o denominazioni diversi.

ART. 2.

Certificato di candidatura.

Tutte le candidature espresse dalle convenzioni o dai comitati sopra citati devono essere certificate nel modo seguente:

Il certificato di candidatura deve avere forma scritta e deve contenere l'indicazione della carica per la quale la persona è designata nonché, del nome, del recapito postale, della residenza e del domicilio di tale persona.

Il certificato deve anche indicare, in non più di cinque parole, il partito che è rappresentato da tale convenzione o comitato. Deve, inoltre, contenere una dichiarazione che il nome della persona nominata non comparirà nella scheda ufficiale in altra veste da quella di candidato del partito politico per il quale il certificato è emesso. Il certificato deve essere sottoscritto dal funzionario che esercita le funzioni di presidenza e dal segretario della convenzione o comitato. A ciascuna sottoscrizione deve aggiungersi l'indicazione della residenza e del recapito postale del sottoscrivente. Il certificato deve attestare che è stato prestato giuramento, davanti ad un pubblico ufficiale autorizzato a raccoglierlo, sulla verità delle dichiarazioni in esso contenute. Quando la nomina del candidato è effettuata da un comitato, il certificato di nomina deve contenere anche una copia della deliberazione della convenzione con cui si è autorizzato il comitato ad effettuare tale nomina.

ART. 3.

Deposito dei certificati di candidatura.

I certificati di nomina dei candidati devono essere depositati presso il segretario municipale nel periodo tra il trentesimo e il quindicesimo giorno prima delle elezioni.

ART. 4.

Atti di candidatura.

I candidati possono essere designati a mezzo di atti di candidatura nel modo seguente:

L'atto di candidatura, sottoscritto da almeno venticinque elettori residenti nella città o nel comune minore in cui si debbono tenere le elezioni per determinate cariche deve contenere i nomi dei candidati proposti con tutti i dati richiesti per i certificati di cui ai precedenti articoli, salvo che, invece della denominazione di un partito politico, l'atto di canditura deve contenere l'indicazione, formulata in non più di cinque parole, della denominazione (politica o meno) scelta dagli elettori che lo sottoscrivono. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche su fogli diversi. Nessuno può sottoscrivere più di un atto di candidatura per ogni carica. L'atto deve contenere l'indicazione del rappresentante e dei rappresentanti dei sottoscrittori ai fini previsti nei seguenti articoli 10 e 11. Ogni elettore che sottoscrive un atto di candidatura, deve indicare, dopo la sua firma, la propria residenza e deve far autenticare

la sua firma da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; deve inoltre prestare giuramento, davanti ad un pubblico ufficiale autorizzato a raccoglierlo, sul fatto che egli è un elettore iscritto nelle liste elettorali della città per le cui cariche il candidato si presenta e che il luogo di residenza da lui indicato è quello vero. Siffatti atti di candidatura debbono anche contenere una dichiarazione con cui gli elettori che lo sottoscrivono attestano che il nome dei candidati ivi nominati non comparirà sulla scheda ufficiale se non sotto il simbolo e la denominazione adottati nell'atto stesso. I funzionari che preparano le schede devono provvedere alla cancellazione dei nomi di candidati che vi compaiono o vi comparirebbero in veste diversa. Tale atto di candidatura, compilato e autenticato nei modi sanciti dal presente articolo, va depositato ai sensi del precedente art. 3 nello stesso modo e con gli stessi effetti del certificato di nomina presentato da una convenzione o da un comitato ai sensi dell'art. 1.

ART. 5.

Numero dei candidati.

Gli atti e i certificati di nomina possono contenere ciascuno un numero di candidati non superiore al numero delle persone da eleggere. Qualora un siffatto atto o certificato contenga un numero di candidati superiore solo a quelli che sono indicati per primi nel certificato o nell'atto fino alla concorrenza di tale numero massimo sono considerati designati come candidati. Tutti gli altri nomi sono considerati superflui.

ART. 6.

Conservazione dei certificati.

Il segretario municipale ha l'obbligo di conservare per due anni tutti i certificati e gli atti di nomina depositati presso di lui ai sensi del presente capitolo. Tali atti e certificati sono accessibili ad ispezioni pubbliche che si svolgano secondo le norme stabilite dagli stessi funzionari presso cui sono depositati.

ART. 7.

Pubblicazione della lista dei candidati.

Prima di ogni elezione a cariche pubbliche, il segretario municipale deve far pubblicare in uno o due giornali quotidiani locali e far affiggere in almeno sei luoghi diversi e ben accessibili al pubblico, una lista contenente i nomi di tutti coloro dei quali è stata presentata la candidatura alle diverse cariche nei modi previsti dalle disposizioni del presente capitolo. Tutti i nomi dei candidati devono essere accompagnati dall'indicazione del partito che li presenta o da altra denominazione da essi assunta. Siffatta pubblicazione deve avere per quanto possibile la forma della scheda elettorale ufficiale e deve essere ripetuta per tre volte. La prima pubblicazione deve avvenire nel periodo tra il decimo e il sesto giorno antecedente alla data delle elezioni.

Art. 8.

Affissione di fac-simili *della scheda elettorale.*

L'ufficio del registro municipale deve, almeno quattro giorni prima della data delle elezioni, far pervenire ai funzionari addetti ad ogni distretto elettorale della città almeno cinque copie a stampa di *fac-simili* della scheda elettorale, stampati ai sensi di legge. Tali *fac-simili* devono, essere affissi a cura di tali funzionari, almeno tre giorni prima della data delle elezioni, in uno o più luoghi ben accessibili al pubblico nell'ambito del rispettivo distretto. Uno o più *fac-simili* devono essere affissi nei locali in cui le elezioni saranno tenute.

Art. 9.

Opposizioni alle candidature.

Tutti i certificati e gli atti di candidature che risultano formalmente in regola con quanto disposto dal presente capitolo sono considerati validi, a meno che venga proposta contro di essi opposizione scritta, nel termine di tre giorni dal loro deposito. Qualora sia stata proposta opposizione, di questa deve esserne immediatamente data comunicazione, per posta, al candidato interessato. Il segretario municipale è competente a decidere sulla opposizione e la sua decisione è definitiva. Tale decisione deve essere resa nel termine di quarantotto ore dalla data della presentazione dell'opposizione. Se quest'ultima è riconosciuta fondata, si deve provvedere ad una modifica del certificato o dell'atto originario di candidatura ovvero al deposito di un nuovo atto o certificato nel termine di tre giorni dalla decisione relativa.

Art. 10.

Ritiro della candidatura.

Chiunque sia stato designato candidato può ritirare la propria candidatura con una dichiarazione scritta e autenticata diretta al segretario municipale. Qualora venga presentata tale dichiarazione, la nomina a candidato è considerata nulla e il nome del candidato che si è ritirato non viene inserito nella scheda elettorale tra quelli del partito che aveva certificato la sua nomina.

Art. 11.

Sostituzione delle candidature vacanti.

Qualora uno dei candidati ritiri la propria candidatura o muoia prima delle elezioni ovvero qualora il suo certificato o atto di candidatura sia invalido, si provvede alla sua sostituzione negli stessi modi previsti per la candidatura originaria.

NOTA BIBLIOGRAFICA

1. È opinione diffusa che in Italia la dottrina costituzionalista si sia aperta allo studio del fenomeno partitico su impulso della novità rappresentata dalla introduzione di una disciplina costituzionale dei partiti politici.

Per la generazione di giuristi che si era formata nel primo dopoguerra, infatti, l'approccio al tema dei partiti avveniva ancora essenzialmente dal punto di vista dell'appartenenza o meno del fenomeno al campo del diritto pubblico. Né si trattava di un modo di impostazione del problema caratteristico della scienza giuridica italiana.

Massimo Severo Giannini, presentando nel 1950 la traduzione italiana del libro di Georges Burdeau, *Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra,* rilevava come nel libro dell'illustre studioso francese vi fosse « un'altra sconcertante assenza da esaminare: quella dei partiti politici [...]. Nell'economia del libro i partiti politici sono assenti »; e aggiungeva: « Del resto questo non succede solo nel libro del Burdeau: in tutte le opere generali di scuola, francesi, italiane e tedesche dei partiti politici non si fa parola; e siccome un perché lo si trova sempre, nella scienza del diritto, nel caso il perché sta nell'assunto che trattasi di materia non giuridica, ma politica » (p. XVIII). All'origine di questa posizione vi sarebbero, secondo il Giannini, sia la mancanza di norme costituzionali scritte sui partiti sia il fatto che i giuristi teorizzavano avendo presente « il sistema parlamentare del periodo aureo, soprattutto continentale. Ora nel sistema parlamentare dei periodi e dei luoghi aurei i partiti politici in senso proprio effettivamente non esistevano [...], gli Stati con sistemi di governo parlamentari furono degli Stati i quali riposarono interamente nelle mani di una sola classe, la borghesia. La lotta politica fu pertanto, in essi, una lotta tra gruppi, non tra

partiti, cioè tra aggregati semistabili di interessi e di ideologie... » (pp. XIX-XX).

Tuttavia già nel primo dopoguerra non erano mancate importanti prese di coscienza del nuovo ruolo assunto dai partiti politici nella realtà costituzionale.

Anche in Italia la dottrina più avveduta già mostrava, nelle opere immediatamente precedenti l'entrata in vigore della Costituzione, non solo di ritenere superata ogni teorizzazione di una possibile avversione o indifferenza dello Stato nei confronti dei partiti, ma anche di avvertire l'insufficienza di una collocazione della materia nell'ambito dei diritti di libertà, ammettendo una qualche rilevanza dei partiti per il diritto pubblico.

Osservava per esempio SANTI ROMANO nella 2ª edizione dei suoi *Principî di diritto costituzionale generale,* pubblicata nel '47 ([1]), che i partiti, se rimangono sulla soglia o in margine del diritto pubblico in quanto l'ordinamento giuridico « si limita a permettere tutti i partiti che non siano contrari a certi principî considerati d'ordine pubblico, ma non si [...] ingerisce nella loro struttura e nel loro funzionamento », sono, nel medesimo tempo, « una base o un sostegno di alcune parti del suo edificio », dell'edificio cioè del diritto pubblico e, per conseguenza, « se non sono vere e proprie istituzioni del diritto pubblico, sono per il diritto pubblico rilevanti ». Ma aggiungeva: « Non è però facile definire il carattere di tale rilevanza. Essa non è diretta, ma soltanto indiretta.....

Si tratta, per conseguenza, di una rilevanza che in sé e per sé si potrebbe dire di fatto e che solo mediatamente diventa giuridica » (p. 179).

La medesima cautela si trova nella maggior parte degli studi dedicati dai giuristi al fenomeno dei partiti nel periodo antecedente all'emanazione della nuova Costituzione; anche quando si tratti di opere in cui affiori la consapevolezza di un problema di adeguamento degli schemi giuridici, di fronte al fenomeno di una progressiva trasformazione del sistema politico per effetto del sempre maggiore affermarsi dei partiti come strumenti di organizzazione della pubblica opinione.

Un'autorevole testimonianza dei ritardi e delle insufficienze della elaborazione dottrinale in materia di partiti ancora agli inizi degli anni '50, è offerta da V. E. ORLANDO nel suo famoso saggio:

([1]) Cfr. per questa e le altre opere citate nella presente « nota », le indicazioni complete fornite nella « Bibliografia metodica ».

« Sui partiti politici: saggio di una sistemazione scientifica e metodica » (in *Scritti giuridici vari*).

L'illustre pubblicista infatti giudica non riuscito fino a quel momento il tentativo di dare « un certo stato civile e politico » alla materia dei partiti, osservando che « il modo con cui l'argomento è trattato presenta difetti, tanto sistematici quanto metodici... » (p. 610), sicché a suo avviso è da considerare ancora aperta la questione della appartenenza della materia ad un preciso ordine scientifico e sistematico.

Tuttavia proprio il saggio dell'ORLANDO fornisce la riprova di quanto i tempi fossero ormai maturi per una considerazione del fenomeno partitico in riferimento alle funzioni costituzionali dei partiti, poiché in esso, malgrado sia rimasto incompiuto, si afferma in modo assai netto l'esigenza dell'inquadramento di ogni indagine rivolta a spiegare la posizione del partito in una concezione complessiva del diritto pubblico.

Con l'emanazione della nuova Costituzione, di fronte al disposto dell'articolo 49, si rende particolarmente evidente, per larga parte della dottrina, il limite di ogni impostazione tendente a definire i partiti nei termini indicati dal diritto comune delle associazioni, ma collocandoli al di fuori dello schema costituzionale, e si pone invece il problema di armonizzare in un'interpretazione sistematica coerente le istituzioni e i principî dell'antico parlamentarismo con le nuove esigenze scaturenti dall'accettazione dei partiti come dato ineliminabile della realtà costituzionale.

Di qui l'ampio posto dedicato nelle trattazioni sul tema alla polemica sull'interpretazione dell'art. 67: tanto per citare uno di quei punti controversi su cui si soffermano ancora oggi gli studiosi, anche si si tratta di un argomento ormai non più al centro del dibattito intorno ai partiti.

Più in generale, nelle prime monografie e nei primi studi giuridici sui partiti che compaiono in Italia dopo l'approvazione della nuova Costituzione, l'impostazione problematica è orientata in primo luogo verso uno sforzo di chiarificazione ed interpretazione dell'articolo 49 e della sua portata: per cui l'articolo stesso viene scomposto e analizzato nelle singole proposizioni che lo costituiscono, ne viene ricostruita la logica interna, ne vengono ricercati i collegamenti sistematici con le altre norme costituzionali.

Da un altro lato si affronta invece il tentativo di costruzione di una teoria generale del partito politico come fenomeno di cui si riconosce la piena rilevanza costituzionale.

Da questo punto di vista lavori come quelli del VIRGA, del FERRI, del PREDIERI, mostrano che la nuova coscienza della natura e della rilevanza pubblicistica del partito spinge la dottrina a ricercare una istituzionalizzazione dei rapporti tra partito e Stato, in modo da stabilire un preciso collegamento tra i partiti e l'organizzazione statale.

Le soluzioni, che vanno dalla configurazione del partito come « ente ausiliario » (BISCARETTI DI RUFFIA), alla costruzione del partito come « organo dello Stato » (VIRGA), e, ancora, come « istituzione » (PREDIERI) e come « potere » (FERRI), sono diverse, ma conducono tutte ad ipotizzare una qualche forma di inserimento dei partiti nell'organizzazione dello Stato, mentre l'attenzione è attratta da quelle forme di attività e da quelle articolazioni partitiche che più direttamente evidenziano un collegamento con le istituzioni: attività di presentazione delle candidature elettorali, attività dei gruppi parlamentari e rapporti tra gruppo parlamentare e partito, modi di concorso alla determinazione della politica nazionale.

A questo indirizzo che si risolve in un tentativo di riconduzione di tutto ciò che è pubblico nell'ambito dello Stato apparato, reagisce una corrente di giuristi per i quali la ripugnanza a configurare i partiti come parti dell'organizzazione dello Stato porta al riconoscimento di una sfera del pubblico assai più vasta dell'istituzione autoritaria dello Stato, fino ad arrivare per alcuni alla tesi di una natura essenzialmente privatistica dei partiti.

L'opera chiave in questo ambito è il famoso studio di P. RESCIGNO: « Sindacati e partiti nel diritto privato » (in *Persona e Comunità*), in cui, dopo aver sottolineato come siano da avanzare le più ampie riserve sull'urgenza di un'eventuale disciplina giuridica dei partiti e come sia necessario per la stabilità del sistema fermarsi all'origine dei partiti nel diritto privato comune, rileva che: « Al lume della recente esperienza, in questa sede basterà rilevare che partiti e sindacati, pur vivendo ai confini del diritto privato non vogliono lasciare quegli schemi. Anzi nell'evoluzione del regime giuridico delle associazioni, essi ravvisano nel regolamento di diritto privato comune il punto più alto della parabola, per quanto riguarda l'alterna vicenda dei loro rapporti con lo Stato » (p. 34).

Vicini a queste posizioni, anche quando riconoscono il rilievo pubblico delle funzioni dei partiti, furono intorno alla metà degli anni '50 alcuni giuristi di orientamento cattolico, i quali si ispiravano a concezioni che presuppongono un preciso distacco tra comunità e organizzazione dello Stato, tra società civile e pubblici poteri,

e vedono la garanzia dello sviluppo democratico in un libero affermarsi e contrapporsi delle entità « intermedie », cioè delle formazioni sociali spontanee attraverso cui si esplica, nei suoi molteplici aspetti, la personalità umana.

Il partito, in tale ottica, non è che una di queste autonome formazioni, anche se riveste una particolare importanza come tramite di collegamento e di comunicazione tra la società e lo Stato.

Da queste premesse deriva il taglio particolare delle impostazioni prospettate, per esempio, nei convegni organizzati dall'Unione dei giuristi cattolici italiani nel '53 e nel '58, in cui la problematica sui partiti è affrontata, appunto, con riferimento più al campo privatistico che a quello pubblicistico: si fa presente che « di fronte all'ancor limitata recezione dei partiti nel nostro ordinamento la loro qualificazione come organi dello Stato, investiti di pubblica funzione, condurrebbe a falsare e fraintendere sia la loro natura, che è quella di libere associazioni politiche e non di organi statuali, sia la loro funzione tipica, mal riconducibile al concetto della funzione pubblica, secondo la comune accezione dell'attività dei poteri dello Stato » (cfr. G. ASTUTI, relaz. al IX Conv. di studio dell'U.G.C.I., p. 354); si affrontano i problemi dell'organizzazione e della struttura interna sotto l'angolo visuale delle garanzie di libertà per i soci, piuttosto che sotto quello della rispondenza della struttura organizzativa ai fini politici generali perseguiti; si rifiuta ogni più o meno puntuale regolamentazione del fenomeno partitico da parte del legislatore, ricordando che si tratta semmai di agire sul piano del costume e della morale.

Il risultato scientificamente più produttivo scaturito dagli orientamenti privatistici è stato quello di condurre ad un approfondimento di vari aspetti della struttura interna dei partiti favorendo l'elaborazione di alcune linee di un possibile diritto dei partiti.

Si tratta infatti di orientamenti che hanno contribuito particolarmente a consolidare la collocazione della problematica del partito nel più generale contesto delle associazioni non riconosciute e della loro struttura interna e che hanno spianato la via ad un'elaborazione giurisprudenziale che ha saputo raggiungere concreti risultati nel tentativo di ricostruzione di un diritto comune dei partiti, assumendo come punto cardine intorno a cui far ruotare tutte le proprie costruzioni quello dell'appartenenza dei partiti alla sfera delle associazioni non riconosciute.

Senza soffermarci sul tema dei contributi giurisprudenziali alla costruzione di un diritto dei partiti che è affrontato in un'apposita sezione di questo volume, alla quale rinviamo, a noi preme in

questa sede, richiamare il limite principale in cui sembrano incorrere le impostazioni privatistiche. Gli schemi concettuali accolti nell'ambito di tali impostazioni, infatti, se possono essere utilmente sfruttati nel momento in cui si tratta di considerare il partito nel suo aspetto statico, cioè dal punto di vista del trattamento che l'ordinamento giuridico positivo (cioè in sostanza il codice civile) fa al partito, si dimostrano carenti, invece, quando si consideri il partito nel suo aspetto dinamico, come organismo che si inserisce e opera nell'ordinamento costituzionale dello Stato; quando cioè si cerchi di ricostruirne la posizione e i compiti sul piano della vita pubblica.

Questo spiega come sia stata principalmente la giurisprudenza a mettere a frutto gli spunti offerti dai privatisti, mentre quei filoni di ricerca che volevano indagare il rapporto tra partiti e ordinamento costituzionale hanno fatto ricorso a schemi prevalentemente pubblicistici, per non trovarsi di fronte a momenti di vita del partito giuridicamente irrilevanti ma di fatto essenziali per individuarne le funzioni.

Se è vero comunque che spesso alla radice di queste impostazioni vi è l'idea di una contrapposizione tra privato e pubblico, tra comunità e organizzazione statuale, fra società civile e società politica, ci si renderà conto che il distacco tra i due diversi modi di approccio, quello pubblicistico e quello privatistico, può essere a volte meno profondo di quanto potrebbe sembrare; il che finirà col rendere possibile quell'incontro di cui primo indizio significativo fu lo spostamento di posizioni registrato nel '63 al Convegno di San Pellegrino della Democrazia cristiana, sul punto della regolamentazione legislativa del partito politico.

2. A questa prima fase di ricerca fa seguito, verso la metà degli anni '50 (in particolare intorno al '56, '57), lo sviluppo di tutta una pubblicistica che denuncia un certo tipo di evoluzione nella vita dei partiti, e precisamente l'affermarsi nel loro seno di tendenze oligarchiche e la loro degenerazione a meri apparati burocratici di potere.

La realtà degli apparati era già stata messa in evidenza da OSTROGORSKI e da MICHELS ai primi del '900.

La giuspubblicistica del secondo dopoguerra riscopre il problema attraverso la denuncia di studiosi di diverso orientamento, come MARANINI e SILONE, i quali, a differenza dei loro predecessori che avevano affrontato il tema delle strutture interne dei partiti in una prospettiva essenzialmente sociologica, proiettano

invece il discorso sul piano dei rapporti con lo Stato, cercando di valutare le conseguenze di un certo tipo di azione dei partiti sul meccanismo costituzionalistico di stampo liberale. La critica della partitocrazia, nelle opere di questi autori, non si limita alla denuncia dello strapotere dei vertici, della sclerotizzazione delle articolazioni interne, della lentezza e difficoltà di ricambio dei quadri dirigenti, ma coinvolge una valutazione di un certo tipo di assetto che fa del partito un potere « spurio » che corrompe le istituzioni compromettendo il retto funzionamento del sistema; e si ricollega alla proposta di una rivalutazione dei principî e degli istituti del parlamentarismo classico.

La partitocrazia, infatti, secondo MARANINI, è conseguenza di un'interpretazione del governo parlamentare, affermatasi sotto la suggestione della tradizione convenzionalistica francese, che sposta tutto il potere nelle assemblee parlamentari e deforma il disegno costituzionale portando alla confusione tra esecutivo e legislativo.

Rileva l'autore (cfr. « Governo parlamentare e partitocrazia », ora in *Miti e realtà della democrazia*) che negli ultimi decenni dell'800 « ...ordinate e combattive organizzazioni di lavoratori e di imprenditori unificavano e monopolizzavano tanto la domanda quanto l'offerta di lavoro » e che d'altra parte: « le nuove forze associative scaturenti dalla lotta economica si politicizzavano influendo sulla vita dei partiti in modo così decisivo da rendere ormai anacronistiche e impossibili libere e spontanee correnti di opinione, quali una volta erano in sostanza i partiti. I partiti dell'epoca moderna si presentano come organismi disciplinati, dotati di burocrazia, finanza, stampa, inevitabilmente collegati alle organizzazioni sindacali o trustistiche delle quali riflettono le lotte e gli interessi. Veri Stati nello Stato, ordinamenti giuridici cioè autonomi essi mettono in crisi con il loro particolarismo e talvolta con il loro illiberalismo il debole Stato liberale-parlamentare, al quale si presenta un compito ben più grave di quello solo per il quale era attrezzato; non si tratta ormai più di difendere l'individuo contro l'individuo; ma si tratta di difendere l'individuo e la legge contro potenti organizzazioni » (pp. 53-54). « Nel momento in cui lo Stato in tal modo abdica di fronte al partito — prosegue più oltre l'autore — il lungo ciclo evolutivo del sistema costituzionale e poi parlamentare si conclude paradossalmente con il rinnegamento dei suoi principî essenziali: i quali sono il principio della democrazia e quello del controllo reciproco tra tutte le espressioni del potere. Il partito che controlla lo Stato non ne è controllato » (p. 58).

L'ampia citazione di questo autore è opportuna perché al suo pensiero si sono particolarmente riferiti coloro che hanno affrontato il problema delle degenerazioni partitocratiche e dell'indebita ingerenza dei partiti nella struttura dello Stato.

La tesi del MARANINI fa leva, quindi, sul fatto che la presenza del partito vizia e rende « illusorio » il meccanismo costituzionale classico, in quanto la sovranità effettiva passa ad organi che non sono inclusi nel sistema di reciproci controlli configurato dalla Costituzione. Ma l'autore sottolinea anche che il processo di eversione delle istituzioni ad opera dei partiti è reso ancora più grave dal tipo di meccanica interna che ne regola la vita, per cui si verifica un fenomeno di « espropriazione » degli stessi partiti ad opera delle proprie burocrazie interne, degli apparati.

Gli studi di SILONE sullo stesso tema partono dall'ipotesi che sia stato l'assetto organizzativo dei partiti comunisti a stimolare un certo tipo di evoluzione nell'assetto organizzativo degli altri partiti, in quanto la presenza di un partito « stalinizzato » costringerebbe anche gli altri a stalinizzarsi per poter affrontare la competizione politica.

Ma se questa tesi è stata vivacemente contraddetta, il fatto invece che vi sia una notevole analogia tra le strutture organizzative dei vari partiti e tra le tecniche utilizzate per l'intervento nella vita pubblica, poteva essere contestato più difficilmente.

Come pure era difficilmente contestabile che nel moderno partito di massa il problema della burocratizzazione e delle degenerazioni oligarchiche acquista una particolare importanza: nel senso che, mentre nel partito di opinione i problemi della vita interna riguardavano soltanto un ristretto numero di dirigenti, restavano per così dire un fatto privato dei singoli partiti, viceversa, nel partito di massa le degenerazioni che si registrano all'interno di un singolo partito hanno immediati riflessi sulla democrazia generale.

Comunque, il problema di una riconsiderazione della polemica e delle accuse alla partitocrazia si pone con particolare evidenza, per la dottrina, nel momento in cui le vicende interne della vita e dell'attività dei maggiori partiti sembrano confermare le più pessimistiche previsioni dei critici dello « Stato dei partiti ».

Non a caso gli anni '50 sono quelli in cui si viene completando in Italia la trasformazione dei partiti elettoralistici di tipo tradizionale in veri e propri partiti di massa organizzati. Si pensi allo sforzo del gruppo di « Iniziativa democratica » di fare della D.C. un partito centralizzato e compatto, capace di reagire alle spinte centrifughe e ai particolarismi, e in grado nello stesso tempo di

impostare e perseguire con coerenza una precisa linea politica; e si pensi, per quanto riguarda i socialisti, al predominio esercitato dall'apparato morandiano; mentre il comunisti portano a compimento in quegli anni la costruzione del « partito nuovo » di Togliatti e applicano nei termini più rigorosi la nota formula del « centralismo democratico ».

Via via allora che l'evoluzione della realtà costituzionale portava i partiti ad assumere sempre più il ruolo di effettivi protagonisti della vita pubblica, un'ampia parte della dottrina cominciò ad avvertire, correttamente, che il problema posto dalla « partitocrazia » più che quello di un'incompatibilità tra partiti e schema costituzionale ottocentesco (poiché da questo punto di vista diventava sempre più difficile disconoscere che, se incompatibilità con alcuni principî tradizionali dello Stato liberale vi era, erano tali principî e non la nuova realtà dei partiti a dover essere sacrificati), era quello del contrasto tra gli abusi della partitocrazia e le nuove esigenze di democraticità dello Stato moderno.

Era sempre più evidente infatti che la carica democratica potenzialmente connessa all'inserimento dei partiti nel meccanismo costituzionale sarebbe rimasta inesplicata, trasformandosi anzi in una nuova forma di autoritarismo, in presenza di certi fenomeni degenerativi.

In modo più fecondo, allora, la critica alla partitocrazia cominciò ad essere utilizzata non per negare ai partiti « la legittimità storica della loro intermediazione » (CERRONI, in *Critica marxista,* 1963, p. 37), ma per affrontare precisi problemi di garanzie democratiche. Essa sbocca, quindi, con sempre maggior frequenza nella richiesta di una più ricca democratizzazione della vita interna, al fine appunto di impedire che il partito da « anello di congiunzione » tra società civile e Stato, quale dovrebbe essere, si trasformi in « diaframma » tra corpo sociale e istituzioni.

Si capisce come a questo punto il dibattito intorno alle questioni organizzative acquisti un'importanza e un taglio nuovi, e come un posto sempre più ampio venga dato alla considerazione dei moduli d'azione, delle strutture, degli strumenti di intervento caratteristici dei partiti. Questo tipo di analisi e la rivendicazione presso tutti i principali partiti di una maggiore democrazia interna, diventano i nodi salienti non solo delle trattazioni scientifiche sul tema, ma delle riunioni e dei convegni interni di partito; per cui si assiste ad un proliferare di dibattiti, articoli, interventi, proposte, che hanno per oggetto i fenomeni involutivi e autoritaristici in

atto e invocano un rinnovamento interno come primo e indilazionabile compito dei partiti.

Il dato di maggiore interesse, dal punto di vista degli sviluppi ulteriori della ricerca, è nel fatto che la discussione impostata dagli studiosi e dagli uomini politici, stimola un lavoro di raccolta di dati empirici su concreti aspetti della vita e dell'azione dei singoli partiti, che fino a quel momento era stato carente e che appariva tanto più necessario in quanto il materiale disponibile per una esatta conoscenza della situazione interna dei vari partiti era scarso. Molte cose infatti erano (e sono) tenute segrete dai partiti, che si dimostravano reticenti a divulgare perfino gli statuti dei rispettivi gruppi parlamentari.

A questo proposito V. DE CAPRARIIS rilevava in un articolo del 1962 dal titolo « Mandarini ed elettori », ora pubblicato con altri nel volume *Le garanzie della libertà* (Milano 1966): « Non è un mistero per nessuno che manca da noi una letteratura sui partiti politici, sul loro funzionamento concreto, sulle loro strutture, sui loro ceti dirigenti e sulla formazione di questi e sugli infiniti altri problemi che essi pongono, che sia lontanamente paragonabile a quella che v'è, poniamo, sui partiti americani. Per quel che ci riguarda, si procede assai spesso « a fiuto », generalizzando i dati di qualche esperienza personale, servendoci delle poche inchieste che esistono in materia [.....], deducendo da libri stranieri su esperienze straniere concetti e motivi che potrebbero essere validi anche per le nostre esperienze politiche, ma pei quali, il più spesso, non si è fatta alcuna verifica » (p. 208).

Le ricerche cui si da avvio in quegli anni cominciano a colmare queste lacune e la messe dei dati che a poco a poco si riesce a portare alla luce, favorisce uno sviluppo su basi più sicure della ricerca teorica e offre un supporto concreto e un preciso strumento di verifica alle interpretazioni sistematiche.

In studi del MORTATI, del CRISAFULLI, del PERTICONE, apparsi fra la fine degli anni '50 e i primi anni del '60 e nei dibattiti aperti nello stesso periodo su note riviste di scienze giuridiche e politiche, la tradizionale discussione intorno alla natura giuridica dei partiti e al loro rapporto con le istituzioni e i principî fondamentali dello stato rappresentativo si sviluppa in modo molto più ricco e articolato che per il passato.

Nel momento infatti in cui lo stabilirsi di nuovi rapporti tra società e Stato, tra momento economico e momento politico, tra forme di organizzazione spontanea della comunità e istituzioni, poneva il problema di nuovi contenuti della democrazia e stimolava

a cercare di definire meglio la portata sostanziale di concetti quali la sovranità popolare e le possibili forme di partecipazione del popolo al governo dello Stato, non poteva non essere avvertita la necessità di stabilire una connessione più precisa tra la condizione dei partiti e le più generali esigenze dell'assetto istituzionale e sociale in cui essi si trovano ad operare.

Si capisce allora come la ricerca intorno ai partiti conduca ad intrecciare sempre più strettamente il discorso su questi ultimi al discorso sullo Stato e sulle sue strutture.

3. L'analisi fin qui condotta mostra che la problematica sui partiti non è mai stata svincolata dalla problematica relativa allo Stato e alle istituzioni; in effetti l'azione dei partiti si svolge essenzialmente e prevalentemente sul piano pubblico: è azione rivolta allo Stato e quindi il problema dei rapporti tra partito e Stato ha sempre costituito uno dei nodi della riflessione giuridica sui partiti.

Non si può dire per esempio che la dottrina tradizionale avesse mancato di sottolineare la correlazione esistente tra partiti e democrazia.

Ma in questo stadio della ricerca i riferimenti ai partiti come strumenti di inserzione del popolo nello Stato acquistano un carattere meno frammentario e si dà luogo ad una più penetrante analisi del rapporto popolo-partiti, nell'ambito di una più precisa definizione teorica del rapporto popolo-Stato e Stato-società.

La pubblicistica più autorevole individua il fondamento teorico del ruolo determinante che i partiti hanno assunto nello Stato moderno nel fatto che i partiti costituiscono gli insostituibili strumenti di formazione della volontà popolare e quindi gli unici strumenti utili a realizzare una corrispondenza tra Stato e forze sociali.

Si consideri per esempio l'insistenza con cui il MORTATI ribadisce che solo la presenza dei partiti rende il popolo partecipe all'esercizio della sovranità come vuole la Costituzione, affermando nelle « Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano » (in *Scritti Orlando,* Padova 1957): « Si è visto come il popolo non possa divenire titolare del potere sovrano di direzione politica se non si dia un'organizzazione capace di operare sintesi di interessi collettivi, e come siano i partiti ad adempiere a tali compiti organizzativi » (pp. 138-139); e quale risalto d'altra parte si conferisce al ruolo del partito di tramite tra la società e lo Stato nella definizione che del partito dà il MARTINES, qualificandolo « una formazione sociale dotata di una

organizzazione idonea e conducente, la quale si propone come fine immediato la trasposizione sul piano giuridico della realtà politica, avvalendosi dei mezzi predisposti dall'ordinamento » (cfr. *Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche,* Milano 1957, pp. 170-171).

Non sono mancate per la verità voci pessimistiche circa la capacità dei partiti di corrispondere adeguatamente alle nuove esigenze dello Stato democratico. ANTONIO NEGRI, al quale si deve un importante tentativo di puntualizzazione della natura del nesso che i partiti attuano tra la società e lo Stato (cfr. *Alcune riflessioni sullo « Stato dei partiti »*, Milano 1964), individua nella duplice proiezione verso la società (di cui i partiti si presentano come parti omogenee portatrici di interessi comuni e competitive con gruppi analoghi) e verso lo Stato (nei confronti del quale il partito ha il compito di realizzare la propria unificatrice mediazione della pluralità sociale) la sostanziale ragion di vita del partito moderno.

Ma l'autore osserva anche che in tale duplice anima del partito è nello stesso tempo la ragione profonda della sua caratteristica « ambiguità » e della sua crisi. Nelle condizioni storiche della democrazia occidentale, infatti, i partiti non sarebbero in grado di mantenere un giusto equilibrio tra la loro funzione di rappresentanza del « contesto conflittuale » della società e il loro compito di ricomposizione in unità organica dei diversi interessi: la mediazione partitica tenderebbe sempre più a diventare « troppo statica nei confronti della società, troppo dinamica nei confronti dello Stato » (*op. cit.,* p. 133); sicché il NEGRI conclude pessimisticamente ipotizzando il prossimo superamento del sistema dei partiti e la sua sostituzione con un nuovo modello in cui la mediazione si svolgerebbe attraverso organi nuovi diversi dai partiti.

Viceversa altri autori, come per esempio LELIO BASSO (cfr. relaz. al Conv. dell'ISLE sui partiti, 1966), pur non nascondendosi certe tendenze in atto nella vita dei partiti e dello Stato, riconfermano la propria convinzione che non sia realistico né auspicabile un superamento dei partiti (semmai si tratta di promuoverne la trasformazione), poiché vedono nel partito un necessario e per ora insostituibile strumento di attivizzazione del popolo e di trasformazione in volontà statale, cioè in volontà giuridicamente rilevante, della volontà che si manifesta nella società civile. Nel presupposto che « in regime democratico la sede della formazione della volontà statale non è più il Parlamento ma è direttamente il popolo » (*op. cit.,* p. 21) e che tale regime esige l'uniformarsi del Parlamento alla volontà reale del popolo quale è quoti-

dianamente elaborata attraverso i partiti politici, Basso fa rilevare che « senza i partiti, sarebbe pressocché impossibile alle volontà singole e disorganizzate dei cittadini far sentire il proprio peso sulla direzione della cosa pubblica [...], sicché i cosiddetti " rappresentanti del popolo ", sottratti per quattro o cinque anni ad ogni forma di controllo, e dichiarati liberi da ogni vincolo di mandato, finirebbero con il costituire un potere oligarchico sovrapposto alla reale volontà popolare, mentre è attraverso i partiti che si organizza l'effettiva rappresentanza popolare » (*op. cit.*, p. 21).

Quello appunto che interessa rilevare è come, pur nella diversità di alcune conclusioni, il punto di partenza, per tutti gli autori ora citati, sia dato dalla consapevolezza che la riflessione intorno ai partiti costituisce a un tempo una componente essenziale della riflessione intorno alla rappresentanza politica e « il punto più significativo attorno a cui siano rifluite le varie questioni inerenti al rapporto tra società e Stato » (cfr. A. Negri, *op. cit.*, p. 100).

Ma, se democrazia e sovranità non possono esistere senza i partiti, è ovvio ricavarne la conseguenza che i partiti sono il « presupposto necessario » di un ordinamento costituzionale a base democratica e che le loro attività sono strettamente connesse con il funzionamento del sistema rappresentativo. Per la pubblicistica sui partiti diventa quindi un dato acquisito che i partiti sono coessenziali al funzionamento delle istituzioni e il sistema dei partiti è elemento integrante della forma di governo.

Questa conclusione fa sorgere tuttavia ulteriori problemi e costringe a rivedere le analisi tradizionali dei sistemi politici, al fine di verificare se lo Stato dei partiti non sia qualche cosa di sostanzialmente diverso dallo Stato parlamentare classico.

Afferma il Crisafulli in un suo recentissimo saggio (« I partiti nella Costituzione », in *Studi per il XX Anniversario dell'Assemblea Costituente,* p. 140), che: « Dal punto di vista costituzionale, una volta assunti i partiti a strumento della sovranità popolare, destinati [...] a integrare il popolo nello Stato, il sistema parlamentare si distacca per forza di cose dal modello classico [...] per configurarsi apertamente come sistema di partiti » aggiungendo che « questo, dialetticamente, mentre per un verso sembra contraddire lo schema iniziale, per un altro verso ne costituisce tuttavia il logico sviluppo e l'ultimo sbocco in regime di suffragio universale ».

Lo stesso autore nel suo famoso articolo sugli « Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia » (in *Studi in onore di Crosa*), aveva aperto la strada all'analisi della natura delle

trasformazioni subite dal regime parlamentare rispetto sia al modello costituzionale sia ai vari tipi di governo parlamentare storicamente realizzati, individuando un primo « aspetto problematico » del sistema nel venir meno di una base politica omogenea e nell'emergere di stabili strutture politiche che finiscono con l'avocare a sé le grandi scelte della vita pubblica. Le Camere si trasformano allora in meri organi di « registrazione » di volontà precostituite e in generale si verificano tutta una serie di alterazioni nei rapporti con gli altri organi costituzionali (in particolare, il meccanismo della responsabilità politica opera verso i partiti e non verso il Parlamento) e nell'attività delle Assemblee.

L'impostazione del CRISAFULLI è sostanzialmente condivisa dalla maggior parte della dottrina, che ha provveduto a sottolineare ampiamente lo spostamento del potere dal Parlamento ai partiti e ad analizzare la natura dei condizionamenti che il sistema partitico esercita sul funzionamento delle Assemblee: deviando la funzione legislativa verso una sovraproduzione di « leggine » che raggiunge i livelli allarmanti indicati dal PREDIERI nel quadro dell'indagine su: *Il Parlamento italiano* (a cura di G. SARTORI); paralizzando ogni efficace svolgimento della funzione di controllo, sia direttamente nei confronti del governo che verso la pubblica amministrazione, per il tipo di solidarietà e di « copertura » che le comuni corresponsabilità politiche impongono alla maggioranza parlamentare; riducendo l'espressione della fiducia o la presentazione delle dimissioni del governo ad un atto di ratifica formale delle decisioni prese dai partiti, che sono i reali protagonisti della formazione come della crisi del governo.

Osservava, per esempio, BOBBIO nella relazione al Convegno del Movimento Salvemini « La sinistra davanti alla crisi del Parlamento » (Roma, 14-15 maggio 1966) che: « ...ciò che è cambiato in seguito all'intervento dei partiti organizzati non è tanto l'indipendenza del singolo deputato quanto l'autonomia del Parlamento come corpo nell'esercizio di una funzione fondamentale in regime parlamentare come è quella di fare e disfare il governo. Non c'è oggi chi non veda nella sempre maggior potenza degli apparati di partito una delle cause principali dell'impotenza del Parlamento..... » (p. 29).

Nella letteratura sui gruppi parlamentari è ricorrente la tesi che molte delle attuali disfunzioni derivano da una mancata riorganizzazione dei lavori delle Assemblee, che tenga conto del contrasto tra la configurazione formale delle Camere come Assemblee di notabili e la realtà moderna di un Parlamento articolato per gruppi: in

cui le decisioni — si afferma — sono sempre più il risultato di una dialettica dei gruppi.

Ma al di là di questo, un'opinione diffusa individua la radice vera dello stato di malessere in cui versa il Parlamento in una sovrapposizione delle istanze di partito alle istanze proprie dell'istituzione, che supera i limiti di un'eventuale esigenza di ristrutturazione e riconsiderazione del ruolo delle Assemblee in regime di suffragio universale e di democrazia di massa.

Quanto al governo, la asserita situazione di instabilità dell'esecutivo si fa ugualmente risalire ad un tipo di ingerenza dei partiti, per effetto della quale i ministri si trasformerebbero in altrettanti « delegati al governo dei rispettivi partiti » (cfr. CRISAFULLI, « Partiti, Parlamento e Governo », relaz. al I Congresso nazionale di dottrina dello Stato) e il Presidente del Consiglio verrebbe privato delle proprie competenze costituzionali, poiché la sua libertà di designazione e di indirizzo resterebbe subordinata alle necessità politiche e tattiche del partito cui appartiene.

Questo stato di cose oltre a non corrispondere all'autonomia dell'organo sancita dalla Costituzione, non soddisferebbe nemmeno alle esigenze di democraticità del governo, in quanto si sarebbe in presenza di un tipo di collegamento tra partiti e governo che, attraverso la subordinazione e l'influenza esercitata all'esterno dalle segreterie dei partiti sulle singole componenti delle coalizioni governative, si risolverebbe in una dualistica contrapposizione di poteri.

Si può pensare di risolvere il problema moltiplicando la crescita di corpi sociali intermedi capaci di accentuare la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e favorendo un più attivo inserimento del Parlamento nell'attività amministrativa e di pianificazione degli interventi in campo economico e sociale (è questo l'orientamento delle forze politiche di sinistra), o ricorrendo invece, secondo recentissime proposte affacciate fra l'altro nel corso dei lavori del III Congresso nazionale di dottrina dello Stato, ad una esplicita legittimazione, in via di fatto e di diritto, del principio della « delegazione » dei partiti al governo.

Ma è certo, in ogni caso, che le strutture portanti del sistema costituzionale appaiono premute da elementi nuovi tali da mettere a nudo un fenomeno di sostanziale contaminazione tra principî politici diversi, sollevando un problema di garanzia e di difesa delle istituzioni rispetto ai partiti e ai loro apparati.

Il punto di arrivo delle analisi ora richiamate è la constatazione che il superamento del regime parlamentare classico non è avvenuto senza una profonda alterazione dell'assetto costituzionale

e sociale. Da un lato infatti il processo di adeguamento delle istituzioni alla nuova realtà che portava verso una diversa localizzazione dei centri di potere politico, ha incontrato resistenze e ostacoli di carattere sia formale che sostanziale; dall'altro lato, i nuovi organismi politici, come la critica alla partitocrazia e agli apparati aveva messo in luce, sono colpiti da gravi degenerazioni involutive.

La complessità dei problemi da affrontare rende difficile sia una diagnosi completa del male sia l'indicazione di rimedi efficaci. Il che spiega le incertezze e la diversità di orientamenti riscontrabile in dottrina sui mezzi idonei a consentire il superamento dell'attuale stato di malessere degli istituti.

Il dibattito è dominato ormai da alcuni anni, sul piano politico e sociologico, oltre che giuridico, dal discorso intorno alla crisi delle istituzioni, alla presenza di profondi e gravi squilibri nel sistema, al pericolo di un'insanabile frattura tra il corpo dirigente e il paese tale da portare ad una disgregazione dell'apparato statuale. Questo spiega il convincimento diffuso, anche a livello di opinione pubblica, che ci si trovi in una fase in cui l'evoluzione delle vicende politiche e sociali e il travaglio conseguito alla revisione dei presupposti teorici posti a fondamento del rapporto tra individuo e Stato, tra Stato e comunità, pongono il problema di un'adeguamento ed ammodernamento di alcune strutture portanti dell'ordinamento.

Ma mentre esiste, come si accennava, un consenso pressoché unanime sui tipi di disfunzioni verificatisi, divergono invece le interpretazioni sulla natura dei processi in corso, sulle cause che li hanno promossi e i punti d'arrivo verso cui muovono, sugli elementi di tali processi che sono da favorire e quelli che sono da reprimere. Non vi può essere quindi univocità neppure sulle proposte di soluzione.

Da questo punto di vista l'unica acquisizione sicura, che si può ritenere condivisa dalla dottrina quasi all'unanimità, è che la riforma dei partiti va inquadrata nel più generale ambito della riforma dello Stato poiché uno stretto legame intercorre tra disfunzioni dei partiti e disfunzioni dello Stato.

Anche questo assunto tuttavia è suscettibile di due sviluppi diversi.

Esso può implicare la richiesta di una espansione democratica dello Stato che stimoli un'impostazione su nuove basi del ruolo di mediazione dei partiti e favorisca un diverso tipo di evoluzione della vita interna di questi organismi. (Osserva per esempio U. CERRONI nel saggio in *Critica marxista, cit.*, p. 42, che: « come la burocratizzazione degli apparati politici viene favorita dalla « indipen-

denza » e dalla burocratizzazione dell'organo statuale, così la democratizzazione di quest'ultimo favorisce il disarmo burocratico dei partiti »). O può invece condurre alla conclusione, una volta accertato che il problema è quello, come ritiene CRISAFULLI (Cfr. « I partiti nella realtà socio-politica italiana », in *Studi parlamentari e di politica costituzionale,* 1968), della funzionalità del sistema di governo nello Stato contemporaneo, poiché questo Stato è Stato di suffragio universale, di pluralismo sociale e di partiti di massa, che bisogna arrivare all'inquadramento organico dei partiti nelle strutture costituzionali per affrontare la crisi degli istituti.

Conviene occuparsi anzitutto di quest'ultima posizione poiché essa porta a toccare un punto divenuto ormai centrale nella discussione intorno ai partiti politici: il problema cioè di una loro eventuale regolamentazione legislativa.

4. L'idea di una disciplina legislativa del partito politico non è nuova. La proposta di una definizione legislativa dei compiti dei partiti era già stata avanzata alla Costituente e si era discusso sulla opportunità di inserire tale definizione nella Costituzione o rinviarla invece ad una legge speciale; mentre in alcuni dei primi studi apparsi sui partiti si avanzava l'opinione che l'art. 49 costituisse una norma che « pur non facendo espresso richiamo o rinvio al legislatore ordinario è della specie di quelle che implicano per la loro applicazione effettiva, l'attività del legislatore ordinario » (cfr. FERRI, *Studi sui partiti politici,* Roma 1950, pp. 136-137).

Nei primi esegeti dell'art. 49, questa tesi nasceva dallo sforzo di collegare sistematicamente l'art. 49 al principio della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Si aveva cura di sottolineare come l'articolo in questione avesse inteso attribuire una precisa funzione ai partiti, quella di consentire ai cittadini di intervenire nella determinazione della politica nazionale, e come, per rendere possibile questo inserimento permanente del cittadino nel sistema di governo, fosse necessaria un'organizzazione idonea, un'associazione, cioè il partito, caratterizzata da una determinata struttura interna.

Su questa base viene impostata in dottrina la polemica intorno al problema del controllo sull'istituzionalità (ideologica, interna ed esterna) dei partiti. Tra i fautori del controllo sulla vita interna dei partiti, si passa dalle posizioni più sfumate dell'ESPOSITO (che, partendo dalla considerazione che l'art. 49 caratterizza i partiti come associazioni dirette a determinare la politica nazionale, afferma che vi è « argomento testuale » per ritenere ammissibili i controlli

sui partiti, ma ritiene che agli organi legislativi sia da riconoscere un'ampia discrezionalità circa i modi e i tempi di un'eventuale legge di attuazione [cfr. « I partiti nella Costituzione italiana », in *Studi per Rossi,* Milano 1952]); alla tesi molto più netta del D'ANTONIO, per cui assumono « rilevanza costituzionale » gli ordinamenti interni di partito ed occorre per rendere operante la norma costituzionale una legge, di cui l'autore sommariamente indica, nel saggio « La regolazione del partito politico » (in D'ANTONIO-NEGRI, *Raccolta degli statuti dei partiti politici italiani,* Milano 1958), alcune possibili linee direttive.

Queste prese di posizione mostrano come il senso reale delle polemiche sul significato dell'inciso « metodo democratico » e sulla riferibilità di tale inciso alla struttura interna o invece all'attività esterna dei partiti, si colga appunto con riferimento, specificamente, alla possibilità di una regolamentazione legislativa dei partiti, considerata indispensabile al fine di rendere operante la norma costituzionale e di superare le deficienze dell'attuale sistema di democrazia politica.

Circa la natura e la sorte dei primi progetti che davano corpo a queste tendenze si rinvia all'apposita sezione del presente quaderno. In questa sede interessa soltanto notare che questo tipo di iniziativa incontrò la resistenza di una parte della dottrina e dell'opinione pubblica che considerava e considera con estrema diffidenza l'ipotesi di una disciplina legislativa dei partiti, proprio in vista del miglior assolvimento da parte loro dei propri compiti istituzionali.

Si fa presente il pericolo che la regolamentazione divenga strumento di discriminazione politica e occasione per « illeciti controlli ideologici e inopportune intromissioni » (BARDUSCO, *L'ammissioni del cittadino ai partiti,* p. 25) nella struttura organizzativa dei partiti e si mette in luce come l'intervento legislativo rischi di privare i partiti dell'elasticità necessaria a consentire loro un'adeguamento alle mutevoli esigenze del corpo sociale.

Secondo gli avversari della regolamentazione, cioè, il meccanismo della mediazione e le capacità di integrazione sociale e di rappresentanza proprie dei partiti potrebbero risultare seriamente compromesse nel caso di una più o meno rigida disciplina giuridica della materia.

Anche perché è dubbio che si tratti di materia in cui ci si possa limitare ad interventi tali da incidere solo su elementi di « forma » e di « struttura », come si esprime il GALEOTTI (cfr. Pref. a: *I partiti politici. Leggi e statuti*, di TRAVERSO, ITALIA, BASSANI,

p. XXIII), senza toccare i contenuti. Quanto infatti è possibile scindere l'atteggiarsi dell'organizzazione, i modi di formazione interna della volontà, le tecniche di applicazione del metodo democratico, i modi di tutela dei diritti dei singoli, dai fini che il partito si propone e dalle scelte che porta avanti ?

La conclusione è allora per questi studiosi che i partiti riescono ad essere vitali solo se non vengano compromesse attraverso uno specifico intervento legislativo le loro capacità di autonomo svolgimento.

Il dibattito comunque ha oggi assunto un vigore e un interesse nuovi, pur nel permanente contrasto delle posizioni, poiché mentre in passato esso tendeva ad essere in qualche modo ricondotto nei limiti formalistici di un'esegesi al testo costituzionale, oggi invece si sviluppa con preciso riferimento ad una realtà che pone seri problemi di effettiva idoneità dei partiti all'assolvimento dei loro compiti istituzionali.

Il richiamo da un lato alle degenerazioni oligarchiche, al burocratismo, allo strapotere dei vertici, dall'altro lato alla crisi delle istituzioni, ha certamente molto contribuito a sollecitare una progressiva, maggiore attrazione dei partiti nell'ambito dello Stato apparato, facendo sì che le proposte di regolamentazione trovassero un'eco più ampia; anche se, sotto la pressione delle critiche che rimangono, come si diceva, vivaci, si oscilla tra ipotesi di regolamentazione solo di alcuni aspetti puntuali e proposte che arrivano invece a prospettare il riconoscimento della personalità giuridica ai partiti, o la definizione di un vero e proprio « statuto » tipo, le cui clausole concretizzino un limite di ordine pubblico alla potestà statutaria dei partiti o siano inserite negli statuti con forza di legge.

Il presupposto da cui si parte in quest'ultima ipotesi è che, una volta che i partiti fossero tenuti all'osservanza di norme ben definite dello Stato per quanto riguarda l'organizzazione interna, le procedure di deliberazione, le garanzie dei singoli, i modi di designazione dei candidati alle cariche pubbliche, etc., il diritto costituzionale dei cittadini di concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale avrebbe maggiori possibilità di essere esercitato concretamente. E poiché l'esercizio di questi diritti costituzionali dei cittadini condiziona il corretto svolgimento dei processi di formazione della volontà pubblica, i fautori della regolamentazione sostengono che non si tratta di far valere un'esigenza di garantismo formale ma di affrontare il problema della funzionalità democratica del sistema politico nel suo complesso.

D'altra parte un diritto comune dei partiti già esisterebbe nella realtà, per essersi formato attraverso l'opera della giurisprudenza e soprattutto attraverso le innumerevoli regole oramai fissate dalla prassi. A questo proposito il RODOTÀ osserva, in polemica con quelle posizioni che lamentano una quasi totale carenza di disciplina politica dei partiti, che « la tesi appena esposta contrasta certamente con la reale situazione italiana. È ben noto, infatti che

— i partiti cadono sotto la disciplina di numerosi testi legislativi scritti (Costituzione della Repubblica, Codice civile, leggi elettorali [a parte, i regolamenti parlamentari]);

— una disciplina assai più estesa di quella vista dai testi scritti è stata creata negli anni passati da molteplici consuetudini (soprattutto per ciò che riguarda l'operare dei partiti a livello delle istituzioni pubbliche), dalla giurisprudenza e dalle elaborazioni scientifiche ». (Cfr. la rel. « I partiti e lo Stato » al Seminario sui partiti politici di Senigallia, 10-14 settembre 1967).

Da questa constatazione l'autore trae motivo per pronunciarsi contro una regolamentazione particolareggiata e a favore di una legislazione attuata solo «per principî », ma, come si diceva, l'argomento è invece utilizzato da altri a dimostrazione della possibilità e anzi della urgenza di un intervento legislativo, per tenere il passo con quanto la realtà andrebbe già spontaneamente producendo.

Se gli avversari della legge sui partiti non si lasciano convincere da queste argomentazioni e dai richiami ai processi in atto di elaborazione di uno *jus commune* dei partiti, ciò accade principalmente perché alla base della disputa sull'opportunità di una tale legge vi è una visione profondamente diversa della natura del partito politico.

Dietro la richiesta di un intervento legislativo vi è il rifiuto a considerare i partiti come organizzazioni indipendenti, entità c.d. « intermedie » tra società e Stato. Ha affermato per esempio P. UNGARI al Convegno sui partiti politici organizzato dall'Isle (1966) che: « I partiti non sono qualcosa di " intermedio " tra la società civile e lo Stato, i partiti nella realtà del nostro sistema politico sono lo Stato; sono momento di formazione della volontà dello Stato, azionano i congegni fondamentali dello Stato; formano essi stessi la parte forse più vitale e comunque sostanziale del sistema politico. Il problema di regolarli non è un problema di " ingerenza " dello Stato come apparato esecutivo nella vita interna loro, che deve rimanere libera » (p. 826 del t. III - *Discussioni*). Quando invece si oppone che « il partito sorge sempre in funzione di un

bisogno della società civile ed ha qui le sue radici democratiche. È per questo che un partito... non può confondersi con lo Stato e deve difendere di fronte ad esso la propria autonomia, che è la ragion d'essere della sua funzione sociale » (GERRATANA, in *Critica marxista,* 1963, p. 47), si è dinanzi, evidentemente, ad un'impostazione radicalmente diversa che molto difficilmente potrebbe condurre a ravvisare nella regolamentazione legislativa un efficace strumento di crescita democratica dei partiti e del sistema politico nel suo complesso.

Sicché, stando così le cose, è difficile dire quanto i tempi siano maturi per l'eventuale introduzione di una disciplina legislativa del partito politico, anche contenuta nell'ambito degli schemi civilistici; d'altronde autorevoli opinioni ritengono questi ultimi sufficienti ai fini di un primo, non trascurabile, assetto giuridico della materia.

A miglior punto invece è la discussione per quanto concerne il tema più specifico del finanziamento dei partiti politici da parte dello Stato.

Nella misura infatti in cui una parte della dottrina e le forze politiche hanno ritenuto scindibile il problema del finanziamento da quello più generale di una legge sui partiti, il dibattito su questo punto si è sviluppato in modo autonomo e con prospettive in parte diverse, per cui conviene farne un cenno a parte.

La proposta di un finanziamento statale dei partiti politici fu avanzata al Convegno di S. Pellegrino della Democrazia Cristiana (1963) con un improvviso cambiamento di rotta rispetto a posizioni precedentemente assunte dai giuristi cattolici, giustificandola con il richiamo al malcostume e alla corruzione derivanti dal ricorso a mezzi « occulti » di finanziamento. L'on. Taviani nella sua relazione e diversi oratori intervenuti insistettero sulla necessità ormai impellente di favorire una « moralizzazione » della vita pubblica, sensibilmente compromessa dall'abitudine dei partiti di farsi finanziare da enti pubblici e gruppi di pressione, subendo come conseguenza un forte condizionamento della propria attività.

Il tema fu ripreso in successivi convegni di partito, sia dalla Democrazia Cristiana sia da altre forze poltiche e venne ampiamente approfondito attraverso numerosi contributi arrecati sia in sede scientifica vera e propria sia attraverso la stampa periodica.

L'ampiezza del dibattito intervenuto, se ha condotto ad una puntualizzazione delle singole posizioni e proposte, non ha eliminato le divergenze di opinione, né fugato tutte le perplessità che un tema così complesso certamente fa sorgere. I punti di vista

dai quali l'argomento può essere affrontato e gli aspetti da considerare sono molteplici.

L'opportunità di ricorrere ad un sistema di finanziamento pubblico è stata sostenuta sulla base di vari argomenti: si è detto che si vede in questa forma di finanziamento un mezzo per contenere fenomeni di malcostume e di subordinazione dei partiti ad interessi settoriali, un mezzo quindi capace di migliorare la funzionalità dei partiti nell'ambito dello Stato democratico; altri autori fanno leva, invece, sulla considerazione che i partiti, se è vero che svolgono una insostituibile funzione pubblica riconosciuta dalla Costituzione, devono ricevere i mezzi indispensabili per l'assolvimento di tale funzione e devono nello stesso tempo essere sottoposti ad alcuni controlli da parte dell'ordinamento.

D'altra parte si è anche osservato che lo Stato già interverrebbe ampiamente a sostenere i bilanci dei partiti, sotto varie forme (a cominciare dal finanziamento dei gruppi parlamentari da parte delle Camere): sicché si tratterebbe solo di dare una veste formale a finanziamenti che oggi avvengono in modo indiretto e incontrollato.

Il problema più grave, nell'ambito di queste impostazioni, è appunto quello di definire tali possibili procedure, che possono variare da forme di finanziamento « indiretto » (MAZZEI, TAMBURRANO) alla corresponsione di contributi, più o meno consistenti a seconda della quota parte di spese che si considera necessario coprire; e possono implicare o meno la pubblicità dei bilanci o altri tipi di controlli.

La difficoltà di individuare criteri idonei di ripartizione dei fondi a disposizione tra i vari partiti (il ricorso alla proporzionalità rispetto al numero degli iscritti, o degli eletti al Parlamento, non sarebbe privo di seri inconvenienti) e di adottare forme di controllo tali da consentire una verifica dell'uso fatto del pubblico denaro, senza tuttavia comportare inammissibili ingerenze nella vita e nell'attività dei partiti, è una delle maggiori cause di incertezza per la dottrina.

Al di là comunque della validità o meno delle soluzioni tecniche escogitabili ed escogitate, una parte non trascurabile della dottrina e dell'opinione pubblica respinge il principio per cui si suppone di poter risolvere attraverso il finanziamento pubblico alcuni inconvenienti emersi in ordine al retto funzionamento del sistema partitico e delle istituzioni democratiche.

La convinzione di molti autorevoli studiosi e uomini politici è che il finanziamento pubblico anziché favorire l'autonomia dei

partiti e conservare loro il carattere di libere e spontanee forme di aggregazione sorte per proiettare i bisogni della società civile nell'ambito dello Stato, porrebbe invece questi organismi alle dipendenze dei pubblici poteri, burocratizzandone ancor più le strutture e facendone una sorta di enti pubblici rigidamente inquadrati nell'apparato statale.

E questo senza ottenere l'auspicato effetto moralizzatore, perché il finanziamento pubblico non riuscirebbe ad eliminare il ricorso a forme di finanziamento privato, e quindi l'utilizzazione del fondo comune a fini particolaristici e di potere da parte dei singoli uomini o gruppi. (Osserva tuttavia il MAZZEI [cfr. « Sul finanziamento statale dei partiti », in *Studi per il XX dell'Assemblea Costituente*] che l'insieme delle critiche ricordate investe più particolarmente il finanziamento mediante contributo statale, mentre perde vigore nei confronti di un tipo di finanziamento « indiretto », cioè mediante fornitura di beni e servizi: soluzione che pertanto sembra all'autore preferibile e che, egli osserva, potrebbe risultare più accettabile anche per quanti sono decisamente avversi al finanziamento pubblico dei partiti).

Tuttavia, malgrado l'evidente richiamo se non altro a un ridimensionamento del problema che emerge da queste impostazioni, è innegabile che la proposta di un finanziamento pubblico dei partiti ha incontrato più larghi consensi e che al problema si è dimostrato interessato un arco notevolmente più vasto di forze politiche, sicché molto resta affidato in questa materia alla capacità di prospettare soluzioni tecniche sufficientemente soddisfacenti, eventualmente utilizzando per quanto è possibile l'esperienza di altri paesi.

5. Per concludere dopo questo rapido *excursus* in cui si è tentato di tracciare, ovviamente per sommi capi, le linee di evoluzione più significative della ricerca intorno ai partiti politici, restano da mettere in luce alcuni spunti originali offerti dagli ultimi lavori apparsi sull'argomento.

Sotto questo profilo un primo motivo di interesse offrono le impostazioni prospettate da L. ELIA nella voce « Governo (forme di) » dell'*Enciclopedia del diritto* relativamente al rapporto tra le forme di governo nello Stato democratico e l'assetto dei partiti. Si tratta di impostazioni che, pur muovendosi nell'ambito di un filone di ricerca già sperimentato, si caricano tuttavia di accenti nuovi: sia per la lucidità con cui sono ribaditi il nesso giuridico tra forme di governo e partiti e la necessità di studiare giuridicamente tali forme tenendo conto della struttura partitica che è più o meno

chiaramente presupposta dall'ordinamento costituzionale; sia per la vigorosità del richiamo all'importanza per il giurista di uno studio dei partiti sotto l'aspetto del sistema, fin qui « ritenuto di competenza del sociologo o del *political scientist* » (p. 138).

È vero in effetti, secondo l'autore citato, che « mentre si ammette il nesso funzionale dei partiti con la dinamica della forma di governo », « il tipo di pluralismo e le sue caratteristiche principali non vengono ritenute degne di attenzione » dai giuristi, i quali le considerano « mere condizioni di fatto in cui vive il sistema legale » (p. 638).

Questi aspetti hanno invece ampiamente studiato i sociologhi, che sono pervenuti alla individuazione di una serie di forme diverse (bipartitismo, pluripartitismo « polarizzato » od « estremo », sistema a partito unico) e hanno analizzato le condizioni perché si abbia l'una o l'altra forma, nonché gli effetti del loro operare sulle strutture dello Stato rappresentativo. Questi studi documentano ampiamente che molte situazioni dei partiti e molte caratteristiche del funzionamento del meccanismo costituzionale si spiegano alla luce dei condizionamenti determinati dal prodursi di un certo tipo di articolazione nello schieramento politico: così è, per esempio, per l'instabilità maggiore o minore delle coalizioni governative, per l'operatività o meno del principio democratico dell'alternanza al potere, per il grado di efficienza dei meccanismi di responsabilizzazione degli operatori politici, per un certo tipo di rendimento del sistema elettorale prescelto, ecc.

Si tratta come si vede di elementi di immediata rilevanza giuridica, sicché la persistente reticenza ad utilizzare direttamente i risultati di queste ricerche sul piano del diritto è ingiustificata; anche se una certa diffidenza si spiega quando si consideri con quale fatica si è giunti a sottrarre il fenomeno partitico alla sfera politica e sociologica in cui era rimasto lungamente confinato.

Un passo avanti in questa direzione compie appunto l'ELIA concludendo nella voce citata dell'*Enciclopedia del diritto* che: « ...ogni forma di governo include oggi un contesto partitico che la qualifica almeno in parte, sia dal punto di vista strutturale, sia, più ancora, da quello funzionale; e da ciò deriva che la classificazione si fonderà su dati normativi e insieme su dati insuscettibili di essere in via diretta disciplinati con norme della Costituzione, ma tuttavia a più di un titolo giuridicamente rilevanti » (p. 640).

Si coglie in queste affermazioni qualche cosa di più del mero riconoscimento della coessenzialità dei partiti al funzionamento delle istituzioni cui era pervenuta la dottrina precedente. Ed è anche

evidente la maggior fecondità di questa impostazione rispetto, ad esempio, alle proposte ultimamente formulate al III Congresso nazionale di dottrina dello Stato (Roma, luglio 1970) dove ancora una volta sembra che ci si sia mossi nei limiti di un'analisi che, ancor prima di tentare un preliminare aggiornamento degli schemi concettuali tradizionali, cercava di dare una risposta al fenomeno di progressiva usura delle istituzioni ad opera dei partiti, ipotizzando una trasposizione della realtà di fatto del « governo dei partiti » nell'ordinamento giuridico costituzionale.

Il problema della trasformazione del Parlamento da Assemblea di notabili in Parlamento di partiti e di gruppi, gestito collegialmente da questi ultimi, è problema cui si deve essere sensibili, ma è giustificato far notare che il risolverlo presuppone una precisa coscienza delle particolarità, rispetto ad altri ordinamenti, della situazione italiana e del terreno sociale ed economico su cui è nato il sistema di partiti che la caratterizza.

Così anche il rimedio di sancire giuridicamente con una serie di riforme costituzionali il fenomeno della delegazione dei partiti al governo rischia di avere un sapore formalistico, se il giudizio sulla malattia delle istituzioni non si sostanzia dei risultati di ricerche condotte sul piano politico-sociologico. Ricerche di cui è importante sottolineare un altro sviluppo significativo: cioè che esse mettono di fronte ad uno sbocco certamente inatteso dell'originaria critica alla partitocrazia.

La letteratura sociologica, quella sui gruppi di pressione in particolare, si è venuta familiarizzando ormai da tempo con moduli interpretativi che implicano in realtà un vero e proprio ribaltamento dell'impostazione tradizionale sui partiti, e ora anche nella letteratura giuridica cominciano ad affiorare, con sempre maggiore insistenza, riferimenti all'intima « gracilità » della partitocrazia.

Si parla ancora di degenerazione del sistema partitico, ma si sottolinea che si tratta di una degenerazione che nasce non dallo strapotere ma dall'esautoramento dei partiti.

La constatazione che i partiti non sarebbero in grado di esprimere una politica coerente e di perseguirla una volta al governo, che si lascerebbero dominare da gruppi particolaristici anziché comporne le esigenze in un sistema globale, che si esaurirebbero in una tensione volta a mantenere qualche posizione di potere, tutto questo, induce a riconoscere attendibilità all'ipotesi di una partitocrazia minata e insidiata dal dilagare sulla scena politica di alcune forze sociali organizzate, in parte di natura economica. (Cfr. CRISAFULLI, rel. al I Congresso nazionale di dottrina dello Stato, *cit.*, p. 115). Si

assiste allora ad una contraddittorietà dei giudizi che si danno sui partiti, poiché mentre da un lato si ribadisce che il loro potere va aumentando, dall'altro se ne lamenta il depotenziamento e si afferma che «sembra giunto adesso il momento di rivendicare l'autonomia dei partiti e con essi del momento politico nella dialettica della vita associata» (cfr. CRISAFULLI, *loco cit.*, p. 116).

Da un punto di vista sociologico il PIZZORNO (cfr. la rel. al Seminario sui partiti politici di Senigallia, 10-14 settembre 1967, p. 49) spiega questa duplicità di valutazioni col fatto che: « Se i partiti vanno perdendo in gran parte la loro capacità di domanda generale propria, e in questo senso diventano elementi sempre meno forti del sistema, diversamente le cose vanno per quanto riguarda la delega. Qui i partiti non solo si rafforzano ma essenzialmente conservano il loro monopolio »; e, dopo aver chiarito in che cosa si concretizzi l'aumento del potere di delega, cioè in un aumento del potere « di nomina dei posti, di influenza nell'assegnazione di personale direttivo in tutti i settori della vita civile », passa a spiegare gli effetti di quest'ampia pratica di sottogoverno da parte dei partiti.

Il quadro che emerge dall'analisi condotta dall'autore dimostra come quegli aspetti dell'attività odierna dei partiti che risultano positivi dal punto di vista della posizione di potere del singolo partito, si trasformano invece in elementi decisamente negativi quando ci si collochi dal punto di vista della funzionalità del partito in quanto tale, in quanto cioè organizzazione capace di sintesi generali; sicché i partiti non sono più « i soli né i principali canali di trasmissione della domanda », trovano « sempre più difficile e sempre meno conveniente permettere le domande generali » e « moltiplicano invece anch'essi l'opera di trasmissione di domande particolari » (cfr. PIZZORNO, *loco cit.*, p. 45).

La gravità di questo nuovo tipo di degenerazione partitocratica, che non è più sintomo di strapotere dell'apparato interno, ma è sintomo di una sopraffazione dall'esterno del partito e che si risolve in incapacità, debolezza e settorialità del partito stesso, viene denunciata per la paralisi e la corruzione che produce in tutte le sfere del sistema.

E la risposta di vari autori che hanno affrontato l'analisi di questi fenomeni è meno quella di un intervento legislativo (poiché si afferma che si tratta di fenomeni nel prodursi dei quali ha un peso relativo un'eventuale scarsa incidenza del momento giuridico), e più quella di una ricerca: sia delle difficoltà incontrate dai partiti nell'adeguarsi alle nuove esigenze ideologiche e organizzative impli-

cate dallo stabilirsi di un equilibrio diverso tra tecnica e politica e tra settorialità e globalità degli interessi; sia di nuovi possibili modi di collegamento dei partiti con altri organismi sociali, sindacati, enti locali (regioni, in particolare), organi della P.A.

Non c'è dubbio che il momento è particolarmente favorevole ad un approfondimento di questo tipo di problematica. Che il tema dei rapporti tra partito e sindacato sia ad un punto critico dopo la presa di coscienza delle esigenze di autonomia dei sindacati e l'affermazione in seno a questi ultimi della tendenza a superare i limiti del rivendicazionismo salariale e categoriale per proporsi come diretti interlocutori del governo in ordine alle riforme di struttura, è incontestabile.

Ed altrettanto logico è che nella fase di realizzazione dell'ordinamento regionale si sollevi il problema delle possibili ripercussioni che essa potrà avere sul piano statuale, ma anche sulla struttura dei partiti.

Su questo tema si è avviata una discussione al I Congresso nazionale di dottrina dello Stato tra G. GERIN e S. FOIS: il primo preoccupato di una possibile sopraffazione dei partiti a livello locale, il secondo portato invece a ridimensionare questo pericolo.

Il discorso di G. GERIN prendeva le mosse dalla necessità di distinguere tra due possibili forme di attuazione dell'ordinamento regionale: un ordinamento regionale concepito come mero decentramento tecnico e amministrativo, nel qual caso non sorgerebbero particolari problemi poiché i limiti entro i quali i partiti avrebbero libero giuoco a livello locale sarebbero notevolmente ristretti; e un ordinamento regionale caratterizzato invece dal riconoscimento di una sfera di autonomia politica delle regioni. In questo secondo caso a giudizio dell'autore: « la Regione così intesa, sarebbe uno strumento per la conquista del potere e nell'eccessiva politicizzazione, la Regione diverrebbe un fattore di disordine supplementare nella crisi dello Stato »; infatti, « una politicizzazione delle regioni comporterebbe un accentuamento delle divisioni e una proliferazione delle varie teorie ideologiche anche nell'ambito ristretto di ciascun gruppo politico e, quindi, come conseguenza, una moltiplicazione delle volontà politiche nell'ambito regionale » (p. 155). In sostanza cioè la regione si risolverebbe in un fattore di ulteriore disgregazione del sistema partitico e in uno strumento di lotta di potere tra i partiti e, all'interno dei singoli partiti, fra le varie correnti.

Molto più cauto invece, come si accennava, il FOIS, per il quale il problema di fondo è quello di stabilire se e in che misura i

partiti e le regioni si configurino, a diversi livelli, come strumenti validi di una non illusoria rappresentanza politica.

Quanto ai rapporti tra partiti e P.A. si tratta di un tema rispetto al quale vi sono alcuni contributi di carattere soprattutto sociologico. Sull'argomento, tuttavia, ci si limita per lo più ad osservazioni abbastanza sporadiche e non di rado occasionali: manca invece una trattazione che affronti organicamente e sotto l'aspetto più specificamente giuridico il tema del sottogoverno e degli effetti che il suo diffondersi ha prodotto sul funzionamento della P.A.

Per il momento quindi si può solo osservare che in questo come negli altri settori accennati si è di fronte ad indirizzi dottrinari che appena cominciano a delinearsi in modo più preciso, almeno a livello di analisi giuridica, ma per cui vi sono tutte le premesse perché conducano ad un ulteriore fecondo arricchimento della problematica relativa ai partiti politici.

V. B.

BIBLIOGRAFIA METODICA

Si avverte che le indicazioni bibliografiche contenute nella presente rassegna hanno carattere selettivo e non avanzano alcuna pretesa di completezza. Esse si limitano alla segnalazione di contributi di autori italiani, a carattere prevalentemente ma non esclusivamente giuridico, nell'intento di offrire un panorama della letteratura in tema di partiti, sufficiente ai fini di un primo orientamento circa i termini essenziali del dibattito svoltosi in Italia nel periodo post-bellico intorno al diritto dei partiti. Poiché tale dibattito è stato molto ricco e vivace non solo in sede scientifica ma anche a livello di opinione pubblica e all'interno dei singoli partiti, si è ritenuto di segnalare anche prese di posizione contenute in riviste e periodici non specializzati: le citazioni di questo tipo hanno tuttavia carattere forzatamente episodico, non essendo stato possibile, data l'ampiezza della materia e del periodo considerati, effettuare uno spoglio sistematico di tutti i periodici citati.

Si segnala, infine, che per facilità di consultazione si è ritenuto di suddividere analiticamente la presente rassegna in undici sezioni, di cui le prime due sono a carattere generale, mentre le altre raggruppano contributi più specificamente attinenti ai singoli problemi connessi allo studio dei partiti, con brevi cenni finali di richiamo per le opere concernenti argomenti propri di più sezioni diverse.

I. - Fonti.

D'Antonio M., Negri G.: *Raccolta degli statuti dei partiti politici in Italia* (con un saggio introduttivo di D'Antonio M.: « La regolazione del partito politico »), Milano 1958 [a commento cfr. Labriola S.: « Note in margine ad una raccolta sugli statuti dei partiti politici italiani », in *Rassegna di diritto pubblico,* 1960, II, 379].

Bassani M., Italia V., Traverso C. E.: *I partiti politici - Leggi e statuti* (serie dell'Istituto Editoriale Cisalpino), con prefazione di Galeotti S., Milano 1966 [sulla pref. di Galeotti cfr. Conti E.: « Partiti e sistema di governo: in margine a una proposta di riforma costituzionale », in *Democrazia e diritto,* 1966, 437].

II. - Convegni, congressi, assise di partito, dibattiti, seminari, tavole rotonde, fascicoli speciali di riviste.

Assemblea Nazionale della Democrazia cristiana, Sorrento 30 ottobre-3 novembre 1965, Roma 1967: *L'assemblea plenaria* (v. 1); 1ª Comm.: *L'organizzazione* (v. 2); 2ª Comm.: *Il partito e le sue rappresentanze* (v. 3); 3ª Comm.: *Diritti e doveri dei soci e relative garanzie* (v. 4); 4ª Comm.: *I problemi della cultura della formazione e dell'informazione* (v. 5); *La Stampa - Opinioni e commenti* (v. 6).

Club Turati: *Crisi della sinistra, partiti e società civile,* Atti del 1° Convegno del « Club Turati », Milano 22 ottobre 1966, sul tema: « Ragioni e funzioni di un partito socialista moderno », Milano 1967 (con relazioni di Guiducci R.: « Un partito socialista al servizio della società civile »; Alfassio Grimaldi U.: «Rapporti tra base e dirigenti »; Forcella E.: « Il partito di fronte al distacco fra società politica e società civile »; Bocca G.: « La stampa dei partiti di sinistra »; Galli G.: « Il condizionamento economico nella vita di un partito socialista »; Onofri F.: « Rapporti tra il partito socialista e lo Stato democratico »; Cafagna L.: « Un partito socialista e la politica di programmazione economica »; Fornari F.: « La crisi dei partiti e il divorzio tra società politica e società civile »; Allione M.: « Qualche nota sulla democrazia e i partiti »).

I Congresso nazionale di dottrina dello Stato, Trieste 1966: *La funzionalità dei partiti nello Stato democratico,* a cura di Zampetti P. L., Milano 1967 (con relazioni di: Balladore Pallieri G.: « Il ruolo dei partiti nell'ordinamento democratico dello Stato contemporaneo »; Miglio G.: « Il ruolo del partito nella trasformazione del tipo di ordinamento politico vigente. (Il punto di vista della scienza politica) »; Leoni B.: « Rappresentanza politica e rappresentatività dei partiti »; Crisafulli V.: « Partiti, Parlamento e Governo »; e comunicazioni di: Galeotti S.: « Dalla disfunzione dei partiti alla riforma del sistema di governo »; Gerin G.: « Regionalismo e partitocrazia »; De Mita E.: « Note sul finanziamento dei partiti »).

II Congresso Nazionale di dottrina dello Stato, Perugia 1968: *Crisi e trasformazione delle istituzioni,* a cura di Zampetti P. L., Milano 1969 (con relazioni di: Bagolini L.: « La crisi dello Stato »; Zampetti P. L.: « Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa »; Piras A.: « Rappresentanza politica e autonomia regionale »; e comunicazioni di: Roccia G. B.: « Rappresentanza e istituzioni parlamentari nella crisi dello Stato contemporaneo »; Cantucci M.: « Le resistenze nelle attività delle amministrazioni pubbliche come un aspetto della crisi dello Stato »; Demarchi F.: « La crisi della burocrazia italiana »; Gerin G.: « Alcuni aspetti dell'evoluzione dello Stato democratico »; Giocoli Nacci P.: « Crisi delle istituzioni e partiti politici »; Jannelli F.: « La crisi della giustizia »; Coccopalmerio D.: « Considerazioni su alcuni aspetti della democrazia interna dei partiti »). [È in corso di stampa il volume degli atti del III Congresso nazionale di dottrina dello Stato, Roma 1970, del quale sono state consultate le relazioni ciclostilate].

Convegno dei dirigenti del Comitato regionale della democrazia cristiana del Friuli-Venezia Giulia, Grado 17 ottobre 1965, *Il partito e la regione,* Trieste 1966.

Convegno dell'Istituto di Scienze politiche dell'Università di Torino, Belagio 7-12 luglio 1963: cfr. relazione di Barile P.: « Per un ammodernamento delle strutture democratiche italiane », ne *Il Ponte,* 1964, III, n. 10, 1202 (ora anche in Barile P.: *Scritti di diritto costituzionale,* Padova 1967).

Convegno dei movimenti giovanile e femminile della Democrazia cristiana, Belgirate 2-4 novembre 1966: *Il sistema partitico italiano,* Milano s.i.d. (con contributi di Brisca Menapace L., Muzio P. L., Bassani M., Mazzotta R., Mariani S., e una tavola rotonda sul tema « L'unità partitica dei cattolici italiani », introdotta da Granelli L.).

Convegno del Movimento G. Salvemini, Roma 14-15 maggio 1966: *La sinistra davanti alla crisi del Parlamento,* Milano 1967 (con prefazione di Piccardi L. e relazioni di: Bobbio N.: « Le istituzioni parlamentari ieri e oggi » e Parri F.: « I problemi di riforma del nostro Parlamento »); [sui lavori del convegno cfr. Gessa C.: « A proposito di un dibattito sui problemi del Parlamento, dei partiti politici e della democrazia », in *Rassegna Parlamentare,* n. 3-4, marzo-aprile 1966, 300].

Convegno di studi dell'Istituto internazionale di studi giuridici, Roma aprile-luglio 1963: *Parlamento e partiti come problema attuale della democrazia - Soluzioni costituzionali,* Milano 1964 (con relazione introduttiva di Gueli V.).

Convegno di studi della Sezione per la riforma dello Stato della direzione del PSI-PSDI unificati, Roma 6-7 maggio 1967: *Stato moderno e riforma del Parlamento,* Aprilia 1967, Atti del convegno di studio sulla riforma degli organi legislativi (con relazioni di Ferri M.: « La crisi degli organi legislativi »; Barile P.: « Governo e Parlamento »; Ferrarotti F.: « Classe politica e società di massa »; e comunicazioni di Ballardini R., Fenoaltea G., Lavagna C., Cassese S., Piras A., D'Antonio M., Rodotà S.).

Convegno di studio promosso dal Comitato regionale della DC lombarda, Cadenabbia 18-19 settembre 1965: *Il ruolo dei partiti nella democrazia italiana,* Bergamo, s.d.i. (con relazioni di: Elia L.: « L'attuazione della Costituzione in materia di rapporti tra partiti e istituzioni »; Pagluzi A.: « Il ruolo dei partiti nella democrazia italiana »; e altre).

III Convegno nazionale di studio della Democrazia cristiana, S. Pellegrino Terme 13-16 settembre 1963: *Partiti e democrazia,* Roma 1964 (con relazioni di: Taviani P. E.: « Partiti e democrazia nell'attuale esperienza politica »; Elia L.: « Realtà e funzioni del partito politico: orientamenti ideali, interessi di categoria e rappresentanza politica »; Malfatti F.: « Il PCI: posizione ideologica e realtà pratica »; Piccoli F.: « L'incidenza della presenza comunista sulla democrazia italiana »; Scaglia G. B.: « La DC di fronte ai problemi attuali della democrazia italiana »).

III Convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici italiani, Roma 12-14 novembre 1951: « Funzioni e ordinamento dello Stato moderno », in *Quaderni di Justitia,* n. 2, 1953 (con relazione di Baget-Bozzo G.: « I partiti politici »).

VIII Convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici italiani, Roma 9-11 novembre 1957: « Persona, Società intermedie e Stato », in *Quaderni di Justitia,* n. 10, 1958 (con relazione di Rescigno P.: « Le società intermedie », ora anche nel vol. *Persona e comunità. Saggi di diritto privato,* Bologna 1966).

IX Convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici italiani, Roma 6-8 dicembre 1958: « I partiti politici nello Stato democratico », in *Quaderni di Justitia,* n. 11, 1959 (con nota di Santoro Passarelli F.: « Voci sul convegno », e relazioni di: Astuti G.: « Natura e funzioni dei partiti politici »; Carraro L.: « Organizzazione ed azione dei partiti nell'ordinamento dello Stato »; Amorth A.: « Garanzie democratiche di fronte all'azione dei partiti ») [nonché, nel fascicolo di *Justitia,* n. 4, 1958, cfr. gli articoli di Galeotti S.: « Note sui partiti politici nel diritto italiano. Spunti introduttivi al IX Convegno nazionale dell'UGCI » (p. 246) e Orecchia R.: « Democrazia e partiti nel pensiero pontificio » (p. 266)].

XVIII Convegno nazionale di studio dell'Unione giuristi cattolici italiani, Roma 7-9 dicembre 1967: « Posizioni di diritto e posizioni di fatto nell'esercizio del potere politico », in *Quaderni di Justitia,* n. 19, 1968 (con relazioni di Astuti G.: « Posizioni di diritto e di fatto nell'esercizio del potere politico »; Galeotti S.: « Il potere di decisione (Posizioni di fatto e posizioni di diritto nell'esercizio del potere politico in Italia) »; Sandulli A.: « Potere di controllo »; Cattaui de Menasce G.: « Responsabilità del potere »).

Convegno promosso dal Club Turati e dal Centro G. C. Puecher, Milano 19 gennaio 1970: *Il finanziamento pubblico dei partiti* (con relazioni introduttive di De Mita E., Galli G., Passigli S., Tamburrano G., Ungari P.; e una relazione di Rossi Doria P.: « Il finanziamento pubblico dei partiti: esperienze estere »).

Convegno promosso dall'Istituto Gramsci, Roma 16-18 gennaio 1968: *La riforma dello Stato,* Roma 1968 (con introduzione di Terracini U.; relazioni di Perna E., Barca L., Spagnoli U.; e conclusioni di Ingrao P.).

Convegno sulla politica costituzionale promosso dalla Commissione affari costituzionali del PRI e dalla Voce Repubblicana, Roma 20-21 marzo 1965: « Stato, Partiti e Popolo nella Repubblica Italiana », in *La Voce Repubblicana,* 23-24 marzo 1965 (con uno schema legislativo sui partiti).

Corriere della Sera, 11 marzo 1969: *I dibattiti del Corriere - La crisi dei partiti,* con interventi di Bobbio N., Crisafulli V., Compagna F., Elia L., Garosci A., Gentile P., Valiani L. (a conclusione di un'inchiesta sui partiti condotta nei numeri del 19 e 26 febbraio e 3-7 marzo da Russo G.).

Critica d'oggi, n. 4, 1962: *Lo Stato democratico deve controllare i partiti?,* dibattito con interventi di La Malfa U., Malagodi G., Nenni P., Scaglia G. B.

CRITICA D'OGGI, n. 9-10-11-12-13, 1962: *Natura e funzione del partito moderno,* dibattito con interventi tra gli altri di DRIMMEL H.: « Intellettuali e politici »; CESARINI SFORZA M.: « Il microfono del partito »; GALLI G.: « Movimento socialista e battaglia sindacale »; PASSALACQUA G.: « L'organizzatore alienato »; CESARINI SFORZA M.: « La fase qualitativa »; RODINÒ B.: « L'esigenza dell'organizzazione »; PINZAUTI M.: « Un diagramma elettorale della politica italiana »; RODINÒ B.: « Il partito è la legge »; GALLIARDI G.: « Dimensione politica dei partiti di massa ».

CRITICA MARXISTA, n. 5-6, settembre-dicembre 1963, dedicato al partito politico, con saggi di: CERRONI U.: « Per una teoria del partito politico »; GERRATANA V.: « Forme e contenuti della democrazia nei partiti politici italiani »; NATTA A., PAJETTA G. C.: « Il centralismo democratico nell'elaborazione e nell'esperienza dei comunisti italiani »; ed altri.

CRITICA SOCIALE, nn. 11-13-14-16/17-20, luglio-ottobre 1957 e n. 2, gennaio 1958: *Apparati di partito e democrazia,* dibattito con interventi di: SILONE I.: « Gli apparati e la democrazia » (5 giugno 1957); AZZARONI A.: « Ritorniamo ai circoli ? » (20 luglio 1957); ALFASSIO GRIMALDI U.: « Opinioni sull'apparato » (20 agosto-5 settembre 1957); PARESCE E.: « Inserire il partito nello Stato » (20 agosto-5 settembre 1957); A. U.: « Apparati e partiti: un problema di scelta » (20 ottobre 1957); LIVI A.: « Apparati e democrazia - Democrazia diretta e cultura » (20 gennaio 1958).

CRITICA SOCIALE, nn. 3-4-5-8, febbraio-aprile 1966: *Sul finanziamento dei partiti,* dibattito con interventi di: POGGI A.: « Stato e partiti » (I) e PERA G.: « Le ragioni contrarie » (5 febbraio); POGGI A.: « Stato e partiti » (II) (20 febbraio); FORBICE A.: « Il finanziamento pubblico dei partiti » (5 marzo); PIZZORUSSO A.: « Il finanziamento statale dei partiti » (20 aprile).

DEMOCRAZIA E DIRITTO, n. 4, 1962 e nn. 1 e 2, 1963: *Declino del Parlamento e organizzazione di nuovi centri di potere,* con interventi di NOCERA G., MARANINI G., BARILE P., PERRONE CAPANO G., MOSCON G., COEN F., CERRONI U., ORSELLO G. P., D'ALBERGO S., ROSINI E.

IL MONDO, nn. 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, settembre-dicembre 1958: dibattito sui partiti con interventi di: BATTAGLIA A.: « Governo e Parlamento » (23 settembre), « La produzione delle leggi » (30 settembre) e « Partiti e controlli » (7 ottobre); PERTICONE G.: « Il partito come libertà » (21 ottobre); BARILE P.: « Costituzione e controlli » (28 ottobre); MORTATI C.: « Lo Stato e la società » (4 novembre); MARANINI G.: « Il potere e i partiti » (18 novembre); ZUCCARINI O.: « Il punto di partenza » (16 dicembre).

IL MONDO, nn. 41, 42, 45, 53, ottobre-dicembre 1963: *La polemica sui partiti,* dibattito sul finanziamento dei partiti con interventi di CESARINI SFORZA M.: « Il potere e il controllo » (8 ottobre); LIBONATI F.: « Il sussidio di Stato » (15 ottobre); PAGGI M.: « La conquista del potere » (5 novembre); BASILE S.: « L'eguaglianza e il regime » (31 dicembre).

MONDO OPERAIO, nn. 5/6, 7, 8/9, maggio-settembre 1963: *Idee e proposte per il XXXV Congresso del PSI,* dibattito con interventi tra gli altri di: TOLLOY G.: « La crisi del partito e la riforma dello statuto »; TAMBURRANO G.: « Per un rinnovamento delle strutture del partito »; COEN F.: « Le strutture del PSI e degli altri partiti di massa nei rispettivi statuti »; LANDOLFI A.: « Strutture del partito e democrazia interna »; ARFÈ G.: « Il nostro problema »; LABRIOLA S.: « Problemi politici e nuove strutture »; CAPPIELLO I.: « Struttura, organizzazione e metodo »; MATTEOTTI M.: « Esigenze di rinnovamento »; PAOLICCHI L.: « Organizzare l'autonomia »; TOGLIATTI R.: « Democrazia di partito ».

IL MULINO, n. 11, novembre 1963, con saggi sui partiti di: SPINELLI A.: « Gli intellettuali politici e i partiti di massa »; MATTEUCCI N.: « I partiti fra la società e il governo »; AMIRANTE L.: « La funzione dei partiti in una società pluralista »; PEDRAZZI L.: « Classe politica e opinione pubblica »; PRANDI A.: « Il dibattito sui partiti a S. Pellegrino ».

IL PARADOSSO, nn. 27-28, 1961, con saggi sui partiti di: BASSANI M.: « Risolvere il contrasto tra forze politiche e sociali »; GIOLITTI A.: « Il partito non è una chiesa »; MARIANI S.: « Respingere i partiti ideologici »; DE ANTONELLIS G.: « Alla ricerca di una ideologia »; SERRA P.: « Un richiamo alla realtà »; ALBERTONI E. A.: « Proposte per un programma di lavoro ».

PROBLEMI DEL SOCIALISMO, n. 4, 1965 e nn. 8, 9, 11, 12-13, 1966: dibattito sui problemi del partito di classe e della sua organizzazione introdotto da un articolo di BASSO L.: « Proposte di nuove esperienze organizzative », seguìto da: lettere sui temi della funzione rivoluzionaria del partito e del rapporto partito-classe di DELLA MEA L. e MALFATTI F. e risposta di BASSO L.; e saggi di: STAME F.: « Strutture e stategia del partito di classe »; ARDENTI P.: « Partito di classe e organizzazione »; VICINELLI G.: « Sull'organizzazione del partito ».

I PROBLEMI DI ULISSE, n. 58-59, dicembre 1966: *Come riformare le istituzioni,* dibattito con interventi tra gli altri di: GORRESIO V.: « Vent'anni dopo ovvero le deficienze delle nostre istituzioni »; TERRACINI U.: « La Costituzione »; BONVALSASSINA M.: « La riforma della Costituzione dal punto di vista della destra »; CRISAFULLI V.: « Il sistema parlamentare è in crisi »; MALFATTI F. M.: « La partitocrazia e la crisi del Parlamento »; BASSO L.: « I partiti e il Parlamento »; LACONI R.: « Regioni e stabilità del regime ».

OCCIDENTE, fasc. n. 2, 1954, dedicato a studi sui partiti, con studi tra gli altri di: BOBBIO N., BUTLER D. E., GREEME M., PISCHEL G., WILLIAMS P.

QUADERNI DEL CARLINO, Bologna 1962: *I partiti e lo Stato,* con interventi di: BATTAGLIA F.: « Le vie della libertà »; MARANINI G.: « I partiti nella democrazia »; TOSI S.: « Due rimedi »; SILONE I.: « L'ombra degli apparati »; VINCIGUERRA M.: « Dove andiamo ? »; DE FEO I.: « Finanziamento dei partiti »; D'AMATO L.: « Ma gli elettori scelgono ? »; DE FEO I.: « Garanzie democratiche »; SPADOLINI G.: « Limiti dei partiti »; DISNAN F.: « E i comunisti ? »; RUINI M.: « Dalla Costituente ad oggi »; ROSSI P.: « Aule deserte », « Due pericoli »; VINCIGUERRA M.: « Proprio niente da fare ? »; JAGER N.: « Essere se stessi »; BATTAGLIA F.: « Libertà in cammino » (cfr. inoltre l'articolo di SANDULLI A. M.: « Uno Stato non è democratico se non c'è democrazia nei partiti », in *Corriere della sera,* 11 agosto 1962, da cui trasse spunto il dibattito).

QUADERNI DI AZIONE SOCIALE, n. 1, gennaio-marzo 1966: *Sindacato di partito o unità sindacale ?.* tavola rotonda promossa dalla Presidenza centrale delle ACLI, Roma 16 marzo 1966, con interventi introduttivi di LABOR L., GIUGNI G., FORCELLA E., GALLI G., MOREZZI M.

QUESTITALIA, n. 2-3, maggio-giugno 1958: *I programmi dei partiti di fronte ai problemi del paese,* rassegna.

QUESTITALIA, n. 102-104, settembre-novembre 1966: *Inchiesta su unificazione sindacale e sindacato nuovo in Italia,* con interventi di AMENDOLA G., ARMATO B., BARCA L., BONI P., COLOMBO M., FOA V., GIUGNI G., INGRAO P., LAMA L., MACARIO L., e altri.

RASSEGNA DI POLITICA E DI STORIA, n. 67, maggio 1960, con saggi sui partiti di: DEL BO D.: « Significato e limite della disciplina di partito »; NEGRI G.: « Profili giuridici della disciplina di partito »; FURLANI S.: « La disciplina di partito nella Repubblica federale tedesca »; RICH C. A. L.: « Il problema della disciplina di partito negli Stati Uniti ».

RASSEGNA PARLAMENTARE, n. 5-6, maggio-giugno 1960, 1125: *Natura e caratteri dell'ordinamento costituzionale italiano,* dibattito con interventi di: CUOMO G., LAVAGNA C., MARANINI G., PERGOLESI F., SICA V.

RASSEGNA PARLAMENTARE, n. 11-12, novembre-dicembre 1962 e n. 1-2, gennnaio-febbraio 1963: *La disciplina legislativa del partito politico,* dibattito con interventi di: AMMASSARI P., CARBONARO A., MEYNAUD J., ORSELLO G. P., PERTICONE G., SASSANO F., VINCIGUERRA M., BASSO L., MARANINI G., SICA V., VIGLI M. (reca in apertura la relazione e il testo della proposta di legge STURZO per cui cfr. la sez. V del presente quaderno).

SEMINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Firenze 17-21 maggio 1960: « Il controllo democratico dei partiti e dei sindacati », in *Studi politici,* n. 3-4 luglio-dicembre 1960: [cfr. Parte I: « I partiti », relazioni di TESAURO A.: « Il controllo democratico dei partiti e dei sindacati. I partiti, il popolo e la formazione degli organi elettivi nelle Costituzioni moderne »; CRISAFULLI V.: « La Costituzione della Repubblica italiana e il controllo democratico dei partiti »; MARANINI G.: « Stato dei partiti non partitocrazia »; PREDIERI A.: « Democrazia nei partiti nella determinazione della politica nazionale. Equilibri e garanzie costituzionali »; NEGRI G.: « Profili giuridici della disciplina di partito »; FARRELLY D. C.: « Leggi elettorali e disciplina dei partiti negli Stati Uniti »; TREVES G.: « Organizzazione dei partiti e sistema elettorale in Inghilterra »; MARANINI G.: « Partito e partiti nella Germania di Bonn »; AGNOLI J.: « Sistema elettorale tedesco e problema di struttura dei partiti »; MOSCA R.: « Partecipazione dei partiti politici alla formazione della politica estera »; DE CESARE G.: « L'associazionismo politico nella Toscana del 1948 »; - Parte II: *I sindacati,* relazioni di: RESCIGNO P.: « Il controllo democratico dei sindacati »; GIUGNI G.: « Moderni indirizzi di legislazione sindacale »; VIANELLO M.: « Rapporto tra sindacati e partiti in Inghilterra e in America »].

SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'UFFICIO STUDI DELLA DC, Roma 11 giugno 1964: *La funzione del partito in una società in trasformazione,* Roma, s.i.d.

SEMINARIO SUI PARTITI POLITICI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO DI ANCONA E DELLE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI MACERATA E URBINO, Senigallia 10-14 settembre 1967, con relazione introduttiva di PIZZORNO A.: « Schema teorico e osservazioni sui partiti in Italia » [ora pubblicata nel vol. *Partiti e partecipazione politica in Italia - Studi e ricerche di sociologia politica,* a cura di SIVINI G., Milano 1969, col titolo: *Elementi di uno schema teorico con riferimento ai partiti politici in Italia,* p. 4 ss.] e relazioni di PREDIERI A., SARTORI G., RODOTÀ S., SIMI V. [sui lavori del convegno cfr.: CERRONI U.: « Partitocrazia o crisi dei partiti? », in *Rinascita,* n. 38, 29 settembre 1967, n. 35].

XXIV SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI, Genova 23-29 settembre 1951: *L'organizzazione professionale,* Roma 1952; comprende contributi, tra gli altri, di: MORTATI C.: « Sindacati e partiti politici » e PROSPERETTI U., « Il sindacato e lo Stato ».

SYMPOSIUM INTERNAZIONALE SUI PROBLEMI DELLA REGIONE E DEL GOVERNO LOCALE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE A. OLIVETTI E DALL'ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI C. ALFIERI DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Firenze 27-30 maggio 1963; pubblicazione degli atti a cura di MARANINI G., Milano 1965 [comprende in particolare: PALAZZOLI P.: *Partis politiques et régions autonomes,* vol. I, 312].

STUDI CATTOLICI, n. 17, marzo-aprile 1960: *Parlamento e partiti,* dibattito con contributi di LEONE G.: « Realtà dei partiti » e LAMBRUSCHINI F.: « La Chiesa e l'orientamento politico dei cattolici. Unità o pluralismo? ».

TAVOLA ROTONDA DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI SCIENZE POLITICHE, Firenze 5-10 aprile 1954: « Insegnamento e ricerca in governo comparato », in *Studi politici,* n. 1, marzo-maggio 1954, con interventi sul tema dei partiti politici di STERNBERGER D., DUVERGER M., MACPHERSON C. B.

TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DAL MOVIMENTO G. SALVEMINI, Roma 20 ottobre 1963: « Il finanziamento dei partiti », in *Montecitorio,* n. 10-11, ottobre-novembre 1963, con interventi di JEMOLO A.C., BASSO L., RAVAIOLI D., BATTAGLIA A., ROSSI E., CAPITINI A., FAZIO F., BONACCIONE A., VALLAURI C., CASABIANCA F.

TAVOLA ROTONDA SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI, in *L'Espresso,* 2 febbraio 1968, con interventi di LEONE G., BARCA L., ORLANDI L., LARNI F.

TEMPO PRESENTE, nn. 5-7-9/10, 1957; 1-2-3-4, 1958 e 2-3, 1959: *Apparati di partito e democrazia,* dibattito introdotto da SILONE I., con interventi di: ROSMER A.; SCHMIDT C.; FERRAROTTI F.; MERCIER L.; ESCHENBURG T.; ROUS J.; MARANINI G.: « Apparati e democrazia »; PHILIP A.; LA PALOMBARA J.: « Apparati di partito e democrazia »; MALAGODI G.: « Il segretario e gli apparati » (con nota di SILONE I. e replica di MALAGODI).

RICHIAMI. — *Confronta inoltre la sezione XI, per convegni e fascicoli speciali di riviste in cui il tema dei partiti è trattato sotto il profilo più specificamente sociologico.*

III. - Studi generali e di teoria generale.

AMATO G.: « La sovranità popolare nell'ordinamento italiano », in *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1962, 84.

ARENA R.: « Rinnovamento dei partiti » (intervento nell'ambito di una tavola rotonda sul tema: « L'avvenire dell'Europa »), in *Tempi moderni,* n. 30, estate 1967, 50.

ARNONE MONTANA I.: *Problemi del partito politico nell'ordinamento costituzionale italiano* (con nota introd. di F. RESTIVO), Palermo 1964.

ASTUTI G.: « Funzione dei partiti politici », in *Cultura e Scuola,* 1962, 196, e in *Montecitorio,* n. 5, maggio 1963, 23.

BARILE P.: *La Costituzione come norma giuridica,* Firenze 1951.

BARILE P.: *Il soggetto privato nella Costituzione italiana,* Padova 1953.

BARILE P.: *Scritti di diritto costituzionale,* Padova 1967 [cfr. il saggio: « Per un ammodernamento delle strutture democratiche italiane »].

BASSO L.: *Il principe senza scettro (Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana),* Milano 1958.

BENVENUTI F.: « Il partito politico », in *Jus,* 1966, I, 34.

BISCARETTI DI RUFFIA P.: « I partiti politici nell'ordinamento costituzionale », ne *Il Politico,* 1950, n. 1, 11, e Pavia 1950.

BISCARETTI DI RUFFIA P.: « I partiti politici », in *Diritto costituzionale,* VI, c. II, Napoli 1954, 2ª ed. interamente rifatta; e successive edizioni fino all'ultima, Napoli 1969.

BOBBIO N.: « I partiti politici in un'opera recente », in *Occidente,* maggio-agosto 1954 (L'opera è: DUVERGER M.: *Les partis politiques,* Paris 1951; trad. it. con pref. di CAMBIERI TOSI M., Milano 1961 e 1971, 2ª ed.).

BONESCHI M., PICCARDI L., ROSSI E.: *Verso il regime,* Bari 1960.

BRUCCULERI A.: *La democrazia* (c. V: « Partiti politici), Roma 1952 (3ª ed.).

BRUCCULERI A.: « Intorno ai partiti », in *La civiltà cattolica,* 1957.

CAPURSO M.: *Il popolo nella Costituzione italiana* (c. VI: « Il diritto di associarsi in partiti »), Torino 1963.

CICU A.: « Quello che la Costituzione non dice », in *Nuova rivista di diritto commerciale,* 1949, I, 18, e in *Scritti minori di A. Cicu,* v. I, t. I, Milano 1965.

COLACE F.: « La funzione dei partiti secondo la Costituzione », in *Progresso giuridico,* 1965, I, 24.

COLLANA DOCUMENTI E SAGGI DELL'ISTITUTO EDITORIALE CISALPINO (Milano-Varese) dedicata a studi sui partiti; comprende: BASSANI M.: *Partiti e Parlamento,* 1965; MALBERTI C.: *Sistemi di partiti e democrazia,* 1965; SERNINI M.: *Le correnti nel partito,* 1966; BARDUSCO A.: *L'ammissione del cittadino ai partiti,* 1967; ALBERTONI E.: *La teoria della classe politica nella crisi del parlamentarismo (1884-1931),* 1968 (sono annunciati: COLOMBO, *La dinamica storica dei partiti politici* e RIVA, *Partiti e selezione delle élites politiche*).

CRISAFULLI V.: « Partiti e rappresentanza politica nella Costituzione italiana », in *Amministrazione civile,* novembre 1958, 3.

CRISAFULLI V.: « I partiti nella realtà socio-politica italiana », in *Studi parlamentari e di politica costituzionale,* 1968, II, 9.

CROSA E.: *Lo Stato democratico: presupposti costituzionali,* Torino 1945.

CUOMO G.: *I partiti politici nella Costituzione italiana,* Napoli 1964.

ELIA L.: voce « Governo (forme di)», in *Enciclopedia del diritto,* vol. XIX, Milano-Varese 1970, 634.

ESPOSITO C.: « Commento all'articolo 1 della Costituzione », in *La Costituzione italiana - Saggi,* Padova 1954.

ESPOSITO C.: « I partiti nella Costituzione italiana », in *Studi di diritto costituzionale in memoria di L. Rossi,* Milano 1952; e nel volume: *La Costituzione italiana - Saggi,* Padova 1954.

FALZONE V., PALERMO F., COSENTINO F.: *La Costituzione della Repubblica italiana* (illustrata con i lavori preparatori e corredata con note e riferimenti), Roma 1969 [3ª ed.; 1ª ed., 1948].

FERRARA G. : « Alcune osservazioni su popolo, Stato e sovranità nella Costituzione italiana », in *Rassegna di diritto pubblico,* 1965, I, 269.

FERRARA G.: « Partiti e politica », ne *Il Mondo,* n. 36, settembre 1963.

FERRI G. D.: *Studi sui partiti politici,* Roma 1950 (recensito da GUARINO G. in *Rassegna di diritto pubblico,* 1951, II, 331).

FERRI G. D.: « Ancora sui partiti politici (Considerazioni sulla struttura dei partiti politici) », in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando,* vol. I, Padova 1957; e in *Rivista trimestrale di diritto pubblico,* 1953, 577.

FLORA F.: *Città di Caino. I partiti politici e la democrazia,* Napoli 1945.

FOTIA M.: « I partiti politici italiani tra diritto e scienza politica », in *Stato sociale,* n. 7, luglio 1969, 526 [cfr. dello stesso, « Les partis politiques », in *Revue du droit public et de la science politique,* gennaio 1971].

FRAGOLA G.: « Analisi e superamento del "partitismo" », in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,* 1963, II, 2297.

GALLONI G.: « Legittimità e compiti dei partiti nello Stato democratico » in *Stato democratico,* n. 5, giugno 1964, 134.

GELPI A.: « I partiti politici nell'ordinamento costituzionale », in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,* 1963, II, 2721.

GELPI A.: « Modificazioni del concetto di rappresentanza politica », in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,* 1961, I, 129.

GENTILI R.: « I partiti e lo Stato », in *Vita sociale,* marzo 1947, 141.

GIANNINI M. S., Prefazione a BURDEAU G.: *Il regime parlamentare nelle costituzioni europee del dopoguerra,* Milano 1950.

GIANNUZZI SAVELLI L.: « I partiti nella loro rilevanza nell'ordinamento italiano per il diritto costituzionale e per il diritto penale », ne *Il Foro penale,* 1962, 345.

GRANATA G.: « La società e i partiti », ne *Il Mondo,* n. 2, 12 gennaio 1952.

GRANELLI A. E.: « I partiti politici nell'ordinamento costituzionale italiano », in *Democrazia e diritto,* n. 2, 1963, 155.

GRECO N.: « Comunità partiti e rappresentanza di governo: alcuni spunti critici », in *Rivista di sociologia,* n. 12, gennaio-aprile 1967, 141 (in riferimento al libro di CAPURSO M., *Democrazia e organizzazione di governo,* Milano 1964).

GUARINO G.: « Due anni di esperienza costituzionale italiana », in *Rassegna di diritto pubblico,* 1946, I, 61.

GUIDI P.: « I partiti e la Costituzione », in *Justitia,* n. 3, 1954, 152.

GUNNELLA A.: « Partiti e crisi politica in Italia », in *L'Italia contemporanea,* n. 11-12, novembre-dicembre 1953, 406.

GUSTAPANE A.: « Profilo giuridico dei partiti politici », in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,* 1968, I, 416.

ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI (ISLE): *Indagine sul partito politico. La regolazione legislativa,* Milano 1966, 2 tomi; *Idem,* tomo 3° (« Dibattiti »), Milano 1968 [a commento cfr. SICONOLFI P.: « I partiti politici: osservazioni su recenti studi in tema », in *Studi parlamentari e di politica costituzionale,* n. 4, aprile-giugno 1969].

LAVAGNA C.: « Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive », in *Studi Cagliari,* 1952-1953.

LEONI F.: *L'influenza del partito politico nel mondo moderno,* Roma 1965.

MAMMUCCARI G.: « Osservazioni sul partito politico », in *Rivista internazionale di filosofia del diritto,* settembre-ottobre 1956, 681.

MAMMUCCARI G.: « Il partito come ordinamento giuridico », in *Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza,* Milano 1968.

MARANINI G.: *Socialismo non stalinismo,* Firenze 1949.

MARANINI G.: *Miti e realtà della democrazia,* Milano 1958.

MARANINI G.: *La Costituzione che dobbiamo salvare,* Milano 1961.

MARANINI G.: *Il tiranno senza volto,* Milano 1963 [Sulla figura e sull'opera di MARANINI cfr. di VALLAURI C.: « Stato, Partiti e Costituzione nei recenti scritti di Maranini », in *Storia e politica,* n. 3, luglio 1962, 500; è in corso di pubblicazione un volume di *Studi in onore di Maranini*].

MARTINES T.: *Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche,* Milano 1957.

MARTINES T.: « La democrazia pluralista », in *Annuario dell'Università di Messina,* estr., Messina 1964.

MAZZEI V.: « Partiti e governo », ne *Il Mondo,* n. 32, 9 agosto 1955.

MAZZEI V.: « I partiti ieri e oggi », ne *Il Mondo,* n. 36, 6 settembre 1955.

MELONI G.: « I partiti politici nello Stato democratico », in *L'amministrazione italiana,* n. 9-10, settembre-ottobre 1948, 448.

MIGLIAZZA A., STENDARDI G. C.: *I partiti politici nella vita costituzionale italiana,* Milano 1955.

MONTANARI F.: « Concetto e limite del partito », in *Civitas,* n. 6, giugno 1951, 3.

MORTATI C.: *La Costituente (La teoria - La storia - Il problema italiano),* Roma 1945.

MORTATI C.: « Disciplina dei partiti politici nella Costituzione italiana », in *Cronache sociali,* 1950, n. 2, 25.

MORTATI C.: « Ispirazione democratica della Costituzione », ne *Il secondo Risorgimento,* Roma 1955.

MORTATI C.: « Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell'ordinamento italiano », in *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando,* Padova 1957, vol. II.

MORTATI C.: « Concetto e funzione dei partiti politici », in *Quaderni di « Ricerca »,* s.d., n. 5.

NEGRI A.: « Alcune riflessioni sullo " Stato dei partiti " », in *Rivista trimestrale di diritto pubblico,* 1964, 98 e Milano 1964.

NEGRI G.: « Osservazioni preliminari ad uno studio giurisprudenziale sui partiti politici », in *Rassegna parlamentare,* n. 3-4, marzo-aprile 1965, 119.

NEGRI G., UNGARI P.: « La vita dei partiti », nel volume: *Elezioni e comportamento politico in Italia,* a cura di A. SPREAFICO e J. LA PALOMBARA, Milano 1963.

ORFEI R.: « L'evoluzione del partito politico », in *Vita e pensiero,* n. 9, settembre 1960, 608.

ORLANDO V. E.: « Sui partiti politici: saggio per una sistemazione scientifica e metodica », in *Scritti di sociologia e politica in onore di L. Sturzo,* vol. II, Bologna 1953; e nel volume: *Scritti giuridici vari,* 1955.

PAGGI M.: « La nuova Costituzione », in *Rassegna d'Italia,* 1947.

PAGGI M.: « Assemblee costituzionali e partiti politici », in *Stato moderno,* 20 maggio 1946; « Il Governo e i partiti », *ivi,* 5 luglio 1945; « La crisi dello Stato », *ivi,* 20 dicembre 1945; « Sondaggi », *ivi,* 5 luglio 1946; « Un attentato e parecchi problemi », *ivi,* 20 agosto 1948.

PAGGI M.: « Discorso sull'opposizione », ne *Il Mondo,* n. 24, 17 giugno 1950.

PALERMO A.: « Stato e istituzioni intermedie (Partiti, sindacati) », ne *Il diritto del lavoro,* 1963, I, 350.

PASINI D.: *Stato governo e Stato società,* Milano 1969.

PERMOLI P.: *La Costituente e i partiti politici italiani - Il ruolo dei partiti nella democrazia,* Milano 1966.

PERTICONE G.: « Lo Stato e il partito », ne *Il Politico,* n. 1, maggio 1952, 38.

PERTICONE G.: « Il problema del partito politico », ne *Il Politico,* n. 1, marzo 1959, 34.

PERTICONE G.: « I partiti di massa fra la strategia e la tattica », in *Civitas,* n. 1/2, 1962, 43.

PERTICONE G.: « Problemi politici e problemi di struttura interna in tema di partiti », in *Rivista internazionale di filosofia del diritto,* novembre-dicembre 1957, 732.

PERTICONE G.: « I partiti politici di massa, oggi », in *Storia e politica,* n. 3, luglio 1962, 361.

PERTICONE G.: voce « Partito politico », in *Nuovissimo Digesto italiano,* vol. XII, Torino 1965, 519.

PERTICONE G.: *Scritti di filosofia giuridica e politica,* Milano 1969 (comprende tra l'altro i saggi: « Problemi del nostro tempo: il regime di massa »; « Rappresentanza politica e partito nello Stato contemporaneo »; « Ideologia, tattica e disciplina di partito »; « Teoria e prassi dei partiti politici in Italia oggi »; « Variazioni sul regime di massa »; « Il dramma del potere »).

PIOLA A.: « Stato di diritto e regime democratico (Spunti sulla problematica e sulla sistematica) », in *Scritti in onore di A. C. Jemolo,* vol. III, Milano 1963.

PREDIERI A.: « I partiti politici », in *Commentario sistematico alla Costituzione,* a cura di CALAMANDREI e LEVI, vol. I, Firenze 1950.

RANELLETTI O.: « Note sul progetto di Costituzione presentato alla Commissione dei 75 dell'Assemblea Costituente», ne *Il Foro italiano,* 1947, IV, 81.

RESCIGNO P.: *Persona e comunità - Saggi di diritto privato,* Bologna 1966 (comprende tra l'altro i saggi: « Ascesa e declino delle società pluraliste »; « Le società intermedie »; « Sindacati e partiti nel diritto privato »; « La sezione del partito politico »; « L'attività di diritto privato dei gruppi parlamentari »; « Il controllo democratico dei sindacati »; « Associazione non riconosciuta e capacità di testimoniare »).

RIZZO F.: « Sviluppo democratico e partiti politici », in *Rivista trimestrale di scienza politica e dell'amministrazione,* n. 1, 1970, 3.

ROEHRSSEN C.: *Governo, Legge, Politica,* Milano 1969.

ROMANO SANTI: *Principî di diritto costituzionale generale,* 2ª ed., Milano 1947 (178 ss.).

ROMANO SANTI: *L'ordinamento giuridico,* Firenze 1951.

ROSSANO C.: « Considerazioni sulla Democrazia e sullo Stato dei partiti », in *Scritti degli allievi offerti ad A. Tesauro nel quarantesimo anno dell'insegnamento,* vol. II, Milano 1968.

ROSSI P.: *I partiti contro la democrazia,* Roma 1945.

SANDULLI A. M.: « Verso lo Stato sociale, consolidando la democrazia (frammenti di idee) », in *Studi in occasione del Primo Centenario della Corte dei Conti nell'unità d'Italia,* Milano 1963.

SANTUCCI G.: « I partiti politici nello Stato democratico », in *Justitia,* n. 2, 1958, 158.

SARACENO D.: « Rappresentanza pubblica e crepuscolo della pandemocrazia nel mondo contemporaneo », in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,* 1966, II, 2561.

SEMENZA F.: *Stato moderno e democrazia,* Milano 1963.

SERNINI M.: *La disputa sui partiti,* Padova 1968.

SICA V.: « Il "concorso" dei partiti politici », in *Studi sulla Costituzione,* a cura del Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, vol. II, Milano 1958.

SICA V.: « L'attività politica nella Costituzione italiana », in *Rivista trimestrale di diritto pubblico,* 1957, 827 e in *Studi in onore di E. Crosa,* vol. II, Milano 1960.

SICA V.: *Le associazioni nella Costituzione italiana,* cap. V: « I partiti politici », Napoli 1957; rist. anast., Napoli 1961.

SPADARI S.: *I partiti politici,* Roma 1964.

STENDARDI G. G.: « Problemi del partito politico nell'ordinamento costituzionale italiano », in *Temi,* n. 5, 1957, 533.

STUDI PER IL XX ANNIVERSARIO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, Firenze 1969, 6 vol.: cfr. vol. II: *Le libertà civili e politiche* (comprende: CASSANDRO G.: « I partiti politici nel quadro della Costituzione »; CRISAFULLI V.: « I partiti nella Costituzione »; MAZZEI V.: « Sul finanziamento statale dei partiti »; TESAURO A.: « I partiti politici nell'attuale ordinamento italiano ») e vol. IV: *Aspetti del sistema costituzionale.*

STURZO L.: « Scritti di carattere giuridico - Discorsi e attività parlamentare 1951-1959 », in *Opera omnia* di L. STURZO a cura dell'Istituto L. Sturzo, 3ª serie: « Scritti vari » (vol. III), Bologna 1962.

STURZO L.: « Politica di questi anni - Consensi e critiche », in *Opera omnia* di L. STURZO a cura dell'Istituto L. Sturzo, 2ª serie: « Saggi - Discorsi - Articoli: 1946-1956 » (vol. dal IX al XIII), Bologna 1954-1968.

TAMBURRANO G.: « Trasformazione della società civile e crisi dello Stato e dei partiti », in *Critica sociale,* n. 3, 5 febbraio 1966, 70.

TRAVERSO C. E.: *Il partito politico nella Costituzione italiana - Note introduttive,* Milano 1965.

UNGARI P.: « Il diritto dei partiti », in *Nord e sud,* n. 61, dicembre 1959, 15.

VALITUTTI S.: *I partiti politici e la libertà,* Roma 1966.

VALITUTTI S.: *La riforma dello Stato,* Firenze 1968.

VALLAURI C.: « Crisi e trasformazione dei partiti », in *Storia e politica,* n. 4, ottobre-dicembre 1963, 544.

VALLAURI C.: « I partiti e la distribuzione del potere », in *Rivista trimestrale di scienza politica e dell'amministrazione,* 1968 (1), 27.

VESTUTI G.: *Il partito politico. Una introduzione critica,* Milano 1962.

VIRGA P.: *Il partito nell'ordinamento giuridico,* Milano 1948.

ZAMPETTI P. L.: *Dallo Stato liberale allo Stato dei partiti - La rappresentanza politica,* Milano 1965.

ZAMPETTI P. L.: *Democrazia e potere dei partiti - Il nuovo regime politico,* Milano 1969.

ZAMPETTI P. L.: « Regime rappresentativo e regime democratico », ne *Il Politico,* n. 4, dicembre 1967, 720.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre la sezione II per contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nell'ambito di convegni o dibattiti promossi da singole riviste.*

IV. - Partiti, Parlamento e Gruppi parlamentari.

ANTONELLI S.: « Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari », in *Studi Urbinati,* 1964, 65, 259.

ATRIPALDI U.: « Sul procedimento di scelta dei candidati nella elezione della Camera dei deputati: designazione dei partiti e libertà di scelta degli elettori », in *Scritti degli allievi offerti ad A. Tesauro nel quarantesimo anno dell'insegnamento,* vol. I, Milano 1968.

BAGET-BOZZO G.: « Partiti, Parlamento e Governo », in *Cronache sociali,* n. 2, 1950.

BONACCI A.: « Sovranità popolare, partiti politici e Parlamento », in *Democrazia e diritto,* n. 2, 1967, 193.

CASSIANI G.: « Gruppo parlamentare e partito », in *Oggi e domani,* n. 6, 1960.

CERRONI U.: « Parlamento e società », in *Democrazia e diritto,* n. 3, 1960, 19.

CRISAFULLI V.: « Aspetti problematici del sistema parlamentare vigente in Italia », in *Studi in onore di E. Crosa,* vol. I, Milano 1960 e in *Jus,* n. 2, giugno 1958, 151.

EINAUDI L.: « Partiti e Parlamento nella struttura costituzionale dello Stato », in *L'Amministrazione italiana,* n. 10, ottobre 1960, 753.

GAVA S.: « Partiti e Parlamento », nel volume *La democrazia cristiana di fronte al comunismo,* a cura dell'Ufficio orientamenti politici della Direzione centrale della Democrazia Cristiana, Roma 1964.

ISGRÒ M.: « I partiti e il Parlamento », in *Montecitorio,* n. 5, 1955, 7.

ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI (ISLE): *Indagine sulla funzionalità del Parlamento - Note e opinioni,* vol. I, Milano 1968.

LOPANE E.: « Il mandato parlamentare e i partiti », in *Democrazia e diritto,* n. 1, 1964, 144.

LUZZATTO L.: « Appunti su talune questioni relative alle funzioni e alla funzionalità del Parlamento », in *Democrazia e diritto,* n. 4, 1964, 339.

MARIANI S.: « Partiti e Parlamento », in *Esperienze amministrative,* n. 2, 1965, 14.

MARTINES T.: *Governo parlamentare e ordinamento democratico,* Milano 1967.

MATTEI E.: « Partiti ed elettori », ne *Il Resto del Carlino,* 30 ottobre 1960.

MUSACCHIA G.: « I partiti nella formazione e nel funzionamento della Camera dei Deputati », ne *Il Circolo giuridico,* 1963, 83.

ONOFRI F.: « Partiti e regime parlamentare », in *Tempi moderni,* n. 1, 1958, 10 (con schede di A. GRAMSCI).

PERGAMENO S.: « Partiti, Parlamento e Governo », in *Democrazia e diritto,* n. 1, 1967, 63.

PERTICONE G.: « Parlamento e partito », in *Studi in onore di De Francesco,* vol. I, Milano 1957 e in *Rivista internazionale di filosofia del diritto,* maggio-agosto 1957, 313, con lieve modificazione di titolo.

PROSPERETTI U.: *L'elettorato politico attivo,* Milano 1954.

RESCIGNO G. U.: voce « Gruppi Parlamentari », in *Enciclopedia del diritto,* vol. XIX, Milano 1969, 779.

SAVIGNANO A.: *I gruppi parlamentari,* Napoli 1965.

SOMOGYI L., LOTTI L., PREDIERI A., SARTORI G.: *Il Parlamento italiano (1953-1963),* indagine a cura di SARTORI G., Napoli 1963.

TESAURO A.: « I gruppi parlamentari », in *Rassegna di diritto pubblico,* 1967, I, 197.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione II (in particolare: I e II Congr. naz. di dottr. dello Stato; Conv. Movim. Salvemini 1966; Conv. Ist. intern. st. giur. 1963; Conv. PSI-PSDI unificati 1967; Conv. Ist. Gramsci 1968; Dem. e dir. 1962-63; Prob. di Ulisse 1966, St. catt. 1960);*

— *sezione III (in particolare: Coll. Ist. Ed. Cis.; Studi XX Ass. Costit.; op. cit. di Crisafulli, Maranini, Mortati, Perticone, Rescigno P.).*

V. - Apparati di partito.

ARDENTI P.: « Partito ed apparato: contributo ad una discussione », in *Problemi del socialismo,* n. 8, agosto 1958, 600 (con « Postilla » di BASSO L.).

ASCOLI A.: « Problemi della partitocrazia », in *Democrazia e diritto,* n. 3, 1962, 317.

BERLINGUER E.: « Apparato e democrazia nei partiti operai (Il Congresso del PSI) », in *Rinascita,* n. 2, febbraio 1959, 124.

BONACINA E.: « Funzionari e democrazia di partito », in *Problemi del socialismo,* n. 7, luglio 1958, n. 517.

BRUNELLO B.: « La partitocrazia », in *Democrazia e diritto,* n. 1, 1957, 13.

CABOARA L.: « La partitocrazia cancrena dello Stato », in *Rivista internazionale di filosofia politica e sociale*, 1969, I, n. 1, 3.

CABOARA L.: « Sul principio democratico, sui controlli costituzionali e sulla partitocrazia », in *Rivista internazionale di filosofia politica e sociale,* 1963, II, 51 (inchieste); « Democrazia e partitocrazia », *ivi,* 1963, II, 273 (inchieste); « Riforme di struttura dello Stato partitocratico », *ivi,* 1963, IV (inchieste); « La crisi dei dirigenti », *ivi,* 1964, II, 187 (inchieste); « Crisi istituzionale e crisi funzionale del governo parlamentare partitocratico », *ivi,* 1964, IV, 390 (inchieste).

CABOARA L.: « Pluripartitismo e strutturazione democratica dello Stato partitocratico », in *Rivista internazionale di filosofia politica e sociale,* 1964, I, 3.

CABOARA L.: *Stato partitocratico e burocrazia,* Brescia 1963.

CARNELUTTI F.: « Partiti e partitocrazia », in *Pagine libere,* fasc. 1-2, 1958.

CUOCOLO F.: « Qualunquismo e partitocrazia », in *Cultura e società,* n. 1, 1954, 1.

FAENZA L.: *Partito e apparato,* Bologna 1965.

FAENZA L.: « Per una rivoluzione contro l'apparato », in *Critica sociale,* n. 16/17, 20 agosto-5 settembre 1958, 383.

FENOALTEA G.: *Il popolo sovrano. Realtà e illusioni della sovranità popolare in Italia (1948-1958),* Firenze 1958.

FERRARA M.: « In disparte », ne *Il Mondo,* n. 33, 19 agosto 1950.

GENTILE P.: « Gli apparati », in *Corriere della sera,* 13 settembre 1960.

LANDOLFI A.: « Apparato e finanziamento dei partiti », in *Tempo presente,* n. 2-3, febbraio-marzo 1960, 181.

ORFEI R.: « Apparati organizzativi e partiti politici », in *Vita e pensiero,* luglio 1958, 486.

PERTICONE G.: « La partitocrazia è uno spettro », ne *Il Politico,* n. 2, giugno 1959, 304.

TOSI S.: « Sulle alterazioni di regime prodotte dalla partitocrazia », nel *Corso di diritto parlamentare,* Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Firenze, Firenze 1956.

VALITUTTI S.: « Partiti burocratizzati e partiti militarizzati », in *Studi politici,* n. 1-2, marzo-agosto 1953, 125.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione II (in particolare: Crit. d'oggi 1962; Crit. soc. 1957-58; Il Mondo 1958; Quad. del Carl. 1962; Tem. pres. 1957-1959);*

— *sezione III (in particolare op. cit. di De Caprariis, Maranini, Sturzo).*

VI. - Studi sugli statuti, il diritto interno e la vigente disciplina giuridica (elettorale, civile e penale) dei partiti.

ALLORIO E.: « Sulle sezioni dei partiti come associazioni di fatto », in *Giurisprudenza italiana,* 1956, I, 2, 1084.

BARILE P.: voce « Associazione (diritto di) », in *Enciclopedia del diritto,* vol. III, Milano 1958, 837.

BIANCA C. M.: « I gruppi minori e la responsabilità dell'associazione non riconosciuta », in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 1963, 1319.

ELIA L.: « I partiti politici visti attraverso i loro statuti », in *Cronache sociali,* 15 febbraio 1948.

EMMI C.: « Capacità di diritto privato e di diritto processuale dei partiti e delle loro sezioni », in *Nuovo diritto,* 1955, II, 25.

GALGANO F.: « Partiti e sindacati nel diritto comune delle associazioni », in *Rivista di diritto civile,* 1966, II, 507.

GALGANO F.: « Delle associazioni non riconosciute e dei comitati », in *Commentario del codice civile,* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, l. 1°, Bologna 1967.

ITALIA V.: *La denominazione nel diritto pubblico,* Milano 1966.

ITALIA V.: « Gli statuti nel diritto pubblico », in *Justitia,* aprile-giugno 1968, 123.

LABRIOLA S.: « Sulla rappresentanza processuale dei partiti e delle loro organizzazioni periferiche », in *Rassegna di diritto pubblico,* 1961, II, 504 e ne *Il foro penale,* 1961, 156.

LA CHINA S.: « L'iscrizione simulata ai partiti politici », in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova,* Milano 1964.

LA CHINA S.: « L'organizzazione della giustizia all'interno dei partiti politici », in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 1960, 184.

LA CHINA S.: « Considerazioni varie in tema di associazioni di fatto », in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 1956, 1473; e in *Studi in onore di G. M. De Francesco,* Milano 1957.

LUCHETTI M.: « Capacità di diritto privato e di diritto processuale dei partiti e delle loro sezioni », in *Nuovo diritto,* 1955, II, 21.

MARTUSCELLI V.: « Sul diritto al nome dei partiti politici », in *Archivio di ricerche giuridiche,* 1952, 1139.

MONTEL A.: « In tema di tutela possessoria contro l'occupazione di beni posseduti da un partito da parte di elementi uscenti dal partito medesimo », in *Temi,* 1965, 428.

PERGAMENO S.: « Il nuovo statuto del partito radicale », in *Democrazia e diritto,* n. 2, 1967, 281.

PERGOLESI F.: « Cenni sulla disciplina giuridica dei partiti », ne *Il foro padano,* 1947, I, 616.

PERSICO G.: « Associazioni non riconosciute », in *Enciclopedia del diritto,* vol. III, Milano 1958, 878.

PERSICO G.: « Questioni varie in tema di associazioni non riconosciute », in *Temi,* 1952, 311.

PETITTI D.: « Associazioni primarie, secondarie e parallele », in *Studi in onore di P. Greco,* vol. II, Padova 1965; e in *Annali dell'Università di Macerata,* Facoltà di Giurisprudenza, Milano 1964.

PETTA P.: « La natura giuridica degli accordi tra partiti politici », in *Rivista di diritto del lavoro,* 1969, 263.

POGGESCHI R.: « Sui partiti politici come associazioni (In tema di nuclei minori e di responsabilità del rappresentante) », in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,* 1952, 536.

POGGESCHI R.: *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo,* Milano 1951.

RESCIGNO P.: « In tema di donazione indiretta ad un partito politico », in *Giustizia italiana,* 1957, I, 1.

RESCIGNO G. U.: « Partiti politici, articolazioni interne dei partiti politici, diritto dello Stato », in *Giurisprudenza costituzionale,* n. 5-6, 1964, 1405.

RIBOLZI C.: « La rappresentanza processuale dei nuclei minori dei partiti politici », ne *Il monitore dei tribunali,* 1952, 289.

RUBINO D.: *Le associazioni non riconosciute,* Milano 1952, 2ª ed.

RUBINO D.: « Scioglimento di associazione non riconosciuta e sequestro giudiziario dei beni della stessa a richiesta dei membri », in *Giurisprudenza italiana,* 1951, I, 2, 105.

SAVOIA C.: « Il partito politico come associazione non riconosciuta », in *Temi genovese,* 1950, 45.

SCORZA M.: « Aspetti giuridici di una scissione sindacale », ne *Il foro italiano,* 1949, I, 890.

VALCAVI G.: « Se la sezione di un partito politico possa stare in giudizio », ne *Il foro padano,* 1952, I, 81.

VIGORITA A.: « La rappresentanza processuale dei partiti politici e delle loro sezioni », in *Giurisprudenza Cassazione civile,* 1955, IV, 144.

VIRGA G.: « Natura giuridica del partito ed effetti della sua scissione », in *Giurisprudenza siciliana,* 1948, II, 176.

ZACCARIA R.: « Il diritto di censura politica all'interno e all'esterno del partito », ne *Il foro italiano,* 1967, II, 225.

ZANZUCCHI M. T.: « La libertà di associazione secondo la nuova Costituzione », in *Studi in onore di A. Cicu,* vol. II, Milano 1951.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione I;*

— *sezione II (in particolare: Ass. naz. DC di Sorrento 1965);*

— *sezione III (in particolare: Coll. Ist. Ed. Cis. e op. cit. di Biscaretti di Ruffia Rescigno P., Sica);*

VII. - Organizzazione, democrazia interna e correnti di partito.

AGNELLI A.: « Il Partito tra Società e Stato », in *Critica sociale,* n. 21, 5 novembre 1963, 567.

AMENDOLA G.: « " Funzionari " e " apparato " nel movimento operaio », in *Rinascita,* n. 3, marzo 1957, 94; « Il partito comunista nelle fabbriche », *ivi,* n. 7/8, luglio-agosto 1957, 337; « Classe operaia e partito nell'odierna situazione », *ivi,* n. 12, dicembre 1957, 557; « Il voto comunista nelle grandi città », *ivi,* n. 5, maggio 1958, 293; « Attività democratica nella sezione », *ivi,* n. 5, maggio 1959, 364; « Preparazione del IX Congresso », *ivi,* n. 11, novembre 1959, 803; « Schemi e contenuti di una politica organizzativa », *ivi,* n. 41, 19 ottobre 1963, 7.

ARDENTI P.: « L'organizzazione del PSI da Napoli ad oggi », in *Problemi del socialismo,* n. 1, gennaio 1961, 15; « Il partito degli assenti », *ivi,* n. 6, giugno 1963, 754.

BACCADINI G.: « Per un partito socialista aperto », in *Critica sociale,* n. 4, 20 febbraio 1967, 99.

BASSO L.: « Esiste un partito ? », in *Problemi del socialismo,* n. 1, gennaio 1961, 6.

BELCI C.: « Le primarie in Italia », in *La discussione,* 1968, 26.

BUFALINI P.: « Come articolare la direzione della Federazione romana », in *Rinascita,* n. 10, ottobre 1958, 681; « Il partito comunista nelle grandi metropoli », *ivi,* n. 33, 24 agosto 1963.

BURZIO L.: « Considerazioni sulle correnti nella DC », in *Vita e pensiero,* 1960, n. 4.

CABOARA L.: « Fazioni, partiti e correnti in regime di massa », in *Rivista internazionale di filosofia politica e sociale,* 1970, II, n. 2, 65.

CARACCIOLO A.: « Il centralismo democratico nella vita interna dei partiti operai », in *Società,* n. 6, dicembre 1956, 1055.

CARACCIOLO A.: « La nostra democrazia interna », in *Rinascita,* n. 7, luglio 1956, 396.

CAVALLOTTI C.: « Proposte di ristrutturazione per il PSU », ne *Il Mulino,* fasc. 177, 1967, 487; « Una proposta per il partito socialista: la struttura indiretta », *ivi,* fasc. 178, 827; « La struttura del PSU in relazione alle sue prospettive politiche », *ivi,* fasc. 182, 1002.

CESARINI SFORZA M.: « La politica dei quadri nel partito comunista », in *Critica d'oggi,* n. 31/33, 1963, 7; « I dirigenti intermedi del partito comunista », *ivi,* n. 34/36, 1964, 11.

CIRD (a cura di un gruppo di lavoro del): « La democrazia cristiana in Italia » - cfr. I: « Composizione sociale, struttura organizzativa, distribuzione geografica delle correnti », in *Tempi moderni,* n. 4, gennaio-marzo 1961, 1; e III: DI CAPUA G.: « Composizione e funzionamento del Consiglio nazionale », in *Tempi moderni,* n. 6, giugno-luglio 1961, 81.

CIRD (a cura di un gruppo di lavoro del): « Modificazioni strutturali e politiche del Partito comunista italiano al suo 9° Congresso », in *Tempi moderni,* n. 1 aprile-giugno 1960, 3.

CRITICA SOCIALE, n. 16/17, 5 settembre 1966: *Nuove tesi per l'unità e il rinnovamento socialista,* c. IV: « La riforma delle istituzioni »; c. IX: « Il Partito » (con proposte sulle strutture organizzative del costituendo partito socialista unificato).

D'ALESSIO M.: *Osservazioni intorno alla democrazia interna nei partiti politici,* Tesi di laurea della Facoltà di Scienze politiche di Firenze 1957-1958 (rel. F. FERRAROTTI)..

D'AMATO L.: *L'equilibrio in un sistema di partito e correnti,* Roma 1966.

D'AMATO L.: *Correnti di partito e partito di correnti,* Milano 1965.

GALLUZZI C.: « Organismi regionali e direzione centrale », in *Rinascita,* n. 38, 28 settembre 1963, 7.

GHINI C.: « Problemi attuali della edificazione del partito », in *Rinascita,* n. 7, luglio 1948, 275; « Aspetti sulla struttura della organizzazione », *ivi,* n. 3, marzo 1950, 163; « Osservazioni sul partito, le sezioni e le cellule », *ivi,* n. 10, ottobre 1950, 459; « La nostra organizzazione nelle fabbriche », *ivi,* n. 2, febbraio 1951, 76; « Stabilità delle forze di partito », *ivi,* n. 10, ottobre 1952, 567.

GIORGI A.: « Aspetti elettorali, organizzativi e politici dell'unificazione socialista », in *Questitalia,* n. 105, 1966, 5.

GORLA G.: « Partiti e fazioni », ne *Il conciliatore,* giugno 1953.

LANDOLFI A.: « Partito socialista italiano: struttura, organi dirigenti, correnti - Tabelle - Biografie dei componenti il Comitato centrale », in *Tempi moderni,* n. 8, gennaio-marzo 1962, 1.

LIBERTINI L.-PANZIERI R.: « Tredici tesi sulla questione del partito di classe », in *Mondo operaio,* n. 11/12, novembre-dicembre 1958, 50.

MACALUSO E.: « La struttura dei Comitati regionali e il collegamento centro-periferia », in *Rinascita,* n. 36, 14 settembre 1963; « Influenza del partito e reclutamento », *ivi,* n. 42, 26 ottobre 1963.

MANCINI G.: « L'impegno dei socialisti sui problemi organizzativi », Relazione ai convegni organizzativi di Napoli e Bologna, marzo-aprile 1960.

MATTEUCCI N.: « Il segretario zelante e i moralisti delusi », ne *Il Mulino,* n. 41, 1955, 42.

MILANI G.: « Fare politica con la sezione », in *Rinascita,* n. 14, 1967; « Elettori e partiti », *ivi,* n. 46, 24 novembre 1967, 8.

MUSATTI C.: « Il militante nei partiti di classe », in *Comunità,* n. 57, 1958, 24.

RINASCITA, ottobre-dicembre 1970-gennaio 1971: *Il partito nelle grandi città,* dibattito in vista dei congressi delle sezioni comuniste, con una tavola rotonda finale sul tema: « Partito di massa, democrazia e decentramento ».

ROSSI C.: « Per un rinnovamento interno del PSI », in *Critica sociale,* n. 19, 5 ottobre 1963, 513.

SECCHIA P.: « Il partito della rinascita » (intervento alla conferenza nazionale di organizzazione del 1947), in *Rinascita,* 1947, 33; « Il partito forma suprema della organizzazione di classe », *ivi,* n. 1, gennaio 1951, 7; « Per migliorare il lavoro dei comunisti nelle organizzazioni di massa », *ivi,* n. 4, aprile 1951, 173; « La nostra propaganda », *ivi,* n. 6, giugno 1951, 281; « I nostri iscritti », *ivi,* n. 2, febbraio 1952, 115; « L'organizzazione, la voce, il volto del partito comunista nel nostro Paese », *ivi,* n. 11/12, novembre-dicembre 1954, 811.

TAMBURRANO G.: « Questioni di organizzazione », in *Critica sociale,* n. 18, 20 settembre 1963, 479.

TAMBURRANO G.: « Il problema del partito », in *Critica sociale,* n. 14, 20 luglio 1963, 384.

TEMPI MODERNI, n. 5, 1961, 119: « Le correnti al Consiglio nazionale della DC » (sch. 167).

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione II (in particolare: Ass. DC di Sorrento 1965; Conv. DC di S. Pellegrino 1963; Conv. Club Turati 1966; Crit. marx. 1963; Mondo op. 1963; Prob. del social. 1965-'66; Ras. pol. st. 1960);*

— *sezione III (in particolare: Coll. Ist. Ed. Cis.);*

— *sezione V;*

— *sezione XI (in particolare: serie di ricerche Ist. Cattaneo e op. cit. di Cazzola e Landolfi).*

VIII. - Istituzionalizzazione, personalità giuridica, finanziamento dei partiti.

ANDREOTTI G.: « La finanza dei partiti », in *Concretezza,* n. 21, 1° novembre 1963, 3.

CHELI E.: « Intorno al problema della regolazione dei partiti politici », in *Studi senesi,* 1958, n. 2, 1, 234.

COSSUTTA A.: « Il finanziamento dei partiti », in *Rinascita,* n. 44, 6 novembre 1970, 6.

CRESPI R.: « Spetta allo Stato finanziare i partiti ? », in *Biblioteca della Libertà,* luglio-agosto 1967, 47.

D'AMATO L.: « Il finanziamento pubblico dei partiti nel sistema democratico italiano », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 3, luglio-settembre 1965, 387.

DELLA GIUSTA P.: « Il finanziamento indiretto dei partiti », in *Critica sociale,* n. 213, 5 dicembre 1967, 647.

DE MITA E.: « Partiti politici e finanziamento pubblico », in *Aggiornamenti sociali,* n. 1, gennaio 1967.

FREY L.: « Il finanziamento dei partiti », in *L'Italia di Milano,* 4 settembre 1963.

GALLI G.: « Sul finanziamento statale dei partiti », in *Critica sociale,* n. 1, 5 gennaio 1968, 9.

GRECO N.: « Appunti per una politica legislativa in tema di partiti », in *Sociologia,* n. 1-4, gennaio-dicembre 1960, 313.

JEMOLO A. C.: « Finanziare i partiti ? », in *La Stampa,* 5 novembre 1965.

IONA CELESIA L.: « Sul problema del finanziamento dei partiti politici », in *Studi urbinati,* 1964-65, 1.

LAVAGNA C.: « Considerazioni sulla istituzionalizzazione dei partiti », in *Studi in memoria di L. Mossa,* vol. II, Padova 1961.

LIBONATI F.: « Le regalie dello Stato », ne *Il Mondo,* n. 49, 7 dicembre 1965.

MARANINI G.: « Il finanziamento dei partiti », in *Corriere della Sera,* 8 ottobre 1963 e 16 settembre 1965.

MASINI P. C.: « Sul finanziamento dei partiti », in *Critica sociale,* n. 23, 5 dicembre 1963, 621.

ORFEI R.: « È utile un partito regolamentato ? », in *Vita e pensiero,* giugno 1959, 392.

PASSIGLI S.: « Il finanziamento dei partiti: finanziamento pubblico e funzionalità partitica », in *Sociologia,* n. 2, 1970, 51.

PICCONI A.: « I partiti e i loro finanziatori », in *Solidarismo,* 10 gennaio 1959.

PIETRA I.: « Quanto costa un partito politico », in *Illustrazione italiana,* gennaio 1958.

ROSSI E.: *Aria fritta,* Bari 1956.

RUSSO G.: « Questi partiti », in *Corriere della Sera,* 8 marzo 1969.

SANTARELLI E.: « I soldi dei partiti e il partito dei soldi », in *Rinascita,* n. 39, 5 ottobre 1963, 5.

SPADARI S.: « Appunti per una disciplina giuridica del partito politico », in *Scritti in memoria di A. Giuffré,* vol. III, Milano 1967.

STATERA G.: « Il finanziamento pubblico dei partiti: pro e contro », in *Critica sociale,* n. 14, 20 luglio 1967, 415.

STENDARDI G. G.: « L'inserimento del partito politico nell'ordinamento costituzionale positivo », in *Scritti in memoria di A. Giuffré,* vol. III, Milano 1967.

TAMBURRANO G.: « Il finanziamento pubblico dei partiti », in *Critica sociale,* n. 3, 5 febbraio 1968, 59.

TAMBURRANO G.: « I partiti affittati », in *Adesso,* marzo 1970, 57; « Il partito nazionalizzato », *ivi,* aprile 1970, 84.

TOGLIATTI P.: « Il finanziamento dei partiti », in *Nuovo osservatore,* 1960, n. 2.

TOGLIATTI P.: « Intervento al convegno delle "regioni rosse" » (Perugia 13-15 settembre 1963), in *Rinascita,* n. 38, 28 settembre 1963, 17.

TOSI S.: « È praticamente possibile il finanziamento dei partiti ? », in *Domani,* settembre 1963.

ZAMPETTI P. L.: « Cittadini, partiti, istituzioni: La riforma dei partiti », in *Responsabilità e dialogo,* n. 2-3, 1969, 19.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione I (op. cit. di D'Antonio);*

— *sezione II (in particolare: Conv. DC di S. Pellegrino 1963; Conv. Club Turati - Centro Puecher 1970; Crit. d'oggi 1962; Crit. soc. 1966; Quad. del Carlino 1962; Rass. parl. 1962-'63; Sem. dir. pub. comp. di Firenze 1960; Tav. rot. Movim. Salvemini 1963);*

— *sezione III (in particolare: Ind. ISLE 1966; Studi XX Ass. Cost.; op. cit. di Biscaretti di Ruffia, Esposito, Perticone).*

IX. - Rapporti con altre organizzazioni (sindacati, enti locali, pubblica amministrazione).

ANDERLINI L., BARCA L., BASSO L., BONI P., DI GIULIO F., FOA V., GIOLITTI A., INGRAO P., LAMA L., MACARIO L., MOSCA G., PAJETTA G. C., SANTI F., TRENTIN B., VANNI R.: « Inchiesta sull'unità sindacale (Mille risposte alla rivista *Rinascita*) », Roma 1967 (raccoglie gli interventi al dibattito su « Autonomia e unità sindacale » promosso da *Rinascita,* novembre 1966-maggio 1967).

BASSI E.: « Partiti e Comune a Bologna », in *Critica sociale,* n. 3, 5 febbraio 1967.

BARTOCCI E.: « Sindacato e partito, problemi di corrente », in *Mondo operaio,* gennaio-febbraio 1962, 45.

CERRI A.: « Sindacati, associazioni politiche, partiti », in *Giurisprudenza costituzionale,* n. 5-6, 1966, 1913.

CONTI E.: « Partiti politici e autonomie regionali », in *Democrazia e diritto,* n. 2, aprile-giugno 1967, 147.

DE CESARIS B.: « Sindacato, partiti, ordine capitalistico », in *Cronache sociali,* 1951, nn. 7-8.

DI VITTORIO G., PASTORE G., VIGLIANESI I., RAPELLI G., SANTI F., PARRI E., CANINI G.: *I sindacati in Italia,* Bari 1955.

GRECO N.: « Governo partitico, amministrazione apartitica », in *Problemi della pubblica amministrazione,* 1961, I, 35.

GIOLITTI A.: « Il partito di fronte ai problemi del sindacato », in *Mondo operaio,* n. 10, ottobre 1959, 4.

LA TORRE M.: « Partiti politici e vita locale », in *L'Amministrazione italiana,* n. 7-8, luglio-agosto 1959, 581.

MAMMUCCARI G.: *Stato, partiti, parastato,* Roma 1963.

MAZZEI V.: « I partiti e i sindacati », ne *Il Mondo,* n. 44, 30 ottobre 1956.

PAGLIETTI A.: « Il ruolo dei partiti e dei sindacati in una comunità mondiale in trasformazione », in *Rivista trimestrale di scienza politica e dell'amministrazione,* 1969, II, n. 1, 65.

RIZZO F.: *Partiti, piano e Stato,* Roma 1966.

SEGRE U.: « Partiti e gruppi del dissenso », ne *Il Ponte,* n. 10, ottobre 1968.

TATÒ A.: « Sindacato, sistema sociale, partito proletario in Italia: note per una ricerca sui concetti di autonomia e di indipendenza del sindacato », in *Critica marxista,* n. 1, gennaio-febbraio 1964, 63.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione II (in particolare: Quad. di az. soc. 1966; Questitalia 1966; Sem. dir. pub. comp. di Firenze 1960; XXIV Sett. soc. catt. it. 1951; Symp. intern. sui prob. della reg. e del gov. loc. 1963);*

— *sezione III (in particolare: op. cit. di Rescigno P);*

— *sezione IV (in particolare: op. cit. di Galgano, Scorza, Virga);*

— *sezione XI (in particolare: Conv. su « La soc. del part. e del sind. », 1960; Conv. su « Soc. e centri di pot. in It. », 1962; op. cit. di Bettin).*

X. - Alcuni contributi di diritto comparato.

ASTUTI G.: « I partiti politici nei vari paesi », in *Cultura e scuola,* 1963 (7), 202.

BOBBIO N.: *I partiti politici in Inghilterra,* Roma 1946.

BON VALSASSINA M.: « La giurisprudenza del " Bundesverfassungsgericht " in tema di anticostituzionalità dei partiti politici », in *Giurisprudenza costituzionale,* n. 1-2, 1958, 442.

FORBICE A.: « Il finanziamento pubblico dei partiti nella Germania occidentale », in *Critica sociale,* n. 10, 20 maggio 1966, 276.

MARANINI G.: « Democrazia e apparati - La nuova disciplina dei partiti in Germania », in *Tempo presente,* n. 11, novembre 1960, 789.

LEONI F.: « La regolazione legislativa del partito politico in Francia », in *Montecitorio,* n. 11-12, novembre-dicembre 1964, 31.

LEONI F.: « Lo statuto dei partiti brasiliani », in *Rassegna parlamentare,* n. 5-6, maggio-giugno 1965, 273.

LEONI F.: « La legge sui partiti della Saar », in *Montecitorio,* n. 3-4, marzo-aprile 1965, 117.

LEONI F.: « Il finanziamento dei partiti in Irlanda », in *Montecitorio,* n. 12, dicembre 1965, 53.

LEONI F.: « Il finanziamento statale dei partiti svedesi », in *Stato sociale,* n. 5, maggio 1967, 474.

LEONI F.: « L'evoluzione dei partiti politici nell'Europa settentrionale », in *Stato sociale,* n. 8, agosto 1967, 760.

NEGRI G.: *Il « leader » del partito anglosassone. Osservazioni sulla tendenza monocratica nei sistemi britannico e statunitense,* Milano 1958.

PAOLUZI A.: « Il disegno di legge tedesco sul finanziamento dei partiti », ne *Il Popolo,* 6 ottobre 1963.

PENNATI E.: « Problematica dei partiti politici americani », in *Sociologia,* n. 2, aprile-giugno 1958, 196.

RASSEGNA PARLAMENTARE, nn. 10-11-12, ottobre-novembre-dicembre 1965, 556: « Sul finanziamento pubblico dei partiti politici - La discussione al Bundestag ».

ROSSOLILLO F.: « Bipartitismo e pluripartitismo in Europa », ne *Il Politico,* n. 4, dicembre 1967, 736.

SENATO DELLA REPUBBLICA: *I progetti di legge sull'ordinamento finanziario dei partiti nella Repubblica federale tedesca,* con prefazione di L. ELIA, Roma 1965.

SENATO DELLA REPUBBLICA: *Disciplina dell'ordinamento e finanziamento dei partiti nella Repubblica federale tedesca,* con prefazione di L. ELIA, Roma 1970.

VOLTERRA S.: *Sistemi elettorali e partiti in America,* Milano 1965.

RICHIAMI. — *Confronta inoltre per l'argomento in questione ulteriori contributi sia degli autori sopra citati sia di altri autori contenuti nelle seguenti sezioni della presente bibliografia:*

— *sezione II (in particolare: Conv. Club Turati - Centro Puecher 1970; Ras. pol. st. 1960; Sem. dir. pub. comp. di Firenze 1960; Tem. pres. 1957-'59);*

— *sezione III (op. cit. di Ferri);*

— *sezione XI (in particolare: Conv. su « La soc. del part. e del sind. », 1960 e op. cit. di Cesa).*

XI. - Principali contributi di carattere politico e sociologico.

A. V.: *Antologia di scienza politica*, a cura di G. SARTORI, Bologna 1970 [comprende una sezione dedicata ai partiti politici].

A. V.: *La propaganda politica in Italia,* a cura di P. FACCHI, Bologna 1960.

A. V.: *Les élites politiche,* atti del IV Congresso mondiale di sociologia a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dell'Associazione italiana di scienze sociali, Milano-Stresa 8-15 settembre 1959 [comprende TOURAINE A.: « L'evoluzione dei partiti di massa e la trasformazione delle *élites* politiche »], Bari 1961.

A. V.: *Classe operaia, partiti politici e socialismo nella prospettiva italiana,* Milano 1966.

A. V.: *Partiti politici e strutture sociali in Italia,* a cura di M. DOGAN e O. M. PETRACCA, con prefazione di A. SPREAFICO, Milano 1968.

A. V.: *Partiti e partecipazione politica in Italia,* studi e ricerche di sociologia politica a cura di G. SIVINI, Milano 1969.

A. V., *Sociologia dei partiti politici,* a cura di G. SIVINI, Bologna 1971 [il volume è segnalato nonostante esca dai limiti cronologici della presente rassegna per la ricca bibliografia finale che lo correda].

BABINI P.: « Anatomia del PSI », ne *Il Mulino,* fasc. 101, 1961, 125.

BARBANO F.: *Partiti politici e pubblica opinione nella campagna elettorale,* Torino 1961.

BETTIN G.: *Partito e comunità locale* - I: « I detentori del potere », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 3, luglio-settembre 1969, 457; II: « Partito o federazione di correnti ? », *ivi,* n. 4, ottobre-dicembre 1969, 651.

BONAZZI G.: « Problemi politici e condizione umana dei funzionari del PCI. Una indagine sulla Federazione comunista di Torino », in *Tempi moderni,* n. 22, luglio-settembre 1965, 43.

CARBONARO A.: « Sull'analisi sociologica del partito politico », in *Passato e presente,* n. 15, maggio-giugno 1960, 2030.

CAZZOLA F.: *Struttura e funzione della direzione socialista* - I: « Primi dati di una ricerca sul partito socialista italiano dal 1945 al 1965 », in *Sociologia,* n. 1, settembre 1967, 103; II: « Carisma e democrazia nel socialismo italiano », *ivi,* n. 1, gennaio 1968, 172; e nella *Collana di studi e ricerche* dell'Istituto L. Sturzo, Roma 1968.

CAZZOLA F.: *Il partito come organizzazione: studio di un caso: il PSI,* Roma 1970.

CERVIGNI G., GALASSO G.: « Inchiesta sul partito socialista nelle province meridionali », in *Nord e Sud,* n. 15, 1956 (fascicolo speciale); « Appendice all'inchiesta sul socialismo », *ivi,* n. 20.

CESA C.: « Sociologia dei partiti politici: rassegna critica di studi francesi », in *Studi politici,* n. 3, luglio-settembre 1957, 435.

COCCOPALMERIO D.: *Effettività e partecipazione nella Costituzione italiana e nei partiti,* Milano 1968.

COLOMBARI L.: « Radiografia del PSDI nella provincia di Bologna », ne *Il Mulino,* fasc. 149 e 150, 1965, pp. 286 e 420.

CONVEGNO SU « La sociologia del partito politico e del sindacato », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 3, 1960 (comprende ARDIGÒ A.: « Metodologia della ricerca sociologica sul partito politico »; PELLIZZI C.: « Alcune definizioni e categorie sociologiche con riferimento allo studio del partito politico »; LEONARDI S.: « Simbologia e ideologia del partito politico »; PERTICONE G.: « Un aspetto della tipologia dei partiti nello Stato contemporaneo »; PENNATI E.: « La tipologia dei partiti politici »; DAVEY H. W.: « I rapporti tra i partiti politici e i sindacati negli S.U. »; FERRAROTTI F.: « Intorno al rapporto tra sindacato e partito negli S.U. e in Italia »; VIANELLO M.: « Rapporto tra sindacati e partiti in Italia e in America »; MARANINI G.: « Dall'oligarchia nei partiti alla tirannia nello Stato »; SARTORI G.: « Democrazia, burocrazia e oligarchia nei partiti »; FARRELLY D.: « Gruppi razziali e nazionali e partiti politici negli Stati Uniti »).

CONVEGNO A CURA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE SOCIALI E DEL CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE, Ancona 4-5 novembre 1961 (in preparazione al V Congresso mondiale di sociologia, Washington 1962): *Sociologi e centri di potere in Italia,* Bari 1962 [comprende: BARBANO F.: « I partiti e i sindacati » e CARBONARO A.: « Una indagine sulla Federazione milanese del partito socialista italiano »].

D'AMATO L.: *Il voto di preferenza in Italia (1946-1963),* Milano 1964.

GALLI G.: *Il bipartitismo imperfetto - Comunisti e democristiani in Italia,* Bologna 1966.

GAROSCI A.: « Partiti e " leaders " politici », nel fascicolo « Prospettive storiografiche in Italia. Omaggio a G. Salvemini » di *Itinerari,* dicembre 1956, 642.

GRATTON G.: *Origine ed evoluzione dei partiti politici - Manuale di cultura politica,* Trieste 1946.

ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE C. CATTANEO: nell'ambito di un gruppo di ricerche sulla Democrazia cristiana e il Partito comunista italiano cfr. i volumi: *L'attivista di partito. Una indagine sui militanti di base del PCI e della DC,* a cura di F. ALBERONI, Bologna 1967; *Il comportamento elettorale in Italia,* a cura di G. GALLI, Bologna 1968; *L'organizzazione partitica del PCI e della DC,* a cura di G. F. POGGI, Bologna 1968; *La presenza sociale del PCI e della DC,* a cura di A. MANOUKIAN, Bologna 1969.

LANDOLFI A.: *Il partito socialista oggi e domani,* Milano 1963.

LEONI F.: *Storia dei partiti politici italiani,* Roma 1966.

MANOUKIAN A.: « Alcune osservazioni sul militante di partito », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 2, aprile-giugno 1967, 248.

MARANINI G., GENTILE P., TREMELLONI R., CIASCA R., MOSCA R.: *Aspetti di vita italiana contemporanea,* Bologna 1957 (cfr. GENTILE P.: « La vita dei partiti nel primo decennio repubblicano » nonché MARANINI G.: « Le istituzioni costituzionali »).

ORFEI R.: « Classe politica, ideologia e partiti nello sviluppo politico italiano », in *Relazioni sociali,* gennaio 1967.

PERTICONE G.: *I partiti politici in Italia,* Modena 1945.

PERTICONE G.: « Contributo allo studio dei movimenti sociali in Italia nell'ultimo trentennio », ne *Il Politico,* 1952, ora profuso in « Movimenti sociali e partiti politici nell'Italia contemporanea », in *Questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia,* Milano, 1951.

QUADERNI DI SCIENZE SOCIALI, nn. 1-2-3, aprile-dicembre 1967: *L'interesse pubblico e i partiti,* dibattito introdotto da VIANELLO M., con interventi di: GALLONI G.: « Bipartitismo e allargamento dell'area democratica »; PERA G.: « I partiti e l'interesse pubblico »; VALLAURI C.: « Partiti e società »; EISERMANN G.: « Il partito nello Stato moderno »; BAGET-BOZZO G.: « Partito e rivoluzione »; PAOLICCHI L.: « Sistema di partiti e sistema di valori »; VIANELLO M.: « L'interesse pubblico e i partiti »; DE STEFANIS C.: « I partiti e la rinuncia al totalitarismo »; GALLI G.: « I partiti e i cittadini »; PIOMBINO G. C.: « Forze sociali e interesse generale »; TAMBURRANO G.: « La crisi dei partiti e la funzione degli intellettuali »; UNGARI P.: « Partiti e regime di massa »; PICCOLI F.: « L'interesse pubblico e i partiti ».

QUADERNI DI SOCIOLOGIA, n. 3-4, 1966, dedicato a studi sulla partecipazione politica [comprende PIZZORNO A.: « Introduzione allo studio della partecipazione politica »; MARTINOTTI G.: « Le caratteristiche dell'apatia politica »; SIVINI G.: « I mutamenti di voto e l'interesse politico »; MARTINOTTI G.: « La partecipazione politica dei giovani »; PIZZORNO A.: « Squilibri (o incongruenze) di *status* e partecipazione politica »; PACI M.: « Mobilità sociale e partecipazione politica »; BALBO L.: « La partecipazione subculturale degli americani »; e una ricca nota bibliografica sulla partecipazione politica a cura di ALBERTELLI, MARTINOTTI, PIZZORNO].

RIZZO F.: « Crisi del meridionalismo e crisi dei partiti politici », in *Rivista trimestrale di scienza politica e dell'amministrazione,* n. 4, 1948.

SANI G.: « Alcuni dati sul ricambio della dirigenza partitica nazionale in Italia », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 1, gennaio-marzo 1967, 126.

SARTORI G.: « La rappresentanza politica », in *Studi politici,* n. 4, ottobre-dicembre 1957.

SARTORI G.: *Partiti e sistemi di partito. Corso di scienza politica,* Firenze, s.i.d. (1965).

SARTORI G.: « Modelli spaziali di competizione fra partiti », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 1, gennaio-marzo 1965, 7 (presentazione critica dei tentativi di applicazione dei modelli spaziali di HOTELLING e SMITHIES).

SARTORI G.: « Tipologia dei sistemi di partito », in *Quaderni di sociologia,* 1968, n. 3, 187.

SARTORI G.: « Bipartitismo imperfetto e pluralismo polarizzato », in *Tempi moderni,* n. 31, autunno 1967, 1.

SASSANO F.: « PSI: quadri e sistemi nuovi », in *Mondo operaio,* n. 4, aprile 1963, 13.

SIVINI G.: « Gli iscritti alla D.C. e al P.C.I. », in *Rassegna italiana di sociologia,* n. 3, luglio-settembre 1967, 429.

STATERA G.: « Per una tipologia dei partiti politici italiani », in *Comunità,* n. 130, 1965, 1.

STOPPINO M.: *Potere politico e Stato,* Milano 1967.

TAMBURRANO G.: « Il "bipartitismo imperfetto" e il problema del "recupero" », in *Critica sociale,* n. 3, 5 febbraio 1967, 75.

TANZELLA G.: « Bipartitismo e pluripartitismo », in *Occidente,* fasc. 3, 1954, 10.

TEMPI MODERNI, n. 3-4, maggio-giugno 1958: *Partecipazione politica a livello di base* (studio condotto su 8 sezioni milanesi del PSI), a cura di un gruppo di ricerca composto da: ALLIONE M., CARBONARO A., COSTA A., GALLI G., MOMIGLIANO F., NUMEROSO N., PEDUZZI L., PIZZORNO A., SPAZZOLI S., TONNEI F., TORTORETO E.

TEMPI MODERNI, n. 8-9-10, 1962: *La partecipazione politica e i partiti in Italia,* tavola rotonda con interventi di: LA PALOMBARA J.: « Integrazione sociale e partecipazione politica »; BARBANO F.: « Per una sociologia della partecipazione »; MARANINI G.: « Élites democratiche e oligarchie partitocratiche »; BOBBIO N.: « Partecipazione e apparati burocratici »; BASSO L.: « Un processo di depoliticizzazione strutturale e sovrastrutturale »; JEMOLO A. C.: « Sviluppare le autonomie locali »; SASSANO F.: « Potere reale e democrazia rappresentativa »; VIGLI M.: « L'impegno dei giovani e i partiti »; MEYNAUD J.: « Apatia e responsabilità dei cittadini »; FORLANI A.: « La partecipazione politica nella Democrazia cristiana », MATTEOTTI M.: « Per una politica basata su ipotesi nate dall'esperienza »; ORSELLO G. P.: « Lo Stato democratico: da " riserva di caccia " a comunità di tutti »; PANNUNZIO M.: « Il ruolo delle minoranze nella democrazia »; PELLIZZI C.: « Non fermarsi alle apparenze »; SPREAFICO A.: « Partecipazione politica e democrazia ».

TEMPI MODERNI, nn. 23-24-25-26, 1966: *Nuova classe dirigente e partecipazione,* dibattito con interventi fra gli altri di: FORCELLA E.: « La dialettica fra società civile e società politica »; LABOR L.: « Pluralismo e partecipazione »; BASSETTI P.: « Bipartitismo, pluralismo e partecipazione »; LA MALFA U.: « Rinnovamento della classe politica »; RIGHETTI U.: « Tendenze al bipartitismo e unificazione socialista ».

TOGLIATTI P.: *Il partito,* Roma 1964 (a cura di R. LEDDA).

VINCIGUERRA M.: *I partiti italiani dallo Statuto albertino alla partitocrazia,* Bologna 1968.

Finito di stampare
nel luglio 1971 con
i tipi della G. E. R.
Via C. Maratta, 2/B
Roma

60734 abinitto